ANNO XXI MARZO 1940-XVIII Spedizione in abbonamento postale N. 3

Rivista Bancaria

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

CONSIGLIO DI DIREZIONE

Presidente: **Giambattista Ferrario**
Presidente della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione

Acerbo Prof. Giacomo - Amoroso Prof. Luigi - Asquini Prof. Alberto - Bevione Giuseppe - Bianchini Giuseppe - Borgatta Prof. Gino - Bruchi Alfredo - Brughera Mino - Candiani Luigi - Carcassi Arturo - D'Albergo Prof. Ernesto - D'Amelio Prof. Mariano - De Capitani D'Arzago Giuseppe - Dini Arnaldo - Fantini Prof. Oddone - Frignani Giuseppe - Garrone Prof. Nicola - Ghislandi Roberto - Greco Prof. Paolo - Guarneri Prof. Felice - Lantini Ferruccio - Longo Alfredo - Mattioli Raffaele - Mazzucchelli Mario, senior - Moffa Prof. Giuseppe - Molteni Ambrogio - Paolini Aldo - Papi Prof. Giuseppe Ugo - Pascolato Michele - Pierro Prof. Mariano - Pozzi Pietro Giuseppe - Renzi Prof. Antonio - Rossini Aldo - Salandra Prof. Vittorio - Solmi Prof. Arrigo - Suvich Fulvio - Veroi Giuseppe Pietro - Vitali Vittorio Carlo.

Direttore: **Giustiniani Prof. Mario**

Organo della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

REDAZ. E AMMINISTR. - ROMA, PIAZZA DEL GESÙ, 49 - Telefono: centralino 63.041

NUMERO SEPARATO L. 4.--

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

BANCA D'INTERESSE NAZIONALE

Capitale L. 700.000.000 int. vers. • Riserva L. 160.000.000
al 18 Marzo 1940-XVII

RIVISTA BANCARIA
delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

La Rivista è aperta alle trattazioni della teoria e della tecnica in materia bancaria, assicurativa e dei servizi tributari; all'esame dei problemi interessanti le attività aziendali, l'economia corporativa, l'organizzazione e la legislazione di categoria.

Gli articoli firmati rispecchiano soltanto il pensiero dell'autore e non impegnano la Direzione della Rivista.

Sommario del presente numero

GIAMBATTISTA FERRARIO: *Premessa.*

L. PAGANI: *Il credito agrario nel finanziamento degli ammassi* . . . . . pag. 138

A. FRIEDERICHSEN: *Ammassi obbligatori e azione creditizia* . . . . . » 144

E. D'ALBERGO: *Il nuovo controllo del cambio in Inghilterra e il valore « reale » della sterlina* . . . . . » 152

A. TITTA: *La nuova svalutazione del franco* » 157

E. D'ALBERGO: *La portata dell'atteggiamento degli Stati Uniti contro l'importazione di oro* . . . . . » 160

G. MOFFA: *Il diritto dei terzi nel rito esecutivo fiscale* . . . . . » 163

PROBLEMI VARI:

E. D'ALBERGO: *Risparmio forzato e mobilitazione delle disponibilità nella economia di guerra* . . . . . » 171

— *Fonti e limiti del credito bancario* . » 173

— *La vigilanza sulle assicurazioni in Germania* . . . . . » 175

A. DURANTE: *Il suicidio nella assicurazione contro gli infortuni* . . . . . » 177

NOTE E INFORMAZIONI:

La Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione nella costruzione dell'Impero . . . . . pag. 180

Attività del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito . . . . . » 183

Rassegna di borsa . . . . . » 190

RASSEGNA CONFEDERALE:

Adunanza della Giunta Confederale . . » 194

Il credito alle Associazioni economiche dei commercianti . . . . . » 194

L'aumento delle retribuzioni nel settore delle aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati . » 196

Federazione nazionale fascista degli Istituti Finanziari . . . . . » 198

Federazione nazionale fascista delle Banche e banchieri . . . . . » 200

La mostra del Credito e delle Assicurazioni all'E. 42 . . . . . » 202

GIURISPRUDENZA . . . . . » 203

RECENSIONI E SEGNALAZIONI:

Pubblicazioni italiane . . . . . » 208

Pubblicazioni estere . . . . . » 212

Libri ricevuti . . . . . » 214

CREDITO COMMERCIALE

S. A. FONDATA NEL 1907

SEDE SOCIALE: CREMONA VIA MAZZINI, 2

DIREZIONE CENTRALE: MILANO VIA ARMORARI, 4

CAPITALE VERSATO L. 40.000.000 - RISERVE L. 25.200.000

FILIALI

CREMONA - MANTOVA - MILANO - PAVIA - CASALBUTTANO
CASALMAGGIORE - CODOGNO - CREMA - LODI - SORESINA - TREVIGLIO
ANNICCO - ASOLA - BELGIOIOSO - CARAVAGGIO - CASALPUSTERLENGO
GHIGNOLO PO - CINGIA DE' BOTTI - CORTEOLONA - GRUMELLO CREMONESE
GUSSOLA - MARMIROLO - MELEGNANO - PADERNO OSSOLARO - PALVARETO - PANDINO
PESCAROLO - PIEVE D' OLMI - PIZZIGHETTONE - QUINZANO D' OGLIO - RIVAROLO
DEL RE - ROBECCO D' OGLIO - ROMANENGO S. ANGELO LODIGIANO - SESTO
CREMONESE - SPINADESCO - VESCOVATO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA E DI BORSA

RIVISTA BANCARIA

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

Organo della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione

Direzione e Amministrazione - Roma - Piazza del Gesù, 49 - Tel. 63-041

La Rivista esce in fascicoli mensili, alla fine di ogni mese. Coll'ultimo fascicolo annuale viene inviato in Supplemento l'indice dell'anno. Gli abbonamenti sono esclusivamente annuali e decorrono sempre dal 1° Gennaio.

	Italia e Colonie	Estero
ABBONAMENTO ORDINARIO	**L. 50**	**L. 100**
ABBONAMENTO SOSTENITORE	**L. 200**	

Abbonamenti speciali:

a) Federazioni Nazionali inquadrate nella Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione; Enti ed Aziende appartenenti alle suddette Federazioni Nazionali, per abbonamenti oltre il primo ordinario. **L. 40** --

b) Dirigenti e Funzionari di Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di credito e di assicurazione. **L. 30** --

Numeri separati della Rivista si acquistano a L. 4 presso l'Amministrazione o presso i seguenti depositari:

Bologna - Libr. Nicola Zanichelli S. A.
Firenze - Libr. Marzocco
Genova - Libr Intern. Di Stefano
Milano - G. G. Görlich
Napoli - Libr. Scient. di B. Pellerano
Roma - Libr Edit. Angelo Signorelli
Trieste - Libr. Internaz. Minerva
Venezia - Libr. Luigia ved. Zanco

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

CAPITALE VERSATO L. 200.000.000

RISERVA L. 10.000.000

SEDE IN ROMA

DIREZIONE GENERALE MILANO

Filiali: ABBAZIA - ALASSIO - ALBENGA - BARI - BOLOGNA - BORGO A MOZZANO - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - CHIAVARI FIRENZE - GENOVA - LAVAGNA - LUCCA - MILANO - MOLFETTA - NAPOLI - PONTECAGNANO - POZZUOLI - PRATO - RAPALLO ROMA - SANTA MARGHERITA LIGURE - SAN REMO - SESTRI LEVANTE - SORRENTO - TORINO - TRIESTE - VENEZIA.

Affiliata:

AMERITALIA TRAVEL SERVICE

Capitale versato L. 1.000.000 - **Sede in Milano**

VIAGGI — TURISMO — NAVIGAZIONE

Uffici: FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI - ROMA - VENEZIA

LE FILIALI DEL BANCO DI ROMA NELL'IMPERO.

CREDITO ITALIANO

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

S. A. Capitale vers. L. 500.000.000 - Riserva L. 120.418.272

Sede Sociale GENOVA - MILANO Direzione Centrale

Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII

ATTIVO		PASSIVO	
Cassa . . . . . L.	706.383.129,55	Capitale . . . . . L.	500.000.000,—
Portafoglio, buoni del Tesoro e fondi a vista . . .	4.068.127.035,65	Riserva	117.472.332,—
Riporti	125.167.056,05	Libretti di risparmio e di conto corrente	2.478.839.263,55
Conti correnti debitori . . .	2.082.948.962,95	Conti correnti creditori. . .	4.218.595.577,65
Debitori per accettazioni . .	60.090.290,05	Cedenti di effetti per l'incasso	161.875.931,95
Debitori per avalli, fideiussioni e cauzioni	224.184.895,10	Accettazioni per conto terzi	60.090.290,05
Titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazioni di enti parastatali . . .	801.652.413,25	Avalli, fideiussioni e cauzioni	224.184.895,10
Obbligazioni e azioni diverse.	6.411.524,15	Assegni in circolazione. . .	382.068.182,90
Partecipazioni bancarie . .	70.543.517,50	Partite varie	142.878.020,50
Stabili per uffici della banca	88.856.200,—	Risconti a favore esercizio 1940	16.203.894,10
Partite varie	115.488.530,60	Avanzo utili esercizi precedenti	18.185.768,05
		Utile netto dell'esercizio . .	29.459.399,—
L.	8.349.853.554,85	L.	8.349.853.554,85
Conti d'ordine (titoli) . . .	7.338.839.653,95	Conti d'ordine (titoli) . . .	7.338.839.653,95
L.	15.688.693.208,80	L.	15.688.693.208,80

I SINDACI

P. Giovannini, Pres.; C. Bobbio, U. Caprara, A. Marcantonio, G. Rosmini

LA DIREZIONE

Brughera - Stringher

IL CAPO CONTABILE

Arcidiacono

FILIALI IN ITALIA: Abbiategrasso, Acireale, Acqui, Alassio, Albizzate, Alessandria, Ancona, Apuania Carrara, Arezzo, Asti, Bari, Barletta, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzaneto, Bolzano, Bosa, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Cantù, Casale Monferrato, Castano Primo, Castellamare di Stabia, Catania, Catanzaro, Cervinia (Breuil), Chiavari, Chieti, Civitavecchia, Coggiola, Como, Cornigliano, Cortina d'Ampezzo, Cremona, Cuneo, Domodossola, Faenza, Ferrara, Fidenza, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Frattamaggiore, Gallarate, Genova, Iglesias, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Legnano, Lentini, Livorno, Lodi, Lonate Pozzolo, Lucca, Lugo, Lumezzane, Meda, Messina, Mestre, Milano, Modena, Molfetta, Monza, Mortara, Napoli, Nervi, Nocera Inferiore, Novara, Novi Ligure, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Pinerolo, Pisa, Pistoia, Pola, Pontedecimo, Prato, Rimini, Rivarolo, Roma, Rovigo, Sampierdarena, San Giovanni a Teduccio, Sanremo, San Severo, Saronno, Sassari, Savona, Seregno, Sesto San Giovanni, Sestri Ponente, Somma Lombardo, Taranto, Terni, Torino, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Ventimiglia, Vercelli, Verona, Viareggio, Vicenza, Vigevano, Voghera, Voltri — ESTERO: Sede a Londra - Ufficio di Rappresentanza a New York

* * *

La designazione a presiedere la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, a causa della dimissione del Camerata Alfredo Longo, mi conferisce anche la Presidenza del Consiglio di direzione della Rivista.

Nell'assumere questa colle altre attribuzioni della carica, mi conforta fortunatamente il pensiero che il Consiglio stesso annovera una eletta schiera di personalità, profonde nella scienza e provate nella operosa attività del nostro settore di lavoro; che, pertanto, della loro collaborazione mi è dato fare altissimo conto, per mantenere e sviluppare nella Rivista il denso e lucido programma d'azione disegnato dal mio predecessore, nella premessa con cui iniziava il secondo ventennio di esistenza della pubblicazione.

Ai Consiglieri e collaboratori della Rivista — fra i quali mi è caro inscrivere anche il Camerata Longo, per conservarne il consiglio illuminato — rivolgo il mio saluto iniziando una funzione, che sarà essenzialmente di coordinamento dei loro suggerimenti e delle loro proposte; dai quali e dalle quali mi propongo ricavare il miglior frutto perchè l'organo della Confederazione conservi ed elevi sempre più, nello studio dei complessi problemi scientifici ed organizzativi delle categorie confederate, quel carattere di palestra culturale e di strumento informativo con cui nacque dalla Associazione Tecnica Bancaria e per cui acquistò pregio e rinomanza.

E poichè — divenuta organo della Confederazione — alla Rivista è preposto lo stesso Direttore Confederale e collaborano ad essa gli uffici, — che vivono quotidianamente a contatto delle categorie rappresentate ed operano per il perfezionamento costante della loro attività organizzatrice, — ad essi pure esprimo la mia fidente aspettativa in una fervida continuazione del programma di lavoro che, sulle orme dei predecessori, procurerò di attivamente tradurre in concreta opera.

Giambattista Ferrario.

Il finanziamento degli ammassi obbligatori

Fra le molte questioni che si sono dibattute in tema di ammassi obbligatorii, quella del loro finanziamento non è fra le meno importanti, sia sotto l'aspetto del metodo, sia sotto l'aspetto della competenza.

Per ambedue gli aspetti esistono diversità di opinioni, che provengono tanto da considerazioni di pura teoria che da riflessi di ordine pratico.

In particolare, nell'ambiente bancario, si agitano le tesi di una specializzazione delle operazioni di finanziamento nella competenza del credito agrario o del credito commerciale e le conseguenti designazioni di categorie di aziende ad operarvi in senso esclusivo o non esclusivo.

Veramente, dopo l'affermazione di principio contenuta nella deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito — presa nell'adunanza dell'8 novembre 1939 — la persistenza di criteri esclusivistici non ha più giustificazione. Il Comitato dei Ministri ha esplicitamente ritenuto che « il finanziamento degli ammassi che siano in futuro resi obbliga- « torii debba essere consentito a tutte le aziende di credito »; tuttavia, poichè si ricava dal seguito della deliberazione che il Comitato stesso « ha tracciato le « direttive secondo le quali l'Ispettorato del credito dovrà presiedere alla ripar- « tizione di detti finanziamenti », la esposizione di tesi sulla natura della operazione di credito relativa può avere riflesso ed influenza nei riguardi della anzidetta ripartizione. La Rivista — che vuole essere terreno aperto alle varie opinioni, in ossequio al principio che la esposizione degli argomenti pro e contro le diverse tesi, oltrechè mezzo di opportuno orientamento, è anche contributo concreto alla ricerca della più appropriata soluzione — pubblica due scritti informati a contrastante corrente di pensiero, lasciando naturalmente agli autori la responsabilità ed ai lettori il giudizio sulla questione.

*

Il credito agrario nel finanziamento degli ammassi.

La legge fondamentale sul credito agrario del 1927 (1) faceva cenno specifico ad una particolare categoria di operazioni creditizie: quella dei prestiti in favore di enti e di associazioni agricole per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti.

In quell'epoca l'istituto dell'ammasso non esisteva ancora. Erano di esso solo apparse le prime forme embrionali, forme che traevano la loro origine dall'esempio dato da taluni enti cooperativi presso i quali in qualche caso si svolgevano tentativi di azioni simili a quella che poi assunsero i primi ammassi volontari.

Le accennate forme embrionali, che erano in gran parte a base cooperativa, consistevano in ciò: che più agricoltori si riunivano col fine di accomunare, in acconci depositi, il loro prodotto, il quale poi veniva venduto a momento opportuno. Il prezzo di realizzo, dedotte le spese sostenute, veniva in seguito ripartito fra i partecipanti in proporzione dei quantitativi e tenuto conto delle qualità da ciascuno conferite. Sfuggivano così, taluni gruppi di agricoltori, al pericolo di dover soggiacere ai prezzi vili che solitamente si verificavano allora, all'epoca del raccolto o poco dopo (2).

Gli enti in parola non potevano, naturalmente, servire che limitati gruppi di agricoltori.

Siccome però i risultati conseguiti sin dai primi momenti furono in generale sensibilissimi, il concetto si estese rapidamente, se ne perfezionarono i modi di applicazione e si giunse alla ben nota ampia diffusione degli ammassi volontari, i quali però conservavano uno stretto carattere, non diremo classista, ma certo unilaterale, perchè, nella mente di chi li propugnava e di chi li presiedeva, vi era sempre il pensiero che essi dovessero solo servire a far guadagnare di più gli agricoltori, non importa se con danno di altre categorie, il che contrasta con i principii corporativi, i quali vogliono invece che ogni categoria tragga margini adeguati all'opera concreta sua propria e nulla più.

Dagli ammassi volontari attuati su vasta scala si passò poi agli ammassi obbligatori, e il passo fu grande, perchè con tale passaggio e solo con esso, venne impostato in modo definitivo l'orientamento corporativo anzidetto.

Con il processo evolutivo, di cui abbiamo dato una rapidissima sintesi qui sopra, si è verificato anche tutto un orientamento particolare nell'ambito di quello che può propriamente chiamarsi il finanziamento degli ammassi.

Questo finanziamento era in certo senso già incasellato nella legge sul cre-

(1) R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con R. D. L. 29 luglio 1928, n. 2085, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3130, modificato con la legge 30 maggio 1932, n. 667, modificato con R. D. L. 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934; Decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, modificato con D. M. 18 giugno 1928, D. M. 15 febbraio 1932, con Decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937 e con Decreto del Duce 5 marzo 1938.

(2) In qualche caso però, per fortuna assai raro, la condotta di tali enti era anch'essa ispirata a concetti speculativi, cosa questa veramente condannevole, per cui ne derivavano, con la mira di grandi vantaggi, che talora venivano realizzati, anche dei rischi non indifferenti.

dito agrario, da cui abbiamo preso le mosse. Fu infatti originariamente svolto dagli istituti che di tale credito si occupavano e sotto forma di operazione agraria. Mai si ebbero al riguardo sconfinamenti.

Anche più tardi, quando apparvero i primi ammassi obbligatori, il finanziamento fu conservato agli istituti agrari, con la sola aggiunta di taluni altri istituti, quali le casse di risparmio, su cui in genere si fondano gli istituti agrari, e i monti di pegni di prima categoria, ed anche gli istituti partecipanti degli istituti agrari. Più di recente, invece, si sarebbe andato manifestando il desiderio, da parte di taluni gruppi creditizi, che i finanziamenti in questione venissero aperti agli istituti tutti, e il legislatore col suo silenzio su questo punto nelle più recenti leggi relative alla istituzione degli ultimissimi ammassi ha lasciato adito acchè tale desiderio potesse, almeno per ora, venire appagato. E' indubbio però che siamo di fronte ad un finanziamento di credito agrario, anche se su ciò sussistono ora correnti divergenti di pensiero, e diciamo di credito agrario perchè agricolo è il prodotto da sovvenzionarsi, agricole sono le categorie di persone cui quel prodotto appartiene all'atto del finanziamento stesso, nettamente agricoli sono gli enti che operano l'ammasso.

Noi vorremmo quindi che si venisse per il futuro a chiarificare la incerta situazione attualmente esistente in merito a ciò, per evitare confusionismi dannosi per gli istituti e dannosi anche per gli agricoltori, che da diatribe quali sono quelle in questione non possono trarre che danno, dato che questa sarebbe proprio la via che condurrebbe ineluttabilmente ad un inasprimento delle condizioni a cui quel credito potrebbe venire fatto.

In quanto al soggetto del credito in questione bisogna considerare, come abbiamo più sopra fugacemente accennato, che trattasi di soggetto agrario, perchè agrario è l'ente destinato a svolgere l'ammasso. Non può, in vero, contestarsi il carattere agrario delle Sezioni dei Consorzi Provinciali produttori dell'agricoltura, dato il loro particolare ordinamento, che la legge ha precisato in modo assai chiaro, ordinamento secondo cui tutti i produttori di un determinato ramo sono, per il fatto stesso di essere produttori in quel ramo, consorziati, e come tali debbono soggiacere alle discipline dal consorzio imposte.

In quanto poi all'oggetto del finanziamento non deve dimenticarsi che esso altro non è che un prodotto agricolo, ed un prodotto agricolo che nel momento in cui viene conferito all'ammasso appartiene ancora al produttore che lo conferì. E' quindi oggetto agricolo nel più stretto senso, non diversamente da quanto stabiliva la legge fondamentale del 1927 già citata, legge che appunto faceva cenno a prestiti in favore di enti associativi — e tali sono le Sezioni dei Consorzi Provinciali fra i produttori dell'agricoltura — per la concessione di anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti.

Sta il fatto poi che tali finanziamenti si connettono strettamente con il ciclo aziendale dei produttori ed interferiscono, di conseguenza, con le eventuali operazioni creditizie agrarie in antecedenza accordate per la conduzione dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario. La grande portata di tali

interferenze non è chi non veda, per cui, anche per questo motivo, si giudica opportuno che le operazioni in questione non debbano essere avulse dall'ambito degli istituti agrari, specie laddove questi istituti hanno saputo raggiungere una grande penetrazione presso i ceti agricoli, perchè è proprio ivi che si manifesterebbero gravi complicazioni nella materiale distribuzione degli anticipi.

Le caratteristiche più importanti che assumono i finanziamenti degli ammassi, riguardati come finanziamenti agrari, tale essendo, secondo noi, ripetiamo, la categoria nell'ambito della quale è d'uopo vengano posti, sono di varia indole e diversificano anche, talora, da ammasso ad ammasso, ed assumono aspetti mutevoli secondo che si tratta di ammassi obbligatori, che sono poi quelli più importanti sotto il punto di vista generale, oppure di ammassi volontari, alcuni dei quali meritano pure una speciale considerazione per l'estensione che possono in qualche caso presentare.

Va notato innanzitutto che trattasi di finanziamenti per i quali è condizione indispensabile che l'esecuzione avvenga con assoluta tempestività, al momento stesso in cui hanno luogo le operazioni di conferimento del prodotto e quelle connesse di ammasso, e poi è d'uopo che gli importi spettanti ai singoli produttori conferenti il loro prodotto all'ammasso vengano materialmente liquidati su semplice presentazione di una bolletta che testifichi essere avvenuto il conferimento o la consegna o l'una e l'altra cosa insieme e nella sede abituale di ciascuno di essi, cioè laddove essi abitualmente risiedono. Non è ammissibile che questi finanziamenti vengano liquidati agli sportelli dei grandi o medi centri urbani e neppure è ammissibile che vengano liquidati a mezzo di assegni inviati a domicilio degli interessati, perchè così facendo l'operazione non presenterebbe quelle caratteristiche di comodità per gli agricoltori che sono ovviamente indispensabili, in quanto richiederebbe tempo e spese e viaggi per il materiale svincolo del denaro a ciascuno spettante.

Tutto ciò presuppone negli istituti una vasta attrezzatura periferica, attrezzatura periferica che, come è naturale, è posseduta proprio dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario e adusati a servire le clientele agricole.

Da notarsi che la tempestività qui accennata è resa più ardua in quanto, in relazione al privilegio istituito per i finanziamenti degli ammassi, che interferisce con il privilegio relativo ai prestiti di conduzione, essendo quello posposto a questo, è d'uopo che l'istituto che effettua gli anticipi accerti la esistenza o meno di privilegi agrari sul prodotto conferito all'ammasso prima di addivenire alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun produttore, cosa questa che deve essere effettuata allo schedario regionale, che è tenuto, come è noto, dall'Istituto speciale di credito agrario.

Sta il fatto, dunque, che, ove il finanziamento fosse affidato alle cure degli istituti di credito agrario, l'accertamento in questione potrebbe venire svolto con semplicità e tempestività.

Altrettanto non avverrebbe nel caso che il finanziamento stesso fosse distribuito fra più istituti appartenenti a tutte le categorie creditizie, perchè

allora si renderebbero necessarie numerose simultanee ricerche, la cui tempestività sarebbe assai dubbia, dato l'enorme loro numero, enorme, dovendo riguardare si può dire tutti gli agricoltori di ciascun territorio, specie nel caso dei maggiori e più estesi ammassi, come è per il grano, per non citare che il più importante, oppure occorrerebbe la simultanea comunicazione, a tutti gli istituti di tempo in tempo incaricati del finanziamento dell'ammasso, delle posizioni rispetto al credito agrario di tutti indistintamente gli agricoltori, il che non può di certo riuscire semplice, dato che — come abbiamo pur ora detto — grande è il numero di essi in ciascun territorio. Tanto l'uno quanto l'altro dei modi di accertamento indicati non si presentano, in vero, sufficientemente pratici e neppure rapidi, senza considerare poi che il secondo modo, quello delle comunicazioni simultanee, agli istituti di tempo in tempo incaricati del finanziamento degli ammassi, delle posizioni di credito agrario dei singoli agricoltori non può essere gradita a questi ultimi, che non amano certo che tutti sappiano i loro affari anche negli aspetti più intimi e delicati, e non può essere gradita neppure agli istituti che il credito agrario esercitano come loro specifica funzione, perchè anche a tali istituti, come agli altri tutti in genere, non può piacere di rendere integralmente note ai terzi le loro clientele. Nell'ipotesi affacciata non si tratterebbe, infatti, di dare notizia ai terzi delle posizioni di credito agrario relative ad alcuni sporadici nominativi, così come è funzione abituale degli schedari regionali. Si tratterebbe bensì di dare notizia a tutti gli istituti volta a volta chiamati ad effettuare il finanziamento degli ammassi, anche a quelli cui fosse affidata una modesta percentuale del finanziamento stesso, oltre che agli altri, dell'elenco completo dei debitori per prestiti agrari, vale a dire, per le zone più evolute per quanto riflette il credito agrario, di un elenco che può anche essere di alcune diecine di migliaia di nominativi per provincia. Cosa veramente enorme e praticamente inattuabile.

E non è inutile qui aggiungere che le difficoltà inerenti a tali ricerche riescono tanto più gravi quanto maggiore è la diffusione presso gli agricoltori delle produzioni da ammassarsi, fatto questo che si verifica in tutto il Regno per quanto riflette il grano, in almeno due delle più importanti regioni settentrionali per quanto riflette i bozzoli ed il granoturco, nelle regioni meridionali ed insulari per quanto riflette la lana, in tre zone classiche interessanti tre regioni settentrionali ed una regione meridionale per quanto riflette la canapa, in più di una regione dell'intero Paese per quanto riflette l'olio e così via.

Altra caratteristica che debbono avere i finanziamenti degli ammassi è quella del mite saggio di interesse. Non sono ammissibili, neppure per gli anticipi sugli ammassi, gli alti saggi, quali sono quelli che caratterizzano le operazioni ordinarie. Sino ad ora anche questa condizione, che è specifica per tutto indistintamente il credito agrario, è stata in generale rispettata. E' però necessario che non avvengano variazioni, che non si autorizzino atteggiamenti nuovi in contrasto col principio in questione, perchè non bisogna dimenticare che pur sempre povera è la fruttuosità della terra, specie in un Paese come il nostro.

E' quindi d'uopo che a tali condizioni peculiari si adegui tutto il credito agrario, non esclusa quella parte di esso che attiene agli ammassi. Pare a noi che se si facesse uscire dall'ambito degli istituti di credito agrario il credito in questione si finirebbe, tosto o tardi, per dover abbandonare anche il principio anzidetto della mitezza dei saggi, con indubbio sensibile nocumento delle categorie agricole.

Resta un'altra caratteristica da esaminare: quella della durata e della entità delle operazioni. In proposito importa precisare che variabili sono le durate a seconda del genere di ammasso e, nell'ambito dello stesso ammasso, a seconda dell'annata. Ciò vale soprattutto per quegli ammassi che riguardano prodotto in parte esportabile e quindi tale per cui la celerità dello smaltimento sia in relazione con le richieste esteriori, che possono essere quanto mai mutevoli, e pertanto non possa preventivamente calcolarsi, come invece avviene quando si connetta soltanto col ritmo del consumo interno.

Di solito però le durate eccedono i limiti normali delle operazioni ordinarie, per quanto ora presentino di massima uno smobilizzo abbastanza celere. E in quanto poi alla entità delle operazioni giova precisare che, pur essendo assai vasta, non sono in definitiva notevolissimi gli importi effettivamente occorrenti, data la rotazione rapida che si verifica in relazione ai ricuperi dipendenti dalle vendite. Si viene anzi a costituire un certo equilibrio fra le operazioni dei diversi ammassi nelle regioni in cui questi sono numerosi e riguardano svariati prodotti, equilibrio che però bisogna prendere in senso relativo in quanto restano pur sempre degli sbalzi anche notevolissimi da periodo a periodo. Ecco dunque un altro valido motivo che dimostra l'opportunità che queste operazioni vengano affidate a pochi ben distinti istituti, quali sono quelli agrari, piuttosto che essere distribuite ad enti svariati.

E' chiaro, dunque, che, sotto qualunque aspetto si esamini il settore creditizio afferente agli ammassi, si deve forzatamente riconoscere che è un settore che appartiene al credito agrario.

Già altra volta abbiamo affermato che anche in relazione agli ammassi si sono venute a creare esigenze creditizie collaterali, queste sì estranee al credito agrario, che è giusto vengano affidate agli istituti ordinari. Alludiamo precisamente ai finanziamenti in favore degli industriali e dei commercianti che debbono approvvigionarsi presso gli ammassi. Campo vastissimo comprendente operazioni a rapido ritmo, che debbono svolgersi forzatamente nei centri urbani, laddove fervono i commerci e le industrie, che possono dar luogo a compensi relativamente larghi e che per tutti i motivi qui sopra rapidamente accennati sono esclusivamente appropriate agli istituti ordinari.

Si guardi quanto occorre agli industriali molitori per le loro provviste di grano e ai commercianti all'ingrosso e al minuto per le loro indispensabili dotazioni di farine; si guardi quanto occorre nel campo del granoturco, della canapa, dell'olio, della lana, per tutte le funzioni corrispondenti a quella qui sopra accennata; si guardi quali esigenze creditizie ineriscono alla distillazione

delle materie vinose. Sono tutti campi vastissimi di lavoro che restano aperti agli istituti ordinari.

E a questi complessi compiti propri degli istituti ordinari, altri, indubbiamente non meno vasti, se ne aggiungeranno, solo che l'istituto dell'ammasso venga esteso anche a talune delle più importanti produzioni industriali di massa e tipicizzate ed a talune delle merci d'importazione o solo che per cotal genere di produzioni o di merci venga istituito, attesa la loro importanza sotto il punto di vista nazionale, importanza che non può essere inferiore a quella dei maggiori prodotti agricoli, già rigidamente sorvegliati, un qualunque altro sistema di disciplina. E' nell'ambito dei qui accennati nuovi ammassi extra agricoli o dei sistemi di disciplina che si istituissero per produzioni extra agricole o per merci d'importazione, che gli istituti di credito ordinario potranno, incontrastati, largamente operare (1). Sono tutti campi di lavoro, similari bensì a quelli degli ammassi agricoli, ma che diversificano da essi sostanzialmente, perchè danno luogo ad operazioni che hanno da svolgersi nei grandi centri urbani, laddove gli istituti ordinari sono stabiliti, e che sono da compiersi nei confronti di categorie non agricole con cui tali istituti sono adusati ad operare, che possono raggiungere vastità di importi e misure di compensi in pieno conformi e perfettamente simili a quelli che normalmente si praticano per le operazioni creditizie ordinarie.

Un fatto può essere rilevato: è che non in tutto il Regno gli istituti di credito agrario hanno raggiunto una completa penetrazione nei ceti agricoli attraverso adeguate attrezzature capillari. E' allora questione di deficienza di organismi, non altro. E poichè nelle zone in cui sussistono tali deficienze hanno sopperito, per il finanziamento degli ammassi, altri istituti localmente meglio attrezzati, è logico che ivi si studi il modo di rafforzare gli istituti ancora deboli e si proceda anche, ove del caso, a dare funzioni di credito agrario agli istituti che seppero operare lodevolmente, così che possano continuare a rendere utili servigi. Dove, invece, gli istituti agrari sono stati all'altezza del loro compito, ed è il caso della più parte delle regioni italiane, toglier loro il finanziamento per distribuirlo a tutti gli istituti in genere, significherebbe disorganizzare ciò che è già bene organizzato, significherebbe complicare gli svolgimenti delle operazioni, che perderebbero tutta la loro attuale snellezza per i numerosi problemi che sorgerebbero, problemi che abbiamo più sopra indicati, significherebbe infine aggravare i costi delle operazioni stesse e snaturarne i modi di applicazione, essendo assolutamente improprio, irrazionale e in contrasto con le esigenze pratiche sottrarre anche solo in parte i finanziamenti degli ammassi dei prodotti agricoli dall'ambito del credito agrario e dai compiti degli istituti specializzati in questo genere di credito.

Luigi Pagani.

(1) Al riguardo può opinarsi che tutte le nuove forme di disciplina citate dovranno per forza entrare nel novero delle cose concrete (e già sussistono dei primi esempi in tal senso), se effettivamente, come sembra positivo, il Governo sente di aver raggiunto i fini sperati dagli ammassi dei prodotti agricoli. Perchè se poi così non fosse, non sarebbe certo da attendersi la istituzione di ammassi o di altre forme di disciplina per prodotti extra agricoli: sarebbe invece da attendersi la soppressione degli stessi ammassi agricoli.

Ammassi obbligatori e azione creditizia.

La politica degli ammassi obbligatorii di determinati prodotti di generale consumo, sia essa dettata da situazione di emergenza, sia essa proposta o proseguita per un sistematico criterio di ordinamento e controllo dei mercati relativi, è attualmente in pieno vigore ed ha pertanto posto all'ordine del giorno diversi sostanziali problemi, che si possono raggruppare in tre distinti gruppi:

— problemi inerenti alla convenienza del metodo degli ammassi, agli effetti del costo, dell'organizzazione distributiva, della tutela dei prezzi;

— problemi inerenti ai procedimenti di attuazione e di svolgimento dell'attività ammassatrice e redistributrice:

— problemi inerenti al finanziamento degli ammassi, sia rispetto alla competenza, sia rispetto alle garanzie, sia infine, rispetto alla migliore economia dei mezzi finanziari.

I problemi del primo gruppo fanno capo, in radice, alla questione di una rispondenza delle forme corporative di ordinamento della funzione intermediaria commerciale, nel suo compito di prelevamento presso i produttori e di trasferimento all'industria manipolatrice ed al consumo delle produzioni di largo generale impiego. In tesi di principio, sono di fronte i due concetti della libertà di incontro fra offerta e domanda — che promana dal sistema liberistico — e della disciplina dell'offerta in rapporto alla domanda — che promana invece dal sistema di economia corporativa.

Senza entrare nel vivo della questione, si può senz'altro impostare la discussione sulla semplice considerazione che il metodo degli ammassi non è una invenzione del sistema corporativo, ma soltanto una estensione ed una regolarizzazione del metodo — frammentario, incontrollato, esposto a tutti gli inconvenienti dell'accaparramento, del contingentamento particolare, delle speculazioni al rialzo ed al ribasso dei prezzi — che risultava dall'opera degli ammassatori privati.

Non è dubbio che la necessità di un'azione di ammasso — mediante cui dai singoli produttori si concentrassero masse di prodotti presso intermediari commercianti, dai quali provenissero poi i rifornimenti alle industrie di manipolazione o ai commercianti in dettaglio per il consumo — era stata automaticamente riconosciuta ed accettata anche nel sistema liberistico dell'economia; a non parlare del progressivo imporsi di una consimile azione esercitata direttamente dalle industrie di manipolazione, con trasferimento dei costi di finanziamento e dei rischi di speculazione. Da questo agli accordi unilaterali, rivolti a premere sui mercati per adeguare i prezzi agli interessi particolari, ad influire sulla politica doganale per evitare la concorrenza estera, a rarefare fittiziamente la disponibilità per i consumi, il passo era breve ed ineluttabile.

L'intervento di un concetto organizzativo dominato dal principio dell'interesse generale superiore — che è il fondamento etico-politico del sistema di economia corporativa — conduce fatalmente ad utilizzare il metodo in senso

generale ed a disporre gli ammassi obbligatorî; non soltanto, sia detto subito, come provvedimento derivato da necessità di emergenza (chè, come tale, anche in economia liberista se ne ebbero ripetuti esempi), ma come norma di repressione degli sconfinamenti e di prevenzione delle perturbazioni che la libertà dell'offerta e della domanda producevano in mercato libero.

Posta la tesi, i problemi riguardanti il costo di funzionamento, la tutela dei prezzi, l'organizzazione distributiva non sono che problemi di applicazione; degni di attento studio in sede corporativa per conseguire i risultati più favorevoli, ma dominati dal raffronto e dalla considerazione di tutti gli elementi diretti ed indiretti di valutazione del risultato, non dimenticando, soprattutto, i riflessi economico-politici dell'azione coordinata in confronto di quella libera.

Anche i problemi del secondo gruppo fanno capo allo studio in sede corporativa; superata la tesi di principio, si entra nel terreno della tecnica economica e del controllo politico circa i limiti e i modi dell'attuazione.

Sorregge, qui, nella ricerca delle soluzioni più appropriate, così la competenza delle categorie interessate, come il coordinamento corporativo fra gli interessi di categoria; sovrasta la finalità economico-sociale di una giustizia distributiva associante le ragioni delle categorie produttrici o manipolatrici con quelle della collettività nazionale consumatrice, che è, in definitiva, quella che deve assicurare l'esito.

Nè un aspetto diverso prospettano i problemi del finanziamento, se non per riguardo alle ripercussioni che ne possono derivare alla migliore economicità di impiego e di effetto utile dei mezzi finanziari occorrenti.

Al quale riguardo si devono aver presenti due ordini di considerazioni:

— quello riflettente l'organizzazione tecnica e giuridica delle operazioni;

— quello riflettente il coordinamento delle esigenze finanziarie alle linee generali di governo della circolazione e della finanza nazionale.

In tema di finanziamento degli ammassi si è profilata — da quando il metodo ha preso ad espandersi — una pregiudiziale di competenza, che oltrepassa i limiti di una disputa fra categorie di enti e la cui risoluzione non può a meno di derivare, subordinatamente, dalla definizione e dalle preminenti ragioni del governo della circolazione e della più appropriata ed economica utilizzazione dei necessari mezzi finanziari.

E' fuor di discussione che l'esigenza del finanziamento degli ammassi può essere ritenuta, di regola, come una « punta » nel diagramma degli impieghi, quando considerata a sè stante.

Qualunque ammasso si attua per la duplice finalità della regolarizzazione e del trasferimento nel tempo di una offerta di massa, che si prospetta al momento della raccolta di una produzione ciclica: grano, olio, bozzoli, lana, canapa, ecc., sono tutte produzioni a ciclo determinato, la cui disponibilità si presenta a un momento dato, mentre l'impiego deve essere ripartito nel totale del ciclo. Di conseguenza — poichè all'offerta di massa si contrappone una domanda scalata nel tempo — si determina contrasto fra l'esigenza di

realizzo dei produttori e la convenienza di impiego dei consumatori o dei manipolatori intermedî, contrasto che si supera solo per via di finanza, coll'anticipazione ai produttori ricuperata gradualmente verso i consumatori. A tale anticipazione sopperivano in passato, gli ammassatori del commercio in grosso, prendendo a loro carico l'attesa a fine di lucro differenziale speculativo, conseguibile col profittare dell'offerta massiccia per deprimere il prezzo da pagare ai produttori e della domanda sorgente in tempo successivo, e ad offerta eliminata per elevare il prezzo ai consumatori.

La regolarizzazione di tale stato di cose per mezzo dell'ammasso mantiene la necessità del finanziamento, ma concentrato nell'ammasso stesso anzichè frazionato fra gli ammassatori del commercio, e con entità totalitaria anzichè diminuita dalle disponibilità degli ammassatori stessi.

E per tal cagione, preso a sè, tale finanziamento rappresenta una « punta » di esposizione.

Occorre, però, considerare che i cicli ricorrenti della produzione, della manipolazione e della distribuzione si inseguono e si sovrappongono, così che il bisogno di finanza di ciascun d'essi si incontra col concludersi della finanza richiesta dal ciclo precedente. Finanziare un ammasso significa dar modo ai produttori di smobilitare i debiti incontrati pel finanziamento della produzione; mentre la smobilitazione successiva dei finanziamenti all'ammasso concorrerà con una richiesta finanziaria delle industrie trasformatrici o del commercio distributore, trovando la propria conclusione nell'assorbimento dei consumatori. Di qui, per il governo equilibratore della circolazione, l'imperativo di un collegamento stretto e conseguenziale che, mediante una tempestività di incontri fra nuove richieste e smobilizzi, riduca al minimo la « punta » eliminando sfasature di tempo e divergenza di afflussi e deflussi.

E' questo l'argomento fondamentale per escludere una competenza esclusiva di categorie creditizie in una operazione, che ha lo scopo di procurare il collegamento diretto fra produttori, manipolatori e consumatori; che se invece si affida il finanziamento dell'ammasso ad una categoria (es. istituti di credito agrario) e quello delle industrie trasformatrici ad altra categoria (es. aziende di credito ordinario) si creano le condizioni di una doppia « punta » nelle due categorie e si perde ogni vantaggio di compensazione fra l'una e l'altra.

Si argomenta che il finanziamento degli ammassi fa capo, tecnicamente e giuridicamente, alle « *anticipazioni su prodotti* » contemplate dalle leggi sul credito agrario, e ciò per dedurne una tassativa indicazione della competenza esclusiva delle operazioni; ma la tesi appare un po' troppo elasticamente stirata.

« *I prestiti ad enti ed associazioni agrarie per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti* » (di cui all'art. 2, n. 4 b, del R. D. L. 20 luglio 1927, n. 1509, sostanzialmente confermato in tutte le successive disposizioni) devono essere visti nel clima e colle finalità in cui furono concepiti, anzichè ridotti a forme rudimentali di

ammasso per ritrovarvi l'argomento analogico da cui dedurre il carattere esclusivo di credito agrario attribuito ai finanziamenti di ammassi obbligatori.

Gli enti ed associazioni agrarie sorsero come organismi di cooperazione dei minori agricoltori, nel periodo in cui l'idea cooperativa rappresentava, nell'economia liberista, una delle più efficaci forme di difesa e di reazione di categorie economiche contro la libertà di concorrenza; furono, cioè, nuclei coi quali si tendeva a sostituire l'ammassatore del commercio quale unico sbocco per il collocamento dei prodotti, al modo stesso che, per altro aspetto, si tendeva a sostituire il venditore del commercio quale unica via per il rifornimento di mezzi d'opera.

In pratica si avevano ammassi cooperativi a mezzo delle associazioni agrarie, come ammassi di intraprese o di commercianti; analogamente sorgevano intraprese cooperative di trasformazione a fianco delle intraprese puramente industriali, e magazzini cooperativi di approvvigionamento a fianco dei magazzini del commercio.

Logico, quindi, che ad azioni di esclusiva difesa di interessi agrarî fosse chiamato in sussidio esclusivamente il credito agrario.

Ma se l'opera altamente fruttuosa della cooperazione agraria non ha cessato di essere utile e necessaria, non è men vero che l'ammasso obbligatorio generale non può essere considerato nella stessa figura e nella stessa finalità di una difesa esclusiva dei produttori agricoli; ben più vasti e complessi essendo il suo compito e la sua ragione d'essere, di pura essenza corporativa, per il coordinamento di tutti gli interessi in gioco, a cominciare da quello politico nazionale per discendere via via a quelli dei produttori, delle industrie di trasformazione, dei commerci di distribuzione e per concludere a quello dei consumatori.

Se in economia libera, colla coesistenza di ammassi commerciali, industriali, cooperativi, poteva apparire logico che ciascun tipo ricorresse al credito nelle forme rispettivamente più appropriate, nell'economia controllata del corporativismo non sono più giustificati i sezionamenti a sostegno di interessi che non sono più diversificati fra loro.

L'ammasso totalitario si piazza come provvedimento di interesse generale: le categorie interessate devono tutte disciplinarvisi nel quadro dell'interesse generale e contemperarvi i loro interessi particolari. E l'azione di finanziamento non può più avere carattere di fiancheggiamento all'interesse di una od altra categoria, ma deve prospettarvisi come una delle componenti del provvedimento generale, derivando la sua regola dagli imperativi dell'equilibrio della circolazione e della migliore utilizzazione dei mezzi di finanza.

Le ragioni addotte per sostenere la competenza esclusiva e specifica degli istituti di credito agrario nel finanziamento agli ammassi obbligatori sono, essenzialmente:

— l'origine agraria dei prodotti ammassati;

— il ricorso principalmente alle associazioni agrarie per l'attuazione degli ammassi;

— le connessioni funzionali fra credito agrario ordinario e credito agli ammassi.

Nessuna di tali ragioni, presa a sè o collegata alle altre, sembra tuttavia risolutiva.

L'origine agraria dei prodotti non può certamente sopraffare la natura del tutto commerciale dell'azione di ammasso; separato dal suolo per essere apprestato e distribuito al consumo, il prodotto entra nel novero delle merci e nel dominio del commercio per il trasferimento alle industrie di trasformazione o per la distribuzione al consumo. Se dovesse valere l'origine, anche tutti i crediti alle industrie di trasformazione ed ai commerci di prodotti della terra diverrebbero crediti agrari e potrebbero reclamarli gli stabilimenti di molitura del grano, di filatura e tessitura della lana o della canapa o della seta, di zuccherificio da bietola e persino i panificatori, i sarti e via dicendo. Quello che influisce a determinare l'accordabilità di credito agrario è il fine agrario, non l'origine; e la stessa legge, — col consentire le anticipazioni su prodotti ad associazioni ed enti agrarî, — segna una demarcazione nettamente fondata sulla difesa degli interessi agricoli, non sulla provenienza dei prodotti, proprio col restringere le anticipazioni stesse ai « prodotti dei soci ». All'ammasso obbligatorio portano invece tutti, indipendentemente da qualità di socio, che non vi ha luogo; e questa circostanza vale anche per negare influenza al fatto che per l'attuazione degli ammassi si ricorra funzionalmente alle associazioni agrarie, le quali — nel caso specifico — operano come esecutrici e mandatarie dell'autorità legislativa e non già come autonome formazioni di agricoltori associati.

Quanto alle connessioni funzionali, esse offrono una duplice faccia egualmente valida a ricavarne argomento favorevole o contrario; perchè se è vero che dal lato, per dir così, dell'ingresso nell'ammasso stanno gli agricoltori, dal lato dell'uscita stanno per converso i consumatori intermedi e finali; cosicchè l'ammasso ha un compito di raccolta e un compito di erogazione altrettanto preminenti e non dissociabili.

Il punto da risolvere è quello relativo al confine fra credito agrario e non agrario; e questo, rispetto agli ammassi, è risolto nell'atto stesso che viene disposto l'ammasso obbligatorio, nel quale si conclude, al momento della consegna del prodotto, il ciclo attivo dell'agricoltore, che va dall'inizio della coltivazione al realizzo del prodotto coltivato. Che l'anticipazione nell'ammasso obbligatorio non sia la stessa operazione compiuta nell'ammasso volontario dei prodotti dei soci di una associazione agraria, si evince dal fatto che in questo secondo caso l'associazione agraria deve pur sempre entrare in lizza nel mercato libero, mentre l'ammasso obbligatorio porta con sè anche la funzione regolatrice del mercato, già preordinata al punto da immedesimarlo col mercato.

E nemmeno la asserita necessità di un credito « a saggio ridotto » può offrire un argomento risolutivo; perchè:

— in primo luogo il saggio del credito deve essere riguardato in funzione delle condizioni secondo cui è preordinato lo svolgimento dell'ammasso;

— in secondo luogo la funzione del basso saggio come strumento integrativo della difesa contro le depressioni dei prezzi nel momento dell'offerta è senz'altro sostituita dalla stessa regolazione compiuta coll'ammasso.

Quando l'agricoltore si associava per difendersi dal libero gioco dei mercati, ogni diminuzione dei costi — ivi compreso quello del denaro — agiva sull'efficienza della difesa; ora che tale associazione non è più necessaria, perchè l'autorità stessa interviene a disporre la difesa, le posizioni sono ben diversamente definite e stabilite.

La condizione dell'agricoltura, per le larghe provvidenze del Fascismo, è oggi tale che per molti lati i redditi assicurati ai coltivatori fanno lecito l'affermare come il credito a basso prezzo non sia più tanto necessario in taluni settori — come quello delle anticipazioni sui prodotti (1) — ma debba sempre più intensamente concentrarsi a sovvenire la piccola proprietà coltivatrice, le mezzadrie e colonie, il miglioramento sotto ogni aspetto, dalla bonifica delle terre alla colonizzazione intensiva. Sopra ed oltre i prezzi e i costi di realizzo delle produzioni — tutelati dal regime — sono il rendimento delle colture, l'apprestamento dei sussidi tecnici, l'integrale sfruttamento delle terre e l'incremento delle produzioni unitarie che devono costituire gli obbiettivi a cui deve rivolgersi il credito a basso prezzo, comecchè ivi sia da compiere opera di lungo respiro e di risultati marginali.

Concludendo, riguardata la questione al lume delle considerazioni che precedono e sotto il profilo di una sistemazione dei procedimenti — che indubbiamente si imporrà sempre più, quanto più si estenderà il sistema degli ammassi obbligatorii — non appare fondata la tesi di una esclusività di competenza nelle anticipazioni, la quale — oltre tutto — contrasta colla natura dell'operazione e non può certo coonestare una specializzazione che farebbe capo ad un criterio non razionale. Principio di specializzazione è quello che deriva da una differenziazione degli organi in ordine alle funzioni *nel senso che l'organo si adatti alla funzione*, non già che l'organo voglia conformare la funzione secondo le proprie caratteristiche costitutive. Il credito di anticipazione agli ammassi è apporto finanziario all'azione di trasferimento nel tempo e nello spazio, che è compiuta dal commerciante quale intermediario fra la produzione ed il consumo; la sostituzione dell'ammasso associativo o cooperativo, concepita in regime liberistico per difesa contro l'autonomia speculativa individuale, non è paragonabile all'intervento regolatore in regime cor-

(1) Scrive in proposito lo stesso L. Pagani (*Dagli ammassi volontarî agli ammassi obbligatorî*, Venezia, 1936, pagg. 111 e 112): « non sarebbe neppure desiderabile... la scelta di un tasso mite, per le anticipazioni ».

porativo, perchè quivi l'ammasso obbligatorio non è altro che *la concentrazione in un unico e controllato venditore ingrosso* dei venditori ingrosso liberi.

La funzione svolta dall'ammasso obbligatorio è di precisa ed incontestabile intermediazione commerciale ed il suo finanziamento implica la fornitura del « capitale circolante » al grossista unico perchè soddisfi i produttori, dato che l'anticipazione tendenzialmente si commisura al costo base e che l'ulteriore ripartizione di saldo dei ricavi configura, tendenzialmente, il margine di profitto lordo riservato alla produzione e regolarizzato mediante l'ammasso.

La applicazione sempre più diffusa del metodo, per la regolazione dei mercati e per l'economia distributiva dei prodotti di largo generale consumo, rende più evidente la opportunità e fondatezza della decisione presa dal Comitato dei Ministri, con cui è stata data possibilità a tutte le aziende di credito di apportarvi il contributo della loro attività finanziatrice, e giustifica ogni tentativo di portare nel campo pratico l'esame dei relativi problemi.

Vittorio Friederichsen.

Nota. - *A proposito del finanziamento degli ammassi collettivi, si riaffaccia di tanto in tanto la vecchia solfa degli ostacoli e limiti frapposti dal credito al loro svolgimento e della necessità di copiose fonti finanziarie a cui attingere facilmente e a buon mercato.*

E, così, per un provvedimento razionale di riforma del sistema di intermediazione commerciale, che non ha altre mire fuorchè quella di una sistemazione corporativa sostituita alla sistemazione di libera concorrenza, tornano fuori le proposte di soprastrutture, sotto la speciosa e ingiustificata affermazione di una renitenza del sistema bancario a fornire il necessario alimento creditizio. (Vedi, p. e. « Il Lavoro Cooperativo », 7 marzo 1940). Lo Stato, si dice, ha creato l'I.R.I. per risanare le industrie, l'Ente delle bonifiche per risanare le terre, etc.; crei dunque anche l'Ente per i finanziamenti agli ammassi, ossia un organo che provveda con mezzi proprî, ottenuti col contributo a base azionaria di tutti i produttori interessati, prelevato a piccole frazioni dagli importi ricavati dalla vendita!

Evidentemente, chi fa di questi ragionamenti ha un'idea tutta particolare della natura di questa operazione di credito essenzialmente commerciale e non mobiliare o finanziaria che dir si voglia; non è, infatti, lecito parificare il credito a lungo termine occorrente per risanare terre o industrie e il credito a breve di anticipazione agli ammassi. Ed ha anche una idea molto sommaria dell'entità dei mezzi finanziari occorrenti — (la quale, sulla scorta dell'esperienza, può essere ritenuta in circa 8 miliardi di lire, per gli ammassi sin qui disposti; ed ha tendenza a crescere, sia per i prevedibili aumenti di prezzo e conseguente anticipazione, sia per la pur prevedibile estensione del metodo ad altri prodotti) — se ha fatto la trovata di procurare i fondi presso gli stessi a cui devono essere erogati! Nè basta: come se il solo finanziamento degli ammassi non costituisse di per sè un problema abbastanza cospicuo di mezzi, l'ente proposto dovrebbe occuparsi della « industrializzazione dei sistemi produttivi di tutte le branche dell'economia alimentare », della « emancipazione dei produttori da oneri e interessi sui mutui » (e passino sotto silenzio i « lucrosi dividendi azionarî di veri o presunti istituti finanziari » almeno fintantochè lo scrittore non si spieghi più comprensibilmente); l'ente stesso dovrebbe occuparsi di « valorizzare i prodotti di esportazione », di « favorire le affittanze collettive », di « incrementare la meccanizzazione dell'industria della pesca, la organizzazione di parchi collettivi per la carne in piedi e di magazzini frigoriferi per quella macellata, pel pesce, per le frutta, etc. ».

E con questo po' po' di programma si vorrebbe far sorgere un ente « il più snello, il più economico, etc. etc. ».

Chi ha affastellato cotanti compiti da accomunare in una Società per azioni degli stessi produttori non ha, indubbiamente, nè la cognizione di che cosa importino tali compiti nella loro concreta espressione, nè di quanto è già stato fatto e si va facendo nei singoli settori di attività, opportunamente specializzati.

E non è il caso di soffermarcisi, perchè chiunque viva nel regime corporativo sa che a tutte quelle esigenze sopramenzionate si è provveduto e si provvede, colla necessaria tempestività e oggettività, rifuggendo da generalizzazioni e da presunte analogie che non hanno base nè convenienza. Va detto, invece, che certi schemi e certe frasi fatte dovrebbero essere lasciati in disparte:

— perchè i « lucrosi dividendi azionari » non si ricavano certo dall'esercizio del credito agrario in genere o da quello delle anticipazioni agli ammassi, cui la vigile cura del Regime prescrive limiti tassativi di misura e di saggio.

— perchè « emancipare i produttori da oneri e da interessi sui mutui » è una di quelle affermazioni che si possono scrivere solo nel senso di... emanciparli dal ricorrere al credito, cioè procurare loro altro modo di finanziamento; che se questo dovesse derivare dall'ente cumulativo prospettato, ci sarebbe da chiedere come esso potrebbe coprire le proprie spese e sopratutto rendere « fruttifero » il capitale dei produttori.

Il concetto di un auto-finanziamento dei produttori agricoli non ha bisogno di tradursi in nuove costruzioni; l'organizzazione data dal Regime al servizio di credito agrario, l'imponente concorso di mezzi che vi portano Istituti federali, Casse di risparmio, Banche autorizzate, è consegnato nelle statistiche della Direzione del Credito Agrario del Ministero dell'Agricoltura e può essere rilevato con profitto da chiunque si interessi alla questione. Per riguardo agli ammassi, il Comitato dei Ministri ha emanato le sue direttive nel senso che — data la vasta esigenza di mezzi, che non sarebbe così semplice fronteggiare con le azioni da far sottoscrivere ai produttori — al loro finanziamento sia consentito di partecipare a tutte le aziende di credito.

Quanto a industrializzazioni, a valorizzazioni per l'esportazione, a meccanizzazioni, etc. c'è chi ci pensa: i Consorzi agrarî, la loro Federazione colla dipendente Fedexport, le norme sul marchio, l'Istituto per il commercio estero, il Commissariato generale per la pesca, gli Istituti e Ispettorati zootecnici, e via via, operano attivamente nei rispettivi campi d'azione con un lavoro costante, minuto, assiduo e fruttuoso. Non sono, codesti, problemi da prendere di petto nella loro integralità e per soluzioni generali; è tutta un'opera lenta di adattamento e di organizzazione che non si può far sorgere di punto in bianco dal cervello di un inventore di enti.

E se alla vasta azione colonizzatrice che le esigenze demografiche, economiche e sociali consigliano si vuol sostituire un ordinamento collettivisticamente uniforme, quale appare dagli accenni ai parchi collettivi di bestiame, alle affittanze collettive, alle industrializzazioni, etc., va detto ancora che il metodo degli ammassi collettivi è ben lungi dal proporsi tal fine, volendo — ripetesi — essere soltanto un modo razionale di controllo del mercato dei prodotti di massa.

Quanto al finanziamento, esso rimane sempre funzione di anticipazione sul realizzo di prodotti di massa, intesa a regolare i mercati, eliminando le irregolarità della libera azione di ammasso e redistribuzione; come tale fu sempre adempiuta convenientemente e non è il fatto della sua sistemazione in forma diversa che può difficultarne l'esecuzione da parte degli enti di credito.

I quali enti di credito, lungi dal voler cristallizzare la loro funzione negli ammassi, possono pienamente adempiervi senza falcidiare fuori modo gli altri loro interventi creditizi; come la pratica ha già dimostrato e dimostrerà ancor meglio coll'attuazione di quell'allargamento alla competenza di tutte le categorie che fu superiormente ad autorevolmente sanzionato. (v. f.).

Vicende monetarie del tempo di guerra

Il nuovo controllo del cambio in Inghilterra e il valore "reale„ della sterlina.

1) - Dopo sei mesi di economia di guerra, nuove misure sono state adottate in Inghilterra nel settore monetario. Il fatto più appariscente che ha attirato l'attenzione mondiale sulla sterlina, è stato costituito dalla flessione del rapporto di cambio nel cosiddetto « mercato libero » che si accentra principalmente a New York, dove a metà marzo si è registrata la quotazione minima di 3,72 circa.

Quali le ragioni dei provvedimenti, che sono entrati in vigore il 25 marzo, con cui si rafforza la manovra dei cambi e, indirettamente, si controlla un settore del commercio estero?

Dalla stessa natura della regolamentazione introdotta nel marzo se ne intuisce la portata. Allo scopo di seguire i ricavi di talune esportazioni si esige che il contro-valore, entro il periodo di 6 mesi, debba essere realizzato in una delle seguenti monete: belgas; fiorini olandesi e delle Indie orientali; franchi svizzeri; dollari americani. Le modalità di pagamento ammesse, sono le seguenti: *a*) tratta in sterline in base ad apertura di credito presso una banca del Regno Unito; *b*) pagamento in « spot »; *c*) versamento presso una banca inglese o filiali estere in una delle monete autorizzate. Nei primi due casi le sterline necessarie al pagamento debbono essere chieste ad una banca inglese contro le monete ammesse. Le merci di esportazione, di cui si contratta il ricavo, sono inizialmente (wisky, pellicce, stagno, gomma, juta e manufatti relativi) quelle che danno luogo principalmente a ricavi in dollari e parimenti che hanno un mercato ben delimitato e controllabile. Ma la lista è soltanto provvisoria e potrà essere ampliata se si intenderà procedere oltre nel controllo del ricavo delle esportazioni non soltanto di merci ma anche « invisibili ».

Indicati per sommi capi gli estremi della nuova regolamentazione del cambio, occorre chiarirne la portata. Essa può esprimersi in poche parole dicendo che le autorità preposte al controllo della moneta e dei cambi intendono limitare la domanda di sterline nel « mercato libero ».

Per rendersi pienamente conto di codesta finalità occorre aver presente la regolamentazione dei cambi, quale è stata disposta in Inghilterra a causa dell'entrata in guerra. Trattasi delle « Defence Finance Regulations » (emanate dalla fine di agosto 1939 al gennaio del 1940) con le quali: *a*) si è istituito il monopolio ufficiale dell'oro e dei cambi, assegnandone l'attuazione alla Banca d'Inghilterra ed alle banche private autorizzate; *b*) si è introdotto l'obbligo (a

carico degli Inglesi « residenti » nel Regno Unito) di cedere l'oro e le divise estere, eccezion fatta per gli ammontari necessari al pagamento di importazioni o per fini turistici; *c*) si è controllata la negoziazione di titoli stilati nelle principali valute estere, dei quali si è fatto obbligo di denuncia; *d*) si è fatto divieto di esportazione di biglietti di banca (sterline), oro, titoli e monete estere e di titoli in sterline o inglesi, limitando parimenti la domanda di divise estere alle occorrenze per importazioni di merci, per noli, per rimborso e servizio di debiti vari anteriori all'attuale guerra e per ragioni turistiche; *e*) si è assoggettato ad autorizzazione il trasferimento di sterline o titoli da parte di persone definite come « residenti » nel Regno Unito a favore di persone « non residenti » nei territori dell'Impero (esclusi da questo il Canadà) ed inclusi i territori sotto mandato, protettorato, l'Egitto, il Sudan e l'Iraq.

Il controllo del cambio ebbe inizio con una quotazione ufficiale del dollaro a 4,02-4,06. Lo scarto fu quindi ristretto a 4,02-4,04 prima e a 4,02 1/2-4,03 1/2 fra le quotazioni correnti (moneta e chéque). Ma nonostante il controllo dei cambi instaurato con l'adattamento della finanza inglese alla guerra, una buona parte delle contrattazioni è sfuggita ad esso. Volutamente si era lasciata libera la contrattazione di averi in sterline, da parte di persone definite come « non residenti ». E codesta breccia ha dato luogo al formarsi di un mercato libero nel quale la sterlina è stata quotata ad un rapporto inferiore a quello ufficiale, oscillante intorno a 3,76 per parecchio tempo, con scatti più o meno sensibili, che hanno condotto al minimo « record » di 3,71 circa a metà marzo.

Contro il mercato libero della sterlina sono state rivolte le disposizioni adottate a partire dal 25 marzo. Da quali disponibilità era alimentato codesto mercato, definito anche come « borsa nera »? Si è già visto come il controllo dei cambi fosse volutamente « parziale » e non tendesse ad immobilizzare nel Regno Unito il capitale estero investito nel paese. Il trattamento favorevole fatto ai « non residenti » equivale al riconoscimento della possibilità del formarsi di un mercato dei cambi sottratto al controllo ufficiale. Tale mercato è stato alimentato: 1) dall'esistenza sin dalla vigilia di questa guerra di sterline appartenenti a stranieri; 2) dal trasferimento di fondi in sterline dai conti interni ai conti esteri presso le banche inglesi; 3) dalle fughe che la regolamentazione ha lasciato sussistere specialmente nei primi tempi, considerando l'applicazione di essa ad un vastissimo territorio.

Se la prima e la terza via di alimentazione del mercato libero erano contingenti, permanevano gli effetti della seconda, che nello scorso gennaio fu oggetto di limitazioni, mediante l'introduzione del controllo della Banca d'Inghilterra. A fronte dell'offerta reale e potenziale di sterline sul mercato libero, si aveva la domanda alimentata da coloro che dovessero (ad es. come importatori di merci inglesi) far rimessa in Inghilterra. Naturalmente la quotazione della sterlina nel mercato libero, più « a buon mercato » che non nella quotazione ufficiale, ha fatto affluire un contingente non indifferente di richieste sul « free market ».

L'aver voluto regolamentare il commercio dei cambi senza controllare contemporaneamente il commercio estero, ha anche fatto sorgere il doppio mercato della sterlina. Quello libero è stato particolarmente attivo a New York, sia per rapporti economici e finanziari diretti, sia come risultato di compensazioni di operazioni compiute in misura minore, nei mercati liberi di Amsterdam, Zurigo e Bruxelles. Si è calcolato (« The Economist » del 2 marzo 1940) che una quota del 5-10 % del commercio globale dei cambi in sterline sia stata contrattata nel « free market » dall'inizio della guerra ad oggi.

Le autorità che dirigono la politica monetaria inglese hanno, fra l'altro, tenuto conto delle ripercussioni favorevoli al credito internazionale del mercato

di Londra derivante dalla relativa liberalità del controllo dei cambi. Inoltre si è tollerato il libero mercato, come uno strumento che ha agevolato le esportazioni inglesi, allorquando sono state contrattate in sterline. Il « free market » si sarebbe limitato, facendo obbligo agli esportatori di fatturare le merci in divise estere, che essi hanno l'obbligo di cedere alla Banca d'Inghilterra al cambio ufficiale. Il timore di dover modificare questo cambio per avvicinarlo a quello corrente nel mercato libero, ha in parte preoccupato le autorità inglesi impedendo ad esse di procedere energicamente al controllo totalitario della sterlina.

Con i provvedimenti che dal 25 marzo 1940 hanno avuto applicazione, si intende restringere l'area del mercato libero, limitando indirettamente il contingente di sterline che vi potrà affluire attraverso i rapporti commerciali. Invero si è stabilito che le esportazioni inglesi saranno fatturate in una delle monete ammesse: oppure che, se fatturate in sterline, l'acquirente (importatore estero) si debba procurare le sterline medesime, mediante cessione delle monete ammesse, ad un istituto autorizzato.

Man mano che si estenderà il numero delle merci la cui esportazione venga vincolata dalla nuova regolamentazione, si ridurrà sempre più il « free market » della sterlina il cui cambio diverrà indirettamente soggetto ad un controllo sempre più stretto. La quotazione della sterlina a cambio più basso, sul mercato libero, perderà di importanza.

2) - Ciò che qui si intende, ora, considerare al disopra della cronaca finanziaria, è se il livello del cambio che ha praticato la borsa nera della sterlina, sia o no « naturale » rispetto a quello ufficiale che, secondo alcuni, appare artificiosamente elevato. E' in altri termini, maggiormente rappresentativo del complesso dei rapporti economici inglesi, il cambio ufficiale (rispetto al dollaro) di 4,02 o quello di 3,71 come uno dei minimi praticati sul « free market »?

La risposta inglese è nettamente favorevole alla prima delle due alternative. Anzi lo « Statist » ha considerato addirittura come « erronea » l'opinione di coloro che ritengono il cambio libero rappresentativo del vero valore della sterlina più di quanto non lo sia il cambio ufficiale. E poichè sul « free market » si sarebbe scontata una ulteriore svalutazione della moneta inglese, tale eventualità si è considerata non propizia dai competenti inglesi. P. Einzig l'ha senz'altro ritenuta come causa di aumento del costo delle importazioni e, quindi, dei processi produttivi e del costo della vita. Anzi egli si fa eco delle critiche che si sono rivolte, da più parti, alla prima decisione del governo, che svalutò la sterlina all'inizio della guerra in corso.

Le note che seguono, mirano a recare qualche luce su quello che si è convenuto denominare il « vero » valore della sterlina.

Naturalmente nel tener conto del rapporto col dollaro occorre considerare che il livello minimo di 3,71 è stato toccato nel momento in cui si annunciavano le nuove disposizioni restrittive del controllo del cambio, epoca che coincideva con la capitolazione della Finlandia, evento non favorevole alla politica inglese. Inoltre, si tiene conto del rapporto con il dollaro, moneta assai stabile da vario tempo, attorno alla quale polarizzano sempre più centri finanziari come la Svizzera, l'Olanda e il Belgio. Almeno fino a che non si tornerà a condizioni nuove di equilibrio economico-politico, nel mondo, il dollaro farà da moneta « direttrice », secondo l'espressione di E. Weber, presidente della Banca Nazionale svizzera.

3) - Anzitutto sembra doversi escludere una diminuzione del potere d'acquisto della sterlina, dovuta a cause puramente monetarie, cioè ad inflazione in senso stretto. Limitandosi a considerare l'ammontare della circolazione emessa

dalla Banca d'Inghilterra, si trova che la guerra non ha influito sensibilmente sul livello preesistente. Da 525 milioni di sterline nell'agosto del 1939, l'ammontare dei biglietti in circolazione è passato a 535 milioni nel marzo (14) 1940. Incremento trascurabile per l'eventuale ripercussione sui prezzi.

Si può dire che l'adattamento della finanza pubblica alle esigenze della guerra sia avvenuto senza pressioni della Tesoreria sulle anticipazioni da parte dell'Istituto di emissione. L'esperienza della grande guerra aveva fatto avvertire in codeste anticipazioni la maggiore causa dell'inflazione che, fatta eccezione per gli Stati Uniti, ebbe luogo in maggiore o minore misura presso i paesi belligeranti.

Dal punto di vista programmatico i dirigenti la politica monetaria, gli economisti, i banchieri, sono contro l'inflazione. Si parla e scrive di riduzione dei consumi, di risparmio obbligatorio, di prelievo di imposte straordinarie e di ricorso al debito pubblico.

In conclusione, gli elementi ricordati in questo paragrafo fanno escludere, almeno per il momento, che si possa temere una svalutazione della sterlina attribuibile ad emissione di moneta per agevolare la Tesoreria dello Stato, anzichè richiesta dal movimento economico privato.

4) - Ma la sterlina può risultare, come ogni altra moneta, sopravalutata, qualora il livello dei prezzi salga di più di quanto, a parità di cambio monetario, crescano i prezzi in altri paesi con cui l'Inghilterra intrattenga importanti rapporti commerciali. In altri termini, facendo riferimento al rapporto di cambio ufficiale con il dollaro di 4,02, si può dire che la sterlina sia sopravalutata se il potere d'acquisto di 4,02 dollari negli Stati Uniti è superiore al potere d'acquisto di una sterlina in Inghilterra.

Naturalmente, qui si prescinde dal complesso di circostanze non puramente economiche che influiscono sul cambio monetario.

Per rispondere, sia pure con approssimazione, al quesito che si è posto più sopra, occorre esaminare il rapporto fra i rispettivi poteri d'acquisto, del dollaro (moneta direttrice) e della sterlina alla luce degli eventi anteriori alla presente guerra e del movimento dei cambi e dei prezzi successivo.

Già per il decennio 1929-1938, si era avuta una interessante indagine condotta dalla Midland Bank (nella « Monthly Review », dicembre-gennaio 1939), allo scopo di accertare in quali periodi si fosse avuta una sopravalutazione o rispettivamente una sottovalutazione della sterlina. Al fine di confrontare le fluttuazioni relative dei prezzi con il corso del cambio, si era espresso, in diagrammi, il numero indice dei prezzi americani come percentuale di quello inglese, assumendo come base il 1929. Allorchè i prezzi americani scendessero meno rapidamente di quelli inglesi, si esprimeva tale rapporto attraverso una cifra superiore a 100: variazioni opposte si esponevano nel caso in cui i prezzi inglesi salissero più rapidamente di quelli americani.

E' evidente che nessuno scostamento dal 100 si sarebbe avuto nel caso in cui il rapporto di cambio fra dollaro e sterlina si fosse prontamente conformato al rapporto fra i prezzi.

Poichè ciò non è avvenuto, si sono verificati, in concreto: 1) un periodo in cui la sterlina è risultata « sottovalutata » e precisamente fra il 1931, abbandono del regime aureo, e il 1933; 2) un periodo di riaggiustamento fra cambi e prezzi, in seguito all'abbandono del « gold standard » negli Stati Uniti sino al 1936; 3) una fase di sopravalutazione della sterlina che ebbe inizio con l'aumento dei prezzi nel 1937 sino alla primavera del 1938; aumento non controbilanciato da corrispondente abbassamento del cambio; 4) un periodo di

assestamento e di tendenziale ritorno all'equilibrio attraverso la flessione dei prezzi e del cambio dopo la primavera del 1938.

Quali variazioni hanno avuto luogo a partire dall'agosto del 1939?

Precisamente: *a*) il livello dei prezzi, per un complesso di circostanze interne ed internazionali, è salito in Inghilterra del 35 % circa fra l'agosto 1939 ed il marzo 1940; *b*) il livello dei prezzi è salito del 6 % circa negli Stati Uniti nello stesso periodo; *c*) il rapporto di cambio è disceso da 4,68 dollari per sterlina a 4,02 1/2 quale cambio ufficiale attualmente vigente.

Praticamente, però, la media mensile del cambio del dollaro a Londra, è stata la seguente:

(*dollari per una sterlina*)

luglio	1939	4,682
agosto	1939	4,613
settembre	1939	3,994
ottobre	1939	4,009
novembre	1939	3,924
dicembre	1939	3,927
gennaio	1940	3,960
febbraio	1940	3,964

Se si tiene conto del cambio ufficiale di 4,02 1/2 si rileva una svalutazione (del 14 % circa) che si eleva a circa il 16 % se si tiene conto della quotazione mensile del dollaro a Londra, esposta nello specchietto. Contemporaneamente i prezzi sono aumentati in Inghilterra relativamente *di più* che non negli Stati Uniti, del 29-30 % circa.

A voler quindi concludere intorno al valore della sterlina rispetto al dollaro in termini di potere d'acquisto, occorre ammettere che essa risulti sopravalutata all'incirca del 15 % tenendo presenti contemporaneamente il movimento dei prezzi e le variazioni ufficiali del cambio. Quando si tengano presenti le considerazioni che precedono, deve ammettersi che il corso della sterlina sul « free market » è sopravalutato anche al minimo di 3,71, che presuppone una svalutazione del 20 % circa della sterlina in termini di dollaro (rispetto al cambio di 4,68). Si può, cioè, dire che, nelle *condizioni attuali* e fin che esse durino tendenzialmente, il vero valore della sterlina graviti più verso la valutazione che se ne fa sul mercato libero anzichè verso il livello ufficiale.

L'amor proprio inglese non ha voluto riconoscere come approssimato al *vero* corso della sterlina, quello della « borsa nera »; ed ha fatto riferimento all'influenza di fattori extra-economici per spiegare il basso corso della moneta nazionale nel « free market » di New York. In base al criterio del potere d'acquisto comparato, si dovrebbe peraltro ritenere ancora sopravalutata la sterlina anche rispetto al cambio su indicato.

Due circostanze, tuttavia, possono spiegare l'atteggiamento delle autorità inglesi, le quali nel rafforzare il controllo del cambio hanno voluto evitare maggiori scostamenti del corso ufficiale da quello del « free market ».

1) Anzitutto, in una fase in cui l'Inghilterra tendenzialmente vede aumentare le importazioni più di quanto aumentano le esportazioni, a causa delle ripercussioni della guerra, non ha convenienza ad abbassare il cambio della sterlina. Codesta decisione, come ho ricordato più sopra, renderebbe più care le già costose importazioni, turbando costi e prezzi interni e delle merci esportate.

2) Vi è poi da ritenere che l'elevazione dei prezzi, che rende la sterlina sopravalutata, possa sparire in gran parte quale fenomeno patologico derivante dalla guerra. Si è visto più sopra che la « sopravalutazione » del 1937 sino alla

primavera 1938 è venuta meno nel periodo 1938-39 allorchè si era ristabilito un certo equilibrio fra cambi e prezzi. E' probabile che si ripeta codesta esperienza, al cessare della guerra, e che non si renda necessaria una svalutazione ulteriore della sterlina, rispetto al cambio ufficiale.

Allo stato dei fatti è però, come ho già ricordato, maggiormente vicina al valore reale della sterlina, la quotazione che se ne è fatta nel « mercato libero ». I nuovi controlli di questo potranno ridurre l'ammontare delle contrattazioni, ma non distruggere la portata sintomatica delle valutazioni del « free market » americano.

Frattanto e sino a quando molti eventi economico-politici non avranno il loro epilogo, il dollaro continuerà a soppiantare la sterlina come moneta internazionale « direttrice ».

Già dopo il controllo del cambio da parte dell'Inghilterra, Londra ha quasi cessato di essere il mercato dell'oro, che si è spostato sopratutto a New York. Negli Stati Uniti, in parte per ragioni tecnico-economiche in parte per ragioni psicologiche, è affluito ed affluisce sopratutto l'oro, come le statistiche documentano.

Infine intorno al dollaro si va formando, per le normali transazioni bancarie e commerciali, quell'« area » che era caratteristica della sterlina come moneta di conto internazionale.

Ripeto, non si può predire in quale misura queste tendenze siano per essere durature o transitorie. Il nuovo controllo del cambio che interferisce nei pagamenti internazionali (commercio estero e, probabilmente, altre partite invisibili) attesta una visione ottimistica dei dirigenti la politica monetaria ed economica inglese. Esso rivela l'ambizioso desiderio di conservare al massimo il tradizionale primato del centro finanziario di Londra, imperniato su una sterlina solida e stabile.

Ernesto d'Albergo.

La nuova svalutazione del franco.

Alquanto in sordina è passata la nuova svalutazione del franco concordata tra il Governo e la Banca di Francia il 29 febbraio 1940, malgrado non siano trascorsi più di due mesi dalla stipulazione di quell'accordo economico monetario con il quale i franco-inglesi mettevano in comune tutte le loro risorse impegnandosi, fra l'altro, di non apportare alcuna variazione al contenuto aureo delle rispettive monete.

Questa ulteriore tosatura è stata presentata come un atto razionale di economia di guerra, determinato soprattutto dalla necessità di conferire al Tesoro la disponibilità di una massa di oro e di divise costituenti mezzi di pagamento all'estero, e dei quali esso può disporre secondo il bisogno, senza che i movimenti di oro — anche notevoli — appaiano nelle situazioni ebdomadarie pubblicate dalla Banca di Francia.

Tuttavia una cosa è certa: e cioè che il franco francese tocca ora un'altra tappa della sua progressiva discesa in tenore aureo. Le tappe precedenti sono note.

Il 25 settembre 1936 i Governi americano, inglese e francese firmarono il famoso Accordo Monetario Tripartito che permise alla Francia, il primo ottobre

seguente, di fissare dal 25,19 per cento al 34,35 per cento i limiti della devalutazione dell'antica parità aurea del franco Poincarè (25 giugno 1928). Ebbe così inizio la breve vita del franco Auriol, ossia del « franco elastico », cartaceo, oscillante fra 43 e 49 milligrammi d'oro a 900/1000. Parità con la sterlina: 96/112.

Le riserve auree della Banca di Francia, in seguito alla svalutazione operata, alla nuova parità ascesero a 57.359 milioni di franchi francesi, con un aumento cioè di frs. 7.248 milioni. Però il plus-valore delle scorte auree risultò realmente di milioni di frs. 17.248, dieci miliardi essendo serviti a formare la dotazione in oro del Fondo di stabilizzazione dei cambi.

Ma per il forte ritmo del deflusso aureo la discesa non si frena, ed ecco Bonnet tentare a sua volta di abilmente modificare la legge 1° ottobre 1936 è, con la legge 30 giugno 1937, non porre limite alcuno alle mutazioni nel contenuto aureo del franco: si iniziano le grandi fluttuazioni del « franco Bonnet » che segnò, per il cambio sulla sterlina, da 132 a 170.

La valuta francese era disancorata, non ne era fissato il contenuto aureo finchè, con la Convenzione firmata tra il Governo e la Banca di Francia il 21 luglio 1937, in occasione della creazione del Fondo di sostegno delle rendite, si procedette ad una seconda rivalutazione dell'incasso aureo dell'Istituto di emissione, contabilizzando la riserva sulla base di 43 milligrammi a 900/1000 (corrispondente al limite inferiore del franco Auriol). Ma Daladier, a meno di venti mesi dalla istituzione del « franco elastico Auriol », per fiaccare la speculazione, portò un altro grave colpo all'equilibrio dei cambi e degli scambi connessi e, il 5 maggio 1938, stabilì che la quotazione non dovesse sorpassare con la sterlina il corso di 179, malgrado che la Francia si fosse impegnata, secondo il ricordato accordo monetario tripartito, a non portare il franco sopra il livello di 175 rispetto alla sterlina.

Da ciò malumore degli Stati Uniti!

Tutti i risparmi nazionali espressi in moneta francese si trovarono nuovamente svalutati, perchè il franco francese, già ridotto a 65,5 milligrammi di oro a 900/1000 al tempo della prima svalutazione di Poincaré, si era ulteriormente ridotto a 27,5 milligrammi.

Ma seguì la Convenzione del 12 novembre 1938, con la quale il peso in oro del franco venne fissato in correlazione al corso del cambio con la sterlina di 170 franchi, e precisamente a 24,75 milligrammi di fino (27,5 a 900/1000).

Il « franco Daladier » era quindi pari al 42 per cento del vecchio franco Poincaré.

La riserva così rivalutata ammontava, in cifra tonda, ad oltre 87 miliardi di franchi, passati, in prosieguo di tempo, a milioni 97.273, come appare dal bilancio pubblicato il 22 febbraio u. s., a causa delle importazioni di oro e di divise derivanti dal rimpatrio dei capitali.

Ora, con la Convenzione del 29 febbraio 1940, la contabilità della Banca di Francia viene adeguata alla realtà di fatto della situazione, in quanto il contenuto aureo del franco francese, dopo le ultime oscillazioni del 1939, ed in relazione al suo valore in confronto al dollaro, era appunto quello che la Convenzione suddetta gli ha conferito.

Inoltre, la nuova rivalutazione delle riserve auree e delle divise estere equivalenti sulla base di un peso d'oro di 23,34 milligrammi a 900/1000 (pari a 21,006 milligrammi di fino), corrisponde esattamente al prezzo frs. 47.608 che la Banca di Francia paga — dall'inizio della guerra — per un chilogrammo di oro fino.

Il valore del contenuto aureo, con quest'ultima modifica attribuito al franco, è ancora di poco superiore a quello che sarebbe derivante dal cambio ufficiale

con la sterlina; ciò vuol dire che la rivalutazione non eserciterà influenza alcuna sul corso di tale cambio, nè su quelli praticati a New York nel mercato libero.

La consistenza delle riserve auree della Banca di Francia, ammontante a 97.273 milioni di franchi, secondo la quotazione di 24,75 milligrammi di oro fino, passa a 114.610 milioni con la rivalutazione a 21 milligrammi di fino.

Ne risulta quindi un beneficio contabile (apparente) di oltre 17 miliardi.

Ma, a norma dell'art. 8 della Convenzione 12 novembre 1938, detto plusvalore è destinato al rimborso definitivo di anticipi concessi dalla Banca allo Stato e che attualmente si aggirano sui 20 miliardi; residuerebbero pertanto circa 3 miliardi al cui rimborso verrà provveduto col concorso del Fondo di stabilizzazione dei cambi.

Il franco e le sue svalutazioni

Data	Nome del franco	Caratteristiche	Corso della sterlina a Parigi
25 giugno 1928 . .	franco Poincaré ossia « franco stabile »	Contenuto aureo 65,5 milligrammi d'oro a 900/1000. Moneta metallica	76
2 ottobre 1936 . .	franco Auriol ossia « franco elastico »	Oscillaz. fra 43 e 49 milligrammi d'oro a 900/1000. Moneta cartacea	96/112
1 luglio 1937 . . .	franco Bonnet ossia « franco fluttuante »	Valuta disancorata sul tipo della sterlina inglese. E' fissato il contenuto aureo a 43 il 21 luglio 1937	132/170
5 maggio 1938 . .	franco Daladier ossia « franco sterlina »	Valuta disancorata; non è fissato il contenuto aureo, ma la quotazione non dovrà superare con la sterlina il corso di 179	179/175
12 novembre 1938 .	franco Daladier ossia « franco sterlina »	Fissazione di un tenore oro (27,5 a 900/1000) pari ad un corso con la sterlina di 170	170
29 febbraio 1940 .	franco Daladier fissato all'oro	Fissazione di un tenore aureo pari a 23,34 milligrammi d'oro a 900/1000 (21 di fino)	177

Contemporaneamente alla rivalutazione delle riserve auree, la Banca di Francia cede allo Stato, che, a sua volta, la trasmette al Fondo di stabilizzazione dei cambi, una somma di oro in lingotti per complessivi 30 miliardi, sulla base di 23,34 milligrammi a 900/1000 di fino per franco.

Di conseguenza, la riserva, che da 97 miliardi era stata portata con la rivalutazione a figurare per 114, viene ora riportata a 84 miliardi.

Nella realtà, in quantità ed in peso, le 2407 tonnellate di oro sino a ieri custodite nei sotterranei dell'Istituto di emissione si riducono a 1777 tonnellate e la proporzione delle riserve sugli impegni a vista scende a meno del 50 per cento.

L'utilizzazione di questa parte del « tesoro di guerra » francese, destinata a finanziare gli acquisti all'estero, sarà — come abbiamo già rilevato — mantenuta segreta.

Come contropartita dei lingotti cedutigli, lo Stato consegna alla Banca, per un capitale nominale di 30 miliardi di franchi, dei Buoni del Tesoro, a tre mesi, fruttanti un interesse e facilmente negoziabili.

Indubbiamente, fin qui, l'operazione è stata abilmente congegnata: il Governo ha avuto una elevata somma di oro senza bisogno di ricorrere a prestiti, per procurarsi le somme necessarie, perchè ha pagato con Buoni del Tesoro anzichè con moneta; l'attivo nominale della Banca di Francia resta invariato, in quanto i Buoni hanno puramente e semplicemente sostituito l'oro prelevato.

L'operazione non apporta quindi variazione alcuna nella posizione monetaria del Paese; almeno apparentemente.

Almeno apparentemene, perchè la partita non si chiude qui: il gioco continua!

Si è difatti detto che il plus-valore derivante dalla rivalutazione, integrato dal contributo di disponibilità del Fondo di stabilizzazione dei cambi, permette allo Stato di rimborsare un debito contratto nel passato: il 1° settembre 1939 il Governo era debitore della Banca di Francia, per anticipi concessigli, di 20 miliardi di franchi; scoppiata la guerra il Parlamento elevò i limiti del credito a 25 miliardi: non rimaneva quindi ormai che un margine di 5 miliardi.

Ma la Convenzione prevede la concessione di nuovi anticipi fino ad un limite massimo di altri 20 miliardi; dimodochè il credito totale concesso allo Stato, dopo l'inizio delle operazioni belliche, raggiunge i 45 miliardi di franchi, dei quali — grazie agli accordi ultimi del 29 febbraio — oltre 25 sono ancora disponibili.

E' cioè bastata una semplice registrazione contabile ed il credito della Tesoreria è aumentato di 20 miliardi; venti miliardi che possono, da un istante all'altro, venire gettati ad alimentare il « ciclo infernale » di quella inflazione che il Ministro delle Finanze francesi, signor Paul Reynaud, sembra tanto paventare... nei suoi discorsi!

Alfio Titta.

La portata dell'atteggiamento degli Stati Uniti contro l'importazione di oro.

L'allarme che si è potuto rilevare, scorrendo la stampa finanziaria inglese dello scorso febbraio, per ciò che riguarda il temuto rifiuto da parte degli Stati Uniti di accettare oro in cambio di forniture di merci, è certamente giustificato nel momento storico attuale.

Si è arrivati a vedere nella politica americana a questo proposito un atteggiamento nuovo di fronte alle nazioni belligeranti di orientamento democratico, le quali si avvalgono in misura rilevante delle forniture essenziali in questa fase dei rapporti internazionali. Ma tutto ciò non ha trovato fondamento nella realtà: questa consiste soltanto nell'esame oggettivo della opportunità di continuare ad accrescere le già elevate riserve auree degli Stati Uniti.

In realtà, le illazioni di coloro che hanno temuto come prossimo qualche provvedimento inteso a limitare le importazioni di oro il quale arrivi negli

Stati Uniti in cambio di merci da questo Stato fornite ad altri paesi dell'Europa o di altri continenti, non si possono dire del tutto eccessive. Occorre tener presente che il dubbio sulla convenienza di continuare a lasciar riempire le ben munite sacristie dove l'oro si accumula inerte, è stato manifestato da chi dirige il servizio di ricerche economiche nel sistema di riserva federale degli Stati Uniti. E il fatto che l'articolo di E. A. Goldenweiser sia stato pubblicato sul « Federal Reserve Bulletin », organo del Consiglio dei governatori delle banche federali, si prestava alle supposizioni pessimistiche.

Che cosa lamentava l'economista del sistema d'emissione degli Stati Uniti? Precisamente che l'afflusso di oro, il cui ammontare si è elevato di 13,6 miliardi di dollari dal 1934 ad oggi, non può lasciare indifferenti i dirigenti la politica economica americana.

Tale impressionante aumento è stato determinato dalle seguenti circostanze. Chi ricordi che proprio nell'anno a cui si riferiscono le cifre iniziali, si perfezionava la legge monetaria di allineamento del dollaro, comprende che una parte dell'aumento della massa di oro posseduto, in valore, dagli Stati Uniti, è dovuto al prezzo ufficiale del metallo, portato da 20,67 a 35 dollari per oncia. Questa decisione di politica monetaria ha fatto elevare in termini di valutazione nominale, di 2,8 miliardi la riserva aurea espressa in dollari allineati.

Ma per spiegare l'aumento di 13,6 miliardi di dollari nella riserva globale, occorre, secondo il Goldenweiser, tener conto del concorso di questi fatti: *a*) l'acquisto di oro sul mercato da parte del Tesoro, per circa 2 miliardi di dollari; *b*) il saldo attivo della bilancia dei pagamenti, per complessivi 2,2 miliardi di dollari; *c*) la ricerca di un mercato sicuro in un periodo di perturbazioni politiche internazionali, fattore questo che ha fatto rifugiare negli Stati Uniti una massa di circa 5,5 miliardi di dollari. Vi è poi una cifra di circa 3 miliardi, presumibilmente collegata, tanto per l'oro quanto per l'argento, con i movimenti di capitali fra i vari mercati finanziari.

Che gli Stati Uniti si siano preoccupati soltanto di recente dell'afflusso di oro, non si può dire quando i lettori di questa Rivista tengano presente tutto il complesso di provvedimenti illustrati nelle precedenti annate da vari autori che hanno chiarito la portata della « sterilizzazione » dell'oro da parte del governo americano.

Ma la concezione odierna non riguarda soltanto il pericolo di veder allargarsi il volume del credito, a causa delle disponibilità di cui si accresce il mercato americano, con il progressivo affluire di oro. Una preoccupazione in questo senso sarebbe eccessiva, quando si pensi alla efficace neutralizzazione delle maggiori disponibilità delle banche, mediante fra l'altro, l'elevazione della quota di riserve che esse debbono tenere presso il sistema di riserva federale.

Il punto su cui si attira l'attenzione dei lettori, riguarda il giudizio sull'oro come bene di cui non appare sempre desiderabile il possesso.

Si pensi che contro l'eccedenza di servizi e merci forniti a paesi esteri, gli Stati Uniti hanno conseguito 2,2 miliardi di oro, e si tenga presente che per 1,2 miliardi si sono acquistati, da parte dell'estero, titoli di imprese americane. Orbene, in questi casi si esprime il timore che accettando, in cambio, oro dall'estero, la nazione americana scambi beni reali, merci e servizi, contro un bene (l'oro) di cui non si può predire quale sarà il valore futuro.

Già Irving Fisher aveva illustrato (nel libro « L'illusione monetaria »), nel modo più convincente, l'illusione di quanti ritengono che l'oro sia un bene dal valore stabile. Esso perde valore in termini di merci. Ora gli Americani se ne preoccupano, perchè posseggono circa il 60 % delle riserve auree mondiali.

L'aumento ulteriore della produzione, incoraggiata dal corrente prezzo del metallo, giustifica il ragionamento nel senso qui indicato.

Ma non è la prima volta che si avanza nel mondo il problema della « cattiva distribuzione » dell'oro, fatto a cui si è imputata anche la causa monetaria della passata depressione economica internazionale. Peraltro, nelle circostanze presenti — lo ammette anche chi lamenta l'eccesso di importazione di oro verso gli Stati Uniti — è ancora più difficile la soluzione di codesta questione.

Si sa che tre fra i maggiori paesi che animano gli scambi internazionali, sono nella necessità di mobilitare le loro riserve di oro e di titoli (crediti a breve ed a lunga scadenza sull'estero) per fronteggiare i pagamenti delle merci che vengono fornite dall'estero: si tratta dei belligeranti, i quali non possono compensare le maggiori importazioni con esportazioni di merci, dato che la produzione serve sopratutto al mercato interno e che essa è ridotta per evidenti circostanze. Neanche i servizi (marina mercantile, ecc.) possono concorrere a compensare le maggiori importazioni di merci e prodotti.

Si ripete, attualmente, l'esperienza della grande guerra che già vide l'accentramento di oro in misura rilevante, negli Stati Uniti.

L'economista del sistema di riserva federale vede nei probabili prestiti esteri per la ricostruzione successiva alla distruzione bellica, una possibilità di liquidare, in futuro, una quota dell'oro eccessivo giacente in America. Ma ciò non può risolvere il problema della cattiva distribuzione dell'oro; come non lo risolve la serie di prestiti fatti dagli Stati Uniti nell'immediato dopoguerra.

Non si può contare che nella ripresa dei traffici, tale da consentire ai paesi di altri continenti di espandere le forniture di merci e servizi a favore degli Stati Uniti, per una adeguata soluzione della questione che preoccupa non soltanto gli Americani, ma il mondo.

I paesi belligeranti hanno levato gli scudi di fronte alla semplice minaccia di una restrizione americana nei confronti delle importazioni di oro. E si comprende benissimo il perchè.

Per l'Italia che non è implicata nella guerra, l'atteggiamento degli Stati Uniti che preferirebbero merci e servizi all'oro, è particolarmente interessante. Le nostre iniziative che mirano all'espansione commerciale attraverso anche i piani autarchici, trovano una armonia di interessi fra chi oro non desidera e chi intende esportare il frutto delle proprie iniziative (merci e servizi in cambio di merci e servizi).

Di fronte all'interrogativo: se convenga tener riserve di oro o di materie prime, ad esempio del Borgatta (sulla rivista « Commercio »), si è trovata una risposta che, mentre apprezza la funzione dell'oro, non ne fa un mito.

Se le argomentazioni dell'economista americano non debbono indurre a menomare la funzione dell'oro, esse fanno, peraltro, pensare alla funzione primaria che deve assegnarsi e nei rapporti interni e in quelli internazionali, al potenziamento della produzione ed all'intensificazione dei traffici.

Ernesto d'Albergo

Il diritto dei terzi nel rito esecutivo fiscale

SOMMARIO: *I. Necessità di mezzi idonei al riconoscimento ed alla tutela del diritto dei terzi. - II. I due diversi sistemi di rito ordinario e di rito fiscale, predisposti a garanzia della realizzazione di pretese esecutive di differente natura. Responsabilità del pagamento e titolarità del debito. Triplice distinzione, nel rito fiscale, del soggetto passivo del rapporto di imposta. - III. La situazione giuridica del terzo, nel detto rito fiscale, sotto il triplice riflesso: 1) della persona assolutamente estranea al rapporto obbligatorio e non vincolata da alcuna relazione con il titolare del debito tributario; 2) della persona del pari estranea al rapporto obbligatorio, ma a quest'ultimo vincolata da relazioni di parentela o di affinità, ovvero anche di natura contrattuale in ordine a mobili determinati; 3) della persona formalmente estranea al rapporto medesimo, ma sostanzialmente coobbligata per l'oggetto del debito. - IV. Il diritto del terzo, nella prima ipotesi, e sua autonomia nelle relazioni, sostanziali e formali, fra creditore istante e debitore. Duplice mezzo di tutela, pendente la procedura: a) per atto stragiudiziale; b) per atto giudiziale. Il precetto del « solve et repete » in ordine a quest'ultimo. Procedura esaurita: diritto di opposizione sul prezzo ed azione di revindica. - V. Il diritto del terzo, nella seconda ipotesi, e sue particolari caratteristiche relativamente al disposto degli articoli 63 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, integrato dal primo comma dell'art. 18 della Legge 16 giugno 1939, n. 942, e stesso art. 18 ultimo comma. - VI. Segue: il diritto di opposizione nei riguardi dei parenti ed affini sino al terzo grado incluso. Condizioni soggettive. Obbligo del « solve et repete » e reclamo intendentizio. - VII. Segue: condizioni oggettive. Il divieto predetto riferito: a) al luogo, in cui i mobili sono situati; b) alla loro natura giuridica. Il concetto di casa di abitazione e la dotalità dei mobili. - VIII. Segue: il divieto di opposizione nei riguardi dell'acquirente in una precedente asta esattoriale in danno dello stesso debitore. Controversia sull'applicabilità dell'art. 707 c. c. - IX. La terza ipotesi: natura dell'imposta complementare ed onere relativo. La famiglia, quale unità economica, ai fini della tassazione. Identità dell'oggetto dell'imposizione e dell'oggetto degli atti coattivi di riscossione. - X. Le limitazioni al diritto dei terzi, nel precetto del ripetuto art. 18 della Legge 16 giugno 1939, n. 942, e loro efficacia nel tempo. Il principio dell'irretroattività delle leggi e teorie connesse all'indagine sul suo fondamento. Norme di diritto privato e norme di diritto pubblico: interpretazione giurisprudenziale.*

I.

La tutela del diritto dei terzi, nel processo di esecuzione, risponde a principî pressocchè identici a quelli, che disciplinano l'analogo istituto nel processo di cognizione.

E' canone fondamentale, in questo, che la pronuncia dell'autorità giudiziaria non può necessariamente spiegare alcun effetto giuridico, se non nei soli rapporti fra le persone dei contendenti e fra quelle da loro legittimamente rappresentate. Ed è canone del pari fondamentale, in quello, che l'azione esecutiva, diretta alla realizzazione della pretesa creditoria, non può esercitare alcuna efficacia coercitiva, se non nei soli limiti del patrimonio del debitore.

Come nel primo, tuttavia, è in fatto possibile che l'attuazione della pronuncia si riveli o possa rivelarsi produttiva di danno materiale, ovvero anche di semplice molestia, a chi fu estraneo alla contesa; non è così escluso, nel

secondo, che per errore o per motivo comunque diverso esorbiti l'azione esecutiva del complesso legittimo delle sue garanzie patrimoniali ed offenda la sfera degli altrui diritti.

Donde la necessità di mezzi idonei al riconoscimento ed alla garanzia del diritto dei terzi.

Assumono tali mezzi, nel processo di esecuzione, efficacia diversa secondo che sono esercitati nei due distinti momenti del pignoramento e della vendita. Il che trova piena giustifica nel rilievo, per cui: mentre si limita il primo ad attenuare il diritto del debitore; lo trasferisce la seconda, sicchè, ove non esista nella sua concreta entità, rendesi necessario evitare un danno al compratore ovvero al terzo, nella duplice ipotesi che essa estingua o non il diritto di quest'ultimo (1).

II.

Come gli articoli 647 e 699 c. p. c., nel processo di esecuzione ordinario, l'art. 63 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 appresta norme efficaci di tutela e di reintegro del diritto dei terzi, nel processo di esecuzione fiscale.

Sostanzialmente identici nella loro diretta ed immediata finalità, muovono i due sistemi — di rito ordinario e di rito fiscale — da presupposti notevolmente diversi, in quanto tendono a garantire la realizzazione di pretese esecutive di diversa natura: attinente l'una alla sfera del diritto privato, e concernente l'altra la sfera del diritto pubblico.

Più che logico è, pertanto, come quest'ultima sia sorretta da modalità e forme particolari, che conferiscono al procedimento un profilo caratteristico nel quadro esecutivo, in relazione anche ai suoi fondamentali precetti dell'economia, speditezza e rapidità del sistema.

Comune ad entrambi è così il riferito principio di ragione naturale e di giustizia, che l'esercizio della pretesa esecutiva debba esser contenuto nell'ambito delle attività patrimoniali del debitore e nei limiti della incombente obbligazione; e comune del pari è il riflesso, per cui lo stesso titolo possa legittimarne l'azione nei confronti degli eredi, dei coobbligati e degli aventi causa, pur con le limitazioni all'uopo dalla legge prescritte.

Alquanto diverso è tuttavia il concetto, che assume rispetto a questi ultimi il vincolo obbligatorio, nel rito fiscale, in quanto in esso — molto più che nel rito ordinario — la responsabilità del pagamento non sempre è congiunta alla titolarità del debito (2).

---

(1) CARNELUTTI: *Processo di esecuzione*, II, 243.

(2) Opportunamente si è osservato in proposito (PUGLIESE: *Istituzioni di diritto finanziario*, 57 e segg.) come, allorquando si parla, nel diritto tributario, di « debito » e di « responsabilità » in senso disgiuntivo — per cui non infrequente è il caso che attenga il primo a persona diversa da quella, su cui la seconda incide — si intende alludere al debito in senso sostanziale, riferendolo al soggetto passivo, che è obbligato in definitiva a soddisfarlo.

In senso più lato, infatti, debitore è anche il soggetto, che adempie all'obbligazione, solo perchè riconosciuto responsabile dalla legge: anche rispetto a questi, così, l'obbligo del pagamento — sia pure in sostituzione di un terzo, che dovrà rivalerne — non può diversamente configurarsi che come debito.

Ed è in tal senso appunto che si ritiene discutibile la riferita distinzione fra « debito » e « responsabilità » (GIANNINI: *Il rapporto giuridico di imposta*, 135 nota).

Confr., in proposito: PACCHIONI: *Trattato delle obbligazioni*, 9 e segg.; POLACCO: *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, 73 e segg.; GANGI: *Debito e responsabilità nel vigente diritto tedesco*; ID.: *Due nuovi scritti sulla distinzione fra debito e responsabilità*; ID.: *Debito e responsabilità*; ID.: *Debito e responsabilità nel diritto nostro vigente*; ID.: *Il debito e la responsabilità* (*Le obbligazioni naturali*).

La soggezione al potere finanziario e la capacità giuridica (1) ad acquisire la veste di titolare del debito costituiscono le basi astratte, per la nascita della particolare obbligazione: ed è perciò che rendesi necessario il concorso di un ulteriore elemento, il quale determini nei confronti di quest'ultimo quella speciale relazione, di diritto e di fatto, insita come presupposto delle singole leggi di finanza.

Siffatta relazione fra l'oggetto, ravvisato nei suoi elementi materiali, ed il soggetto passivo del tributo subisce l'influsso di circostanze diverse, nel suo mutevole orientamento: donde il rilievo (2) che deve essere attentamente dedotta dall'esame delle leggi stesse, le quali non sempre differenziano e precisano i due requisiti, materiale e personale, del presupposto; e non poche volte trascurano, inoltre, la identificazione del soggetto passivo, nel novero di quelli, ai quali attribuiscono la responsabilità del debito.

In tal modo, se le situazioni e le figure giuridiche del diritto fiscale assumono, a volte, punti notevoli di contatto o di analogia con quelle del diritto privato, si profilano di regola in un complesso di particolari norme ed esigenze, dalle quali soltanto è possibile derivare i rapporti, che collegano i soggetti passivi dell'obbligazione con le relative condizioni oggettive e soggettive.

Anche in tema di responsabilità tributaria — si è osservato (3) — istituisce il diritto fiscale situazioni e figure giuridiche affatto proprie e caratteristiche, prevalentemente determinate dalla necessità della sicura e pronta realizzazione del credito, per cui il vincolo del pagamento spesso è trasferito dalla persona dell'effettivo obbligato a terzi.

Donde la tipica distinzione del soggetto passivo del rapporto di imposta:

a) per debito proprio ed altrui, con responsabilità diretta;

b) per debito proprio ed altrui, con responsabilità diretta e congiuntiva;

c) per debito altrui, con responsabilità sostitutiva ed oggettiva.

III.

Nel precetto del citato art. 63 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 — e successive modifiche degli articoli 12 del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465 e 18 della Legge 16 giugno 1939, n. 942 — la situazione giuridica del terzo, nel procedimento esecutivo, è così prevista sotto il triplice riflesso:

1) della persona assolutamente estranea al rapporto obbligatorio e non vincolata da alcuna relazione con il titolare del debito tributario;

2) della persona del pari estranea al rapporto obbligatorio, ma a quest'ultimo vincolata da relazioni di parentela o di affinità, ovvero anche di natura contrattuale in ordine a mobili determinati;

---

(1) Alquanto diversa da quella, che attiene ad altre sfere del diritto, è la personalità giuridica tributaria, essendo questa riconosciuta persino ad associazioni ed entità patrimoniali, prive dell'ordinaria capacità di diritto.

Sul quale argomento, confr.: FASOLIS: *Gli enti di diritto pubblico soggetti passivi di imposta e la loro capacità contributiva*, in « Riv. pol. econ. », 1928, 18; PUGLIESE: *I soggetti passivi dell'obbligazione tributaria nel diritto italiano*, in « Riv. it. sc. econ. », 1935, 211.

(2) GIANNINI: *Il rapporto* cit., 94 e segg.

(3) PUGLIESE: *Istituzioni* cit. 58 e segg.; GIANNINI: *Istituzioni di diritto tributario*, 80 e segg.

E' per la giurisprudenza, fra l'altro: Corte di Cassazione, 18 gennaio 1937 (Giust. trib., 1937, 549).

3) della persona formalmente estranea al rapporto medesimo, ma sostanzialmente coobbligata per l'oggetto del debito.

Il criterio differenziale delle tre ipotesi legislative si riferisce in parte al concetto della responsabilità del pagamento, sia pure in linea sussidiaria soltanto, ed in quanto concorrano condizioni particolari.

Affatto estraneo è comunque — il che è intuitivo — al diverso concetto della solidarietà, il cui fondamento si basa sul rilievo che trattisi di debito, il quale si colleghi ad un oggetto unico, come tale esplicitamente od implicitamente considerato dalla legge; giacchè, solo in tal caso, potrà dirsi che unico sia il presupposto dell'obbligazione ed unico il debito relativo.

IV.

La situazione giuridica della persona assolutamente estranea al rapporto tributario, e non vincolata da alcuna relazione con il titolare del debito, è fra quelle meno complesse e controverse del processo esecutivo fiscale.

Evidente è infatti come, non potendo comunque considerarsi responsabile del pagamento, debba ritenersi assistita dal diritto di scindere le sue attività patrimoniali da quelle del debitore escusso, ove un qualsiasi nesso siasi fra loro determinato: e ciò, appunto in virtù del principio — già innanzi enunciato — che la pretesa creditoria non è giuridicamente idonea a spiegare la sua efficacia coercitiva, se non sui soli beni dell'obbligato.

Come tale, essa rivendica un diritto proprio, il quale prescinde dalle relazioni, sostanziali e formali, fra creditore istante e debitore e rispetto ad entrambi ne afferma la necessità di tutela.

Pendente la procedura, può questa verificarsi:

a) per atto stragiudiziale, il quale si limita alla pura e semplice opposizione, proposta al momento stesso del pignoramento, che la legge riveste tuttavia di particolari modalità, a garanzia del credito, il cui pregiudizio potrebbe derivare da apprezzamenti erronei o comunque arbitrari dell'ufficiale procedente.

Donde il disposto del terzo comma del citato art. 63: « se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi, non suffragata da atto autentico o autenticato, ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso, di cui all'art. 87 » (1);

b) per atto giudiziale, il quale esige le modalità processuali comuni ad ogni controversie ed inizialmente attivate con la citazione dell'esattore istante e del debitore in giudizio.

Donde il disposto del primo e secondo comma del riferito art. 63, modificati dai corrispondenti commi dell'art. 12 del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465: « chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro titolo reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a sua favore di quanto gli spetta deve citare l'esattore e il debitore davanti al pretore. Il pretore, se-

(1) Copiosissima è la giurisprudenza, diretta ad identificare l'atto e la sentenza giuridicamente idonei ad interrompere il procedimento.

Fra le più recenti pronuncie, confr.: Corte dei Conti, 2 gennaio 1934 (Giust. trib., 1935, 375); Id., 6 marzo 1934 (Ibid., 1935, 378).

condo le circostanze, può sospendere la vendita, in pendenza del giudizio definitivo, ordinando, se del caso, una congrua cauzione a carico del terzo reclamante e facendo luogo agli altri provvedimenti, in conformità dell'art. 647 del codice di procedura civile » (1).

Relativamente al presupposto necessario, per l'esercizio del diritto del terzo in giudizio — identificato nel precetto dell'art. 6 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E — la giurisprudenza ha tuttavia distinto.

Dal duplice rilievo, per cui la norma del « solve et repete » costituisce un caratteristico atteggiamento, che il più lato principio della legittimità ed esecutorietà degli atti amministrativi assume nel diritto finanziario — giustificato dall'importanza dell'interesse pubblico e dal particolare contenuto del rapporto creditorio (2) — e per cui, inoltre, trova essa riscontro nell'ipotesi, non solo di controversia sull'esistenza e sull'ammontare del debito, ma anche sulla validità del titolo e della procedura (3), ha così dedotto che il terzo reclamante resta tale, e perciò estraneo alla pretesa esecutiva, fino a quando si contenda soltanto sulla sussistenza del suo diritto. con il pacifico presupposto che esso valga, se provato, a ricondurre l'esecuzione nei rigorosi limiti di legge, ravvisati nei confini delle attività patrimoniali perseguibili.

Il titolo della pretesa, che si profila nel ruolo come atto amministrativo. non si dirige invero nei confronti di coloro, i quali siano ad esso comunque estranei: e la presunzione di legittimità, che sorregge e giustifica il precetto del « solve et repete », non può logicamente indurre alcuna giuridica conseguenza.

Ma allorquando viceversa, in base alla norma fiscale, sia l'esecuzione diretta a perseguire la cosa vincolata a privilegio, esorbita la relativa contesa dal ristretto ambito del puro e semplice reclamo (4).

Ed è perciò che, mentre nel primo caso nessuna relazione assume il terzo col processo esecutivo, se non dal lato puramente formale (5): nel secondo, al contrario, vi si costituisce indirettamente parte, ostacolandone il corso e contestandone il legittimo andamento, per cui è tenuto all'osservanza del « solve et repete » a meno che non risulti *prima facie* la fondatezza del suo buon diritto (6).

(1) Per il citato art. 647 c. p. c., il Pretore esercita una duplice potestà giurisdizionale: quella, cioè, di sospendere la vendita e l'altra di pronunciarsi sul merito della domanda.

Gli è conferita la prima, senza limitazione alcuna; e gli compete la seconda, solo in quanto la controversia non esorbiti, per ragione di valore, dai limiti della sua competenza, essendo diversamente tenuto a rimettere le parti davanti al Tribunale.

E pur contemplando tale articolo, inoltre, la sola esecuzione mobiliare, non è dubbio alcuno — come, del resto, si evince dallo stesso disposto dell'art. 12 del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465 — che, anche in materia di esecuzione immobiliare, deve seguirsi lo stesso procedimento. (Astengo e Berio: *La legge sulla riscossione delle imposte dirette*, 233 e segg.).

Aggiunge il riferito art. 12, nel suo terzo comma: « nella valutazione dei giusti motivi, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 370 del c. p. c., il giudice potrà tener conto della necessità, in cui, giusta le disposizioni del precedente comma, trovavasi l'esattore di proseguire negli atti esecutivi ».

(2) Il Giannini (*Il rapporto giuridico* cit., 281 e segg.) è, tuttavia, di avviso che le conseguenze pratiche, derivanti da tale norma, debbano tenersi distinte dal principio dell'esecutorietà della pretesa tributaria, racchiusa nell'atto di accertamento, e del conseguente potere dell'Ente impositore di realizzarla in via coattiva, nonostante il reclamo giudiziario.

(3) Corte di Cassazione, 10 agosto 1934 (Giust. trib., 1935, 500); Id., 7 dicembre 1937 (Ibid., 1938, 856).

(4) Moffa: *Trattato di procedura esecutiva fiscale* (II edizione), I, 53 e segg.

(5) Corte di Cassazione, 2 febbraio 1939 (Esatt. imp., 1939, 124); Id., 9 marzo 1939 (Giust. trib., 1939, 682); Id., 24 marzo 1939 (Riv. trib., 1939, 313); Id., 15 aprile 1939 (Ibid., 1939, 402).

(6) Corte di Cassazione, 2 aprile 1935 (Giust. trib., 1935, 756); Id., 9 aprile 1935 (Ibid., 1935, 827); Id., 6 febbraio 1936 (Ibid., 1936, 531); Id., 20 aprile 1937 (Ibid., 1937, 704).

Tale tesi si è qualche volta contrastata in dottrina (1), ma con argomentazioni alquanto vaghe ed inconferenti.

E si è così dedotto (2), fra l'altro, che le controversie della specie, in quanto attengono alla legalità della procedura nel più ampio e lato senso della parola, e quindi anche sotto il profilo della sussistenza del privilegio, assumono normalmente carattere di questioni di puro diritto, per ciò stesso risolubili *prima facie*.

Ma è più che evidente come — ed il principio è ribadito dai costanti insegnamenti giurisprudenziali (3) — non basti che la qualità di terzo, estraneo al rapporto creditorio, risulti da un accertamento di puro diritto, in quanto non tutte le quistioni di puro diritto offrono la possibilità di una pronta e sicura risoluzione.

Esaurita la procedura, comunque, con la vendita dei beni giuridicamente non vincolati alla realizzazione del rapporto creditorio, il diritto del terzo si converte, nel procedimento mobiliare, in diritto di opposizione sul prezzo, a termini degli articoli 64 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, e 648 c. p. c. E nel procedimento immobiliare, inoltre, fermo il principio che l'aggiudicazione — sia nel rito fiscale, per l'art. 52 del citato T. U.; sia nel rito ordinario, per l'art. 686 c. p. c. — non trasferisce nel deliberatario se non i soli diritti di spettanza del debitore espropriato, chiaro si evince come il terzo conservi integra l'azione di revindica dell'immobile subastato (4).

V.

Ben diversa è la situazione giuridica della persona del pari estranea al rapporto obbligatorio, ma al titolare del debito vincolata da relazioni di parentela o di affinità, ovvero anche di natura contrattuale in ordine a mobili determinati.

Essa è prevista, nella sua duplice ipotesi:

a) dall'ultimo comma del ripetuto art. 63 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, integrato dal primo comma dell'art. 18 della Legge 16 giugno 1939, n. 942, per cui « dall'esercizio della facoltà, accordata dal primo comma di questo articolo, sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotali, costituiti con atto di data anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo, sul quale vertono le procedure esattoriali, e salvo il caso di tributi gravanti sulla dote »;

b) dall'ultimo comma dello stesso art. 18, per cui « è parimenti escluso dall'esercizio della facoltà, accordata dal primo comma, chiunque pretenda di aver diritto sui mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente debitore, acquistati in una precedente asta esattoriale, eseguita a carico del medesimo debitore ».

Pur essendo entrambe prospettate sotto il profilo del vincolo soggettivo delle relazioni con il titolare del debito, le due ipotesi attingono, tuttavia, la loro particolare caratteristica anche dall'oggetto, sul quale la pretesa esecutiva spiega la sua efficacia: costituito nell'una dai mobili in genere, appartenenti al nucleo familiare, in essi compresi quelli dotali, con le opportune garanzie di legge; nell'altra, dai mobili in ispecie, acquistati in danno dallo stesso debitore, in una precedente subasta fiscale.

(1-2) PUGLIESE: *Istituzioni* cit., 309 e segg.

(3) Corte di Cassazione, 28 febbraio 1938 (Giust. trib., 1938, 430).

(4) ASTENGO e BERIO: op. cit., 236.

Ed è perciò che nettamente si distinguono dalla precedente ipotesi della persona, estranea al rapporto tributario e non vincolata da alcuna relazione con il debitore iscritto a ruolo. In quanto, mentre in questa non ricorre inoltre alcun criterio differenziale, in ordine all'oggetto, su cui la pretesa si esercita — bene mobile, comunque rinvenuto sul luogo della esecuzione, o bene immobile o diritti reali ad essi afferenti — requisiti essenziali della prima sono, viceversa:

a) i mobili soltanto, e senza alcun riguardo alla loro particolare natura giuridica, in essi compresi quindi anche quelli costituiti in dote, purchè con atto posteriore alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo, per cui si procede, salvo il caso che trattisi di tributo direttamente afferente alla dote;

b) i detti mobili, in quanto però rinvenuti nella casa di abitazione del debitore;

c) i mobili stessi, in quanto appartenenti a parenti od affini di quest'ultimo, sino al terzo grado compreso.

E sono, del pari, requisiti essenziali della seconda:

a) i mobili soltanto, già di pertinenza del debitore ed alienati in una precedente asta esattoriale in suo danno;

b) i mobili stessi, in quanto appartenenti al deliberatario dell'asta o suoi aventi causa, e comunque lasciati in uso del debitore predetto, per tacita od esplicita convenzione.

VI.

Rilievi di notevole interesse offre l'esame della prima ipotesi, nel suo duplice riflesso soggettivo ed oggettivo.

Derivata dal precetto dell'art. 4 del D. L. 30 giugno 1918, n. 925, venne essa predisposta al fine di eliminare le facili collusioni, nell'ambito familiare, in danno della Finanza (1).

Ond'è che, soggettivamente considerata, attribuisce ai parenti ed affini sino al terzo grado incluso la stessa condizione processuale del debitore, in tema di reclamo di proprietà: senza che possa per altro distinguersi se, sin dall'origine, abbia avuto il reclamante tale qualità o fosse stata questa acquisita dopo l'inizio della procedura, ma prima della proposizione del reclamo (2). Nessuna norma di carattere materiale esiste sul loro vincolo di responsabilità solidale o sostitutiva: e pure essendo parificati al titolare del debito, per quanto attiene al diritto di azione, non perdono tuttavia la loro qualità subbiettiva di terzi, estranei alla pretesa creditoria.

Come tali, sorgendo controversia sulla loro capacità di revindica, riferita all'esistenza o meno del requisito individuale, si è ritenuto (3) che ben possano esercitare il loro diritto negli stessi limiti di azione, riconosciuti ai terzi: proponendo istanza, cioè, all'autorità giudiziaria, senza adempiere al previo obbligo del « solve et repete ». Ed è solo dopo che sia stata affermativamente definita la relazione familiare, che debbono considerarsi privi della capacità processuale subbiettiva, a questi ultimi dalla legge attribuita.

In contrario — e seguendo il principio, oramai pacifico, che ravvisa la controversia di imposta in qualsiasi impugnativa, comunque attinente anche alla

(1) Note ministeriali illustrative del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, pag. 34 e segg.
(2) Corte di Cassazione, 20 aprile 1937 (Giust. trib., 1937, 704).
(3) Pugliese: *Istituzioni* cit., 362 e segg.

regolarità degli atti procedurali (1) — la giurisprudenza (2) ha però stabilito che tale deve considerarsi anche la contestazione, proposta in ordine al concorso dei requisiti all'uopo prescritti. Ed estendendo, per analogia (3), il concetto della relazione familiare, ha inoltre parificato al coniuge la donna convivente *more uxorio* col debitore (4), logicamente ritenendo anche il primo compreso nel ramo di parentela (5).

Consegue da siffatte premesse come debbano, pertanto, i parenti ed affini predetti:

a) soggiacere all'obbligo del « solve et repete », ove intendano promuovere azione giudiziaria di revindica (6);

b) esperire la stessa azione amministrativa, consentita al debitore dall'art. 72 del ripetuto T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, ove intendano gravarsi degli atti esecutivi (7).

Nel caso di decesso del debitore, si è (8) nondimeno distinto, in ordine agli eredi: ove essi accettino incondizionatamente l'eredità, diventano suoi successori *mortis causa*, e quindi soggetti passivi dell'obbligazione per debito proprio, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 24 del riferito T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401. Come tali, nessuna azione di revindica è consentita, in ordine ai mobili pignorati nella casa di abitazione del *de cuius*, potendo soltanto avvalersi del reclamo amministrativo, di cui al citato art. 72. Ed ove, viceversa, rinuncino all'eredità, deve considerarsi ad essi acquisita la qualità di terzi, estranei al rapporto creditorio, e perciò abilitati ad istituire giudizio di revindica, senza alcun obbligo del previo pagamento.

Dal rilievo che la vedova non rientra nel novero degli eredi, essendo costituita usufruttuaria *ex lege*, si è infine dedotto (9) in passato come, coniugata in nuove nozze, competa al secondo marito la qualità di terzo, relativamente ai mobili rinvenuti nella abitazione già condivisa dal *de cuius*.

(Continua)

Prof. Giuseppe Moffa
della R. Università di Roma

(1) Corte di Cassazione, 7 giugno 1927 (Giust. trib., 1927, 815); Id., 19 gennaio 1929 (Ibid., 1930, 46); Id., 16 marzo 1929 (Ibid., 1930, 35); Id., 30 gennaio 1930 (Ibid., 1930, 631); Id., 9 luglio 1931 (Ibid., 1932, 319); Id., 3 giugno 1933 (Ibid., 1934, 348); Id., 1 giugno 1934 (Ibid., 1935, 28).

(2) Corte di Cassazione, 21 maggio 1937 (Ibid., 1938, 18).

(3) Anche una norma tributaria di carattere eccezionale, quale è quella in esame, può essere infatti applicata per analogia a casi, che ricadano sotto la medesima *ratio legis* (Pugliese: *Istituzioni* cit., 362).

In senso contrario: Corte di Appello di Bologna, 5 gennaio 1928 (Giust. trib., 1928, 805).

(4) Corte di Cassazione, 16 giugno 1927 (Ibid., 1927, 696); Id., 7 maggio 1934 (Ibid., 1934, 897); Id., 2 aprile 1936 (Ibid., 1936, 759).

(5) Corte di Cassazione, 16 dicembre 1925 (Ibid., 1926, 271); Id., 7 maggio 1934 (Ibid., 1934, 897).

(6) Corte di Cassazione, 13 marzo 1930 (Ibid., 1930, 518); Id., 9 luglio 1931 (Ibid., 1932, 309); Id., 17 maggio 1934 (Ibid., 1935, 18).

(7) Corte di Cassazione, 19 gennaio 1929 (Ibid., 1930, 46); Id., 30 gennaio 1930 (Ibid., 1930, 651); Id., 17 marzo 1930 (Ibid., 1930, 520); Id., 31 gennaio 1931 (Ibid., 1932, 55); Id., 29 marzo 1932 (Ibid., 1932, 999); Id., 28 luglio 1932 (Ibid., 1933, 206); Id., 2 dicembre 1933 Ibid., 1934, 354); Id., 19 febbraio 1934 (Ibid., 1934, 542); Id., 14 maggio 1935 (Ibid., 1936, 27).

(8) Corte di Cassazione, 13 gennaio 1931 (Ibid., 1932, 416); Id., 24 luglio 1936 (Ibid., 1937, 379).

(9) Corte di Cassazione, 27 febbraio 1930 (Ibid., 1930, 517).

PROBLEMI VARI

Risparmio forzato e mobilitazione delle disponibilità nell'economia di guerra.

Si accresce sempre più, come suole avvenire in periodi eccezionali della storia economica, la letteratura che mira a lumeggiare i problemi finanziari della guerra.

Fra i contributi che maggiormente hanno avuto fortuna, per lo meno nel campo delle discussioni, è quello del Keynes, nel quale l'economista inglese ha lanciato nuovi metodi oltre quelli tradizionali, allo scopo di adeguare il risparmio nazionale alle esigenze della condotta della guerra. Sul « Times » prima (14 e 15 novembre 1939), e sull'« Economic Journal » (dicembre) poi, il Keynes ha perorato la causa nazionale della mobilitazione del risparmio e, anzitutto, della formazione del risparmio, mediante sottrazione di una parte del reddito ai consumi attuali.

Si sa che lo Stato in periodi come quelli caratterizzati dalla guerra combattuta o di preparazione dei mezzi della difesa nazionale, compie investimenti di una quota notevole di reddito nazionale, in beni *strumentali*. In conseguenza di tale destinazione di quote rilevanti del reddito privato, ha luogo la riduzione dell'offerta dei beni di consumo (diretti). Conseguenza di tale diminuita offerta, è l'aumento dei prezzi dei beni di consumo.

Se si vuole evitare che l'aumento dei prezzi, a sua volta, dia luogo ad aumento dei redditi e che questi, a loro volta, sospingano i prezzi verso l'ulteriore aumento, mediante una spirale fatale di cui nel passato si è fatta esperienza, occorre ridurre i consumi ed incrementare il risparmio.

Questo, si può avviare verso gli impieghi che lo Stato compie nelle fasi che, come quella storica della guerra, rendono necessaria in parte la sostituzione dell'iniziativa statale a quella privata cogli investimenti pubblici in luogo di quelli privati.

Fino a questo punto, non si può dire che si siano ammesse delle novità in materia di ripartizione del reddito fra impieghi pubblici e impieghi privati nell'ipotesi dell'economia di guerra.

Ma il punto in cui il Keynes avanza l'idea nuova, consiste nei mezzi di cui lo Stato deve avvalersi per influire sulla ripartizione del reddito che diviene via via disponibile, fra destinazione a fini statali ed a fini privati, rispettivamente.

Notevoli discussioni ha sollevato il piano del Keynes: se qui lo si riprende in esame, è perchè esso ha incontrato il favore di massima dei grandi banchieri inglesi. A dire il vero, tutte le relazioni alle assemblee degli azionisti delle banche inglesi, recano cenni in cui si insiste sulla opportunità di elevare la quota di risparmio che ogni individuo può compiere in questi tempi. Ma

il dirigente che maggiormente si è dimostrato entusiasta del piano del Keynes, ha rilevato che la pubblica opinione inglese « non è ancora matura per l'attuazione di un piano di risparmio forzato ».

Questo concetto è probabilmente familiare a molti lettori della Rivista bancaria. Si ha risparmio forzato o per aumento della massa dei biglietti monetari o di moneta bancaria (espansione di credito) sul mercato, allorquando coloro a cui affluisca l'incremento di potere d'acquisto (moneta o credito), possono venire in possesso di beni (merci e servizi), di cui aumentano i prezzi, obbligando coloro che non abbiano visto elevarsi i propri redditi a rinunciare all'acquisto dei beni maggiormente richiesti dai beneficiari dell'afflusso di moneta o di credito.

Dal concetto razionale, derivante dalla teorica sopratutto del Keynes, ma abbozzata con minor precisione da altri autori, si è discesi ad applicazioni che potremmo dire « volgari » rispetto alla nozione teorica pura.

E di « risparmio forzato » si è scritto per accennare alla quota di reddito che coattivamente è prelevata dallo Stato sui redditi privati, oppure alla quota di profitti non distribuiti dalle imprese azionarie, mediante limitazione dei dividendi. Ho già ricordato nel fascicolo di settembre 1938, su questa Rivista, quanto sia erronea quest'ultima concezione di « risparmio forzato ».

Ora la stessa terminologia viene usata dal Keynes, per individuare un'altra categoria teorica e pratica.

Man mano che in un mercato, caratterizzato dalla congiuntura bellica, aumentano i redditi percepiti da vaste categorie di soggetti economici, essi dovrebbero versare una quota degli incrementi di reddito allo Stato. In parte, a titolo di prelievo eccezionale di tributi, in parte a titolo di prestito forzoso, sotto la forma di versamento obbligatorio alle casse di risparmio, contro corresponsione di un lieve tasso di interesse.

Lo Stato potrebbe, così, destinare a investimento in beni strumentali, una parte di reddito che altrimenti prenderebbe la via del consumo immediato, alimentando l'inflazione, processo che, fatti saggi dalla grande guerra, si vorrebbe evitare nella attuale congiuntura.

A guerra finita, avrebbe luogo il rimborso dei depositi obbligatori, per gradi, da parte dello Stato.

Chi si attenga alle forme, vede evidentemente una novità nel piano del Keynes, cioè nei depositi obbligatori e nel conseguente risparmio forzato.

Ma quale è la sostanza dell'operazione?

Ciò che permane nella sua sostanza è la ripartizione del reddito nazionale, fra consumi pubblici e consumi privati, fra investimenti in beni strumentali o impiego di redditi in beni di consumo.

I mezzi tradizionali, a cui pure accennava il Keynes, per attuare una ripartizione che risponda alle esigenze del periodo bellico, sono costituiti dalle imposte straordinarie e dalla elevazione di quelle ordinarie; nonchè dalla emissione di prestiti di varia forma e durata. Fra le forze automatiche che riducono la quota di reddito destinata a beni di consumo, è la limitazione (razionamento) dei consumi, da parte dell'autorità. Inoltre tale limitazione ha luogo in conseguenza dell'aumento dei prezzi, data la minore offerta di tali prodotti nei periodi in cui l'industria si rivolge alla produzione degli strumenti di difesa bellica.

Sembrano d'accordo le opinioni, sulla opportunità di evitare il ricorso alla emissione di carta moneta, processo di cui si fece esperienza dolorosa nell'ultima guerra, fatta eccezione, ad es., per gli Stati Uniti.

E' probabile che i mezzi tradizionali del finanziamento delle guerre facciano attuare la ripartizione del reddito dei singoli e dell'intera nazione fra spese pubbliche e spese private, senza ricorrere alla forma del deposito obbligatorio presso casse pubbliche. Finora i sottoscrittori di titoli pubblici di tutti i paesi hanno risposto con favore ad ogni richiesta di denaro da parte dello Stato. Solo in via eccezionale si è fatto ricorso alla mobilitazione delle disponibilità mediante prestiti forzosi.

Si sa che, anche dal punto di vista del rimborso dei prestiti, i titoli tradizionalmente emessi, si prestano ad un ammortamento graduale in rapporto alle esigenze della finanza pubblica e dell'economia privata nel dopoguerra. Non si vede, in realtà, se si prescinde dall'illusione della maggior mobilità dei depositi, una ragione di preferire il deposito coattivo al prestito nelle forme tradizionali: il vincolo forzoso farebbe venir meno l'illusione e probabilmente creerebbe un atteggiamento non favorevole ai depositi presso casse od altri enti, dal punto di vista dei rapporti volontari fra risparmiatori ed enti che il risparmio raccolgono.

Soltanto allorchè il prestito volontario abbia perduto la sua efficacia nel sottrarre disponibilità agli impieghi privati per destinarle a fini pubblici sembra suggeribile la forma del prestito forzoso nelle sue varie forme, compresa quella che tanta eco di discussioni ha sollevato, in quanto indicata dall'autorità del Keynes.

Ma quando si abbandoni l'idea del prestito volontario, che va contemperato al prelievo di tributi, chi voglia trovare nuovi strumenti destinati a finanziare la pubblica tesoreria e ad evitare l'inflazione, può trovare ricche serie di espedienti più o meno felici, nella storia finanziaria di tutti i paesi e di tutti i tempi.

Ciò che, a conclusione, è vitale ed apprezzabile nel nuovo piano del Keynes, al di sopra delle forme, è l'idea alla quale da ogni parte si può sottoscrivere, di subordinare impieghi e spese a fini privati agli impieghi in beni strumentali pubblici, evitando l'inflazione così costosa per larghe cerchie sociali come l'esperienza ammonisce.

ERNESTO D'ALBERGO

Fonti e limiti del credito bancario.

L'argomento che qui si considera si può dire che sia l'essenza della politica del credito. Allorchè si dice che la banca « crea » la moneta che dà in prestito, si accenna a quest'ordine di problemi; parimenti si entra in questo settore dei fenomeni economici e bancari, allorchè si tenta di determinare quale riserva un istituto di credito debba tenere di fronte ai propri impegni, il che vale anche a fissare i limiti della espansione del credito.

A questo fondamentale problema ha dato una risposta, basata non soltanto sulla teoria ma anche sull'esperienza americana, il « Board » del *Federal Reserve Bulletin* (fascicolo di febbraio 1940) venendo incontro parimenti alle richieste di quanti si interessano a questi problemi, cioè alle sollecitazioni dei lettori della stessa rivista delle banche centrali degli Stati Uniti.

Genesi delle disponibilità delle banche.

Le banche ottengono la disponibilità da investire mediante: i versamenti di quote di capitale da parte degli azionisti; i depositi fatti dal pubblico; gli utili non distribuiti che eccedano le spese. Da queste fonti le banche traggono le disponibilità che tengono presso le altre banche e presso l'Istituto di emissione, oppure investono in prestiti commerciali o in acquisto di titoli. Naturalmente una banca può accrescere le proprie disponibilità prendendo a prestito denaro dalla banca centrale.

Ma una banca non può creare i depositi di cui necessita, limitandosi ad accettare denaro da un cliente ed accreditandolo di altrettanto presso le proprie casse, dato che egli ha in mente di usare di tale diritto. Occorre tener presente che il sistema bancario nel suo insieme può allargare il volume dei depositi (nonchè dei prestiti) per una cifra che rappresenta più volte la riserva che deve tenere a fronte degli eventuali ritiri di fondi.

Codesta espansione « multipla » delle disponibilità delle banche ha luogo perchè la banca deve tenere una riserva che costituisce soltanto una parte dei fondi di cui essa viene in possesso, quota che nella rivista che qui si tiene presente, viene calcolata all'incirca nel 15 %; per il resto, il deposito può essere investito nelle operazioni bancarie.

Il limite al quale un istituto può spingere l'espansione di credito, dipende, quindi, dal volume globale di riserve che le banche posseggono e dal rapporto fra esse e i depositi che debbano eventualmente rimborsare.

Per illustrare questa proposizione, il redattore del Federal Reserve Bulletin, fa l'esempio che una banca ottenga in deposito una somma di 15 milioni di dollari proveniente da importazione di oro. Si sa che l'oro viene venduto al Tesoro americano il quale in cambio rilascia un assegno che va accreditato alla banca presso il sistema di riserva federale (banca centrale). Orbene, si tratta di esaminare il fatto che tale deposito non dà luogo ad elevazione delle riserve soltanto della banca a cui sia arrivato l'oro dall'estero, ma ad aumento delle riserve dell'intero sistema bancario.

Dato che la banca debba tenere una riserva del 15 % in media, del supposto deposito di 15 milioni di dollari soltanto 12.750.000 vengono accreditati al cliente. Supponiamo che questi disponga della somma mediante chéque che venga depositato presso un'altra banca. Questa, a sua volta, detratta la quota del 15 % a titolo di riserva, accredita la somma di 10.837.500 dollari come ammontare utilizzabile. Lo chéque che utilizzi la somma può essere depositato presso una terza banca, la quale, tolta la quota del 15 % (riserva) perviene ad una elevazione delle proprie disponibilità per la cifra di 9.211.875 dollari.

Si può ripetere il ragionamento per ulteriori passaggi; e se si suppone che tutte le somme vengano prestate, a causa del deposito iniziale di 15 milioni di dollari, l'intero sistema bancario (detratte le quote di riserva) finirà per disporre di una somma addizionale per prestiti, pari ad 85 milioni di dollari, cioè il deposito iniziale si è elevato di 7 volte, semplificando l'esempio.

Circostanze che influiscono sui limiti dell'investimento di disponibilità.

In pratica, però, non è infrequente il caso in cui le banche facciano obbligo ai clienti (beneficiari di concessioni di credito) di tenere presso di esse una quota delle somme prestate (ad es.: il 20 %) come deposito permanente. Allorchè si introducano clausole del genere, è logico che occorre una minor somma di riserve per far fronte ai probabili ritiri di fondi.

Inoltre, vi è da tener conto del fatto che, spesso, chi ottenga credito da una banca, emette degli chéques a favore di persone che siano clienti della medesima banca, i quali non esigano da questa il versamento delle somme inscritte negli chéques.

Praticamente, poi, la quota di riserva varia a seconda della natura dei depositi e del luogo in cui opera la banca. Una riserva del 5 % si richiede nel caso di depositi vincolati; laddove a fronte dei depositi a vista, può tenersi una quota di riserva del 12-17,50 o del 22,75 rispettivamente, a seconda della classificazione della città o del centro in cui la banca sia situata. Queste percentuali costituiscono una media a cui si perviene facendo il rapporto fra le occorrenze di disponibilità a titolo di riserva e tutti i depositi.

Altra circostanza che nel « Bulletin » si illustra, è quella che riguarda il limite a cui si spinge l'investimento delle disponibilità: teoricamente dovrebbe spingersi alla somma globale disponibile per le banche. Questa condizione teorica si verifica soltanto allorchè si abbia sul mercato un sufficiente volume di prestiti e titoli per investimento che siano, dal lato bancario e legale, accettabili come impieghi sicuri. Questo rilievo viene avanzato sulla base dell'esperienza americana, che ha fatto risultare, ad esempio, alla fine di dicembre del 1939, una somma di 11 1/2 miliardi di dollari di saldi presso le banche della riserva federale, di cui 5 miliardi circa non utilizzati. Se queste riserve fossero state utilizzate, avrebbero concesso un'espansione di credito bancario di circa 35 miliardi di dollari. E tale prospettiva non è immediata, in pratica.

La principale conclusione che deve trarsi da quanto si è esaminato in questo articolo, è che la capacità di una banca di concedere credito e di compiere investimenti, è limitata dalle riserve (oltre i fondi legali) che essa possegga o riesca a procurarsi. Considerando il sistema bancario nel suo complesso, in un periodo in cui vi sia una forte domanda di denaro e di capitali, si può dire che esso possa compiere un ammontare di prestiti e di investimenti che dia luogo ad un'espansione di depositi di circa sette volte l'ammontare delle riserve possedute da tutte le banche.

In definitiva, il fattore che limita tutto il movimento creditizio, è costituito dalla disponibilità di riserve; e queste possono essere attinte principalmente alle riserve auree a fini monetari ed al credito della banca centrale.

E. d'A.

La vigilanza sulle assicurazioni in Germania.

L'importanza che nel secolo scorso e nei tempi presenti ha assunto l'attività assicurativa in Germania, in rapporto anche alla evoluzione economica, ha indotto il legislatore a predisporre una adeguata legislazione, la quale sistemata una prima volta nel 1901, è stata riformata nel 1931 e successivamente integrata nel 1937.

Dei principii che ispirano le norme relative alla vigilanza sulle imprese assicurative, si è occupato G. E. Fromm sulla rivista *Assicurazioni* (fascicolo luglio-ottobre 1939-XVII), alla quale si fa riferimento in questi richiami.

La vigilanza « materiale » della gestione delle imprese assicurative.

Il sistema prescelto dal legislatore tedesco, sull'esempio dei precedenti dell'Austria e della Svizzera, è quello della « vigilanza materiale » da parte dello Stato. Lasciando alle imprese libertà di iniziativa, lo Stato controlla tutto ciò che riguarda la costituzione delle imprese assicurative, nonchè l'esercizio e la gestione normale. In altri termini, il legislatore non si è limitato alla richiesta di una formale documentazione dell'osservanza delle norme che regolano l'attività assicurativa, ma ha voluto direttamente seguire le imprese dal loro sorgere alle operazioni successive.

L'A. non trova che si sia ottenuto il regime più desiderabile, perchè la legge non estende ancora il controllo agli istituti di diritto pubblico che si occupano di assicurazioni private e perchè il controllo viene esercitato tanto dal punto di vista regionale (Länder) tanto da parte del Reich, a mezzo dell'Ufficio di Vigilanza (Reichsaufsichtamt für Privatversicherung).

Principio fondamentale al quale si ispira l'azione di questo ente, è la tutela degli interessi degli assicurati, dal punto di vista economico, giuridico e tecnico-amministrativo.

Anzitutto la legge ha previsto che per l'esercizio dei rami: vita, infortuni, responsabilità civile, incendi e grandine, la costituzione delle imprese abbia luogo sotto la forma soltanto delle società per azioni e della associazione di mutua assicurazione. In conseguenza, salvo per casi eccezionali (ad es.: casuale assicurazione del bestiame), è preclusa l'attività assicurativa alle società a garanzia limitata, alle cooperative, alle società in nome collettivo e alle ditte commerciali individuali.

L'Ufficio di vigilanza ammette soltanto per eccezione l'esercizio di assicurazioni miste. Si è dichiarato, in generale, inammissibile il collegamento fra l'assicurazione sulla vita e quella di cose, perchè, mentre la prima viene esercitata in base ad esperienze attendibili e garantite dalla statistica, l'assicurazione delle cose è molte volte esposta ad incertezze ed alternative. Vige, quindi, anche il divieto di contemporaneo esercizio della assicurazione sulla vita e di quella contro la responsabilità civile, della assicurazione sulla vita e di quella sulle malattie, di quest'ultima e di quella sulle cose, ecc. Non sono ammesse più nuove imprese d'assicurazione che vogliano esercitare questi rami contemporaneamente.

Il controllo per l'ammissione e l'esercizio.

La procedura per l'ammissione ha lo scopo di esaminare le basi d'esercizio delle singole imprese in rapporto alla garanzia di una sicura esecuzione dei contratti di assicurazione. L'esame si estende allo statuto sociale, alle condizioni di polizza ed alle basi tecniche delle imprese. Si tiene conto, anzitutto, del patrimonio delle società e del capitale di fondazione delle associazioni mutue. Il capitale deve essere, inoltre, versato per intero. Inoltre si richiedono altri fondi, come quello per l'organizzazione, ecc.

Molta importanza ha per l'ammissione anche l'esame delle tariffe relative alle assicurazioni sulla vita, per malattie e contro gli infortuni; detto esame si estende anche alle condizioni generali di polizza. Ogni mutamento di questo deve essere approvato dall'Ufficio di Vigilanza.

Per quanto riguarda l'esame dell'esercizio dell'assicurazione, l'A. afferma che l'Ufficio ha ampia libertà nel constatare se la costituzione delle imprese riposi su basi sane, tutelanti gli interessi degli assicurati.

Oltre l'approvazione delle modifiche ai piani d'esercizio, vi è quella relativa al trasferimento del portafoglio da un'impresa all'altra. L'esame della gestione finanziaria delle imprese da parte dell'Ufficio di vigilanza, viene agevolato dal fatto che il rendiconto di ogni impresa deve essere esaminato dai revisori contabili, la cui istituzione si è avuta per la prima volta con la legge del 1931.

La sorveglianza si estende agli investimenti patrimoniali delle imprese di assicurazione sulla vita. La riserva-premi, deve essere costituita da valori patrimoniali sicuri e il meno possibile rischiosi, previsti dalla legge. Questi valori fanno parte di un patrimonio speciale, investito ed amministrato separatamente dal rimanente patrimonio. Da tali fondi possono essere sottratti valori patrimoniali soltanto per motivi di carattere tecnico-amministrativo, ovvero in seguito a verificarsi di sinistri, riscatti, ecc. Non è possibile un'esecuzione forzata, nè un sequestro del patrimonio speciale.

Un fiduciario dell'Ufficio del Reich deve, poi, sorvegliare il fondo di riserva. Senza l'approvazione di esso i dirigenti delle società non possono disporre della consistenza del fondo di riserva.

Per gli assicurati di cose, sono stati previsti: un privilegio fallimentare generale per l'intero diritto al risarcimento; un eventuale diritto al rimborso premi. Codesti diritti seguono i privilegi fallimentari relativi a crediti per stipendi, tasse, visite mediche e simili, ma precedono tutti gli altri crediti fallimentari.

Quanto si è qui richiamato fa comprendere come sia estesa la vigilanza che il Reich esercita sulla attività assicurativa. In certo senso si arriva a sostituire le direttive aziendali, chiedendo alle imprese di modificare i piani di esercizio in relazione a future stipulazioni di assicurazioni; l'Ufficio talora può modificare di propria iniziativa i piani in corso.

I principii che si sono segnalati, valgono, con alcune modifiche, anche per la vigilanza delle imprese estere d'assicurazione.

Il suicidio nella assicurazione contro gli infortuni.

Una sentenza della Cassazione in data 2 febbraio 1938, di cui non abbiamo potuto rintracciare che la massima, dà lo spunto per esaminare il fenomeno sociale e giuridico del suicidio con riferimento non più (come già tante volte è stato fatto) all'assicurazione sulla vita, ma a quella contro gli infortuni.

La sentenza in parola ha deciso che — rientrando l'assicurazione contro gli infortuni e le disgrazie accidentali nella categorie delle assicurazioni sulla vita — ad essa è applicabile il disposto dell'art. 450 del cod. di comm. circa la non indennizzabilità del suicidio volontario.

Sembra a chi scrive che alle stesse conclusioni si sarebbe dovuto giungere pur senza partire dal presupposto (che per quanto affermato sempre più insistentemente, manca tuttora di forza persuasiva) dell'appartenenza dell'assicurazione infortuni al gruppo delle assicurazioni sulla vita.

Infatti il legislatore ha inteso impedire che il colpevole di un reato (duello) o lo speculatore, traesse vantaggio proprio con il reato o la speculazione dall'esistenza di un contratto: le medesime preoccupazioni sussistono quando il contratto non sia di assicurazione sulla vita, ma pur sempre tale da consentire per la

sua struttura la eventuale realizzazione di un lucro che non si sarebbe conseguito senza il fatto illecito.

Tralasciando però questo argomento, e circoscrivendo la nostra indagine, ripeteremo con l'Altavilla (*Il suicidio*, Napoli, Arena) e la giurisprudenza prevalente che è suicidio « ogni uccisione di sè medesimo » non compiuta per errore od in stato morboso.

Pertanto, tutti i suicidi sono « volontari », nel senso che in tutti è ravvisabile la volontà di sopprimersi, anche se malata, traviata, indebolita. Soltanto il pazzo, o colui che ad esempio si avvelena credendo di ingerire un cordiale, non sono suicidi, mancando in loro la coscienza e la determinazione di uccidersi. L'art. 450 ha dunque inteso riferirsi precisamente agli alienati, nel concetto sottinteso di « suicidio involontario », come contrapposto a quello di « suicidio volontario ». L'aggettivo di specificazione non sta quindi a creare una categoria a sè stante, visto che il termine ed il significato di suicidio non autorizzano a distinguere due tipi di suicidio, il quale è sempre volontario, se non nell'ipotesi dell'errore e della perturbazione patologica.

Esiste poi un'altra interpretazione, meno attendibile di questa, ma sostenuta anch'essa dalla dottrina e giurisprudenza (per es.: Cassazione del 5 luglio 1933), per la quale è suicidio involontario quello di chi è posto dall'impeto delle passioni, dall'ossessione, dalla morbosa malinconia, in uno stato di anormalità che non gli consenta più di far agire i propri freni inibitori.

Ma basta considerare che ogni suicida è un anormale, privo dei necessari controlli psichici e nervosi, non più in grado di apprezzare il supremo bene, per convincersi che questa teoria finisce con l'ammettere soltanto suicidi involontari, per cui non avrebbe più ragione di essere il disposto dell'art. 450.

In questa sede non ci interessa la soluzione pratica adottata dalle polizze di assicurazione sulla vita, e nemmeno quanto è stato scritto a proposito dell'art. 450 e della sua inderogabilità, la quale dai più viene autorevolmente negata: per ciò abbiamo solo cercato di mettere in evidenza gli elementi costitutivi delle due tesi, onde trarne le debite conclusioni.

Ogni contratto di assicurazione è impostato sul verificarsi più o meno probabile (più o meno prossimo, nell'assicurazione sulla vita) di un determinato evento, che non può e non deve dipendere dalla volontà dell'assicurato. Se quindi il suicidio è volontario, esso turberà l'equilibrio dell'obbligazione bilaterale, rendendo più grave la posizione dell'assicuratore, il quale sarà chiamato a pagare prima di quanto non avrebbe dovuto se la natura non fosse stata forzata (nell'assicurazione sulla vita), o — in senso più generale — anche quando nessun « caso fortuito » si sia verificato.

Alla stessa conclusione si giunge in forza dell'art. 434 del cod. di comm., per il quale l'assicuratore non risponde dei fatti e delle colpe dell'assicurato, semprechè, ben si intende, quest'ultimo sia responsabile delle proprie azioni, nel senso che si tratti di soggetto « imputabile », secondo l'insegnamento del codice penale, che non considera imputabile « colui che non ha la capacità d'intendere e di volere » (art. 85), anche se ciò sia per vizio totale di mente (art. 88).

Gli estremi del caso fortuito si riscontrano dunque oltrechè nella imprevedibilità, anche nell'assoluta estraneità di esso alla volontà dell'assicurato. Diversamente, saremo in presenza di un evento determinato e dipendente da tale volontà, con la sua esclusione dall'ambito della garanzia, in base a quanto siamo andati esponendo, nonchè per la stessa definizione di infortunio, che nella sua più diffusa accezione ribadisce il concetto che si intende per tale « un caso fortuito del tutto indipendente dalla volontà dell'assicurato ».

Ma è tanto evidente ed inoppugnabile l'esclusione del sinistro *volutamente* provocato, che ogni conferma contrattuale può ben dirsi pleonastica, tanto che il nuovo testo di polizza studiato dal Sindacato Nazionale Infortuni e Responsabilità Civile non insiste sul noto motivo.

Se quindi il suicidio presenta carattere di volontarietà, esso non è assicurabile.

Potremmo però essere in presenza di un suicidio involontario, del quale, come abbiamo visto, vengono supposte due fattispecie, e cioè quella più attendibile del gesto compiuto da un pazzo, e l'altra invece del suicidio imposto da forze irresistibili, che abbiano impedito il discernimento ed eliminata la capacità di volere.

L'ipotesi del suicidio del folle rientra (che sia esplicitamente prevista o no, importa poco) indubbiamente nella categoria degli « infortuni sofferti in stato di piena o parziale incoscienza morbosa » non compresi nell'assicurazione, e figura nella disposizione che esclude dalla garanzia tutte le persone « colpite da malattie mentali » (polizze vigenti).

La nuova polizza parla di « infermità mentali », tecnicamente e perspicuamente insieme.

Il suicidio del pazzo, ammesso che di suicidio possa parlarsi, non costituisce quindi infortunio assicurabile.

Resta l'altra ipotesi, quella del suicidio cui in certo modo il soggetto sia stato fatalmente trascinato da un turbamento di coscienza tale da distruggere in lui ogni facoltà volitiva. Ma anche qui, le polizze parlano chiaro.

Quelle in corso generalmente non considerano infortuni le lesioni infertesi dall'assicurato « in stato di perturbazione mentale », e la nuova — con felice proprietà di linguaggio e sicura padronanza della materia — esclude gli infortuni sofferti per « incoscienza da qualunque causa determinata ».

Infatti in qualche caso si è sostenuto (Cassazione del 5 luglio '33) che può aversi la *coscienza* del tragico passo (cioè la consapevolezza di procurarsi la morte), ma nel contempo la impossibilità di reagire, per mancanza di *volontà*. Se quindi sia ottenebrata anche la comprensione istintiva, per il peso insostenibile di un dolore, si cadrebbe precisamente nell'incoscienza, non passibile di assicurazione.

Le varie casuali del suicidio sono state così brevemente passate in rassegna, e per tutte, inoppugnabili principii generali, articoli di Codice, clausole contrattuali, hanno di volta in volta consentito di affermare in modo certo che il suicidio — comunque inteso — non rientra fra gli « infortuni » che l'assicuratore ha assunto a carico suo.

ALDO DURANTE

NOTE E INFORMAZIONI

La Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione nella costruzione dell'Impero.

Riportiamo dal volume « La costruzione dell'Impero », che sarà pubblicato ne « Gli Annali dell'Africa Italiana », organo trimestrale del Ministero dell'Africa Italiana (Ufficio Studi) - Edizione S. A. Mondadori - la parte relativa a « La Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione nella costruzione dell'Impero ».

L'azione svolta dalla Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione in rapporto alla costruzione dell'Impero è evidentemente collegata con l'attività svolta dalle aziende del settore, le cui particolari forme e caratteristiche sono state esposte in altro capitolo.

E' da considerare, anzitutto, che si tratta di un'attività svolta principalmente da aziende di grandi dimensioni, e quindi già con una prontezza di tempi e una larghezza di mezzi tali da assicurare direttamente la possibilità di fronteggiare le esigenze mano mano che queste venivano manifestandosi.

In secondo luogo è da rilevare che per l'esercizio del credito e dell'assicurazione in A.O.I. non si sono dovute sinora costituire aziende nuove, ma si è estesa la sfera d'azione di aziende metropolitane, con la conseguenza logica di agevolare la trattazione in Italia dei problemi riguardanti l'Impero.

Le circostanze non hanno quindi richiesto sinora alla Confederazione un intervento attivo di iniziativa e di azione concreta, nè per promuovere la costituzione di appositi organismi economici, come è avvenuto in altri settori, nè per scopi di assistenza *in loco* delle aziende rappresentate, tanto più che per le necessità economico-sociali di carattere più urgente il Partito ha prontamente costituito, come noto, una propria attrezzatura.

Quanto l'organizzazione Confederale ha compiuto per l'A.O.I. si concreta quindi in un'attività di impulso, di coordinamento, di disciplina e sopratutto di studio, di collaborazione legislativa, di preparazione per la continuità e lo sviluppo avvenire.

Sin dall'inizio della campagna d'Etiopia, alla quale il suo Presidente ardito partecipò riportando notevoli indicazioni di carattere economico, essa spiegò il più vivo interessamento per i problemi creditizi ed assicurativi d'oltremare, e favorì i primi sforzi delle nostre aziende intesi a recare il necessario ausilio dei loro servizi alla febbrile organizzazione della conquista.

L'assidua attività di studio si sviluppò di pari passo col presentarsi di nuove situazioni e di nuovi problemi, e si inquadrò poi in modo più regolare quando vennero creati gli organi specifici di collaborazione con l'amministrazione statale, e particolarmente le Consulte corporative presso il Ministero dell'Africa Italiana.

Una Consulta apposita venne costituita per il nostro settore, e i suoi lavori rispecchiano essenzialmente — ma non compiutamente — l'attività dell'organizzazione confederale e federale. Per il suo tramite sono stati intensificati e resi più proficui i rapporti con gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana, al quale la Confederazione e le Federazioni aderenti si sono sforzate di dare tutto l'apporto di competenza degli esponenti delle categorie rappresentate.

* * *

I temi di carattere creditizio posti allo studio della Consulta in un primo tempo riguardavano la tecnica e le garanzie del credito commerciale per il traffico coloniale, le forme e i privilegi particolari per i contratti di finanziamento coloniale, il credito fondiario in rapporto al regime fondiario dell'Impero. Sono stati inoltre esaminati il problema generale dell'ordinamento creditizio nell'Impero, di cui sono state stabilite le linee fondamentali, quello della disciplina dell'esercizio del credito e varie domande di autorizzazione per l'apertura di sportelli bancari, risolte secondo criteri intonati ad una visione positiva delle reali esigenze dell'Impero e di un ordinato svolgimento della funzione bancaria.

Una trattazione particolarmente approfondita hanno avuto i problemi di credito speciale: quello del credito edilizio è stato risolto attraverso un provvedimento di pronta attuazione, di iniziativa ministeriale; per quello del credito agrario di esercizio è stato elaborato uno schema di provvedimento che regola la materia adattando opportunamente le norme vigenti nel Regno.

A questi lavori la Confederazione ha sempre recato un apprezzato contributo obiettivo di competenza specifica, formulando proprie proposte e suggerendo perfezionamenti; ma un rilievo del tutto particolare merita il progetto per il credito immobiliare in A.O.I., elaborato col concorso della Federazione degli Istituti finanziari. Tale progetto fu imperniato sui seguenti caposaldi:

— soluzione sollecita e totalitaria del problema,
— collaborazione corporativa delle categorie,
— limitazione del concorso e delle garanzie statali al minimo indispensabile.

Esso è stato elaborato studiando l'organizzazione di un apposito istituto, da crearsi con la partecipazione totalitaria della categoria, ed ha avuto la piena approvazione della Consulta e della Corporazione della previdenza e del credito, le quali hanno constatato la grande importanza di questo strumento preparato per agevolare la valorizzazione urbana e terriera dell'Impero.

Altri progetti furono pure predisposti per rendere possibile anche ad altre categorie di aziende di credito a sfera d'azione locale di recare il proprio contributo alla valorizzazione dell'Impero: banche e casse di risparmio manifestarono in proposito intendimenti che ci si propose di utilizzare in forme di cui sono già stati tracciati i lineamenti e delle quali si è tuttavia ritenuto di rinviare la realizzazione ad epoca più adatta.

Questi progetti, la cui realizzazione sarà graduale, in relazione alla loro vasta portata futura, stanno comunque a documentare la essenziale funzione che in regime corporativo spetta all'organizzazione professionale per suscitare e convogliare le energie economiche delle singole aziende ai grandi fini economici dello sviluppo storico della Nazione sul piano imperiale.

* * *

Anche per quanto riguarda il settore assicurativo si deve registrare un'attività spiegata dalla Confederazione e dalle Federazioni non meno intensa ed efficace di quella esplicata nel settore creditizio.

Senza ripetere quanto esposto nell'apposito capitolo, basterà dire che sia in sede di Consulta coloniale, sia fuori di essa, tutti i problemi tecnici, economici e giuridici di carattere generale delle assicurazioni nell'Impero hanno trovato nelle nostre organizzazioni trattazione e studio approfondito ed hanno dato luogo volta a volta ad una intensa collaborazione con le imprese e con gli organi ministeriali al fine di potenziare l'attività della categoria in quanto fattore di economico e tranquillo svolgimento delle altre attività produttive.

Dall'esame accurato delle domande di autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in A.O.I. — volto ad accertare la effettiva idoneità dei richiedenti — alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici necessari per una consapevole gestione delle Compagnie; dalla predisposizione di condizioni e tariffe particolari, adatte alle esigenze dell'Impero, al necessario disciplinato coordinamento fra l'attività svolta in A.O.I. e l'assunzione in Italia di rischi riferentisi all'A.O.I.; infine dalla revisione delle tariffe, effettuata con criteri di piena comprensione della funzione dei premi di assicurazione come elementi di costo per gli assicurati, alla intensa vigilanza sulle eventuali infrazioni, tutti i problemi nei quali l'appoggio e l'intervento dell'organizzazione erano richiesti per utilità generale o per esigenze di categoria sono stati affrontati con obiettività e profondità di indagine, con palese efficacia di risultati.

* * *

Nel settore dei rapporti di lavoro la Confederazione ha stipulato nel marzo 1937-XV con la collaterale Confederazione dei lavoratori e con l'intervento delle Federazioni di categoria interessate un accordo per la determinazione del trattamento da praticarsi al personale del Banco di Roma addetto alle filiali in A.O.I.

Con questo accordo, che è uno dei primi stipulati per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro in A.O.I., si è attuata una completa ed equa regolamentazione del personale, fissando le condizioni di lavoro con larga comprensione delle necessità di ordine materiale e morale dei lavoratori.

Sopratutto le Organizzazioni stipulanti hanno tenuta presente la opportunità di facilitare al massimo il trasferimento del nucleo familiare e non del solo capo famiglia, e ciò in armonia con le direttive colonizzatrici degli Organi superiori.

Notevoli sono le provvidenze realizzate per i casi di invalidità e di morte con particolare riguardo alle malattie tropicali.

Si è avuto cura altresì di tener presente la necessità di fornire l'alloggio al lavoratore secondo le possibilità ambientali e con canone di fitto mantenuto nel limite più modesto possibile, come pure di assicurare la collaborazione dell'Azienda per la istituzione di mense per il personale, con carico all'Azienda stessa delle spese di primo impianto.

Disposizioni speciali sono state stabilite per l'orario di lavoro da osservarsi nei mesi più caldi presso le filiali del bassopiano, per i periodi di ferie che il lavoratore ha il diritto di trascorrere in Patria con spese di vaggio a carico dell'Azienda, e per il computo dell'anzianità di servizio per il periodo di lavoro prestato in A.O.I. al momento del rimpatrio (che il lavoratore può richiedere dopo una permanenza di tre anni nell'Impero).

* * *

Se la complessa attività qui sommariamente delineata, non di rado resa difficile dalla necessità di conoscere in modo approfondito condizioni locali dell'Impero e di affrontare situazioni del tutto nuove, si è potuta svolgere senza valersi di una propria organizzazione in luogo, ciò si deve alla accennata circostanza che

nel nostro settore si tratta sempre di aziende metropolitane operanti in Africa mediante dipendenze od agenzie, le quali quindi hanno sempre la possibilità di procurarsi direttamente e mettere a disposizione dell'associazione sindacale tutti i richiesti elementi di studio e di giudizio.

Parimenti vi è una identità di interessi fra le gestioni in Italia e quelle dell'Impero, che richiede e giustifica la trattazione in unica sede dei problemi ad essi relativi.

Quanto ai problemi di carattere prevalentemente locale, essi sono stati trattati dalle Sezioni delle aziende del credito e dell'assicurazione costituite presso l'Ispettorato fascista della produzione e del lavoro per l'A.O.I. e presso gli uffici delle Federazioni fasciste dei singoli territori, in conformità alla preminente funzione che l'organizzazione del credito ha avuto assegnata ed assolve nella fase attuale dello sviluppo economico ed assistenziale dell'Impero.

Oltre che della possibilità di corrispondere e collaborare con tali uffici, la Confederazione si è valsa pure della facoltà di istituire dei propri corrispondenti, onde sviluppare i propri mezzi di indagine e d'informazione diretta. Tali corrispondenti, che hanno funzione di collegamento con gli organi di Partito e di Governo in A.O.I. devono operare sotto il controllo dell'Ispettorato e dei suoi uffici; la loro organizzazione, attualmente in via di perfezionamento, è di grande importanza e porrà la Confederazione in grado di sempre meglio adempiere i suoi scopi istituzionali anche sul piano dell'Impero, in collaborazione con gli organi del Governo e del Partito.

Attività del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

1 - Sotto la presidenza del Duce, si è riunito, il 16 marzo, il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Alla riunione hanno preso parte i Ministri delle finanze, delle corporazioni, dell'agricoltura e delle foreste e per gli scambi e per le valute, nonchè il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato del credito.

Prima di esaminare gli importanti argomenti trattati dall'organo politico che sovrintende al settore del risparmio e del credito nazionali, osserviamo che la seduta del 16 marzo 1940 — la 18ª, se non andiamo errati, dalla costituzione del Comitato dei Ministri, creato con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375 — è la prima alla quale ha partecipato anche il Ministro per gli scambi e per le valute.

Non sappiamo se la partecipazione del Ministro per gli scambi e per le valute abbia soltanto un carattere eccezionale e contingente e limitato semplicemente alle questioni che toccano, direttamente o indirettamente, la competenza del suo dicastero. Certo è che, qualora si fosse ravvisata o si ravvisasse la necessità di chiamare il predetto Ministro a far parte in permanenza del Comitato dei Ministri, occorrerebbe opportunamente modificare l'art. 12 della legge bancaria, istitutivo del Comitato stesso.

2. - Fra i primi atti compiuti dal Comitato, nella sua ultima seduta, figura l'approvazione delle proposte di modificazione di alcune disposizioni della legge bancaria. Non è la prima volta che il citato R. D. L. 12 marzo 1936-XVI, n. 375, subisce degli emendamenti: talune modificazioni ed integrazioni, com'è noto, sono state apportate al detto provvedimento con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636. La struttura fondamentale del decreto

12 marzo 1936, n. 375, giustamente definito lo statuto bancario corporativo, è rimasta in sostanza inalterata: i ritocchi ed i perfezionamenti introdotti con le successive leggi hanno avuto esclusivamente lo scopo di meglio adeguare le disposizioni del 1936 alle complesse esigenze creditizie del Paese, sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione quotidiana della legge bancaria.

Commentando le prime variazioni del R. D. L. n. 375 avemmo campo di osservare (1) « Se è vero, secondo quanto ha affermato anche il Duce, che il credito sta all'economia come il sangue all'organismo umano, è agevole comprendere come le innovazioni ora esaminate non possano avere un carattere di definitività. L'incessante evoluzione della struttura economica nazionale impone continui adattamenti e trasformazioni del sistema creditizio, perchè questo possa sanamente adempiere alla sua vitale funzione di linfa dell'organismo economico.

« Conseguentemente, le disposizioni che regolano questo importante settore, oltre ad avere in se stesse una natura prevalentemente elastica, debbono essere adeguate, in ogni momento, alle esigenze mutevoli della realtà ».

« Se è, pertanto, inevitabile che il complesso delle norme vigenti in materia sia necessariamente suscettivo di ulteriori sviluppi, si deve, peraltro, avvertire che, data la particolare delicatezza e sensibilità del settore creditizio ed in vista dell'importantissima funzione ch'esso assolve, ogni innovazione legislativa dovrà essere graduale, tempestiva e, sopratutto, ispirata alla massima prudenza e cautela ».

Queste considerazioni bastano, da sole, ad illuminare compiutamente circa le ragioni che hanno determinato le nuove modifiche approvate dal Comitato dei Ministri. Per quanto non ci sia dato di conoscere, nel dettaglio, tali modifiche, è evidente che esse, ancora una volta, in mancanza di norme regolamentari, mirino a rendere sempre più agevole l'applicazione concreta della legge bancaria e ad adattare le disposizioni della legge stessa alle necessità dell'economia nazionale.

Poichè il comunicato relativo alla riunione del Comitato accenna, riferendosi alle modifiche approvate, che, in particolare, è stato deciso che sia sentito il preventivo parere dell'Ispettorato del credito per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e per il deposito delle disponibilità liquide dei comuni, provincie, associazioni sindacali od istituti ed aziende collaterali dei suddetti enti, ricordiamo che questa modifica riguarda precisamente l'art. 99 del R. D. L. 12 marzo 1936 — le cui disposizioni, inizialmente chiarite con apposite istruzioni pubblicate nel Bollettino dell'Ispettorato, hanno già subito numerosi emendamenti — ed è da rapportare alla mozione votata sull'argomento dalla Corporazione della previdenza e del credito nella seduta del 13-14 luglio 1939 (2). E' da ritenere che il testo del cennato articolo, con la modificazione ora approvata, possa considerarsi definitivo.

---

(1) ARGENTARIUS: *Norme creditizie corporative.* Rassegna Monetaria, novembre-dicembre 1937.

(2) Ecco il testo della mozione votata:

La Corporazione della previdenza e del credito;

constatata la opportunità di promuovere una più efficace disciplina dell'attribuzione e delle condizioni dei servizi di cassa per conto di enti pubblici e morali;

considerate le diverse caratteristiche dei servizi aventi carattere locale o provinciale e di quelli di Enti con organizzazione nazionale, nei quali l'unicità del servizio affidato ad una azienda di credito si risolve spesso in un accentramento puramente contabile che non giustifica l'esclusione di altre aziende;

visto che in virtù del R. D. 24 aprile 1939-XVII, *n. 857, per l'attribuzione di speciali servizi bancari e di speciali funzioni creditizie a singole aziende o categorie di aziende di credito deve essere obbligatoriamente richiesto il parere del Comitato tecnico corporativo del credito;*

3 - Nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni, il Comitato dei Ministri e l'Ispettorato del credito hanno, fra l'altro, costantemente mirato a « moralizzare » la funzione bancaria, eliminando tutte quelle forme di concorrenza di cui nel passato solevano valersi alcune aziende di credito per « accaparrare la clientela », forme che, talvolta, per i mezzi con cui venivano esercitate, apparivano assolutamente incompatibili con la dignità ed il decoro dell'esercizio del credito. Di qui l'emanazione di numerose disposizioni dirette a stroncare ogni indebita forma di accaparramento della clientela (divieto di visite a domicilio, rigorosa applicazione delle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca », ecc.) e, conseguentemente, continui accertamenti ispettivi per ottenere la precisa osservanza delle disposizioni stesse ed impedire, sopratutto, che, con opportuni espedienti ed accorgimenti (maggiorazione simulata di tassi, bonifico d'interesse, ecc.), si potessero frustrare le finalità delle norme emanate.

Nel quadro e nello spirito di siffatte finalità rientra la decisione del Comitato, con la quale è stato fatto obbligo alle aziende di credito di esercitare *uniformemente e senza eccezione* la rivalsa, sulla clientela, dell'imposta sulla entrata: invero, come precisa il comunicato, la rinunzia, totale o parziale, a questo tributo avrebbe potuto costituire un elemento di concorrenza fra le aziende di credito.

Lo stesso scopo si prefigge, sia pure meno direttamente, l'obbligo sancito dal Comitato per le aziende di credito, in sede di aggiornamento delle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca », di percepire un compenso per il disimpegno di servizi di cassa e tesoreria al domicilio dei clienti. L'obbligo del compenso ha anche il fine di porre una remora alle numerose richieste di servizi a domicilio continuamente rivolte alle aziende di credito.

Per altro, la portata della disposizione è stata temperata dal fatto:

1) che il compenso è commisurato al solo rimborso delle spese di personale per l'espletamento del servizio;

2) che viene ammessa una eccezione per i servizi di cassa e tesoreria comunale e provinciale, nonchè per quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando le disposizioni di legge prevedano il servizio gratuito o un diverso compenso.

4. - E' noto che a talune Casse di risparmio e Banche popolari è consentito, in via del tutto eccezionale, di applicare particolari condizioni di favore su depositi di determinate categorie di persone (maestri elementari con

---

esprime il voto

1. - *che il Governo adotti i necessari provvedimenti per la modifica dell'art. 99 della legge bancaria al fine di estendere a tutte le aziende di credito la facoltà di gestire i servizi di cassa per conto di enti pubblici e morali;*

2. - *che per l'attribuzione dei servizi di cassa di enti pubblici e morali di carattere locale o provinciale sia riconfermata la libertà di scelta dell'Istituto, da effettuarsi nell'ambito e con valutazioni locali;*

3. - *qualora sia ritenuto necessario dare un assetto unitario su base nazionale a servizi di cassa di enti pubblici e morali, per mezzo di provvedimenti anche amministrativi, i relativi criteri siano elaborati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, sulla base delle proposte concordate nell'ambito delle categorie dell'organizzazione sindacale;*

4. - *che per quanto riguarda le condizioni da applicare ai servizi di cassa degli enti pubblici e morali, ivi compresi quelli indicati nell'art. 99 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sia demandato alla Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione di predisporre le proposte da sottoporre all'Ispettorato del credito per l'esame del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.*

reddito non superiore alle L. 8000, alunni di asilo infantile, militari di bassa forza, ecc.).

Si tratta di depositi appartenenti alla categoria del « piccolo risparmio speciale », da non confondere con quella del « piccolo risparmio » previsto e disciplinato dalle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca », le cui particolari agevolazioni (tasso d'interesse 3,50 %, minimi di versamenti e di prelevamenti, estinzione di premi annuali per determinati importi con l'autorizzazione del Ministro delle finanze) sono dirette a favorire il risparmio e la previdenza fra classi sociali meno abbienti e particolarmente meritevoli di essere incoraggiate.

Il Comitato dei Ministri ha ora esteso il beneficio delle suddette particolari agevolazioni di tasso d'interesse ai componenti le famiglie numerose, che risultino regolarmente iscritte all'Unione fascista tra le famiglie numerose. Non è il caso di sottolineare l'importanza politica e sociale del provvedimento: esso s'inquadra in tutte le provvidenze finora emanate dal Regime in materia di politica demografica ed è una rinnovata prova del crescente interessamento col quale il Governo fascista favorisce e tutela le classi profiliche.

5 - Sulla delicata questione del finanziamento degli ammassi dei prodotti agricoli il Comitato dei Ministri ha portato più volte la sua attenzione. Tra l'altro, nella sua penultima seduta del 6 novembre 1939, il Comitato, in accoglimento del voto espresso dalla Corporazione della previdenza e del credito nella riunione 13-14 luglio 1939, ebbe ad affermare il principio che le operazioni di finanziamento per gli ammassi che in futuro sarebbero stati resi obbligatori, avrebbero dovuto essere consentite a tutte le aziende di credito. *Inoltre, nella stessa occasione, il Comitato tracciò le direttive, secondo le quali l'Ispettorato del credito avrebbe dovuto procedere alla ripartizione dei servizi stessi.* In relazione a tale precedente determinazione, il Comitato, nella seduta del 16 marzo, ha deliberato circa le modalità da praticare per il finanziamento degli ammassi dei prodotti agricoli. I provvedimenti al riguardo adottati si riassumono, sostanzialmente:

1) nella fissazione di un tasso d'interesse uniforme;

2) nella ripartizione tra aziende di credito delle operazioni di pagamento connesse ai prodotti ammassati nelle proporzioni in cui le aziende stesse partecipano ai relativi finanziamenti.

La determinazione di cui al n. 1 mira ad eliminare, opportunamente, la diversità di trattamento verificatasi in passato per taluni enti ammassatori in conseguenza del diverso saggio applicato dalle aziende di credito sui finanziamenti concessi. Non solo una tale diversità di saggio non era compatibile con la natura delle operazioni di finanziamento, assolutamente uniforme in tutte le regioni, ma quanto era ingiusto che taluni enti ammassatori, per le loro occorrenze finanziarie, fossero sottoposti a condizioni più onerose degli altri.

La ripartizione fra aziende di credito delle operazioni di pagamento relative ai prodotti ammassati in proporzione della misura dei finanziamenti effettuati dalle aziende medesime ha lo scopo di eliminare la sperequazione determinatasi gli scorsi anni per taluni istituti di credito, i quali, pur avendo concesso finanziamenti notevoli, avevano finito per eseguire soltanto in parte il pagamento dei mandati emessi dagli enti ammassatori a favore dei conferenti.

Un sistema cosifatto si risolveva, inevitabilmente, in un pregiudizio per tali aziende di credito perchè, com'è noto, le banche non hanno soltanto interesse a concedere finanziamenti agli enti ammassatori, il che rientra nelle loro normali operazioni di investimento, ma anche ad effettuare il pagamento dei mandati emessi dagli enti ammassatori, dato che, attraverso queste operazioni, hanno

la possibilità di prendere diretto contatto con i conferenti, i quali non è escluso che si valgano delle stesse banche anche per le altre loro occorrenze creditizie.

6 - Di notevole entità sono le decisioni adottate dal Comitato in materia di emissioni obbligazionarie e di aumenti di capitale.

Valutate le peculiari esigenze del mercato finanziario, è stato, innanzi tutto, fissato il contingente delle cartelle ed obbligazioni da emettersi, al tasso del 5 %, da parte degli istituti di credito fondiario, agrario ed edilizio, entro il corrente anno. Fuori del detto contingente, è stata, poi, autorizzata l'emissione di due milioni di cartelle fondiarie per apprestare i mezzi occorrenti per la costruzione di case popolari in Toscana.

Il Comitato ha, infine, ratificato, in quanto connesse con le necessità del settore finanziario, sopratutto in dipendenza dell'attuazione dei piani autarchici, le emissioni di 400 milioni di obbligazioni dell'Istituto Mobiliare Italiano; di 100 milioni di obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche e di 5 milioni della S. A. Cartiera Fedrigoni e C.

La facoltà attribuita al Comitato in materia di emissioni obbligazionarie e, in genere, di investimenti mobiliari, è certamente una delle più delicate: occorre tener conto, con giusto criterio, delle esigenze imprescindibili di taluni importanti settori dell'economia nazionale e delle necessità non meno imprescindibili dello Stato. Non si può, invero, pompare eccessivamente dal risparmio nazionale, quando il Tesoro dello Stato, in vista di supreme esigenze, deve far ricorso a quella medesima materia prima, fonte di ogni produzione, che è il risparmio nazionale. D'altra parte, pur tenendo presente l'assoluta preminenza delle esigenze dello Stato, non si può prescindere dal dare la necessaria assistenza finanziaria a determinate fondamentali attività economiche nazionali. La determinazione della capacità di assorbimento del mercato finanziario e la conseguente ripartizione di questa capacità fra i bisogni dello Stato e quelli di altre attività è, quindi, estremamente difficoltosa. Ad onor del vero, bisogna riconoscere che il Comitato dei Ministri ha sempre valutato con chiara visione le possibilità del risparmio nazionale e, nell'ambito della sua competenza, le decisioni adottate in materia di emissioni obbligazionarie si sono mantenute sempre in giusti limiti, in modo da lasciare larghi margini di disponibilità per i bisogni dello Stato.

Anche per quest'anno è da ritenere che la determinazione del contingente di emissioni obbligazionarie stabilito e la misura del relativo tasso d'interesse rispecchino fedelmente la situazione del mercato finanziario e tengano conto dei mezzi che ad esso deve attingere il Tesoro dello Stato.

7 - Numerosi, e per importi cospicui, sono gli aumenti di capitale che il Comitato dei Ministri ha ratificato nella sua ultima seduta. Gli aumenti riguardano:

A) *Aziende di credito*:

Banca Nazionale del Lavoro, Roma, da 240 milioni a 400 milioni;
Banco di Roma, Roma, da 200 milioni a 300 milioni;
Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara, da L. 73.502.900 a L. 102.904.000;
Credito Commerciale, Cremona, da 40 milioni a 50 milioni;
Banca Belinzaghi, Milano, da 25 milioni a 50 milioni;
Banca Mutua Popolare Aretina, Arezzo, da L. 2.773.050 a L. 3.523.050;
Istituto Bancario Piemontese, Torino, da 2 milioni a 3 milioni;
Banca Rurale di Depositi e Prestiti di S. Pietro Vernotico, da L. 471.500 a L. 707.400.

B) *Aziende commerciali ed industriali*:

« Ilva » Alti Forni e Acciaierie di Genova, da 670 milioni a 800 milioni;
« Terni » Società per l'industria e l'elettricità, Roma, da 430 milioni a 645 milioni;

Società Italiana per il Gas, Torino, da 492 milioni a 550 milioni;
Compagnia Imprese Elettriche Liguri, Genova, da 400 milioni a 500 milioni;
Società Romana di Elettricità, Roma, da 360 milioni a 396 milioni;
Società Generale Elettrica della Sicilia (S.E.S.O), Palermo, da 210 milioni a 300 milioni;
Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.), Firenze, da 275 milioni a 289 milioni;
Soc. An. Stabilimenti di Rumianca, Torino, da 72 milioni a 90 milioni;
Società Romana per la Fabbricazione dello Zucchero, Roma, da L. 54.600.000 a 80 milioni.
Cotonificio Cantoni Soc. An. Milano da 60 milioni a 70 milioni;
Soc. An. Fabbrica Automobili Velocipedi Edoardo Bianchi, Milano, da 42 milioni a 56 milioni;
« Il Toro » Soc. An. Immobiliare, Torino, da 1 milione a 50 milioni;
Soc. An. Ledoga, Milano, da 30 milioni a 35 milioni;
Soc. An. Acciaierie di Bolzano, Milano, da 15 milioni a 30 milioni;
Soc. An. Concerie Italiane Riunite, Torino, da 24 milioni a 30 milioni;
Soc. An. Officine Moncenisio, Torino, da 14 milioni a 21 milioni;
Soc. An. I. Bonifiche Terriere, Roma, da L. 600.000 a L. 4.900.000;
Soc. An. Immobiliare, Milano, da L. 2.800.000 a L. 3.500.000;
Soc. An. Immobiliare di Bovisio, da L. 25.000 a 3 milioni;
Soc. An. Gestioni Immobiliari (S.A.G.I.), Firenze, da L. 50.000 a 3 milioni;
Soc. An. Immobiliare « La Colombina », Milano, da L. 800.000 a L. 2.500.000;
Soc. An. Fornaci Valdadige, Verona, da 1 milione a 1 milione e mezzo.

E' stata pure ratificata l'autorizzazione concessa per l'emissione di 6 milioni di azioni in dipendenza della costituzione del capitale della Società Anonima « La Immobiliare Veneziana » con sede in Venezia.

Gli aumenti di capitale autorizzati per numerose aziende di credito hanno avuto, in massima parte, lo scopo di rafforzare la compagine patrimoniale delle aziende stesse, alcune delle quali, in questi ultimi anni, mentre avevano raggiunto un notevole sviluppo in ogni ramo della loro attività, avevano mantenuto invariato il capitale sociale. In sostanza, si è trattato di un necessario adeguamento dei fondi patrimoniali di alcuni istituti alla notevole espansione da essi raggiunta negli ultimi tempi.

Gli aumenti di capitale concernenti le imprese commerciali od industriali recano, invece, la impronta autarchica che caratterizza buona parte della febbrile ed intensa attività di questo eccezionale periodo.

In relazione all'accresciuto ritmo della produzione ed agli ulteriori sforzi che da essa si richiedono per presidiare le posizioni raggiunte e proseguire strenuamente, sulla via della minore resistenza, nel raggiungimento dell'autarchia, molte aziende italiane, invero, hanno sentito viva la necessità di migliorare la loro organizzazione, di accrescere il loro rendimento, di ampliare la loro struttura e, per raggiungere l'intento, hanno dovuto necessariamente accrescere la loro potenzialità finanziaria, facendo ricorso a capitale fresco.

8 - Tra i vari ordinamenti statutari approvati dal Comitato, in sede di esame di questioni interessanti singoli enti, particolare rilievo meritano quelli della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, con sede in Palermo, e del Banco di Sicilia, nonchè lo statuto-tipo per i Monti di credito su pegno di seconda categoria.

Lo statuto del Banco di Sicilia è stato adeguato alle vigenti disposizioni della legge bancaria, in conformità di quanto già è stato fatto, ai sensi dell'art. 27 di detta legge, per gli altri istituti di credito di diritto pubblico e per le banche d'interesse nazionale.

Lo statuto-tipo dei Monti di credito su pegno di seconda categoria è stato predisposto in relazione all'attuale ordinamento della pignorazione.

Il credito pignoratizio, al quale ricorrono le classi meno abbienti per fronteggiare improvvise necessità di vita, è stato più volte oggetto di particolare

esame da parte del Comitato, le cui determinazioni sono culminate nell'emanazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, che ha provveduto a dare un nuovo assetto alla materia e ha dettato norme per il potenziamento e per il più efficace funzionamento degli istituti che esercitano tale forma di credito come attività fondamentale.

In relazione all'art. 35 della citata legge n. 745, con R. D. 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, sono state emanate le norme di attuazione della legge stessa. L'art. 65 del cennato R. D. n. 1279 stabilisce testualmente: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (23 settembre 1939), i Monti devono trasmettere all'Ispettorato la proposta di modificazione delle norme statutarie occorrenti per adeguare gli statuti alle disposizioni della legge di questo decreto, e ciò senza pregiudizio della facoltà concessa al Capo del Governo di procedere, d'autorità, all'approvazione ed alla modificazione degli atti costitutivi e dei statuti dei Monti ai sensi dell'art. 4 della legge ».

Lo statuto-tipo ora approvato dal Comitato dei Ministri per i Monti di credito su pegno, conformemente a quanto già fatto per le Casse di risparmio e per le Banche popolari, metterà questi modesti ma benemeriti enti in grado di ottemperare tempestivamente e nella maniera migliore all'adempimento sancito dalla riportata disposizione di legge.

Inoltre, il Comitato ha ratificato le modificazioni apportate con la procedura d'urgenza allo Statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche con sede in Roma (1).

9 - La deliberazione del Comitato che, per importanza, trascende tutte le altre adottate nella seduta del 16 marzo è, a nostro avviso, quella concernente il più stretto collegamento fra il settore del credito a medio termine ed il settore del credito a lungo termine, mediante l'assunzione della Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e dell'Istituto per il credito navale da parte del Governatore della Banca d'Italia, che, di diritto, è già presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Com'è noto, uno degli aspetti principali della riforma bancaria del 1936 fu il riordinamento del credito mobiliare, attuato con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 376, mediante la soppressione della sezione finanziamenti dell'Istituto per la ricostruzione industriale, coll'assegnazione in esclusività all'Istituto Mobiliare Italiano dell'esercizio del credito mobiliare, con la costituzione, in Sezione autonoma dell'I.M.I., del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e, sopratutto, per conferire una maggiore unità di comando a tutto lo specifico settore creditizio, con l'attribuzione della presidenza dell'I.M.I. e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali al Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Sulla base degli specifici criteri che hanno ispirato questo riordinamento e quando si tenga presente che uno dei principî fondamentali che ha dominato tutta la riforma bancaria del 1936 è stato quello dell'unità del comando e del controllo, la decisione del Comitato dei Ministri di associare in un'unica direttiva il credito a medio e a lungo termine appare come un naturale e logico completamento organico della riforma predetta e pienamente rispondente ai fini ultimi che la riforma stessa si propone di conseguire.

---

(1) Le modificazioni apportate con Decreto del Duce del Fascismo Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 febbraio 1940, riguardano l'art. 32 dello statuto e realizzano una più razionale distribuzione degli utili.

I tre istituti che ora passano alle dirette dipendenze del Governatore della Banca d'Italia formano dei resto già un unico complesso, in quanto essi, sin dalla loro costituzione (Consorzio di credito per le opere pubbliche nel 1919, Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel 1924 e Istituto per il credito navale nel 1928) sono stati diretti sempre da un'unica persona, il senatore Alberto Beneduce. Quale importanza abbiano questi tre grandi enti finanziari nel quadro dell'economia nazionale è dimostrato dalla espansione da essi raggiunta in così pochi anni di vita, espansione che acquista un carattere particolarmente eccezionale, quando si raffronti la loro attività con quella di altri istituti similari stranieri. Basti considerare che al 31 dicembre 1939 il Consorzio di credito per le opere pubbliche aveva oltre 6 miliardi di obbligazioni in circolazione, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità circa 1 miliardo e 100 milioni e l'Istituto per il credito navale oltre 300 milioni. Rispettivamente, i mutui in essere dei tre istituti, effettuati contro emissione di obbligazioni e in contanti, ammontavano, alla stessa data, a 6.023 milioni, 1.133 milioni e 368 milioni.

La decisione ora adottata dal Comitato dei Ministri non potrà che risolversi nell'ulteriore potenziamento di questi tre poderosi e fiorenti organismi finanziari, al servizio dei supremi interessi del Paese.

10 - La vasta rassegna degli argomenti trattati dal Comitato e dei provvedimenti conseguentemente presi sono una chiara ed esauriente documentazione che quest'organo, creato per la disciplina del risparmio e del credito nazionali, rappresenta davvero oggi, a quattro anni dalla sua costituzione, uno degli organismi più efficienti del Regime.

La raccolta del risparmio e l'esercizio del credito sono tra le fondamentali e più delicate attività economiche del paese, ed averne affidato il comando ad uno strumento di così provata competenza, è la migliore garanzia che, nell'ordine corporativo, il risparmio ed il credito saranno in grado, in ogni momento, di fronteggiare tutte le esigenze.

Argentarius.

Rassegna di borsa.

Nella rassegna di borsa del mese di febbraio avanzammo qualche riserva circa gli sviluppi del mercato, riserve che in marzo hanno trovato conferma.

La curva dei prezzi di febbraio relativamente regolata e fino a metà del mese in lieve ascesa, in marzo ha un andamento netto di ripiegamento. Le ragioni della tendenza le abbiamo già esposte nella rassegna precedente e solo per ripeterci diremo che hanno rapporto alla campagna dei dividendi già delineata e in contrasto con le speranze eccessivamente ottimistiche, e alla relativa rarefazione temporanea del denaro per effetto delle sottoscrizioni ai nuovi buoni del Tesoro.

Le punte più accentuate del ribasso sono state determinate da un improvviso tracollo dei prezzi di due titoli minerari, Amiata e Siele, dovuto ad un aggravio fiscale sulla produzione del mercurio. Il ribasso di questi titoli ha appesantito tutta la quota, in parte per un fenomeno naturale tecnico e forse di più per i timori di possibili estensioni analogiche in materia d'imposta spe-

ciale di fabbricazione o di vendita, timori che, all'esame obiettivo delle circostanze, appaiono infondati.

Iniziatosi il ribasso alla fine di febbraio da un livello ancora assai superiore alla media del mese precedente, il mercato ha continuato fino al 6 di marzo oscillante per poi riprendersi, evidentemente per ragioni tecniche, fino al giorno 12. Dal giorno 12 si è delineata un'ulteriore tendenza al ribasso, questa volta più forte della prima nelle conseguenze finali, sebbene più graduale nel tempo.

I riporti di marzo nel complesso sono stati leggermente più tesi di quelli del mese precedente, in parte per una relativa minore abbondanza di denaro in qualche piazza, e in parte per una maggiore massa di titoli da riportare, sebbene gli affari del mese fossero stati assai più ridotti di quelli del mese precedente. Nel mentre il volume degli affari di febbraio era stato pressochè invariato, con qualche lieve riduzione rispetto a quello di gennaio, in marzo segna una contrazione di circa 50 % nei titoli di Stato e del 30 % circa nei valori azionari.

I valori di Stato hanno avuto, durante tutto il mese, un andamento sostanzialmente sostenuto. Se in alcune sedute si è registrata qualche lieve cedenza, questa è stata subito dopo compensata in sedute successive, dando una sensazione di equilibrio e di invariata fiducia.

L'annunzio degli adeguamenti salariali può dirsi non abbia avuto influenza determinante sul mercato, sia dal punto di vista della incidenza sui costi di produzione e di conseguenza sui profitti, che dal punto di vista monetario. In tutti è fermo il convincimento della efficacia della politica economica del Governo fascista in materia di salari e prezzi in armonia con l'interesse della produzione, così che le possibili punte speculative sui profitti monetari o di congiuntura trovano il mercato poco disposto.

Parigi. — L'andamento della Borsa è stato caratterizzato, durante il periodo in esame, da grande incertezza. Si sono verificati alternativamente ribassi e rialzi che, per quanto non molto rilevanti, possono essere considerati nel loro complesso un sintomo del nervosismo che ha regnato sul mercato.

Tale stato di incertezza va posto in relazione con la sistemazione politica internazionale che ha attenuato la portata dei molti elementi di fiducia che indubbiamente sussistevano. Tra questi le risultanze economiche di molte importanti imprese che avevano deciso di chiudere l'esercizio al 31 agosto ed hanno distribuito, per otto mesi, lo stesso dividendo che esse corrispondevano in precedenza per un anno intero. Nei circoli finanziari si riteneva inoltre che la situazione delle maggiori imprese fosse tale da consentire loro non solo di mantenere i precedenti dividendi, ma anche procedere, in piena guerra, a distribuzioni gratuite di azioni.

A fine febbraio si è verificato un rialzo abbastanza consistente in tutti i comparti, determinato dal rialzo dei titoli auriferi che hanno dato il tono alle quotazioni.

Tale rialzo veniva però ben presto fermato, forse per ragioni che chiameremo belliche. La sfavorevole impressione a Bruxelles ed Amsterdam provocata da un attacco contro aeroplani belgi, la vertenza italo-inglese, che non poteva lasciare indifferente il mercato francese, circa il blocco delle esportazioni tedesche ed il conseguente fermo delle carboniere italiane, sono stati certo elementi di maggior riflessione del mercato.

A deprimere il mercato francese poi, quasi che non bastassero le ansie suscitate dall'andamento delle conversazioni anglo-italiane, sono intervenuti i prov-

vedimenti finanziari del gabinetto Daladier che si traducono in nuovi sacrifici, e le prime voci sulle trattative intavolate, tramite la Svezia, tra Russia e Finlandia. E proprio quando il mercato accennava ad una ripresa, è giunta improvvisa, a determinare nuovamente un regresso, la notizia della conclusione della pace.

La caduta del Gabinetto Daladier, la posizione di attesa che in conseguenza ha assunto la Borsa e l'imminenza delle vacanze di Pasqua non hanno consentito alcuna ripresa tecnica.

Londra. — Nel complesso, l'andamento della Borsa, durante il periodo in esame è stato favorevole, tanto per quanto riguarda le quotazioni quanto per il volume delle contrattazioni.

Sotto l'influsso dei discorsi degli uomini politici più rappresentantivi, hanno prevalso in Borsa tendenze ottimistiche circa gli sviluppi futuri del conflitto, i cui effetti non sono stati annullati che in parte dalla notizia della conclusione della pace tra Russia e Finlandia. Si è così registrata una tendenza al rialzo tanto nei titoli a reddito fisso che in quelli a reddito variabile che, se non ha avuto carattere di continuità, in quanto si sono verificate in varie sedute delle flessioni, può tuttavia considerarsi prevalente.

A tonificare tale tendenza ottimista è intervenuta l'emissione del primo prestito di guerra a lungo termine (scadenza 15-19 anni) per un importo di 300 milioni di sterline, al tasso del 3 %. L'accoglienza fatta dalla *City* è stata delle più favorevoli ed ha suscitato particolare soddisfazione il fatto che il Tesoro non ha abusato della situazione attuale che gli assicura praticamente il monopolio del mercato per emettere il prestito, come da qualche parte era stato suggerito, al 2 1/2 %. La previsione che il tasso massimo d'interesse che il Tesoro corrisponderà nel corso della guerra attuale sarà del 3 % (contro il 5 % corrisposto durante la guerra 1914-18) — confermata dalle dichiarazioni del Cancelliere dello Scacchiere alla Camera dei Comuni — ha avuto discussioni favorevoli sul mercato dei titoli a reddito variabile.

New York. — Nessun avvenimento degno di particolare rilievo è intervenuto ad orientare nettamente in un senso o nell'altro l'andamento della Borsa.

Tuttavia nel complesso la tendenza si è mantenuta al rialzo con scarti non molto rilevanti. Ad alimentare tale tendenza hanno in parte contribuito le notizie sull'ottimo andamento produttivo delle principali industrie nazionali.

Va rilevata anche, per le sue ripercussioni politiche, la flessione della sterlina, la cui quotazione a Wall Street è passata da 3,95 a 3,71. Tale flessione, alla quale negli ambienti simpatizzanti con Londra veniva attribuito carattere transitorio, si è mantenuta per tutto il mese. Essa è stata spiegata con una diminuzione della domanda di sterline conseguente al nuovo sistema di pagamento delle importazioni britanniche di alcuni prodottti, cui avrebbe dovuto far riscontro, nelle previsioni dei circoli finanziari, una contrazione dell'offerta conseguente alle misure restrittive adottate dal Governo di Londra.

Zurigo. — Il mese di marzo ha iniziato in Borsa con una tendenza incerta che ha prevalso per qualche seduta, appesantendo il mercato.

Qualche irregolarità si è avuta sui titoli di Stato per le esitazioni e le trattative che hanno ritardato il lancio del primo prestito di mobilitazione.

I titoli stranieri, trascurati in prevalenza, hanno avuto qualche seduta animata.

I titoli scandinavi, trascurati e deprezzati all'inizio, sotto l'influenza delle notizie sulla situazione militare finlandese, hanno avuto una buona ripresa con l'inizio delle trattative di pace.

Nel complesso il mercato non ha registrato variazioni importanti.

AMSTERDAM. — L'andamento della Borsa olandese ha risentito dell'incertezza della situazione internazionale ed è stato generalmente irregolare, con scarsezza di affari.

Si è notato un continuo alternarsi di ottimismo e di pessimismo che, se ha influito sul volume delle contrattazioni, non ha però avuto conseguenze degne di rilievo sulle quotazioni che nel complesso hanno subito scarti insignificanti in più o in meno. Solo la notizia della conclusione del patto russo-finlandese ha appesantito notevolmente il mercato specie nei titoli più rappresentativi.

Questo avvenimento politico, inatteso anche per i circoli finanziari olandesi, ha in gran parte annullato gli effetti favorevoli prodotti dalle conversazioni del Sottosegretario al dipartimento degli esteri degli Stati Uniti Sumner Welles, particolarmente da quelle da lui avute a Roma con il Duce e con il Conte Ciano e che, unitamente ai risultati dell'emissione di nuovo prestito interno olandese, avevano determinato un rialzo in tutti i comparti, più o meno sensibile. I titoli del nuovo prestito interno olandese hanno esordito con quotazioni sostenute, ma hanno poi subito l'influenza dell'incertezza del mercato ed hanno proseguito irregolarmente.

Quieto, come al solito, il corso dei titoli pubblici sud americani.

BERLINO. — L'andamento della Borsa di Berlino durante il mese di marzo, malgrado qualche seduta incerta o irregolare, è stato sostenuto e nel complesso orientato al rialzo.

Gli scambi, limitati nella prima quindicina, sono stati più abbondanti nella seconda, e qualche seduta ha assunto un ritmo veramente intenso.

La speculazione è apparsa poco impegnata, così il fenomeno della sostenutezza è più significativo.

Il pubblico tedesco, interessato alla Borsa, segue con cosciente fiducia lo svolgimento preordinato dell'economia di guerra, e senza nervosismi mostra di essere ottimista.

La seconda quindicina è stata influenzata in senso più favorevole dalle migliori notizie del Nord Europa e dall'eco dell'incontro del Brennero, incontro assai bene accolto e considerato come elemento di stabilità politica.

Dopo le ferie pasquali, di solito fra due periodi poco attivi, il mercato ha segnato un'ulteriore ripresa e chiude il mese orientato nettamente al rialzo sia dei titoli industriali che di stato. Un po' meno brillante durante tutto il mese il mercato dei titoli elettrici. (*B. Vas*).

Adunanza della Giunta Confederale.

La Giunta Confederale si è adunata il 14 marzo 1940-XVIII sotto la Presidenza del C. N. Giambattista Ferrario.

Il Presidente Confederale prima dell'inizio dei lavori ha compiuto il rito dell'appello fascista per il Presidente della Federazione Agenti di Cambio, Tito Caffarena, di cui ha rievocato le qualità e l'attività.

Salutando i Presidenti delle Federazioni, con i quali ha voluto prendere contatto alla sua entrata in carica, ha dichiarato di essere suo proposito di avviare l'organizzazione verso il suo maggior potenziamento al centro e alla periferia, e ciò in prosecuzione dell'indirizzo dei predecessori C. N. Pascolato e C. N. Longo. A questo fine conta sulla attiva e disciplinata collaborazione di tutte le Federazioni, con le quali e con l'organizzazione periferica non mancherà di tenere sempre più frequenti contatti.

Il Presidente ha quindi informato sulle trattative colla parallela Confederazione dei lavoratori, intese a tradurre in atto la mozione votata dal Comitato Corporativo Centrale per gli adeguamenti salariali; ed ha raccolto in proposito il parere e le osservazioni dei Consiglieri presenti in merito alle esigenze delle singole categorie.

La Giunta ha poi preso in esame la possibilità di una partecipazione del settore del credito e della assicurazione alla Biennale dell'Autarchia, rilevando però la impossibilità di una esposizione particolare che possa presentare carattere autonomo.

Per quanto non sia prossima la convocazione della Corporazione, il Presidente ha tuttavia rivolto invito a tutti i Presidenti delle Federazioni di segnalare alla Confederazione gli argomenti, di cui riterebbe utile la trattazione, affinchè ne sia possibile un tempestivo esame e coordinamento.

La Giunta ha trattato, infine, i vari argomenti amministrativi all'ordine del giorno.

Il credito alle Associazioni economiche dei commercianti.

Il divenire corporativo è sopratutto questione di razionale attività organizzatrice; e lo dimostrano gli sviluppi continui dell'opera di sostituzione dell'iniziativa individuale incontrollata coll'iniziativa coordinata a carattere collettivo.

Come nel campo delle produzioni agricole gli ammassi collettivi pei prodotti più importanti, la cooperazione e il consorzio per gli approvvigionamenti e per le manipolazioni, conservazioni e distribuzioni di altri prodotti, tendono a regolarizzare i contatti fra i produttori e i consumatori; come nel campo delle produzioni industriali la tendenza ai consorzi discende fatalmente dall'espansione dei gruppi di formazione spontanea; così nel campo commerciale si è riconosciuto il vantaggio di una integrazione dell'attività dei singoli con un sistema collettivo di distribuzione dalla produzione o dall'importazione ai grossisti ed ai dettaglianti.

E la Confederazione Fascista dei Commercianti si è fatta promotrice della costituzione di società e consorzi per acquisti collettivi; con che sono sorti il CON-AL (Consorzio tra grossisti), le S.A.D.A.C. (Società per acquisti collettivi), le S.A.M.A., S.A.P.A.C., ecc., con eguale compito in settori particolari (macellai, panificatori, ecc.).

Codesti organismi, oltre alla loro funzione naturale di distribuzione ai propri aderenti, si addimostrano opportunissimi nei periodi di emergenza, come l'attuale, per assumere la gestione di generi razionati, assicurandone il perfetto e sollecito svolgimento e controllo.

Problema comune ed essenziale per tale organizzazione è, però, quello del credito che, dal frazionamento dipendente dalle agevolazioni di pagamento fatte dai singoli fornitori agli acquirenti e dagli scaglionamenti negli acquisti, passa ad una concentrazione negli organismi collettivi, pur dovendo egualmente sopperire alle necessità dei singoli nei confronti dell'azienda distributrice.

Praticamente si determinano due esigenze di credito:

— della società o consorzio per acquisti collettivi, per la copertura dei fabbisogni stabiliti e per il mantenimento degli stocks;

— del dettagliante, per il suo approvvigionamento periodico.

Le due correnti di credito si svolgono bensì con una successione che consente lo smobilizzarsi graduale della prima col mobilizzarsi della seconda; ma vi è indiscutibilmente un periodo di necessaria intensificazione. A questa, mano a mano che il sistema si organizza e funziona, verrà a contrapporsi una riduzione di quei crediti che accompagnavano i trapassi delle merci dalla produzione al commercio ingrosso, semi-ingrosso e dettaglio; ai quali modi di distribuzione intermediaria si sovrapporrà gradatamente l'organo collettivo, come centro di intermediazione rivolto ad eliminare i trapassi in eccesso.

L'organizzazione confederale delle aziende di credito, proseguendo nella sua costante opera di regolamento delle attività creditizie in rapporto alle esigenze del divenire corporativo, dopo aver portato la sua attenzione sul problema del credito al piccolo commercio, ha ora stipulato con la Confederazione Fascista dei Commercianti una nuova Convenzione per le operazioni bancarie delle Associazioni economiche dei commercianti.

Ecco il testo dell'accordo, che regola con ogni semplicità la procedura da seguire e l'attività creditizia nel campo considerato, eliminando necessità di particolari stipulazioni. Le modalità esposte sono state approvate anche dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

CONVENZIONE PER LE OPERAZIONI BANCARIE DELLE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE FRA COMMERCIANTI.

Il giorno 14 marzo 1940-XVIII in Roma tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal Presidente cons. naz. Giambattista Ferrario assistito dal Direttore prof. Mario Giustiniani e dal Capo del Servizio Corporativo dott. Gian Franco Calabresi, e la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal Presidente cons. naz. dott. Giorgio Molfino assistito dal Direttore dei Servizi Economici prof. Guglielmo Tagliacarne e dal dott. Enrico Iori, nello spirito e ad integrazione della Convenzione interconfederale per il credito al piccolo commercio dell'8 febbraio 1940 A. XVIII;

allo scopo di provvedere alle necessità di credito dei dettaglianti in relazione al sistema di razionamento di alcune derrate,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1. — Le Associazioni economiche fra commercianti per acquisti collettivi si rivolgeranno liberamente per le operazioni bancarie derivanti dalla loro attività, ivi compresi i servizi di cassa, a quelle aziende di credito che, a loro giudizio, meglio rispondano localmente alle loro esigenze.

La Confederazione Fascista dei Commercianti darà istruzioni alle proprie Unioni affinchè i diversi Enti provinciali, per quanto possibile, si appoggino a diverse Aziende di credito.

Art. 2. — Il pagamento da parte dei dettaglianti dei buoni di consegna della merce acquistata può essere effettuato direttamente o per il tramite dell'azienda di credito di cui ciascuno abitualmente si serve.

Art. 3. — Nel caso in cui il commerciante abbia bisogno di ricorrere al credito bancario per dilazionare il pagamento per il periodo intercorrente fra una assegnazione e l'altra, egli può rivolgersi liberamente all'azienda di credito che ritiene di scegliere, restando inteso che, in relazione a quanto stabilito nella Convenzione citata, questa deciderà sulla richiesta del fido a suo esclusivo giudizio, evitando quindi ogni impegno di concessione obbligatoria di prestiti.

Art. 4. — Le S.A.D.A.C. eviteranno di svolgere qualsiasi forma di propaganda diretta od indiretta presso i commercianti a favore di una determinata azienda di credito.

Art. 5. — La Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione segnalerà alle aziende di credito l'interesse che il possesso del foglio di assegnazione o buono di prelevamento presenta come elemento per la concessione del credito.

Raccomanderà altresì di esaminare le richieste dei dettaglianti con criteri della maggiore possibile correntezza e con la speditezza richiesta dalle particolarità dell'operazione, praticando le condizioni minime stabilite dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

L'aumento delle retribuzioni nel settore delle aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

In relazione alla mozione approvata il 9 *marzo* 1940-XVIII *dal Comitato corporativo centrale circa l'adeguamento delle retribuzioni all'aumentato costo della vita, le due Confederazioni del credito e della assicurazione hanno iniziate e portate a termine con la massima sollecitudine le trattative per l'attuazione dei criteri di massima dettati dalla mozione suindicata.*

In data 19 *marzo sono stati infatti stipulati i contratti collettivi di lavoro per l'aumento delle retribuzioni ai dirigenti ed ai lavoratori delle aziende confederate.*

Per gli Istituti ed Enti di diritto pubblico, le Casse di risparmio ed enti equiparati, si è provveduto con apposite convenzioni, stipulate nella stessa data del 19 *marzo, approvate preventivamente dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Con i suddetti contratti e convenzioni è stato accordato, ai lavoratori rappresentati dalla collaterale Confederazione, un aumento del 12 % *sulle retribuzioni dovute per contratto o corrisposte di fatto.*

L'aumento decorre dal 25 *marzo* 1940 A. XVIII, *cosicchè per il mese di marzo l'aumento stesso è dovuto limitatamente ai* 7/31 *della retribuzione mensile, con facoltà delle aziende di corrispondere l'aumento in parola in occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di aprile e ciò per evitare nei limiti del possibile complicazioni amministrative.*

L'aumento del 12 % *è dovuto anche sui minimi garantiti per provvigioni interessenze e partecipazioni agli utili.*

Esso non si applica invece alle gratificazioni extra contrattuali, agli assegni familiari ed a quegli assegni e indennità, o quella parte di essi, che abbiano natura di rimborso spese.

Pertanto sono esclusi dall'aumento gli assegni o indennità di rischio o di cassa, il 40 % *dei compensi per atti esecutivi e per notifiche corrisposti al personale esattoriale ed il* 60 % *delle diarie di trasferta.*

Per quanto riguarda in particolar modo le indennità di famiglia corrisposte in aggiunta degli assegni familiari, si precisa che è applicabile alle stesse l'aumento del 12 %; *tuttavia si è stabilito d'accordo con la collaterale Confederazione dei lavoratori che, dopo avere effettuati gli opportuni accertamenti e nella eventualità che esista capienza nella Cassa assegni familiari, sarà esaminata la possibilità di escludere le indennità stesse dalla applicazione del contributo alla Cassa assegni familiari di cui all'art.* 19 *del contratto collettivo* 22 *luglio* 1938-XVI.

Sempre in materia di trattamento familiare merita particolare rilievo la disposizione dell'art. 4 *del contratto collettivo e della convenzione del* 19 *marzo, secondo la quale si intendono abrogati i limiti di retribuzione per il diritto alla corresponsione degli assegni familiari, stabiliti dal predetto contratto* 22 *luglio* 1938-XVI.

Era questa da tempo una vivissima aspirazione dei lavoratori che è stato possibile realizzare nell'attuale circostanza perchè, sistemata adeguatamente la misura degli assegni familiari col contratto 12 *dicembre* 1939-XVIII, *il maggior apporto dei contributi alla Cassa assegni familiari in dipendenza dell'aumento delle retribuzioni poteva essere utilizzato allo scopo, senza incidere sulle percentuali dei contributi stessi.*

Le due Confederazioni si sono riservate di esaminare quali miglioramenti agli assegni familiari spettanti al personale delle Banche di interesse nazionale possano essere determinati a seguito del maggior gettito dei contributi, dato che in questo settore non era in vigore alcun limite di retribuzione per la corresponsione degli assegni.

Sono tuttora in corso fra le due Confederazioni le trattative per la sistemazione del problema degli assegni familiari, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 *del contratto* 12 *dicembre* 1939-XVIII, *nei riguardi di quegli Istituti ed Enti di diritto pubblico per i quali non è finora stata conclusa la convenzione prevista dalla predetta norma contrattuale.*

L'aumento delle retribuzioni ai dirigenti delle aziende inquadrate nella Confederazione è stato determinato nella misura del

12 % *fino a L.* 70.000 *annue di retribuzione e del* 10 % *sulla eventuale eccedenza.*

Criteri analoghi a quelli riguardanti i lavoratori rappresentati dalla collaterale Confederazione sono stati fissati per quanto riguarda le esclusioni dalla applicazione dell'aumento.

In relazione alla disposizione dell'art. 4 *del contratto riguardante gli impiegati, sarà esaminato e risolto al più presto il problema degli assegni familiari nei riguardi dei dirigenti.*

Ecco peraltro i testi integrali dei due contratti e delle due convenzioni:

Il Contratto collettivo nazionale per l'aumento delle retribuzioni al personale delle Aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati stipula:

Art. 1. — A tutti i lavoratori rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione verrà corrisposto, a partire dal 25 marzo 1940-XVIII, un aumento del 12 % sulle retribuzioni attualmente dovute per contratto collettivo di lavoro o corrisposte di fatto ai lavoratori stessi.

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

Art. 2. — L'aumento di cui al presente contratto verrà apportato anche sulle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi stipulati prima del 9 marzo 1940-XVIII, anche se non ancora pubblicati.

Art. 3. — Dall'aumento di cui all'art. 1 del presente contratto sono esclusi:

a) gli assegni familiari;

b) le indennità di rischio o di cassa, il 40 % dei compensi per atti esecutivi e per notifiche corrisposti al personale esattoriale, nonchè gli assegni in genere o quella parte di essi che abbiano natura di rimborso spese;

c) le diarie di trasferta anche se corrisposte in via forfettaria mensile o per periodi di tempo maggiori, limitatamente al 60 %;

d) le interessenze e partecipazioni agli utili (salvi i minimi garantiti), nonchè le gratificazioni extra contrattuali.

Art. 4. — I limiti di retribuzione per il diritto alla corresponsione degli assegni familiari, stabiliti dall'art. 4 del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI, si intendono abrogati.

Art. 5. — La corresponsione dell'aumento di cui all'art. 1, riguardante il periodo 25-31 marzo 1940-XVIII, potrà dalle aziende essere effettuata in occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di aprile.

Art. 6. — Il presente contratto, che entra in vigore col 25 marzo 1940-XVIII, ha la stessa durata dei contratti collettivi cui si riferisce.

Le parti si impegnano di stipulare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni le altre condizioni di lavoro per quelle categorie che non siano ancora regolate da contratto collettivo, e per le quali il presente contratto ha la durata di due anni, salvo rinnovo tacito di biennio in biennio qualora non sia disdettato da una delle parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

Col Contratto collettivo di lavoro per l'aumento della retribuzione ai dirigenti delle Aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati si è stabilito quanto segue:

Art. 1. — Le retribuzioni dei dirigenti rappresentati dalla Federazione nazionale fascista delle Aziende del credito e della assicurazione saranno aumentate, con decorrenza 25 marzo 1940-XVIII, del 12 % sino a L. 70.000 annue e del 10 % sulla eventuale eccedenza.

Art. 2. — Gli aumenti stabiliti dal precedente articolo, fatti salvi i minimi garantiti, non si applicano alle interessenze alle partecipazioni agli utili o ai compensi per atti esecutivi ed alle provvigioni. Non si applicano altresì alle gratificazioni extra contrattuali ed agli assegni od indennità che abbiano natura di rimborso spese.

Detti aumenti saranno applicati alla quota del 40 % delle diarie di trasferta anche se corrisposte in via forfettaria mensile o per periodi di tempo maggiori.

Art. 3. — Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore con il 25 marzo 1940-XVIII, avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio se non sarà disdettato almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

Per l'aumento delle retribuzioni al personale delle Casse di risparmio ed enti equiparati, nonchè degli altri enti ed istituti di diritto pubblico inquadrati nella Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione, si è convenuto:

Art. 1. — A tutti i lavoratori rappresentati dalla Confederazione fascista dei Lavoratori delle Aziende del credito e della

assicurazione, dipendenti da Casse di Risparmio ed Enti Equiparati, e dagli altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, nonchè dalle Esattorie gestite dagli Enti stessi, rappresentati dalla Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione, verrà corrisposto, a partire dal 25 marzo 1940-XVIII, un aumento del 12 % sulle retribuzioni attualmente dovute per regolamento o corrisposte di fatto ai lavoratori stessi.

La presente convenzione riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

Art. 2. — L'aumento di cui alla presente convenzione verrà apportato anche sulle retribuzioni stabilite da convenzioni o accordi stipulati prima del 9 marzo 1940-XVIII.

Art. 3. — Dall'aumento di cui all'art. 1 della presente convenzione sono esclusi:

a) gli assegni familiari;

b) le indennità di rischio o di cassa, il 40 % dei compensi per atti esecutivi e per notifiche corrisposti al personale esattoriale, nonchè gli assegni in genere o quella parte di essi che abbiano natura di rimborso spese;

c) le diarie di trasferta anche se corrisposte in via forfettaria mensile o per periodi di tempo maggiori, limitatamente al 60 %;

d) le interessenze e partecipazioni agli utili (salvi i minimi garantiti), nonchè le gratificazioni extra contrattuali.

Art. 4. — I limiti di retribuzione eventualmente previsti per il diritto alla corresponsione degli assegni familiari al personale degli Enti di cui all'art. 1, si intendono abrogati.

Art. 5. — La corresponsione dell'aumento di cui all'art. 1, riguardante il periodo 25-31 marzo 1940-XVIII, potrà dagli Enti interessati essere effettuata in occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di aprile.

Art. 6. — La presente convenzione entra in vigore col 25 marzo 1940-XVIII. Gli istituti ed Enti di cui all'art. 1 provvederanno a dare attuazione alle norme della presente convenzione a mezzo di atti amministrativi dei rispettivi Organi deliberativi.

Infine PER L'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO ED ENTI EQUIPARATI, NONCHÈ DEGLI ALTRI ISTITUTI ED ENTI DI DIRITTO PUBBLICO INQUADRATI NELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE si è stabilito quanto segue:

Art. 1. — Le retribuzioni dei dirigenti delle Casse di Risparmio ed Enti equiparati, degli altri Istituti ed Enti di diritto pubblico, nonchè delle Esattorie gestite dagli Enti stessi, saranno aumentate, con decorrenza 25 marzo 1940-XVIII, del 12 % sino a L. 70.000 annue e del 10 % sulla eventuale eccedenza.

Art. 2. — Gli aumenti stabiliti dal precedente articolo, fatti salvi i minimi garantiti, non si applicano alle interessenze, alle partecipazioni agli utili o ai compensi per atti esecutivi, ed alle provvigioni. Non si applicano altresì alle gratificazioni extra contrattuali ed agli assegni od indennità che abbiano natura di rimborso spese.

Detti aumenti saranno applicati alla quota del 40 % delle diarie di trasferta anche se corrisposte in via forfettaria mensile o per periodi di tempo maggiori.

Art. 3. — La presente convenzione entra in vigore con il 25 marzo 1940-XVIII.

Gli Istituti ed Enti di diritto pubblico, le Casse di risparmio ed Enti equiparati provvederanno a dare attuazione alle norme della presente convenzione a mezzo di atti amministrativi dei rispettivi Organi deliberativi.

Federazione nazionale fascista degli Istituti Finanziari.

E' stato approvato dalla Commissione del Bilancio della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il 23 febbraio c. a. e dalla Commissione di Finanza del Senato del Regno il 5 marzo c. a. un provvedimento legislativo che, con decorrenza dalla cedola 1° gennaio XVIII, esonera le cartelle fondiarie ed i titoli ad esse assimilati dalla imposta del 10 % sui frutti dei titoli al portatore, istituita con R. D. L. 7 settembre 1935-XIII, n. 1627 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76).

A compenso del sollievo dall'imposta cedolare lo stesso provvedimento, di imminente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, statuisce colla medesima decorrenza l'aumento di cent. 10 per ogni 100 lire di capitale mutuato sulle aliquote dei compensi annuali dovuti a titolo di abbonamento per gli atti di credito fondiario (i cosidetti « diritti erariali »).

Il provvedimento in parola è stato proposto e patrocinato dalla Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Finanziari, che

rappresenta sindacalmente gli Enti di credito fondiario. Ha così funzionato in pieno quella tutela tecnica ed economica di categoria che, in perfetta coerenza con i principii dell'ordinamento corporativo, debbono prefiggersi le Organizzazioni sindacali, a fianco delle funzioni di disciplina dei rapporti di lavoro.

L'appplicazione dell'imposta cedolare non aveva potuto a meno di preoccupare i Crediti Fondiari fin dal 1935, epoca della sua istituzione, in quanto, venendosi ad aggiungere agli altri oneri legislativi in materia, minacciava di creare agli Enti in parola condizioni difficili di vita ed una notevole riduzione del loro ambito di lavoro e dei corrispondenti cespiti economici. Il problema non aveva però potuto trovare allora una soluzione adeguata, nè gli istituti interessati erano stati in grado di svolgere in proposito una efficace azione collettiva perchè non avevano ancora raggiunto il loro inquadramento totalitario nel competente settore corporativo-sindacale.

L'occasione di riprendere in esame i termini della questione si ripresentò nell'ottobre del 1939 quando si cominciò a parlare della nuova imposta ordinaria sul patrimonio. Le serie conseguenze che dal nuovo gravame sarebbero derivate a tutta la impostazione tecnica ed economica del credito fondiario, consigliarono la Federazione di convocare in una riunione plenaria il Gruppo degli Enti di credito fondiario che nel frattempo, dopo ripetute sollecitazioni, erano stati totalitariamente assegnati alla sua competenza organizzativa.

Il Convegno ebbe luogo a Milano il 18 ottobre XVII, nella sede dell'Unione interprovinciale della Confederazione del credito e confermò la necessità di provvedere con urgenza in argomento.

Dalla discussione risultò infatti che il titolo fondiario, già messo a dura prova dalle ripercussioni subite nel giro di pochi anni in conseguenza dei vari provvedimenti di natura tributaria ed economica emanati in materia (tramutamento del tasso dal 6 % al 5 % negli anni 1932-1933; conversione obbligatoria al 4 % nel 1934; applicazione dell'imposta cedolare nel 1935) avrebbe subito, con la nuova falcidia della imposta patrimoniale, un inesorabile ulteriore decadimento, al di sotto delle quote preoccupanti già in essere. Si sarebbe di conseguenza inasprito l'indirizzo già in atto delle estinzioni anticipate dei mutui, mediante esibizione di cartelle acquistate a basso prezzo; si sarebbe manifestata una nuova remora all'afflusso di nuove operazioni, diventando quasi proibitive le condizioni dei mutui, sia sotto l'aspetto della forte perdita sul ricavo delle cartelle, sia sotto l'aspetto della onerosissima aliquota delle annualità di rimborso; ed in conseguenza di tali indirizzi si sarebbe palesato il pericolo che rimanessero accessibili agli Enti di credito fondiario solo le operazioni più pesanti e meno appetibili.

La stasi di lavoro che ne sarebbe derivata non avrebbe potuto a meno di impoverire la situazione economica degli Istituti e di nuocere alla loro impostazione tecnica; senza contare che la cartella fondiaria, un tempo considerata titolo pregiato e di assoluto riposo per gli impieghi dotali, minorili e di Enti pubblici, avrebbe perduto sempre più il favore sul mercato, sviandosi così l'unico mezzo di finanziamento per gli Istituti in parola.

Si espresse perciò unanimamente il voto che il Presidente confederale, insieme con il Presidente della Federazione ed alcuni Rappresentanti dei crediti fondiari, si recassero dal Ministro delle Finanze per esporre le riflessioni e le proposizioni formulate nella riunione milanese e per chiedere dei provvedimenti adeguati alla delicatezza della situazione.

Il Ministro dimostrò piena comprensione delle circostanze segnalategli e, pure non potendo entrare nel concetto di esonerare la cartella fondiaria dal nuovo tributo sul patrimonio, promise senz'altro di mettere allo studio il sollievo del titolo dall'imposta cedolare, il che avrebbe risolto in gran parte le preoccupazioni della categoria.

Solo in un secondo momento e per considerazioni attinenti alle necessità del pubblico erario, venne prospettata la necessità di un ragionevole corrispettivo per detta esenzione: e così fu stabilito di aumentare di cent. 10, per ogni 100 lire di capitale mutuato, le aliquote dei compensi annuali dovuti a titolo di abbbonamento per gli atti di credito fondiario. Il quale agggravio non presenta certo gli inconvenienti cui si sarebbe andati incontro colla doppia falcidia sulle cedole del titolo fondiario.

L'assistenza della Federazione è continuata anche in sede di elaborazione del nuovo provvedimento legislativo. Sono stati proposti infatti alcuni emendamenti al testo predisposto dal Ministero e si è ottenuto che « gli aumenti di aliquota non siano soggetti alle addizionali gravanti le attuali quote di abbonamento »; e che « nel caso di riduzione di mutui alla metà, l'aumento stesso debba essere ridotto in misura proporzionale a quella dell'aliquota preesistente ». E' stato pure sancito il diritto di rivalsa sui mutuatari da parte degli Istituti tenuti a corrispondere all'Erario l'aumento in parola dei diritti erariali.

E' infine in corso presso il Ministero delle Finanze una ulteriore pratica per ottenere che in analogia al caso di riduzione a metà del mutuo risolto in sede legislativa, venga ammesso che anche nel caso della estinzione anticipata del mutuo, l'importo della maggiorazione dell'aliquota di abbonamento sia ridotto ad 1/4 come per l'aliquota già esistente. Si auspica che il Mini-

stero accolga la nuova proposta impartendo apposite istruzioni per norma, sia degli Uffici fiscali, che degli Istituti interessati.

Il felice esito di questa iniziativa di gruppo ha dato motivo alla Federazione degli Istituti Finanziari di rallegrarsi, come logico pensare, dei concreti risultati ottenuti; è da sperare che dopo questa tangibile dimostrazione dell'opportunità di avere raggruppati in un unico settore sindacale tutti i Crediti Fondiari, ivi comprese le Sezioni autonome delle Casse di Risparmio e degli Istituti di credito di diritto pubblico, vengano tosto rimosse le ultime resistenze d'ordine organizzativo, tuttora in atto, ad una sollecita costituzione del Sindacato Nazionale degli Enti di credito fondiario, deliberato dalla Giunta federale sin dal 21 gennaio 1938.

Federazione nazionale fascista delle Banche e Banchieri.

Sottoscrizione nuovi Buoni del Tesoro novennali 5 % 1949 a premi

Per il vivo interessamento della Federazione Nazionale Fascista delle Banche e Banchieri e per il tempestivo e personale intervento del suo Presidente, il Governatore della Banca d'Italia ha per la prima volta accordato che le Aziende di credito rappresentate dalla predetta Federazione facessero parte, tramite la propria Organizzazione di categoria, del Consorzio di collocamento appositamente costituito per la sottoscrizione dei nuovi Buoni del Tesoro novennali 5 % di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio XVIII.

La singolare concessione accordata ebbe per effetto di incoraggiare e stimolare le Aziende della categoria a prodigare tutte le proprie energie per fornire agli Organi superiori una tangibile prova della loro non indifferente potenzialità economica e della propria capacità di penetrazione e di collocamento nel pubblico risparmiatore.

L'affermazione di categoria è riuscita al di sopra di ogni aspettativa.

La quasi totalità delle Aziende hanno aderito a riversare per conto della propria Federazione di categoria alle Sezioni di R. Tesoreria provinciale od alle Filiali della Banca d'Italia le sottoscrizioni raccolte, dimostrando in tal modo particolare attaccamento alla propria organizzazione sindacale e il desiderio di una chiara affermazione della categoria.

E' significativo pertanto l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte che hanno raggiunto la considerevole cifra di un miliardo e duecento milioni circa, così suddivisa:

— sottoscrizioni in contanti e cedole, L. 607.000.000;

— sottoscrizioni con Buoni Tesoro 5 % 1940, L. 490.000.000;

— sottoscrizioni con Prestito nazionale 5 % 1916, L. 103.000.000.

Non sono comprese in questa cifra le sottoscrizioni effettuate mediante l'utilizzo dei prescritti titoli costituiti in deposito da parte delle Aziende della categoria presso la Banca d'Italia, ammontanti a circa 100 milioni e neppure quelle raccolte dalla Banca d'America e d'Italia e dal Banco Ambrosiano che, pure essendo rappresentate dalla Federazione delle Banche e Banchieri, hanno ottenuto di partecipare direttamente a proprio nome al Consorzio di collocamento.

Potendosi quindi considerare ammontanti ad un miliardo e settecento milioni le sottoscrizioni complessive raccolte dalla categoria delle Banche e Banchieri, risulterà chiaro quanto abbia soddisfatto questa singolare affermazione e quali considerazioni possa chiunque dedurne nei riflessi sopratutto della capacità di penetrazione nel pubblico risparmiatore e della potenzialità economica della categoria.

Assemblee dei Sindacati interprovinciali

Nei mesi di gennaio e febbraio, alla presenza del Presidente della Federazione o di un suo rappresentante, si sono tenute presso le Sedi delle rispettive Unioni della Confederazione la assemblee dei Soci dei seguenti Sindacati interprovinciali:

giorno 30 gennaio - Bologna
» 30 gennaio - Firenze
» 31 gennaio - Roma
» 12 febbraio - Genova
» 14 febbraio - Torino
» 15 febbraio - Milano
» 19 febbraio - Napoli
» 20 febbraio - Palermo
» 21 febbraio - Catania
» 23 febbraio - Reggio Calabria
» 24 febbraio - Bari

Tali riunioni hanno in certo qual senso collaudato l'efficienza dell'Organizzazione periferica della Federazione delle Banche e Banchieri che, come noto, è di recente costituzione non avendo che circa un anno di vita.

Ovunque si è avuto modo di rilevare la maturità sindacale della categoria inquadrata, sia per il numero quasi totalitario delle Aziende intervenute alle assemblee, sia per la vastità e l'importanza dei problemi trattati e discussi.

E' risultato significativo l'aumento dovunque sensibile delle Aziende associate, sia proporzionalmente al numero di quelle inquadrate, sia in senso assoluto, nonostante che, a causa dei numerosi assorbimenti di Aziende e di chiusure di liquidazioni, si sia notevolmente ridotta l'efficienza organizzativa della categoria.

Si è pure notato con soddisfazione che l'attività relativa alla disciplina dei rapporti di lavoro ed all'assistenza sindacale delle Aziende rappresentate si è svolta presso ogni Sindacato ed in ogni occasione con tempestività, confortata da una stretta e serena collaborazione fra datori di lavoro e prestatori d'opera, così che le vertenze collettive e individuali di lavoro si sono limitate a pochi casi di lieve portata.

Ovunque si è invece rilevata la necessità di dare più ampio sviluppo all'assistenza tecnica, sia perchè, in ossequio ai principii corporativi, l'attività delle associazioni sindacali non deve limitarsi alla sola disciplina dei rapporti di lavoro, sia perchè particolarmente importanti e vivi sono i problemi tecnici che interessano il settore bancario.

Dalle discussioni intervenute in occasione appunto delle assemblee dei Sindacati interprovinciali sono risultati particolarmente sentiti alcuni problemi.

E' stato, così, fatto rilevare che le Aziende della categoria si trovano quasi del tutto escluse dall'esercizio del credito agrario, non solo di miglioramento, al quale è opportuno siano dedicati Istituti specializzati, ma anche di esercizio; ciò che le mette alle volte in difficoltà quando l'attività economica locale sia rivolta prevalentemente alla agricoltura e l'assistenza creditizia si debba rivolgere ad essa con quasi assoluta esclusività.

Connesso con il credito agrario è il finanziamento degli ammassi. Si è manifestato vivo il desiderio delle aziende che esso sia più equamente distribuito e che vengano prese in considerazione le situazioni e le esigenze particolari di determinate località, ove un indirizzo difforme dalle normali e tradizionali correnti di affari e di rapporti creditizi, determinerebbe un grave pericolo per le situazioni patrimoniali e per la impostazione economica ed organizzativa delle Aziende.

La stessa scadenza degli effetti, specie nelle regioni meridionali, dove tutta la vita economica si impernia nell'agricoltura, è stata oggetto di particolare esame e ne è risultato unanime il voto che venga concessa la facoltà di scontare cambiali agli agricoltori con scadenza al 31 agosto ed al 31 ottobre, anche se tali scadenze potranno essere superiori ai sei mesi. La scelta di tali date deve essere messa in relazione con quelle del raccolto dei principali prodotti agricoli locali, unica fonte di ricchezza.

E' pure riuscita assai viva la discussione sul problema dell'apertura di sportelli. Anche a tale riguardo si è espresso il voto che gli Istituti più solidi e con maggiori disponibilità, abbiano ad ottenere l'autorizzazione ad allargare il proprio ambito di azione che tornerebbe senz'altro di vantaggio per l'economia locale.

In merito ai servizi di cassa di Enti pubblici e morali, consorzi, ecc., si è auspicato che venga presto raggiunta la parità con le aziende di altre categorie in quel che riguarda l'assunzione e l'espletamento dei servizi di Tesoreria o di altro genere che gli Enti ricordati sono tenuti ad affidare alle cure di Istituti bancari.

Sono stati infine toccati altri problemi di minore portata o di ambito locale non però meno interessanti o meno degni di considerazione da parte della Federazione.

In conclusione, si è rilevata la opportunità e la utilità di riunire con più frequenza le assemblee dei Sindacati interprovinciali per averne norma sull'indirizzo assistenziale da svolgere da parte della Federazione, la quale, nel raccogliere i desiderata della categoria e nel prospettarli per competenza agli Organi superiori, è certa di assolvere uno dei compiti fondamentali fissati dagli ordinamenti corporativi e dalle norme statutarie che la governano.

La mostra del Credito e delle Assicurazioni all'E. 42.

La fervida attività per la organizzazione dell'Esposizione Universale di Roma, malgrado i gravi turbamenti dei rapporti internazionali, prosegue con un ritmo ancora più celere e con la serenità che caratterizza la volontà costruttiva fascista.

La Confederazione anche in questo campo ha tenuto a fare fronte alla consegna che il Duce ha dato agli italiani ed a rispettare rigorosamente i tempi fissati per il lavoro organizzativo. Appena avuto l'incarico di allestire una Mostra del Credito e delle Assicurazioni, che troverà luogo nella « Città dell'Economia Corporativa », la Confederazione ha provveduto a costituire una speciale Commissione Ordinatrice composta di esponenti delle categorie e degli enti di primario interesse.

La Commissione tenne una prima riunione il 3 maggio 1939 ed esaminò i criteri generali di organizzazione, rilevando che per raggiungere espressioni sintetiche occorreva raccogliere copioso materiale di documentazione e di idee, così da disporre di vaste possibilità di cernita; interessava perciò le Federazioni di categoria alla raccolta del materiale ed affidava all'Ufficio Stampa confederale, per la propria competenza in materia di propaganda, le funzioni di Ufficio speciale per l'organizzazione della Mostra.

A seguito di tale mandato l'ufficio elaborava in uno schema di larga massima le proposte che provenivano dalle Federazioni, riscontrando che in una organica sistemazione appariva la coincidenza e la reciproca integrazione delle idee suggerite dai vari settori.

La Confederazione si è trovata perciò in grado di consegnare all'Ente dell'Esposizione Universale, nel breve termine fissato al 31 luglio dello stesso anno, il programma ed il preventivo di massima, enunciando le esigenze spaziali e configurando i lineamenti ideali della manifestazione.

Anche ad un primo abbozzo risultava la possibilità di realizzare la Mostra, pur dovendosi trattare una materia ritenuta tradizionalmente confinata nella aridità delle cifre; e veniva a costituire motivo di speciale impegno il fatto di non poter ricorrere ad alcuna esperienza del genere pure nelle più grandiose esposizioni internazionali.

La Confederazione attendeva quindi gli indirizzi del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero delle Corporazioni e provvedeva ad una seconda convocazione della Commissione Ordinatrice.

Nella riunione tenutasi il 20 marzo u. s. la Commissione esaminava il progetto di massima e dopo una ampia discussione lo approvava prendendo le disposizioni necessarie per una ulteriore elaborazione procedendo inoltre a nominare il proprio delegato presso l'E. 42 nella persona del capo dell'Ufficio Stampa confederale.

Si è fatto in tal modo il punto della situazione, dando inizio ad una nuova e più intensa fase di attività per la quale si intende osservare date rigorosamente prefissate, così da garantire un regolare ritmo di lavoro organizzativo.

GIURISPRUDENZA

MASSIMARIO COMMERCIALE

CAMBIALE - *Bollo insufficiente.*

Quando la cambiale, nella sua esteriore apparenza, risulti in regola col bollo, l'eccezione di nullità fondata sul fatto che la cambiale in origine era stata rilasciata in bianco o, comunque, non in regola col bollo, può essere opposta al prenditore originario, come eccezione a lui personale, ma non è opponibile al terzo. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. I, 9 gennaio 1940 - Cogola c. Bazzano - « *Massimario della Giurisprudenza Italiana* », 1940, 3).

IPOTECA - *Cambiale ipotecaria - Girata - Surroga - Mancata annotazione della surroga - Consenso alla cancellazione da parte dell'originario prenditore.*

Per effetto della girata di una cambiale ipotecaria vengono trasferiti nel giratario tutti i diritti ipotecari relativi, senza che per ciò sia necessaria l'annotazione di surroga nei registri ipotecari; per cui, anche in difetto di tale annotazione, è nullo ed improduttivo di effetti l'atto di consenso alla cancellazione della ipoteca in favore dei terzi acquisitori dei fondi da parte dell'originario prenditore. (CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 31 luglio 1939 - Banca Italo-Britannica c. Cooperativa Agraria S. Maria - « *Il Foro Subalpino* », 1940, 201).

CAMBIALE - *Provvista - Cessione.*

L'esistenza della provvista, ossia del credito del traente verso il trattario, è indifferente all'esistenza e validità dell'obbligazione cambiaria, essendo il rapporto di provvista una relazione giuridica sottostante che intercede soltanto tra traente e trattario, e non circola con la cambiale. Pertanto, nè il prenditore, nè i successivi giratari possono promuovere azione a contenuto non cambiario contro il trattario, in ordine al rapporto di provvista, salvo che nella cambiale sia stata inserita la clausola della provvista, che autorizza la cessione della medesima, a sensi e nei termini previsti dalla legge 15 gennaio 1934, n. 48. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. I, 9 gennaio 1940 - Petillo c. Società Farmaceutica Italiana - « *Massimario della Giurisprudenza Italiana* », 1940, 4).

TITOLI AL PORTATORE SMARRITI O RUBATI - *Rivendicazione.*

Nel caso di acquisto di titoli al portatore rubati, per ammettersi la rivendicazione ai sensi dell'art. 57 cod. comm., occorre la dimostrazione della mala fede dell'acquirente, non essendo, nel caso, applicabile il principio: *culpa lata dolo aequiparatur.*

La prova della mala fede può de-

sumersi non solo da circostanze che direttamente rendano manifesto il necessario elemento soggettivo dell'acquirente, ma anche da un complesso di induzioni presunzionali che, per la loro gravità e concordanza, siano idonee a determinare la convinzione della sussistenza di quell'elemento soggettivo. (Corte di Appello di Torino, Sez. III, 12 dicembre 1939 - Peirolo c. Chiusano - « *La Giurisprudenza - Il Foro Subalpino* », 1940, 243).

AZIENDE DI CREDITO

CASSE RURALI E AGRARIE - *Fallimento - Piano di ripartizione dei contributi - Contestazione della qualità dei soci.*

La inoppugnabilità del piano di ripartizione dei contributi fra i soci, reso esecutivo dal Tribunale, nel caso di fallimento o liquidazione di una cassa rurale, non può opporsi contro chi contesti la sua qualità di socio. (Corte di Cassazione del Regno, Sezione I, 27 luglio 1939 - Fallimento Cassa Rurale S. Michele Arcangelo di Castiglione Fiorentino c. Giannini - « *Giurisprudenza Italiana* », 1940, I, 123).

SOCIETA' COOPERATIVE - *Ammissione di nuovi soci.*

La formalità di che alla prima parte dell'art. 226 cod. comm. per l'ammissione di nuovi soci nelle cooperative, sono prescritte a pena di nullità, e la nullità derivante dall'inosservanza di esse è radicale ed assoluta. L'avere il socio, che non abbia ottemperato a dette formalità, preso parte all'amministrazione della cooperativa e l'avere da questa ottenuto assistenza, non vale a far conseguire la qualità di socio.

Il fatto che il convenuto, preteso socio di una cooperativa, per giustificare l'opposizione al precetto, relativo al piano di ripartizione dei contributi o debiti, ossia per negare ogni sua obbligazione, abbia sostenuto di avere perduta la qualità di socio, non costituisce ammissione implicita irretrattabile di avere regolarmente assunta detta qualità. (Corte di Cassazione del Regno, Sez. I, 5 dicembre 1939 - Montresor c. Cassa Rurale di Sommacampagna - « *La Settimana della Cassazione* », 1940, 114).

SERVIZI TRIBUTARI

ESATTORE - *Esecuzione fiscale - Spese.*

Per il combinato disposto degli articoli 63, 3 e 87, testo unico della legge per la riscossione delle imposte 17 ottobre 1922 e dell'art. 52 Regio decreto 6 novembre 1930, n. 1465, l'esattore, se il terzo rivendicante non abbia esibito a sostegno del proprio diritto uno degli atti previsti dall'articolo 63, non può desistere senz'altro dagli atti esecutivi iniziati e non può di conseguenza, qualora l'opposizione al terzo sia accolta, essere condannato per il solo fatto della soccombenza nelle spese del giudizio. Tuttavia tale condanna può pronunciarsi quando egli, pur avendo dovuto affrontare il giudizio, invece di rimettersi alla giustizia del magistrato abbia contestato con esito sfavorevole l'opposizione. (V. da ultimo la Cassazione 10 maggio 1939 - « *Massimario* », 1939, 409). (Corte di Cassazione del Regno, Sezione III, 15 gennaio 1940 - Esattoria di Torino c. Filippa - « *Massimario della Giurisprudenza Italiana* », 1940, 11).

CONTRATTO DI IMPIEGO - *Risoluzione - Preavviso e indennità di licenziamento - Trattamento globale del contratto - Prevalenza sulla legge.*

Nella determinazione del termine di preavviso e dell'indennità di licenziamento il contratto collettivo può derogare alla legge, qualora esso preso nel suo complesso e dal punto di vista del vantaggio di massa, risulti più favorevole all'impiegato. (MAGISTRATURA DEL LAVORO DI BRESCIA, 22 agosto 1939 - Banca Popolare di Salò c. Tagliapini - « *Temi Lombarda* », 1940, 33).

La Corte ha così motivato:

Preavviso. - L'appellante incidentale non chiede più i sei mesi secondo l'uso, ma i due mesi a tenore di legge, rilevando che questa non può essere derogata dal contratto. A torto però egli disconosce le più recenti affermazioni giuridiche sulla materia, le quali tengono conto che lo scopo della legge sul contratto d'impiego privato è in parte sorpassato da quello del contratto collettivo; in quanto, pur restando fermo che il trattamento da essa legge fatto all'impiegato rappresenta la salvaguardia di un minimo inderogabile, non va dimenticato che la norma legislativa medesima considerava il lavoratore come un elemento socialmente più debole da proteggere contro le possibili sopraffazioni del datore di lavoro più forte in quel campo, mentre il contratto collettivo, ponendo su di un medesimo piano, prestatori d'opera ed industriali, attua già di fatto la voluta tutela, fondendo durante un determinato periodo in un rapporto armonico i contrastanti interessi di categoria in ossequio alle esigenze della loro attività per i fini superiori della produzione nazionale, in virtù dei poteri istituzionali e normativi riconosciuti alle parti dell'ordinamento sindacale. Per non rompere l'equilibrio economico, sociale e giuridico in tal modo raggiunto e non fare applicazione unilateralmente eclettica di sistemi, il regime collettivo va preso nel suo complesso organico, come un tutto inscindibile di disposizioni e di clausole, di utili e di oneri, almeno in riguardo ai fattori principali del preavviso e dell'anzianità, contemperantisi a vicenda ed integrantisi fra di loro; il quale criterio contrattuale e globale, per la ragione anzidetta di inderogabilità del minimo, prevale sul regime legislativo, se più favorevole, cade di fronte a questo se meno vantaggioso. E, poichè non per nulla la convenzione è di collettività o di massa la maggiore o minore utilità va considerata in astratto, non sotto il punto di vista personale del locatore, oppure del locatario d'opera contrastanti nel giudizio. Perciò, mentre è chiaro che, avendo di solito l'impiegato licenziato, per la tendenza delle parti ad evitare inutili cambiamenti di situazioni, già acquistato una certa anzianità nell'impiego, a lui giova di più avere un mese di meno di preavviso, ma tante intere (anzichè mezze) mensilità di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestato, trovasi perfettamente logico il principio stabilito dalla giurisprudenza anche del Supremo Collegio precisamente in tema di trattamento stabilito dal collettivo per il personale inquadrato nella Confederazione del Credito e della Assicurazione « non potere nessuno dei singoli appartenenti alla categoria invocare il più largo termine di preavviso dell'uso (o della legge), pur se egli, non avendo compiuto l'anno di servizio, non possa fruire della più larga misura contrattuale dell'indennizzo di anzianità in confronto di quella legge (o di uso) ».

NOTA. - *La Corte di Cassazione anche ultimamente con sentenza 16 maggio 1938 (Frontini c. Ditta Flessibile Italia -* « La Magistratura del Lavoro », 1938, 886), *aveva già espresso avviso conforme, ritenendo che: « Se un contratto collettivo stabilisce un trat- « tamento « globale » di licenziamento tra « preavviso e indennità di anzianità, tale « trattamento deve applicarsi a tutti gli ap- « partenenti alla categoria, e nessuno di essi « può invocare il più largo termine di preav- « viso pur se egli, non avendo compiuto un « anno di servizio, del trattamento globale « del contratto collettivo possa fruire soltanto « per il minor termine di preavviso e non « per l'indennità di anzianità che migliora « la misura di legge.*

« Il confronto va fatto sugli estremi astrat- « ti e non sotto il riflesso particolare della « concreta posizione del singolo ».

Non può trascurarsi come vi siano ancora autorevoli studiosi e commentatori i quali (sempre nella sfera delle valutazioni ricorrenti nella promulgazione dei regolamenti professionali delle categorie) ritengano che nei riguardi del trattamento di risoluzione del rapporto di impiego non sia propriamente e sostanzialmente giustificata una netta e assoluta demarcazione e distinzione tra l'indennità di anzianità e il trattamento di preavviso, così da doversi escludere la possibilità di un contemperamento globale tra i due trattamenti, poichè in ultima analisi se l'indennità di anzianità è prevalentemente previdenziale, come una specie di accantona-

mento a carico del datore di lavoro per la previsione della cessazione del rapporto, non è men vero che anche il preavviso o la corrispondente indennità costituisca, anche per la sua genesi legislativa, un atto essenzialmente previdenziale disposto dal legislatore, poichè allorquando il medesimo, disciplinando per la prima volta il rapporto di impiego privato sanzionò il principio del recesso unilaterale ad arbitrio del datore di lavoro, fu, per considerazione di previdenza sociale, tratto a preoccuparsi di assicurare mediante l'istituto del preavviso la sorte dell'impiegato contro le conseguenze derivanti dalla improvvisa disoccupazione.

E d'altra parte non è priva di valore ai fini dell'assunto suindicato l'osservazione che il preavviso è convertibile a scelta insindacabile *del datore di lavoro in una indennità sostitutiva, vale a dire in una entità economica la quale finisce ad avere, analogamente come la stessa indennità di anzianità, scopi alimentari e previdenziali, intesi a lenire nel lavoratore le conseguenze economiche della perdita dell'occupazione; mentre poi la stessa indennità di anzianità anche quando venga per iniziativa del datore di lavoro formata mediante prudenziali accantonamenti mese per mese, non costituisce tuttavia un apporto patrimoniale che pervenga o che passi di mese in mese o di anno in anno nella disponibilità dell'impiegato, ma bensì una globale utilità economica il cui diritto sorge e si matura esclusivamente al momento della risoluzione del rapporto; cosicchè anche per tutti questi riflessi, nel loro complesso considerato, non sembra che si possa esattamente e propriamente affermare che vi sia tra l'indennità di anzianità, e il trattamento di preavviso, una così sicura e decisa diversità di natura, da giuridicamente ostare ad un criterio di compensabilità ai fini di un complessivo e globale raffronto col trattamento di legge. Nè può dimenticarsi che tale opinione, oltrechè essere stata affermata da autorevoli commentatori, ebbe anche una notevole corrente giurisprudenziale favorevole, la quale partì dal concetto che le due indennità indubbiamente siano tra loro integrative* (1).

(1) Magistratura Lavoro Torino, 14-2-1931, Russo c. Rossini, « Rassegna del Lavoro », 1931, 107; Magistratura Lavoro Genova, 30-5-1932, Colarusso c. Cantieri del Tirreno, e 28-2-1933, Massucco c. Cantieri Tirreni, « Foro Subalpino », 1933, 526; Pretura Torino, 18-8-1930, Sillano c. Banca Nazionale di Credito, « Mass. Giur. Lav. », 1930, 576; Tribunale Catania, 22-7-1929, Aiello c. Credito Italiano, « Mass. Giur. Lav. », 1929, 437; Magistratura Lavoro Catania, 7-2-1930, Aiello c. Credito Italiano, ibidem, 1930, 82; Tribunale Milano, 30-5-1930, Drago c. Credito Italiano e Conf. Naz. Bancaria, « Diritto del Lavoro », 1930, II, 364; Tribunale Genova, 18-3-1929, Casabona c. Banco Ambrosiano, « Mass. Giur. Lav. », 1929, 265; Cassazione del Regno, 10-4-1931, Cosulich c. Skuk, « Monitore Tribunali », 1931, 643; idem, 21-3-1932, Soc. An. Arenella c. Pasqualino, « Mass. Giur. Lav. », 1932, 197; idem, 10-5-1932, Soc. Ferramenta c. Agnoli, ibidem, 1932, 675.

Ma comunque la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Magistrature minori ha ormai da tempo assunto un orientamento per il quale pur considerando che il preavviso e l'indennità di licenziamento abbiano a riguardarsi come due istituti distinti, tuttavia non può con ciò escludersi la possibilità di una lecita compensabilità globale tra i medesimi.

Infatti il Supremo Collegio pervenne ad una distinzione nel senso che, al fine di accertare quale fosse il trattamento più favorevole contrattuale o legale per la risoluzione del rapporto, il giudice di merito debba obbiettivamente indagare se il contratto abbia contemplato distintamente le due indennità di preavviso e di anzianità, oppure le abbia contemplate espressamente conglobate.

E alla stregua di questi concetti la giurisprudenza del Supremo Collegio si è ormai affermata nel senso che pur tenendosi come norma che nel caso di licenziamento è da applicarsi a favore dell'impiegato il principio del cumulo delle indennità (preavviso e anzianità) secondo la singola fonte più favorevole, tuttavia il sistema del conglobamento è applicabile quando il contratto più favorevole provvede indistintamente e globalmente all'una e all'altra indennità o quando il patto contempli entrambe le indennità e le consideri come inscindibilmente compenetrate ed assoggettate ad un unico regolamento giuridico (1).

Appartengono a quest'ultimo orientamento giurisprudenziale anche numerose decisioni di Magistrature minori le quali, in merito a diversi contratti collettivi di categoria (per lo più riguardanti quella bancaria) hanno giudicato che « pur riconoscendosi che la « disposizione dell'art. 17 del decreto-legge « 13 novembre 1924 spiega efficacia anche

(1) Corte di Cassazione del Regno, 16-5-1938, Frontini c. Flessibile Italia, « La Magistratura del Lavoro », 1938, 886; idem, 20-1-1933, Cotonificio Valle Seriana c. Maffei, « Mass. Giur. Lav. », 1933, 203; idem, 9-4-1934, Persico c. Odero Terni, « Monitore Tribunali », 1934, 652; idem, 23-1-1935, Valentinis c. Banca di Pordenone, « Massimario Foro Italiano », 1935, 61; idem, 15-7-1933, Damonte c. Gallino, « Mass. Giur. Lav. », 1933, 383; idem, 1-3-1937, Ansaldo

c. Medici, « La Magistratura del Lavoro », 1937, 589.

« *nei confronti delle pattuizioni del contratto* « *collettivo, tuttavia è ammissibile il prin-* « *cipio del conglobamento, cioè del raffronto* « *tra il risultato complessivo del trattamento* « *convenzionale e quello del trattamento di* « *legge, specie quando il contratto collettivo,* « *disponendo il preavviso in misura inferiore* « *della legge, ma aumentando notevolmente* « *l'indennità di anzianità abbia espressamente* « *contemplato tale trattamento globale ed in-* « *scindibile in favorevole sostituzione di quel-* « *lo risultante dalla legge impiegatizia* » (1).

(1) Magistratura del Lavoro di Bologna, 2-5-1931, Banco Ambrosiano c. Capponi, « Mass. Giur. Lav. », 1931, 411; Magistratura Lavoro di Milano, 8-9-1932, Banca Becker c. Canzani, « Magistratura del Lavoro Lombarda », 1932, 774; idem, 14-2-1931, Treccani c. Credito Bresciano, e Magistratura del Lavoro di Catania, 7-2-1930, Aiello c. Credito Italiano, « Mass. Giur. Lav. », 1930, 81; Magistratura Lavoro Torino, 5-3-1932, Banca del Piemonte c. Chianale, « Rassegna del Lavoro », 1932, 121; Pretura Torino, 21-1-1930, Borello c. Soc. F.I.A.T., « Diritto Lavoro », 1930, II, 238; idem, 20-11-1929, Rango c. Garda; ibidem, 1930, II, 237; Tribunale di Napoli, 17-10-1930, Marchetti c. Credito Italiano, « Mass. Giur. Lav. », 1931, 195; idem, 19-2-1931, Credito Italiano c. Beato, « Foro Subalpino », 1931, 1162; Magistratura del Lavoro di Bologna, 2-5-1931, Banco Ambrosiano c. Capponi, « Mass. Giur. Lav. », 1931, 411.

CONTRATTO COLLETTIVO - *Inadempienza - Reato.*

La indagine sull'elemento intenzionale del reato di inosservanza di norme di contratto collettivo di cui all'art. 509 cod. pen. in riferimento all'art. 47 stesso codice che prevede l'efficacia scriminante dell'errore su norma non penale, deve considerarsi superato, e quindi pleonastica allorchè, come nella specie, risulti dal verbale di denunzia dell'Ispettorato corporativo che all'atto della ispezione l'imputato addusse, a giustificazione del suo inadempimento, non già l'ignoranza o l'errata interpretazione del contratto collettivo, sibbene la presenza di difficoltà tecniche e finanziarie nella propria azienda.

La corresponsione di paga inferiore ai minimi salariali stabiliti nel contratto, e il non aver mai concesso agli operai dipendenti le ferie pagate, costituiscono reato permanente che, come tale, non è estinguibile per amnistia, se non consumato ed esaurito entro la data del decreto di sovrana clemenza. (Corte di Cassazione del Regno, Sez. III Pen., 6 luglio 1939 - ric. Navone - « *Massimario Giurisprudenza Lavoro* », 1939, 542).

CONTRATTO DI LAVORO - *Ebrei - Trattamento di liquidazione.*

E' dovuta l'indennità di anzianità di servizio all'impiegato privato straniero di razza ebraica il cui rapporto di lavoro viene a cessare, senza sua colpa, in dipendenza dell'obbligo fattogli dall'art. 24 del Regio decreto-legge 27 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimento per la difesa della razza italiana, di lasciare il territorio del Regno, entro il 12 marzo 1939.

Non gli è, invece, dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. (Tribunale di Roma, 31 luglio 1939 - Casviner c. Ditta Viganò, - « *Foro Italiano* », 1940, 1662).

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

PUBBLICAZIONI ITALIANE

ALBERTO DE STEFANI: *Travaglio economico*. Ed. Zanichelli, Bologna, 1940-XVIII, pagg. 303. L. 18.

Sotto questo titolo Alberto De Stefani ha raccolto i suoi scritti del 1938 facendoli precedere da una prefazione che permette di avvertire la nota dominante di tutta la raccolta; assenza di preconcetti scolastici ed aderenza attiva ai fenomeni della vita reale sotto l'aspetto politico-economico.

Il travaglio economico agita tutti i Paesi del mondo suscitando elaborazioni teoriche ed interventi politici a carattere quasi ovunque contingenti; ciò che ne ostacola la soluzione è proprio la causa della crisi. La concezione materialistica del capitalismo si aggrappa alle « alchimie monetarie, ai finanziamenti internazionali, ad espedienti creditizi di ogni natura » attendendo la salvezza da metodi che appartengono ad un sistema in crisi; di contro sta la concezione di alcuni popoli volitivi e laboriosi, ricchi di figli per quanto sprovvisti di oro e di valute.

Il problema si trasferisce dal piano dell'oro a quello del lavoro per assumere un aspetto favorevole ai popoli dotati di maggiore potenzialità demografica. L'autarchia, che non è una forma di contingente protezionismo, rappresenta la soluzione nazionale del travaglio economico e si fonda su una fede, ad un tempo ideale e pratica, nelle energie produttive umane. La disoccupazione e la natalità cessano di rappresentare problemi di difficile soluzione per costituire un notevolissimo margine di utilizzazione, sul quale si devono impostare i piani tecnici e finanziari della autarchia, cioè della politica economica nazionale.

Gli scambi internazionali non sono che l'aspetto esterno di tale politica e ad essa necessariamente si riferiscono.

Per chi ha seguito la successiva evoluzione del pensiero di De Stefani, non solo ne ritrova i germi vitali in questi scritti, ma ne riconosce altresì una chiara coerenza, anche se l'A., professando la propria fede alla vita, dichiara di prescindere da ogni statico sistema. (*u. s.*).

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI: *L'Industria dell'Italia fascista*. Roma, 1939, pagg. XVII-714. Prezzo L. 30.

— —: *Le esportazioni industriali*. Roma, 1939, pagg. XXII-394.

La prima è una pubblicazione ammirevole, di estremo interesse per ogni studioso di materia economica, sull'origine, sullo sviluppo e sullo stato attuale dell'industria italiana.

Ricchezza assai bene disposta ed ottimamente intercalata di cifre, non sempre agevole a trovarsi, si osserva nel volume costituendone una assai preziosa documentazione storica, inoppugnabile.

Il testo stampato chiarissimamente espone l'andamento dei singoli rami industriali e sviluppa, rafforzandole, le cifre.

E' una vera e propria storia dell'industria italiana grande, media, piccola, piccolissima dalla Unità italiana al 1939. Storia che credo sia, nel mondo, ancora unica nel genere.

L'industria italiana è nata per iniziativa e volontà di uomini, non di rado nei primi anni per opera e fatto di stranieri, e poi nazionalizzatasi rapidamente. E' nata, seppure senza ostacoli — che non vi furono affatto, nè dentro, nè fuori — senza aiuti, sotto il dominio della scuola liberista. Soltanto col 1878 si è iniziato il protezionismo, rafforzatosi nel 1887 e di poi sempre più irrobustito fino all'avvento del protezionismo integrale od autarchia, come con parola vibrata la si chiama.

E' nata e si è sviluppata, l'industria, perchè era sangue nel popolo, energia nell'azione, iniziativa nelle menti, spirito forte negli uomini.

Già negli anni in cui difettava in pieno il capitale mobiliare l'industria sorse individualisticamente e creò (col commercio) quel detto capitale mobiliare che doveva essere la base delle società per azioni e degli ulteriori sviluppi.

Ora l'industria italiana è alta ed in connubbio coll'agricoltura — perchè è il reciproco « matrimonio » che rafforza, potenzia, eleva, costituisce la forza produttiva italiana.

Il volume è preceduto da una introduzione puisante dell'Avv. Prof. Giovanni Balella, l'assai valente direttore della Confindustria.

Lo splendido volume sull'industria è completato, con altra sentita introduzione del Direttore Balella, da quest'altro volume, tutto cifre, significative in alto grado, delle esportazioni industriali italiane, *voce per voce*, in quantità ed in valore, per gli anni 1929 (o 1930), 1934, 1937, 1938 e delle loro destinazioni.

Altro lavoro questo che merita il più ampio riconoscimento italiano. (*m. m.*).

G. Demaria: *Cambi e clearings nella politica autarchica.* Collana di studi della Confederazione Fascista dei Commercianti. Roma, S. A. Editoriale del Commercio, 1939, pagg. 70. L. 8.

La pubblicazione che ha un oggetto così vivo ed attuale, ha il pregio dei libri che alla luce della teoria acquisita od in formazione, esaminano fenomeni storici di cui si sostanzia la politica economica. Se il Demaria non si è proposto (come di solito non si propongono gli studiosi) di arrivare alla formulazione di « normae agendi » o di precetti che intendano orientare l'azione di chi manovra le leve della politica economica, tuttavia le considerazioni conclusive, specialmente nei confronti dei sistema dei clearings complementari, possono riuscire preziose per chi sovrintende al controllo del movimento economico del paese.

Già alcune delle idee organicamente espresse nel volumetto, erano note attraverso altri scritti dell'A.; mi riferisco sopratutto alla manovra del cambio dal punto di vista autarchico. L'A. è riuscito felicemente nell'illustrare per quali vie ed in quali limiti tecnica e teoria tradizionali vengano modificati dai nuovi sistemi di intervento statale informato ai fini che sono propri dell'autarchia, nei rapporti internazionali di carattere finanziario e commerciale. La molteplicità del cambio è illustrata nei confronti della recente ed attuale esperienza italiana, con notevoli accenni agli effetti di tale politica.

Assai interessante e ricca di insegnamenti anche per l'azione concreta, è sopratutto la analisi che l'A. fa degli effetti del sistema dei clearings. La distinzione fra clearings ordinari e complementari, pone in evidenza i caratteri di questa seconda categoria di accordi di pagamenti. Si tratta del caso di accordi fra paesi a diversa struttura, di solito fra paesi economicamente « forti » e paesi « deboli » nel significato convenzionale adottato dal Demaria. Poichè il secondo tipo di paese deve adattare le proprie esigenze a quelle del paese forte, ne derivano effetti non sempre favorevoli al paese « debole », effetti che nel volumetto sono presentati con sicurezza di argomenti, che si basano e sulla teoria e sulla pratica attuale.

Non solo lo studioso ma anche l'uomo d'azione può trovare nel volumetto del Demaria nozioni che aiutano ad interpretare i fatti, secondo una trama che il teorico può tracciare, precisando condizioni ed effetti, col rigore di chi inquadra nella dottrina aspetti tipici della politica economica e di quella autarchica in ispecie. (*E. d'A.*).

RENATO GALLI: *I sistemi monetari a tipo aureo*. Vol. I. Milano, Dott. A. Giuffré, 1940-XVIII, pagg. 287. L. 40.

L'opera porta la specificazione di « Volume primo », la quale fa prevedere un seguito, che — avuto riguardo alle finalità che si propone l'A. — non può mancare di interesse per gli studiosi della materia.

L'A. premette, infatti, che il suo studio persegue finalità puramente conoscitive; un modo di dire che appare piuttosto modesto appena ci si addentra nella esposizione nutrita di vastissima ed aggiornata cultura ed appoggiata alla pure amplissima bibliografia. Al tempo istesso, la premessa incoraggia ad approfondire un tema, che le vicende più recenti possono far considerare piuttosto storicistico che attualistico, visto che il « tipo aureo » è quel tale sistema che si basa sopra una solidarietà internazionale e sopra una libertà di combinati movimenti dei tassi di sconto e di interesse, dei risparmi e dei mezzi di pagamento, quali nella prassi monetaria attuale — anche all'infuori delle crisi belliche — abbiamo tutti constatato non essere più rispettata neppure (ed in prima linea) dai paesi che detengono l'oro.

A parte questa realtà — di cui l'A. ha piena coscienza, poichè (v. nota 15, pag. 4) anticipando su un successivo promesso volume, esprime l'avviso che « un ritorno al sistema è dubbio e probabilmente impossibile » — a parte questa realtà, dicevasi, l'opera è di indubbio valore ed utilità per penetrare sistematicamente nel dedalo delle teorie, delle critiche e delle proposizioni che rispetto ai sistemi monetari a « tipo aureo » hanno prodotto, specie nell'ultimo ventennio, una copiosissima letteratura.

La definizione del sistema a « tipo aureo » costituisce l'obbietto dei primi capitoli, nei quali — superando gli schemi puramente storici, teorici o pratici — si procede ad identificare il sistema definendone le funzioni e precisandone i requisiti; i quali consistono essenzialmente nella libertà di coniazione, di demonetizzazione e di trasferimento dell'oro fra mercati, al fine di condizionare la corrispondenza fra potere di acquisto dell'oro e delle unità monetarie rappresentative e fiduciarie, ossia il credito.

Esaminato così l'aspetto monetario del funzionamento del sistema — senza trascurare gli ostacoli che possono essere elevati contro il giuoco corrispondente delle variazioni su di un mercato in quantità d'oro e quantità di moneta — l'opera passa per logica successione ad addentrarsi nella serie complessa di problemi che stanno dietro al « velo monetario ».

Il comportamento dei fenomeni economici riguardanti i movimenti dei prezzi, delle merci, del risparmio imposta tutta una successione di problemi essenziali del sistema a tipo aureo, che — per essere quello necessario al libero scambio — riporta in concreto ai problemi del liberismo economico.

Sono così descritti i rapporti fra movimento dell'oro e prezzi, in collegamento coi rapporti fra moneta e suoi surrogati e col credito; analizzati il movimento internazionale delle merci, del risparmio e dei mezzi di pagamento, non senza richiamare quei succedanei del sistema a tipo aureo che sono le politiche monetarie di tipo a cambio aureo.

A questo punto e per più compiutamente precisare i caratteri del sistema a tipo aureo vengono affrontate le questioni del rapporto risparmi-investimenti, della stabilizzazione dei prezzi e della condotta attiva delle banche, con esame critico delle più recenti teorie di Wicksell, Robertson, Keynes, particolarmente sull'influenza della creazione di credito nella formazione di risparmio non spontaneo e delle politiche di condotta bancaria sull'andamento dei prezzi. Ne discendono molte considerazioni e raffronti di tesi circa i vari modi di agire sui prezzi con manovre di pura marca monetaria, circa la possibilità di creazione del credito e del risparmio forzato e circa l'intervento del sistema bancario nella vita economica per mezzo della moneta manovrata in contrapposizione alla moneta neutrale, secondo l'espressione dell'Hayek.

L'A. conclude con una diffusa critica della teoria del risparmio forzato, di cui, pur riconoscendo un largo fondo di verità, si rileva la incertezza di risultati nella formazione di nuovo capitale e la inefficenza ad influire in egual modo nei periodi di inflazione e deflazione. E' forse a dubitare della recisa conclusione che la imposizione del risparmio

forzato divenga una spinta alla crisi in genere; ma indubbiamente vi è connessione fra essa e il distacco dal mercato internazionale e dall'oro, comecchè un risparmio forzato presupponga una condotta attiva delle banche diretta a realizzare fini che esorbitano dal puro tornaconto economico, vale a dire dalla libera azione imperniata sull'automatismo del sistema aureo.

L'opera, corredata di amplissime note e di una estesa bibliografia, è di certo ed alto pregio per la conoscenza approfondita della teoria dei sistemi monetari a tipo aureo. (*v. f.*).

FRANCESCO VITO: *Economia di guerra e risparmio forzato.* Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1940, pagg. 14.

In estratto al numero di gennaio dalla Rivista internazionale di scienze sociali il prof. Francesco Vito pubblica questo studio deciso e forte su materia che è stata oggetto da parte di chi scrive di apposite note su questa rivista. Lo studio del Vito mi è giunto dopo redatte e presentate dette note cosicchè non posso che dirne a parte.

Il Keynes ha recentissimamente modificato le sue proposte sul risparmio forzato, viste le opposizioni del ceto operaio ed ha proposto che lo Stato, per avere il risparmio forzato, spendesse 100 milioni di sterline all'anno nel bilancio ordinario per sussidiare tutti i genitori di figli giovani.

Il che ha cominciato a ridurre alquanto i vantaggi sperati dal Keynes.

La questione del risparmio obbligatorio è una questione che può essere seducente in teoria e magari anche in pratica. Qui però in momenti suppergiù normali. Ma quando si debbono chiedere ai popoli entità di mezzi che superano — e crescentemente e molto superano — le possibilità contributive *e prestative* dei popoli stessi, non si può facilmente sperare che neppure il più vibrato dei risparmi forzati (e neanche le più incisive contrazioni nei consumi) possano bastare a fronteggiare il fabbisogno senza che subentri l'influenza dell'inflazione: o durante la conflagrazione o dopo le guerre.

Nella vita vissuta il risparmio *individuale* non guadagna ad essere obbligato o per dirla più esattamente ad essere chiamato o definito tale. Il risparmio individuale è una funzione che ama essere prettamente volontaria, appoggiata, favorita, sospinta. Se si vuol farla obbligatoria è opportuno procedere sotto forme di trattenute che non dicano che è risparmio forzato ma che facciano intendere che è per pensioni di vecchiaia, per provvedere a mogli e figli in casi di accidente o di morte per così dire normale. Ciò che, in parte, si fa già accumulando copiosi fondi presso Cassa nazionale, presso Istituto assicurazioni, ecc. Si può arrivare più in là ma non si può — chi scrive è individuo di praticaccia e non di dottrina — seguire le idee del Keynes il quale del resto, di fronte alle obbiezioni pratiche, le ha già modificate, come detto in principio. E del resto come il valente prof. Vito lo ha subito detto con acume affinato, le proposte del Keynes celano « il pericolo di provocare appena dopo la guerra quell'inflazione che si è evitata » (o cercata di evitare) « nel corso della guerra ».

Ma anche se il rimborso del risparmio dovesse avvenire scaglionatamente in più anni, *date le cifre* da raccogliere e da rimborsare poi, l'inflazione non potrebbe che avvenire « a rate » anch'essa ma non sarebbe evitabile.

Dopo guerra — quando si tratta di guerre grandiose che comprimono le possibilità d'acquisto in misura fortissima — la volontà di comperare è intensa e dura a lungo.

Lo si è visto dal 1918 al 1923-24, prima che avvenissero le pretese sistemazioni monetarie *a debito* e che si avesse l'altra pretesa di stabilizzare i prezzi *oro* (allora sul 160 % del 1913).

Tutte belle ideazioni che il 1930-1934 ha radicalmente « corretto », per produrre a sua volta (così è la natura umana) fonte di altre « pretese » economiche che sboccarono nella guerra in corso a sua volta fonte di ulteriori « pretese ». (*m. m.*).

PUBBLICAZIONI ESTERE

Dott. Edgar Schorer: *Die Revalutation oder Währungswiederaufwertung*. Società « Vita e Pensiero », Milano, 1939, pagg. 215.

Quale primo volume di una divisata serie di « Studi monetari internazionali » diretti dai signori Prof. Perroux François dell'Università di Parigi, Dott. Schorer Edgar, e Prof. Vito Francesco, il nostro ben quotato professore dell'Università Cattolica di Milano, esce questo studio del Schorer.

Il quale studio è nella maggior parte di contenuto e d'indirizzo dottrinario e soltanto nella parte alquanto minore di carattere storico.

L'autore tratta con larghezza notevole, e corrispondente non leggera lunghezza, della rivalutazione monetaria della quale si addimostra tendenzialmente piuttosto favorevole.

Nella parte storica moltissimo interessante egli dà con spiccata competenza e con cognizione profonda esempi francesi ed inglesi vecchi e l'esempio modernissimo dell'Argentina con un brevissimo cenno per il Perù.

Gli esempi francesi vanno da Carlo Magno fino a Luigi XIV e quelli inglesi da Edoardo IV al 1816.

Tutti questi esempi avrebbero ancor più guadagnato di merito con un collegamento colle situazioni precedenti svalutatrici, così da dare sommariamente una linea monetaria di bassi e di alti da *prima* di Carlo Magno al diciottesimo secolo. Messe così staccate le citazioni obbligano ad una non facile, nè breve indagine per comprendere il nesso e le ragioni che portarono alle svalutazioni. Mentre la vasta specifica coltura dell'autore avrebbe risparmiato la fatica al lettore — in genere bisognoso d'istruirsi anzichè già istruito in questa teoria monetaria a conoscenza di pochissimi specialisti e che, da quanto mi consta, non ha nessuna pubblicazione *universale*, comprensiva, d'agevole e rapida consultazione. Sempre secondo quanto mi è noto, non ci sono che pubblicazioni staccate per paesi e per epoche e anche queste difficili da « pescare ». Non potrebbe il nuovo Centro di Studi Monetari Internazionali raccogliere e pubblicare una bibliografia di libri di storia monetaria indicando però anche — se si tratta di libri moderni ed acquistabili — *l'editore* ed il prezzo? Ciò non si è mai usato fare nelle bibliografie, eppure sarebbe così pratico!

Nella questione delle rivalutazioni monetarie non tutti condividono la concezione piuttosto favorevole dello Schorer.

Proprio in un recentissimo studio pubblicato sulla Rivista di politica economica, organo della Confindustria, l'esimio prof. Giovanni Carano-Donvito, — trattando condensatamente, assai istruttivamente e molto leggibilmente (merito questo sommo nelle materie meno correnti e meno facili della crisi monetaria dell'impero romano, specialmente in quel secolo terzo che tutto fece per condurre alla caduta circa due secoli dopo del più solido organismo statale che la storia conobbe, — avverte (pag. 35) non essere saggia politica il rivalutare dopo l'inflazione, e nel testo, che merita d'essere ben letto ed apprezzato, ripete più d'una volta la condanna della rivalutazione.

Circa la rivalutazione argentina del 1936 ed i dati favorevoli delle esportazioni nel primo semestre del 1937 (pesos 1.409.298.539 contro 723.302.767 nel 1936 I semestre) vuol essere notato che già nel secondo semestre 1937 le esportazioni argentine si sono indebolite a 901.699.263 pesos formando un totale per il 1937 di 2.310.997.802 contro 1.655.712.390 nel 1936.

Nel 1938 si era già caduti a pesos 1.400.294.121 non soltanto molto sotto la cifra del 1937, ma anche sotto quelle del 1936 e del 1935 e si è ancora assai bassi nei primi undici mesi del 1939 con 1.417.543.000 pesos.

L'egregio Prof. Schorer si è fermato col suo valente scritto all'agosto 1937 così che non poteva aver visto ciò che è avvenuto dopo in Argentina, la quale oltre le minori esportazioni ha tornato a svalutare la propria moneta che non è più quotata a Zurigo 133 franchi, ma appena 101,50 danaro (10 febbraio 1940). L'Argentina, come tutti i paesi latino-americani e molti europei ed asiatici, ha avuto un grande sviluppo nelle esportazioni del 1937 perchè il 1937

è stato dopo tanta e lunga crisi un anno (con radici nel II semestre 1936) di improvvisa e grande ascesa di prezzi e di domanda di merci nord-americana e generale.

La « prosperità » — in massima parte psicologica e conseguentemente speculativa — non durò neppure un anno intero e venne un collasso generale nel commercio internazionale e marcatamente proprio nelle esportazioni di materie prime e derrate.

Cosicchè è stata una situazione generale mondiale che spinse il 1937 in sè a non un provvedimento monetario locale che appena cambiata la situazione generale dovrà essere praticamente revocato. (*m. m.*).

J. Tinbergen: *Les cycles économiques aux États-Unis d'Amerique de 1919 à 1932.* Ginevra, Société des Nations, 1939, pagg. 265.

L'indagine di cui ha preso l'iniziativa il servizio di studi economici della S. d. N. è di carattere teorico e precisamente vuole essere un contributo alla costruzione della dinamica economica.

Continuando il lavoro pubblicato nella stessa raccolta nel 1939, sulla verifica statistica delle teorie del ciclo economico, il prof. Tinbergen ha voluto tener conto del materiale statistico fornito dall'esperienza americana, allo scopo di recare nuova luce intorno alle teorie che vogliono spiegare l'azione delle forze che determinano le depressioni e le fasi di espansione nel movimento dei sistemi economici. E siccome non si può parlare di una causa unica ma di un complesso di cause contemporaneamente agenti e reagenti, l'A. riprendendo anche l'indagine dell'Haberler, ha voluto vedere quanto di vero vi sia in ognuna delle teorie che hanno conferito peso rilevante a determinati fattori che danno luogo al movimento economico.

Il metodo matematico seguìto dal Tinbergen per analizzare le relazioni causali che legano i fattori determinanti il ciclo economico, limita il numero dei lettori. E invero, il ricorso ai dati statistici relativi all'esperienza americana, non ha lo scopo di illustrare il fenomeno concreto, ma il fine scientifico di conoscere in quali limiti i fatti recenti confermino le teorie con le quali si è spiegata la depressione mondiale che dagli Stati Uniti si propagò nel mondo (*E. d'A.*).

Société de Banque Suisse: *Manuel des valeurs cotées à la Bourse de Genève et des Changes.* Ginevra, 1940, pagg. 264. Prezzo frs. sv. 3.

La Société de Banque Suisse, la quale, per *entità di capitale* (160.000.000 di frs. sv.), è ora la maggiore banca ordinaria svizzera, pubblica da anni, per opera della sua sede di Ginevra, un manuale dei titoli quotati alla Borsa di Ginevra, mentre la sua direzione centrale a Basilea pubblica il suo ben noto e ben valido bollettino periodico, cotanto ricco e profondo di notizie e di dati anche originali, di propria raccolta e di propria intelligente elaborazione.

Il manuale della borsa di Ginevra, che contiene anche dati delle azioni svizzere e estere quotate alla Borsa di Zurigo, registra pure gli andamenti dei cambi dal 1914 al 1939 ed è, colle altre informazioni che reca, un annuario speciale svizzero del maggior interesse. I dati sono indicati per tutto il decennio 1930-1939. E' augurabile che insieme a tutte le notizie sulle società venga in prossima edizione indicato l'anno di costituzione delle società stesse, mettendolo, ad esempio, tra parentesi dopo la parola circa il capitale: « de frs. . . . . à l'origine ».

L'annuario si raccomanda da sè a tutte le persone di banca e di borsa, tanto più che fra i titoli riportati nel libro vi sono anche titoli italiani di vasti mercati.

LIBRI RICEVUTI

PUBBLICAZIONI ITALIANE:

ALBERTO DE' STEFANI: *Travaglio economico.* Zanichelli, Bologna, 1940-XVIII, pagg. 303. L. 18.

UGO CAPRARA: *Le Banche Commerciali* - Vol. I. - A. Giuffrè, Milano, 1940-XVIII, pagine 428. L. 55.

GIULIO PIETRANERA: *La dinamica dell'interesse nell'economia capitalista,* Cedam, Padova, 1940-XVIII, pagg. 179. L. 25.

ERNESTO MANUELLI: *Nuovi aspetti della bilancia dei pagamenti.* Hoepli, Milano, 1940-XVIII, pagg. 236. L. 22.

— —: *Panamericanismo economico.* Hoepli, Milano, 1940-XVIII, pagg. 216. L. 18.

R. UNIVERSITA' DI PAVIA (ISTITUTO GIURIDICO): *Studi nelle scienze giuridiche e sociali.* Garzanti S. A., 1939-XVII, pagg. 311. L. 35.

FRANCESCO A. REPACI: *I contributi sindacali e la finanza corporativa.* Zanichelli, Bologna, 1940-XVIII, pag. 217. L. 15.

AURELIO CANDIAN: *Liquidazioni coatte.* Giuffrè, Milano, 1940-XVIII, pagg. 131. L. 15.

SALVATORE ESPOSITO DE FALCO: *L'ammasso del grano.* Stab. Tip. Raimondi, Napoli, 1940-XVIII, pagg. 167. L. 10.

PUBBLICAZIONI ESTERE:

CHARLES RIST: *Histoire des doctrines relatives au crédit et à la monnaie.* Ed. Sirey, Paris, 1938, pagg. 471. Fcs. 70.

SOCIETE DES NATIONS: *Annuaire Statistique 1938-39.* Servizio Studi Economici, pagine 330.

La Rivista segnala i libri inviati in omaggio.
Per la recensione devono essere inviate due copie alla Direzione

Direttore responsabile: GIUSTINIANI Prof. MARIO

Corrispondenza, articoli, libri ed ogni altra comunicazione devono essere diretti impersonalmente alla Direzione della Rivista - Roma - Piazza del Gesù, 49

Stabilimento Arti Grafiche F. Canella - Roma - Piazza Collegio Romano, 1

BANCA POPOLARE

COOPERATIVA ANONIMA

DI NOVARA

A CAPITALE ILLIMITATO - FONDATA NEL 1872

Sede Sociale e Centrale: NOVARA

Sedi: **GENOVA - MILANO - NOVARA**
ROMA - TORINO - VENEZIA

SUCCURSALI 79 AGENZIE 120

AL 31 DICEMBRE 1939-XVIII

Capitale	L.	73.507.050,—
Riserve	»	83.658.054,70
Depositi e Conti Correnti	L.	2.373.572.963,73
Cambiali e Buoni del Tesoro	»	1.330.043.693,42

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

BANCO DI SANTO SPIRITO

(REGIONALE DEL LAZIO)

FONDATO NEL 1606

CAPITALE SOCIALE L. 30.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 4.700.000

SOCIETÀ ANONIMA

Sede Sociale e Direzione Generale - **ROMA** - Corso Umberto I, 173

FILIALI NELLE PROVINCIE DI FROSINONE, LITTORIA, PERUGIA, RIETI, ROMA, TERNI E VITERBO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

L'ECO DELLA STAMPA

MILANO (133)

Via Giuseppe Compagnoni, 28

Telefono 53-335

Casella Postale 918

(Gratuita)

Questo ufficio legge per voi tutti i giornali e riviste, informandovene sollecitamente ed inviandovene i ritagli relativi. Chiedete il listino dei prezzi con semplice biglietto da visita.

LA RASSEGNA ITALIANA

POLITICA LETTERARIA ARTISTICA MENSILE - Fondata e diretta da TOMASO SILLANI

(Gratuita)

È la più bella, la più organica, la più viva rivista d'Italia; pubblica articoli originali dei migliori scrittori e accurate rassegne mensili di politica, letteratura, arte, ecc. Una parte speciale della rivista è dedicata alle questioni del Mediterraneo e della espansione italiana nel mondo.

Abbonamento annuo: Italia e Colonie L. 55; per militari e scuole (direttamente, senza il tramite di Librerie), L. 45; Estero L. 75; Per gli italiani di Tunisi, Corsica, Malta, Dalmazia, Canton Ticino, L. 75 (chi desidera la spedizione raccomandata all'Estero deve aggiungere L. 20). Un fasc. L. 5,50; Estero L. 8,50, (Arretrato il doppio).

Dirigere le ordinazioni all'Amministrazione della RASSEGNA ITALIANA, Piazza Mignanelli, 25 - ROMA
c|c| postale Roma N. 1|19014

Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento

ROMA - Via Versilia, 10 - ROMA

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO creato con R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760

CAPITALE E RISERVE L. 299.000.000

PARTECIPANTI

Stato, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Casse di Risparmio delle Provincie Lombarde, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di S. Paolo in Torino, Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Casse di Risparmio ed Istituti di Assicurazione, Previdenza e Credito.

OBBLIGAZIONI FONDIARIE 5 % - SERIE 1936

in tagli da L. 500 - L. 2.500 - L. 5.000 - L. 25.000

Fruttano l'interesse del 5 % annuo, pagabile in due rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre e sono rimborsabili al valore nominale di L. 500, mediante sorteggi semestrali, con quote costanti di capitale.

Durata anni 26 - Prezzo L. 453 - Rendimento medio effettivo, comprensivo del premio di rimborso, circa il 6 %.

Le obbligazioni del Consorzio sono garantite dal capitale e dalle riserve, ammontanti complessivamente a L. 299.000.000, da ipoteche e diritti reali su terreni aventi valore cauzionale più che doppio dei mutui concessi, nonchè dal concorso statale nel pagamento degli interessi dei mutui; tale concorso da un minimo del 2,50 % raggiunge in alcuni casi la totalità degli interessi.

Le obbligazioni sono quotate di diritto presso le Borse del Regno e sono in vendita presso il Banco di Napoli, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane e presso Banche e Banchieri del Regno.

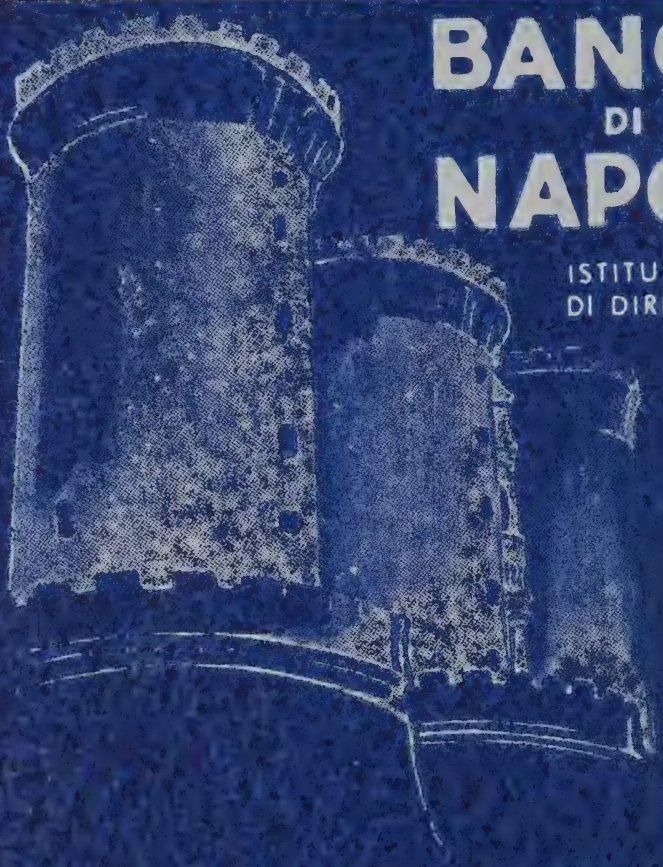

BANCO DI NAPOLI

ISTITUTO DI CREDITO
DI DIRITTO PUBBLICO

QUATTRO SECOLI DI VITA

400 FILIALI IN ITALIA, IN ALBANIA E NELL'AFRICA ITALIANA

CAPITALE E RISERVE L. 1.526.000.000

FILIAZIONE IN ALBANIA:

BANCO DI NAPOLI ALBANIA: TIRANA - ARGIROCASTRO - CORIZA - DURAZZO - PORTO EDDA (SANTI QUARANTA) - SCUTARI - VALONA.

FILIALI NELL'AFRICA ITALIANA:

ASMARA - DECAMERE - MASSAUA - MOGADISCIO - TRIPOLI.

DIPENDENZE ALL'ESTERO:

ARGENTINA: BUENOS AIRES.

STATI UNITI D'AMERICA: CHICAGO - NEW YORK

ANNO XXI APRILE 1940-XVIII Spedizione in abbonamento postale N. 4

Rivista Bancaria

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

CONSIGLIO DI DIREZIONE

Presidente: **Giambattista Ferrario**

Presidente della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione

Acerbo Prof. Giacomo - Amoroso Prof. Luigi - Asquini Prof. Alberto - Bevione Giuseppe - Bianchini Giuseppe - Borgatta Prof. Gino - Bruchi Alfredo - Brughera Mino - Candiani Luigi - Carcassi Arturo - D'Albergo Prof. Ernesto - D'Amelio Prof. Mariano - De Capitani D'Arzago Giuseppe - Dini Arnaldo - Fantini Prof. Oddone - Frignani Giuseppe - Garrone Prof. Nicola - Ghislandi Roberto - Greco Prof. Paolo - Guarneri Prof. Felice - Lantini Ferruccio - Longo Alfredo - Mattioli Raffaele - Mazzucchelli Mario, senior - Moffa Prof. Giuseppe - Molteni Ambrogio - Paolini Aldo - Papi Prof. Giuseppe Ugo - Pascolato Michele - Pierro Prof. Mariano - Pozzi Pietro Giuseppe - Renzi Prof. Antonio - Rossini Aldo - Salandra Prof. Vittorio Solmi Prof. Arrigo - Suvich Fulvio - Veroi Giuseppe Pietro - Vitali Vittorio Carlo.

Direttore: **Giustiniani Prof. Mario**

Organo della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

REDAZ. E AMMINISTR. - **ROMA, PIAZZA DEL GESÙ, 49** - Telefono: centralino **63.041**

NUMERO SEPARATO L. 4,--

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

BANCA D'INTERESSE NAZIONALE

Capitale L. 700.000.000 int. vers. • Riserva L. 160.000.000
al 18 Marzo 1940-XVIII

RIVISTA BANCARIA

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

La Rivista è aperta alle trattazioni della teoria e della tecnica in materia bancaria, assicurativa e dei servizi tributari; all'esame dei problemi interessanti le attività aziendali, l'economia corporativa, l'organizzazione e la legislazione di categoria.

Gli articoli firmati rispecchiano soltanto il pensiero dell'autore e non impegnano la Direzione della Rivista.

Sommario

G. Nicotra: *Autarchia e credito in Italia* pag. 215

V. Friederichsen: *Impostazioni sul problema monetario* . . . . . » 223

G. Moffa: *Il diritto dei terzi nel rito esecutivo fiscale* (Continuazione - Vedi numero di marzo) . . . . . » 234

PROBLEMI VARI:

E. d'Albergo: *Depositi interbancari e politica del credito* . . . . . » 242

F. Parrillo: *Verso un blocco dollaro?* . » 244

E. d'A.: *Valutazioni del reddito nazionale italiano* . . . . . » 246

NOTE E INFORMAZIONI:

M. Mazzucchelli, senior: *Banca d'Italia (1935) ed economia e finanza italiana* . pag. 248

E. d'A.: *Profitti industriali e congiuntura negli Stati Uniti* . . . . . » 259

B. Vasile: *Rassegna di borsa* . . . » 261

RASSEGNA CONFEDERALE:

XXI Aprile . . . . . » 265

GIURISPRUDENZA . . . . . » 270

RECENSIONI:

Pubblicazioni italiane . . . . . » 275

Pubblicazioni estere . . . . . » 279

CREDITO COMMERCIALE

S. A. FONDATA NEL 1907

SEDE SOCIALE: CREMONA VIA MAZZINI, 2

DIREZIONE CENTRALE: MILANO VIA ARMORARI, 4

CAPITALE VERSATO L. 40.000.000 - RISERVE L. 25.200.000

FILIALI

CREMONA - MANTOVA - MILANO - PAVIA - CASALBUTTANO
CASALMAGGIORE - CODOGNO - CREMA - LODI - SORESINA - TREVIGLIO
ANNICCO - ASOLA - BELGIOIOSO - CARAVAGGIO - CASALPUSTERLENGO
GHIGNOLO PO - CINGIA DE' BOTTI - CORTEOLONA - GRUMELLO CREMONESE
GUSSOLA - MARMIROLO - MELEGNANO - PADERNO OSSOLARO - PALVARETO - PANDINO
PESCAROLO - PIEVE D' OLMI - PIZZIGHETTONE - QUINZANO D' OGLIO - RIVAROLO
DEL RE - ROBECCO D' OGLIO - ROMANENGO - S. ANGELO LODIGIANO - SESTO
CREMONESE - SPINADESCO - VESCOVATO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA E DI BORSA

RIVISTA BANCARIA

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

Organo della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione

Direzione e Amministrazione - Roma - Piazza del Gesù, 49 - Tel. 63-041

La Rivista esce in fascicoli mensili, alla fine di ogni mese. Coll'ultimo fascicolo annuale viene inviato in Supplemento l'indice dell'anno. Gli abbonamenti sono esclusivamente annuali e decorrono sempre dal 1° Gennaio.

	Italia e Colonie	Estero
ABBONAMENTO ORDINARIO	**L. 50**	**L. 100**
ABBONAMENTO SOSTENITORE	**L. 200**	

Abbonamenti speciali:

a) Federazioni Nazionali inquadrate nella Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione; Enti ed Aziende appartenenti alle suddette Federazioni Nazionali, per abbonamenti oltre il primo ordinario. **L. 40** --

b) Dirigenti e Funzionari di Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di credito e di assicurazione. **L. 30** --

Numeri separati della Rivista si acquistano a L. 4 presso l'Amministrazione o presso i seguenti depositari:

Bologna - Libr. Nicola Zanichelli S. A.
Firenze - Libr. Marzocco
Genova - Libr Intern. Di Stefano
Milano - G. G. Görlich
Napoli - Libr. Scient. di B. Pellerano
Roma - Libr Edit. Angelo Signorelli
Trieste - Libr. Internaz. Minerva
Venezia - Libr. Luigia ved Zanco

BANCA BELINZAGHI

MILANO - Via Andegari 14

Fondata nel 1848

Capitale Versato L. 20.000.000 • Riserva ordinaria L. 2.900.000

Tutte le operazioni di Banca e Borsa

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA

LE FILIALI DEL BANCO DI ROMA NELL'IMPERO.

CREDITO ITALIANO

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

S. A. Capitale vers. L. 500.000.000 - Riserva L. 120.418.272

Sede Sociale GENOVA - MILANO Direzione Centrale

Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII

ATTIVO		PASSIVO	
Cassa . . . . . L.	706.383.129,55	Capitale . . . . . L.	500.000.000,—
Portafoglio, buoni del Tesoro e fondi a vista . . .	4.068.127.035,65	Riserva	117.472.332,—
Riporti	125.167.056,05	Libretti di risparmio e di conto corrente	2.478.839.263,55
Conti correnti debitori . . .	2.082.948.962,95	Conti correnti creditori. . .	4.218.595.577,65
Debitori per accettazioni . .	60.090.290,05	Cedenti di effetti per l'incasso	161.875.931,95
Debitori per avalli, fideiussioni e cauzioni	224.184.895,10	Accettazioni per conto terzi	60.090.290,05
Titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazioni di enti parastatali . . .	801.652.413,25	Avalli, fideiussioni e cauzioni	224.184.895,10
Obbligazioni e azioni diverse.	6.411.524,15	Assegni in circolazione. . .	382.068.182,90
Partecipazioni bancarie .	70.543.517,50	Partite varie	142.878.020,50
Stabili per uffici della banca	88.856.200,—	Risconti a favore esercizio 1940	16.203.894,10
Partite varie	115.488.530,60	Avanzo utili esercizi precedenti	18.185.768,05
L.	8.349.853.554,85	Utile netto dell'esercizio . .	29.459.399,—
		L.	8.349.853.554,85
Conti d'ordine (titoli) . . .	7.338.839.653,95	Conti d'ordine (titoli) . . .	7.338.839.653,95
L.	15.688.693.208,80	L.	15.688.693.208,80

I SINDACI

P. Giovannini, Pres.; C. Bobbio, U. Caprara, A. Marcantonio, G. Rosmini

LA DIREZIONE

Brughera - Stringher

IL CAPO CONTABILE

Arcidiacono

FILIALI IN ITALIA: Abbiategrasso, Acireale, Acqui, Alassio, Albizzate, Alessandria, Ancona, Apuania Carrara, Arezzo, Asti, Bari, Barletta, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzaneto, Bolzano, Bosa, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Cantù, Casale Monferrato, Castano Primo, Castellamare di Stabia, Catania, Catanzaro, Cervinia (Breuil), Chiavari, Chieti, Civitavecchia, Coggiola, Como, Cornigliano, Cortina d'Ampezzo, Cremona, Cuneo, Domodossola, Faenza, Ferrara, Fidenza, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Frattamaggiore, Gallarate, Genova, Iglesias, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Legnano, Lentini, Livorno, Lodi, Lonate Pozzolo, Lucca, Lugo, Lumezzane, Meda, Messina, Mestre, Milano, Modena, Molfetta, Monza, Mortara, Napoli, Nervi, Nocera Inferiore, Novara, Novi Ligure, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Pinerolo, Pisa, Pistoia, Pola, Pontedecimo, Prato, Rimini, Rivarolo, Roma, Rovigo, Sampierdarena, San Giovanni a Teduccio, Sanremo, San Severo, Saronno, Sassari, Savona, Seregno, Sesto San Giovanni, Sestri Ponente, Somma Lombardo, Taranto, Terni, Torino, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Ventimiglia, Vercelli, Verona, Viareggio, Vicenza, Vigevano, Voghera, Voltri — ESTERO: Sede a Londra - Ufficio di Rappresentanza a New York

Autarchia e Credito in Italia

E' pacifico che la produzione moderna è basata sul credito. Il che è quanto dire che tutta l'organizzazione della civiltà moderna, poichè essa a sua volta non è che l'espressione del sistema di produzione, è basata sul credito.

Grande è dunque l'importanza del credito, anche respingendo le esagerazioni di coloro che sostengono che il credito crea il capitale, e che la Banca, a sua volta, crea il credito, con che, insomma, tutta la Società moderna poggerebbe sopra la fragile base di una costruzione contabile, fondata piuttosto sull'immaginazione che sulla realtà.

Certa cosa è, come scriveva Proudhon nella « Filosofia della miseria », che il credito costituisce la parte più difficile, la più singolare, la più drammatica di tutta la scienza economica. Anello di congiunzione tra il risparmiatore e l'intraprenditore, nel senso che è appunto attraverso il credito che il risparmio si trasforma in capitale producendo così i suoi effetti utili, è vero al tempo stesso che è la separazione tra risparmiatore e imprenditore che ha potuto permettere la formidabile organizzazione della produzione moderna.

Ora, se ad un certo momento, con uno sforzo poderoso della mente umana, sforzo di cui forse non è ancora appieno valutata l'importanza, si trasforma la concezione politico-economica della produzione, e si pone il piano programmatico al posto della concorrenza senza leggi, perchè a sua volta la produzione non abbia più per fine ultimo l'individuo, ma sibbene la collettività organizzata sotto forma di Stato nazionale, quando in una parola, alla repubblica mercantile e alla computistica dei costi comparati si sostituisce il concetto dell'autarchia intesa come indipendenza economica, allora bisogna por mano alla leva di comando, cioè al credito.

E' quello che ha fatto, come vedremo, il Governo Fascista.

Non occorre premettere che i provvedimenti presi nel campo del credito per attuare il finanziamento della politica produttiva autarchica dovevano essere inquadrati, come sono stati inquadrati, in un complesso di provvedimenti tendenti tutti alla realizzazione del fine superiore posto dal Duce al Paese.

Invero, sulla base di quel documento fondamentale che è la Carta del Lavoro, la legge del 3 aprile 1926 stabilisce la disciplina dei rapporti di lavoro; la legge del 20 marzo 1930, sulla riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, pone il primo nucleo della disciplina corporativa della produzione; il decreto ministeriale del 18 luglio 1933 getta le prime basi del controllo sui nuovi impianti industriali, successivamente trasferito alle Corporazioni; i decreti del 16 febbraio 1935, istituiscono la disciplina degli scambi con l'estero; infine l'allineamento monetario porta con sè il controllo dei prezzi, affidato in un primo tempo al Partito Nazionale Fascista e indi alle Corporazioni.

Le riforme, introdotte nei campi del credito, anch'esse univoche e miranti al fine superiore del raggiungimento dell'autarchia, trovano il loro altissimo fondamento spirituale nello storico discorso di Pesaro del 18 agosto 1926.

Già nel maggio di quello stesso anno, completando un vaticinio che datava da Camillo di Cavour, il Governo Fascista unificava l'emissione bancaria

in un Istituto unico, eretto come sommo regolatore della politica monetaria del Paese, costituendo così quella centrale da cui devono partire gli ordini e le direttive supreme per il funzionamento del completo, delicato e preminente meccanismo del credito.

Pure nel 1926 venivano emanati i due decreti fondamentali per la difesa del risparmio, decreti coi quali il Governo italiano entrava per la prima volta e decisamente nel campo del credito, fino allora abbandonato alla legge comune e alla più incontrollata attività degli interessi privati. Questi decreti, preceduti da una appassionata discussione nel campo politico e nel campo dottrinale, costituiscono il nucleo primo di quello che è poi diventato il nostro completo codice bancario, attuato con R. Decreto legge del 12 marzo 1936, e indi definitivamente riassunto e completato con la legge 7 aprile 1938.

Nell'anno 1927 si compivano altre due fondamentali riforme in materia di credito. Con la prima si riordinavano le Casse di risparmio istituendo per la prima volta il principio della loro concentrazione obbligatoria in modo da eliminare gli organismi più deboli, e promuovendo nell'interesse dei depositanti la formazione di federazioni a carattere regionale o interregionale. Dopo questa riforma, il numero delle Casse di risparmio veniva ridotto alla metà e al tempo stesso aumentava l'ammontare dei depositi fatti più sicuri dal più forte ordinamento. Nel campo del credito agrario la legge del 1927, che seguiva ad una miriade di leggi succedutesi dal 1869 in poi, dava finalmente all'Italia una organizzazione efficiente per la distribuzione del credito agrario, credito agrario che è fondamentale per l'autarchia di un Paese la cui economia è fondata, per così gran parte, sull'agricoltura.

* * *

Delineato così, sommariamente, il quadro dei complessi provvedimenti attuati con direttive concomitanti dal Governo fascista per mettere in esecuzione il piano programmatico della politica autarchica, occorre fermare più particolarmente l'attenzione sui provvedimenti adottati a tale scopo nel campo del credito.

E' da osservare subito che la legislazione italiana, nel campo del credito, si distingue nettamente da quella che nell'ultimo decennio è stata adottata dai principali paesi del mondo per la difesa del risparmio, poichè essa non si limita al concetto negativo della difesa, ma si propone apertamente fini di direzione, e dunque autarchici, del mercato del credito.

In un primo momento la politica bancaria italiana si è volta a porre solidamente le basi necessarie per la sua azione provvedendo al riordinamento e al potenziamento degli organi chiamati ad attuarla. Abbiamo già accennato alla unificazione della emissione bancaria, alla concentrazione delle Casse di risparmio, al riordinamento del credito agrario. Nel campo delle aziende ordinarie di credito, dopo ampie discussioni avvenute nei consessi corporativi, si stabilivano i principi della distribuzione funzionale e territoriale degli istituti, che doveva portare ad una sufficiente specializzazione di compiti, mediante l'adeguamento della qualità degli investimenti alla qualità del passivo, e mediante la costituzione di organi nuovi per il credito industriale che nel precedente ordinamento aveva causato gravi danni e agli istituti di credito e alle industrie stesse.

Nelle sue comunicazioni del febbraio 1937 alla Corporazione della Previdenza e del Credito, confermata nella Relazione 1938 ai partecipanti, il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, assicurava che « quando terminata la prima fase di lavoro, fase di risanamento e di assestamento di tutta la struttura creditizia nazionale, sarà possibile iniziare l'altra fase, ben più delicata e costruttiva, di ripartizione del risparmio nazionale tra i vari settori produttivi, al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo economico della nazione e della vita dello

Stato alla formazione del risparmio nazionale, e alle possibilità di credito del Paese, allora si potranno meglio valutare i risultati della nuova disciplina creditizia italiana.»

A breve scadenza, nelle successive comunicazioni del settembre 1938 alla stessa Corporazione e quindi nella Relazione marzo 1939 ai partecipanti, queste riserve erano sciolte e si conoscevano in concreto i favorevoli risultati conseguiti nel campo dei finanziamenti dei piani autarchici.

Anzitutto il migliore adeguamento degli ordinamenti creditizi ai fini da raggiungere, la più proficua ripartizione funzionale nel lavoro bancario, il migliore assetto territoriale degli organi di credito, provocando una riduzione del costo dei finanziamenti e una preordinata divisione dei rischi, raggiungevano il primo fondamentale obbiettivo della politica autarchica in materia di finanziamenti giacchè la riuscita della stessa è strettamente legata, osèrei dire subordinata, alla riduzione dei costi bancari.

L'opera di deflazione degli organi creditizi, mediante la revisione degli sportelli può dirsi oramai giunta a compimento sulle direttive dello sfrondamento della organizzazione periferica delle banche che operano in tutto il territorio nazionale; con la soppressione degli sportelli meno attivi, situati su piazze secondarie; con la eliminazione delle posizioni di concorrenza nei centri meno importanti. In complesso, dall'inizio dell'azione dell'Ispettorato sono stati chiusi 882 sportelli e ne sono stati aperti 368, con una diminuzione netta di 514 sportelli. Questa opera di deflazione è stata completata da 122 cancellazioni nette dall'Albo degli Istituti di Credito, e dalla messa in liquidazione di 101 aziende. Al 31 dicembre 1938 le aziende di credito in attività sommavano a 1851, che rendevano bancabili 3818 piazze, a mezzo di 7386 sportelli.

Apprestati così gli organi, la politica creditizia italiana si è volta alla provvista dei mezzi finanziari occorrenti alle iniziative autarchiche.

Nell'esame profondo che di questo problema si è fatto dinanzi alla Corporazione della Previdenza e del Credito prima, e dinanzi alla Commissione Suprema per l'Autarchia poi, sono state esaminate, come riferisce il Governatore della Banca d'Italia, due questioni principali: quale fosse la fonte dalla quale i mezzi potevano essere attinti; se tali mezzi potessero essere ritenuti sufficienti alla bisogna.

Per quel che riguarda la provvista dei mezzi si è esclusa, anche contro in apparenza seducenti esempi esteri, ogni inflazione creditizia e monetaria per fare esclusivo fondamento sul risparmio nazionale. La quale risoluzione non ha soltanto carattere ed effetti economici, ma anche evidentemente sociali, in quanto mantenendo fermo il potere d'acquisto della moneta, assicura il risparmio, lo consolida e lo incoraggia. Agli eventuali squilibri temporanei tra il ritmo di formazione del risparmio e quello del fabbisogno dei mezzi finanziari per i piani autarchici fa fronte il credito diretto dell'Istituto di emissione e delle aziende che raccolgono risparmio a breve termine, ma è escluso che possa attingere a tali fonti per investimenti durevoli.

Quanto alla sufficienza del risparmio nazionale, per il finanziamento dei piani autarchici, l'esperienza degli ultimi anni durante i quali lo Stato ha potuto attingere largamente al risparmio per coprire le spese eccezionali di bilancio, inducono a dare risposta affermativa. Ciò è confermato dalla osservazione che nella trascorsa prima fase di attuazione dei piani, l'equilibrio tra la formazione del risparmio e le necessità dell'industria, è stato pienamente mantenuto. Le banche infatti hanno aumentato le somministrazioni di mezzi di esercizio alle attività economiche; gli istituti finanziari specializzati nel credito a medio e a lungo termine, hanno esteso le loro operazioni, e in pari tempo il mercato

finanziario ha assorbito una larga massa di titoli emessi direttamente dalle aziende industriali. Nè va dimenticato che la capacità di autofinanziamento dell'industria si è dimostrata di cospicua e finora non sospettata importanza.

Durante il 1938 i depositi fiduciari e i conti correnti di corrispondenza sono aumentati di oltre 5 miliardi e mezzo di lire, passando in un anno da 80,6 a 86,1 miliardi. Tale aumento è stato destinato per circa mezzo miliardo ad investimento in titoli ed il resto in somministrazioni di credito.

Il totale degli impieghi in operazioni di credito da parte delle aziende raccoglitrici di risparmio a breve termine, è passato in un anno, dal giugno 1937 al giugno 1938, da 29,8 miliardi a 32,3 miliardi di lire, con un aumento dell'8,5 per cento. Se a queste cifre si aggiungono quelle relative agli istituti di credito agrario e fondiario, all'Istituto Mobiliare Italiano, e al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, il totale dei crediti in essere al 30 giugno 1938 sale a circa 43 miliardi di lire, di cui 8,7 miliardi dedicati alla proprietà edilizia, alle opere pubbliche e di bonifica; 6,5 miliardi dedicati all'agricoltura in generale; 3 miliardi dedicati alle industrie e al commercio dei prodotti alimentari; 3,4 miliardi dedicati alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche.

* * *

Come tali principii sono stati applicati in concreto nella organizzazione bancaria per fornire i mezzi finanziari occorrenti per le realizzazioni autarchiche nel campo dell'industria e dell'agricoltura?

Nel campo industriale si è provveduto anzitutto a dare assetto stabile all'esercizio del credito mobiliare, costituendo nel 1931 l'Istituto Mobiliare Italiano e nel 1933 l'Istituto per la ricostruzione industriale.

L'I.M.I. sorse col compito di concedere prestiti ad imprese nazionali, con scadenza non superiore a 10 anni, successivamente portati a 20. Insediandone il Consiglio d'Amministrazione il Duce precisò trattarsi « non già di procedere a salvataggi di organismi decomposti o in via di decomposizione, ma di aiutare le forze economiche sane alle quali la crisi mondiale rende particolarmente faticoso il cammino ».

La creazione dell'Istituto mobiliare rappresenta una delle più importanti manifestazioni della politica del Governo Fascista nel campo del credito mobiliare in quanto mira ad assicurare adeguate forme di finanziamento alle industrie di sicura solidità, per avviare, soggiungeva il Duce, « energicamente l'economia italiana verso la fase corporativa, cioè ad un sistema che rispetta sostanzialmente la proprietà privata e l'iniziativa privata, ma le vuole anch'esse dentro lo Stato che solo può l'una e l'altra proteggere, controllare, vivificare ».

Secondo i voti della Corporazione della Previdenza e del Credito, approvati dalla Commissione Suprema per l'Autarchia, le esigenze di finanziamento a medio e lungo termine con speciale riguardo alla attuazione dei piani autarchici, dovranno essere di regola soddisfatte attraverso l'Istituto Mobiliare Italiano.

L'I.M.I. in armonia con i principii di tecnica bancaria che hanno presieduto alla sua costituzione, ed in applicazione delle direttive contenute nella legge sulla Difesa del risparmio e l'esercizio del credito, non raccoglie depositi. E pertanto, per provvedere alla provvista dei fondi occorrenti per le operazioni dell'Ente, il Comitato dei Ministri deliberava che le aziende di credito le quali raccolgono risparmio a breve termine dovessero destinare una parte adeguata delle loro disponibilità a fornire i mezzi finanziari occorrenti all'I.M.I., prestando la loro opera per il collocamento dei titoli e obbligazioni da esso emesse.

Tale collocamento è avvenuto principalmente per il tramite dell'Istituto di Credito per le Casse di Risparmio, e successivamente anche mediante la collaborazione delle tre banche di interesse nazionale. In tal modo si è felicemente attuata la norma di fare apportare dalle Aziende di credito ordinario un concreto contributo allo sviluppo delle operazioni a medio e a lungo termine, in armonia col principio della netta separazione dell'attività degli Enti che esercitano il credito a breve termine da quella degli Enti che come l'I.M.I. hanno per compito specifico i finanziamenti di più lunga durata.

Intensificatasi dopo la creazione dell'I.M.I. la battaglia dell'autarchia, con legge settembre 1938 è stata costituita nel suo seno una sezione separata per il finanziamento di operazioni autarchiche « nuove », che presentino rischi eccezionali, eccedenti quelli insiti ordinariamente nella attività industriale. Per provvedere a tali operazioni l'I.M.I. è stato autorizzato ad emettere una serie di obbligazioni denominate « Obbligazioni speciali I.M.I. - Autarchia economica nazionale », fino all'ammontare di 50 milioni di lire rimborsabili in venti anni. Le operazioni compiute con tali disponibilità costituiscono una gestione separata per conto dello Stato.

Per il finanziamento di altre iniziative autarchiche quando esse siano compiute da imprese preesistenti che abbiano già raggiunto un certo livello di efficienza, ma non siano in grado di fornire tutte le garanzie richieste per le operazioni ordinarie, si provvede mediante altra gestione dotata di adeguato apposito fondo di riserva amministrato dalla Banca d'Italia e da impiegarsi coi relativi interessi in titoli di Stato.

Nei sette anni trascorsi dalla sua fondazione l'I.M.I. ha concesso mutui per circa 1 miliardo e 800 milioni e ha emesso obbligazioni per circa 1 miliardo e mezzo. La sua Sezione autonoma, derivata dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, ha segnato un ulteriore notevole incremento favorendo la normale attività industriale e commerciale segnatamente delle aziende assuntrici di lavori e forniture per conto dello Stato, e continuando a concorrere nella prosecuzione di opere concernenti la bonifica integrale e la prima attrezzatura dei territori dell'Impero. Attualmente la Sezione ha in essere operazioni per oltre 1 miliardo e 700 milioni, oltre un finanziamento provvisorio di mezzo miliardo per opere di miglioramento fondiario da eseguirsi nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno. L'intervento dell'I.M.I. è valso tra l'altro a consolidare i debiti fluttuanti di alcune importanti imprese, quali il gruppo Italgas e il gruppo Terni.

Alla creazione dell'I.M.I. ha fatto seguito nel 1933 la costituzione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

L'I.R.I. ebbe in origine due sezioni autonome, la sezione finanziamenti industriali e la sezione smobilizzi. Alla prima fu assegnato il compito di concedere prestiti a lungo termine, fino a venti anni, da destinarsi al perfezionamento tecnico e alla migliore organizzazione economica e finanziaria di imprese industriali di nazionalità italiana. Nel 1936, in occasione della riforma bancaria, tale sezione fu soppressa e le sue attività e passività furono assorbite dalla sezione smobilizzi. Nei suoi tre anni di vita essa aveva erogato oltre 1 miliardo e 200 milioni di mutui a lunga scadenza a favore delle più importanti industrie italiane.

La sezione smobilizzi assunse dalla sua costituzione il seguito dell'Istituto di liquidazioni, soppresso all'atto di creazione dell'I.R.I., ed ebbe lo scopo di curare la sistemazione delle numerose aziende nelle quali come erede dell'Istituto predetto era interessato. In particolare nel corso del 1933 e 1934 esso ha provveduto a sistemare definitivamente la posizione delle nostre tre maggiori banche, assumendone le partite immobilizzate.

Da organo finanziario l'I.R.I. è quindi diventato, per la volontà del Governo e per la natura stessa delle sue operazioni, un organo specifico della politica produttiva nazionale, poichè esso attraverso le sue larghe partecipazioni azionarie controlla le nostre grandi banche e le nostre più importanti industrie.

Pertanto l'I.R.I. non va considerato come un Istituto di congiuntura destinato a provvedere con carattere di emergenza a situazioni contingenti, ma sibbene come un organo caratteristico e permanente della politica finanziaria del Governo Nazionale Fascista. Esso opera in applicazione del concetto fondamentale già enunciato nella Dichiarazione IX della Carta del Lavoro, riaffermato dal Duce il 23 marzo 1936 nel discorso sul « piano regolatore » dell'economia italiana, in quanto provvede alla necessità di superare il punto morto nel quale iniziative pur di grande interesse nazionale non siano assunte dall'economia privata, ovvero alla necessità di intraprendere quelle iniziative che non devono essere assunte da privati in quanto si tratti di settori produttivi ove superiori esigenze inerenti alla difesa dello Stato o profonde ragioni sociali richiedano la diretta azione dello Stato.

Una volta deciso l'abbandono della posizione liberistica e affermata invece l'opportunità, il dovere anzi, dell'intervento nei casi ben delimitati dalla dottrina fascista, due vie si aprivano all'azione statale: l'una, già tradizionalmente preferita, del ricorso alla creazione di Enti di diritto pubblico; l'altra, del ricorso alla società anonima. Il Governo Nazionale Fascista portato a partecipare direttamente alla gestione aziendale nei più disparati campi di attività economica, e con obbiettivi più vari di propulsione, di calmierazione, di coordinamento, di risanamento, ha fatto largo ricorso al sistema della società anonima che è mezzo elastico, duttile, capace di adattarsi a un mondo in continuo divenire. Si è evitato così che laddove occorreva conservare snellezza all'azione le aziende fossero inquadrate negli statuti di Enti di diritto pubblico, a giusta ragione rigidi, e si è soprattutto creata la possibilità di un passaggio dalla economia pubblica alla privata.

Nel sistema in tal modo delineato, l'azione dell'I.R.I. appare quindi come un elemento essenziale della disciplina corporativa della produzione in quanto che, in subordine agli organi istituzionalmente investiti del compito di formulare i piani dell'economia della Nazione, ne predispone la concreta attuazione in quei settori in cui l'iniziativa privata si dimostri insufficiente, o che comunque lo Stato ritenga di dover mantenere sotto il proprio controllo.

La vasta opera di liquidazione affidata a questo Ente ha portato ad una diretta partecipazione dello Stato in molte aziende di produzione. L'intervento dello Stato come azionista di imprese di nuova formazione aveva avuto un certo svolgimento in Italia negli ultimi anni come forma di ingerenza pubblica in attività produttive di particolare interesse nazionale, ma è dalla liquidazione di immobilizzi bancarii che è derivato il grande sviluppo di tale indirizzo. In tal modo l'I.R.I. è diventato non soltanto un organo di credito mobiliare, ma uno dei più efficienti mezzi di attuazione dei piani autarchici.

Tra i principali interventi finanziari dell'I.R.I. sono da annoverare quello del gruppo telefonico SIP di Torino, operato mediante la costituzione della STET, e quello del gruppo elettrico UNES. Per la sistemazione delle industrie marittime e di quelle metallurgiche, l'I.R.I. ha emesso due serie di obbligazioni, l'I.R.I. Mare e l'I.R.I. Ferro, per 900 milioni di lire ciascuna. In corrispondenza di tali emissioni sono state create due società finanziarie: la Società finanziaria marittima, FINMARE, e la Società finanziaria siderurgica, FINSIDER, alle quali l'I.R.I. ha conferito le proprie partecipazioni in imprese di navigazione e siderurgiche assumendo in cambio di tali apporti i pacchetti azionari delle

società costituite. Per dare un'idea dell'importanza di tali società ricorderemo che le aziende facenti capo alla FINSIDER rappresentano il 77 % della produzione nazionale di ghisa, il 67 % della produzione di minerale di ferro, il 45 % della produzione di acciaio, il 55 % della produzione di cianamide.

Settori nei quali l'I.R.I. ha recentemente svolta una particolare azione di propulsione sono quelli della fabbricazione della cellulosa da materie prime nazionali, quello della gomma, e quello idroelettrico. Nel campo dell'industria meccanica nel quale si accusavano i più pericolosi invecchiamenti, l'I.R.I. ha svolto azione vasta e profonda per il rinnovamento e il potenziamento delle attrezzature produttive, e così nel campo aeronautico e in quello delle costruzioni navali.

Nei riguardi dell'Impero è stata notevole l'attività svolta da parecchie aziende dell'I.R.I.: dalla organizzazione bancaria all'esercizio delle linee di navigazione per il collegamento della madre patria; dalle imponenti costruzioni stradali alla fornitura di mezzi meccanici e siderurgici. Eguali compiti propulsivi l'I.R.I. si propone di compiere per la valorizzazione dell'Albania.

In tal modo resta affidato all'I.R.I. il controllo di interi settori industriali, delle tre grandi banche di interesse nazionale, delle maggiori compagnie di navigazione, dei più importanti cantieri navali e di alcune grandi imprese siderurgiche e metallurgiche.

Nell'insieme le attività della cui gestione L'I.R.I., direttamente o indirettamente, ha la responsabilità, ammontano a circa 20 miliardi di lire.

Alla fine del 1938 questa massa di impieghi era costituita, per circa 9 miliardi di lire, da denaro direttamente investito nel fenomeno produttivo sotto forma di capitali fissi e di capitali circolanti in aziende industriali di cui l'I.R.I. aveva il controllo; per altri circa 9 miliardi da denaro concesso in prestito direttamente dall'I.R.I. ma sopratutto dalle Banche di interesse nazionale, ad attività commerciali ed industriali non controllate dall'Ente; i residuali 2 miliardi di lire erano investiti in titoli di Stato e in attività diverse.

Dal punto di vista della circolazione monetaria l'opera di smobilizzo perseguita dall'I.R.I. ha notevolmente contribuito alla desiderata contrazione della circolazione mediante la riduzione del debito dell'I.R.I. e delle Banche da esso controllate verso l'Istituto di emissione. Tale debito che era di 7.350 milioni alla fine del 1923, era ridotto a 4.700 milioni alla fine del 1936, con una diminuzione di 2.650 milioni in tre anni.

* * *

Come si attuano i principii dell'autarchia nel campo del credito destinato all'agricoltura?

Abbiamo visto sopra la parte cospicua che nella erogazione del credito è riservata all'agricoltura. Ma quelle cifre, per quanto non si possiedano dati precisi in proposito, sono largamente integrate dagli investimenti diretti, cioè dall'autofinanziamento degli agricoltori.

Peraltro è fuori dubbio che la direttiva e la somma principale di tali investimenti è dovuta all'azione degli Istituti di Credito Agrario, i quali per le operazioni di miglioramento attingono i loro mezzi direttamente dal mercato, mediante l'emissione di obbligazioni, e per il credito di esercizio attingono di regola ai depositi raccolti dalle Casse di risparmio, attuando così quella felice ripartizione dei compiti e dei rischi che è vanto della legislazione fascista del credito agrario.

Al 31 dicembre 1938, gli Istituti di credito agrario, secondo le rilevazioni dell'Istituto Centrale di Statistica, avevano in essere mutui di miglioramento

per 1.571 milioni di lire, e operazioni di credito di esercizio per 3.260 milioni di lire: in totale 4.831 milioni di lire.

La maggior somma di operazioni è accentrata nel Veneto con 822 milioni, quasi un quinto di tutte le operazioni del Regno, il che si spiega con l'esistenza di vaste zone di bonifica e di trasformazione fondiaria; seguono la Lombardia con 755 milioni di lire, le Puglie con 427 milioni, l'Emilia con 418, la Sicilia con 402, il Lazio con 327.

Anche più interessante, ai fini della nostra ricerca, l'esame degli scopi autarchici per i quali questi finanziamenti sono stati concessi. Il Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento, su 1.329 milioni di lire concessi a mutuo nel decennio della sua esistenza, 1928-1938, aveva dedicati 307 milioni alle costruzioni rurali, 116 milioni alle sistemazioni di terreni, 48 milioni e mezzo alle strade, 203 milioni agli impianti irrigui, 91 milioni alle piantagioni, 190 milioni alle opere di bonifica. Più particolarmente, con queste operazioni erano state finanziate 8.828 case coloniche e fabbricati rurali; chilometri 11.605 di strade campestri; chilometri 5.300 di canali e scoli; sili da cereali per 1 milione e 360 quintali; impianti di irrigazione per oltre 210 mila ettari; 206 acquedotti rurali; sistemazioni tecniche e finanziarie di acque interessanti oltre un milione di ettari; impianto di 7.900 ettari di vigneti specializzati; 2 miliardi e 335 mila olivi, gelsi, agrumi e piante da frutta; rimboschimenti per circa 5.500 ettari; messa in cultura di 330 mila ettari.

Quali risultati hanno dato nel campo della produzione agricola le direttive autarchiche attuate come sopra nel campo del credito?

Se ne possono vedere i sintomi eloquenti nelle trasformazioni verificatesi nel nostro commercio con l'estero negli anni 1937 e 1938.

La politica autarchica, che non è restrizione, ma modificazione dei rapporti commerciali con l'estero, induce da un lato alla diminuzione dell'importazione di materie prime estere e alla diminuzione dell'esportazione di materie prime nazionali, di contro all'aumento transitorio di importazione di beni strumentali e all'aumento di esportazione di prodotti finiti e di prodotti agricoli.

L'agricoltura ha dato un apporto considerevole a tale trasformazione. Il settore zootecnico, che era normalmente passivo, è diventato attivo nel 1938; la battaglia del grano, in generale, e il favorevole raccolto granario del 1938, hanno consentito di ridurre, quasi fino ad annullare il passivo nel settore dei cereali che tante preoccupazioni valutarie aveva destate negli anni decorsi. E' noto altresì che la politica autarchica nel campo della produzione delle fibre tessili nazionali, dalla canapa al lino, al cotone, alla lana, alle fibre artificiali, ha reso attivo questo settore tradizionalmente passivo della nostra bilancia commerciale; l'avanzo netto delle esportazioni orto-frutticole è cresciuto fino a rappresentare oltre due miliardi di lire; il disavanzo del settore olii e grassi è notevolmente diminuito grazie alla aumentata produzione, destinata a crescere ancora, di olio e grassi suini. Nel complesso, lo sbilancio commerciale nazionale, che era di 3.510 milioni nel 1937, è sceso a 744 milioni nel 1938, e questo successo è dovuto in parte assai notevole all'agricoltura, la quale si è in tal modo posta alla testa del processo autarchico italiano.

L'organizzazione unitaria dei prodotti agricoli, concludendo il ciclo delle riforme agricole, partita dal campo del lavoro, proseguita nel campo del credito, instaurata nel campo della difesa del prodotto mediante la stabilizzazione dei prezzi ad un equo livello, darà all'agricoltura italiana un indirizzo programmatico definitivo, e quel che più importa, i mezzi finanziari onde metterlo in esecuzione, per modo che tutta l'attività agricola italiana sia ovunque e sempre un'attività squisitamente e fattivamente autarchica.

Giovanni Nicotra.

Impostazioni sul problema monetario

I.

I concetti sulla essenza del termine « moneta » sono promanati inizialmente dalla nozione di « scambio » e dalla esigenza funzionale di un termine misuratore dei rapporti di scambio.

I rapporti di scambio fra i beni contenevano in sè stessi due elementi determinanti, spesso in contrasto fra loro: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, il secondo facilmente prevalente sul primo, comecchè influenzato da un criterio di utilità nel momento e nell'ambiente, affatto indipendente dal criterio di utilità generica. Pertanto, acquistando le primitive monete-beni una staticità di apprezzamento, che le avvicinavano al comportamento di utilità generica, esse assunsero funzione di correttivo dell'elemento soggettivo nei rapporti di scambio ed esercitarono perciò azione regolatrice nei rapporti di scambio.

L'elemento oggettivo « quantità » prevalse così nella moneta-bene, a limitare le influenze degli elementi soggettivi derivanti dalle disparate e mutevoli utilità emergenti in funzione del tempo e dell'ambiente.

Ma il termine « tempo » riprese influenza col progredire della pratica creditizia, impostata appunto sulla valutazione del tempo, ossia sulla differenziazione fra utilità presente e utilità futura; e la moneta-bene cadde anch'essa sotto l'impero di tale valutazione.

Il terzo stadio di evoluzione degli scambi pose in essere, così, un rapporto monetario convenzionale, che si sovrappose al rapporto monetario reale; mentre quest'ultimo era sostanzialmente un rapporto oggettivo, comecchè dipendente dal fattore quantitativo, il nuovo — pur conservando l'etichetta oggettiva mediante una postulata rigidità di rapporti tra moneta bene e moneta rappresentativa — si avviò sempre più a divenire soggettivo, per effetto dell'azione creditizia e dell'azione finanziaria.

Il credito differenziò la moneta rappresentativa dalla reale in forza del termine tempo; la finanza scalzò il fondamento oggettivo dato dal rapporto fra l'una e l'altra moneta, creando i sostitutivi finanziari dei beni, fra cui preminente il sostitutivo finanziario della moneta.

La moneta rappresentativa divenne così puramente simbolo di conto e l'istromento di scambio moneta fu trasportato dal piano quantitativo, su cui riposa-

vano la moneta-bene o reale e la moneta rappresentativa, sul piano esclusivamente convenzionale, nel quale al termine regolatore « quantità » si sostituì il termine molto meno definito e molto più elastico « previsione finanziaria ».

Il sistema resse, tanto quanto, perchè condizionato dalle crisi: momenti di liquidazione, per dire così, dei complessi di previsioni finanziarie giunti al sommo del ciclo e posti di fronte a quella realtà quantitativa, che sopravviveva in forza del legame nominale fra moneta reale e moneta rappresentativa, propagatosi ai sostitutivi per causa della loro essenza.

Fu la Banca, organo di creazione e di gestione della moneta rappresentativa, che si fece altresì organo di creazione e di gestione dei sostitutivi finanziari; che pertanto dovesse sostenerne il peso e sopportarne le liquidazioni, cosicchè ogni crisi si iniziò dalla Banca e sfociò nella Banca.

E la Banca fu l'organo che primo e sovra tutti accusò il colpo della contraddizione in termini posta in essere:

— col mantenere, da un lato, la rigidità del vincolo fra moneta reale e moneta rappresentativa, sul piano quantitativo;

— coll'affiancare in perfetta eguaglianza di funzione i sostitutivi finanziari alla moneta rappresentativa, sul piano convenzionale.

L'estensione incontrollata e indefinita dei sostitutivi, nelle circostanze eccezionali create dallo sconvolgimento bellico mondiale, portò all'ultima più grave crisi, che si rivelò incapace di liquidazione.

La concezione monetaria iniziale fu oggettivistica universale: la moneta-bene fu materia prescelta per la sua cognizione e per il suo uso comune a costituire denominatore dei rapporti di scambio e ad assicurare lo scambio conclusivo reale (1).

La prima imposizione di convenzionalità derivò al tempo stesso dalla rarità e dalla monopolizzazione di una speciale materia — il metallo prezioso; — all'oggettivismo della concezione iniziale si aggiunse il soggettivismo della concezione autoritaria nella moneta coniata.

Col progredire della rappresentazione monetaria dalla « materia coniata » al semplice simbolo documentale di un « diritto a ricevere materia coniata », la concezione soggettivistica prevale su quella oggettivistica; la regola della moneta resta apparentemente quantitativa, perchè si istituisce il rapporto di convertibilità fra simbolo documentale e materia coniata, ma in fatto è trasportata nel dominio dell'autorità, che il denominatore dei rapporti di scambio trasforma in istrumento di conto, dissociando così tali rapporti dal rapporto fondamentale con la moneta-bene, staccando sostanzialmente i prezzi dalla dipendenza dal valore della moneta.

Ciò nonpertanto, la convertibilità, mantenendo al simbolo monetario il carattere di semplice rappresentativo, conserva — sia pure tendenzialmente e piuttosto nominalmente — la presunzione dello scambio conclusivo reale con la materia monetaria.

La concezione monetaria dell'oggi si è ormai sottratta, nel fatto, dal rapporto elementare di scambio, per cadere sotto la premessa di più complessi rapporti economici, risultanti dall'associazione di elementi naturali e di interventi politici. Se ancor sopravvive, in teoria ed in aspetto, il mito della moneta-bene, è ormai segnata la irrimediabile fine della moneta coniata reale, e la materia monetaria è divenuta tesoro di riserva monopolizzato dalle Nazioni per fini di integrazione ed equilibrazione delle bilancie nazionali degli scambi. Nei rapporti fra Nazioni e negli incontri delle loro economie la moneta, nella sua accezione

---

(1) « (la moneta) si interpone come *ens medium* fra i due beni che, in ultima analisi, debbono essere scambiati ». CARNELUTTI: *Teoria giuridica della circolazione*, introduzione, 4-b.

tecnica di istrumento degli scambi, non ha più azione, essendo sostituita da convenzioni contrattuali o da operazioni mercantili su materie; solo nei rapporti nazionali interni agisce un istrumento documentale di conto, che ripete la sua funzionalità dalla legge, ed i relativi confini dalla regolazione della direzione politica.

In concreta sintesi, la moneta, nel suo significato tradizionale di mezzo di scambio, ha cessato di esistere; ad essa si è sostituito un sistema contabile, regolato nazionalmente, espresso in simboli di conto, coi quali si liquidano le obbligazioni di scambio, assicurando nell'ambito della Nazione la circolazione dei beni e dei servizi, per via di trasferimenti dei simboli stessi.

E la caratteristica essenziale dei simboli è quella di essere illiquidabili: cancellata la convertibilità della moneta rappresentativa in moneta reale, non vi è più luogo alla estinzione materiale derivante da uno scambio conclusivo con materia monetaria, bensì ad una regolazione che si conclude all'aumento o alla diminuzione della reale ricchezza nazionale.

II.

Il caos monetario, conseguente alla impossibilità di una liquidazione coi metodi consueti, provocò l'adozione di una serie di metodi d'emergenza, come i corsi forzosi e le svalutazioni monetarie, o del tutto nuovi, come gli accordi di compensazione dei pagamenti e di compensazione degli scambi.

Il corso forzoso e la svalutazione monetaria sono due modi di liquidazione, adottati in confronto della regolazione dipendente dallo scambio conclusivo della moneta rappresentativa con la moneta reale.

Ambedue sono espedienti, temporaneo il primo, con aspetto di prorogazione della effettiva liquidazione, presuntivamente definitivo il secondo, con costanza di riparto procentuale sulle obbligazioni da liquidare.

Con ambedue i metodi si tende o si provvede alla possibilità di ripristinare lo scambio conclusivo: prorogando, nel primo caso a quando si potrà ricostituire la corrispondenza quantitativa fra obbligazioni di scambio regolate interlocutoriamente con simboli monetari e scambio conclusivo con materia monetaria; resecando nel secondo caso sull'entità di tali obbligazioni per ricomporre una nuova corrispondenza quantitativa alla materia monetaria, che consenta allo scambio conclusivo dei simboli.

Nè l'uno nè l'altro dei metodi è però risolutivo di più che una crisi momentanea ed occasionale, che non tocchi le fondamenta della economia nazionale, ma che rifletta soltanto la eccezionalità di un periodo.

Quando, invece, la crisi si dimostri insita nella costituzione stessa dell'organismo nazionale, — perchè dipendente da uno squilibrio non sanabile (come è avvenuto in seguito alle distruzioni di ricchezza ed alle sperequazioni economiche derivate dalla guerra mondiale) — allora anche il corso forzoso e la svalutazione monetaria non sono che palliativi momentanei, e — ad effetto esaurito — non sanano affatto la situazione, che fatalmente si ripresenta coi germi di successive crisi.

La ricchezza nazionale consunta pone la Nazione nella stessa situazione del privato che ha perduto il suo patrimonio; la sperequazione economica (chiusura di accessi alle materie prime, spogliazione di colonie, depauperamento di materia monetaria, sbarramento di mercati) pone la Nazione nella situazione del singolo le cui entrate sono insufficienti a coprire le spese.

In ambo i casi occorrono altri rimedi, perchè il solo mezzo con cui è possibile — al privato ed alla Nazione — di ricreare la propria base di vita — il lavoro —, se può bastare al primo, non ha efficacia per la seconda, chiusa in

un cerchio di Nazioni il cui interesse contrasta ad ogni suo sforzo, e non può essere vinto se non con la materia monetaria o con la violenza.

Ecco sorgere, allora, la necessità di emanciparsi dalla materia monetaria, di costituire un sistema che riproduca, nei rapporti economici fra Nazioni, il sistema contabile instaurato nazionalmente, pur difettando, in quel più vasto ambito, della forza legale derivante dal principio dell'autorità.

Nascono, così, gli accordi di compensazione valutaria e gli accordi di compensazione degli scambi.

Colla compensazione valutaria le obbligazioni di scambio contratte fra due Nazioni vengono riportate, per la liquidazione, nell'ambito nazionale; rimbalzano, per dir così, nella Nazione da cui originano, per essere riprese nel sistema nazionale. Sostanzialmente l'obbligazione creata verso la Nazione estera viene ceduta obbligatoriamente alla direzione politica della propria Nazione e liquidata da questa in corrispondenza alle obbligazioni che dalla Nazione estera sono state create verso i nazionali e che questi debbono pure obbligatoriamente cedere alla propria direzione politica. In tal modo, l'esportatore vende all'estero nominalmente, ma alla Nazione propria positivamente; e l'importatore compra nominalmente dall'estero, ma positivamente dalla propria Nazione. La direzione politica nazionale assume il compito della regolazione di tutte le azioni economiche dei propri importatori ed esportatori; il commercio fra Nazioni si fa per blocchi nazionali e secondo le direttive dei Governi, anzichè polverizzato nelle attività economiche dei singoli.

Colla compensazione degli scambi cessa anche quella parte di iniziativa che restava ai singoli: sono fissati i contingenti che possono essere scambiati e la natura delle merci che possono comporre il contingente, da parte dei Governi, così da eliminare ogni necessità di regolazioni che vadano oltre la compensazione dei contingenti stabiliti.

La moneta, come mezzo di scambio, non ha più azione fra i contraenti Governi, che ritornano al baratto.

III.

Posta la situazione descritta sopra, la funzione monetaria effettiva viene a confinarsi nel sistema di conto nazionale, ossia praticamente nel sistema di ripartizione del risultato dell'attività produttiva nazionale.

Gli scambi all'interno non richiedono la liquidazione per via di scambio conclusivo monetario, perchè i simboli conservano indefinitamente la facoltà di operare e si cristallizzano nella ricchezza nazionale, mediante la trasformazione in beni creati sul suolo nazionale (terre, fabbriche, diritti finanziari); gli scambi coll'estero si liquidano per compensazioni.

La materia monetaria — metallo prezioso — può, tanto quanto, giuocare un ruolo negli scambi coll'estero; ma è un ruolo di merce, che può essere aggiunta in un contingente nazionale, senza tuttavia assumervi una essenzialità monetaria, se non in sola apparenza.

Di reale, nel substrato dei contingenti di scambio, non resta che l'efficienza produttiva nazionale.

Da questa constatazione possono trarsi, pertanto, talune deduzioni teoriche preliminari; le quali, se hanno diretto aspetto e riflesso politico, non mancano di influire anche in tesi monetaria.

In primo luogo: la moneta non adempie più alla funzione di conservazione del valore, vale a dire non si presta più — nella forma attuale di strumento di conto nel sistema di ripartizione del risultato produttivo nazionale — a costituire mezzo di accumulazione della ricchezza. La materia mo-

netaria era ricchezza vera e propria cristallizzata; la moneta simbolo è semplicemente uno strumento per trasferire ricchezza.

I modi di conservare un valore si spostano dal possesso di moneta al possesso di diritti, ossia ai titoli finanziarî che incorporano una porzione della proprietà di un bene produttivo e il conseguente diritto ad ottenere la corrispondente porzione di godimento (frutto). E sotto questo aspetto finanziario è da annoverare anche il risparmio investito in deposito bancario, comecchè esso pure tramutato in diritto ed espresso in titoli, che incorporano una porzione di quel particolare bene produttivo, che è il coacervo di crediti costituente l'attivo delle banche.

In secondo luogo: la moneta non ha più un diretto rapporto con una ricchezza acquisita, cristallizzata; per adempiere alla sua funzione strumentale essa deve porsi in rapporto diretto colle esigenze delle attività produttive, al fine di rispondere ai trasferimenti da cui risulta il frutto della produzione.

Epperciò, a determinare convenientemente il volume della moneta non può più essere posto un termine inerte e rigido; ma deve essere ricercato un termine sufficientemente elastico per adeguarsi alle attività produttive.

Sorge, pertanto, la difficoltà di stabilire codesto nuovo termine, problema essenziale di politica economica, che non può essere risoluto se non da chi possiede la manovra delle leve determinanti le possibilità ed i limiti dell'attività produttiva nazionale.

Premessa a tale determinazione deve essere quella del fine nazionale da conseguire; fine di tranquilla utilizzazione e di costante sviluppo delle forze promananti dalla Nazione per il servizio dei singoli, la loro conservazione e la conservazione del loro consorzio nell'interesse comune.

Il problema quantitativo della moneta nazionale si presenta, quindi, come la incognita di una equazione, i cui termini sono dati dagli elementi costitutivi della efficienza produttiva, ossia:

— potenza del lavoro, quanto dire indice demografico;
— disponibilità di materie prime;
— attrezzamento produttivo.

Il secondo ed il terzo elemento sono essenzialmente materialistici; il primo è essenzialmente idealistico: s'intende, in senso sociologico e politico.

La disponibilità di materie prime è un fatto naturale, che può trovare la sua realizzazione in condizioni esistenti nell'ambiente metropolitano od in condizioni ottenute in ambienti dipendenti oppure acquisiti (dominî, colonie).

Prima esplicazione del fatto naturale è lo sfruttamento delle possibilità e risorse nazionali; esplicazione successiva è l'ampliamento di tali possibilità e risorse conseguente all'allargamento dello spazio sfruttabile (aggiunzione di territorii o possedimenti coloniali), oppure alla sistemazione di interdipendenze che assicurino lo scambio di materie prime nazionali esuberanti con materie prime esuberanti d'altre Nazioni.

Il metodo del commercio internazionale, qualora fosse possibile basarlo sovra scambi di tale natura — non interferiti da interventi politici o fiscali — potrebbe tanto quanto assicurare una funzionalità di tali interdipendenze, egualmente fruttuosa per i diversi contraenti; ma — riservata per ora la considerazione di quell'altro grave difetto delle interdipendenze, che risiede nella diversità di dominio sulle materie da scambiare — esso si è addimostrato inetto a resistere alle direttive puramente politiche, rivolte a fare delle disponibilità di materie prime uno strumento di supremazia.

Se si ricollega al concetto economico dell'edonismo particolare il concetto fiscale dell'edonismo nazionale, se ne trae la conseguenza che lo scambio internazionale è direttamente influenzato da mire esorbitanti il campo del vantaggio

comune e tendenti ad uno squilibrio in pro' della Nazione meglio provveduta; se si considerano le posizioni di ineguaglianza costituitesi nel tempo e la resistenza a lasciarle vulnerare anche in minima parte, se ne evince la impossibilità che lo scambio internazionale possa avvenire su basi di esclusiva parità economica.

Alle Nazioni meno provviste necessita, quindi, ricorrere all'ampliamento dello spazio sfruttabile, coll'acquisizione di quei territori esterni, su cui esistono le materie prime negate al territorio metropolitano.

Seconda esplicazione del fatto naturale è l'attrezzamento produttivo; risultante, per un lato, dalla capacità inventiva ed organizzatrice, e per un altro lato dall'alimentazione finanziaria.

Tanto nella prima, quanto e più nella seconda esplicazione del fatto naturale, opera come determinante l'elemento idealistico della potenza di lavoro, prodotto diretto e sostanziale di un sentimento nazionale cosciente, operoso e vigoroso, che costituisce il motore di tutte le attività. E' nella volontà di sviluppo e di potenza del corpo nazionale e dei suoi componenti, che risiede la capacità di risolvere il problema della efficienza produttiva; ad essa, pertanto, devono coordinarsi in capacità ed in agibilità gli strumenti politici ed economici della sua funzionalità.

Volontà di sviluppo e di potenza hanno un termine fondamentale; la potenza di lavoro, che significa attitudine alla produzione e crea attitudine all'assorbimento della produzione; comecchè ogni prodotto si condizioni al suo impiego.

IV.

L'ordinamento monetario della Nazione, quando considerato al lume delle anzidette premesse e constatazioni, deve assumere specificamente la essenza di un metodo di accompagnamento e di facilitazione dell'attività produttrice sprigionantesi dal gruppo nazionale.

La moneta, strumento di conto per l'attribuzione singolare, ai componenti del gruppo, delle quote di ripartizione del prodotto complessivo, in relazione all'apporto di attività di ciascun componente, esige pertanto una condizione quantitativa adeguata alla funzione cui deve rispondere.

La materia monetaria, per la sua qualità di materia prima irregolarmente distribuita e posseduta, non ha capacità di un tale adeguamento e si estrania dal compito monetario per limitarsi ad un compito di integrazione compensatrice negli scambi di materie prime e di prodotti fra gruppi nazionali diversi.

In tale stato di fatto, non è più possibile erigerla ad indice quantitativo della produzione di moneta per uso interno; vi porta un elemento affatto estraneo e discontinuo, da cui provengono irregolarità di ripartizioni fra nazionali — mediante le oscillazioni dei prezzi — e intralci alla produzione.

Orientandosi fatalmente, per l'edonismo fiscale delle Nazioni, ognuna di esse verso la maggior possibile auto-sufficienza, quanto dire verso una direttiva autarchica, la moneta collegata ad un termine di pretta marca e funzione internazionale, si distrae dal suo compito fondamentale.

La determinazione quantitativa secondo il metodo classico, basata sulla riserva metallica, ha un solo obbiettivo realmente concretabile; la equiparazione della moneta interna alle monete estere, cioè il governo automatico dei cambi. Ma a consimile funzione non può reggere perchè l'edonismo fiscale — inteso come valorizzazione di supremazie economiche naturali o conquistate — vi si oppone sempre più risolutamente, quanto più l'efficienza produttiva va scemando per il raggiunto stato di profitto conseguente alla posizione di supremazia.

I popoli ricchi di territorî e di materie prime tendono ad adagiarsi nello stato di benessere, che loro deriva dallo sfruttamento delle risorse acquisite e perdono così, progressivamente, in efficienza produttiva; la quale è frutto di potenza crescente di lavoro, stimolata dall'accrescimento demografico e dalla condizione di ristrettezza dell'attrezzamento e dei consumi, che vi si accompagna.

L'indirizzo autarchico tende a correggere e superare le barriere imposte al pieno sviluppo dell'efficienza produttiva; ma in tal senso richiede che tutti gli strumenti economici — e quindi anche la moneta — adeguino la loro capacità funzionale allo sforzo che deve essere compiuto.

Ecco profilarsi, pertanto, quella esigenza d'una trasformazione dell'ordinamento monetario, che faccia assurgere la potenza di lavoro — ossia del motore di ogni efficienza produttiva — a determinante quantitativa della moneta; quanto dire a determinante del volume e della distribuzione del credito.

Perchè la moneta, nella sua odierna accezione positiva, è null'altro che uno degli strumenti del credito, il più comune e diffuso: essa è la rappresentazione e il mezzo documentale di quel credito che ogni individuo si procura verso il gruppo nazionale, di cui fa parte, mediante la propria attività. Ogni simbolo monetario incorpora una porzione di diritto al prodotto nazionale complessivo e serve alla attribuzione di tale porzione a chi l'abbia conseguita mediante la sua cooperazione nella produzione.

Nella sua forma positiva odierna la moneta è un « oggetto coniato o stampato dallo Stato, direttamente o per delega », dal quale scaturisce l'attestazione di un diritto ai beni o servigi del corpo nazionale, acquisito mediante una prestazione alla loro produzione. Alla capacità complessiva del corpo nazionale di produrre beni o servigi fa quindi capo il problema della quantità di tali oggetti corrispondente alla funzione di attestarne la prestazione e ripartirne il frutto; la quale affermazione significa non altro, se non che il volume della moneta deve essere commisurato alla potenza di lavoro che si sprigiona dal gruppo nazionale.

Ed è per altro lato comprovabile tale principio, considerando la questione della utilizzazione razionale della potenza di lavoro.

Nella composizione economica fondata sul libero giuoco delle iniziative individuali, la possibilità di utilizzazione della potenza di lavoro dei gruppi nazionali è strettamente condizionata alla esistenza di risparmio ed al suo impiego come capitale produttivo. Ciò istituisce la formula di impiego di tale potenza di lavoro, costituendo un mercato in cui opera la legge della domanda e dell'offerta, in modo che:

— nei gruppi nazionali demograficamente fecondi la seconda supera la prima per continuo accrescimento e rimane in parte inutilizzata;

— nei gruppi demograficamente decadenti analoga situazione si determina per diminuzione della domanda, provocata dalla minore necessità di produrre per un consumo deficiente.

La disoccupazione costante o stagionale è il frutto di una impossibilità di equiparare l'impiego del risparmio alla disponibilità di lavoro; dato che il primo segue un binario diverso da quello della seconda.

Il risparmio è, in definitiva, eccesso di produzione sul consumo immediato; alla sua formazione si accompagna una staticità produttiva generale, se per altra via non vengano promosse e stimolate nuove produzioni.

La disponibilità di lavoro è, invece, il portato di una virtù della razza e di un impulso naturale, a cui si accompagna una richiesta di aumento nella disponibilità pel consumo, che tende ad annullare il risparmio, in condizioni normali.

Bisogna accrescere l'impiego in capitali produttivi; ma ciò esaurisce il risparmio, ne trascende l'entità, esige anticipazione sul futuro per attrezzamenti e provvista di materiali.

Col sistema monetario e creditizio agganciato ad un termine materiale — la riserva metallica, che rappresenta il risparmio del gruppo — il problema urta presto contro una insolubilità insormontabile.

Per acquistare materie e mezzi produttivi senza poter controbilanciare l'esborso con l'introito relativo alla potenza di lavoro, esistente ma non peranco produttiva, si esaurirebbe il risparmio di riserva e la moneta perderebbe il suo valore funzionale, dato dalla convertibilità in metallo.

Occorre, dunque, mutare la base su cui riposa la moneta e da cui si effonde il credito, mettendola in grado di attivare l'impiego della potenzialità di lavoro senza produrre l'esaurimento del risparmio di gruppo, anzi investendola in risparmi.

I monopolii statali delle riserve metalliche offrono, ormai quasi dappertutto, la dimostrazione della realtà di una simile esigenza e della comprensione economico-politica che se ne va facendo strada nella mente dei governanti.

V.

Lo stato di guerra dichiarata, colle conseguenti esasperazioni nelle produzioni e nei consumi e coll'aumento di potere d'acquisto comunque distribuito, provoca solitamente la ricerca di rimedi alla inflazione dei mezzi rappresentativi del potere d'acquisto ed all'acceleramento nella loro velocità di circolazione.

Così è d'attualità la preoccupazione, nei paesi belligeranti, di parare anticipatamente alle situazioni che si verranno determinando; ed ultima manifestazione, in ordine di tempo, si trova nella proposta fatta dal Keynes di costituire una specie di risparmio obbligatorio, col blocco di una parte degli aumentati salari di guerra in conti vincolati di deposito postale o bancario.

La mentalità liberistica sopravvivente nell'autore della proposta si rivela così nella limitazione del problema considerato dal solo lato dei salari (anzichè esteso comprensivamente a tutti i maggiori ricavi industriali, commerciali, finanziari o, in un sol termine, capitalistici) e nella postulata contingenzialità del rimedio prospettato.

Ma — come nella constatazione realistica del Duce — lo stato di guerra sussiste, in forma costante e senza uopo di dichiarazioni o di mobilitazione armata, nel mondo moderno diviso in gruppi nazionali plutocraticamente organizzati e gruppi nazionali proletariamente costituiti e costretti. La « guerra bianca » dei monopolî e delle supremazie, delle sanzioni e delle costrizioni, ormai apertamente rivelatasi nelle politiche commerciali di tutte le Nazioni e specificamente di quelle che fanno interessata professione di liberismo ad uso altrui, ha provocato i movimenti a fine autarchico, nei quali si riproduce economicamente la tattica del trinceramento difensivo bellico.

Il proposito di assicurare il finanziamento dello Stato in fase di guerra guerreggiata mediante il risparmio imposto ai maggiori ricavi della produttività intensificata, può e deve sistematicamente palesarsi e perseguirsi nel finanziamento della Nazione in fase di economia autarchica proclamata e pianificata. Come per la vittoria in campo non debbono far difetto le munizioni, così per la conquista economica e la realizzazione autarchica non devono mancare le anticipazioni creditizie; e come alle esigenze della Nazione combattente deve subordinarsi la preoccupazione del bilancio, così all'attrezzamento della Nazione produttrice deve coordinarsi il sistema del credito.

Non è col risparmio ordinario che si può finanziare adeguatamente la guerra degli eserciti o la guerra delle economie; non è tenendosi stretti all'ordinario gettito fiscale che si nutre Marte, nè agganciandosi alla riserva metallica che si potenzia Vulcano, quando l'uno deve impugnare la spada e l'altro attivare la fucina.

Vuolsi dire che in un mondo di economie contrastanti, nel quale le più locupletate premono all'inedia le meno favorite, uno sforzo di risollevamento autarchico nazionale può essere realizzato solo con sistemi corrispondenti; che nel campo della moneta e del credito bisogna evadere dal metodismo tradizionale e porre risolutamente il problema di nuovi efficienti rapporti.

La politica economica dell'autarchia reclama impianti che intensifichino le produzioni in essere e che consentano produzioni nuove; presuppone, quindi, le anticipazioni sul futuro che il risparmio non può convenientemente fornire e che solo un sistema di credito sufficientemente avvenirista può fornire.

Ora, il credito riposa essenzialmente sulla moneta, comecchè alle congiunture si debba provvedere con trasferimenti di saldi monetari.

Per quanto estese possano essere le compensazioni, da cui pur tanto sviluppo volumetrico ha ritratto l'azione creditizia; per quanto intensificata possa essere la velocità della circolazione monetaria; sempre il risultato di tali incrementi significherà aumento in volume dei saldi, che devono porre riparo alle sfasature temporali fra impiego negli attrezzamenti produttivi e ricavo di produzioni.

Occorre, dunque, aumentare la base del credito mediante l'aumento del volume della moneta; e ciò non già con misure inflazionistiche di vecchio stampo, ma con criteri diversi di commisurazione.

Inflazione si ha, quando si mutano i termini di un rapporto pur mantenendone la sostanza; quando — per usare esempio pratico — sulla stessa riserva metallica si basi una maggiore emissione, onde all'uno di oro corrisponda dieci invece che cinque o tre in biglietti nominalmente convertibili.

Inflazione si ha, anche, quando in rapporto ai biglietti, divenuti massa di saldi nelle compensazioni creditizie, si aumenti fittiziamente il volume delle partite da compensare mediante la creazione di credito su basi unilaterali, ossia senza possibilità reale di compensazione nel termine di tempo, come quando si emettano assegni o si costituiscano depositi a vista su base di cambiali a scadenza.

Il problema dell'aumento equilibrato nel volume del credito, senza dar vita ad una situazione inflattiva sta, dunque:

— in primo luogo, nel rendere possibile una creazione di credito che possa sempre essere utilizzato all'attualità, ma compensato alla fine del ciclo di produzione;

— in secondo luogo, nel rendere adeguata alla massa dei saldi la massa di biglietti che devono regolarli.

E, in sintesi, codesto problema si precisa nella mobilitazione anticipata di risparmi futuri, convenientemente regolata in quantità di moneta creditizia, che non reclami la sua regolazione prima della formazione dei risparmi futuri.

La risoluzione del problema risiede nella stessa proposizione che il Keynes avanza in linea contingenziale bellica e che un ordinamento bancario svincolato dalla servitù della base aurea può progressivamente realizzare.

In ipotesi concreta, poste le premesse di un ordinamento corporativo in ordine:

— a disciplina dei piani autarchici e della loro attuazione;

— a controllo dei prezzi nell'ambito nazionale;

si può perfettamente mutare il piano della emissione di biglietti monetari a

circolazione nazionale, spostandolo dalla base della riserva metallica alla base del potenziale di lavoro posto in attività e concretato in produzioni.

La soluzione pratica deve essere ricercata in un metodo, il cui risultato consista nel rendere attuabile il fiancheggiamento della moneta a vista con una moneta a scadenza, nella quale si concretino risparmi in potenza i quali, nei momenti della loro formazione, si trovino già obbligatoriamente avviati ad una compensazione per impieghi avvenuti, anzichè rimanere liberi di investirsi secondo i criteri autonomi dei loro beneficiari.

Alla fin fine, si tratta di istituire procedimenti di avviamento del risparmio che operino in anticipazione e consentano ampliamenti di credito suscettivi di ampliamenti dello stesso risparmio mediante l'attivazione più vasta ed intensa della efficienza produttiva e del potenziale di lavoro.

VI.

E qui — dopo le tesi di pura esposizione teoretica — si piazza, per la risoluzione del ponderoso e delicato problema, il riferimento e il collegamento alla economia autarchica in profilo schiettamente nazionale.

Condizione del raggiungimento di un'autarchia che assicuri la esistenza nazionale tanto in fase di normalità, quanto e più in fase di emergenza, è il potenziamento finanziario degli organismi produttivi esistenti e da creare. E qui la realizzazione pratica urta molto spesso con la necessità di copiosi crediti a medio e lungo termine e con le difficoltà del collocamento rapido ed intensificato delle produzioni. Donde un circolo vizioso, che non può essere superato dal solo risparmio e che potrebbe invece essere dissolto ove l'azione di finanziamento potesse derivare dalla costituzione in riserva degli stocks di emergenza.

In previsione di scambi difficoltati od impediti da una condizione di crisi nei rapporti internazionali, il Governo nazionale deve aggiungere alle limitazioni dei consumi la accumulazione di riserve materiali efficienti per il momento del bisogno. Una tale accumulazione deve essere anticipata e, tanto quanto, permanente; deve essere realmente la riserva attiva per il giorno della crisi.

E' codesto il vero « tesoro nazionale di emergenza » molto più che la riserva aurea, esposta agli isterismi delle valutazioni e alle resistenze di paesi già onusti d'oro, non impiegabile altro che come merce di scambio, inadatta ad impieghi produttivi direttamente utili.

Con l'oro si possono acquistare viveri, armi, prodotti in genere, se i venditori vogliono accettarlo; non si possono fabbricare viveri, armi, prodotti altro che d'ornamento.

La costituzione di un « tesoro di emergenza » (ad esempio metalli rari o prodotti non deperibili, monopolizzati nella produzione o nella provenienza) potrebbe e dovrebbe essere un metodo sussidiario di garantire l'emissione e di potenziare l'economia autarchica nazionale.

Il metodo, in sintesi, si può profilare così:

— un « centro statale di riserva reale » si renderebbe acquirente di masse di materiali utili in caso di emergenza e non esistenti in paese, costituendone depositi permanenti;

— sulla base fornita da tali depositi sarebbe autorizzata la fornitura di biglietti da parte dell'Istituto di emissione, per usarli in pagamento dei fornitori;

— il deposito aureo non costituirebbe che un'aliquota della riserva reale, eventualmente barattabile per crescere la massa dei materiali utili.

La circolazione così congegnata troverebbe, da un lato, il suo impiego nell'intensificazione delle produzioni oltre i limiti dell'immediato consumo; e,

dall'altro lato, il suo riassorbimento quando fosse posto mano ai materiali di riserva, per ridistribuirli alla produzione in caso di diminuito approvvigionamento, quando dalla fase di normalità si dovesse passare alla fase di emergenza.

Un simile metodo — fondato sull'accumulazione di riserve per i grandi organismi statali (forze armate, servizi civili, annona) e per le grandi industrie di trasformazione — avrebbe, fra l'altro, un risultato tendenzialmente anti-inflattivo; perchè commisurato concorrentemente dalla volontà direttiva del Governo e dalla possibilità di acquisti; e perchè, nel momento dell'utilizzo, porrebbe a disposizione del Governo i biglietti emessi sulla garanzia dei depositi di riserva, senza richiedere aumento di circolante finchè i depositi possono fornire materiali.

Il concetto è appena adombrato, nelle linee suesposte; ma sembra utile portare in campo la proposta perchè se ne sviscerino i completi aspetti e se ne studi una possibile attuazione, tanto più feconda quando più tecnicamente concepita e tempestivamente avviata.

Perciò la si raccomanda a chi, con più validi omeri, possa affrontarne la ponderosità e illuminarne i poliedrici riflessi, col sussidio di tutti gli argomenti della teoria e della pratica.

Tempora premunt: l'odierno stato di incertezza sul futuro sviluppo degli avvenimenti, innanzi alle crisi belliche in atto, anche se soltanto in parte operanti, ed alle ricostruzioni politiche ed economiche che si profilano nell'avvenire, deve incitare studiosi e tecnici ad escogitare, elaborare, analizzare, le nuove formule ed i perfezionamenti possibili in tutti i mezzi di potenziamento della Nazione.

Vittorio Friederichsen.

Il diritto dei terzi nel rito esecutivo fiscale(*)

VII.

Un ulteriore e più complesso esame, sotto il profilo oggettivo, comporta per altro il diritto dei familiari, riferito:

a) al luogo, in cui i mobili sono situati;

b) alla loro natura giuridica.

Relativamente al primo, il diritto di revindica è inibito solo in quanto i mobili appartengano alla « casa di abitazione » del debitore.

Intesa a tali effetti, costituisce questa un *quid facti*, che materialmente si concreta nell'alloggio abituale e stabile (1), destinato alle normali funzioni ed ai quotidiani bisogni della vita. Prescinde essa, così, dalla sussistenza o meno di un qualsiasi diritto reale o personale; e nessuna influenza può perciò spiegare, in proposito, la circostanza che il debitore non sia proprietario della casa ovvero titolare della relativa locazione (2).

Non sempre, tuttavia, il requisito dell'abitualità e della stabilità si è profilato nei suoi giusti limiti; e dall'esatta premessa che non può, di regola, essere inteso in rapporto alla maggiore o minore permanenza dell'abitazione, a causa di impegni od affari che esigano eventuali temporanee assenze (3), si è qualche volta derivato (4) la possibilità giuridica del concorso degli alloggi, senza ledere per altro, anche in tal caso, la norma preclusiva del diritto di opposizione.

Donde il più lato concetto di abitazione, come quello che non coincide con il domicilio, la residenza o dimora, ma serve soltanto a denotare il luogo od i luoghi — il che esclude l'esigenza dell'unicità insita nella nozione di do-

---

* *Continuazione (Vedi n. 3, marzo 1940-XVIII).*

(1) Corte di Cassazione, 9 luglio 1924 (Giust. trib., 1924, 679); Id., 10 maggio 1926 (Ibid., 1926, 609); Id., 28 aprile 1928 (Ibid., 1928, 796).

(2) Corte di Cassazione, 6 aprile 1929 (Ibid., 1929, 691); Id., 5 giugno 1929 (Ibid., 1930, 61); Id., 7 maggio 1934 cit.

(3) Corte di Cassazione, 12 novembre 1920 (Giur. it., 1921, I, 1, 52).

Con tale sentenza, ribadì la Corte il principio, per cui voler limitare l'applicabilità della norma alla sola ipotesi che il debitore sia proprietario della casa o titolare della locazione, sarebbe come introdurre in essa una distinzione affatto arbitraria, la quale frustrerebbe inoltre in gran parte la sua finalità, rimanendo applicabile in un sol caso e lasciando sussistere, in ogni altro, la possibilità di collusioni ed accordi fra i parenti ed affini.

Al che ha inteso appunto di ovviare la legge, derogando al comune precetto degli articoli 647 c. p. c. e 63 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 ed istituendo una specie di privilegio sugli *invecta et illata* dell'abitazione del debitore, analogo a quello dell'art. 1958, n. 3, c. c.

(4) Corte di Cassazione, 6 febbraio 1936 (Mass. Foro it., 1936, 95, n. 456).

micilio, residenza o dimora predette — in cui il debitore possiede quel complesso di elementi materiali, all'uopo necessari, ed identificati nei locali e nelle suppellettili relativi. Ed è perciò che ad esso aderirebbe anche l'ipotesi di appartamenti diversi in propria disposizione, od affidati temporaneamente ad altri, per breve e saltuario soggiorno (1).

Non può, comunque, ritenersi casa di abitazione del debitore quella, che inequivocabilmente risulta locata a terzi, e non concordi quindi con le risultanze del ruolo, ben potendo egli essere considerato come semplice ospite del conduttore (2). Nè possono ad essa assimilarsi le adiacenze e pertinenze, in quanto non ne costituiscono elementi integranti: motivo per cui, non si estende il divieto di opposizione agli animali pignorati in una stalla ovvero anche in una contigua casa colonica (3).

Quantunque inefficace a creare quella situazione di diritto, che solo può conseguire da una legale pronuncia dell'autorità giudiziaria, la separazione consensuale dei coniugi è nondimeno idonea a comprovare la mancanza dei requisiti essenziali della stabilità ed abitualità, assunti a base del concetto giuridico dell'abitazione (4). E del tutto ininfluente è, d'altra parte, il rilievo che, per casa di abitazione ai fini fiscali, va intesa quella liberamente scelta dai coniugi: motivo per cui, tale non dovrebbe considerarsi la casa coniugale, nei confronti della moglie, dove essa è obbligata per legge a convivere col marito (5).

Così precisato l'elemento dell'abitazione rispetto ai mobili, unico criterio differenziale per la loro pignorabilità è quello desunto dalla particolare natura, acquisita per effetto della costituzione in dote.

Poichè, per essa, speciali vincoli assumono i beni, in rapporto al fine cui tendono, l'esenzione muove fra l'altro dal concetto che non possano sussistere dubbi di facili accordi e possibili frodi in danno della Finanza.

Senonchè, vigente il T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, non sempre la presunzione di sincerità dell'atto dotale trovò nella pratica il suo concreto riflesso. Potendo la costituzione della dote verificarsi in qualsiasi tempo, rilevava la Relazione ministeriale sul progetto, che divenne poi Legge 16 giugno 1939, n. 942 (6), come « alcuni contribuenti, poco scrupolosi, ricorressero al sistema di far costituire in dote i mobili, esistenti nella loro abitazione, con atto recente, riuscendo ad impedire, con una forma in apparenza legale, l'esecuzione ». Ad eliminare il grave inconveniente, si rese così necessario aggiungere, col relativo art. 18, dopo le parole « mobili dotali » — di cui all'ultimo comma dell'art. 63 dello stesso T. U. — « costituiti con atto di data anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo, sul quale vertono le procedure esattoriali, e salvo il caso di tributi gravanti sulla dote ».

Giustificata quest'ultima salvezza dal principio che i cespiti tassati debbono ritenersi, in ogni caso, acquisiti al soddisfacimento e sino alla concorrenza del tributo ad essi afferente (7), consegue da tale disposto come non basti a legitti-

---

(1) Pugliese: *Istituzioni* cit., 55.

(2) Tribunale di Roma, 30 giugno 1927 (Giust. trib., 1927, 767).

Sull'inefficacia del ruolo a far fede della reale abitazione del contribuente, confr.: Corte di Appello di Genova, 22 dicembre 1922 (Ibid., 1924, 344).

(3) Corte di Appello di Bologna, 5 gennaio 1928 (Giust. trib., 1928, 805; Id., 9 gennaio 1928 (Ibid., 1928, 458). — In senso contrario: Corte di Appello di Venezia, 12 giugno 1928 (Ibid., 1929, 346).

(4) Corte di Cassazione, 9 luglio 1924 (Ibid., 1924, 679); Corte dei Conti, 16 gennaio 1931 (Ibid., 1932, 650). — In senso contrario: Corte di Appello di Roma, 13 marzo 1928 (Ibid., 1928, 583).

(5) Corte di Cassazione, 21 novembre 1927 (Ibid., 1928, 192).

(6) Camera dei fasci e delle corporazioni: leg. XXX, n. 78.

(7) Moffa: *Trattato* cit., 61 e segg.

mare l'opposizione del coniuge agli atti esecutivi il semplice atto dotale, in ordine ai mobili rinvenuti nella casa di abitazione del debitore, ma occorre inoltre che sia stato questo stipulato in data presumibilmente non sospetta. Tale data la legge non ravvisa nel tempo anteriore all'esercizio della pretesa esecutiva, ma addirittura riporta alla origine dell'obbligazione tributaria, coincidente con la notifica dell'avviso di accertamento: misura precauzionale di tutela evidentemente non eccessiva, ove si consideri come più agevole si riveli la tendenza alla frode fiscale, allorquando l'obbligazione sia perfezionata attraverso le varie fasi dell'accertamento, ed abbia quindi assunto carattere di esecutorietà, per effetto dell'iscrizione del suo ammontare a ruolo.

Imprecisa e piuttosto ambigua è, per altro, la locuzione « sul quale vertono le procedure esattoriali », riferita al tributo in accertamento, in quanto è chiaro come questo non sia l'oggetto ma la causa della procedura esecutiva, logicamente identificandosi il primo nel complesso delle attività perseguibili.

Limitata è comunque la sua efficacia, in quanto la condizione dell'anteriorità dell'atto dotale riporta al solo caso, in cui si agisce per quel determinato tributo, e non l'estende, quindi, come norma da valere per tutti i tributi in genere.

Così precisato, il requisito della dotalità dei mobili non consente equipollenti. Ed è pertanto inammissibile la prova, tendente a stabilire il loro acquisto con danaro ricavato dalla vendita di beni dotali (1), ovvero in data anteriore alla celebrazione del matrimonio (2).

Implicando questione di imposta, qualsiasi controversia in proposito è soggetta alla norma del « solve et repete » e deferita all'esame del giudice collegiale (3).

VIII.

Il divieto all'acquirente in una precedente asta esattoriale di proporre opposizione agli atti esecutivi, esperiti sui mobili di compendio dell'asta medesima e rinvenuti nella casa dello stesso debitore espropriato, direttamente si ricollega al disposto dell'art. 707 c. c. per cui: « riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il possesso produce, a favore dei terzi di buona fede, l'effetto stesso del titolo ».

L'applicazione di un tale principio alla fattispecie della permanenza dei mobili subastati, nella casa dello stesso debitore escusso, costituì oggetto di discordi pareri, ai fini della conseguente pignorabilità.

L'affermativa assunse a particolare rilievo che colui, il quale rivendica mobili presso il debitore pignorato, è in obbligo, non solo di provarne l'acquisto, ma anche il titolo di possesso diverso dalla proprietà (4): e ciò, perchè lecita è la presunzione, alla stregua del citato art. 707 c. c., che siano stati ulteriormente acquisiti alle attività patrimoniali del debitore escusso, salvo la prova

---

(1) Corte di Appello di Roma, 22 luglio 1924 (Giust. trib., 1924, 898).

(2) Corte di Appello di Genova, 2 luglio 1926 (Ibid., 1927, 193).

Tanto meno, poi, potrà ritenersi la prova ammissibile, ove si voglia dimostrare che trattisi di beni acquistati per atto di donazione (Corte dei Conti, 2 gennaio 1934; Ibid., 1935, 375).

(3) Corte di Cassazione, 13 luglio 1937 (Trib., 1937, III, 325); Id., 21 luglio 1937 (Riv. leg. fisc., 1937, 796).

(4) Corte di Appello di Milano, 3 aprile 1932 (Mon. trib., 1932, 749).

contraria che questi li detenga a titolo di comodato, locazione od altro diverso rapporto di natura contrattuale (1).

Ma, in contrario, si osservò (2) fra l'altro come siffatta tesi fosse, oltre tutto, inficiata da un evidente vizio di logica.

Presunto infatti, in un primo tempo, ed in base al puro e semplice possesso, che il debitore sia proprietario dei mobili staggiti — donde l'obbligo dell'opponente di fornire la prova del preteso dominio — non è poi, a prova raggiunta, giuridicamente possibile eccepire che il possessore si presume tuttavia proprietario in base al suo possesso, essendo la proprietà mobiliare trasferibile senza il concorso di formalità alcuna. Poichè evidente è l'incongruenza, in tal caso, in quanto si avvale due volte della stessa presunzione: e la seconda, dopo che già è stata idoneamente respinta.

Nessun altro obbligo impone la legge, in proposito, all'infuori di quello di provare la qualità di proprietario in colui, che si pretenda assistito dal diritto di revindica. Raggiunta nondimeno la prova del dominio, non deve egli ulteriormente dimostrare di non averlo alienato. E', in sostanza, una presunzione di conservazione del diritto, che si consolida a suo favore: motivo per cui, nell'incertezza del titolo del possessore attuale — che può, per altro, determinarsi all'infuori di qualsiasi artificio delle parti — deve essa spiegare ogni giuridico effetto (3).

La convincente efficacia di tali argomenti influì sull'ulteriore indirizzo giurisprudenziale, al punto da indurre ad orientamenti diversi e più consoni al diritto. Ed è perciò che si ritenne (4) il verbale d'asta quale titolo idoneo al riconoscimento della proprietà dei mobili, nella considerazione anche che qualsiasi titolo diverso — contratto di locazione, di comodato e simili — non può considerarsi prevalente, ai fini della prova, perchè di regola stipulato per scrittura privata.

La finalità della legge fiscale e la necessità di impedire, nel modo più reciso ed assoluto possibile, che si evada dagli obblighi relativi, se costituiscono così elementi notevoli per giustificare il rigore delle sue norme e l'interpretazione restrittiva devoluta al prudente criterio del giudice, non possono tuttavia autorizzare una sì grave deroga dei principî, che regolano l'istituto della proprietà.

Diverso fu però l'avviso del legislatore, il quale mosse dall'unico criterio, ravvisato inderogabile, della tutela ad ogni costo del diritto della Finanza.

Donde il disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 della Legge 16 giugno 1939, n. 942, diretto — come leggesi nella Relazione ministeriale sul relativo pro-

---

(1) Corte dei Conti, 13 marzo 1934 (Giust. trib., 1935, 431); Id., 31 ottobre 1935 (Ibid., 1937, 50); Id., 3 marzo 1936 (Ibid., 1937, 393); Id., 27 luglio 1936 (Ibid., 1937, 572); Id., 10 giugno 1937 (*Corte dei Conti in sede giur.*, 1937, 319); Id., 6 luglio 1937 (Ibid., 1937, 320).

Nel qual caso, la Corte ritenne che il relativo titolo ben possa essere posteriore alla pubblicazione del ruolo, e non sia perciò applicabile il disposto del terzo comma dell'art. 63 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 (Id., 2 gennaio 1934: Giust. trib., 1935, 375); Id., 6 marzo 1934 (Ibid., 1935, 378); Id., 20 maggio 1934 (Ibid., 1935, 653).

(2) Ranucci: *La prova dell'istanza in separazione nell'esecuzione ordinaria e nell'esecuzione fiscale*, in « Giur. it. », 1938, IV, fasc. 12-13.

(3) Crisostoni: *Sulla massima in fatto di mobili il possesso vale titolo*, in « Riv. it. sc. giur. », 1908, 325.

E sullo stesso argomento: Ferrara: *L'ipoteca mobiliare*; Butera: *La rivendicazione*; Id.: *Sull'apparenza del diritto con riguardo agli acquisti dei terzi di mala fede dalle anonime fittizie*, in « Foro it. », 1934, IV, 73; Id.: *Titolo e buona fede in rapporto al diritto di ritenzione*. « Ibid », 1934, I, 1779; Giovene: *Il negozio giuridico rispetto ai terzi*; Montel: *Il possesso di buona fede*; Carboni: *Il possesso e i diritti reali*; Tartufari: *Effetti del possesso*; Cariota Ferrara: *L'acquisto a « non domino »*; D'Amelio: *Sull'apparenza del diritto*, in « Mon. trib. », 1934, 321; Stolfi: *L'apparenza del diritto*; ed altri.

(4) Corte dei Conti, 5 maggio 1938 (Giust. trib., 1938,716).

getto (1) — « ad impedire l'inconveniente, assai diffuso in sede di esecuzione mobiliare, consistente nell'acquisto vero o fittizio, da parte di terzi, dei mobili pignorati col contemporaneo affitto, reale od apparente, al debitore, che pertanto non resta soggetto ad una successiva esecuzione ».

IX.

Dal rilievo che l'imposta complementare ha carattere essenzialmente personale dedusse la giurisprudenza (2) come essa non gravi sul nucleo familiare del debitore iscritto a ruolo, pur concorrendo i redditi dei relativi membri a costituire la capacità contributiva di quest'ultimo, quale unico soggetto dell'imposizione.

Avversata dalla dottrina (3), tale massima sostanzialmente contraddice ai presupposti logici e giuridici dell'imposizione medesima — quali si deducono, fra l'altro, dalle relative Relazioni ed istruzioni ministeriali — basati sul concetto che la famiglia, e non i singoli componenti, rappresenta la vera ed esclusiva unità economica, beneficiata dal reddito. Dal quale punto di vista, ben potrebbe quindi considerarsi essa soltanto come soggetto passivo dell'obbligazione.

Ma poichè non riveste una personalità giuridica propria, ha dovuto necessariamente la legge designare come debitore il suo rappresentante, individuato nel capo famiglia. Ed è perciò che, solo quando questa unità economica si scinde, la legge torna alla regola della personalità del debito: per i figli, allorchè diventino maggiorenni ed assumano in proprio il godimento del loro privato patrimonio; per la moglie, allorchè sia legalmente ed effettivamente separata e riacquisti del pari in proprio l'uso dei suoi beni (4).

Motivo per cui: se, per l'art. 2 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3062, è il capo famiglia vincolato al tributo, non solo per il complesso dei redditi propri, ma anche di quelli della moglie e dei figli minori, di cui abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso, senza obbligo della resa di conto, e se in tal modo gli uni e gli altri redditi si cumulano, in guisa da costituire un rapporto di comune coesistenza utilitaria, ciò si verifica solo perchè, con presunzione *juris et de jure*, entrambi sono reputati affluenti all'unico ed identico soggetto passivo dal tributo medesimo.

Questi viene pertanto considerato, non già come un'unità corporale, ma in funzione di un rapporto economico, costituito nella sua espressione più semplice dalla famiglia, in virtù del quale rivive la patriarcale figura del *pater familias*, come esponente del nucleo produttivo di determinati redditi, accentrati nella sua persona per il soddisfacimento delle quotidiane necessità della vita (5).

Sotto un tale riflesso, oggetto dell'imposizione ed oggetto degli atti coattivi di riscossione non possono non identificarsi, per la inscindibilità del loro contenuto, essendo intuitivamente logico che un reddito, il quale concorre a costituire la base imponibile, non può esimersi dal garantire il pagamento del relativo tributo, commisurato appunto alla detta base.

Le singole attività redditizie non rappresentano, di conseguenza, elementi di calcolo e di valutazione soltanto, dal momento che la norma fiscale si riferisce,

---

(1) Camera dei fasci e delle corporazioni: leg XXX, n. 78 cit.

(2) Corte di Cassazione, 28 aprile 1938 (Giust. trib., 1938, 667).

(3) Scandale: *Se sia consentita l'esecuzione fiscale sui redditi della moglie, che abbiano concorso a formare il reddito globale denunciato dal marito*, in « Giust. trib. »: nota alla sentenza della Corte di Cassazione, 28 aprile 1938 cit.

(4) Pugliese: *Istituzioni* cit., 67 e segg.

(5) Boidi: *Legge sull'imposta complementare progressiva sul reddito*, 24.

all'uopo, ad un'effettiva loro disponibilità da parte del titolare del rapporto tributario — vera o presunta che sia — anche se originate da beni ad altri spettanti: ed è perciò che l'obbligazione di imposta assume a suo fondamento un unico sostanziale criterio direttivo, che induce, insieme, al cumulo dei redditi ed alla loro assoggettabilità all'identico mezzo procedurale di riscossione.

A tali concetti ha aderito il secondo comma dell'art. 18 della citata Legge 16 giugno 1939, n. 942, facendo la relativa Relazione ministeriale (1) chiaro ed inequivoco riferimento al dissenso giurisprudenziale, così eliminato: « nei riguardi della riscossione dell'imposta complementare, un recente giudicato della Suprema Corte ha dichiarato che, in base alle vigenti disposizioni, non può ammettersi il privilegio sui beni mobili ed immobili, che, pure essendo stati cumulati con quelli dell'iscritto a ruolo, agli effetti della determinazione dell'imposta, appartengono ad altre persone del nucleo famigliare.

« Come ha avvertito l'autorità giudiziaria, trattasi di una vera e propria lacuna della legge; e pertanto, a colmarla, si dichiara che non possono farsi domande di separazione di beni pignorati, nel caso di ricupero d'imposta complementare, da parte delle persone i cui redditi, in forza dell'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, siano stati cumulati con quelli dell'iscritto a ruolo ».

X.

Così prospettata la diversa configurazione del diritto dei terzi nel rito esecutivo fiscale, resta nondimeno a chiarire quale efficacia possa riconoscersi nel tempo alle relative limitazioni, introdotte con l'art. 18 della ripetuta Legge 16 giugno 1939, n. 942.

Concernono evidentemente esse la seconda e la terza ipotesi soltanto — come innanzi illustrate — nel triplice divieto di opposizione agli atti esecutivi:

a) sui beni mobili, costituiti in dote con atto di data posteriore alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, per cui si agisce;

b) sui beni mobili, acquistati in una precedente asta esattoriale in danno dello stesso contribuente escusso;

c) sui beni mobili ed immobili, o diritti reali relativi, il cui reddito sia stato assunto a base imponibile dell'imposta complementare.

Per cui si domanda: potranno siffatte limitazioni applicarsi ai rapporti giuridicamente costituiti, od in corso di formazione, prima dell'entrata in vigore del riferito art. 18, e cioè sotto l'impero del corrispondente art. 63 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 12 del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465?

Il principio fondamentale, che vige in ordine all'efficacia delle norme giuridiche nel tempo, può astrattamente considerarsi di un'evidente semplicità: esse governano, cioè, tutti i rapporti, ai quali si riferiscono dal momento, in cui ricevono esecuzione, sino a quello, in cui cessa la loro virtù normativa, per l'entrata in vigore di diversi ed opposti precetti.

Risponde ad intuitive esigenze della vita sociale il canone di equità e di giustizia, che la fede nella sicurezza e nella stabilità dei rapporti non sia menomata

(1) Camera dei fasci e delle corporazioni: leg. XXX, n. 78 cit.

dal timore di una norma successiva, la quale intervenga a detrimento di quelli già validamente costituiti: donde il principio dell'irretroattività delle leggi (1).

Non poche teorie si riannodano a tale principio, fomentate più che altro dalla necessità di un criterio teorico sistematico, che ne giustifichi il fondamento dal lato del diritto positivo: quella del diritto quesito, della speranza ed aspettativa di diritto, del fatto compiuto e simili.

Su di un punto è, tuttavia, concorde il più moderno ed autorevole indirizzo dottrinario (1): quello, cioè, di riconoscere un particolare atteggiamento alle norme di diritto pubblico. Per esso, ove pure possa ritenersi che sussistano diritti quesiti dei cittadini, debbono senz'altro cedere alle superiori esigenze sociali, che inducono a modificarli e ad eliminarli, in vista anche di quell'uniformità di trattamento, indispensabile all'armonia ed all'ordine pubblico (3).

Una regola dell'irretroattività, cui la retroattività costituisca eccezione, a stretto rigore — si è osservato (4) — non esiste. — Esistono soltanto due principii paralleli, dei quali importa l'uno che la norma preesistente continui, quantunque abrogata, a disciplinare i fatti e rapporti, che si verificano sotto l'impero della nuova; l'altro, che questa operi sul passato, impadronendosi dei fatti e rapporti, che siano ad esso da ricondursi, per inquadrarli in tutto od in parte nel nuovo regime giuridico.

E pertanto, nelle materie, nelle quali predomina l'autonomia della volontà privata e l'interesse dei singoli, il fatto compiuto deve esser disciplinato dalla norma, imperante nel tempo, in cui esso si verificò; in quello, nelle quali predomina, viceversa, l'interesse dello Stato e l'ordine pubblico, non deve la nuova norma trovare ostacolo nell'altra precedente, a meno che, esplicitamente od implicitamente, non risulti una volontà contraria (5).

A tali concetti si uniformò la giurisprudenza in casi analoghi di conflitto, in ordine al tempo, di norme attinenti all'esercizio del diritto dei terzi nel processo esecutivo fiscale.

Con l'emanazione del D. L. 30 giugno 1918, n. 925 — il cui art. 4, come si è detto, indusse una notevole deroga al diritto stesso, relativamente al disposto dell'allora vigente art. 63 del T. U. 29 giugno 1902, n. 281 — sorse del pari la controversia se, mutato l'ordinamento giuridico anteriore, i rapporti costituiti sotto il suo impero, e producentisi negli effetti del nuovo ordinamento, potessero ritenersi governati da quest'ultimo.

---

(1) Melucci: *Istituzioni di diritto civile*, 57; Lomonaco: *Istituzioni di diritto civile*, I, 68.

Nelle opere degli scrittori prammatici dell'antica scuola ricorrono, con frequenza, due formule — l'una dei dottori, l'altra di Bacone — relativamente all'efficacia della legge nel tempo: *lex non habet oculos retro* e *Janus in legibus non placet*.

Esprimono entrambe, appunto, il concetto della irretroattività della legge.

(2) Fiore: *Il diritto civile italiano*, I, 536 e segg.; Chironi: *Istituzioni di diritto civile*, I, 40; De Ruggiero-Maroi: *Istituzioni di diritto privato*, 48 e segg.; Zanobini: *Corso di diritto amministrativo*, I, 102; Romano: *Corso di diritto amministrativo*, 74.

Meno espliciti sono gli scrittori di finanza: il Vanoni (*Natura ed interpretazione delle leggi tributarie*) tace, in proposito; il Giannini (*Istituzioni* cit., 20 e segg.) applica, senza distinzione alcuna, il principio dell'irretroattività alle nuove leggi tributarie, che abrogano o modificano quelle preesistenti; il Griziotti (*Principii di politica, diritto e scienza delle finanze*, 215 e segg.) ribadisce il principio stesso alla stregua di un esempio, affatto analogo a quelli che possono formularsi sulla base del citato art. 18, desumendolo dal disposto dell'art. 63 del T. U. 24 agosto 1877, n. 4021.

(3) Melucci: op. cit., 67.

(4) De Ruggiero-Maroi: op. cit., 49.

(5) In virtù di tali principii, osserva il Fiore (op. cit., 565), relativamente al processo di esecuzione, come questo debba essere regolato dalla legge vigente al momento, in cui è stato iniziato.

L'affermativa si deduce da due notevoli pronuncie della Suprema Corte, rispettivamente in data 21 luglio 1920 (1) e 20 maggio 1921 (2).

Con la prima delle quali, fu rilevato come nessun dubbio potesse sorgere sull'immediata applicazione della nuova norma, e con riferimento quindi anche alle proprietà mobiliari, esistenti all'atto, in cui la procedura veniva esperita. Ed all'uopo argomentando, si ritenne che ciò doveva dedursi dal « principio superiore, donde il provvedimento traeva origine e causa, che si sostanzia nel diritto fiscale, spettante allo Stato, quale organo degli interessi generali e collettivi del consorzio civile: diritto che, per motivi di pubbliche necessità, deve sempre avere la prevalenza, e deve principalmente averla quando, come in concreto, la ragione giuridico-politica del provvedimento permetta di reputare comparativamente lieve il perturbamento dell'interesse privato dei singoli, di fronte all'utile pubblico massimo, che ne può derivare ».

Donde il conclusivo rilievo, basato sul precetto dell'irretroattività, che la nuova norma non colpisce il fatto passato od il comportamento della persona al tempo anteriore, ma assume invece in considerazione lo stato attuale delle cose, quantunque collegato a rapporti preesistenti, limitandosi a modificare talune conseguenze del *factum praeteritum*, successivamente verificatesi sotto il suo impero.

E si argomentò del pari, con la seconda — più particolarmente riferita alla procedura in atto, al momento dell'entrata in vigore della nuova norma — come la contraria pretesa, « nel contraddire alla lettera ed allo spirito della nuova norma — che non è propriamente di privilegio per l'esattore, ma soltanto di eccezione e limitazione, in riguardo alla persona ed al diritto processualmente azionabile del reclamante — viene implicitamente ad affermare che, sotto l'egida del principio che la legge non dispone se non per l'avvenire, si possa coprire l'assurdo: ammettere, cioè, la possibilità di un diritto quesito a menare a termine fisso alle ultime conseguenze sue, sol perchè già iniziata e pendente, all'atto della promulgazione della legge nuova, quella stessa azione, l'esercizio della quale, più che l'inizio stesso, per le ben note ragioni di interesse statale, che sono poi d'ordine pubblico, si volle viceversa interdire ».

Nè vale addurre che non trattisi, nella specie, di un rapporto di diritto pubblico — il quale concerne soltanto l'imposta e la persona, cui essa si riferisce — poichè, verificatosi il pignoramento e stabilita la relazione processuale fra esattore e contribuente, se un terzo si oppone all'ulteriore suo corso, intende soltanto far valere un diritto privato, di cui è titolare nei confronti di quest'ultimo e che il primo è tenuto a rispettare, in quanto è appunto nei riguardi di questi che va proposto e contestato quel reclamo, dalla nuova legge ulteriormente inibito.

« Dal che deriva — concluse la Corte — da un canto, che quel rapporto, come la relativa azione in confronto dell'interesse statale, che in atto l'esattore procedente impersona e persegue, non possono prevalere ulteriormente sulle cose, che formarono oggetto dell'esecuzione fiscale; dall'altro, che il diritto privato del terzo, non ancora processualmente dichiarato, ne resta inevitabilmente colpito, appunto in quanto non ancora quesito esso stesso in rapporto alla cosa, che, per la sopravvenuta disposizione di diritto pubblico, viene dichiarata non passibile di azione di revindica ».

Prof. Giuseppe Moffa
della R. Università di Roma

(1) Corte di Cassazione, 21 luglio 1920 (Foro it., 1921, I, 18).
(2) Corte di Cassazione, 20 maggio 1921 (Giur. it., 1921, I, 1, 930).

PROBLEMI VARI

Depositi interbancari e politica del credito.

L'esperienza della grande crisi ha fatto polarizzare sulla politica del credito l'attenzione di economisti ed uomini d'azione o di governo, che hanno individuato negli errori compiuti in codesto settore una delle cause della depressione.

In questi anni abbiamo assistito alla preoccupazione che è stata tipicamente continua negli Stati Uniti, dove si è attuata tutta una serie di provvedimenti intesi a frenare l'aumento delle disponibilità degli istituti di credito e le temute, conseguenti espansioni nelle concessioni di prestiti.

Chi segua quest'ordine di problemi, può facilmente comprendere quali siano i provvedimenti ai quali si accenna. Sopratutto si fa riferimento ai procedimenti attraverso i quali gli Stati Uniti hanno neutralizzato gli afflussi di oro nel mercato (sterilizzazione dell'oro); nonchè alle misure adottate dai dirigenti il Sistema di Riserva Federale, allorchè hanno creduto opportuno limitare le disponibilità delle banche, facendo depositare presso lo stesso Sistema di emissione, le riserve eccedenti (*excess reserve*) quello che è sembrato il limite delle disponibilità richiesto dalle normali operazioni creditizie.

Nel quadro di codeste direttive prudenziali di politica del credito, si è impostata la questione, sempre negli Stati Uniti, sulla convenienza di limitare o meno il flusso dei depositi che si accentrano presso i principali istituti di credito, attraverso un processo di trasferimento di disponibilità dalle banche di provincia (solitamente di piccole dimensioni) verso i maggiori istituti.

Chi volesse tracciare un'analogia fra i conti di corrispondenza che intercorrono fra le banche europee, per servizi vari, e i depositi interbancari caratteristici della tecnica e della politica del credito degli Stati Uniti, finirebbe per confondere processi economico-tecnici che non hanno rapporti diretti fra loro.

Qui si accenna al flusso di disponibilità che le minori banche, agenti alla periferia, non sono sempre in grado di investire localmente in modo conveniente e che preferiscono impiegare mediante temporaneo deposito presso le maggiori banche agenti nei principali centri economici e finanziari. Praticamente si allude agli istituti che agiscono sopratutto nei centri di New York e di Chicago. Per il 1938 si è calcolato che circa il 25 % dei depositi delle banche aderenti (*members*) al Sistema di Riserva Federale, è stato concentrato presso le maggiori banche, come « depositi interbancari ».

Codesta concentrazione ha impressionato coloro che sono sempre timorosi di veder rinnovarsi l'esperienza che condusse alla grande crisi. Apparentemente vi sono elementi che giustificano l'atteggiamento prudenziale di coloro che sovraintendono alla politica del credito. Per quali ragioni si teme che possano rinnovarsi casi di processi inflazionistici? Perchè nel periodo patologico 1928-1929, si assistè all'accentramento delle disponibilità presso i centri bancari di New York

e Chicago, sotto la spinta di elevate remunerazioni, le quali si giustificavano in quanto buona parte dei fondi andava ad investirsi in redditizie operazioni a breve scadenza che erano in rapporto con il movimento rialzista della Borsa.

Attualmente non ci si trova di fronte a situazioni del genere. Per ragioni che sono caratteristiche dell'organizzazione bancaria, le banche provinciali che non trovino adeguato impiego alle loro disponibilità localmente, si assicurano un impiego liquido e remunerativo, affidando una parte (eccedenza) delle disponibilità, agli istituti che agendo nei massimi centri economico-finanziari, hanno maggiori possibilità di impiego, in investimenti a breve scadenza.

E' evidente che, in sostanza, non si ha creazione di depositi addizionali, perchè considerando l'intero mercato si ha soltanto uno spostamento territoriale delle disponibilità, non molto dissimile da quello che ha luogo allorquando le filiali dei grandi istituti convogliano verso le sedi maggiori o verso la direzione centrale, le disponibilità che eccedano localmente le possibilità di impiego.

Ma chi si preoccupi degli sviluppi della politica del credito, pensa che, se lasciati alle banche provinciali, i depositi eccedenti finirebbero per costituire « riserve » non immediatamente impiegate. Per contro, le maggiori banche a cui affluiscono i depositi di altri istituti, sono portate a trovare ad essi un impiego, allargando in conseguenza il flusso delle concessioni di credito.

In altre parole, si teme che possa determinarsi un orientamento inflazionistico; del pari, si temono le eventuali ripercussioni di un ritiro di fondi da parte delle banche provinciali, con pregiudizio della liquidità delle maggiori banche, le quali sarebbero obbligate a realizzare una parte del loro portafoglio.

Nelle condizioni presenti non si può dire che ci si trovi di fronte alle condizioni estreme che qui si sono ricordate. I rapporti di debito e credito fra banche, susseguenti a spostamento di disponibilità, fanno parte della tecnica più progredita e sono in rapporto con la distribuzione territoriale degli impieghi di denaro.

Si tratta, inoltre, di rapporti che possono divenire reciproci, nel senso che a loro volta, in date circostanze, le minori banche o provinciali, possono ottenere disponibilità dalle maggiori, senza necessariamente ricorrere al Sistema di emissione. Si realizza, in certo senso, il rapporto che è tipico del caso in cui le banche maggiori europee che si avvalgano delle minori banche per i servizi (ad es.: incasso effetti) lasciano presso queste ultime, per un dato periodo, le disponibilità, attuando veri e propri prestiti. A fronte di essi, le minori banche ricorrono al risconto del proprio portafoglio.

Fino a che si tratta di distribuzione delle disponibilità nell'ambito del mercato di un paese attraverso l'organizzazione bancaria, non si può considerare codesto salutare funzionamento del sistema creditizio, come un caso patologico comunque oggetto di regolamentazione da parte degli organi che presiedono alla politica del credito.

La formazione dei depositi interbancari, deve allora interpretarsi come dovuta alla impossibilità, in dati momenti o fasi del ciclo, di investire i depositi là dove essi si formano originariamente.

Se segni evidenti vi fossero di un fenomeno patologico (afflusso di disponibilità verso i maggiori centri in rapporto a movimento speculativo sui mercati finanziari), nel caso dell'organizzazione americana si potrebbe mettere in azione la regolamentazione che obbliga a versare al Sistema di Riserva Federale, l'eccedenza delle riserve. Ma fino a quando timori del genere saranno infondati, dovrà evitarsi di prospettare come fenomeno patologico il formarsi dei depositi interbancari, espressione di progresso tecnico ed economico nel campo del credito.

E. D'ALBERGO

Verso un blocco dollaro?

Le monete, come i popoli, hanno i loro periodi di splendore e di oscurità. La sterlina, che una volta dominava, con incontrastata egemonia, i mercati internazionali, è ora in declino. E' logico, quindi, che le valute — le quali fino ad oggi facevano riferimento alla moneta inglese ed a questa erano strettamente agganciate — cerchino un nuovo orientamento. La moneta che sembra più indicata, sopratutto nelle attuali circostanze, a sostituirsi alla funzione internazionale della sterlina, è, senz'alcun dubbio, il dollaro.

Le immense riserve auree detenute dagli Stati Uniti — circa il 70 % di tutto l'oro del mondo! — le grandi scorte di merci possedute, la sua grandiosa capacità produttiva, il suo stato di neutralità mentre buona parte dell'Europa è in guerra, sono elementi che conferiscono alla valuta della Repubblica stellata un indiscutibile primato rispetto alle monete degli altri paesi.

E' possibile, considerato che anche l'Olanda e la Svizzera hanno, dall'inizio del conflitto, orientato la loro valuta verso il dollaro, che, parallelamente alla graduale sostituzione del dollaro alla sterlina come punto di riferimento nelle transazioni internazionali, si sostituisca al « blocco sterlina » il « blocco dollaro »?

A questo interrogativo risponde, esaurientemente, un interessante articolo pubblicato nel numero di febbraio della rivista « Währung und Wirtschaft ».

Prima di affrontare la parte sostanziale della questione, la Rivista ritiene opportuno di delineare quali condizioni siano necessarie perchè l'adozione di una moneta come punto di orientamento per i corsi di altre monete, possa dar luogo ad una comunità valutaria, precisando, con riferimento al blocco sterlina, i seguenti dati di fatto:

1) non tutti i paesi che orientavano la loro moneta sulla base della sterlina appartenevano al blocco sterlina. Esempio tipico quello del Giappone, che, pur difendendo fino allo scoppio della guerra la parità sterlina-yen, non ha mai fatto parte del blocco sterlina; anche l'orientamento del fiorino olandese sulla base dei corsi della sterlina non ha mai corrisposto ad un legame fra la moneta olandese e la sterlina;

2) fondamento di una comunità valutaria è la subordinazione di tutte le valute che vi fanno parte alla manovra di un solo fondo di regolarizzazione dei cambi; agli aderenti al blocco sterlina, invece, rimaneva sempre la possibilità di acquistare una certa *autonomia*, modificando la parità della loro moneta rispetto a quella britannica.

Fatte queste preliminari precisazioni, la Rivista si domanda se i paesi già appartenenti al blocco sterlina si trovino in condizioni di affidare al dollaro le stesse funzioni prima affidate alla sterlina, esaminando, in particolare, la situazione dei paesi scandinavi e dell'America del Sud.

Premesso che il controllo delle divise introdotto in Danimarca e in Isvezia — e seguito, forse, a non lungo andare dagli altri paesi scandinavi — non può compromettere, fino ad un certo limite, l'appartenenza di un paese ad un determinato gruppo monetario, si osserva, però, che il fabbisogno di importazioni della Norvegia e della Svezia — che secondo gli ambienti americani potrebbero mantenere senza difficoltà la parità col dollaro — è molto elevato, cosicchè, chiudendosi la bilancia commerciale in passivo (come, ad esempio, quella svedese) non è possibile procurarsi, col ricavo delle esportazioni, un'adeguata riserva di dollari. E' ben vero che la difficoltà potrebbe essere appianata con crediti forniti dall'« *Import and Export Bank* », ma è da tener presente, a parte l'impossibilità da parte degli Stati scandinavi di restituire tali

crediti mediante esportazioni di merci, che il mantenimento del corso del dollaro non sarebbe possibile a guerra finita, in quanto « *il durevole fondamento di un raggruppamento monetario, cioè la dipendenza dei paesi ad esso appartenenti, è un dato che non si riscontra nel traffico tra gli Stati Uniti ed i paesi Scandinavi* ».

In conclusione, lo spostamento delle valute scandinave dalla sterlina verso il dollaro non sarebbe sufficiente a determinare un raggruppamento delle monete degli Stati nordici intorno al dollaro, perchè il raggruppamento di tali valute intorno alla sterlina costituiva soltanto *un mezzo tecnico di collegamento monetario di mercati complementari.*

Le stesse considerazioni possono più o meno farsi nei riguardi dei rapporti fra l'America del Nord e l'America del Sud. E' evidente che gli sforzi del Presidente degli Stati Uniti sono rivolti a creare un blocco panamericano del dollaro. La creazione di un comune tipo monetario interamericano è stata presa in considerazione nella conferenza tra i ministri delle finanze in Guatemala; la commissione stabile economica e finanziaria, costituita in seguito alle conclusioni della Conferenza di Panama, si è pronunciata in favore della istituzione di una banca interamericana, la quale dovrebbe appoggiare i paesi del continente americano assicurando l'equilibrio monetario, facilitando gli investimenti interamericani ed adempiendo, in definitiva, alla funzione di una stanza di clearing internazionale. In sostanza, Roosevelt penserebbe ad un'alleanza monetaria panamericana, che dovrebbe consentire agli Stati Uniti di utilizzare le immense riserve auree del paese come fondo di stabilizzazione panamericano o di mobilizzarle attraverso la concessione di crediti in oro all'America Latina.

Quest'offerta di crediti non è nuova; ma nemmeno nuova è la reazione che tale offerta ha determinato in qualche paese dell'America Latina, perchè, com'è noto, i crediti possono acquistare importanza soltanto se la loro restituzione può essere assicurata mediante esportazioni aggiuntive. Orbene, l'esportazione dell'America Latina negli Stati Uniti non è sufficiente ai singoli paesi per pareggiare i loro vecchi debiti in dollari, nè sembra, d'altra parte, che possano essere superate le difficoltà che attualmente si frappongono al collocamento di merci sudamericane nei mercati degli Stati Uniti. Non sono mancate iniziative a questo scopo, ma, finora, pare che non abbiano dato i risultati sperati. Già prima dello scoppio della guerra, e precisamente nel luglio dello scorso anno, fu istituita a New York una specie di fiera latino-americana, il *Latin-American Trade Centre*, che avrebbe dovuto intensificare lo smercio di beni di consumo dell'America Latina sul mercato degli Stati Uniti e, in particolare, dei prodotti della piccola industria e dell'artigianato e costituire una specie di mostra permanente di tali prodotti. I risultati ottenuti, però, non sono stati notevoli. Parimenti, le trattative successivamente intavolate con i rappresentanti del piccolo commercio hanno dimostrato che in nessun modo può conseguirsi una sensibile intensificazione dell'esportazione sud-americana negli Stati Uniti. D'altronde, così come per i paesi scandinavi, una eventuale azione della *Import and Export Bank* sarebbe destinata a non ottenere grandi successi, perchè i crediti che essa è in grado di somministrare non possono essere rimborsati che in minima parte col ricavo delle esportazioni.

Il programma di orientare la produzione sud-americana in conformità dei bisogni dell'Unione merita maggiore considerazione, ma le misure che in proposito sono state prese costituiscono soltanto l'inizio di un programma che, per la sua attuazione, richiederebbe un lungo periodo di tempo.

In conclusione, tenuto conto che l'attuale deficienza valutaria dei paesi sud-americani mantiene in limiti molto ristretti la possibilità d'incremento dell'esportazione degli Stati Uniti, un'effettiva alleanza monetaria panamericana,

come fondamento strategico del blocco dollaro, si potrebbe raggiungere soltanto con un piano a lunga scadenza diretto ad adattare la struttura della produzione sud-americana al fabbisogno della Repubblica stellata e ad instaurare una stretta reciprocità di rapporti economici.

FRANCESCO PARRILLO

Valutazioni del reddito nazionale italiano.

Fra gli indici del movimento economico di un paese assume importanza rilevante quello più sintetico costituito dal reddito che la collettività consegue annualmente, come risultato delle fondamentali forme di attività produttiva.

Se si fa riferimento alla esperienza storico-statistica, si trovano varie valutazioni del reddito nazionale dei vari paesi. Sopratutto la ricostruzione del reddito nazionale è stata compiuta mediante l'utilizzazione dei dati relativi al provento dei tributi erariali. Ma non sono mancati altri tentativi, specialmente attuati in Italia intorno all'epoca della sistemazione dei debiti esteri.

In questi ultimi anni sono state compiute altre valutazioni, delle quali si tiene conto attraverso la presentazione che se ne è fatta sulla rivista *Economia* (fascicolo di febbraio 1940-XVIII) da parte di C. Cosciani che si è occupato personalmente di indagini induttive del genere per l'Italia.

IL REDDITO DELLE PRINCIPALI FORME DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Prima di sottolineare le rilevazioni che riguardano da vicino l'attività bancaria e il settore finanziario dell'economia, è utile esporre i dati sintetici concernenti l'entità del reddito nazionale, globale e le cifre relative alle tipiche categorie in cui si inquadra l'attività economica del nostro paese. L'A. accenna alle diverse valutazioni che, tenendo presente l'anno base 1936, sono state compiute da studiosi privati e da enti.

Precisamente, il Barberi ha fatto risultare un reddito complessivo di 86,7 miliardi; l'Associazione fra le società per azioni di 90,2 miliardi; il Degli Espinosa di 79,8 miliardi; il De Vita di 80 miliardi circa; il ministro delle finanze Thaon di Revel ha valutato, infine, il reddito nazionale in circa 90 miliardi di lire.

In media si viene a costituire una valutazione di circa 85 miliardi; le divergenze sono dovute alla diversità dei criteri seguiti da coloro che hanno proceduto ai calcoli suddetti.

Passando ad imputare la quota che nel totale rappresentano le fondamentali forme di attività, esponendo anche in proposito delle medie, si ha un reddito: di 25 miliardi derivante dall'attività agricola; di circa 5 miliardi da fabbricati urbani; di 25 miliardi provenienti da attività industriale; di 6 miliardi derivante da attività commerciale; di 1,5 miliardi da attività creditizia; di 4 miliardi da impieghi privati e servizi; di 11,6 miliardi da impieghi pubblici; di 7 miliardi circa come reddito di puro capitale e titoli di credito.

Il Cosciani ha tenuto presente, quale concetto-base di reddito, la somma dei redditi percepiti dalle persone fisiche al lordo da imposte, tasse e simili, ed a qualsiasi titolo percepiti.

Alla luce di tale concetto l'A. critica ed illustra le valutazioni dovute ai vari autori.

Rimandando i lettori alla fonte che si tiene presente nella redazione di questa nota, per ciò che riguarda l'analisi delle valutazioni per il reddito dei terreni e dell'agricoltura in genere, il reddito industriale e il reddito commerciale, ci si sofferma a considerare le stime concernenti il reddito del credito e dell'assicurazione.

Stima del reddito, del credito e dell'assicurazione

Il reddito complessivo imputabile a questo settore dell'attività economica, può, in media, ritenersi, come si è visto, di 1,5 miliardi in rapporto all'esercizio del credito secondo l'Associazione fra le società italiane per azioni; mentre il Degli Espinosa fa risultare una cifra di circa 1 miliardo.

Considerando globalmente credito ed assicurazione, risulta la cifra di 4.015 milioni secondo l'« Assonime » e di 4.870 milioni secondo il Degli Espinosa, così composti, rispettivamente (milioni di lire):

puro lavoro	772	650
misto	750	380
puro capitale	2.493	—
interessi di capitale	—	3.840
Totale	4.015	4.870

Passiamo ad analizzare le varie cifre tenendo presenti i criteri adottati dai vari autori.

Per ciò che riguarda il reddito di puro lavoro, l'Associazione fra le società italiane per azioni ha tenuto presente il numero di 13 mila operai addetti alle aziende di questa categoria, calcolando un reddito medio di 3.510 lire. A tale cifra ha aggiunto quella di 8.500 lire annue in media, riferita ad 85 mila impiegati. In tal modo si ricostruisce la cifra di 772 milioni. Diversi sono i dati che ha tenuto presenti il Degli Espinosa.

Per ciò che riguarda il reddito misto, l'Associazione fra le società italiane per azioni ha calcolato la cifra di 441 milioni, che passa a 408 milioni dopo la detrazione delle perdite, per rappresentare gli utili percepiti dalle aziende di credito censite dalla Banca d'Italia. A tale cifra si aggiunge quella delle aziende iscritte all'albo ma non censite; da essa si detrae la quota di utili non percepita da privati (enti morali e casse di risparmio). Si arriva così a 550 milioni, da cui si passa a circa 770 milioni, tenendo conto dei redditi misti delle assicurazioni.

Dopo aver rilevato qualche divergenza fra questa valutazione e quella del Degli Espinosa, l'A. considera la quota di reddito costituita da interessi su depositi a risparmio.

Tenendo presente un tasso di interesse del 2,20 % in media per i depositi presso gli istituti di credito e di un tasso del 5,50 % per i depositi presso le Casse postali, commisurati rispettivamente alla cifra di 75,9 miliardi (banche ed istituti) e di circa 60 miliardi per i depositi delle casse ordinarie e postali di risparmio, si arriva ad un reddito per i depositanti di circa 250 milioni, sempre secondo l'« Assonime ».

Un elemento interessante è quello costituito dal reddito derivante da obbligazioni possedute da privati. Considerando un valore capitale di circa 8 miliardi (escluse le fondiarie di cui si è tenuto conto nel calcolare il reddito immobiliare) il reddito relativo, all'interesse medio del 5 %, dovrebbe aggirarsi sui 250 milioni.

Seguono altri elementi analitici di indiretto interesse bancario, per i quali si rimanda alla documentazione ed al commento che se ne è fatto sulla rivista citata.

E. D'A.

NOTE E INFORMAZIONI

Banca d'Italia (1939) ed economia e finanza italiana

SOMMARIO: *Società per azioni. - Depositi, conti di corrispondenza e buoni postali fruttiferi. - I.M.I. e Consorzio. - Tutela del risparmio e disciplina della funzione creditizia. - Finanze pubbliche. - Movimento e bilancio della Banca d'Italia. - Circolazione e riserve.*

Sempre più la Banca d'Italia ascende nel nostro paese a posizione preminentissima. Non soltanto nel governo monetario diretto, che è di sua più specifica competenza e che è attuato con estrema saviezza nelle latitudini quantitative che lo Stato richiede direttamente od indirettamente.

Ma altresì nel campo generale del credito in ogni sua forma.

L'Ispettorato del Credito è sostanzialmente parte della Banca d'Italia.

Il Consorzio Sovvenzioni su valori industriali, che assume oggi importanza di primo grado, è dalla sua istituzione nel 1914, affiliazione della Banca d'Italia.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il grande istituto dal maggiore e più smisurato avvenire per il credito a *media* scadenza, è dal 1936 sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia.

Ed ora col Consiglio dei Ministri del 2 aprile di quest'anno, lo stesso Governatore è stato nominato Presidente degli istituti per il credito a lunga scadenza: Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, mentre l'altro Istituto del genere, quello per il Credito Navale, viene sciolto e le sue funzioni assunte da istituti fra i suaccennati.

Questo concentramento di forze è, nel suo immediato movente, dovuto precipuamente, al grandissimo credito personale ed all'assai sodo prestigio acquistatosi nei suoi anni di governatorato — anni alquanto fortunosi ed assai istruttivi per il dirigente e *sul* valore del dirigente stesso — dal dott. Vincenzo Azzolini, mente molto ponderata e dai savii e sani equilibrî, i quali *tanto valgono, tanto affidano e tanto garantiscono* in tutti i campi, ma specialmente in quelli così psicologicamente permeati come quelli monetario e finanziario.

Coll'unione, sotto unico cervello direttivo, delle energie e potenze finanziatrici — a breve = Consorzio sovv. - a media = I.M.I. - a lunga = Opere pubbliche e pubblica utilità — nel gran quadro della Banca d'Italia, questa viene ad aver mezzo e modo di esercitare una possente influenza nell'ambito finanziario e creditizio, tutto inquadrando tale ambito nella cornice e nella essenza monetaria.

Cosicchè al governo monetario italiano è data una efficienza ed una consistenza della più alta e più capace misura nel campo dell'economia privata. Perchè in quello dell'economia pubblica resta — dacchè mondo è mondo — in pieno allo Stato la potenza e la responsabilità delle entità e delle valutazioni monetarie.

Vi è forse soltanto un altro paese al mondo dove vi sia tanto assommamento pratico di governo monetario: gli Stati Uniti dell'America del Nord col loro sistema di riserva federale che fa sentire la sua influenza morale anche sulla Reconstruction Finance Corporation e sugli altri enti finanziatori creati dallo Stato dal 1933 in avanti.

L'Inghilterra ha un dominio monetario accentrato, ma più per consuetudine e per tradizione che per aperte disposizioni.

In Germania il regolamento monetario è pure concentrato, ma lo è, anzichè nella Banca d'Emissione, nello Stato, il quale negli ultimi anni ha sostanzialmente avocato la Banca emittente a sè.

La preminenza non soltanto nominale, ma fattiva (seppure esercitata con una discrezione esemplare, con tatto squisito e lontano da tutte quelle mostre di appariscenze che alienano anzichè avvicinare) della Banca d'Italia nella vita finanziaria (e quindi anche economica in genere) fa sì che nel bilancio della Banca d'Italia e nelle sue relazioni di estremo interesse si possono leggere le fortune monetarie e finanziarie del Paese nostro.

Con finissimo senso psicologico, con pensiero assai abile (che sa quanto esso sa, vuole, può affidare, nel supremo interesse nazionale, al paese) il Governatore dott. Azzolini dà nella sua ammirevole relazione sulla Banca d'Italia per il 1939, dati che non vengono più pubblicati. Dati che confortano, che sollevano ed elevano anche laddove mostrano diminuzioni — ma diminuzioni *molto* inferiori a quanto si vociferava — o dove mostrano aumenti, ma aumenti assai più contenuti di quanto si asseriva.

Il che prova quanto sia utile ed afforzante prendere occasione di esporre di quando in quando i dati reali.

* * *

La relazione del Governatore Azzolini si inizia, come di consueto, con considerazioni generali, cioè mondiali, nel campo valutario (e, qui, dell'oro), nel campo dei prezzi, dei finanziamenti e di tutte le misure che la guerra ha imposto.

Vuol essere testualmente citato riguardo alle enormi spese di guerra di belligeranti e di neutri questo denso, saggio e pensoso periodo:

« Il problema del finanziamento di sì ingenti uscite si è imposto quindi, fin « dall'inizio, con carattere di assoluta urgenza. *Non è possibile questa volta con-* « *tare, come nel 1914, su riserve accumulate durante un lungo periodo di attività* « *normale* (il corsivo è di chi scrive); gli anni di crisi e *le conseguenze del pre-* « *cedente conflitto mondiale hanno fortemente inciso sui patrimoni nazionali;* « i popoli non hanno dimenticato le sofferenze provocate dall'inflazione, nè « le delusioni delle riparazioni di guerra. *Nè*, d'altro canto, *le monete, depaupe-* « *rate da successive manipolazioni, offrono oggi molte possibilità di sfruttamento* « *redditizio* ».

Purtroppo queste note di alta autorità, profonda, pensosa, non sottrarranno governi e popoli da nuove inflazioni, da nuovi e grossi ritocchi monetari, da tremendi consumi patrimoniali, e dal chiedere (gli eventuali vincitori agli eventuali vinti) le più esagerate e più folli delle riparazioni di guerra, primissimo stimolo a nuovi conflitti, perchè non c'è quanto il chiedere troppo — qui si parla soltanto di richieste finanziarie ed economiche in genere — al perdente:

primo, *per far di tutto* che il perdente si attrezzi nuovamente, modernissimamente e potentemente per poter fronteggiare i debiti di riparazione ecc. ed assicurare la sua esistenza come prima ed il suo tenor di vita;

secondo, per far nascere il desiderio di liberarsi dalle riparazioni e dopo di farsi così forte da « visuare » una rivincita.

Già nel 1923 su questa rivista dimostrai cogli opportuni esempi storici che mai « riparazioni » od indennità di guerra, *non pagabili rapidamente*, furono assolte o pagate in pieno, che anzi dopo alcuni anni i « debitori » non pagarono più e facevo la previsione che così sarebbe stato per le « riparazioni » imposte colle paci di Versaglia, S. Germain ecc.

Nel fatto la linea storica si ripetè più che in pieno.

Eppure, è umano non imparare nulla dalla Storia e ripetere, anzi ingrossandoli di molto, i vecchi errori.

Nessuno legge le conclusioni delle Memorie di Federico II o se le legge non se ne cura e ripeterà, come scriveva quel Sovrano, gli stessi errori nostri (cioè di Federico II).

* * *

La relazione entra di poi a parlare esaurientemente dell'economia italiana tutta tesa e con concreto successo verso la massima possibile autonomia (autarchia). L'agricoltura che non rivoluziona mai, nè lo potrebbe e che invece evoluziona con passo misurato ma di tanto più solido, è giunta a resultati cospicui nella produzione del frumento così da bastare al consumo interno. In altri campi essa procede con la tenacia della terra e colla costanza del coltivatore ed allevatore.

Il Governatore dott. Azzolini espone che la produzione complessiva dell'agricoltura è valutata (per il 1939) sui 40 miliardi di lire.

L'elaterio, alquanto notevole di prezzi, concesso per prodotti fondamentali o speciali e per il latte (e derivati) e carne fresca o salata è stato ed è certamente un pungolo efficace ad intensificazione di produzioni — purchè non adduca a riposare sull'ottenuto. Così le grandi opere di bonifica, di irrigazione, di avvaloramento e di lottizzamento in corso.

L'industria è, per sua natura, in più rapido, più vario e più intenso sviluppo.

L'indice generale della produzione che è stato di 107,5 nel 1938 è salito nel 1939 del 14 %, il che darebbe un numero indice di 122,5.

Gli impianti idroelettrici che nel 1938 avevano prodotto 14.298.274.000 chilowattore, potranno colle nuove opere in corso dare 21 miliardi chilowattore nel 1942, cioè accrescere la loro potenza del 50 %, proporzione questa grandiosa (1).

Il commercio estero che nel 1938 aveva segnato, in miliardi di lire, a:

	Importazione	Esportazione (senza A. I. e possedimenti)
1930	11,3	8,0
1939	10,0	8,5

ridusse nel 1939 il disavanzo commerciale a 1 miliardo e mezzo, contro più di 3 miliardi nel 1938.

Nota il dott. Azzolini che il rapporto fra i valori delle esportazioni e delle importazioni ha raggiunto (nel 1939) l'alto livello dell'84,4 %, « il quale, nella storia commerciale d'Italia, non trova riscontro per tutto questo secolo », ove si escluda l'anno di crisi mondiale 1931.

Beninteso per giudicare della portata e della prosecuzione di così favorevole andamento occorre tener presente quanto si consumino di scorte, talune dubitevolmente riproducibili, e quanto di nuove e continuanti produzioni interne arrivino a soddisfare un consumo nazionale normale. Al che è da tendersi; senza limitarsi a contingenze fuori del normale e di natura non persistente.

Certamente che non scarsamente giova e gioverà alla bilancia commerciale una contrazione dei consumi come pare in essere per effetto dei prezzi — le tessere in atto vertendo su due prodotti *voluttuari* (caffè e zucchero) di consumo relativamente scarso in Italia. L'esperienza allora fatta sullo zucchero (e non sul caffè) nella guerra passata ha dimostrato che la tessera ha spinto a forte

(1) Il Ministro dei Lavori Publici Serena ha dichiarato, nel suo discorso alla Camera del 24 aprile, che nel 1943 si supereranno i 25 miliardi di chilowattore.

aumento dei consumi voluttuari (cioè allo zucchero), accrescendo la quota media di abitante di consumo dello zucchero da chilogrammi 4,43 a chilogrammi 7,37, sia pure comprese le nuove provincie, ma sempre accrescendo di almeno il 50 % il consumo 1913-1918

Sono i consumi necessari, non quelli voluttuari e limitati a parte della popolazione, che si contraggono colle tessere. Per i voluttuari vale praticamente assai di più il prezzo che colpirebbe chi interessa e cioè « per la maggior parte le classi più abbienti ».

Società per azioni

Secondo quanto con grande opportunità riferisce il Governatore dott. Azzolini il movimento delle Società per azioni (colle cifre del 1938 che riporto io) è stato:

Situazione Società italiane per azioni

	(milioni di lire) a fine 1938	a fine 1939
Numero	20.809	22.505
Capitale	53.129	56.300

Nel 1938 si erano costituite nuove Società in numero di 2.413 con 541 milioni di capitale. Nel 1939 i rispettivi numeri furono 2.966 e 500 milioni.

Gli aumenti di capitale furono nel 1938 per 6.568 milioni di cui 2.098 per azioni gratuite e 200 per fusioni. Nel 1939 si ebbero aumenti di capitale per 4.300 milioni, di cui 200 milioni per azioni gratuite e 300 milioni per fusioni, cosicchè il 1939 fu di poco inferiore all'eccezionale anno 1938 per aumento di capitale con emissione di azioni a pagamento (1938: 4.271; 1939: 3.800).

I disinvestimenti furono nel 1938 per 1.475 milioni di cui 929 per scioglimenti e 546 per riduzioni. Nel 1939 i disinvestimenti salirono a 1.700 milioni di cui 700 per scioglimenti e 1000 per riduzioni.

Il 1939 è quindi stato anno di vibrata attività per lo sviluppo delle società per azioni.

Le emissioni di cartelle fondiarie che nel 1938 erano state per un totale di circa 260 milioni, nel 1939 sono salite a 425 milioni.

Su questi titoli è stata molto opportunamente abolita l'imposta cedolare del 10 % che colpiva le cartelle al portatore, ma il vantaggio per il portatore è stato compensato dall'onere dell'imposta patrimoniale, la quale colpisce anche i titoli al nome.

Depositi, conti di corrispondenza e buoni postali fruttiferi

I depositi d'ogni genere presso tutte le aziende di credito con una massa di deposito superiore ai 5 milioni e presso le Casse postali sono stati:

1937	(in milioni di lire) 1938	1939	Aumento sul 1938
80.643	88.908	97.165	+ 8.257

Entro queste cifre si ebbero i seguenti andamenti:

Casse di risparmio postali senza buoni fruttiferi

1938	1939	Differenza
8.454	7.913	— 541

Buoni postali fruttiferi

1938	1939	Differenza
20.665	22.617	+ 1.952

Casse ordinarie di risparmio

1938	1939	Differenza
18.283	18.408	+ 125

Nelle aziende di credito, e cioè si può dire bancarie (le Casse di risparmio ordinarie entrando soltanto, come visto sopra, per 125 milioni d'aumento), l'aumento dei depositi durante il 1939 è stato quale segue:

Aumento complessivo	milioni 6.846
di cui:	
depositi fiduciari	» 2.452
conti di corrispondenza	» 4.394

Il Governatore dott. Azzolini aggiunge a queste cifre l'assai interessante ed acuto rilievo che, mentre « l'aumento dei depositi fiduciari e postali avutosi « nel 1939 è moderato rispetto a quello del triennio precedente (1936-1938) « ... è più che triplicato, rispetto alla media triennale, l'aumento dei conti « correnti di corrispondenza ».

« Nell'eccezionale sviluppo dei conti correnti di corrispondenza si ravvisa « l'influenza di vari fattori — principali tra essi, le emissioni di valori sul mer- « cato finanziario, l'aumento dei prezzi e l'accresciuto bisogno di medio circo- « lante — e si scorge un indice significativo della ripresa dell'attività economica « nazionale ».

Nel fatto il conto corrente di corrispondenza è, salvo i conti vincolati che ne fanno parte o danaro a termine come dicono gli stranieri, prevalentissimamente danaro commerciale, il quale risente rapidamente ed in pieno di tutte le notevoli variazioni di contingenza, aumenti di prezzi, come ben cita il dott. Azzolini, movimenti della circolazione, consumo delle scorte e delle riserve, andamento di industrie e commerci e profitti, per alcune categorie, di emergenza (quali si verificano in ogni paese del mondo nei momenti di contingentamenti, di restrizioni, di bisogno di permessi e licenze e così via).

I depositi fiduciari invece sono, nella quasi totalità, veri e propri risparmi nel senso più spiccato della parola risparmio.

E nel fatto, durante tutti i grandi momenti, come lo sono in modo e misura vibratissimi quelli di guerre, si formano quantità ingenti e crescenti di danaro liquido, che non può essere classificato come risparmio, e che appunto perchè non è risparmio puro, cerca investimento a breve scadenza.

Da qui la fortuna, in tali tempi, dei collocamenti grossi e rapidi dei titoli degli Stati a pochi mesi di scadenza od al massimo fino a due o tre anni, mentre l'affluenza in tali tempi del risparmio schietto rende meno facili le emissioni di consolidato o di titoli a lunga.

Bisogna, proprio anche per questo, compiacersi vivamente e salutare con orgoglio serio di italiani e irrobustire la fede e la speranza nella sanità e nelle qualità del popolo italiano per il fatto che nella recente emissione di buoni novennali (un titolo cioè *non* a breve scadenza) siano stati rapidamente sottoscritti per ben otto miliardi e più di buoni con danaro *fresco*, cioè al netto dai 6 miliardi di lire di conversioni.

Queste sono virtù solide cui è sommamente lieto inchinarsi.

Anticipazioni, Ammassi, Risconti

Altre manifestazioni di queste virtù si hanno nel progressivo e rapido ammortamento del debito contratto dalla proprietà stabile per il prestito immobiliare redimibile.

Tale debito presso le aziende di credito era di 1.438 milioni a fine 1937; si era ridotto a 816 a fine 1938 e si è contratto a 386 milioni a fine 1939.

Le anticipazioni concesse direttamente dalla Banca d'Italia ai sottoscrittori ed agli Istituti di assicurazioni erano di 1.297 milioni a fine 1937, di 1.013 a fine 1938, per scendere a 765 a fine 1939.

Per un paese ed una proprietà non certamente ricchi questi sono grandi passi.

Il finanziamento degli ammassi grano, che nel 1938 segnò un massimo di 3.267 milioni ed una consistenza a fine dicembre di 2.271, registrò nel 1939 una punta a metà settembre di 3.503 milioni e una riduzione a fine anno a 2.703 milioni. Il concorso della Banca d'Italia, con sovvenzioni cambiarie al 20 dicembre 1938, era stato di 1.274 milioni e al 20 dicembre di 1.698 dopo un massimo di 2.352.

Le maggiori cifre del 1939 sono dovute evidentemente al maggior prezzo per quintale di frumento pagato dagli ammassi.

Per gli altri ammassi la Banca d'Italia ha riscontato come massimi nel 1939:

Per la lana	milioni 93
» i bozzoli	» 85
» il risone	» 84

« mentre per il granoturco, la canapa e l'olio (d'oliva) il risconto è stato mantenuto entro cifre limitate ».

Per il credito a medio termine a favore della piccola industria furono autorizzate le aziende di credito a consentire sovvenzioni a piccole imprese fino a concorrenza del 2 % dei depositi vincolati in essere. Le sovvenzioni non possono superare singolarmente l'importo di lire centomila, nè avere durata superiore ai cinque anni e dovranno essere rimborsate con opportuna rateazione.

Per operazioni di maggiore entità e di più lunga durata sono competenti soltanto l'I.M.I. ed il Consorzio Sovvenzioni.

Troppo recente essendo il provvedimento, nessun resultato in cifre ne dà la sostanziale relazione del Governatore dott. Azzolini.

Per chi conosce *praticamente* la piccola industria, ed in genere tutti i piccoli, l'attesa per cifre tangibili non è molta.

I.M.I. e Consorzio

Questi due istituti hanno proceduto pulsantemente nella loro vitale funzione di datori di credito a medio termine.

L'I.M.I. aveva concluso mutui per 37 milioni nel 1935-36; per 169 nel 1936-37; 240 nel 1937-38; e 432 nel 1938-39, mentre nei primi *undici* mesi dell'esercizio in corso ha stipulato mutui per 420 milioni.

Le operazioni dell'I.M.I. in essere sono passate da 1.348 milioni al 31 marzo 1939 a 1.385 milioni a fine febbraio 1940.

Il Consorzio sovvenzioni su valori industriali che nel 1938 aveva svolto operazioni per 994 milioni di cui 694 per operazioni ordinarie e 300 per provvisoria assunzione di certificati di credito per bonifica integrale, nel 1939 ha fatto un forte sbalzo in avanti compiendo operazioni per 2.169 milioni, di cui 1.749 per operazioni ordinarie e 420 per bonifica ed opere agrarie.

La consistenza degli impieghi è così passata dai 1.729 milioni di fine 1938 ai 2.802 di fine 1939.

Il Consorzio ha provveduto al finanziamento di tale ingente nuova e necessaria espansione di credito « principalmente con quel ricorso al risconto della

Banca d'Italia... che pratica già da cinque lustri », cioè fin dalla sua creazione, con misura, senso di proporzione e saviezza tali da non pesare sulla circolazione.

Tutela del risparmio e disciplina della funzione creditizia

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, presieduto dal Governatore della Banca d'Italia, ha continuato nell'opera sua attiva e delicata ad un tempo.

L'indirizzo mondiale dei tempi è verso la deflazione delle aziende bancarie.

Già ho qui detto che l'assunzione da parte dello Stato (in pressochè tutti i paesi) di compiti finanziari sia a mezzo (raro) diretto, sia a mezzo di appositi istituti parastatali o meno ha tolto al vecchio lavoro bancario non piccola parte della sua attività.

D'altra parte l'assegnazione delle aziende bancarie allo stretto lavoro commerciale è avvenuta in momenti (in Italia *e dovunque*) in cui la tendenza universale è vôlta verso un crescente autofinanziamento delle ditte e delle imprese commerciali ed industriali, verso cioè *una specie* di autarchizzamento loro (per usare una parola di moda), cosicchè anche il lavoro commerciale delle banche si avvia verso una minore intensità neutralizzante la maggiore estensione di commerci ed industrie che lo sviluppo mondiale apporta.

In contrasto colla alquanto minore entità di lavoro *complessivo universale* crescono ininterrottamente i costi delle aziende di credito.

Ne deriva che necessariamente si deve, dovunque, percorrere la via costante della deflazione bancaria colla eliminazione delle aziende più deboli di costituzione o di uomini, lasciando « spazio vitale » alle aziende forti di mezzi ed, ancor più, di menti.

E' questo un processo naturale che non va osteggiato, perchè i sorreggimenti artificiali od artificiosi sono, nel campo del credito, deleteri in sè, e disaffidanti verso *tutte* le aziende.

Perciò va salutata con vigore la disposta « incorporazione obbligatoria delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria presso i quali l'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi non superi i 30 milioni di lire », ed è bene che il provvedimento sia applicato e *generalizzato*, colla voluta abilità e discrezione — *suaviter in modo, fortiter in re*.

Per le aziende bancarie, durante il 1939, sono state autorizzati 14 assorbimenti, disposte 52 amministrazioni straordinarie ed iniziate 85 procedure di liquidazione senza contare le casse rurali.

Le gestioni liquidatorie in corso sono scese da 773 a fine 1938 a 755 a fine 1939, il che mostra che, malgrado le nuove liquidazioni intervenute, l'opera semplificatrice dell'Ispettorato continua vibrata.

Quanto alle casse rurali esse sono scese da 2613 nel 1929 a 1815 (di cui 241 non tenute all'iscrizione nell'albo delle aziende di credito) nel 1939. Di queste 1815 ben 681 sono in liquidazione.

Potrà apparire doloroso, ma il fatto della deflazione delle casse rurali è una imposizione dei tempi.

O si va maggiormente verso un sano, ben organizzato, *molto sentito* e ottimamente diretto spirito cooperativo (caratteristica non troppo marcata, nè innata dell'animo latino, ed invece propria dei popoli germanici) ed allora le casse tipo rurali nostre possono prosperare — oppure bisogna indulgere alle tendenze ed ai tempi.

In totale le aziende di credito iscritte nell'albo erano a fine:

1936	n. 2.834	di cui	2.072	in esercizio
1938	» 2.624	»	» 1.851	»	»
1939	» 2.482	»	» 1.727	»	»

Gli sportelli aperti a fine 1939 erano 7061. Nel primi otto mesi del 1939 sono stati chiusi 87 sportelli ed autorizzate 71 aperture delle quali 48 in piazze sprovviste.

Nel detto numero totale di aziende di credito sono incluse le casse rurali.

Come si vede la diminuzione annua del numero totale è avvertibile ed è, sopratutto, persistente.

FINANZE PUBBLICHE

Le notizie che il Governatore dott. Azzolini comunica sulle finanze pubbliche, se in parte già note, sono nel resto nuove e del tutto interessanti.

L'esercizio 1938-39 si è chiuso come segue (cifre in milioni di lire):

	Previsioni	Accertamenti
Entrate	25.073	27.576
Spese	25.035	33.353
Differenza	+ 37	— 5.778
Spese eccezionali	—	6.500
Disavanzo complessivo	—	— 12.278

contro 11.174 dell'esercizio 1937-38.

La copertura del disavanzo avvenne con mezzi di tesoreria — di cui, per i *primi nove mesi dell'esercizio*, 2812 milioni di buoni del Tesoro (più circa 3 miliardi di buoni postali fruttiferi).

I residui passivi (netti dagli attivi) sono aumentati durante l'esercizio di 1042 milioni passando da 7084 a 8126 milioni.

Per l'esercizio 1939-40 in corso il disavanzo effettivo previsto ammontava a 4755 milioni, ma colle successive variazioni esso è notevolissimamente aumentato. Stanno poi a parte le grosse spese eccezionali.

L'esercizio 1940-41 prevede un disavanzo di 5893 milioni — ma già soltanto le maggiori spese per il personale dal 1° aprile di quest'anno in avanti sono calcolate in 650 milioni all'anno (contro i 550 milioni approvati per il personale colla legge 20 aprile 1939, n. 591).

Nuove e grosse imposte hanno inteso ricercare « un equilibrio permanente fra entrate e spese a carattere continuativo », ma è indubbio che col continuo aumentare delle spese continuative, le imposte non potranno riuscire ad ottenere tale equilibrio, perchè la capacità contributiva è forzatamente limitata e nessuna potenza di accertamenti anche se « feroci » può far accrescere il volume del reddito nazionale.

Può soltanto stancarlo, affievolirlo e inediare le iniziative.

Coi nuovi sistemi di imposte le elusioni fiscali perdono continuamente terreno e oramai possono essere considerate pressochè trascurabili come entità percentuali in proporzione al gettito totale tributario.

Si possono del resto vedere gli effetti, come prodotto fiscale, di tutte le leggi draconizzatrici contro le elusioni dal 1928 in poi.

Il modo migliore è quello seguito dalla politica fiscale dell'attuale ministro delle finanze Thaon di Revel e dalla sua valente amministrazione.

Niente progressività irritanti, demagogiche e spingenti, quelle sì e per davvero, a tutte le possibili evasioni.

Proporzionalità (con degressività quando questa è opportuna, è equa, è fiscalmente conveniente) vorrebbe essere la linea fondamentale.

Per le imposte immobiliari — delle quali è visibile, tangibile, certa la materia imponibile — applicazione dell'imposta col metodo tecnico, oggettivo, semplice, inoppugnabile del catasto come è eccellentemente previsto per il nuovo catasto urbano.

Sapientemente e con alto senso pratico nota al riguardo il Governatore dott. Azzolini:

« L'automaticità delle nuove procedure catastali di accertamento, suscet-
« tibile, con gli opportuni adattamenti, di più estese applicazioni, attenua »
(anzi mi permetterei dire: *deve togliere*) « l'eccessivo fiscalismo insito nei defa-
« tiganti dibattiti fra contribuenti e agenti fiscali e le inevitabili sperequazioni
« che derivano dalla loro diversa abilità contrattuale ».

Quanto si è visto, in pratica, per la nuova imposta immobiliare sui fabbricati immuni per 25 anni da imposta sulle case, è tale da far elevare le massime lodi all'on. Ministro Thaon di Revel che col nuovo catasto urbano mette a base dell'imponibile il reddito catastale formato da quell'esemplare corpo tecnico che è la Direzione Generale (e l'amministrazione in genere) del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, libera, per sua natura, dalle psicologie tributarie che si addensano nel pensiero dell'evasibilità contribuentale. Mentre non c'è — negli immobili — che l'oggettività, assoluta, accertabile, facilmente tecnica del reddito *medio* normale che l'individuo non può affatto variare a suo arbitrio.

Togliere, come è stato fatto per la terra, *totalmente* anche agli immobili cosidetti urbani, cioè ai fabbricati, la valutazione personale sperequata e sperequante sempre ed affidarla collettivamente, con metodi tecnici oggettivi, a corpi speciali a ciò attrezzati da lunghissima esperienza (i primi catasti italiani datando da Maria Teresa), col sussidio di tecnici e competenti locali, è riforma profonda, grandiosa che passerà alla storia com'è passata appunto alla storia la dettatrice del catasto terriero lombardo, Maria Teresa.

L'importante si è che, come per la terra, l'elemento valutatorio non possa essere variato per nessuna ragione od eccezione da altre istanze (fiscali), all'infuori del Catasto e dei Servizi tecnici erariali nelle loro revisioni periodiche.

Dare tranquillità, fiducia e sicurezza al contribuente è principio fondamentale e nello stesso tempo redditizio per il fisco. E questo dovrebbe valere per tutte le imposte che gravano il contribuente immobiliare e « reale » (registro, successione ecc.) — e nella applicazione pratica, corrente anche per il contribuente mobiliare o di imposte personali portando gli Uffici distrettuali delle imposte a quell'arte — che è stato loro merito grande — di ottenere senza far strillare, persuadendo (e sapendo sul serio), anzichè defatigando ed intimorendo.

* * *

Il mantenere la Banca dei Regolamenti Internazionali, « all'infuori delle contingenze politiche » e « serbare integra ed efficiente la sua organizzazione, così « da poter rispondere pienamente e prontamente alle mansioni che le verranno « attribuite, quando, a pace conclusa, si dovrà intraprendere il lavoro di rico-
« struzione economica e finanziaria » è atto di grande importanza pratica, ma sovratutto di elevatissimo senso morale, suggerito certissimamente dai governatori dei vari Istituti di emissione, già di per sè spazianti in campo mentalmente molto alto, atto che solleva fortemente, che va fatto largamente conoscere e che mostra come ancor sussiste, oltre che nella Religione e nella Chiesa, nella vita pratica terrena, un senso di relazioni collettive di pace fra gli uomini — senso che, coltivato, potrà dare frutti ampi e sodi nell'avvenire, fosse pure anche lontano.

E' una speranza che viene accesa dai governatori del danaro (che dovrebbero essere nella vista della comune, i plutocrati) nel tremendo sanguigno grigiume della guerra.

Movimento e bilancio della Banca d'Italia - Circolazione e riserve

Il movimento generale delle casse della Banca d'Italia è stato in milioni di lire quanto segue:

1937	1938	1939
730.837	772.569	951.936

L'accrescimento è stato grandioso.

Negli anni predetti la circolazione e le riserve della Banca hanno segnato queste cifre (in milioni di lire):

	1937	1938	1939	20 marzo 1940
Circolazione biglietti	17.468,1	18.955,5	24.432,2	22.643,9
Vaglia ed assegni	749,5	905,2	1.218,3	992,8
Riserve	4.028,3	3.826,0	3.131,6	—
di cui:				
Oro	3.995,9	3.674,0	2.738,2	2.601,6
Crediti sull'estero	—	152,0	393,4	—
Depositi	715,3	815,9	1.268,0	923,9

Quando si pensi ai momenti eccezionali che si attraversano e che hanno fortemente influito ed influiscono sulla circolazione e sulle riserve degli Istituti di emissione dei paesi belligeranti e non molto meno di essi dei paesi neutrali in Europa, si dovrà riconoscere che le cifre circolatorie e della riserva in Italia sono relativamente moderate, il che va a tutto onore del saviissimo Governo della Banca d'Italia oltre che di quello nazionale, il quale ha chiesto alla Banca d'Italia nel 1937 un miliardo, nel 1938 tre miliardi e nel 1939 nove miliardi di cui, ogni anno, un miliardo è sempre a titolo di anticipazione temporanea ed il resto di anticipazioni straordinarie.

Interessante è la consistenza della Cassa, composta di biglietti di Stato e di spezzati. Il suo aumento rispecchia il maggior incremento che ha certamente avuto luogo nella circolazione dei biglietti di Stato, correlativamente alle disposizioni prese a suo tempo. Le cifre della Cassa sono, in milioni di lire:

1937	1938	1939
631	467	801

In complesso ed a parte i dati già suesposti su circolazione, riserve e anticipazioni al Tesoro le partite mobili del bilancio della Banca d'Italia risultano, in milioni di lire, come segue:

	1937	1938	1939
Portafoglio	2.544	3.704	4.833

(l'accrescimento è in relazione prevalentemente col risconto Consorzio Sovvenzioni sopra accennato per tondo un miliardo in più)

Anticipazioni	4.508	3.687	2.991

Qui vi è stata una progressiva diminuzione: primo, per una minore domanda delle banche libere divenute in complesso più liquide; secondo, per forse minor richiesta di Enti statali e parastatali.

La diminuzione delle anticipazioni ha permesso — come si è detto più avanti circa il senso di assai intelligente proporzione che presiede alla misura del risconto del Consorzio — di accrescere il risconto predetto senza, come accennato, pesare sulla circolazione.

Attestato di alto valore per la mente ed il polso del Governatore Azzolini I titoli dello Stato di proprietà della Banca sono pressochè invariati.

	1937	1938	1939
Titoli	775	769	777
Conti correnti attivi	98	132	88
Immobili per uffici	122	107	114
I.R.I.	4.708	4.708	4.708
(Idem al netto di ammortamento	4.662	4.614	4.565)
Debitori diversi	1.247	1.397	1.376
Capitale	300	300	300
Fondo riserva ordinaria	45	79	119
» » straordinaria	15	36	66
Conti correnti passivi	369	340	491
Conto corrente Tesoro	639	850	475
Cassa d'ammortamento	4	4	12
Creditori diversi	1.004	1.087	974
Fondo ammortamento I.R.I.	46	95	143
Utili netti	99	131	117
Riparto utili netti			
A riserva ordinaria	20	26	23
» » straordinaria	20	26	23
Ai partecipanti 6 %	18	18	18
Al Tesoro dello Stato	41	61	52
Spese e tributi			
Amministrazione	119	127	147
Funzionari	3	3	3
Movimento valori	2	2	2
Fabbricazione biglietti	10	13	14
Imposte e tasse	*42*	*59*	*54*
Ammortizzazioni	36	48	62
Svalutazioni	10	10	10

Lo Stato tra imposte, tasse (compresa quella, assorbente, di circolazione biglietti ecc.) e partecipazione agli utili si prende somme che quasi uguagliano l'intero ammontare degli utili netti.

Le forti somme che la Banca dedica ad ammortizzazioni diverse e quella fissa di svalutazione portafoglio mostra con quale cura e quale misura il Governatore tende a rafforzare e consolidare in ogni modo (oltre che con le importanti riserve palesi) la consistenza e la possanza dell'Istituto.

La Banca d'Italia, non soltanto per il grandissimo pregio delle sue funzioni monetarie e creditizie, ma altresì per l'esempio della pronta azione solida e ben coperta dalle più prudenzialmente larghe garanzie di ammortizzi ecc. e per l'attivissima autorità morale, guadagnatasi in modesto ma operoso ed accorto silenzio, del suo Governatore dott. Azzolini, è luce e forza del Paese, ed è essenza dello spirito del Paese stesso, che è appunto quello di fortemente operare, resistere e progredire seriamente e silenziosamente.

Mario Mazzucchelli, senior.

Profitti industriali e congiuntura negli Stati Uniti.

Come per altri paesi, sono vari gli indici attraverso i quali si segue l'andamento della attività economica degli Stati Uniti. Solitamente si fa riferimento ad indici come quello costituito dal volume della produzione industriale, sia considerata nelle variazioni fra periodi rappresentativi, sia in rapporto alla capacità produttiva del complesso delle imprese. Calcoli approssimati al vero vengono sopratutto eseguiti per l'industria metallurgica.

Chi segua sistematicamente le statistiche americane sa come si possano rilevare dal Bollettino del « Federal Reserve Board » dati assai significativi sul movimento economico, dal volume delle merci vendute ai salari pagati, ai nuovi progetti di costruzioni edilizie, ecc.

Ma accanto a codesti elementi che sono certo rappresentativi nei confronti di periodi brevi, è conveniente ed istruttivo l'indice della congiuntura costituito dall'andamento dei profitti delle imprese industriali e commerciali. Si tratta di un elemento retrospettivo necessariamente, ma che ha il pregio della sintesi delle condizioni economiche, finanziarie e tecniche (dimensioni delle imprese) in cui si svolge l'attività produttiva.

Faremo riferimento, a questo proposito, ai dati contenuti nel Bollettino della *National City Bank of New York* (fascicolo di marzo 1940), nel quale si richiamano cifre che consentono di porre in rapporto il movimento dei profitti industriali dell'ultimo decennio con le vicende della congiuntura economica americana, che tanto influenza il movimento del resto del mondo.

Le fluttuazioni economiche dal 1937 al 1939 ed i profitti

Prima di accennare ad elementi riguardanti l'intero periodo che abbraccia il decennio ultimo, dati che sono istruttivi anche dal punto di vista del flusso di capitali che è affluito agli investimenti industriali e commerciali privati, nonchè nei confronti della politica dei dividendi, è utile prospettare l'andamento dei profitti industriali, in rapporto alle vicende economiche degli ultimi tre anni.

Si sa che nel 1937, dopo due anni di ripresa economica progressiva, si ebbe, nella primavera, l'apice della fase ascendente del ciclo che caratterizzava là ripresa degli affari, dopo la nota depressione.

Dopo la primavera del 1937, si verificò una reazione nel senso del regresso del movimento economico, che fu caratteristico, non soltanto del mercato nazionale americano, ma anche della congiuntura di altri paesi del continente europeo.

Tale fase di contrazione del volume degli affari, accompagnata da movimento quasi analogo nel settore dei prezzi, si può dire che abbia avuto fine nel 1939, attraverso una reazione che, orientata nel senso della nuova ripresa, ha mantenuto tale orientamento sino all'inizio della nuova guerra europea. Gli adattamenti alle conseguenze prime del conflitto, non sono stati uniformi. Per limitarsi a considerare il caso degli Stati Uniti non si può dire che ci sia un orientamento deciso ed univoco dell'economia di questo paese in rapporto alla guerra in atto.

Ma ciò non entra nei limiti di questo articolo, che richiama i dati pubblicati dalla National City Bank of New York, in merito ai profitti delle industrie. Essendo i dati, come si è detto, retrospettivi, li si pone in rapporto con il movimento degli affari dell'ultimo triennio.

I dati si riferiscono ad un numero di gruppi industriali e commerciali che rappresenta quanto di più importante e tipico si può desumere dall'analisi dei risultati delle gestioni aziendali.

	1939 (960 gruppi di imprese)	1938 (940 gruppi di imprese)	1937
		(milioni di dollari)	
Profitti netti	1.281	647	1.545
Rendimento percentuale dei capitali investiti	8,4	4,2	10,5

E' evidente come la ripresa che ha avuto luogo nel 1939 non abbia fatto raggiungere i risultati che si erano conseguiti nell'anno in cui si è toccato il livello massimo della fase di espansione degli affari negli Stati Uniti.

Gli investimenti di capitali e i dividendi dal 1928 al 1937

Naturalmente è più significativo il movimento che si è registrato nel decennio, nel quale hanno avuto luogo la grande depressione e quella a cui si è testè accennato e che si è convenuto denominare negli Stati Uniti col termine « depressione-Roosevelt ».

I dati complessivi sono disponibili sino al 1937. Per gli ultimi due anni occorre avvalersi di quelli relativi alle principali imprese, come si è fatto sopra. Per i precedenti anni si fa riferimento alle statistiche ufficiali relative al complesso delle società industriali e commerciali americane.

(milioni di dollari)

anno	profitti netti	capitale investito	percentuale rendimento
1928	3.935	48.050	8,2
1929	4.537	50.017	9,1
1930	1.424	52.695	2,7
1931	— 521	52.122	— 1,0
1932	— 1.616	47.640	— 3,4
1933	237	43.976	0,5
1934	1.166	43.342	2,7
1935	2.122	38.152	5,6
1936	3.116	37.611	8,3
1937	3.069	38.467	8,0

Chi voglia approfondire a scopo tecnico la portata della correlazione fra congiuntura e profitti industriali, trova elementi assai significativi in questo specchietto. Limitandosi a considerazioni che spiegano il fenomeno, non si può fare a meno di notare, da un canto, la rispondenza abbastanza immediata dell'indice costituito dalla variazione dei profitti, all'avvallamento determinato dalla depressione, la quale sostituì perdite notevoli all'alto livello dei profitti degli anni 1928-29.

Ma dal punto di vista dei riflessi finanziari, è anche sintomatica ed interessante per i lettori di questa Rivista, la constatazione che il totale dei capitali investiti nelle imprese industriali e commerciali non è aumentato anche nella fase della ripresa che si può dire propria degli anni 1935-1937. Il mercato dei capitali non ha visto adeguate emissioni di titoli costituenti ulteriori impieghi nel settore che si esamina. In altri termini, le perdite di valori capitali determinate dalla crisi, non sono state sostituite da un nuovo flusso di investimenti in proporzioni tali da riportare la capitalizzazione industriale al livello di ante-crisi.

Il lettore per conto suo tiene presente la circostanza che le cifre non sono omogenee, perchè dal 1935 si tratta di dollari allineati. Questo fattore ed il livello assoluto dei profitti, da un canto, e la variazione percentuale degli utili dall'altro, fanno apprezzare i veri limiti in cui ha avuto luogo la ripresa economica negli Stati Uniti, dopo la depressione che, come si vede, incise profondamente sulle forze produttive del paese.

E. D'A.

Rassegna di borsa.

L'andamento del mercato durante il mese di aprile non presenta, come del resto osservammo per il mese precedente, caratteristiche particolari o comunque interessanti. La curva dei prezzi, quasi uniforme nel periodo di liquidazione di marzo e nella prima decade di aprile, si abbassa con ritmo costante fin quasi ai riporti, per procedere invariata dopo di essi. Il punto di arrivo è leggermente più basso di quello di partenza.

L'attività è stata scarsa, la speculazione esitante se non assente, il portafoglio poco impegnato. I riporti pertanto si sono sistemati con insolita facilità a tassi leggermente inferiori a quelli del mese precedente.

Le posizioni sono apparse leggere, così che è da pensare che la piattaforma del mercato, dal punto di vista tecnico, presenta possibilità di qualche ripresa, se altri fattori non tecnici non intervengono ad ostacolarne i movimenti. Saranno dunque gli eventi di carattere internazionale che daranno per l'avvenire immediato il tono al mercato chè, così essendo la situazione tecnica, e chiusa ormai la campagna dei dividendi, altri elementi non dovrebbero avere sulla borsa influenza preponderante.

I risultati degli esercizi 1939 apparsi nei bilanci portati davanti alle assemblee di marzo sono stati senza dubbio superiori a quelli dell'esercizio precedente. I dividendi tuttavia non seguono, nella generalità dei casi, la curva delle più favorevoli risultanze economiche. Egli è che la massa degli ammortamenti è stata più cospicua, sia per misure prudenziali che per far fronte alle esigenze di nuovi impianti in notevole sviluppo per la politica delle finalità belliche e dell'autarchia.

Il mercato dei valori di Stato è stato normale e come massa di affari sensibilmente superiore a quella del mese precedente. Sull'andamento di questo settore importante del mercato ha avuto influenza l'emissione recente dei Buoni del Tesoro 1949: questa emissione ha dato risultati veramente brillanti, apportando alla Tesoreria circa 10 miliardi di denaro fresco. Il limite di emissione, con decreto apparso dopo la chiusura della sottoscrizione, è stato portato a 28 miliardi per dar modo al Tesoro di sistemare contabilmente, con l'eccedenza della quota collocata, il debito di Tesoreria verso la Cassa DD. PP.

Nel complesso i prezzi dei valori di Stato hanno segnato la curva dei valori industriali e segnano nei compensi di aprile una leggerissima cedenza rispetto al mese precedente.

La differenza è veramente insignificante e a nostro avviso ha origine tecnica. La fiducia nei valori di Stato è sempre intatta e ne è prova, ripetiamo, il brillante successo dell'emissione dei Buoni.

Il mercato dei valori industriali ha assorbito, sia nel mese di marzo che di aprile, importanti disponibilità per aumenti di capitali. Questo drenaggio di liquidità agli investimenti non poteva non avere una ripercussione anche nella domanda dei titoli di Stato. Chiuso questo periodo è da ritenere che anche la lievissima, e diremo quasi insignificante cedenza di aprile nei prezzi dei valori di Stato verrà largamente compensata.

Parigi. — Il periodo in esame si inizia in Francia, come altrove, sotto l'influenza degli avvenimenti politici. Il mercato ha risentito dello stato di incertezza circa gli ulteriori sviluppi del conflitto, che si è determinato dopo la cessazione delle ostilità tra Russia e Finlandia. L'impressione che, dopo la scomparsa del fronte finlandese, le potenze democratiche si adoperassero a

crearne un altro nei Balcani o altrove, ha suscitato malessere nei mercati finanziari, nei quali si è notata l'assenza di un indirizzo ben definito.

Sul mercato di Parigi, all'influenza degli avvenimenti di politica estera, si è aggiunta, ad aggravare il malessere, quella degli avvenimenti di politica interna, e principalmente delle molte riserve con le quali è stato accolto il Gabinetto Reynaud.

Ma più che gli avvenimenti di politica interna ed estera, la Borsa dovette scontare gli effetti delle fluttuazioni del franco sui mercati internazionali. Il regresso del franco ebbe immediato contraccolpo sul corso delle Rendite le quali subirono un deprezzamento, arrestato solo per qualche giorno, presumibilmente per l'intervento governativo. D'altra parte, sempre in relazione al corso del franco, tutta l'attività borsistica sembrò vivificarsi specialmente nel comparto dei valori a reddito variabile.

Le notizie favorevoli provenienti dallo Stock Exchange e le tendenze ottimistiche quivi dominanti riuscirono tuttavia a tonificare la quota e se ne avvantaggiarono un po' tutti i settori, particolarmente le rendite ed i bancari. Ma sopravvenne ben presto un nuovo appesantimento.

Quest'alternarsi di situazioni favorevoli e sfavorevoli è indice del nervosismo che ha dominato gli ambienti finanziari francesi e che viene attribuito alle incertezze della situazione politico-militare, alla critica situazione di tutta l'organizzazione interna ed alle incognite sulla stabilità del nuovo Governo.

L'occupazione militare della Danimarca e della Norvegia non poteva naturalmente lasciare indifferenti e provocò un vero e proprio crollo di prezzi, frenato solo da un'abile propaganda, la quale riuscì ad alimentare una leggera ripresa di breve durata. A questo breve periodo di artificiosa euforia, seguì ben presto una nuova discesa. Particolarmente colpiti le Suez, la Banca di Francia ed il Prestito Brasiliano.

Londra. — Il mercato britannico è stato dominato, durante il mese di aprile, dal contegno della sterlina e dagli avvenimenti di Norvegia.

La depressione della sterlina ha disorientato gli operatori determinando nelle prime riunioni un ristagno di affari ed un declinio di quota nel comparto dei valori pubblici. Assai offerti sono stati i valori del tabacco e della birra in seguito a voci di nuovi inasprimenti fiscali. Un leggero miglioramento della sterlina verificatosi verso la fine di marzo determinò una maggiore attività: i titoli di Stato ed alcuni industriali, quali gli auriferi, segnarono una certa ripresa, mentre si mostrarono più calmi i petroliferi.

A dare un tono più sostenuto a tutto il complesso dei titoli intervennero le successive pubblicazioni delle statistiche interessanti l'attività delle varie branche industriali. Tuttavia ciò non è valso a vincere quello stato di perplessità dominante in conseguenza della incerta condotta della guerra. Le pressioni di cui sono oggetto i neutri ed il gravissimo onere che si assume la Tesoreria britannica per sostenere il piano di accerchiamento economico della Germania, hanno suscitato non poche apprensioni in Borsa dove ci si preoccupa delle ripercussioni che gli eccessivi impegni possono avere sul corso della sterlina.

Con l'inizio dell'occupazione della Danimarca e della Norvegia da parte della Germania, l'andamento della Borsa è stato interamente dominato dallo svolgimento delle operazioni militari, e le fluttuazioni dei corsi dei titoli hanno rispecchiato le drammatiche alternative allarmistiche ed ottimistiche tra le quali si è dibattuta l'opinione pubblica. Così al disorientamento, all'inattività e all'indecisione, conseguenti alle prime iniziative germaniche e alle assicurazioni di intervento britannico, ha fatto seguito una rinata euforia, alimentata dalle notizie di vittoria della flotta britannica sulla marina tedesca. Di nuovo

la Borsa cede quando si ha notizia delle secche smentite ai successi anglo-francesi e si diffonde invece un senso di riserva sui successi della Home Fleet. E su questo sentimento di riserva diffuso nessuna presa potevano avere altri elementi favorevoli quali i risultati dell'esercizio finanziario 30-40, chiuso con un deficit notevolmente inferiore al previsto.

Il mercato è rimasto depresso per tutto il resto del periodo sotto rassegna: segno evidente che la valutazione degli avvenimenti fatta dagli operatori si discosta da quella degli ambienti politici e militari. In Borsa si è valutato nella giusta misura il danno derivante al commercio estero britannico della perdita dei mercati danese, norvegese e svedese e si è misurata la difficoltà di approvigionarsi altrove di ferro, legno, cellulosa e dei prodotti agricoli danesi.

New York. — L'andamento di Wall Street in aprile è stato caratterizzato da tendenze varie e non sono mancate sedute di Borsa contrassegnate da una attività quale da tempo non si registrava.

Wall Street è stata, come al solito, molto sensibile alle notizie circa il corso delle operazioni belliche e gli sviluppi del conflitto. Così all'inizio le previsioni diffuse negli ambienti finanziari circa l'estensione ed il prolungamento del conflitto costituirono una leva poderosa al rialzo di molti titoli, particolarmente di quelli interessati alle materie prime per l'industria bellica.

Questa idea dell'ineluttabilità di un prolungamento del conflitto si è radicata in borsa, avvalorata per altro dalla convinzione che una pace prematura non apporterebbe l'auspicata tranquillità, ma sarebbe invece causa del perpetuarsi della tensione internazionale e della depressione economica. Nè si nascondono le prospettive favorevoli che dal conflitto europeo derivano all'industria americana: prospettive che giustificano ampiamente l'insolito risveglio di attività della Borsa.

L'Azione tedesca in Scandinavia non poteva non determinare nel Nord America, come a Londra e a Parigi, un certo disorientamento, più o meno sensibile a seconda delle notizie che pervenivano sugli avvenimenti nel Nord Europa. A parte la giustificabile reazione che il successo dell'iniziativa poteva destare negli ambienti finanziari americani che seguono con maggior favore le sorti delle democrazie, alle quali sono legati da maggiori interessi, va rilevato che l'occupazione della Danimarca e della Norvegia sottrae al commercio estero americano un larghissimo mercato con il quale erano state attivate cospicue correnti di scambio.

Rispecchiando fedelmente le alterne vicende del conflitto la Borsa ha quindi oscillato fra la calma e la sostenutezza, senza un orientamento preciso, tanto più difficile a trovare in quanto non sono mancati timori su una possibile estensione del conflitto all'Olanda e sulla situazione nella quale in questo caso verrebbero a trovarsi i possedimenti olandesi, considerati campo di un'eventuale azione del Giappone.

Zurigo. — Le prime riunioni di borsa del mese, fino agli avvenimenti di Scandinavia, sono state particolarmente inattive ed irregolari. Il rimaneggiamento del Gabinetto britannico e le notizie dell'andamento favorevole di Wall Street hanno fatto ritornare una certa fiducia, così che si è registrata una lieve ripresa in tutti i comparti.

Gli avvenimenti inattesi di Scandinavia hanno avuto ripercussioni assai sfavorevoli, dato che non pochi sono i titoli scandinavi quotati in Svizzera, titoli che, nonostante gli sforzi per sostenerli, hanno subìto un vero e proprio crollo.

Le previsioni pessimistiche sugli sviluppi del conflitto hanno pesato su tutta la quota, ed un po' di fiducia è ritornata solo con una più serena valutazione dell'atteggiamento dell'Italia. Il che ha anche determinato una buona ripresa dei titoli italiani i quali non avevano potuto sottrarsi alle sorti della quota.

Amsterdam. — Nel complesso l'andamento della Borsa non è stato diverso da quello registrato allo Stock Exchange, e a Parigi si è rilevata in generale una notevole pesantezza in tutti i comparti; solo i marittimi hanno dato prova di sostenutezza, mentre particolarmente delicata è apparsa la posizione dei titoli obbligazionari. Di tanto in tanto le notizie provenienti da Wall Street hanno tonificato il mercato; ma generalmente gli effetti sono stati di breve durata.

Per quanto negli ambienti politici e finanziari si sia data prova di sangue freddo, il mercato non è rimasto insensibile al colpo di scena verificatosi in Scandinavia con lo sbarco di truppe tedesche. Il corso dei titoli ne ha risentito notevolmente e un ulteriore regresso si è verificato in conseguenza dei timori circa il rispetto della neutralità olandese, accompagnati da un'ondata di pessimismo circa l'atteggiamento del Giappone nei riguardi delle Indie olandesi. Elementi sfavorevoli, questi, che solo in parte sono stati mitigati dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, diffuse per radio, circa la ferma decisione di difendere la neutralità e dalla proclamazione dello stato d'assedio.

Berlino. — La borsa a Berlino non si sottrae, come è naturale, alle influenze direttissime degli avvenimenti internazionali e bellici.

La fine di marzo, dopo le feste pasquali che avevano avuto una vigilia piuttosto svogliata, è intonata all'ottimismo, con sensibile miglioramento di quota sia per i valori industriali che di Stato.

La prima settimana di aprile accentua ancora questa tendenza, ma sul finire, per ragioni piuttosto tecniche in relazione all'ininterrotto sebbene limitato movimento di rialzo, i realizzi cominciano a prevalere sia pure contrastati, specie nei valori elettrici. A questa determinata corrente di realizzi non deve essere stata certamente estranea la previsione sulle complicazioni belliche nel nord, complicazioni che appena realizzate diedero al mercato un'impronta nettamente più riflessiva.

Per diversi giorni la borsa mancò di notizie certe, così che l'appesantirsi della quota fu più sensibile. Vi fecero eccezione relativamente, i valori di Stato.

Delineatasi la situazione militare e riacquistato il senso di fiducia, il mercato riprende un leggero movimento di rialzo senza però eccessivo slancio. La seconda settimana di aprile chiude infatti con tendenza incerta e riservata. La terza settimana è leggermente più pesante, oscillante nei prezzi, senza tuttavia nervosismi.

XXI APRILE

La Confederazione ha solennizzato la Festa del Lavoro dell'Anno XVIII con un complesso di rapporti e riunioni che hanno consentito di valutare esattamente l'entità ed i resultati di una intensa attività annuale, e di stabilire sicuri orientamenti per l'azione avvenire.

Nella giornata del 20 aprile presso ciascuna delle Federazioni aderenti si sono tenute manifestazioni che, superando la cerchia delle norme e degli organi statutari, hanno stabilito uno stretto contatto di tutta la compagine organizzativa; ad ognuna di esse il Presidente Confederale ha presenziato o si è fatto rappresentare. Alcune Federazioni hanno riunito l'Assemblea dei soci; ma anche le altre, che hanno convocato organi più ristretti, hanno invitato a presenziare a tali sedute i propri dirigenti sindacali centrali e periferici.

Numerosi sono stati i partecipanti; ed il consenso che ne è risultato per l'opera svolta dalle organizzazioni gioverà indubbiamente a quella chiara coscienza di finalità e di responsabilità che l'ora presente esige dai dirigenti sindacali, tanto al centro che alla periferia, e dai titolari o dirigenti delle aziende inquadrate.

Questa finalità perseguiva infatti la Confederazione, intendendo di celebrare così nel modo più operosamente fascista il Natale di Roma e Festa del Lavoro; con questo obiettivo la Confederazione ha concluso i lavori degli organismi aderenti con la solenne riunione del Consiglio confederale tenutosi il 21 aprile, alla quale hanno presenziato tutti coloro che erano convenuti a Roma a partecipare ai rapporti delle Federazioni.

Lo spazio ci consente soltanto brevi accenni a ciascuna delle manifestazioni, il cui tono è stato elevato come la circostanza esigeva e caratterizzato da una densità sostanziale. Prima di dare un succinto notiziario, ci preme rilevare che ogni riunione ha dimostrato l'apprezzamento e l'alto spirito di collaborazione che unisce le Federazioni alla Confederazione e lo stretto cordiale rapporto che intercorre fra gli uffici federali e confederali in un cameratismo fascista animato da una unica alacre fede.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE.

Il Presidente della Federazione, Cons. Naz. Bruchi, ha iniziato la sua esposizione al Consiglio, sottolineando l'importanza dell'inquadramento della Banca Nazionale d'Albania, fatto che rappresenta un elemento considerevole per la politica della fusione economica fra l'Italia e l'Albania che il Regime persegue per la valorizzazione e la elevazione del nuovo territorio aderente all'Impero.

E' stato quindi svolto un interessante ordine del giorno che, oltre alla approvazione del conto consultivo della Federazione per l'anno 1939 ed alla riconferma in carica del Collegio sindacale per l'anno 1940, ha compreso la relazione del Presidente sull'opera svolta dalla Federazione nell'anno decorso.

E' risultato che l'attività federale non ha avuto soste e che si è sempre uniformata al fondamentale criterio che costituisce la base di tutto il sistema corporativo fascista: quello cioè di perseguire la tutela delle Aziende nel loro ordinato sviluppo e perfezionamento, sempre in conciliazione con i bisogni e con le aspirazioni dei lavoratori dipendenti e sempre, ad ogni modo, con il più assoluto ossequio alle supreme esigenze della collettività nazionale.

La riunione è terminata con l'affermazione di alto valore che il settore degli Istituti di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale non perderà mai di vista gli obiettivi sopra indicati e ad essi uniformerà sempre la propria linea di condotta nello sforzo di recare il proprio contributo ai lavori della Confederazione.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ISTITUTI FINANZIARI.

Alla Assemblea dei Soci, il Presidente Cons. Naz. Vitali ha fatto una esposizione dettagliata dell'attività quadriennale della Federazione.

Non limitandosi alla documentazione dell'assistenza prestata dalla Federazione in favore delle Aziende rappresentate nel campo tecnico ed economico e nella disciplina dei rapporti di lavoro, ha portato il suo esame sui problemi relativi all'inquadramento, oggetto per lungo tempo dello studio e dell'intervento della Federazione.

Il Presidente ha illustrato quindi i concreti risultati raggiunti con l'acquisizione ai quadri federali di importanti gruppi finanziari quali i Crediti Fondiari e gli Istituti Fnanziari Parastatali e con il completamento e coordinamento di altri: ciò che ha portato a 7 miliardi il capitale degli Istituti rappresentati e all'ammontare di circa 16 milioni il complesso delle obbligazioni emesse dagli Istituti stessi.

L'Assemblea ha approvato all'unanimità l'attività svolta dai dirigenti federali e su proposta del Presidente Confederale Ferrario, che presenziava alla riunione, ha proceduto alla elezione delle cariche centrali, in sostituzione dei dirigenti cessanti a norma di statuto. Sono stati rieletti, rispettivamente nelle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Federazione, il Cons. Naz. Vittorio Carlo Vitali ed il Gr. Uff. Avv. Luigi Bruno.

Presso la stessa Federazione si è riunita, sotto la presidenza del Cons. Naz. Vitali, l'Assemblea del Sindacato nazionale fascista degli Enti di credito fondiario; il Sindacato è stato recentemente costituito per lo studio sistematico dei problemi tecnici, economici e sociali interessanti questo importante ramo del credito a lungo termine.

A Presidente del Sindacato è stato chiamato il Gr. Uff Avv. Marchese Domine di S. Igino, Direttore Generale dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario; è stato altresì costituito, a termine di statuto, il relativo Direttorio.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE BANCHE E BANCHIERI.

Il Presidente Cons. Naz. Luigi Candiani, nella relazione tenuta al Consiglio, dopo aver rilevata con compiacimento la crescente efficienza della categoria delle Banche di credito ordinario ed il significativo aumento in tutte le esposizioni complessive di bilancio delle Aziende inquadrate, ha passato in rassegna i risultati conseguiti dalla Federazione nel campo tecnico-economico e nella disciplina dei rapporti di lavoro.

Ha, fra l'altro, posto in particolare evidenza i brillanti risultati conseguiti dalla categoria in occasione della sottoscrizione dei nuovi Buoni del Tesoro 5 % 1949. Il considerevole frazionamento delle sottoscrizioni stesse costituisce un indice del favore e della simpatia ognor crescenti che gli Enti inquadrati incontrano nel pubblico e la larga fiducia che essi godono nel ceto dei medi e dei piccoli industriali, commercianti ed agricoltori.

Additando il programma futuro di lavoro, il Presidente ha quindi concluso che la categoria delle Banche di credito ordinario ha un preciso compito da osservare nell'ambito dell'economia nazionale: quello cioè di dedicarsi, con sempre maggiore energia e in conformità alle esigenze locali, alla assistenza creditizia delle medie e piccole imprese, alle quali tante cure dedica il Regime fascista.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE BANCHE POPOLARI.

Il Presidente Medaglia d'oro Fantini ha iniziato la sua relazione al Consiglio della Federazione ricordando che nel'aprile 1939

le gerarchie federali ebbero l'onore di essere ricevute dal Duce e che da tale memorabile circostanza data l'accoglimento di voti fondamentali espressi dalla categoria rappresentata.

Ha illustrato quindi l'attività svolta dalla Federazione, sia sul piano della disciplina dei rapporti di lavoro, che in materia economica e tecnica, soffermandosi su quegli essenziali dettagli che dimostrano il contributo dato alla elaborazione corporativa, non per l'esclusivo beneficio delle Aziende inquadrate, ma altresì nell'interesse superiore dell'economia nazionale.

Alla conclusione della relazione presidenziale, gli intervenuti hanno tenuto ad esprimere il vivo apprezzamento delle Banche popolari per l'opera della propria Organizzazione.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE CASSE DI RISPARMIO.

L'Eccellenza De Capitani d'Arzago, Presidente della Federazione, ha esposto ampiamente al Consiglio i resultati conseguiti dalla attività federale, segnando le direttive da seguire per la elaborazione e la risoluzione dei problemi che interessano le Casse di Risparmio.

Il Presidente ha inoltre illustrato le finalità prefisse per il solenne Consiglio Confederale della Festa del Lavoro, sottolineando il significato sindacale e nel contempo squisitamente politico della manifestazione.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE CASSE RURALI, AGRARIE ED ENTI AUSILIARI.

Al Consiglio federale la relazione del Presidente Medaglia d'Oro Fantini ha messo in luce tutta la intensa azione che la Federazione e l'apposito Ente svolgono per l'assistenza economica, tecnica e morale di questi minori Istituti, la cui funzione, esplicandosi a favore dei piccoli agricoltori ed artigiani, si rivela preziosa per la capillarizzazione dell'organismo creditizio ed attua sul terreno economico la direttiva fascista di andare verso il popolo.

Il Presidente, ponendo in rilievo la situazione critica in cui si trovano numerose Casse rurali, ha esposto quale interessamento Federazione ed Ente vanno svolgendo in proposito e quali sono i problemi da risolvere, nell'interesse stesso di ampie zone economiche.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI AGENTI DI CAMBIO.

Alla Assemblea, il Vice Presidente della Federazione, Dr. Comm. Arturo Aletti, ha ricordato con commossa parola la figura e l'opera del defunto Presidente Caffarena.

Quindi ha passato in rapida rassegna i problemi che interessano la categoria, indicando i resultati conseguiti ed i motivi di carattere generale per cui alcune questioni agitate dalla Federazione non possono essere al presente risolte.

L'Assemblea ha confermato il proprio consenso alle direttive seguite dalla Federazione e, su proposta del Presidente Confederale Ferrario, che presenziava alla riunione, ha eletto il nuovo Presidente nella persona del Cons. Naz. Giuseppe Cerutti, Presidente dell'Unione Interprovinciale di Genova della nostra Confederazione.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE DITTE E COMMISSIONARI DI BORSA E CAMBIAVALUTE.

Si è riunita l'Assemblea dei Soci per procedere all'esame della attività federale ed alla elezione delle cariche centrali.

Ascoltata la relazione morale ed economica della Presidenza, l'Assemblea ha eletto rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Federazione il Gr. Uff. Giuseppe Pozzi ed il Cav. Uff. Ettore De Santis, procedendo altresì alla nomina dei componenti il Consiglio.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE IMPRESE ASSICURATRICI.

Al Consiglio della Federazione, il Presidente Cons. Naz. Paolini ha inquadrato i problemi della categoria nella situazione economica e politica attuale, con speciale riferimento alle finalità autarchiche. Ponendo in rilievo come il potenziamento del mercato interno per la riassicurazione e la coassicurazione possa notevolmente contribuire alla autarchia nazionale, ha indicato la necessità di una sempre più stretta collaborazione fra le Compagnie, attraverso una politica di accordi che si concreti nella determinazione omogenea di tariffe e condizioni di polizza adeguate alle condizioni economiche e sociali del Paese, nonchè nella mutua assistenza tecnica indispensabile per la esatta valutazione dei rischi.

Dopo avere affermato che tale sistema comporta una disciplina la quale tornerà a vantaggio di tutte le Aziende inquadrate, il Presidente ha riferito ampiamente sulla attività economica corporativa e sindacale della Federazione, mettendo particolarmente in evidenza come la collaborazione delle Imprese con gli Organi della produzione debba resultare notevolmente migliorata a seguito dell'accordo per la disciplina dei rapporti tra Imprese ed Agenti.

Il Consiglio ha espresso la propria approvazione per l'opera svolta dalla Federazione e per le direttive enunciate dal Presidente; ha quindi esaminato ed approvato il Conto consuntivo della Federazione.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE E DI CREDITO.

Il Commissario Ministeriale Avv. Martignone ha intrattenuto preliminarmente il Consiglio federale sul rendiconto finanziario relativo all'anno decorso e sulla necessità di potenziare gli uffici della Federazione per metterli in grado di approfondire tutti i complessi problemi che si presentano in materia organizzativa, sindacale, economica e tecnica.

E' quindi passato ad un dettagliato esame delle più importanti questioni alle quali la Federazione ha dedicato il proprio studio e la propria attività mettendo in rilievo i resultati conseguiti. Il Commissario ha fra l'altro sottolineato i recenti accordi conclusi con la Federazione Imprese Assicuratrici per migliorare, in dipendenza dell'accresciuto onere per il personale, le provvigioni spettanti agli Agenti.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI SERVIZI TRIBUTARI.

Il Commissario Ministeriale Avv. Carcassi ha sottoposto al Consiglio della Federazione una dettagliata relazione che, indicando in via preliminare il rilievo economico delle categorie rappresentate, le quali annualmente esigono sedici miliardi di tributi, dimostra la proficuità della attività federale tanto nell'interesse delle aziende inquadrate che in quello della pubblica finanza.

Passando in rassegna l'azione svolta per l'assistenza tributaria della categoria con risultati nettamente positivi, ed approfondendo i problemi tecnici, alcuni dei quali già felicemente risolti, il Commissario ha trattato con ampiezza e ricchezza di dati la situazione complessiva delle aziende rappresentate in rapporto all'incidenza dei nuovi oneri sui conti economici

Gli intervenuti, nel prendere atto delle dichiarazioni del Commissario, hanno espresso la propria approvazione per i resultati conseguiti dalla Federazione e per le direttive enunciate.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE.

Il Presidente Cons. Naz. Dini ha presentato una estesa relazione che, oltre ad una esposizione dell'attività svolta in materia sindacale, si è particolarmente soffermato sulle iniziative di carattere culturale, la cui più alta espressione si avrà nella organizzazione del Congresso Internazionale del Credito che si terrà a Roma nel 1942. La Federazione, accettando dalla Confederazione l'incarico di organizzare il Congresso anzidetto ed il Congresso Internazionale dei Dirigenti del Credito e della Assicurazione, si è assunta una grave responsabilità, alla quale peraltro si sente perfettamente adeguata; nè ha indugiato ad iniziare i lavori preliminari con rigore di metodo e ponderata impostazione.

Il Cons. Naz. Dini ha concluso ponendo in rilievo la tipica funzione sociale e tecnica del dirigente, posto per le sue caratteristiche in una situazione di massima responsabilità nell'interesse della produzione ed in una posizione che compenetra di fatto il datore di lavoro col prestatore d'opera.

Il Consiglio Confederale

Il Consiglio confederale si è riunito nell'Aula Magna del Collegio Romano alla presenza dei dirigenti centrali e periferici della Confederazione e delle Federazioni aderenti.

*Dopo aver ordinato il saluto al Duce il Presidente Confederale Ferrario ha svolto un'ampia relazione * sulla attività della Organizzazione, mettendo particolarmente in rilievo che i resultati raggiunti nei vari settori denotano un ritmo intensificato di azione ed un approfondimento della autodisciplina corporativa delle categorie.*

Ha indicato inoltre la necessità che tutti i dirigenti sindacali, anche quelli che operano nella periferia, abbiano sempre viva e presente la coscienza delle finalità che essi debbono perseguire per gli interessi superiori della Nazione.

Il Presidente Ferrario ha concluso affermando che la disciplina e la collaborazione, fondamenti della dinamica economica e sociale del Regime fascista, sono ora più che mai dovere categorico di tutti coloro che abbiano incarichi di responsabilità sia nelle Organizzazioni sindacali che nelle singole aziende.

Quindi il Consiglio Confederale, rendendosi interprete anche del sentimento unanime della Assemblea dei dirigenti sindacali, ha concluso i propri lavori con la seguente mozione, votata per acclamazione da tutti i presenti:

« Il Consiglio della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, riunito in Roma, nel giorno dedicato alla Festa del Lavoro dell'Anno XVIII dell'Era Fascista, presenti i dirigenti centrali e periferici della Confederazione e delle Federazioni aderenti

constatata l'efficienza delle Organizzazioni e la disciplina delle aziende inquadrate, dalla ampia documentazione contenuta nella relazione del Presidente

considera l'inquadramento totalitario delle categorie del credito, della assicurazione e dei servizi tributari quale sicuro fondamento di una costruttiva azione sul piano corporativo

impegna solennemente le categorie rappresentate al raggiungimento delle mete autarchiche e di quelle che saranno ancora indicate dal Duce, Fondatore dell'Impero ».

La riunione si è conclusa fra acclamazioni fervide al Fondatore dell'Impero, mentre una rappresentanza si recava a Palazzo Venezia per partecipare al rapporto che il Duce *ha tenuto alle gerarchie sindacali.*

---

* La relazione del Presidente Confederale è spedita unitamente al presente fascicolo.

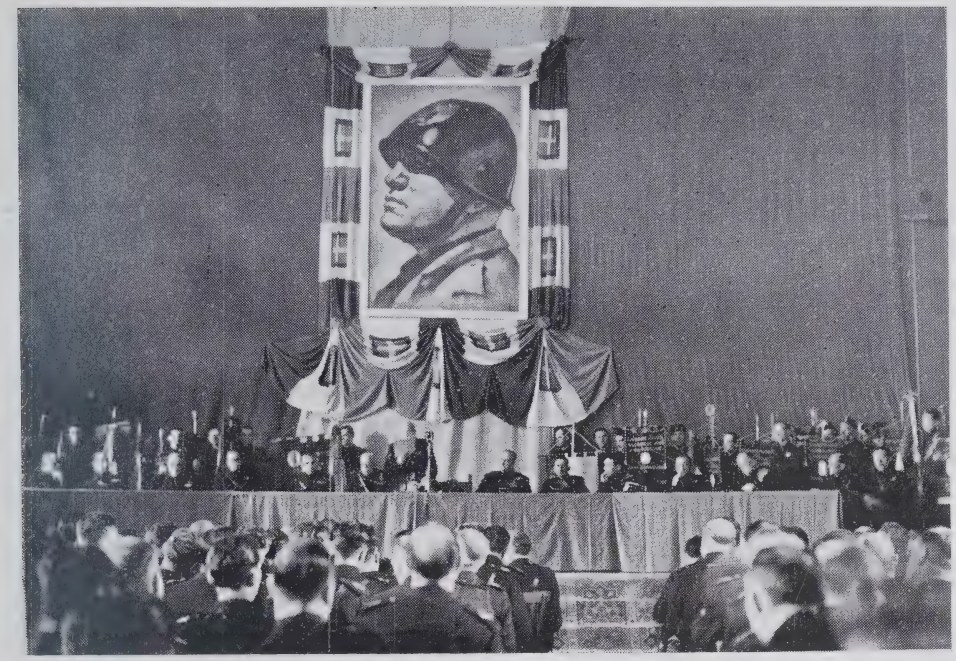

GIURISPRUDENZA

MASSIMARIO CIVILE E COMMERCIALE

EFFETTO CAMBIARIO - *Cambiale in bianco - Prescrizione del diritto di riempimento.*

La prescrizione del biancosegno cambiario non può interrompersi che con l'attivo esercizio del diritto da parte del creditore, e pertanto non sono all'uopo sufficenti fatti interruttivi della prescrizione del rapporto sottostante (nella specie: riconoscimento del debito). (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. III Civ., 20 luglio 1939, n. 2664 - Monaco c. Totaro - « *Il Foro Italiano* », 1940, 76, parte I).

EFFETTO CAMBIARIO - *Azione esecutiva.*

Il prenditore, che abbia precedentemente girato la cambiale (nella specie, per l'incasso), se sia in possesso del titolo, può agire in *executivis* contro l'emittente, anche se il giratario non gli abbia, con una nuova girata, ritrasmesso il titolo medesimo; e ciò tanto se il prenditore abbia cancellato la girata, quanto se ciò non abbia fatto. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. III Civ., 31 luglio 1939, n. 2956 - De Lutio c. Baranello - « *Il Foro Italiano* », 1940, 64, parte I).

CAMBIALE - *Procedura di ingiunzione.*

L'opposizione a decreto ingiunzionale emesso in base a cambiale è improcedibile se non sia preceduta dal deposito di cui all'art. 21 del R. D. 7 agosto 1936, n. 1531. L'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio.

Il principio vale anche quando la cambiale sia priva di efficacia cambiaria, perchè di favore o abusivamente riempita o rilasciata in bianco senza il doppio bollo. (CORTE DI APPELLO DI TORINO, Sez. II, 12 dicembre 1939 - Tacchini c. Duca « *Il Foro Subalpino* », 1940, 198).

CAMBIALE - *Prescrizione.*

La prescrizione del rapporto cambiario non estingue il rapporto causale.

La prova della cessione del rapporto causale, una volta estinto quello cambiario, può esser desunta anche da uno scritto apposto a tergo sulla cambiale, analogamente a quanto avviene per la girata. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. III, 11 dicembre 1939 - Folla c. Marchi - « *Massimario della Giurisprudenza Italiana* », 1940, 870).

PAGAMENTI - *Clearing - Momento della liberazione.*

Nei versamenti in clearing di qualsiasi specie la liberazione dell'importatore italiano ha luogo soltanto nel momento dell'effettivo trasferimento della valuta da parte dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero al corrispondente Istituto straniero. Conseguentemente sono a carico o a favore dell'importatore italiano le differenze di cambio fra il versamento del prezzo

all'Istituto Nazionale suddetto e il trasferimento della valuta (D. M. 20 novembre 1935 e 28 dicembre 1935). (Corte di Appello di Milano, 10 novembre 1939, Schiralli - Galimberti c. Soc. An. Lys. - « *Il Foro della Lombardia* », 1939, 202).

ASSICURAZIONI - *Responsabilità automobilistica.*

Le assicurazioni contro la responsabilità automobilistica sono soggette, per ciò che concerne l'ipotesi dell'aggravamento del rischio assicurato, al disposto dell'art. 32 cod. comm., ai termini del quale l'assicuratore è liberato, quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale, in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o lo avrebbe dato a condizioni differenti, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Pertanto, per potersi affermare nei singoli casi un aggravamento del rischio, deve compiersi un'indagine sulla volontà contrattuale, contenuta nelle clausole, al lume della quale soltanto è dato stabilire i limiti precisi del rischio pattuito in relazione a quelle che per le parti contraenti sono state le circostanze essenziali (nella specie, le persone danneggiate, venivano trasportate sul predellino dell'automobile). (Corte di Cassazione del Regno, Sez. III Civile, 20 luglio 1939, n. 2676 - Boraso c. Norwich Union Fire Ins. - « *Il Foro Italiano* », 1940, 29, parte I).

SERVIZI TRIBUTARI

ESECUZIONE IN GENERE - AGGIO ESATTORIALE - IMPIGNORABILITA' (Legge 30 giugno 1908, n. 335, art. 1).

Corte di Cassazione del Regno, Sez. II Civ., udienza 25 gennaio 1939, n. 272; Pres. Tommasini; Est. Masci; P. M. De Villa (concl. conf.); Gambardella (Avv. Perta) c. Centaro.

Omissis.

Il ricorso propone la quistione, diretta a vedere se gli aggi esattoriali siano o meno soggetti a sequestro.

I giudici del merito hanno risoluto tale questione in senso negativo e questo Supremo Collegio ritiene che tale decisione debba senz'altro essere approvata, essendo essa corrispondente alla parola ed allo spirito della legge speciale che disciplina tale materia.

La norma sulla quale la risoluzione della questione doveva essere ed è stata esattamente fondata, è quella contenuta nell'articolo 1 della legge del 30 giugno 1908, n. 335, la quale riguarda appunto la pignorabilità degli stipendi e delle pensioni.

Come si sia pervenuto a questa disposizione è noto e non occorre qui, con dettaglio ricordare.

Il principio della impignorabilità degli stipendi e delle pensioni, limitato dall'art. 591 cod. proc. civ. a quelli corrisposti dallo Stato, salvo i casi ed i modi stabiliti dalle leggi speciali; si è andato man mano, progressivamente, estendendo, tenuto presente quello che era il manifesto scopo del divieto, in relazione alle necessità di ordine sociale, quanto al normale buon andamento dei pubblici servizi, quello, cioè, di dare tranquillità e sicurezza dei mezzi di sussistenza a tutti quelli che, comunque, prestavano una pubblica funzione, volendosi così, non già stabilire un privilegio, a favore di dette persone, ma sibbene emettersi un provvedimento di ordine pubblico dettato nell'interesse della pubblica Amministrazione, in deroga al principio di diritto comune per cui *bona debitoris obnoxia sunt creditori* (art. 1949 cod. civile).

Fino dal primo tempo, dopo le leggi del 14 aprile e del 17 giugno 1864, si manifestò subito in dottrina la tendenza, cui resisteva la giurisprudenza, di estendere il divieto dagli impiegati dello Stato a quelli dei comuni e delle provincie, ed anche a quelli degli enti o corpi morali e perfino, come da una più numerosa corrente di studiosi si sosteneva, anche alle mercedi degli operai.

Fu sotto l'influsso di questa tendenza che si arrivò alla legge del 26 luglio 1888, n. 5579, nella quale all'art. 1 espressamente era detto che, fino a che non si fosse provveduto, con legge uniforme, circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti, per qualsiasi servizio pubblico, non potevano essere sequestrati o pignorati gli as-

segni, gli stipendi, le pensioni corrisposte agli impiegati del Fondo culto, economati generali, comuni, provincie, opere pie, camere di commercio, istituti di emissione, Casse di risparmio, compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi.

Come appare dalla esplicita premessa nella detta disposizione, la legge del 1888 aveva evidente carattere transitorio, donde la permanenza della necessità di un regolamento definitivo di tale materia, sotto la pressione delle esigenze, sempre più manifeste, relative al buon andamento dei pubblici servizi.

Già ai maestri elementari, i quali costituivano una categoria speciale di impiegati del Comune, si era provveduto con norme speciali (19 aprile 1885); si provvedeva poi, nello stesso senso (legge 30 giugno 1892) agli operai dei regi arsenali e marittimi, nonchè alle pensioni, agli assegni, alle indennità civili e militari (testo unico del 21 febbraio 1895), fino a che si perveniva alla legge già ricordata del 30 giugno 1908.

In essa, all'art. 1, si può dire che l'intento cui mirava il legislatore, nella riserva fatta nella legge del 1888, sia stato completamente raggiunto.

Nel detto articolo, infatti, dopo essersi ripetuta, pressocchè, la dizione di cui all'art. 1 della suddetta legge del 1888, coordinandolo con le disposizioni precedentemente date in materia, quanto all'oggetto, cui si voleva riferire il divieto di pignoramento o sequestro, fra l'altro, si comprendevano, genericamente, i compensi di qualsiasi specie che dagli enti e dai corpi morali ivi indicati venivano corrisposti, e, quanto ai soggetti ai quali il divieto stesso riguardava, oltre ai funzionari, impiegati, salariati e pensionati, si parlava inoltre, di qualunque altra persona alla quale i detti compensi venivano corrisposti, per effetto ed in conseguenza dell'opera da essa prestata, nei servizi dipendenti dagli enti suddetti e nell'articolo medesimo particolarmente elencati.

Fermo il criterio fondamentale, sul quale la deroga è basata, e cioè la difesa della pubblica Amministrazione, attuata con la protezione di quelli che in essa prestano l'opera propria, con l'assicurare ai medesimi il mezzo per soddisfare, con quanto ritraggono dal loro lavoro, ai principali bisogni della vita, perchè si possa, adunque, fare applicazione della speciale norma occorrono tre condizioni e casi: la prima, di carattere soggettivo, e che, cioè, in ogni caso, si tratti di persona, qualunque essa sia, la quale presti l'opera propria a servizio degli enti o corpi morali ivi indicati; la seconda, di carattere oggettivo, che si tratti, cioè, di compensi, di qualunque specie, che, in conseguenza dell'opera, in tale senso prestata, siano alla persona medesima corrisposti dagli enti suddetti; la terza la quale serve a stabilire la natura del rapporto, che deve intercorrere fra gli enti stessi e le persone che prestano l'opera loro, e che cioè tale opera sia prestata in servizi i quali siano dipendenti dagli enti e corpi morali nella legge stessa indicati.

La dizione così ampia e generica, ma, pur determinata nel suo contenuto, in relazione al fine che la disposizione è diretta a conseguire, non consente dubbio alcuno per la sua applicazione per il caso che ne occupa.

Quale sia la natura dell'aggio, che è dovuto all'esattore, è detto espresamente nella legge sulla riscossione delle imposte (art. 3 R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401).

Esso nella sostanza costituisce, nei riguardi del contribuente, un aggravamento accessorio del tributo e, nei riguardi dell'esattore, rappresenta la retribuzione dell'opera particolare, che egli presta in un servizio dipendente dalla Amministrazione. Sotto questo aspetto, pertanto, la rispondenza al concetto, quanto alla natura del compenso percepito dall'esattore, appare chiara e precisa, rientrando esso evidentemente in quella speciale dizione della legge, dove si parla di compensi di qualsiasi specie.

Quanto poi alla natura del servizio, nel quale l'esattore presta l'opera sua, e che si concreta nella riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali, non vi ha dubbio che essa abbia carattere pubblico in quanto il rapporto, che al riguardo si costituisce fra l'Amministrazione finanziaria e l'esattore, rappresenta una concessione amministrativa, con la quale la detta Amministrazione conferisce ad un privato la pubblica funzione della percezione dei tributi.

Dalla natura pubblica di questa funzione, che si esplica dal privato, il quale attende alla riscossione, resta senz'altro, conseguentemente, qualificato il rapporto che sussiste tra l'Amministrazione e l'esattore, nel senso che esso pure ha carattere pubblico in quanto, essendo pubblico il servizio, è del pari pubblica la funzione della persona che vi attende.

Sotto questo aspetto, la discussione che ampiamente si fa dal ricorrente per negare, tra l'Amministrazione e l'esattore, la esistenza di alcun rapporto di dipendenza, in riferimento alla legge sull'impiego privato, non ha consistenza e rilevanza alcuna, perchè, come appare chiaro dal contenuto dell'articolo in esame, il rapporto che, nel caso, è dalla legge richiesto non è già quello relativo al concetto di impiego, in quanto la dipendenza dall'Amministrazione è richiesta soltanto, ed espressamente, in riferimento al servizio nel quale la persona presta l'opera sua, questo essendo sufficiente perchè a tali persone debba essere estesa l'applicazione della disposizione speciale. E' evidente che la dipendenza dell'ufficio porta conseguentemente, con sè, anche quella della persona che vi attende, non essendo possibile sotto il punto di vista giuridico, fare al riguardo distinzione alcuna.

Ma il ricorrente, per negare, ai fini per i quali si discute, qualsiasi rapporto diretto fra Amministrazione ed esattore quanto all'aggio che a quest'ultimo deve essere corrisposto, ha ancora, in contrario, sostenuto che l'aggio stesso, in ogni modo, costituisce un compenso che viene all'esattore corrisposto dal contribuente e non già dalla Amministrazione, il cui compito è invece, per legge, limitato ad emettere il relativo mandato di pagamento, dopo scaduta ciascuna rata e quando ne sia giustificato il versamento.

Ora questa tesi non può assolutamente essere accolta perchè essa trova precisa smentita dalla natura stessa dell'aggio, quale risulta stabilita dalla legge e nel modo stesso come essa è imposta, è riscossa ed è pagata all'esattore.

L'aggio infatti, come si è già detto, nella sostanza rappresenta un aggravamento accessorio del tributo; il suo ammontare, nei limiti di legge, è determinato, a seconda dei casi, dal Comune o dalla rappresentanza consorziale, esso si unisce alla sovrimposta comunale o provinciale e deve essere versato integralmente nelle casse degli enti interessati sotto la sanzione di una multa, per mora e di una pena pecuniaria in caso in cui l'esattore o si trattenga l'aggio stesso o lo prelevi sulle riscossioni. Soltanto dopo che la rata è scaduta e ne è giustificato il versamento, l'aggio dovuto all'esattore, ai termini del contratto intervenuto, è pagato con la emissione di un mandato rilasciato a suo favore dal Comune.

Per tal modo non vi è dubbio che l'aggio che sta a carico del contribuente che deve da questo essere pagato all'Amministrazione, che è la creditrice e per cui concessione è dall'esattore stesso riscosso, passi nelle casse dell'Amministrazione, cui deve essere versato e che è poi tenuta a corrisponderlo all'esattore medesimo, nella misura stabilita.

La conseguenza che deriva da questo stato preciso di cose appare logica ed evidente. Per il pagamento dell'aggio il contribuente è debitore verso l'Amministrazione, non già verso l'esattore: debitrice verso l'esattore è invece l'Amministrazione nel cui nome e per il cui conto l'aggio è stato riscosso e che l'ha incassato. Che l'aggio, riscosso dall'Amministrazione, sia, con che si giustifica il carico che se ne fa al contribuente, destinato a retribuire l'esattore per l'opera che egli presta nella riscossione dei tributi e per la conseguente responsabilità che assume, è circostanza che può dirsi indifferente, ai fini per i quali si discute, perchè essa non vale a spostare ed a confondere i termini del duplice rapporto, l'uno esistente, per virtù di legge, tra Amministrazione e contribuente, ed avente per oggetto il pagamento e la riscossione dell'aggio, l'altro costituito tra Amministrazione ed esattore, avente per oggetto il pagamento dell'ammontare dell'aggio a titolo di retribuzione per il servizio concesso e prestato in dipendenza di un contratto di appalto.

In conseguenza di ciò tutti gli argomenti che in contrario sono stati addotti dal ricorrente, a censura della sentenza impugnata, perdono ogni rilevanza, come non fa al caso il richiamo che si è fatto al precedente responso giurisprudenziale (sentenza Cassazione Palermo del 22 gennaio 1901, *Foro it.*, Rep. 1901, voce « Esazione », 144) perchè esso riguardava una questione diversa, se cioè l'aggio costituisse un vero e proprio tributo e da questa sua natura derivasse la sua insequestrabilità, e perchè trattasi, in ogni modo, di decisione che è anteriore alla legge del 1908, con la quale soltanto, e non con le leggi precedenti, la insequestrabilità ed impignorabilità veniva estesa ai compensi di qualsiasi specie corrisposti a qualunque persona, nel che è appunto il fondamento della decisione presa dalla Corte, per effetto ed in conseguenza dell'opera da essa prestata nei servizi dipendenti dagli enti e corpi morali nella legge stessa indicati.

Per questi motivi, ecc.

RAPPORTI D'IMPIEGO

RETRIBUZIONE - *Il creditore dell'impiegato e l'aumento della retribuzione.*

Il creditore non ha il diritto di surrogarsi al proprio debitore impiegato per fargli aumentare lo stipendio dal datore di lavoro. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, III Sez., 19 luglio 1939 - Muller c. Insom - « *Giurisprudenza Italiana* », 1940, I, I, 127).

ASSICURAZIONI SOCIALI - *Requisito della dipendenza.*

L'art. 37 del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, esige, per la sussistenza dell'obbligo assicurativo, due distinte condizioni: 1) che lo assicurando presti lavoro « retribuito »; 2) che tale lavoro importi un rapporto di « dipendenza » dal datore d'opera.

Quest'ultimo rapporto può ritenersi che sussista solo quando vi sia, da parte del dipendente, un obbligo di prestazione, sia pur saltuario e intermittente, ma permanente e continuativo nella sua efficacia « impegnativa »; e, da parte del datore di lavoro, un potere certo, preventivamente riconosciuto e stabilito, di disporre — secondo le necessità ed opportunità da lui discrezionalmente valutabili — della prestazione d'opera del dipendente, a semplice richiesta.

Inconcepibile pertanto, è il rapporto di dipendenza eletto a presupposto della norma in esame, se la potestà di richiesta della prestazione d'opera da parte del datore di lavoro, trovi ostacolo o limitazione nel libero volere del prestatore (ad es.: nella sua dichiarazione di essere impedito od altrimenti impegnato). (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. III Pen., 14 marzo 1939 - Ric. Gianfrancesco - « *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro* », 1939, 589).

ASSICURAZIONI SOCIALI - *Omesso versamento contributi - Oblazione - Sospensione dell'azione penale.*

Presentatasi, tempestivamente e ritualmente, da parte del contravventore agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (omissione di contributi), domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'I.N.F.P.S. ai sensi dell'art. 112 del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il corso dell'azione penale deve ritenersi sospeso fino a che non sia trascorso il termine fissato al contravventore stesso per il pagamento della somma richiestagli. E ciò è di ostacolo a che possa legalmente costituirsi il rapporto processuale in pendenza del procedimento per la definizione amministrativa della contravvenzione.

Deve riconoscersi al contravventore agli obblighi per le assicurazioni sociali la facoltà di far cessare l'azione penale inerente mediante l'oblazione di cui all'art. 112 R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che intervenga prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. III Pen., 18 aprile 1939 - Ric. Ravelli; idem, 25 maggio 1939 - Ric. Forti, Finardi e Bozzi - « *Massimario Giurisprudenza Lavoro* », 1939, 538).

RISOLUZIONE - *Indennità - Gratifiche - Minimo garantito.*

Se in un contratto d'impiego privato venga stabilito che all'impiegato, in base alla valutazione della sua capacità e diligenza, sarebbe corrisposta una gratificazione di bilancio, con un minimo garantito, il diritto dell'impiegato si concreta nell'ottenere il pagamento del minimo, ed egli non ha azione per ottenere di più, rientrando la valutazione della capacità e diligenza del dipendente nonchè dell'incremento del bilancio nel potere discrezionale del capo dell'azienda, e, trattandosi di società anonima, degli organi che, a norma dello statuto, sono competenti ad emettere decisioni su tale oggetto.

L'indennità di anzianità deve esser computata in relazione all'effettivo servizio prestato. Pertanto, in caso di licenziamento senza preavviso, detta indennità non può essere attribuita per il periodo stabilito dalla legge per il preavviso. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. II, 11 dicembre 1939 - Accame c. Banco di Roma - « *Massimario Giurisprudenza Italiana* », 1940, 886).

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

PUBBLICAZIONI ITALIANE

U. Caprara: *Le banche commerciali* (L'evoluzione storica del commercio bancario - Mercati monetari e mercati finanziari). Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 1940, pagg. 428. L. 55.

La pubblicazione del volume ha avuto luogo per iniziativa dell'Istituto di tecnica bancaria e di borsa della R. Università di Torino, dove il Caprara insegna questa disciplina della quale ha sintetizzato le parti che gli sono sembrate più interessanti nel libro che qui si presenta.

Non si può dire che ci si trovi di fronte ai tradizionali volumi di tecnica bancaria, i quali sono stati, peraltro, benemeriti presso larghe cerchie di lettori che hanno potuto conoscere le modalità delle operazioni attraverso le quali si estrinseca la complessa attività delle banche. Ma occorreva andare oltre la presentazione degli estremi tecnici dell'esercizio del credito e far comprendere quale sia stata l'evoluzione dei sistemi bancari nel tempo e quale la struttura vigente nei paesi che possono ritenersi tipici a questo proposito.

Chi scriva dell'evoluzione del credito in Italia, non può trascurare ciò che è stato un tradizionale primato del nostro paese. E il Caprara con notevole sensibilità di studioso ha posto in evidenza con larghi accenni storici, i precedenti dei banchieri del medio evo, per risalire da codesta esperienza finanziaria alla formazione di sistemi moderni nei maggiori Stati.

Il merito assai rilevante dell'A. si rileva nel corso del volume che chiarisce con sobrietà e chiarezza le caratteristiche dei mercati monetari esteri dei quali, nel passato, si è conosciuto il funzionamento attraverso la consultazione di opere straniere. I rapporti fra banche e mercato monetario, da un canto, e mercati finanziari (borse) dall'altro, sono lumeggiati dal Caprara che ha reso un servizio davvero meritorio a quanti e per fini di studio e dal punto di vista pratico si occupano di questa materia. Si pensi che non soltanto si viene a conoscere, in sintesi, l'ordinamento bancario di paesi rappresentativi come gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia; ma si spiegano le ragioni della diversa struttura e funzionalità dei distinti sistemi creditizi e finanziari, i quali sono fatti rivivere nel quadro degli orientamenti di politica bancaria e monetaria della nostra epoca.

Non dovrebbe esservi dirigente di istituti di credito o studioso che si inizi a questo ordine di ricerche, il quale non sentisse il bisogno di aggiornare le proprie conoscenze nel campo in oggetto. Non si può dire che manchino già libri relativi alla illustrazione di sistemi monetari, bancari e finanziari esteri. Ma per lo più essi riguardano singoli paesi. Il Caprara pone molti interessati in grado di conoscere la tecnica bancaria che in questi anni si adegua alle esigenze della politica creditizia ed economica, a mezzo di un libro che, nonostante conservi la veste caratteristica delle lezioni universitarie, troverà, certo, lettori in più vaste cerchie di competenti che della banca e dei centri finanziari siano parimenti i protagonisti come uomini d'azione. (*E. d'A.*).

AMINTORE FANFANI: *Indagini sulla « rivoluzione dei prezzi »*. Milano, « Vita e Pensiero », 1940, pagg. VIII-179. L. 18.

Fra le numerose e sostanziose pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore viene pubblicato fra la Serie terza: Scienze sociali col numero di volume XXI questo lavoro veramente ammirevole di pazienza, di sintesi e di intelletto del Prof. Amintore Fanfani.

Il Prof. Fanfani raccoglie, esamina e commenta l'enorme aumento italiano (e mondiale) dei prezzi seguìto alla scoperta dell'America, limitando, ritengo opportunamente perchè lo avrebbe reso troppo pesante per un solo volume, l'indagine dal 1500 al 1631.

La scoperta dell'America produsse una inflazione monetaria che ai nostri sguardi moderni parrebbe piccolissima (il Fanfani nota che dal 1503 al 1660 furono importati dall'America in Ispagna 16.886.815 chilogrammi d'argento e 181.333 chilogrammi d'oro).

Per fare un confronto rilevo che in un solo anno (1939) (invece che negli accennati 157 del Fanfani) si sono prodotti ora più di 8.000.000 di chilogrammi d'argento e più di 1.000.000 di chilogrammi d'oro.

Ma per allora in un mondo assai povero di metalli preziosi monetari, l'inflazione dell'argento e dell'oro americano fu portentosa e continua.

E l'inflazione non poteva e non può che rivoluzionare i prezzi all'insù.

Dalla sua parte l'ascesa continua dei prezzi non può che influire potentemente sulla vita economica e conseguenti trasformazioni economiche interne dei vari Paesi.

Naturalmente, per un complesso di ragioni e per un loro sottile ma ferreo concatenamento le ripercussioni inflazionistiche americane furono (e quelle moderne sono) assai diverse da paese a paese.

Il Fanfani accenna brevemente ma con profondo senso a queste ripercussioni ed in ispecial modo alla Spagna importatrice diretta la quale « trovava conveniente importare manufatti esteri che costavano meno per gli ostacoli frapposti alla circolazione dei metalli preziosi americani; così danneggiando le proprie industrie immiseriva e, importando più che non esportando, perdeva i metalli tanto desiderati ».

La solita storia del danaro troppo facilmente guadagnato che se ne va con altrettanta facilità.

La rovina spagnuola, rovina non soltanto economica e politica, ma ancor ben più profonda ed intima, deriva, secondo me, dal troppo danaro avuto senza quasi la minima fatica per oltre trecento anni. Ne furono tocche menti, abitudini, concezioni.

Questa fu conseguenza, tra le altre brillantemente citate dal Prof. Fanfani, della scoperta dell'America. La quale ancora nel 1875-1895 influì enormemente sui prezzi agricoli europei, questa volta ribassandoli molto fortemente, svalutando le terre europee. Non fu in tal caso inflazione nè deflazione monetaria, ma l'enorme sviluppo delle produzioni cerealicole e altre negli Stati Uniti ed altrove ed il loro afflusso in Europa.

Il campo dei prezzi è campo di estesissime promesse ed il Fanfani è eccellente pioniere in tale campo vastissimo. (*m. m.*).

G. MIRA: *Aspetti dell'economia comasca all'inizio dell'età moderna*. Como, Casa Editrice Cavallero, 1939, pagg. 297. L. 50.

Il complesso organico di saggi che la R. Deputazione di storia patria per la Lombardia ha incluso nella propria raccolta, è l'opera veramente apprezzabile di uno dei giovani e promettenti cultori di studi storici italiani.

I competenti potranno con maggiore autorità di quella del recensente, mettere in rilievo la serietà del metodo seguito nel far rivivere l'economia comasca nei suoi caratteri industriali, commerciali e sociali, nel secolo decimosesto, mettendone in evidenza l'evoluzione rispetto ai periodi anteriori.

Se in questa rivista mi intrattengo sul volume, è per porne in luce dei punti che servono, fatte le dovute avvertenze, a far vedere chiaro anche nei fatti attuali. Per fare un

esempio, sono di viva attualità i problemi che riguardano i rapporti fra il livello dei prezzi e lo sviluppo industriale. Per esprimermi in termini moderni, dirò che nel lavoro del Mira è indirettamente dimostrato che la deflazione non è condizione favorevole all'espansione industriale.

Di grande interesse attuale è l'esperienza della politica annonaria considerata rispetto a Como, dal Mira. Mi riferisco al controllo del prezzo del pane, di cui si esamina la genesi partendo dall'analisi di tutti gli elementi del costo ed alla politica annonaria che riguarda il grano tenendo presente anche la funzione del ricorso ai mercati esterni. Notevole è l'esempio del caso del prezzo politico del grano.

La circostanza che fa preoccupare gli uomini dell'epoca è la carestia. Gli uomini di oggi si preoccupano anche delle carestie provocate dai blocchi economici. Negli « effetti » il passo non è lungo, allorchè si accostano fenomeni economici di epoche lontane. Orbene, per attenuare le conseguenze delle fluttuazioni stagionali o da carestia, si suggerisce la costituzione di depositi presso i magazzini di annona, mediante la realizzazione a Como di un tipico caso di intervento statale nell'approvvigionamento cittadino. Alcuni economisti, compreso il Verri, si pronunciano contro la custodia del grano nei magazzini pubblici; le ragioni non sono tutte trascurabili.

Orbene, si cambi nome alle cose: si considerino i depositi collettivi alla stregua degli ammassi attuali, che tuttavia non perseguono fini identifici seppure affini a quelli della politica annonaria comasca: e si vedrà la portata della verità asserita dal Mira che abilità e onestà di dirigenti, tempestività ed agilità di esecuzione, sono fattori decisivi nell'assicurare il successo alla politica annonaria anche nel caso specifico del controllo del mercato granario. Da questo punto di vista, il volume del Mira ha ricco valore di attualità, oltre a costituire un ottimo saggio di storia economica. (*E. d'A.*).

FRANCESCO SETTE: *Corso di Diritto processuale del lavoro.* Soc. Ed. Tip., Bari, 1939, pagg. 183.

L'A. ha raccolto in questo volume le lezioni da lui tenute all'Istituto Superiore di Studi Corporativi, del Lavoro e della Previdenza.

Di necessità quindi le caratteristiche dell'opera sono piuttosto espositive e didattiche.

Dopo una breve parte introduttiva dedicata ai precedenti del nostro diritto processuale del lavoro, l'A. ha diviso la trattazione in due parti principali; la prima per le controversie collettive del lavoro, la seconda per le controversie individuali del lavoro.

Nella prima parte, dopo aver definito i caratteri della controversia collettiva e le finalità della Magistratura del Lavoro, considerata come organo della giurisdizione ordinaria, a cui è affidata la decisione delle controversie collettive e il potere di creare norme regolamentari di categoria, l'A. tratta del giudice, dei soggetti, e della competenza osservando come questa, oltre che per le controversie collettive concernenti l'applicazione dei contratti collettivi ed altre norme, nonchè la richiesta di nuove condizioni di lavoro, si esplichi anche per quelle relative all'applicazione degli accordi economici collettivi, avvertendo che però non sarebbe ipotizzabile che tale competenza si estendesse anche alla formazione di accordi economici. Tratta poi della conciliazione in sede corporativa delle vertenze collettive, del provvedimento giudiziale, avanti la Magistratura del Lavoro, sua introduzione, istruttoria e decisione, nonchè delle impugnazioni, e infine del giudizio arbitrale.

La seconda parte è ordinatamente suddivisa a sua volta in diversi capitoli che trattano del giudice, della competenza per materia, per valore e per territorio, delle caratteristiche, delle finalità e delle forme del preliminare provvedimento di conciliazione sindacale e suoi effetti, del provvedimento giudiziale attraverso le sue diverse fasi, della sentenza e della esecuzione della stessa; tratta poi delle diverse impugnative delle sentenze, illustrando la natura e gli effetti della distinzione, introdotta in omaggio alla concentrazione processuale, tra le sentenze definitive e le sentenze interlocutorie; e infine vi sono i capitoli dedicati all'arbitrato,

al trattamento fiscale di queste controversie; al gratuito patrocinio, e ai provvedimenti speciali: sequestro, ingiunzione, licenza e sfratto.

La padronanza assoluta della materia ha permesso all'A. di raggiungere cospicui risultati condensando in meno di 200 pagine tutto ciò che attiene alla procedura del lavoro, con una robusta e precisa, non meno che limpida impostazione, a cui giova assai, specialmente per le finalità didattiche del lavoro, una esposizione assai piana, chiarissima ed ordinata, la quale è così ben condotta che anche gli aspetti scientifici della materia riescono nettamente profilati, sebbene l'A. abbia studiatamente evitato di diffondersi in discussioni dottrinali di singoli problemi; i semplici e limpidi accenni alle più importanti questioni sono più che sufficienti a presentare al lettore il quadro completo ed organico della materia. (*g. z.*).

ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI - Quaderno IX: *Il controllo dei cambi.* Pagg. 144.

Continuando nei suoi molto pregiati Quaderni trattazioni speciali d'ordine economico-pratico, l'Associazione fra le società italiane per azioni pubblica un volumetto sulla questione di troppa attualità del controllo dei cambi.

La materia è considerata sotto l'ordine generale e sotto quello specifico della sua applicazione nei vari paesi, paesi che sono passati in particolare rassegna per un numero totale di 49 tra Stati indipendenti, dominions, protettorati e colonie.

Siccome il controllo dei cambi, nel *senso* attuale, data dalla crisi scoppiata nell'ultimo trimestre del 1929 a Nuova York e generalizzatasi ed approfondita nel 1930 e 1931 e poi nel 1933, l'esposizione dell'Assonime si limita ai controlli istituiti dopo il 1929.

Le regolamentazioni sui cambi della guerra 1914-1918 non furono generali e non furono, salvo numero non prevalente di casi, così strette, rigide ed assorbenti come le attuali. Tali regolamentazioni cessarono appena si ebbe il coraggio da parte di molti paesi di lasciar libere le oscillazioni dei cambi e l'andamento delle svalutazioni monetarie e poi, ancor più, da quando si generalizzò l'idea di stabilizzare le monete a mezzo di prestiti oro, per la massima parte, contratti in America. Ai prestiti seguirono, quasi come corollario, i movimenti internazionali dei capitali a breve termine di cui parla esattamente l'Assonime.

Ottime sono le constatazioni e le considerazioni che i colti e competenti funzionari dell'Assonime, che ebbero il compito di redigere il Quaderno, hanno fatto sul complesso della questione e sulla « coesistenza del controllo dei cambi con la svalutazione monetaria ».

Il controllo vuol essere una difesa del valore della moneta e come tutte le difese è coordinato all'ampiezza ed alle forze delle offese che nel riguardo delle monete sono date dal livello dei prezzi interni, dalla ricerca di valuta e di merci dall'interno e dalla situazione finanziaria e psicologica interna. E vuol essere il controllo elastico nella sua rigidità assoluta, spostando, arretrando le difese di fronte all'elasticità ed al grado di movimento delle offese.

Perciò il controllo è in continuo ed intenso moto. Moto di disposizioni, di interpretazioni, di azioni diverse. Cotanto, che è assolutamente difficile conoscere l'esatta situazione in qualsiasi paese se non nelle sue linee generali.

Ciò cui si è con molto senso pratico attenuto il Quaderno dell'Assonime col dare di ogni paese le linee direttive e generali.

Con che ha fatto l'Assonime opera utilissima e facilmente imparabile, il che è quello che conta. (*m. m.*).

PUBBLICAZIONI ESTERE

H. E. H. Sieber e diversi: *Festgabe für Alexander Hoffmann*. Darmstadt und Leipzig, Hans Ruske Nachfolgern, 1939, pagg. 114. Prezzo non indicato.

In occasione del sessantesimo anno del dottor Alessandro Hoffmann professore dell'Università di Lipsia di economia aziendale e del quale già ho recensito il magnifico libro sul sistema bancario italiano (« Rivista Bancaria », gennaio 1940, N. 1) è stata fatta — come d'uso in Germania — una pubblicazione giubileare dai suoi massimi estimatori e precisamente dal professore all'Università di Lipsia dottor Eugenio H. Sieber, dal dottor Carlo Anke direttore della Staatsbank a Weimar, dal nostro illustre professore all'Università di Pavia e direttore dell'annesso Istituto di Finanza prof. Benvenuto Griziotti e dal dott. Herbert Müller dirigente di stabilimento tipografico e libreria a Berlino (Soc. Otto von Holten).

Il prof. Griziotti ha scritto il suo lavoro: « Appunti sul riscatto delle imposte ammortizzate » in italiano, il resto è naturalmente scritto in tedesco.

Gli articoli dei vari scrittori sono prevalentemente di alta dottrina e così anche quello dell'insigne prof. Griziotti, il quale ha avuto certamente in vista nella sua elevata trattazione gli esempi italiani del riscatto dell'imposta patrimoniale, presto, dopo finita la grande guerra, e del riscatto dell'imposta immobiliare di tre anni or sono.

La pubblicazione è degna dell'insigne prof. Hoffmann, economista di dottrina e di pratica insieme.

Albert Pietzsch: *Die Frage der Ordnung der Weltwirtschaftlichen Beziehungen Kieler Vortrag*. Jena, Gustav Fischer, 1939, pagg. 19 e tabella. R.M. 1,20.

Fra le conferenze (Vorträge) che si tengono nell'Istituto dell'economia mondiale presso l'Università di Kiel sotto la direzione del Prof. Dott. Andreas Predhöhl e la redazione del Dott. Walther Hoffmann, prende un posto notevole quella del dirigente della Camera economica nazionale a Berlino e presidente della Camera di Commercio di Monaco Alberto Pietzsch sulla questione dell'ordinamento delle relazioni economiche internazionali.

La conferenza è stata tenuta il 12 luglio 1939, prima cioè della guerra in corso, e quindi non risente delle nuove e maggiori perturbazioni economiche (e di pensiero) conseguenti alla guerra.

Piuttosto la conferenza si ricollega alle discussioni ed alle conclusioni della ultima riunione (Kongress) della Camera di commercio internazionale — organismo « paraufficiale » degli Stati partecipanti — a Copenhaghen.

Premesso che « dagli Stati autoritari viene avanti tutto chiesto che l'economia internazionale, precisamente come l'economia nazionale, non deve più essere lasciata al giuoco della cosidetta congiuntura e che da questa parte (degli Stati autoritari) viene accennato con sempre maggior peso che è un non senso voler curare l'economia mondiale secondo i sintomi del male — come finisce coll'essere una semplice influenzazione delle monete e della ripartizione dell'oro — invece che andare al fondo delle cose e di indirizzarsi ad un nuovo orientamento della distribuzione delle merci », l'A. dichiara che « tutta la importanza pratica (della questione) viene resa chiara soltanto dopo (sulla base di) una indagine comprensiva delle concatenazioni comprensive dell'economia mondiale ».

E qui l'insigne conferenziere Pietzsch si propone il compito di concorrere verso tale indirizzo accennando, illustrando e mettendo in evidenza un assai interessante lavoro approntato dalla sezione creata dallo stesso Pietzsch presso la Camera economica nazionale per fungere da Osservatorio economico centrale.

L'Osservatorio, certamente sulle linee fornitegli dal Pietzsch, ha indagato i bilanci dei pagamenti — con esclusione del movimento capitali e delle fluttuazioni delle riserve auree metalliche od in divise — dei sei maggiori paesi singoli del commercio mondiale (Germania,

Inghilterra, Francia, Canadà, Stati Uniti, Giappone) e di cinque gruppi collettivi di paesi (resto d'Europa - resto d'America - resto d'Asia - Africa - Australia).

L'indagine è stata svolta per gli anni 1929 (prosperità), 1932 (crisi), 1935 (prima ripresa), 1936 e 1937 (due anni molto misti, specialmente poi il 1937).

Primo viene esaminato il commercio internazionale dei detti paesi (senza noli e tariffe) indicando le cifre in miliardi di marchi con percentuale di attività e passività della bilancia *commerciale*.

In secondo luogo sono indicati sempre in miliardi di marchi e, a parte, in percentuali in confronto al commercio come predetto, i servizi mondiali di interessi a favore dei paesi creditori ed a carico dei paesi debitori.

In terzo luogo sono indicati proventi e spese per servigi (noli, commissioni, turisti, ecc.) in miliardi di marchi ed in percentuali come alla parte commerci.

Chiudono le cifre e le percentuali complessive dei tre elementi (commerci, interessi e servigi).

I risultati dell'indagine che appare accuratissima (ad opera dei signori F. Grosse, F. Grünig, H. Schlegel) e fatta colla più scientifica e scrupolosa oggettività, non possono che colpire grandemente quanti (e sono l'enorme maggioranza) credono che vi sia una larghissima discrepanza di linea di movimento fra paesi e paesi, mentre tale discrepanza, pur esistendo, è nella realtà pratica, *assai minore* di quanto può apparire esteriormente.

Ciò che dà tanto risalto all'apparenza è il movimento dei capitali e, *con esso e per esso*, il concentramento dell'oro (o, come suolsi dire da dopo la guerra, la maldistribuzione dell'oro).

Ma il movimento dei capitali era e, da qualche decennio, è in misura assorbente, frutto si potrebbe dire quasi esclusivo di *moventi psicologici* e non di ragioni realisticamente economiche.

Togliendo, come fa il Pietzsch ed i suoi eminenti collaboratori dell'Osservatorio economico germanico, *il movimento capitali* si vede come siano o tendano a diventare passivi i pagamenti internazionali fra i cosidetti grandi paesi creditori (Stati Uniti compresi!) e invece a diventare attivi per i paesi debitori a cominciare dalla Germania.

Ne è derivata da questa constatazione statisticamente provata che le « constatazioni » del valente autore sono pratiche, convincenti e intelligentemente tali da rafforzare una evoluzione (la quale è provatamente già in atto) invece di spingere a sconvolgimenti che non sono nella natura della vita economica mondiale (e nazionale).

Porterebbe qui troppo per le lunghe chiarire il perchè ed il come degli andamenti singoli rilevati nello studio degno di ogni maggiore attenzione e considerazione del Pietzsch e suoi collaboratori — il perchè di molti indebitamenti, di molti paesi debitori, i concatenamenti monetari, di alta e bassa congiuntura, e così via che portano (ed hanno storicamente sempre portato) all'altalena dei paesi (e degli uomini) ricchi e poveri e che, pur *mutatis mutandis*, porteranno sempre finchè vi saranno uomini a tali altalene successive.

Basta già che uno studio diligente ed intelligente abbia posto in luce i risultati concludenti dell'andamento 1929-1937 (confermato nel 1938 e che la guerra in corso non può che confermare ed accentuare). (*m. m.*).

Dott. abil. WALTHER HOFFMANN: *Wachstum und Wachstumsformen der englischen Industriewirtschaft von 1700 bis zur Gegenwart*. Jena, Gustav Fischer, 1940, pagg. XI-284 e grande tabella finale di indici. R.M. 16.

Nella raccolta dei Problemi dell'economia mondiale curata dall'Istituto di economia mondiale dell'Università di Kiel, diretto dal prof. dott. Andreas Predöhl, fa parte come 63° volume questo del redattore capo degli scritti del validissimo Istituto di Kiel, il dottore abilitato Walther Hoffmann, sulla Storia dell'industrializzazione inglese dal 1700 al presente (i dati tabellari giungono al 1935).

La storia larga, esauriente, fondata su ampie basi statistiche raccolte e presentate con somma diligenza è quanto di più completo e di più interessante in materia possa essere stato scritto sulla storia economica inglese pur molto ricca di letteratura.

L'Hoffmann non ha abbracciato tutta la storia economica degli ultimi due secoli e due quinti ma si è specificatizzato sullo sviluppo industriale colle sue prosperità e le sue crisi e, ben saggiamente, colle sue concatenazioni colla marcia ascensionale dei trasporti e delle comunicazioni in genere e con quelle del lavoro necessitato e del valore prodotto.

Non tutti i dati rimontano al 1700. La statistica più dettagliata, « moderna », è nata dopo. Dopo il 1780 i dati si infittiscono e crescono progressivamente.

L'Hoffmann ha costruito una serie di ben 67 indici con base 1913=100, per le varie produzioni minerarie ed industriali, per i trasporti, per le patenti, per i dissesti, per i corsi delle azioni industriali e per la popolazione e d'altra parte per totali ed insiemi industriali.

Ripetiamo qui alcuni indici riassuntivi:

	1913=100				
Totale di tutte le industrie senza edilizia	1,19	5,65	23,3	77,1	114,1
Id. con edilizia	1,59	6,45	27,8	91,7	128,5
Totale industrie di consumo	1,73	8,87	31,7	82,3	111,9
Id. industrie istrumentali	0,73	2,93	16,1	73,5	116,4
Totale trasporti mare senza cabotaggio .	0,40	2,58	9	59,6	104,2
Id. ferroviari merci	—	—	—	74,3	75,2
Totale popolazione	16,6	25,7	49,96	88,8	110,1

Le cifre possono apparire stupefacentemente elevate specialmente quelle dopo il 1900 e notevolmente accresciute dopo il 1935, malgrado asseriti segni di decadenza che più esattamente dovrebbero dirsi di confronto con altre nazioni industriali ora ancora più rapidamente progredienti, almeno come misura relativa (Stati Uniti, Germania ed anche, in proporzione, Giappone ed Italia).

Chi si metta a scorrere il libro dell'Hoffmann avrà la grande soddisfazione di giungere a conoscere ed a sapere molto e quel molto tutto solido, tutto comprovato e tutto statisticamente documentato. (*m. m.*).

La Rivista segnala i libri inviati in omaggio
Per la recensione devono essere inviate due copie alla Direzione

Direttore responsabile: GIUSTINIANI Prof. MARIO

Corrispondenza, articoli, libri ed ogni altra comunicazione devono essere diretti impersonalmente alla Direzione della Rivista - Roma - Piazza del Gesù, 49

Stabilimento Arti Grafiche F. Canella - Roma - Piazza Collegio Romano, 1

BANCA POPOLARE

COOPERATIVA ANONIMA

DI NOVARA

A CAPITALE ILLIMITATO - FONDATA NEL 1872

Sede Sociale e Centrale: NOVARA

Sedi: **GENOVA - MILANO - NOVARA**
ROMA - TORINO - VENEZIA

SUCCURSALI 79 AGENZIE 120

AL 31 DICEMBRE 1939-XVIII

Capitale	L.	73.507.050,—
Riserve	»	83.658.054,70
Depositi e Conti Correnti	L.	2.373.572.963,73
Cambiali e Buoni del Tesoro	»	1.330.043.693,42

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

COSTITUITA NEL 1862

CAPITALE L. 510.750.000 INTER. VERSATO - AMMORTIZZATO PER L. 7.415.000

Sede in FIRENZE - Borgo Pinti, 95

Direzione e Uffici in MILANO - Via Giulini, 2

Obbligazioni emesse N. 1.836.658 del valore nominale di L. 500 cadauna, ammortizzabili mediante sorteggio annuale a tutto il 1966. Obbligazioni in circolazione al 31 dicembre 1939 - N. 738.312

BANCA S. PAOLO - BRESCIA

SOCIETÀ ANONIMA FONDATA NEL 1888 - Capitale L. 1.000.000 - Ris. L. 17.200.000

SEDE SOCIALE E DIREZIONE IN BRESCIA

Corso Vittorio Emanuele - Tel. 2503 - 3111 - 3823 - 3824

FILIALI

BAGNOLO MELLA - BAGOLINO - BORNO - BRENO - CALCINATE - CALVISANO - CAPO DI PONTE - CARPENEDOLO - CIVIDATE MALEGNO - CONCESIO - DARFO - DELLO GARDONE RIVIERA - GARGNANO - GHEDI - GUSSAGO - IDRO - ISORELLA - MADERNO - MAIRANO - MONTICHIARI - NAVE - ODOLO - ORZINUOVI - PIAN DI BORNO - PISOGNE - PONTE CAFFARO - REZZATO - SALÒ - TOSCOLANO - TRAVAGLIATO - VEROLANUOVA - VESTONE - VOBARNO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828

SEDE SOCIALE: **TORINO** - Via Corte d'Appello, 9

Telefoni: 43.591 - 43.592 - 43.593 - 43.594 - 43.701 - 43.702

ESERCISCE TUTTE LE FORME DI ASSICURAZIONE

Soci della Mutua	**oltre 500 mila**
Valori e capitali assicurati	**44 miliardi**
Sinistri pagati dalla fondazione	**446 milioni**
Risparmi liquidati dalla fondazione e benefici della mutualità	**120 milioni**
Riserve e garanzie offerte dalla Società	**233 milioni**

TARIFFE E CONDIZIONI DI POLIZZA TRA LE PIÙ CONVENIENTI

Per tassativa disposizione statutaria, l'ammontare del contributo annuo segnato in polizza rappresenta per il Socio un onere massimo che non potrà mai essere superato.

AGENZIE E RAPPRESENTANZE IN TUTTA ITALIA

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

CAPITALE VERSATO L. 200.000.000

RISERVA L. 10.000.000

SEDE IN ROMA

DIREZIONE GENERALE MILANO

Filiali: ABBAZIA - ALASSIO - ALBENGA - BARI - BOLOGNA - BORGO A MOZZANO - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - CHIAVARI - FIRENZE - GENOVA - LAVAGNA - LUCCA - MILANO - MOLFETTA - NAPOLI - PONTECAGNANO - PRATO - RAPALLO - ROMA - SANTA MARGHERITA LIGURE - SAN REMO - SESTRI LEVANTE SORRENTO - TORINO - TRIESTE - VENEZIA.

Affiliata:

AMERITALIA TRAVEL SERVICE

Cap. vers. L. 1.000 000 - **Sede in Milano**

VIAGGI - TURISMO - NAVIGAZIONE

Uffici: FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI - ROMA - VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA

BANCA VONWILLER

MILANO

Via Armorari, 14

CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVE L. 12.018.968

(FONDATA NEL 1819)

COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA E DI BORSA

Telefoni: 86.941 - 86.942 - 86.943 - 86.944

BANCO DI SANTO SPIRITO

FONDATO NEL 1606

CAPITALE SOCIALE L. 30.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 5.000.000

SOCIETÀ ANONIMA

Sede Sociale e Direzione Generale - **ROMA** - Corso Umberto I, 173

FILIALI NELLE PROVINCIE DI FROSINONE, LITTORIA, RIETI, ROMA, TERNI E VITERBO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

L'ECO DELLA STAMPA

MILANO (133)

Via Giuseppe Compagnoni, 28

Telefono 53-335

Casella Postale 918

(Gratuita)

Questo ufficio legge per voi tutti i giornali e riviste, informandovene sollecitamente ed inviandovene i ritagli relativi. Chiedete il listino dei prezzi con semplice biglietto da visita.

LA RASSEGNA ITALIANA

POLITICA LETTERARIA ARTISTICA MENSILE - Fondata e diretta da TOMASO SILLANI

(Gratuita)

È la più bella, la più organica, la più viva rivista d'Italia; pubblica articoli originali dei migliori scrittori e accurate rassegne mensili di politica, letteratura, arte, ecc. Una parte speciale della rivista è dedicata alle questioni del Mediterraneo e della espansione italiana nel mondo.

Abbonamento annuo: Italia e Colonie L. 55; per militari e scuole (direttamente, senza il tramite di Librerie), L. 45; Estero L. 75; Per gli italiani di Tunisi, Corsica, Malta, Dalmazia, Canton Ticino, L. 75 (chi desidera la spedizione raccomandata all'Estero deve aggiungere L. 20). Un fasc. L. 5,50; Estero L. 8,50, (Arretrato il doppio).

Dirigere le ordinazioni all'Amministrazione della RASSEGNA ITALIANA, Piazza Mignanelli, 25 - ROMA
c|c| postale Roma N. 1|19014

Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento

ROMA - Via Versilia, 10 - ROMA

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO creato con R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760

CAPITALE E RISERVE L. 299.000.000

PARTECIPANTI

Stato, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Casse di Risparmio delle Provincie Lombarde, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di S. Paolo in Torino, Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Casse di Risparmio ed Istituti di Assicurazione, Previdenza e Credito.

OBBLIGAZIONI FONDIARIE 5 % - SERIE 1936

in tagli da L. 500 - L. 2.500 - L. 5.000 - L. 25.000

Fruttano l'interesse del 5 % annuo, pagabile in due rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre e sono rimborsabili al valore nominale di L. 500, mediante sorteggi semestrali, cón quote costanti di capitale.

Durata anni 26 - Prezzo L. 453 - Rendimento medio effettivo, comprensivo del premio di rimborso, circa il 6 %.

Le obbligazioni del Consorzio sono garantite dal capitale e dalle riserve, ammontanti complessivamente a L. 299.000.000, da ipoteche e diritti reali su terreni aventi valore cauzionale più che doppio dei mutui concessi, nonchè dal concorso statale nel pagamento degli interessi dei mutui; tale concorso da un minimo del 2,50 % raggiunge in alcuni casi la totalità degli interessi.

Le obbligazioni sono quotate di diritto presso le Borse del Regno e sono in vendita presso il Banco di Napoli, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane e presso Banche e Banchieri del Regno.

BANCO DI NAPOLI

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

CAPITALE E RISERVE L. 1.552.000.000

QUATTRO SECOLI DI VITA — 400 FILIALI IN ITALIA, IN ALBANIA, NELL'AFRICA ITALIANA ED ALL'ESTERO

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI

332.0
RIV

Spedizione in abbonamento postale

UNIVERSITY OF ILLINOIS

" RIVISTA BANCARIA, delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari ,,
Supplemento al N. 4 - Aprile 1940 - XVIII

CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO
E DELL'ASSICURAZIONE

RELAZIONE

DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO CONFEDERALE

ROMA - 21 APRILE 1940 - ANNO XVIII

CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO
E DELL'ASSICURAZIONE

RELAZIONE

DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO CONFEDERALE

ROMA - 21 APRILE 1940 - ANNO XVIII

E' con la più viva soddisfazione che mi accingo ad esporre l'attività svolta dalla nostra organizzazione dall'aprile dello scorso anno ad oggi, in questo Convegno nazionale che vede riuniti attorno al Consiglio confederale dirigenti sindacali centrali e periferici di tutte le nostre categorie, presidenti di unione, delegati provinciali, dirigenti di azienda, dirigenti e funzionari degli uffici confederali e federali.

Perchè questa attività — che, nelle sue molteplici manifestazioni, realizza i principii politici, sociali ed economici solennemente consacrati nella celebrazione della Festa del lavoro — è frutto dell'opera intensa, appassionata e intelligente di voi tutti.

Chiamandovi a partecipare alla odierna celebrazione che pone all'ordine del giorno della Nazione tutte le forze della produzione si è voluto appunto riconoscere e sottolineare la fondamentale importanza delle funzioni che ciascuno di voi nel proprio settore e nel proprio ambito di competenza tecnica deve quotidianamente svolgere.

Questa vostra preziosa collaborazione mi è particolarmente cara perchè costituisce l'elemento vitale e dinamico dell'organizzazione ed è lo strumento più efficace per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Organizzazione e attrezzatura confederale e federale

Aggiornamento dei quadri

La consapevolezza della pregiudiziale importanza di avere dei quadri sindacali completi, razionalmente distribuiti, qualitativamente scelti e funzionalmente attrezzati ha ispirato tutta l'azione diretta a realizzare il programma organizzativo che nell'ultima riunione del Consiglio fu efficacemente impostato dal Cons. Naz. Pascolato.

Infatti mentre ha avuto luogo la rinnovazione o il completamento delle cariche sindacali nelle Federazioni dei dirigenti, delle Imprese assicuratrici, delle Banche e Banchieri, degli Istituti finanziari, degli Agenti di cambio e dei Commissionari di borsa, sono in corso le elezioni della Federazione dei servizi tributari e quanto prima si svolgerà il lavoro preparatorio per la sistemazione della Federazione degli agenti di assicurazione.

Inoltre si è posta una particolare cura nel far stabilire rappresentanze delle diverse categorie nelle circoscrizioni che ne erano prive e nelle quali era possibile ed utile l'istituirle.

A tal fine è stato opportunamente modificato lo statuto della Federazione delle imprese di assicurazione, nel senso di consentire la costituzione di Sindacati interprovinciali nelle circoscrizioni che abbiano almeno 6 aziende associate, colmandosi così una lacuna che aveva impedito l'istituzione di adeguate rappresentanze in zone di notevole importanza.

Col progredire e col perfezionarsi dell'azione sindacale questi organi periferici si rivelano sempre più come elementi indispensabili per il raggiungimento della piena efficienza funzionale delle Federazioni.

Questa esigenza e questa consapevolezza hanno indotto appunto la Federazione delle Casse di risparmio, in attesa di poter costituire i Sindacati provinciali e interprovinciali previsti dallo Statuto, ad attuare molto opportunamente un ordinamento periferico provvisorio mediante la designazione di delegati interprovinciali, che non mancherà di rivelarsi utile e proficuo ai fini dell'assistenza delle rappresentate e del funzionamento della Federazione.

Si è data attuazione alla fusione delle due Federazioni delle Banche di provincia e dei Banchieri privati nella nuova omogenea Federazione delle Banche e Banchieri e alla fusione delle due Federazioni degli Esattori delle imposte dirette e degli Appaltatori imposte consumo nella nuova Federazione dei Servizi tributari.

Si è costituita ed inizierà a giorni il suo pratico funzionamento la nuova Federazione degli istituti di credito agrario, alla quale è stato preposto in qualità di delegato confederale — in attesa che sia pubblicato il relativo statuto già approvato dal Comitato Corporativo Centrale — l'Eccellenza Barone Giacomo Acerbo.

E sono infine in corso di costituzione il Sindacato nazionale degli esattori e quello degli appaltatori delle imposte di consumo nella Federazione dei servizi tributari, il Sindacato nazionale degli enti di credito fondiario nella Federazione degli Istituti finanziari e quello dei Monti di credito su pegno nella Federazione delle Casse di risparmio.

Inquadramento sindacale

L'inquadramento nella nostra organizzazione sindacale di tutte le attività aventi caratteristiche identiche o analoghe a quelle tipiche del nostro settore produttivo ha avuto ormai la sua pratica attuazione per gli enti pubblici che già erano stati attribuiti alla nostra competenza.

Possiamo affermare che questo inserimento ha mostrato subito la sua efficacia ed utilità, poichè la partecipazione collaborativa alla attività delle diverse Federazioni ha dato risultati proficui, che diventeranno sempre maggiori man mano che i nuovi enti verranno acquistando appieno la coscienza sindacale che

— lo si è potuto ampiamente constatare — non menoma in alcun modo le caratteristiche e le prerogative derivanti dalla loro natura pubblica.

L'inquadramento si è poi ulteriormente completato con l'attribuzione al nostro settore di intere categorie come quella dei Monti di credito su pegno di seconda categoria e delle agenzie private di pegno, nonchè della Banca Nazionale d'Albania per l'attività esercitata nel Regno, ove ha sede il Consiglio e il Comitato di Amministrazione.

Il nostro assetto organizzativo e rappresentativo può quindi ormai considerarsi realizzato quasi integralmente secondo quei criteri di totalitarietà e di organicità che hanno ispirato fin dall'inizio la nostra azione.

L'importanza degli interessi rappresentati dal nostro settore nel quadro generale dell'ordinamento sindacale-corporativo, la vitalità delle funzioni delle nostre categorie nel complesso fenomeno della produzione nazionale e la molteplicità e rilevanza dei compiti spettanti alle nostre organizzazioni sindacali appaiono in tutta la loro evidenza quando si pensi che le 19.074 aziende ed i 2069 dirigenti rappresentati, svolgono una attività che si può compendiare nelle cifre seguenti:

— nel settore del credito amministrano circa 15 miliardi e mezzo di patrimonio, raccolgono e reimpiegano una massa di ben 71 miliardi di risparmio in forma di depositi e di obbligazioni e partecipano a operazioni in titoli nelle Borse per 10 miliardi e mezzo annui, e nelle stanze di compensazione per 73 miliardi;

— nel settore delle assicurazioni amministrano quasi un miliardo di patrimonio, assicurano 25 miliardi di capitali e raccolgono annualmente quasi 4 miliardi di premi;

— nel settore dei servizi tributari presiedono alla riscossione di 10 miliardi di tributi.

La consapevolezza di questa importanza e di questi compiti ha continuamente sospinto tutte le Federazioni ad intensificare sempre più la loro vigilante azione in un complesso di lavoro che vi è stato ampiamente illustrato nei rapporti federali tenuti ieri.

Potenziamento dell'attrezzatura confederale

La Confederazione, a sua volta, ha secondato, stimolato, coordinato questa azione sforzandosi di adeguare tutta la sua attrezzatura alle accresciute esigenze funzionali.

Infatti i servizi ed uffici confederali sono stati potenziati, sia pure nei ristretti limiti delle nostre modeste possibilità, ed hanno collaudato ripetutamente la loro efficienza e la loro preparazione con piena soddisfazione non solo delle nostre categorie, ma anche dei diversi organi, con i quali hanno avuto frequenti occasioni di collaborare.

Particolarmente importante — ai fini di questo potenziamento — è stato il provvedimento col quale la « Rivista bancaria » è stata trasferita a Roma e si è trasformata in organo della Confederazione. La adesione di un numeroso gruppo di valorosi, ed autorevoli collaboratori, l'interesse vivo suscitato fin dai primi numeri, il consenso spontaneo e caloroso fattoci pervenire da rappresentate, da dirigenti e da studiosi autorizzano a confidare nel pieno successo della nuova iniziativa che pone al servizio dell'organizzazione e delle categorie un prezioso strumento di educazione, di penetrazione e di studio.

Lo sforzo di adeguamento della nostra attrezzatura alle accresciute esigenze del nostro settore non ha trascurato naturalmente la periferia. Le Unioni di Bolzano, Catania e Trento hanno iniziato il loro pratico funzionamento e stanno ormai assumendo completa efficienza, in modo particolare quella di Bolzano che si è prontamente messa in linea per soddisfare le nuove e complesse esigenze sorte in quella zona. Per tutte le altre Unioni si sta procedendo gradualmente al completamento dei quadri.

Particolari necessità si vengono affermando anche per le nostre delegazioni provinciali, sopratutto per alcune di maggiore importanza. In proposito le nostre Unioni e gli stessi delegati provinciali ci segnalano con sempre maggiore insistenza la opportunità di dare in qualche caso una qualche attrezzatura di uffici e di personale. Purtroppo finora non è stato possibile soddisfare queste aspirazioni delle quali noi stessi non ignoriamo la fondatezza.

Si tratta di un problema che deve essere risolto in modo organico ad evitare un inutile spreco di mezzi e di energie. E, come voi sapete, la soluzione non dipende solo dalle nostre determinazioni, ma sopratutto dalle disponibilità di bilancio.

I nostri delegati provinciali che con veramente apprezzabile disinteresse dedicano la loro attività per il migliore raggiungimento dei nostri fini, sappiano che questo problema è vivo nella nostra preoccupazione e che non saranno trascurati tutti gli sforzi per dargli una soluzione soddisfacente. Intanto noi confidiamo che essi vorranno con la loro passione e con la loro azione rendere il più efficiente possibile la loro funzione periferica.

Revisione degli Statuti della Confederazione e delle Federazioni

A conclusione di questa rapida rassegna dell'attività e della situazione nel campo strutturale ed organizzativo accenniamo ad un problema fondamentale che di recente è stato impostato dallo stesso Ministero delle Corporazioni.

Gli statuti confederali e federali approvati con la riforma generale di tutta l'organizzazione sindacale del 1934, attraverso l'esperienza di questi anni sono apparsi non più aderenti alle concrete esigenze organizzative delle associazioni sindacali, tanto che in più occasioni e da più parti ne sono state richieste modificazioni e aggiornamenti.

Di fronte a questa situazione il Ministero delle Corporazioni ha invitato a porre allo studio la riforma degli statuti in vigore.

L'argomento viene da noi esaminato in tutti i suoi aspetti con la massima ponderazione, poichè una tale riforma deve eliminare le incertezze, le imperfezioni, gli inconvenienti e le lacune rilevati dalla attuazione pratica degli attuali statuti.

Pur essendo ancora la materia in elaborazione — anche perchè dovranno essere maggiormente precisati dagli organi superiori i criteri direttivi fondamentali — per quanto ci riguarda riteniamo che per il raggiungimento dello scopo debbano tenersi presenti le seguenti considerazioni.

Con la riforma del 1934 erano stati predisposti per il nostro settore due schemi di statuti, uno per le Federazioni dei datori di lavoro ed uno per la Federazione dei dirigenti.

La pratica di questi anni ha dimostrato i difetti di questo sistema che non teneva conto delle essenziali differenze di struttura che intercorrono tra le diverse Federazioni dei datori di lavoro aderenti alla Confederazione.

Sotto questo riflesso le Federazioni possono distinguersi in tre gruppi:

I) Federazioni con pochissime aziende rappresentate come quella degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale e quella degli Istituti di credito agrario;

II) Federazioni con un numero di aziende rappresentate non superiore a 150 come quella degli Istituti finanziari e quella delle Imprese assicuratrici;

III) Federazioni che rappresentano più di 150 aziende come quelle delle Casse di risparmio, delle Banche e banchieri, delle Banche popolari, delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, degli agenti di cambio, delle Ditte e commissionari di borsa e cambiavalute, dei Servizi tributari e degli Agenti di assicurazione e di credito.

Per ognuno di questi gruppi sarà necessario prevedere un testo differente per quanto riguarda l'organizzazione periferica e gli organi centrali della Federazione.

Per le Federazioni del I) gruppo che rappresentano istituti nazionali o regionali, dovrà prevedersi una organizzazione periferica di delegati nominati dal presidente della Federazione presso le Unioni nella cui circoscrizione vi siano succursali o sedi centrali di detti istituti, mentre sembrano sufficienti due soli organi centrali, un consiglio, in cui entrano i rappresentanti di tutte le aziende, ed un presidente.

Per le Federazioni del II) gruppo non sembra il caso di modificare l'organizzazione periferica prevista dagli statuti attuali (cioè sindacati interprovinciali e delegati), mentre per quanto riguarda gli organi centrali dovrebbero prevedersi un'assemblea alla quale partecipino tutti i soci, un consiglio e un presidente.

Per le Federazioni del III gruppo, pur potendosi conservare l'organizzazione prevista dallo statuto attuale, può considerarsi la soppressione della giunta con il trasferimento dei relativi poteri al consiglio.

Per il resto, fermo il principio dell'autonomia delle Federazioni, a cui va riconosciuta la natura di associazioni sindacali di 1° grado, appare opportuno disciplinare in maniera più completa e più organica i rapporti tra Federazioni e Confederazione nel senso di assicurare un maggiore controllo da parte di questa sopratutto per quanto riguarda l'aspetto politico dell'attività sindacale pur senza menomare la efficienza e la individualità della Federazione. Sotto questo profilo, le designazioni e le nomine dei dirigenti e dei rappresentanti sindacali dovrebbero essere sottoposte all'approvazione del presidente della Confederazione, assicurandosi nel contempo nei rapporti delle Federazioni con le autorità politiche e amministrative centrali e periferiche un'adeguata assistenza del presidente della Confederazione e dell'Unione.

Sempre sotto il riflesso delle esigenze politiche dell'organizzazione sindacale si dovrebbe poi affermare il principio che il dirigente ed il rappresentante possono essere sostituiti nella carica o nell'incarico in ogni momento per un giudizio discrezionale di opportunità dell'autorità a cui spetta l'approvazione della nomina.

Con ciò mantenendosi fermo il principio della designazione dal basso dei dirigenti sindacali si ovvierebbe all'inconveniente, che assumeva in pratica qualche gravità, di non poter provvedere alla sostituzione se non in casi estremi di illecito da parte dei dirigenti.

Queste considerazioni evidentemente non possono esaurire l'argomento, ma sono state accennate per indicare con quale spirito viene affrontato il problema.

Attività nel campo sociale e dei rapporti di lavoro

Importanza del lavoro e criteri che lo hanno ispirato

L'attività confederale nel campo sociale è stata caratterizzata da tutto un complesso lavoro svolto in dipendenza di quella funzione di assistenza e di coordinamento che, anche se non è sempre appariscente, rappresenta innegabilmente uno dei cardini fondamentali per l'armonico funzionamento della nostra organizzazione.

Allo scopo di rendere sempre più intima e proficua questa armonia di intenti, si è dato il massimo sviluppo possibile alla collaborazione fra la Confederazione e le Federazioni, che sono state chiamate a manifestare il pensiero e le aspirazioni delle categorie ogni qualvolta si sono presentate questioni di carattere generale.

Nel compiere questo complesso lavoro gli uffici confederali si sono elevati al di sopra del ristretto criterio di porre una semplice diligenza per così dire burocratica, ispirandosi costantemente ad una schietta passione di lavoro e ad un convinto sforzo di essere pienamente aderenti alle direttive del Regime.

Ogni problema, ogni quesito, anche modesto, è stato esaminato e risolto con la massima sollecitudine possibile per una bene intesa tutela degli interessi delle nostre categorie, senza peraltro trascurare i giusti diritti e le eque aspirazioni dei lavoratori.

La collaborazione con l'Organizzazione dei lavoratori ne è risultata sempre più pronta, più cordiale e più proficua, tanto che si può affermare senza timore di esagerare che l'indirizzo programmatico ed istituzionale fissato nella IV dichiarazione della Carta del lavoro secondo il quale « nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressone concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori » è stato una costante realtà verificatasi nei nostri rapporti con l'organizzazione dei lavoratori.

La intensa e proficua attività contrattuale svoltasi in questo periodo ha fornito occasioni numerosissime ad incontri e discussioni tra noi ed i lavoratori.

Attraverso dibattiti spesso laboriosi, ma sempre animati da un intimo spirito di collaborazione non v'è stato problema per quanto complesso, per quanto arduo e per quanto grave che non abbia avuto una soluzione soddisfacente con l'equo contemperamento delle opposte esigenze.

In questa opera delicata — bisogna riconoscerlo — abbiamo avuto sempre l'ausilio diretto e indiretto della intelligente comprensione e collaborazione delle categorie interessate, le quali vengono indubbiamente dimostrando una sempre maggiore maturità sociale, politica e sindacale.

Sotto questo profilo è giusto e doveroso affermare esplicitamente che molte delle tappe contrattuali, assistenziali e previdenziali e molti dei progressi e dei perfezionamenti in questo campo sono stati raggiunti non già perchè l'organizzazione, dal di fuori, le ha volute e le ha imposte alle categorie interessate, ma perchè queste stesse ne hanno sentita e talora anche affermata e invocata la necessità.

Spesso abbiam visto le aziende rappresentate accettare il peso di nuovi oneri anche sensibili non con spirito di rassegnazione ad una norma di coercizione insuperabile, ma con la intima convinzione che per la stessa giustizia sociale fosse doveroso procedere nel cammino delle provvidenze.

E sempre per dare alle categorie — con le quali l'organizzazione è stata continuamente a contatto nella disamina dei più svariati problemi — quel riconoscimento che loro spetta, occorre dire che in più di una occasione esse hanno dimostrato una particolare sensibilità per le esigenze dei propri dipendenti e di saper vedere in essi una parte viva ed essenziale del meccanismo produttivo.

L'organizzazione deve compiacersi di ciò poichè con la sua funzione istituzionale ha contribuito a formare nelle categorie questa nuova coscienza ispirata ai principî di etica sociale del Fascismo.

Nel quadro di questa vasta e complessa attività — che ha seguìto il fecondo impulso di realizzazioni nella politica sociale del Regime — meritano una particolare considerazione alcuni problemi di maggior rilievo che hanno impegnato l'attività della Confederazione e delle Federazioni.

Per quanto riguarda la riforma della previdenza sociale la nuova legge ha ormai avuto applicazione da un anno ed è entrata in pieno nella coscienza dei lavoratori, i quali hanno potuto valutare in questo frattempo tutti i vantaggi derivanti dalla riforma, che largamente compensano l'onere del contributo.

Come è noto gli articoli 28 e 29 della legge prevedono la possibilità per le aziende che già avessero in vigore un trattamento di previdenza o di quiescenza e previo soddisfacimento di determinate condizioni, di richiedere l'esonero dalla assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

La Confederazione non ha mancato di svolgere sia nei riguardi delle aziende interessate sia nei confronti del Ministero delle Corporazioni quella azione che risultava più opportuna ai fini del favorevole esito delle pratiche relative.

Numerose sono le domande di esonero che la Confederazione ha già inoltrato al competente Ministero per conto delle aziende rappresentate.

In questi giorni si stanno completando gli accertamenti per altre aziende allo scopo di procedere tempestivamente alla richiesta di esonero.

Come è noto, il termine utile per presentare le domande verrebbe a scadere con la fine del corrente mese. Tale termine potrebbe rappresentare una seria difficoltà per il tempestivo svolgimento delle pratiche in corso e pertanto la Confederazione ha ritenuto necessario prospettare al Ministero delle Corporazioni la opportunità di una sua ulteriore proroga, proroga che si ha ragione di ritenere venga concessa quanto prima.

Per le aziende che, avendo in vigore un trattamento di previdenza per il personale non intendono richiedere l'esonero dalla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, come per quelle che avendolo richiesto non lo otterranno, l'art. 30 della legge prevede la facoltà di utilizzare i contributi alla Cassa di previdenza aziendale per il pagamento dei contributi di legge.

Tale facoltà peraltro deve esplicarsi secondo le disposizioni che saranno stabilite dal Ministero delle Corporazioni, sentite le Organizzazioni sindacali e l'Istituto della previdenza sociale.

Nell'attesa che tali disposizioni, già sollecitate al competente Ministero, siano diramate, la Confederazione si è preoccupata di evitare che le Aziende interessate ed i rispettivi lavoratori fossero soggetti alla pratica applicazione dei contributi di legge in aggiunta ai normali versamenti alle Casse o fondi di previdenza.

Si è così ottenuto dai competenti organi l'autorizzazione a tenere sospesa l'applicazione dei contributi di legge ed a continuare provvisoriamente il versamento dei normali contributi ai trattamenti aziendali di previdenza, dai quali potranno poi essere prelevati gli importi occorrenti per il pagamento dei contributi di legge arretrati.

Il problema della previdenza sociale, che durante questo primo anno ha fatto sorgere una grande quantità di quesiti alla cui soluzione la Confedera-

zione non ha mancato di portare il contributo della propria assidua ed attenta collaborazione, si sta così avviando alla integrale e normale definizione.

A ciò contribuirà oltre a tutto la emanazione, che si ha motivo di ritenere prossima, del nuovo provvedimento di legge nel quale non soltanto saranno contenute le disposizioni di attuazione, ma saranno altresì coordinate in testo unico le norme preesistenti relative alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Anche alla formulazione di questo testo unico la Confederazione ha attivamente collaborato nel corso di numerose riunioni presso il Ministero delle Corporazioni.

Assegni familiari

Tutta la materia degli assegni familiari ha avuto un assetto organico, col quale è stato risolto in modo più che soddisfacente il problema della sostanziale realizzazione della politica demografica del Regime.

Migliorato col contratto del 22 luglio 1938-XVI il funzionamento della Cassa assegni familiari, si imponeva successivamente il problema di dare agli assegni stessi, secondo le direttive superiori, una consistenza tale da conferire a questa provvidenza di carattere demografico la sua vera portata di integrazione assistenziale in funzione di salario familiare.

Questo risultato che ha un'estimabile portata di carattere sociale e politico, è stato raggiunto con la stipula del contratto confederale del 12 dicembre 1939-XVIII la cui conclusione è stata sopratutto suggerita dalla particolare congiuntura economica del momento, che si ripercoteva con maggiore disagio sui lavoratori con famiglia a carico.

Notevoli e sostanziali sono stati i miglioramenti apportati da quest'ultimo contratto. La misura degli assegni può considerarsi approssimativamente raddoppiata nel suo complesso e l'onere globale delle aziende può grosso modo considerarsi rapportato al 10 % dell'ammontare generale delle retribuzioni.

Un ulteriore perfezionamento del sistema si è raggiunto col contratto del 19 marzo 1940-XVIII (del quale si parlerà in seguito) in quanto il diritto agli assegni familiari è stato esteso a tutti i lavoratori indipendentemente dalla misura della retribuzione percepita.

Premi di nuzialità e natalità

Le provvidenze demografiche a favore dei lavoratori erano completate nel nostro settore dalla istituzione di un'apposita gestione della Cassa assegni familiari per la corresponsione di premi di nuzialità e di natalità.

A tale gestione si provvedeva con un contributo a carico dei lavoratori nella misura del 0,70 % della retribuzione percepita.

Subentrate le norme della legge sulla riforma della previdenza sociale, le quali hanno istituito l'assicurazione obbligatoria nuzialità e natalità, si è ri-

levata subito la opportunità di evitare un duplice onere ai lavoratori senza corrispondente beneficio, in quanto le nuove disposizioni prevedevano le prestazioni soltanto dopo un anno di contribuzione nel primo biennio di applicazione delle legge, e dopo due anni successivamente.

Si è così ottenuto di utilizzare una quota parte del contributo a carico dei lavoratori per il pagamento del contributo di legge, dilazionando nel tempo il rimborso all'I.N.F.P.S. delle somme che lo stesso avrebbe versato ai lavoratori per premi di nuzialità e natalità in base al contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI fino alla maturazione delle prestazioni di legge.

Notevole vantaggio quindi per i lavoratori in quanto, senza nuovi oneri, gli stessi si vedono garantita senza soluzione di continuità la corresponsione dei suddetti premi e in quanto risulta confermata, anche per il periodo successivo all'inizio delle prestazioni di legge, la maggiore misura dei premi stabiliti dal suddetto contratto.

Col contratto del 12 dicembre 1939-XVII, la materia ha avuto una ulteriore sistemazione in senso favorevole al personale; infatti l'accennato contributo che era prima a carico del personale è stato posto, con decorrenza 1° gennaio 1940-XVIII, a carico delle aziende, cosicchè in sostanza il lavoratore resta esonerato perfino dal pagamento del contributo che diversamente sarebbe a suo carico in base alla legge per l'assicurazione obbligatoria nuzialità e natalità.

Col maturarsi delle prestazioni di legge per l'assicurazione obbligatoria nuzialità e natalità i lavoratori continueranno a percepire gli stessi premi, più favorevoli di quelli di legge, già stabiliti contrattualmente, in quanto la gestione apposita presso la Cassa assegni familiari verserà agli interessati la differenza.

Adeguamento delle retribuzioni

L'adeguamento delle retribuzioni all'aumentato costo della vita in attuazione della mozione del Comitato corporativo centrale è stato realizzato uniformemente in tutto il nostro settore attraverso una disamina sollecita ed esauriente con l'organizzazione dei lavoratori, alla quale ha voluto dare la sua personale obbiettiva ed equanime collaborazione lo stesso Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

La uniformità del criterio adottato e la esclusione di scaglioni di retribuzioni e di percentuali hanno soddisfatto una aspirazione vivamente e concordemente manifestata da tutte le nostre categorie, evitando così complicazioni contabili e amministrative e perturbamenti nella organica armonia delle tabelle in vigore presso la grande maggioranza delle aziende rappresentate.

In questa occasione si è anche provveduto ad abolire i limiti di retribuzione per il diritto alla corresponsione degli assegni familiari stabiliti nel contratto 22 luglio 1938.

Si è così potuta realizzare una vivissima aspirazione — da tempo espressa dai lavoratori, e perfettamente compresa dalle stesse aziende — senza incidere sulle percentuali dei contributi alla Cassa assegni familiari, perchè sistemata ormai adeguatamente la misura degli assegni col contratto 12 dicembre 1939 si è potuto utilizzare l'incremento dei contributi dovuto all'aumento delle retribuzioni.

Rispetto alla categoria delle Banche di interesse nazionale, poichè il limite di retribuzione già non sussisteva, si esaminerà quali miglioramenti degli assegni potranno attuarsi col maggior gettito dei contributi di questo settore.

Trattamento ai richiamati alle armi

In materia di trattamento ai richiamati alle armi la Confederazione si è subito preoccupata di avvisare senza ritardo le misure più opportune per assicurare la doverosa assistenza ai richiamati e alle loro famiglie, evitando ritardi e complicazioni burocratiche deprecabili in contingenze così delicate.

In questo senso da un lato, previo accordo con l'Istituto di previdenza sociale, si è provveduto a fare intanto anticipare dalle aziende il pagamento del trattamento spettante ai propri dipendenti richiamati, salvo il rimborso alle aziende stesse dopo la definizione della natura dei richiami, dall'altro lato si è avuto cura di far eliminare nei provvedimenti e nelle interpretazioni degli organi competenti ogni incertezza sulla natura dei richiami.

A questo proposito, anzi, ad evitare il prolungarsi di situazioni talvolta incresciose, ci siamo di buon grado associati alle Organizzazioni degli altri settori nel prospettare la opportunità di risolvere definitivamente ed in modo adeguato l'intero problema con una modifica radicale delle disposizioni di legge riguardanti il funzionamento della Cassa richiamati.

Questa azione ha condotto alla predisposizione di un provvedimento legislativo ora in corso di approvazione, in virtù del quale il problema sarà risolto nel modo migliore e rispondente a criteri della massima semplicità.

Infatti in base ai concetti ispiratori del provvedimento:

a) - la cassa richiamati funzionerà per tutti i richiami indipendentemente dalla loro natura;

b) - per i primi due mesi di richiamo (e per una sola volta in caso di ripetuti richiami della stessa persona durante l'anno solare) la Cassa corrisponderà una indennità pari alla intera retribuzione civile in aggiunta agli emolumenti militari;

c) - per il periodo di richiamo successivo al secondo mese per tutta la durata del richiamo la Cassa corrisponderà una indennità pari alla eventuale differenza fra la retribuzione civile e gli emolumenti militari;

d) - la corresponsione della indennità di cui sopra praticamente sarà effettuata col sistema in uso per gli assegni familiari: le aziende pagheranno cioè

direttamente agli interessati gli importi dovuti e alla fine di ciascun trimestre faranno il conguaglio fra le somme liquidate e l'ammontare del contributo per la Cassa richiamati posto a carico delle aziende stesse.

Non è chi non veda come questo sistema, che dovrebbe entrare prossimamente in funzione, eviterà quasi integralmente tutte le svariate e talvolta notevoli difficoltà che il sistema in vigore aveva purtroppo provocato.

Come è noto, è stato stabilito l'obbligo del versamento, dal 1° settembre 1939, del contributo da parte dei datori di lavoro alla Cassa richiamati alle armi, nella misura del 2 %.

Poichè, come si è accennato, le aziende del nostro settore provvedevano ad anticipare direttamente agli interessati le indennità che avrebbero dovuto essere erogate dalla Cassa richiamati, la Confederazione, ad evitare un duplice versamento per lo stesso titolo, ha ottenuto che le medesime fossero autorizzate a tenere in sospeso il versamento del contributo fino a quando non fosse intervenuto il rimborso da parte della Cassa.

Non appena si è profilata la possibilità di una modifica delle disposizioni di legge sul funzionamento della Cassa richiamati, la Confederazione si è subito interessata allo scopo di semplificare ancor più la questione, ottenendo l'autorizzazione per le aziende suindicate ad effettuare un unico conguaglio finale secondo le istruzioni che sono in corso di preparazione.

Mobilitazione civile

La Confederazione è stata chiamata a collaborare, nei limiti di propria competenza, anche alla organizzazione dei servizi di mobilitazione civile.

Ragioni di interesse superiore consigliano evidentemente di non entrare in dettagli sulla questione; possiamo peraltro affermare che la nostra Organizzazione non sarà seconda a nessuna nel dare il più appassionato contributo — anche se modesto — alla soluzione di un problema che riguarda così intimamente la vita della Patria in caso di emergenza.

Orario di lavoro

In materia di orario di lavoro in relazione alle superiori direttive ha avuto applicazione nello scorso mese di settembre, per le aziende operanti nella Capitale, l'orario continuato in conformità a quanto praticato per gli impiegati statali.

La Confederazione non ha mancato di interessarsi attivamente affinchè dagli organi competenti venissero prese in considerazione particolari necessità di servizio sia permanenti che contingenti.

Con apposito contratto collettivo è stata risolta la vertenza che si trascinava da lungo tempo circa l'applicazione del contratto 17 aprile 1936-XIV sull'orario di lavoro ai commessi delle aziende di credito.

Si è stabilita, in via transattiva, la corresponsione di un compenso una volta tanto nella misura di L. 110, a ciascuno di quei commessi che durante il periodo dall'aprile 1936-XIV al maggio 1938-XVI avevano compiuto un orario superiore alle 42 ore settimanali.

Altra questione relativa all'orario di lavoro è stata risolta col contratto del 28 dicembre 1939-XVIII, col quale si è stabilita la possibilità di spostare i turni di lavoro degli impiegati delle aziende di credito addetti a speciali servizi e ciò in connessione con particolari necessità dei servizi stessi.

In relazione a taluni inconvenienti ulteriormente segnalati in sede di pratica attuazione delle norme suindicate, la Confederazione sta ora interessandosi presso quella dei Lavoratori allo scopo di perfezionare la disciplina della materia in modo da eliminare ogni difficoltà.

Tutela dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali

Un altro problema che da lungo tempo si dibatteva con la organizzazione dei lavoratori è stato risolto in questo periodo con la stipulazione del contratto collettivo per la tutela dei lavoratori investiti di cariche sindacali.

Di fatto la tutela era operante anche nel nostro settore, però le direttive di massima seguite dalle nostre aziende avevano dato luogo, appunto per la loro non ben definita impostazione, a notevoli inconvenienti e a situazioni talora incresciose date le ripercussioni di carattere politico che ne potevano derivare.

Con una chiara elencazione delle cariche sindacali, e con una opportuna precisazione delle figure del fiduciario aziendale e del corrispondente, nonchè con la determinazione delle modalità di comunicazione della attribuzione delle cariche sindacali, si è così eliminata ogni possibilità di incertezze e di contestazioni.

A rendere più completa la disciplina della delicata materia, sono intervenute di recente opportune disposizioni del Ministero delle Corporazioni dirette ad assicurare il regolare svolgimento delle eventuali controversie avanti i Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Corsi d'istruzione professionale

Ma oltre che per la disciplina dei rapporti di lavoro, la nostra Confederazione ha dato vasto contributo di collaborazione a tutte quelle iniziative che possono migliorare l'efficienza tecnica ed intellettuale dei collaboratori di ogni grado dell'attività aziendale.

Per effetto delle progressive conquiste della scienza e della tecnica e della costante tendenza al perfezionamento dei servizi, le manifestazioni dell'attività economica richiedono un elemento umano sempre più perfetto; e d'altra parte corrisponde ai principi sociali dell'etica fascista il favorire la elevazione e il

perfezionamento professionale dei lavoratori. Concordano quindi con la necessità che le aziende sentono di disporre di quadri le cui capacità siano in continuo progresso, i compiti esplicitamente affidati in questo campo alle organizzazioni sindacali dalla Carta del Lavoro e dalla Carta della Scuola.

Sono da segnalare, nel quadro di queste iniziative, i corsi di istruzione professionale e lo scambio di lavoratori tra l'Italia e la Germania, nonchè, di recente, i Littoriali del Lavoro.

Dopo il primo esperimento attuato nell'anno XVII solo in quattro Unioni, i corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori hanno avuto nell'anno XVIII la loro definitiva ed organica impostazione generale.

La nostra Confederazione, d'accordo con quella dei lavoratori, ha predisposto i piani ed i programmi per la concreta attuazione dei corsi stessi, ai quali si è inteso dare carattere e finalità eminentemente pratiche. La formazione del piano e dei programmi, per le numerose difficoltà che si sono dovute superare, ha formato oggetto di approfonditi studi e di laborioso esame.

La loro organizzazione è stata affidata alle Unioni interprovinciali, alle quali si è così aperto un interessante campo di attività nel quale talune di esse hanno già saputo dar prova di un lavoro intelligente e appassionato.

L'iniziativa ha incontrato il favore dei lavoratori, che partecipano numerosi ai diversi corsi in via di svolgimento, e il vivo apprezzamento delle aziende che hanno contribuito spontaneamente a sopperire alle esigenze finanziarie dell'organizzazione. Professori, dirigenti e funzionari di azienda a loro volta hanno dato l'entusiastico e disinteressato ausilio della loro competenza e della loro scienza assumendosi il compito di docenti.

Scambio di lavoratori fra Italia e Germania

Lo scambio dei lavoratori del nostro settore fra Italia e Germania si è attuato nel primo anno con piena soddisfazione dei lavoratori e delle aziende.

Infatti si è provveduto a favorire la migliore assistenza ai lavoratori dei due Paesi nella loro permanenza all'estero: anche a questa predisposizione dei mezzi e delle iniziative più adatte per ambientare il lavoratore straniero in Italia, le aziende hanno dato il massimo appoggio e si può affermare che lo scopo è stato raggiunto completamente, a giudicare dalle dichiarazioni fatte dagli stessi lavoratori.

Nè dalle aziende italiane è stata sottovalutata l'importanza di mantenere saldi ed integri i loro rapporti, non solo di lavoro, con i propri impiegati inviati all'estero; va ricordata sotto questo profilo l'assistenza economica e morale a tutti offerta dalle rispettive aziende nei momenti nei quali se ne è rilevata in modo particolare l'opportunità.

Ai primi del mese di settembre, per effetto delle contingenze internazionali, ha avuto termine il periodo di tirocinio dei tedeschi, i quali sono tornati in Patria portando con loro un sentimento di gratitudine per le accoglienze ricevute nel loro soggiorno e di ammirazione per l'Italia fascista.

In base alle relazioni aziendali sui risultati raggiunti si può affermare che sia dal punto di vista linguistico che professionale dagli scambisti tedeschi è stato ottenuto un notevole perfezionamento delle loro attitudini, nonostante la brevità del loro periodo di applicazione.

Considerati i risultati ottenuti nel primo anno, d'accordo con la Confederazione dei lavoratori e con il Fronte del lavoro tedesco, si sono definite le modalità per il rinnovo dello scambio nell'anno corrente, rimanendo d'intesa che, per ragioni contingenti, questo avverrà in forma unilaterale mediante l'invio di lavoratori italiani in Germania.

La Confederazione ha provveduto ad illustrare alle aziende partecipanti le nuove norme secondo le quali avrà luogo lo scambio e le ha interessate a portare, come lo scorso anno, il loro massimo contributo possibile al successo dell'iniziativa.

Littoriali del Lavoro

Alla manifestazione ed ai risultati dei Littoriali del Lavoro di quest'anno il nostro settore ha avuto un interesse diretto, poichè, come è noto, sono state indette due gare che riguardano i dipendenti delle aziende di credito e quelli delle aziende di assicurazione.

Anche la nostra Confederazione ha dato al Partito la propria collaborazione per il migliore svolgimento, soprattutto dei prelittoriali, nei quali si è constatato il vivo interesse suscitato dalle gare del nostro settore.

E' attualmente allo studio una proposta della Segreteria dei G.U.F. intesa ad accordare uno speciale riconoscimento ai lavoratori che risultino vincitori delle singole gare.

Per quanto riguarda l'attività delle Federazioni nel campo della disciplina dei rapporti di lavoro merita particolare rilievo la legge 9 settembre 1939-XVII, n. 1488, con la quale sono state emanate le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da Enti pubblici sindacalmente inquadrati.

Come è noto la legge stabilisce che la stipula, il deposito e la pubblicazione di tali contratti hanno luogo secondo le norme in vigore per i contratti collettivi di lavoro riguardanti i lavoratori delle aziende private.

Tuttavia la pubblicazione di tali contratti avrà luogo solo dopo che saranno emanate le norme definitive per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dai predetti enti pubblici.

Si ha motivo di ritenere che la emanazione di queste ultime norme avrà luogo a breve scadenza consentendo così la regolarizzazione formale di tutto un complesso di stipulazioni che intanto si è venuto attuando di fatto.

Nel periodo in esame infatti le Federazioni interessate hanno ugualmente proceduto alla stipula di diverse convenzioni di carattere generale, debitamente approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e che, in difetto della pubblicazione a sensi di legge per quanto sopra si è detto, hanno avuto attuazione mediante apposite delibere dei competenti organi dei singoli Enti (Casse di risparmio ed Enti equiparati, Istituti di diritto pubblico).

Così la Federazione delle Casse di risparmio e quella dei Servizi tributari hanno stipulato due convenzioni rispettivamente in data 21 aprile 1939-XVII e 1° giugno 1939-XVII con le quali sono state estese al personale bancario ed esattoriale delle Casse di risparmio ed Enti equiparati le norme dei seguenti contratti collettivi confederali:

— Contratto 16 febbraio 1938-XVI relativo alla concessione di un congedo straordinario in caso di matrimonio;

— Contratto 4 novembre 1938-XVII riguardante la concessione di anzianità convenzionali ai decorati di croce di guerra al valore militare e agli ex combattenti in A.O.I. e in O.M.S.;

— Contratto 18 novembre 1938-XVII sulla risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri per matrimonio, gravidanza e puerperio.

A sua volta la Federazione degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale ha stipulato in data 11 ottobre 1939-XVIII una convenzione per la estensione al personale degli Istituti di credito di diritto pubblico delle norme contenute nel suddetto contratto confederale del 18 novembre 1938-XVII.

La stessa Federazione ha altresì stipulato nella medesima data dell'11 ottobre 1939-XVIII una convenzione per la estensione al personale degli Istituti di credito di diritto pubblico delle norme contenute nel contratto interfederale del 16 marzo 1939-XVII, riguardante la determinazione dei divisori per il computo del compenso per lavoro straordinario.

Altri accordi sono stati stipulati sia per la sistemazione di questioni riguardanti singole Casse di risparmio o Istituti di diritto pubblico, sia per la determinazione di deroghe al sabato fascista.

Sono state iniziate le trattative per la stipulazione del nuovo contratto di lavoro per il personale del Monte dei Paschi di Siena.

E' poi allo studio presso la Federazione delle Casse di risparmio un progetto di contratto nazionale di lavoro per il personale delle Casse di risparmio ed Enti equiparati, predisposto dalla competente Federazione dei lavoratori.

Non appena la Federazione di categoria avrà raccolto ed elaborato tutti gli elementi utili per una esatta valutazione della situazione, saranno iniziate le trattative con la Organizzazione del personale.

Particolare rilievo merita il contratto nazionale di lavoro per i funzionari delle aziende di credito, stipulato il 3 ottobre 1939-XVII, e del quale si ha motivo di ritenere imminente la pubblicazione.

Con questo contratto stipulato con l'intervento di tutte le Federazioni del settore del credito è stato risolto un problema che si trascinava da qualche tempo e che aveva assunto aspetti di una certa tensione.

La soluzione raggiunta deve ritenersi ispirata a criteri di equità, potendosi ben affermare senza tema di smentita che la stessa risponde ad un giusto equilibrio di interessi anche avuto riguardo alle particolarità della categoria di lavoratori regolamentata.

In sede di deposito di tale contratto sono state sollevate da parte della collaterale Confederazione dei lavoratori talune difficoltà ed eccezioni che, ispirandosi a concetti puramente formalistici, tendevano a spostare le basi sostanziali del contratto stesso, la nostra Confederazione ha però energicamente difeso nelle discussioni avutesi in sede ministeriale la portata sostanziale del contratto, respingendo qualsiasi eccezione che tendesse a modificare le condizioni già pattuite.

Si ha motivo di ritenere che l'interessamento confederale abbia valso a superare le difficoltà cui si è accennato e che il contratto in parola possa essere pubblicato prossimamente.

Da parte delle rappresentanze periferiche è continuata con ritmo costante la stipula dei contratti integrativi provinciali dei vari contratti nazionali di lavoro.

Si può quindi affermare che sia ormai pressocchè completata la regolamentazione economica del personale operaio e di fatica, nonchè quella dei lavoratori delle aziende di credito con meno di 20 dipendenti.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la stipula dei contratti integrativi economici per il personale degli agenti di cambio, mentre si trova a buon punto quella dei contratti integrativi per il personale delle Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari.

Le trattative svolte tra le Federazioni di categoria per la stipula del nuovo contratto di lavoro per il personale della Banca popolare cooperativa anonima di Novara non hanno finora portato a positive conclusioni.

Si ha tuttavia motivo di ritenere che da un riesame della situazione derivi la possibilità di superare le difficoltà che si sono finora frapposte alla conclusione del contratto.

In seguito a richiesta avanzata dalla Organizzazione dei lavoratori è attualmente all'esame presso le Federazioni di categoria interessate il problema relativo alla regolamentazione, con contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale, del personale impiegatizio e subalterno delle aziende di credito con 20 o più dipendenti.

Le trattative per la stipulazione di questo contratto saranno iniziate non appena possibile.

Nel settore assicurativo, oltre a diversi contratti aziendali riguardanti imprese di assicurazione, e al contratto provinciale per la determinazione del trattamento economico del personale delle imprese di Milano, che si trova in periodo di prova e di tirocinio, sono stati stipulati contratti di carattere nazionale per:

— l'applicazione delle tabelle organico agli squadristi in servizio che, per limiti di età, siano esclusi dalle tabelle stesse;

— la estensione ai dipendenti dei sub-agenti di assicurazione del contratto nazionale di lavoro riguardante il personale degli agenti di assicurazione;

— la proroga al 30 settembre 1940-XVIII del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli agenti e sub-agenti di assicurazione;

— la disciplina dei rapporti tra le agenzie e sub-agenzie di assicurazione e i rispettivi produttori. Con successivo verbale di accordo sono stati prorogati alcuni termini stabiliti da questo contratto.

Sono state iniziate e proseguono attivamente alla periferia le trattative per la revisione dei contratti provinciali integrativi del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli agenti e sub-agenti di assicurazione e per la stipula degli analoghi contratti per i produttori delle stesse aziende.

Risultano in corso di discussione i contratti provinciali di Milano e Genova per le Imprese di assicurazione ivi operanti.

Nel settore dei servizi tributari sono stati stipulati i nuovi contratti nazionali di lavoro sia per i dipendenti degli esattori e ricevitori delle II. DD. sia per i lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini.

Mentre il primo dei suddetti contratti è già stato depositato per la pubblicazione a sensi di legge, il secondo sarà formalmente perfezionato nei prossimi giorni.

Ad ogni modo, poichè il contratto stesso prevede con decorrenza dall'anno scorso la corresponsione della gratifica natalizia nella misura di una intera mensilità anzichè dei 15/30 come in precedenza praticato, si è ugualmente provveduto a dare applicazione alla disposizione già in occasione del pagamento della gratifica natalizia del 1939.

Nel complesso l'attività contrattuale ha avuto un notevole incremento che si compendia in 240 contratti pubblicati dal 1° gennaio 1939 ad oggi.

Attività corporativa, tecnica, economica e culturale

Partecipazione alla vita degli organi corporativi

Nel periodo in esame l'attività corporativa è stata molto intensa, in relazione al rapido susseguirsi di gravi avvenimenti internazionali, che hanno avuto le loro immancabili ripercussioni sulla nostra compagine produttiva e distri-

butiva e sul complesso dei nostri rapporti economici e finanziari con l'estero. Conseguentemente, l'impulso impresso agli organi sindacali corporativi per l'adeguamento della Nazione all'evolversi della situazione politica ha assunto un ritmo molto più intenso: piani autarchici, disciplina dei nuovi impianti, disciplina dei prezzi, organizzazione economica dei settori della produzione e del commercio sono stati gli argomenti più vivamente dibattuti dalle Corporazioni per la elaborazione di provvedimenti intesi ad assicurare in qualsiasi circostanza il potenziamento della produzione nazionale in funzione autarchica.

La nostra Confederazione ha partecipato attivamente a tutti i lavori e, quando le circostanze lo hanno richiesto, non ha mancato, talora anche con l'intervento diretto alle riunioni dei Presidenti delle Federazioni interessate, di lumeggiare gli aspetti creditizi e finanziari dei problemi allo studio, in rapporto alle esigenze delle categorie rappresentate ed al concorso che esse possono recare al raggiungimento dei fini comuni.

Il Ministero delle corporazioni è stato intrattenuto con relazioni sull'attività svolta dal settore rappresentato per l'attuazione dei piani autarchici, e sono stati messi in giusta luce i termini entro i quali la funzione creditizia deve estrinsecarsi al fine di recare un sano ed effettivo contributo alla realizzazione di tali programmi. Si è curato, pertanto, di segnalare lo sforzo delle categorie rappresentate nell'erogazione dei mezzi creditizi per rispondere alle necessità dei diversi settori della produzione e i servizi resi dalla loro organizzazione per assicurare il mantenimento delle nostre correnti di traffico internazionale.

I lavori svolti dalla Corporazione della previdenza e del credito nel periodo in esame sono stati particolarmente intensi anche perchè raggruppati in una unica sessione ed hanno assunto assai notevole importanza per la portata degli argomenti in discussione e per i fattivi risultati raggiunti.

La Corporazione si dimostra così sempre meglio, anche nel nostro settore, come l'organo fondamentale creato dal Regime per la disciplina delle categorie e per la risoluzione dei problemi più attuali dell'economia nazionale. Si vedrà infatti nel seguito di questa breve esposizione come, attraverso l'esame fatto dai nostri organi corporativi dei principali problemi presentatisi, la trattazione di tali problemi abbia potuto compiere passi risolutivi.

Nuove caratteristiche della Corporazione della Previdenza e del credito

Nello scorso anno anche la struttura organica e le attribuzioni funzionali dei nostri organi corporativi hanno avuto dei perfezionamenti che hanno reso notevolmente più attiva ed efficace la loro funzione, in armonia con la ben assodata maturità sindacale e corporativa delle categorie.

La composizione della Corporazione, riveduta in relazione alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, è ora tale da rispecchiare in modo più efficace gli interessi e i problemi delle categorie inquadrate. Una maggiore agilità di funzionamento è conseguita con l'attribuzione di vaste competenze specifiche ad organi più ristretti che esercitano la istituzionale funzione consultiva della Corporazione.

L'estensione delle attribuzioni del preesistente Comitato tecnico corporativo del credito a materie fondamentali per l'esercizio dell'attività creditizia — quali la determinazione delle condizioni e norme e per le operazioni ed i servizi di banca, la costituzione di aziende di credito, i piani organici di distribuzione, apertura e chiusura di sportelli, l'attribuzione di speciali servizi bancari e di speciali funzioni creditizie a singole aziende o categorie di aziende —; e la creazione di un nuovo Comitato consultivo, al quale sono state deferite le attribuzioni precedentemente affidate al Comitato tecnico, sono state le fasi successive dell'importante trasformazione organica.

Il Comitato consultivo, organo ristretto e pur con adeguata rappresentanza di categorie, diviso in 3 sezioni (del credito, della previdenza e dei servizi di esazione) si riunisce in ogni occorrenza per esaminare le importanti questioni che gli vengono sottoposte dall'organo di vigilanza del settore creditizio, dal Ministero delle Corporazioni o dalle organizzazioni sindacali.

Anche in tale sede corporativa, oltre che mediante quotidiani rapporti diretti, si attua una intensa e costante collaborazione fra la nostra Confederazione e l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in modo che dall'integrazione delle rispettive attività, dalla valorizzazione dell'Organizzazione come organo tecnico e come espressione di categorie, possano trarsi tutti gli elementi positivi atti ad affinare e perfezionare l'alta funzione di vigilanza e di indirizzo della politica creditizia italiana attuata dall'Ispettorato.

Principii dell'azione nel campo tecnico-economico

L'attività della nostra Organizzazione nel campo tecnico-economico si è esplicata mediante una assidua presenza ed un sistematico intervento svolto, a ragion veduta, nella trattazione di tutte quelle questioni e nella elaborazione di tutti quei provvedimenti che possono avere apprezzabili riflessi sulle nostre categorie.

Essa si basa su un severo costume di obiettiva indagine, di accertamento positivo, di contemperamento di contrastanti interessi nella risultante migliore per l'insieme, e si risolve nella forma più utile, anche se non sempre avvertita, di tutela e di assistenza dell'opera delle aziende.

E la coscienza dell'assolvimento di questa elevata funzione dà all'Organizzazione la possibilità di esigere dalle categorie quella consapevole disciplina, quella leale e volonterosa convergenza di sforzi al fine comune che è tra gli scopi precipui del nostro ordinamento, elemento di coesione e di forza dello Stato fascista sul terreno economico-sociale.

Tanto più indispensabile è tale sforzo di coesione, di reciproco affiatamento e di collaborazione nell'ora che volge, caratterizzata da una condizione di logorante guerra economica anche per i Paesi non belligeranti ed animati da una forte volontà costruttiva, come il nostro.

Una rapida rassegna dei principali problemi trattati mostrerà appunto come la Confederazione abbia avuto modo di esercitare la sua azione nei confronti dell'attività che le aziende svolgono in ausilio dei vari settori economici interni e degli scambi con l'estero.

Finanziamenti agli ammassi

L'agricoltura, che è il settore nel quale si è per prima iniziata la battaglia autarchica, ha presentato cospicue nuove esigenze creditizie non solo per investimenti terrieri — ai quali provvedono gli organi di credito a lungo termine — ma anche e sopratutto per il finanziamento degli ammassi — lo strumento prescelto per intensificare e regolare la produzione attraverso la difesa e la stabilizzazione del prezzo.

L'estensione in corso del sistema degli ammassi obbligatori ad un maggior numero di prodotti e il progresso verso la totalitarietà degli ammassi, specialmente per i prodotti principali, hanno posto la duplice questione di determinare quali siano le aziende di credito la cui competenza funzionale giustifica una partecipazione al relativo finanziamento, e di assicurare che la ripartizione di tali operazioni fra le aziende, alla periferia, avvenga in modo equo e razionale da un punto di vista generale.

La prima questione è stata esaminata nei suoi diversi aspetti: natura delle operazioni di finanziamento agli ammassi; posizione di tali operazioni nell'economia creditizia generale e nel suo ordinamento funzionale, in ispecie rispetto al credito agrario; aspirazioni delle aziende non specializzate nel credito all'agricoltura e necessità di non turbare talune posizioni acquisite.

La Confederazione ha provveduto a prospettare con tutta obiettività alla Corporazione, nella sessione del luglio scorso, i risultati di tale esame, dal quale si è rilevato che, se all'estensione della politica degli ammassi non fosse seguita una conforme estensione della partecipazione delle aziende di credito ai finanziamenti relativi, la normale funzione creditizia delle aziende escluse sarebbe fatalmente venuta a soffrirne in modo sensibile.

Dal fecondo dibattito è derivata, secondo le proposte confederali, una soluzione di contemperamento delle esigenze delle varie categorie, sancita nella mozione con cui la Corporazione dichiarava che, ferma rimanendo la situazione per gli ammassi già riconosciuti, nell'ulteriore sviluppo della politica degli ammassi non dovessero essere stabilite restrizioni all'esercizio della funzione creditizia, per particolari categorie di aziende, consentendo in linea di principio che tale funzione potesse essere svolta da tutte le aziende aventi i requisiti di idoneità.

Tale deliberazione è stata tradotta nei provvedimenti legislativi che hanno istituito l'ammasso obbligatorio per il granoturco, il risone, l'olio d'oliva; il suo criterio ispiratore ha costituito la base dell'interessamento successivamente svolto in varie occasioni presso l'Ispettorato, il Ministero dell'agricoltura e gli

organi sindacali del settore agricolo, per contemperare equamente le esigenze delle categorie interessate ed armonizzarne gli interessi.

La seconda questione accennata è stata risolta per gli ammassi effettuati a partire dalla scorsa estate: olio d'oliva, risone, lana, il cui finanziamento è aperto a tutte le aziende.

Per essi la Confederazione ha preparato — dapprima in via sperimentale — gli schemi di una ripartizione delle operazioni di finanziamento, che sono stati trasmessi all'Ispettorato affinchè potessero servire di base per le decisioni da prendere d'accordo fra organi centrali e periferici.

Nel predisporre questi schemi di massima la Confederazione si ispira ai criteri cui si è ora accennato; e per fissare con la massima obiettività possibile le quote di partecipazione si tiene presente la potenzialità economico-finanziaria delle aziende, la loro organizzazione periferica nelle singole provincie, la loro specializzazione funzionale, il grado di partecipazione all'attività svolta dalle categorie economiche nelle diverse zone, nonchè al finanziamento dello stesso prodotto negli ammassi precedenti e degli ammassi di altri prodotti.

L'esame dello schema predisposto, fatto, quando è stato possibile, dalle categorie interessate, ha dimostrato come l'organizzazione sindacale sia in grado di assolvere la essenziale funzione del contemperamento di contrastanti interessi, con la coscienza che le soluzioni adottate rappresentano l'espressione di un'equa, spontanea conciliazione delle rispettive esigenze.

In materia di finanziamento degli ammassi, venutasi ormai a precisare la pratica delle operazioni secondo determinate modalità e condizioni, e rilevatesi d'altra parte alcune difformità che appariva opportuno eliminare, a tutto vantaggio della chiarezza e della regolarità dei rapporti fra aziende di credito finanziatrici ed enti ammassatori, nonchè della uniformità del servizio per i conferenti, si è provveduto alla redazione di uno schema tipo di convenzione, che, formulato d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e con l'Ispettorato, troverà d'ora innanzi applicazione generale ed uniforme.

Fra le questioni risolte nella stessa materia va ricordata ancora quella della fissazione in misura equa ed uniforme del tasso d'interesse sulle relative operazioni.

Credito alla piccola industria

Il settore industriale, proteso in una febbrile attività di intensificazione produttiva e di trasformazione e potenziamento di impianti per le realizzazioni autarchiche, ha correlativamente accresciuto le sue domande di mezzi finanziari a breve e a lungo termine. Mentre per questi ultimi hanno provveduto gli appositi istituti, e in primo luogo l'Istituto Mobiliare Italiano, i primi sono stati procurati dalle aziende di credito e dall'autofinanziamento.

Mercè l'intenso ritmo della produzione e il fiducioso stato d'animo del pubblico, il sostenuto andamento della formazione del risparmio bancario nazionale, che ne ha elevato l'ammontare, durante il 1939, da 57 a 64 miliardi di lire, ha posto le aziende di credito in condizione di far fronte in pieno alle domande di credito loro rivolte dal settore industriale, anche per effetto della maggiore attività del momento.

Le circostanze, sotto la spinta di fattori economici e sociali, hanno portato a maturazione, in particolare, il problema del potenziamento della piccola industria e quindi delle necessità creditizie connesse al rinnovamento dell'attrezzatura tecnica di questo vitale settore.

Gli aspetti creditizi del problema già erano in parte affiorati in sede corporativa quando, nel 1937, la Corporazione fu chiamata a studiare la disciplina del credito all'artigianato. Il tema è stato successivamente approfondito dalla nostra Confederazione, d'intesa con quella degli industriali, e le conclusioni degli studi, confortate dall'esame comparativo dei provvedimenti presi in vari Paesi esteri per agevolare la piccola industria, sono state presentate alla Corporazione.

Questa, valutata l'importanza di tale settore nella economia nazionale, l'improrogabile necessità di rinnovamento degli impianti e di conseguente intensificazione dell'assistenza creditizia, ha espresso il voto che venisse data facoltà alle banche di compiere operazioni di credito a medio termine alla piccola industria con le cautele derivanti dalla istituzione di uno speciale privilegio e dalle limitazioni di durata e di somma delle facilitazioni creditizie.

Per la sollecita realizzazione della mozione votata si è proceduto, di concerto con le categorie rappresentate e con gli altri enti interessati, alla elaborazione di uno schema delle norme relative alla costituzione ed alla disciplina del previsto privilegio convenzionale.

La redazione del progetto definitivo, per le complesse difficoltà d'ordine pratico e giuridico da superare, è risultata molto laboriosa; ciò non pertanto un primo schema è stato già sottoposto all'esame della Sezione credito del Comitato consultivo della nostra Corporazione, che ha approvato in linea di massima il progetto ed ha demandato ad una speciale commissione, che sta già studiando la questione, la cura di modificare alcuni articoli in modo che la garanzia, in una chiara enunciazione giuridica, risulti di piena efficacia ai fini proposti, pur armonizzandosi compiutamente cogli altri istituti giuridici interferenti.

In attesa della elaborazione delle norme legislative per l'istituzione dello speciale privilegio a garanzia dei prestiti, si è prospettata l'opportunità di provvedimenti che, anche in via transitoria, consentissero l'inizio di una intensificazione della attività creditizia in questo settore.

Per parte nostra, ci siamo preoccupati di mantenere ferma in ogni caso la piena ed assoluta libertà di giudizio delle aziende di credito nel far uso o meno della facoltà loro concessa in questa materia. Ci siamo inoltre preoc-

cupati che anche il provvedimento transitorio salvaguardasse in pieno le cautele che sono insite in un prudente esercizio della funzione creditizia, sia per quanto riguarda i limiti, sia sotto l'aspetto delle garanzie e della durata.

Tale punto di vista è stato accolto nella deliberazione con cui il Comitato dei Ministri, nel novembre scorso, ha dato una prima attuazione alle direttive stabilite autorizzando le aziende a concedere sovvenzioni a piccole aziende industriali, entro determinati limiti di importo e di durata, sino a concorrenza del 2 % dei depositi vincolati.

Credito al piccolo commercio

Come per il settore industriale, anche per il settore commerciale il nostro sistema creditizio assolve con piena rispondenza i propri compiti di assistenza finanziaria, ed è fuor di dubbio che l'attuale organizzazione, collaudata da una lunga esperienza, e caratterizzata da pluralità e varietà di aziende di diverso tipo e dimensione, è quella che può mettere a disposizione i servizi più comodi, pronti e meno costosi.

Questa constatazione, indubbiamente condivisa e considerata elementare da quanti operano nel nostro settore o comunque ne conoscono da vicino la tecnica, non è forse superflua, dato il periodico affiorare di proposte e di voti per la creazione di nuove banche specializzate nell'esercizio del credito a favore di determinati settori economici, o per la trasformazione in tal senso di banche esistenti.

Sono voti e proposte di cui la realtà invariabilmente fa sollecita giustizia, e a proposito delle quali, comunque, la Confederazione ha il dovere di esprimere nettamente il proprio pensiero onde evitare deviazioni inopportune.

Ciò non significa menomamente, beninteso, posizione rigida nei confronti delle esigenze di altre categorie, che è anzi nostro intendimento cercare di soddisfare nella più larga misura possibile, sicuri di giovare con ciò all'una e all'altra parte.

Il settore commerciale offre precisamente un esempio di interessante collaborazione corporativa in atto per i risultati raggiunti mediante conversazioni con la Confederazione dei commercianti, improntate alla maggiore cordialità e comprensione reciproca.

In seguito al desiderio dei piccoli commercianti — manifestatosi con la stipulazione di accordi locali fra talune banche e Unioni provinciali dei commercianti — di fruire di agevolazioni di procedura e di condizioni nell'ottenimento di prestiti non superiori ad un modesto importo, si è ravvisata l'opportunità di stabilire basi uniformi per generalizzare tali agevolazioni, evitando al tempo stesso sconfinamenti e concorrenze dannose. Ciò si è ottenuto con la stipulazione della convenzione interconfederale dell'8 febbraio, che ha già raccolto l'adesione di numerose aziende operanti in ogni provincia d'Italia.

Contemporaneamente venivano prospettandosi nuovi aspetti del credito ai piccoli commercianti.

Com'è noto, la Confederazione fascista dei commercianti ha preso a suo tempo l'iniziativa di promuovere la costituzione di organi per acquisti collettivi tra dettaglianti (S.A.D.A.C.) e tra grossisti (CON-AL) per integrare l'attività dei singoli con un sistema collettivo che assicuri la distribuzione dei prodotti in relazione alle condizioni attuali ed a quelle eventuali dell'economia nazionale. Analoghe funzioni esercitano, nei rispettivi settori, le S.A.M.A. fra macellai, le S.A.P.A.C. fra panificatori, ecc.

Alle S.A.D.A.C. il Ministero delle Corporazioni ha affidato i compiti inerenti alla distribuzione dei generi razionati.

Per effetto dell'intermediazione delle S.A.D.A.C. poteva accadere che venissero a mancare i contatti fra i dettaglianti e i loro fornitori consueti e venisse quindi meno la possibilità per questi ultimi di concedere con quella correntezza che era precedentemente in uso facilitazioni per il pagamento della merce fornita. Inoltre il fatto che con il nuovo sistema gli acquisti devono essere effettuati complessivamente per il fabbisogno mensile contribuisce ad aumentare le necessità di finanziamento.

Abbiamo pertanto richiamato l'attenzione delle aziende di credito sulla opportunità di sopperire con il loro intervento alle cresciute esigenze creditizie dei dettaglianti.

A questo proposito abbiamo inoltre stipulato con la Confederazione fascista dei commercianti una convenzione, in virtù della quale, nello spirito e ad integrazione della convenzione per il credito al piccolo commercio, sono state adottate per la effettuazione di queste operazioni modalità confacenti alle loro particolarità.

Sopratutto, le accennate convenzioni, pienamente approvate anche dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, mentre hanno richiamato le aziende ad una necessaria solidarietà di categoria, sono valse ad affermare alcuni principii di grande importanza per il sano e ordinato svolgimento dell'attività bancaria. Così la ripartizione dei servizi bancari delle associazioni economiche, ove possibile, fra più aziende di credito operanti sulla piazza; lo sganciamento delll'incarico di effettuare tali servizi dalla concessione di speciali facilitazioni creditizie alle categorie; la salvaguardia della libertà di decisione delle aziende nella concessione dei crediti e nella richiesta di garanzie, ecc.

Le convenzioni hanno riscosso il compiacimento del Ministero delle Corporazioni e sono state accolte con viva soddisfazione.

Il Comitato per la piccola industria della Confederazione degli industriali ha anzi espresso il desiderio che venisse esaminata la possibilità di concedere agli enti industriali minori, per venire incontro alle loro modeste esigenze di credito di esercizio, facilitazioni analoghe a quelle stipulate coi commercianti. E' in corso l'esame della questione per concordare uno schema di convenzione da sottoporsi alle categorie interessate.

Naturalmente il principio al quale la Confederazione si attiene è quello di recare giovamento alle aziende produttive, pur senza venir meno alle inderogabili norme di sana gestione delle aziende di credito. Analoghi criteri, come noto, hanno ispirato l'azione confederale per l'inclusione di esponenti delle categorie degli enti produttivi minori nei Comitati di sconto delle nostre aziende.

Credito per l'industria alberghiera e turistica

Un settore che ha risentito su vasta scala le conseguenze dell'attuale situazione è quello dell'attrezzatura alberghiera e turistica, la quale ha visto cessare quasi completamente l'afflusso di turisti stranieri, che in talune zone costituiva la principale ragione di attività.

La Confederazione dei commercianti ha pertanto elaborato alcune proposte di provvedimenti vari — sopratutto tributari e creditizi — per consentire alla categoria alberghiera di superare le contingenze attuali. Poichè talune proposte interferivano notevolmente col nostro settore, abbiamo compiuto un ampio studio del problema e, con la collaborazione delle categorie, abbiamo partecipato al dibattito svolto nei Comitati consultivi dell'ospitalità e della previdenza e credito.

Chiariti alcuni aspetti del problema che in un primo tempo non erano univoci, si è concluso in sostanza col ritenere che l'attuale attrezzatura creditizia possa soddisfare anche nelle attuali contingenze il fabbisogno di credito delle aziende alberghiere e turistiche, senza necessità quindi di creare speciali organismi; che l'adozione di provvedimenti di eccezione di carattere generale per i mutui fondiari debba essere contemplata soltanto quando le circostanze inderogabilmente li richiedano; e che sia invece opportuno raccomandare agli istituti di credito fondiario di usare nei riguardi delle aziende alberghiere e turistiche che venissero a trovarsi nella impossibilità di effettuare puntualmente il pagamento delle rate di interessi ed ammortamento sui mutui contratti, il trattamento più benevolo possibile.

Altre concrete provvidenze sono in corso di studio, in collaborazione con la Confederazione dei commercianti, per la concessione di crediti in misura adeguata e a condizioni di particolare favore, con un concorso dello Stato.

Provvedimenti per l'Alto Adige

La sistemazione economica dell'Alto Adige in rapporto all'emigrazione degli allogeni che hanno optato per la Germania ed alla immigrazione di aziende e di lavoratori da altre regioni del Regno è un problema di importanza nazionale, alla cui soluzione ogni settore ed ogni categoria deve recare tutto il contributo che rientri nelle sue possibilità.

La nostra Confederazione ha quindi ritenuto doveroso di seguire attentamente, sin dall'inizio, le varie fasi ed i vari aspetti del problema, che per il nostro settore si presenta sostanzialmente in triplice forma:

1) ripercussioni che l'emigrazione degli allogeni esercita sulla organizzazione creditizia esistente in Alto Adige, e adeguamento dell'organizzazione stessa, specialmente delle Casse rurali ed artigiane, alle condizioni che si verranno creando nella regione;

2) assistenza creditizia (a breve, a medio ed a lungo termine) necessaria per rendere possibile il trapasso delle attività economiche dell'Alto Adige dagli allogeni ai nuovi assuntori ed il loro conseguente adattamento;

3) assistenza creditizia da prestarsi in altre regioni d'Italia per facilitare i disinvestimenti di capitali da parte di coloro che intendano trasferirsi in Alto Adige.

Per quanto riguarda la costituzione di enti finanziari aventi lo scopo di agevolare i trasferimenti da altre zone promuovendo le vendite, specialmente di proprietà agricole, la prima realizzazione concreta è in corso attraverso la costituzione in Trento dell'« Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina » preparata con la collaborazione delle autorità e delle aziende di credito locali, nonchè della nostra Unione provinciale.

Anche gli altri punti accennati sono attualmente in corso di studio sia al centro, in contatto con le altre Confederazioni ed Amministrazioni interessate, sia alla periferia.

Altre questioni interessanti le nostre categorie, sollevate dalla emigrazione degli allogeni, sono state trattate con vigile cura per le rappresentate: così si è provveduto ad intervenire per la tutela dei crediti concessi da banche ad allogeni espatriandi.

In proposito, ci stiamo interessando per concordare con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero l'organizzazione di un apposito servizio al fine di accertare che i debiti di allogeni verso aziende di credito siano stati compresi nella prescritta denuncia, onde l'azienda sia messa in grado di compiere, tempestivamente, i passi eventuamente necessari.

L'emigrazione di dipendenti di aziende del nostro settore — verificatasi per altro in misura tale da non presentare un problema di personale — ha pure fatto sorgere varie questioni relative al trattamento loro spettante, risolte tutte d'intesa con le competenti autorità.

Vanno poi ricordate le questioni afferenti alla sorte dei contratti di assicurazione in corso, che avevano in un primo tempo destato serie preoccupazioni, specie fra gli agenti, ma sono poi state appianate soddisfacentemente a seguito dell'azione concorde della Confederazione e delle Federazioni di categoria, mediante accordi con la Germania per le assicurazioni vita e mediante favorevoli affidamenti ottenuti dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie, rilevatario dei beni immobili alto atesini, per le assicurazioni dei rami elementari.

Altri aspetti della molteplice attività svolta riguardano naturalmente l'applicazione delle disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, alla quale presiede l'Ispettorato.

L'azione confederale si esplica in cordiale intesa con l'Ispettorato, che riserva la migliore accoglienza alla nostra collaborazione, apprezzando l'apporto che l'Organizzazione può recare alla sua opera; per parte nostra vediamo precisamente in questa leale collaborazione una fra le principali funzioni da assolvere in regime corporativo.

L'applicazione della legge bancaria ha continuato a dare ottimi frutti, assicurando al nostro sistema creditizio una ordinata e feconda attività, che riscuote la piena fiducia di milioni di risparmiatori.

Accenniamo ora a taluni problemi particolari che abbiamo avuto occasione di trattare nel periodo in esame.

Negli ultimi anni l'importanza dei *servizi bancari* svolti per conto di *enti pubblici e morali* si è fortemente accresciuta per la formazione di molti enti di carattere pubblico o semi pubblico in relazione alle nuove esigenze create dall'economia corporativa; per la tendenza sempre più accentuata degli enti, istituti, consorzi, organismi associativi, a non adempiere direttamente ai servizi di cassa, e per la connessione sempre più stretta fra operazioni di credito e servizi di cassa; ciò che ha portato, praticamente, alla conseguenza che l'Istituto di credito cui sono affidati i servizi di cassa soddisfa pure al fabbisogno creditizio dell'ente.

Naturalmente la crescente importanza dei servizi in parola non è sfuggita ad alcun ente di credito e pertanto si è avuta una concorrenza fra i vari istituti che, in questo limitato settore, ha riprodotto vecchi deplorati sistemi di lotta, che vanno eliminati.

L'esame della intera questione è stato portato alla Corporazione, la quale ha considerato, tra l'altro, le diverse caratteristiche dei servizi aventi carattere locale o provinciale e di quelli di enti con organizzazione nazionale, nei quali l'unicità del servizio affidato ad un'azienda di credito si risolve spesso in un accentramento contabile che non giustifica l'esclusione di altre aziende.

E' stato quindi espresso il voto di modificare l'art. 99 della Legge bancaria al fine di estendere a tutte le aziende di credito la facoltà di gestire i servizi di cassa dei predetti enti. Si è inoltre stabilito di lasciare agli enti pubblici e morali di carattere locale o provinciale la libertà di scelta dell'istituto cui affidare i detti servizi, da effettuarsi nell'ambito e con valutazioni locali, e di richiedere il parere dell'organo centrale di vigilanza per l'attribuzione dei servizi di enti a carattere nazionale.

Queste determinazioni corporative stanno per avere concreta attuazione con la emanazione di un apposito provvedimento legislativo.

La Confederazione ha d'altra parte avuto cura di intervenire ripetutamente nei modi volta a volta più opportuni per evitare concessioni di privilegio o discriminazioni ingiustificate nella concessione dei servizi di cassa di enti vari.

Così per quanto riguarda i consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e i consorzi agrari provinciali non si è mancato di mettere in evidenza la necessità di osservare strettamente, nella materia, le precise norme di legge, rilevando d'altra parte che la libertà di operare con qualsiasi azienda di credito sarebbe tornata in definitiva a vantaggio degli stessi consorzi, i quali, dalla possibilità di ricorrere all'istituto da essi preferito per preesistenti rapporti, ragioni di vicinanza, apprezzamenti dell'organizzazione dei servizi, ecc., avrebbero visto facilitato il proprio lavoro.

Analoghi interventi sono stati attuati allo scopo di evitare concessioni di privilegio anche in materia di servizi di cassa degli enti provinciali turistici, dei convitti nazionali, e di numerosi altri enti di vario genere.

Rientrano in questa complessa attività, che mira a mantenere condizioni di lavoro tranquillo, ordinato ed equamente distribuito secondo le possibilità, la iniziativa e la capacità tecnico-organizzativa delle singole aziende, i passi svolti, quasi sempre con successo, per evitare discriminazioni circa il deposito del capitale delle società fiduciarie e di revisione costituite in forma di anomine, circa i depositi delle disponibilità dei Consigli provinciali delle Corporazioni e dei Consigli dell'Economia corporativa della Libia, circa la possibilità di intrattenere rapporti di conto con l'E.N.I.T. per i contributi a favore delle industrie alberghiere, ecc.

Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca

Per quanto riguarda le *condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca*, da nostre rappresentate ci sono pervenute proposte per una più razionale graduazione dei tassi su diverse operazioni attive.

Pertanto, in concorso con i rappresentanti di tutte le categorie di aziende di credito, abbiamo provveduto a suo tempo ad esaminare quanto ci è stato prospettato e abbiamo concretato e sottoposto superiormente le relative richieste.

I voti formulati al riguardo sono stati accolti, così che le aziende di credito, in seguito ad alcuni ritocchi apportati alle condizioni per varie specie di operazioni, sono state messe in grado di sostenere meglio gli oneri di cui sono gravate.

Sull'argomento è da rammentare, oltre alla numerosa corrispondenza di consultazione scambiata con le rappresentate, il nostro costante interessamento per far eliminare tutti i dubbî di interpretazione sorti nella pratica applicazione delle norme di cartello.

Per agevolare la consultazione di tali norme, resa difficile dalle numerose modificazioni apportate al testo originario edito nel febbraio 1937-XV, abbiamo anche elaborato un nuovo testo del cartello, provvedendo poi alla sua pubblicazione.

Quanto alle « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza », è noto che, in seguito alle proposte avanzate dalle aziende di credito in ordine alle variazioni da apportare alle norme stesse, abbiamo predisposto un nuovo testo, che — risolte varie questioni particolari — confidiamo di poter entro breve tempo diramare e rendere esecutivo.

Allo scopo di dare un indirizzo uniforme al lavoro relativo agli avvisi di esito di effetti all'incasso, abbiamo promosso un accordo interbancario.

Nell'intento di conseguire notevole economia di lavoro e di tempo nei rapporti fra aziende di credito per l'incasso di effetti, ci siamo anche interessati per l'attuazione di un accordo inteso a chiarire che in tali rapporti l'azienda cessionaria è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali irregolarità di bollo e formali degli effetti stessi, intendendosi che responsabilità e conseguenze sono a carico dell'azienda cedente.

Infine abbiamo promosso tra le nostre rappresentate un accordo allo scopo di stabilire in modo uniforme il periodo massimo di tempo per il quale le aziende di credito devono trattenere gli effetti a vista a disposizione del debitore.

Assegni circolari

Come noto, il Comitato dei Ministri aveva disposto che le banche alle quali sia stato affidato da altre aziende di credito il mandato di emettere *assegni circolari* dovessero costituire una *cauzione* in titoli di Stato od a questi equiparati, che coprisse interamente il limite di emissione.

Preoccupati dei riflessi che il provvedimento avrebbe avuto nei confronti delle nostre rappresentate non autorizzate a rilasciare propri assegni circolari, ci siamo interessati superiormente ottenendo che la cauzione predetta venisse, in via di esperimento, effettuata nella misura del 50 % del limite massimo di emissione.

Successivamente, in considerazione dell'opportunità di non costringere le aziende di credito ad un eccessivo immobilizzo di fondi, abbiamo fatto passi affinchè il termine fissato in un primo tempo venisse, almeno in parte, prorogato, ottenendo in sostanza esito favorevole.

Su interessamento di alcuni istituti, abbiamo espresso il voto che venisse riesaminata con benevolenza la possibilità di autorizzare ad emettere assegni circolari tutte quelle aziende di credito che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non hanno potuto sinora ottenerne l'autorizzazione.

L'Ispettorato, pur ritenendo che nelle attuali contingenze non sia opportuno allontanarsi dai criteri restrittivi stabiliti in materia dal Comitato dei Ministri, si è riservato di sottoporre il nostro punto di vista a tale Comitato quando la situazione sarà ritornata normale.

Operazioni delle amministrazioni dello Stato

Come noto, il Ministero delle Finanze ha a suo tempo consentito che le Amministrazioni dello Stato, esclusivamente nei loro rapporti interni ed in quelli con i privati, possano accettare in pagamento, oltre che i vaglia e gli assegni della Banca d'Italia, anche i vaglia cambiari e gli assegni circolari degli istituti di credito di diritto pubbico e delle banche di interesse nazionale, nonchè gli assegni emessi dalle Casse di risparmio sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Nelle applicazioni pratiche però qualche Amministrazione, fra cui quella postale, si è rifiutata di aderire all'autorizzazione sollevando obiezioni di vario genere.

La Confederazione ha pertanto svolto un sistematico interessamento presso tutte le Amministrazioni per le quali ne risultava l'opportunità, esponendo le considerazioni che consigliavano l'accettazione dei titoli in oggetto.

Analoghi sistematici interventi sono stati attivamente svolti presso varie Amministrazioni per ottenere che venga ammessa la *fidejussione bancaria* in luogo delle cauzioni che gli assuntori di lavoro e forniture devono prestare per assicurare l'adempimento dei loro impegni. Il Ministero della Guerra — accogliendo i nostri voti — ha ammesso la possibilità che tali fidejussioni vengano senz'altro prestate dalle aziende di credito aventi un patrimonio di almeno venti milioni di lire, dando tuttavia facoltà alle Direzioni di Commissariato Militare di accettare o meno anche le fidejussioni di altre aziende di credito, e ciò in relazione alla loro solidità e potenzialità finanziaria. Sono in corse le pratiche con altri Ministeri.

Problemi assicurativi - Definizione dei rapporti tra I.N.A. e imprese private

Tra i problemi risolti in sede corporativa nell'anno in esame, essenziale importanza per il settore delle assicurazioni riveste quello della definizione dei *rapporti tra Istituto Nazionale delle Assicurazioni* e *imprese private*, che da molto tempo era in corso di studio, presentando notevoli difficoltà per la soluzione.

I lavori che hanno portato alla conclusione definitiva del problema sono stati svolti dalla Sotto-commissione per le assicurazioni private, secondo le direttive stabilite dalla Corporazione nel 1937 e sotto gli auspici del Ministero delle Corporazioni.

L'opera della Sotto-commissione è stata rivolta particolarmente alla disciplina del pagamento e alla misura delle provvigioni da corrispondere all'I.N.A., come pure alla partecipazione agli utili.

Si è così pervenuti alla formulazione di proposte che, ancora elaborate in sede sindacale e ministeriale, hanno ricevuto il parere favorevole della Corporazione della previdenza e del credito nella sessione 1939 e formano oggetto di uno schema di provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, contenente modifiche al R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966.

La soluzione del problema merita di essere rilevata per il suo significato, e anche per il fatto che l'avvenuto inquadramento sindacale dell'Istituto ha indubbiamente creato un'atmosfera giovevole all'avvicinamento fra le tesi contrapposte.

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra imprese e agenti di assicurazione

Altra questione che, dopo lunghi e spesso vivaci dibattiti, è felicemente giunta a conclusione nel 1939 è quella che si agitava fin dal 1936 tra le *imprese* e gli *agenti di assicurazione*, risolta con la stipulazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra le due categorie, avvenuta il 5 luglio dello scorso anno, quando si raggiunse, con l'intervento della Confederazione, l'incontro tra i due punti di vista contrastanti.

Per illustrare, in brevi cenni, l'opera svolta dalla Confederazione per il superamento e la composizione dei singoli interessi, si accenna alle fasi principali per le quali è passata la questione.

La denuncia del vecchio accordo del 1931, ritenuto non più corrispondente alle mutate esigenze di fatto, fu chiesta nel 1936 dalla Federazione agenti, la quale, in conformità all'opinione ministeriale, propose la elaborazione in sede corporativa delle norme di un nuovo Accordo economico e relativo capitolato tipo.

Nella sessione corporativa del febbraio 1937, la questione pertanto venne esaminata e fu deciso di subordinare l'eventuale decadenza e sostituzione dell'accordo 1931 all'accertamento del radicale mutamento delle condizioni di fatto, da effettuarsi avanti il Comitato tecnico corporativo delle assicurazioni.

La Confederazione, nonostante tale decisione, ritenne di dover ugualmente proseguire gli sforzi intesi a superare gli ostacoli che rendevano difficile la conclusione di un accordo diretto tra le due Federazioni.

Le caratteristiche di notevole complessità dei rapporti tra agenti ed imprese, e la necessità di realizzare preventivamente un sufficiente chiarimento delle rispettive posizioni ed esigenze, resero particolarmente laboriosa l'azione di riavvicinamento e l'avviamento della questione verso un terreno di efficiente collaborazione.

L'azione della Confederazione, sorretta dal vigile e costante interessamento del Ministero delle Corporazioni, condusse le due Federazioni ad affrontare tutto

il problema sulla base di progetti e proposte concrete scambiatisi da una parte e dall'altra, che sboccarono nella formulazione di uno schema di nuovo accordo.

Questo schema — frutto di una consapevole collaborazione tra esperti delle due categorie — pur suscitando ancora notevoli dissensi, da un lato dimostrò che si erano realizzati sensibili progressi rispetto alle primitive posizioni di rigida antitesi, dall'altro costituì la base concreta delle ulteriori discussioni: dopo una esauriente disamina dello schema, compiuta dagli esponenti delle due Federazioni sotto la direzione della Confederazione, disamina nella quale furono vagliati tutti gli elementi, tutte le proposte, le critiche e le considerazioni, fu possibile addivenire alla stipulazione del nuovo accordo economico.

Con tale accordo, che è entrato in vigore il 12 gennaio c. a., si è instaurata una disciplina del rapporto tra imprese ed agenti, nella sua formazione, nel suo svolgimento e nella sua cessazione, disciplina che viene considerata equa e soddisfacente da entrambe le categorie le quali trovano in essa le premesse di una ulteriore e fattiva collaborazione.

Assicurazione dei rischi di guerra

Nel settore assicurativo ha assunto particolare rilievo, negli ultimi mesi dello scorso anno, la trattazione delle questioni relative all'assicurazione dei rischi di guerra, in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare, con totale immediatezza nel ramo trasporti, in seguito agli avvenimenti del settembre. Per le assicurazioni dei rischi inerenti alla marina mercantile, il problema è stato esaminato, in collaborazione con le Federazioni competenti, sotto il duplice aspetto della partecipazione dello Stato alla gestione di tali assicurazioni e della determinazione della misura delle provvigioni da corrispondersi dalle imprese agli agenti.

In numerose riunioni fra esponenti delle categorie interessate l'accordo sui compensi è stato raggiunto, superandosi in sede confederale le varie difficoltà e fissando le provvigioni in una misura che è stata considerata soddisfacente da entrambe le parti.

La questione della partecipazione dello Stato ha dato luogo ad una assai laboriosa trattazione ed a ripetuti interventi, sulla base di studi tecnici, presso i Ministeri interessati.

Stabilito il principio dell'intervento dello Stato come riassicuratore di quella parte di rischio che non può essere tecnicamente coperta dal mercato assicurativo nazionale, il quale tuttavia ha compiuto il massimo sforzo possibile per assorbire la maggiore quota del rischio compatibile con la propria potenzialità, si sono scartati, per esigenze tecniche di ciascuna delle due parti, tanto il criterio della esclusiva « riassicurazione in eccedente », che avrebbe addossato allo Stato un onere con insufficiente base tecnica, quanto la formula della riassicurazione « in quota parte assoluta », la quale non avrebbe risolto per le imprese il problema dell'equilibrio della gestione.

La soluzione si è quindi trovata in una formula equa e tecnicamente soddisfacente per la ripartizione del rischio fra Stato e imprese private, e un apposito provvedimento legislativo ha autorizzato l'Unione Italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la gestione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

Contemporaneamente è stato iniziato l'esame del problema della copertura del rischio di guerra nella assicurazione vita e si sono prospettate agli organi competenti alcune considerazioni sui risultati degli studi compiuti, avanzando proposte per eliminare le difficoltà derivanti dai sistemi di copertura ora in vigore.

Operazioni di capitalizzazione.

Tra i problemi portati all'esame corporativo, un particolare aspetto riveste quello relativo alle *operazioni di capitalizzazione*, in quanto esse presentano, per la loro natura e per la loro disciplina giuridica, interessanti riflessi sia per l'attività del settore assicurativo che per quella del settore creditizio.

Sebbene la diffusione di queste operazioni sia attualmente piuttosto limitata, il problema dell'interferenza della capitalizzazione esercitata da aziende di assicurazione con l'attività delle aziende di credito per la raccolta del risparmio è stato sottoposto alla Corporazione in seguito a decisione presa dal sottocomitato consultivo delle assicurazioni private.

Sono stati pertanto raccolti ed elaborati tutti gli elementi utili per una obiettiva e completa analisi della questione, sia sotto il profilo generale dei rapporti con le operazioni creditizie, sia sotto l'aspetto particolare di alcuni nuovi tipi di polizze di cui era stata chiesta l'approvazione.

Nella discussione corporativa, la quale ha seguito l'impostazione data al problema dalla relazione confederale, sono state ampiamente svolte le opportune considerazioni e, a termine del dibattito, è stata approvata una mozione integralmente conforme ai voti espressi dalla Confederazione.

Tra questi, si ricordano le proposte di determinare un limite minimo di durata, non inferiore agli anni dieci, di escludere condizioni di riscatto che rendano l'operazione analoga a quella del risparmio e di vietare l'emissione di polizze al portatore, oltre quelle già dette riguardanti l'estrazione a sorte e la propaganda.

Tali concetti stanno a base dello schema di Regio decreto, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, il quale porta modifiche al Regolamento approvato con R. D. 4 gennaio 1925-III, n. 63, allo scopo di precisare la sfera di attività delle imprese di capitalizzazione nei limiti sopra accennati.

Scambi e valute

Lo sviluppo della produzione interna e l'impianto di nuove produzioni a fini autarchici non eliminano, ma soltanto modificano con deviazioni geografiche e

con spostamenti merceologici e quantitativi i rapporti economici con l'estero; anzi ne accrescono la vitale importanza per il Paese, per il fatto che tali rapporti riguardano ormai, per il nostro come per la maggior parte dei Paesi, importazione di prodotti il cui approvvigionamento all'estero è, allo stato attuale delle cose, essenziale o insostituibile, ed esportazione di merci, e sopratutto di lavoro, il cui ricavo è indispensabile per pagare le importazioni.

Nella situazione internazionale che si è creata lo scorso anno la politica commerciale e quella valutaria — compenetratesi ormai l'una nell'altra sino a formare una unità sostanziale — non rappresentano quindi più semplicemente la disciplina di un complesso di liberi rapporti allacciati nell'interesse precipuo di privati, tutt'al più favoriti od ostacolati in modo generico dallo Stato, e nemmeno interessano in modo precipuo come mezzo per influire sul saldo della bilancia dei pagamenti. Esse sono divenute invece essenzialmente il mezzo con cui lo Stato, sia pure per mezzo delle singole aziende, effettua o non effettua determinati approvvigionamenti nazionali, o li effettua in un Paese invece che nell'altro, a determinati prezzi e condizioni piuttosto che ad altri, manovrando corrispondentemente le esportazioni e i pagamenti.

Divieti e licenze, contingentamenti e certificazioni, premi e facilitazioni, cambi multipli, conti di compensazione e politica dei « congelamenti », interferenze tra forniture e finanziamenti, tra determinate importazioni e determinate esportazioni, tra regolamentazione autonoma e regolamentazione contrattuale, si sono susseguite sempre più intensamente.

Di fronte all'imperversare della guerra economica, al perfezionarsi e al rafforzarsi degli strumenti di difesa e di offesa economica, ed al loro uso secondo obiettivi principalmente politici, gli Stati non si limitano a segnare i confini dell'attività privata in questa materia, a dare incoraggiamenti o a porre ostacoli, ma intervengono direttamente nelle correnti di traffico, creando appositi nuovi organismi consorziali, stipulando e decidendo in concorso con gli esponenti della produzione e del commercio.

Le aziende di credito sono pertanto divenute pronti e duttili ausiliari di una azione quanto mai rapida, serrata, evolutiva, tanto che talora può anche apparire sconcertante, e di vitale interesse per l'equilibrio e la preparazione della nazione.

La crescente importanza assunta, anche nelle aziende di credito e assicurazione, dai servizi relativi agli scambi con l'estero ed alle valute, la necessità di dare la massima efficienza a tali servizi in modo che possano rispondere nella maniera migliore alle direttive superiori in vista della situazione internazionale, e la piena consapevolezza della funzione che, a tal fine, spetta alle categorie rappresentate, hanno indotto la Confederazione a sviluppare la propria opera di assistenza alle aziende in questo settore.

Si è pertanto intensificata l'azione già svolta in materia di scambi e valute, venendo incontro al desiderio espresso da numerose aziende.

Nei tre settori che formano oggetto della sua attività in questo campo — norme valutarie, disciplina delle importazioni e delle esportazioni, trattati e ac-

cordi commerciali con l'estero — la Confederazione, valendosi della collaborazione specifica delle Federazioni di categoria, ha svolto una funzione di coordinamento, indirizzo e assistenza dell'attività delle aziende, estendendola a tutto quanto riguarda le interferenze tra rapporti economici con l'estero e credito e servizi bancari e assicurativi.

Oltre la consueta attività d'informazione svolta mediante la diramazione di circolari, sono stati raccolti tutti i quesiti e le richieste di chiarimenti pervenuti dalle aziende, dando loro evasione in conformità agli intendimenti degli organi superiori, coi quali vengono mantenuti continui rapporti di cordiale collaborazione.

Problemi dell'Impero. Organizzazione corporativa

Sostanziali modifiche sono state apportate lo scorso anno all'ordinamento corporativo dell'A.I., le cui linee fondamentali sono state fatte meglio corrispondere a quelle del sistema corporativo metropolitano, pur mantenendo la necessaria aderenza alle peculiari caratteristiche della organizzazione coloniale.

La trasformazione ha implicato, fra l'altro, un aumento del numero delle Consulte, una estensione dei loro compiti, resi sempre più interessanti, una revisione della loro composizione, e l'adozione di denominazioni analoghe a quelle usate per gli organi corporativi nazionali.

Fra l'altro, è da rilevare con interesse un maggiore collegamento delle competenze relative all'Africa Orientale con quelle riguardanti l'Africa Settentrionale Italiana.

L'alta parola del Duce ha sottolineato l'importanza del nuovo ordinamento degli organi ai quali è affidata una essenziale funzione di collaborazione con l'Amministrazione che presiede alla complessa attività per la costruzione dell'Impero.

I problemi e le esigenze delle categorie rappresentate sono di competenza della Consulta della previdenza e del credito; si è quindi esaminata la composizione di tale consulta e del Consiglio generale delle consulte, sotto il punto di vista delle integrazioni ritenute più opportune per assicurare la più efficace collaborazione del nostro settore all'attività di tali organismi.

Le nostre considerazioni sono state prospettate al competente Ministero, il quale si è espresso in senso favorevole alle richieste avanzate, che verranno accolte in sede legislativa non appena ciò sarà possibile.

Credito immobiliare in A.O.I.

Fra i vari problemi attinenti allo sviluppo economico dell'Impero che si sono presentati lo scorso anno, ed alla cui soluzione le Confederazioni e le Federazioni volta a volta interessate hanno dato in sede di Consulta contributi con-

clusivi, ha dato luogo ad una nostra particolare affermazione quello del credito immobiliare, e cioè della somministrazione di mezzi finanziari a lungo termine, che è una delle necessità fondamentali per l'attrezzatura economica ed in ispecie per la valorizzazione urbana ed agricola dell'A.O.I.

La questione, che già aveva formato da tempo oggetto di studio, ma aveva portato in un primo periodo alla conclusione dell'opportunità di aggiornarne la soluzione, è stata riesaminata in modo completo ed approfondito con la particolare collaborazione della nostra Federazione degli istituti finanziari, per superare le non lievi difficoltà connesse con la obiettiva valutazione delle circostanze tecniche e d'ambiente in cui il credito immobiliare dovrà trovare applicazione nell'Impero.

Il progetto in cui si è concretato il nostro contributo ai lavori dell'apposita Commissione della Consulta coloniale corporativa per il credito e l'assicurazione si impernia sui seguenti caposaldi:

— soluzione immediata e totalitaria del problema, sia pure con gradualità di applicazione,

— collaborazione corporativa delle categorie competenti,

— limitazione del concorso e delle garanzie statali al minimo indispensabile.

Esso prevede la soluzione totalitaria del problema del credito immobiliare in A.O.I. mediante la costituzione di un apposito istituto destinato ad esercitare le tre forme del credito edilizio, del credito agrario di miglioramento e del credito fondiario. Alla sua creazione saranno chiamati a concorrere gli enti di credito fondiario, edilizio ed agrario, gli istituti di credito operanti in A.O.I., enti assicurativi ed istituti finanziari e previdenziali parastatali.

Il progetto è stato anche approvato dalla Corporazione della previdenza e del credito, che ha preso atto con compiacimento di una così notevole iniziativa di carattere corporativo, e spetta ora al Ministero di decidere circa la tempestività della realizzazione.

L'attività assicurativa nell'Africa italiana

In materia assicurativa è proseguita anche l'azione svolta dall'Organizzazione ai fini dell'adeguamento delle tariffe all'andamento di alcuni rischi nell'A.O.I.

Numerose intese, infatti, sono state raggiunte in questo campo, sotto gli auspici confederali, fra la Federazione delle Imprese Assicuratrici e gli utenti dei servizi assicurativi, ottenendosi, con l'approvazione degli organi competenti, varie notevoli riduzioni di premi per tutti quei rami e rischi sui quali è stato possibile agire senza oltrepassare i limiti imposti da una sana tecnica assicurativa.

Si ricordano, a questo proposito, le particolari agevolazioni di tariffa concesse per alcune spedizioni in A.O.I., per l'assicurazione incendi per le case co-

loniche dell'Opera Nazionale Combattenti, per la Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale e per la C.I.T.A.O.

Un'interessante attività in questa materia viene svolta da una Commissione di coordinamento, la quale ha per scopo di stabilire una utile collaborazione fra le compagnie e i rappresentanti delle categorie che usufruiscono del servizio assicurativo (industria, agricoltura, commercio) nell'attuazione dell'adeguamento delle tariffe in base all'andamento dei rischi.

L'Organizzazione partecipa poi attivamente all'attuazione delle superiori direttive in materia di disciplina delle attività economiche in A.I. prendendo parte ai lavori dell'apposita Commissione permanente, recentemente costituita presso il Consiglio Generale delle Consulte corporative, la quale ha già iniziato il suo funzionamento, esaminando alcune richieste di autorizzazione ad esercitare attività assicurativa.

Assistenza in materia tributaria - Imposte straordinarie sul capitale

Nel periodo in esame l'assistenza prestata in materia tributaria è stata notevolmente superiore a quella svolta negli anni precedenti sia per un sempre maggior ricorso ai nostri uffici da parte delle Federazioni e delle aziende, sia a causa della nuova legislazione emanata in materia.

E' infatti nel periodo considerato nella attuale rassegna che hanno trovato piena applicazione le *imposte straordinarie sul capitale delle aziende societarie e di quelle industriali e commerciali.*

Su questo ultimo provvedimento, che pur non aveva un precipuo interesse per le nostre aziende, i nostri uffici hanno avuto tuttavia occasione di svolgere una notevole consulenza.

Si è in tale occasione ottenuto che venisse chiarito che l'esenzione concessa per le ditte la cui attività abbia per oggetto esclusivo l'esercizio del credito venisse interpretata con sufficiente larghezza escludendone ogni discriminazione in rapporto alla maggiore o minore connessione con l'esercizio del credito delle varie operazioni usuali per una banca.

E' stato anche ottenuto che le ditte esercenti esattorie venissero considerate come aziende esercenti il credito, quindi esenti da imposta.

Così pure sono stati riconosciuti esenti da imposta gli agenti di cambio nonchè i commissionari di borsa e cambiavalute.

Imposta di negoziazione

Nell'anno 1939 è anche entrata in vigore la nuova legge che regola l'applicazione dell'*imposta di negoziazione* e nel secondo semestre ha iniziato i suoi lavori il *Collegio peritale* istituito dalla predetta legge per la discussione dei ricorsi contro le valutazioni eseguite dai Comitati direttivi degli agenti di cambio.

Come noto, è questo il primo importante esperimento di collaborazione in un Collegio giudicante tra amministrazione finanziaria e rappresentanti di organizzazioni di categoria su basi paritetiche.

La Confederazione, chiamata a designare propri rappresentanti nel Collegio, è certa che le aziende che avranno avuto o avranno occasione di ricorrere al Collegio sentiranno l'indiscutibile beneficio dell'apporto di conoscenze specifiche dei nostri rappresentanti.

Imposta ordinaria sul patrimonio

Dinanzi alla constatazione che per le esigenze connesse al potenziamento della Nazione ed alla valorizzazione dell'Impero l'andamento delle necessità del nostro bilancio statale andava normalizzandosi su una cifra superiore alla media degli anni precedenti, è stato ritenuto opportuno e prudente abbandonare il sistema di far fronte alle maggiori spese con provvedimenti di carattere straordinario.

A necessità normali e quindi continuative si è inteso far fronte con introiti ordinari e quindi presumibilmente costanti.

Tra le due vie che si presentavano: aumento delle aliquote delle imposte esistenti e istituzione di nuove imposte a carattere ordinario, si è scelta la seconda, sotto alcuni aspetti indubbiamente più opportuna.

Sono pertanto state istituite l'*imposta ordinaria sul patrimonio* e l'*imposta generale sulle entrate*.

L'imposta ordinaria sul patrimonio è una imposizione di carattere essenzialmente reale e colpisce quindi non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche e le associazioni ed enti, anche se esistenti di fatto.

Altra caratteristica precipua dell'imposta, che deriva essenzialmente dalla precedente, è la sua generalità.

Esenzioni dall'imposta sono quindi previste in misura limitata e corrispondono o a necessità derivanti da espresse disposizioni di legge (titoli esenti, buoni postali) o a criteri di necessaria opportunità (depositi a risparmio o in conto corrente, denaro contante, ecc.).

Vista l'importanza del provvedimento, la Confederazione, sia prima che dopo la sua pubblicazione, si è tenuta a contatto con i competenti uffici allo scopo di prestare la propria collaborazione, che in molti punti è valsa a chiarire ed a risolvere questioni di notevole rilievo.

Sebbene la nuova imposta non potrà trovare un vasto campo di applicazione nel settore bancario ed assicurativo, perchè i cospicui portafogli in titoli dello Stato condurranno nella gran parte dei casi ad accertamenti negativi, tuttavia l'interessamento confederale non è stato inopportuno.

In relazione alla norma che esenta dall'imposta i depositi bancari è stato necessario intervenire al fine di chiarire, come è stato fatto nelle istruzioni, che i buoni fruttiferi emessi da aziende di credito non possono essere considerati un titolo di credito tassabile ai sensi dell'art. 26 della legge istitutiva

dell'imposta, ma sono invece una vera e propria forma di deposito a risparmio e quindi devono godere dell'esenzione per questi depositi prevista.

Un'altra questione della quale ci siamo occupati è sorta per il fatto che le istruzioni ministeriali hanno prescritto che nella denuncia analitica le aziende industriali e commerciali devono indicare come capitale anche il denaro a disposizione presso aziende di credito che debba presumersi non straniato dall'attività aziendale.

Essendo stata da noi fatta presente la grave ripercussione che una simile interpretazione non avrebbe mancato di produrre, il Ministero non ha ritenuto di modificare il criterio espresso tuttavia ha provveduto a dare assicurazioni, pubblicate anche sulla stampa, che ai fini di un controllo delle dichiarazioni sarà assolutamente vietato agli agenti del fisco un esame presso le banche dei conti intrattenuti da aziende industriali e commerciali.

In accordo con la Federazione degli Istituti Finanziari è stata esposta al Ministero la particolare grave situazione nella quale sarebbero venute a trovarsi le cartelle fondiarie in occasione dell'applicazione della nuova imposta.

Il Ministero, si è reso senz'altro conto della gravità della situazione, e, in accoglimento dei voti espressi, ha disposto, con apposito provvedimento di imminente pubblicazione, ma praticamente già in vigore, che le cartelle fondiarie ed i titoli equiparati vengano esonerati dalla imposta del 10 %.

Anche per questo provvedimento abbiamo collaborato con gli uffici ministeriali sia nella sua elaborazione sia nel predisporre alcuni emendamenti che abbiamo avuto il piacere di vedere accolti in sede legislativa.

In sede di conversione in legge del provvedimento istitutivo della nuova imposta sul patrimonio sono stati da noi proposti alcuni emendamenti, molti dei quali sono stati favorevolmente accolti.

Come abbiamo avuto occasione di segnalare con circolare, in relazione ad una richiesta di emendamento all'art. 24, n. 2, nel senso di aggiungere dopo le parole « obbligazioni » le parole « e quote di partecipazioni » il Ministro delle Finanze ha confermato alla Commissione generale del Bilancio che nelle istruzioni sarebbe stato chiarito, come infatti è risultato, che *la detrazione riguarda anche le quote di partecipazione in tutti quei casi in cui le medesime hanno natura e funzione analoga a quella delle partecipazioni azionarie.*

In relazione poi all'art. 26, per il quale si richiedeva un chiarimento circa i titoli ai quali ci si era voluti riferire con le parole « per ogni altro titolo di credito » lo stesso Ministero assicurò che in sede di norme di attuazione sarebbe stata precisata la portata della dizione nel senso che con la stessa si sono intesi *i titoli che pur avendo la natura delle obbligazioni non ne hanno in effetti il nome.*

Imposta generale sulle entrate

Altra imposta a carattere ordinario introdotta nel nostro sistema tributario è quella istituita col R. D. L. 9 gennaio 1940, n. 2, con la quale si è inteso

colpire tutto il complesso delle entrate di un individuo od ente a mezzo di imposizioni molteplici sui vari atti economici dai quali l'entrata deriva.

E' facile intendere la vasta portata e la notevole incidenza di questa imposta nel campo delle attività da noi rappresentate.

Per questo sin dall'ottobre scorso ci siamo messi a contatto con il Ministero segnalando alcuni punti che richiedevano a nostro avviso una migliore o più precisa disposizione legislativa.

Nel campo assicurativo le insistenze nostre e della Federazione competente hanno valso a modificare, semplificandolo, il sistema d'applicazione dell'imposta a questa zona di attività.

E' stato infatti disposto che nel ramo dell'attività assicurativa l'imposta sarà assolta con la corresponsione della stessa per una sola volta sul 15 % dell'ammontare dei premi ed accessori versati dagli assicurati.

Nel campo bancario le poche norme dettate dalla legge istitutiva e dal regolamento lasciavano all'interpretazione un vasto campo nel quale, in mancanza di precisi chiarimenti, l'applicazione dell'imposta non avrebbe potuto essere uniforme.

Con circolari e copiosa corrispondenza abbiamo cercato di inquadrare le aziende nella pratica applicazione dell'imposta, tuttavia ancora molte questioni sono allo studio degli organi competenti, ai quali sono state da noi sottoposte.

Particolari passi sono stati effettuati per le operazioni di finanziamento degli ammassi obbligatori ed in questo settore il Ministero ha già disposto perchè le relative entrate non siano colpite da imposta.

Altro punto di notevole interesse è quello relativo alle entrate derivanti da operazioni bancarie connesse con i rapporti con l'estero, quali ad esempio le commissioni di clearing e le entrate derivanti dai servizi bancari inerenti ad operazioni di esportazione.

A tutt'oggi tuttavia non siamo ancora in grado di dare una risposta definitiva in materia, sebbene la espressione usata dalla legge dovrebbe permettere una interpretazione favorevole.

Altri argomenti hanno formato oggetto di particolare segnalazione agli Uffici ministeriali, quali: lo sconto di buoni ordinari del Tesoro ed i contratti di riporto, per i quali abbiamo sostenuto l'esenzione dall'imposta.

La particolare forma di pagamento in base a denuncia annuale ha fatto sorgere qualche timore — giustificato dalla disposizione dell'art. 6, 4° comma — circa la possibilità per le aziende di rivalersi dell'imposta sulla clientela. Anche questo punto è stato esaminato e sottoposto per iscritto al Ministero, onde ottenere conferma all'assicurazione già avuta che il divieto di una specifica rivalsa per determinate forme di abbonamento, prescritto dalla citata norma, non voleva riferirsi alla forma di pagamento adottata per le aziende di credito.

La questione è stata poi, come noto, definitivamente risolta dalla deliberazione presa dal Comitato dei Ministri del 16 marzo u. s. che ha reso obbligatoria la rivalsa.

A causa delle numerose difficoltà inerenti all'esercizio della rivalsa, da alcune categorie di aziende è stato richiesto che la Confederazione ponesse allo studio la possibilità di addivenire con l'Amministrazione alla conclusione di un accordo a' sensi dell'art. 106 della legge istitutiva.

Mentre per gli agenti di cambio è già stato concluso un accordo predisposto dalla Federazione, e analogo accordo per i commissionari di borsa è all'esame del Ministero, i primi studi eseguiti per il settore bancario hanno sempre più dimostrato l'opportunità di giungere ad una soluzione del genere poichè non è a nascondere la notevole semplificazione che deriverebbe sia alle aziende contribuenti sia al fisco da un accordo, basato ad esempio su voci patrimoniali anzichè sui risultati dei conti economici.

La difficoltà sta nello stabilire una congrua percentuale, ma questa difficoltà sarà certamente superata se, come non vi ha dubbio, le aziende ci daranno la loro valida collaborazione.

All'eccezione che questi accordi non permetterebbero di eseguire la rivalsa, si osserva che non sarà difficile tener conto dell'onere dell'imposta derivante alle aziende in un eventuale ritocco delle condizioni di cartello.

Il provvedimento istitutivo dell'imposta è ora all'esame delle Commissioni Legislative.

Anche in questa occasione sono stati presentati alcuni emendamenti che hanno avuto l'assenso del Ministero e sono stati approvati dalla Commissione Generale del bilancio.

Tra altro, di particolare interesse per le aziende di credito quello che, al fine di togliere un possibile contrasto tra l'art. 1, lett. *f*), e l'art. 3, lett. *c*), sostituisce in questo ultimo la parola « soggetti » con quella *classificabili*.

Altro emendamento che certo sarà bene accolto dalle aziende è quello tendente ad esentare dall'imposta le entrate derivanti da risconto tra aziende di credito e da risconto o anticipazioni presso l'Istituto di emissione.

E' stato anche richiesto, ad evitare dubbi, che venissero espressamente indicate tra le esenzioni, oltre che gli interessi su depositi bancari, anche quelli derivanti da rapporti di conto corrente.

Dietro richiesta della Federazione dei Servizi tributari è stato anche proposto di riconoscere l'esenzione per le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali e dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo a titolo di aggio sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate.

Altre questioni tributarie

Un provvedimento di notevole interesse, per il quale da tempo le organizzazioni insistevano presso il Ministero delle Finanze, è stato quello relativo alla *tassazione delle indennità « una tantum » in imposta complementare*.

Con legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1884, sono state dettate particolari norme di favore per la tassazione di tali indennità, tra le quali in primissimo

piano le indennità di licenziamento e le liquidazioni di fondi di previdenza, che anzichè essere colpite secondo la prassi amministrativa degli ultimi anni, verranno assoggettate all'imposta con l'aliquota ricavata dividendo l'indennità per il numero degli anni di prestato servizio.

La Confederazione ha preso l'iniziativa di predisporre un elenco aggiornato dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per i quali, come noto, le norme sull'applicazione dell'*imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni* garantite da depositi o pegno di titoli concede una riduzione a metà della tassa normale.

Era stato infatti segnalato da molte parti che tanto gli uffici, in possesso di una circolare risalente ai primi anni del secolo, quanto le aziende di credito, trovavano difficoltà nel determinare quali titoli godessero delle caratteristiche richieste.

Predisposto un simile elenco, è stato ottenuto che il Ministero delle Finanze ne facesse oggetto di una normale ai dipendenti Uffici affinchè ne tenessero conto ai fini dell'imposta sopraddetta.

Interessamento è stato svolto sullo scorcio dell'anno 1939 ai fini di ottenere una proroga alle agevolazioni tributarie concesse per i *finanziamenti mediante cessione di crediti verso lo Stato.*

L'interesse che le agevolazioni stesse continuano a rivestire data la situazione generale del Paese ha indotto le Superiori Autorità a concedere nuovamente una proroga a tutto l'anno in corso.

La legge relativa non è stata ancora pubblicata, tuttavia, su nostro intervento, il Ministero ha segnalato agli uffici che le agevolazioni in questione debbono ritenersi senz'altro prorogate anche se il relativo provvedimento non è ancora di pubblica ragione.

La mancata pubblicazione del provvedimento ha tuttavia causato qualche incertezza presso alcune Amministrazioni dello Stato circa la possibilità di accettare la notifica alle cessioni in deroga all'art. 69 della legge sulla contabilità dello Stato che prescrive per le cessioni di crediti verso le pubbliche Amministrazioni un'autentica notarile.

Anche su questo punto si è svolto interessamento affinchè le Amministrazioni dello Stato venissero subito informate del provvedimento (già approvato dal Consiglio dei Ministri ed ora in corso di pubblicazione) ed invitate a voler considerare le norme in esso contenute senz'altro applicabili anche in questo periodo.

Dato il favore con il quale le aziende rappresentate hanno accolto l'*elenco dei principali termini a scadenza fissa* da noi predisposto per l'anno 1939, abbiamo ritenuto opportuno provvedere alla ristampa di tale elenco per il 1940, aggiornandolo in base alle nuove disposizioni emanate in materia tributaria e completandolo con altre voci non incluse nella prima edizione.

Siamo lieti di avere constatato che questa nostra iniziativa è stata ancora accolta con il miglior favore, non solo, come sarebbe logico, dalle categorie di aziende minori, ma anche da parte dei maggiori istituti.

Ci ripromettiamo quindi di curare ogni anno la pubblicazione del detto fascicolo rendendolo sempre più atto a corrispondere alle esigenze della pratica quotidiana.

Unificazione dei contributi

Un altro importante argomento sul quale la Confederazione aveva da tempo iniziato degli studi e che assunse successivamente un carattere di generalità per essere stato fatto oggetto di un disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri è quello dell'*unificazione e semplificazione delle norme relative all'applicazione dei contributi assistenziali e sindacali.*

E' certamente superfluo accennare alle ragioni che farebbero accogliere con il miglior favore norme che semplifichino, unificandole, tutte le disposizioni concernenti i vari contributi dovuti per le associazioni professionali, per l'istituto di assistenza, per la cassa richiamati alle armi, per la cassa assegni familiari ed eventualmente per le assicurazioni sociali obbligatorie.

La risoluzione del problema non è certo facile, data la difformità delle norme che regolano attualmente l'applicazione dei vari contributi non solo dal punto di vista procedurale ma anche dal punto di vista più sostanziale, quale ad esempio la base imponibile sulla quale i vari contributi vengono calcolati.

Unificazione vorrebbe dire innanzi tutto rendere unica la procedura di accertamento e di pagamento di tutti questi contributi.

La complessità dell'argomento non ha ancora permesso di arrivare ad una conclusione soddisfacente sotto tutti i vari punti di vista, conclusione che, come è nostro più vivo desiderio, sollevi le aziende da gran parte del gravoso lavoro attualmente occorrente per queste formalità.

Riforma delle leggi sul Debito pubblico

Durante lo scorso anno ha continuato i suoi lavori la Commissione per lo studio e le proposte di *riforma delle leggi sul Debito pubblico*, avente il precipuo scopo di semplificarne ed aggiornarne le disposizioni.

Sono state attentamente esaminate le varie proposte contenute nella interessante e dotta relazione presentata alla Commissione dalla Direzione Generale del Debito pubblico e su ogni singolo argomento sono state prese decisioni di massima.

La Confederazione ha seguito con la maggior cura ed interesse i lavori della Commissione cercando di portare, ogni qualvolta l'argomento rivestisse un particolare aspetto tecnico, anche il contributo dell'esperienza pratica fatta dalle aziende di credito, le quali ci hanno prestato pure in questa occasione la più assidua collaborazione.

La prima fase di lavoro della Commissione è chiusa. La Segreteria sta ora redigendo le varie disposizioni che verranno poi nuovamente sottoposte all'approvazione della Commissione.

Sebbene per varie ragioni la Commissione non abbia potuto adottare risoluzioni più radicali in molti argomenti particolarmente interessanti le nostre aziende, tuttavia si ha ragione di ritenere che le riforme che potranno essere adottate non mancheranno di incontrare un favorevole accoglimento.

Attività statistica

Il compito e la responsabilità di tutela degli interessi generali delle categorie rappresentate, in armonia con gli interessi superiori del Paese, rende indispensabile per l'Organizzazione di ben conoscere le categorie stesse nella loro struttura, nella loro compagine, nella loro diuturna opera, nelle loro tendenze ed esigenze, nelle loro difficoltà e nelle loro possibilità. Donde la necessità di una costante ed acuta attività di indagine, di studio, di elaborazione, per la quale si deve fare il massimo affidamento sulla volonterosa collaborazione delle aziende stesse, che per vero ci viene data quasi sempre, con piena comprensione della bontà dei nostri scopi e della scrupolosa obiettività che è nostra norma costante.

Insieme alle organizzazioni federali ed a quelle periferiche, la Confederazione compie e intende sviluppare un complesso di rilevazioni statistiche e di indagini in genere, delle quali una parte ha carattere sistematico, regolare e viene svolta periodicamente per acquisire all'interno o, secondo i casi, per diffondere in modo pubblico la conoscenza di determinati aspetti della consistenza e dell'attività delle categorie, mentre un'altra parte ha carattere occasionale.

Si tratta sopratutto dei seguenti gruppi di lavori:

1) Rilevazioni effettuate in occasione delle denuncie sindacali annuali, opportunamente completate con dati organizzativi ed economici, adatti a caratterizzare le singole categorie, e che vengono elaborati ed utilizzati in modo opportuno, ricavandone elementi di grande interesse anche per l'attività dell'Organizzazione.

2) Compilazione dell'« Annuario delle Aziende di credito e finanziarie », di cui è imminente la pubblicazione dell'edizione 1939-40, che rappresenterà sia come completezza di materiale raccolto rispetto a tutte le categorie di aziende di credito, sia per novità di elaborazione statistica, un notevolissimo passo avanti rispetto alle precedenti edizioni. La pubblicazione è stata ritardata, oltre che per la grande laboriosità della redazione secondo i nuovi criteri, anche per contingenti difficoltà tipografiche, ma è ormai imminente.

Merita di essere sottolineato che anche le minori categorie di aziende di credito, precedentemente trascurate a causa delle difficoltà della rilevazione, trovano questa volta adeguata illustrazione nell'Annuario; si deve vedere in questo, certo efficace contributo alla diffusione della conoscenza di tali categorie, una nuova prova della sollecitudine della Confederazione per tutte le sue rap-

presentate, ed in particolare per quegli enti minori dei quali il Regime corporativo dimostra coi fatti di voler proteggere e sviluppare l'attività.

3) Rilevazioni effettuate direttamente dagli organi della Confederazione sulla propria attività, e principalmente in materia contrattuale e sulle vertenze del lavoro. Un perfezionamento dei criteri adottati al riguardo dalle varie Confederazioni e la loro unificazione su basi comuni sono vivamente auspicati e formeranno probabilmente oggetto di accordi con l'Istituto Centrale di Statistica, che comprende queste statistiche nel proprio Bollettino Mensile.

La rilevazione dell'attività assistenziale sanitaria svolta a favore dei lavoratori delle nostre aziende per mezzo del nostro Istituto di assistenza dà pure luogo ad elaborazioni di grande interesse anche da un punto di vista generale, che hanno formato oggetto di una apposita comunicazione al recente Convegno di Napoli della Società Italiana di Demografia e Statistica.

Altre rilevazioni occasionali vengono effettuate dai nostri uffici per raccogliere elementi necessari ad una consapevole trattazione di questioni economiche, tecniche, sindacali ed organizzative: si possono citare al riguardo quelle effettuate sui finanziamenti degli ammassi, quelle impostate sulla erogazione di crediti alla piccola industria ed al piccolo commercio in applicazione delle nuove disposizioni ad essi relative, e così via.

Infine l'Organizzazione presta un'attiva collaborazione agli organi competenti per quanto riguarda altre questioni generali di carattere statistico.

Nello scorso anno ha avuto luogo il censimento delle aziende del nostro settore, quale parte del censimento generale industriale e commerciale, e la Confederazione, oltre ad aver collaborato alla formulazione dei questionari per la effettuazione del censimento, ha provveduto alla emanazione delle relative norme di applicazione ed alla risoluzione dei numerosi quesiti, per facilitare alle aziende un preciso e completo adempimento.

Una particolare indagine è attualmente in corso a nostra cura, per iniziativa dell'Istituto Centrale di Statistica, sui provvedimenti presi di propria iniziativa dalle aziende rappresentate a favore del proprio personale negli ultimi 8 anni per l'incremento demografico; essa gioverà a mettere in luce notevoli benemerenze nel campo sociale.

Una parte assai attiva è pure stata presa, d'accordo con l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito per il settore creditizio, e col Ministero delle Corporazioni per quello assicurativo, per stabilire le modalità di applicazione nel nostro settore delle recenti norme sulla sospensione della pubblicazione di dati statistici.

Attività culturali

Un'Organizzazione nazionale, che rappresenta uno dei settori essenziali e propulsivi della economia del Paese, comprendente una proporzione assai ele-

vata di elementi qualitativamente eletti, non può estraniarsi dalle correnti di pensiero, dalle indagini e dai dibattiti che preparano l'orientamento scientifico nelle discipline che la interessano, e conseguentemente determinano indirizzi prevalenti di politica economica e sociale. Ha anzi necessità — se vuol assolvere compiutamente e con preveggenza le proprie finalità — di essere presente nelle palestre del pensiero e della discussione, e di contribuire a renderne viva e fruttuosa l'opera sia utilizzando il materiale di studio e le energie di cui dispone nel proprio interno, quale osservatorio elevato di un settore dell'economia nazionale, sia suscitando e convogliando le forze migliori che si manifestano nelle aziende rappresentate.

In materia di stampa, di convegni e congressi nonchè di manifestazioni espositive si è venuta sviluppando progressivamente una serie di compiti e di iniziative di grande interesse sia per la efficienza funzionale di tutto l'organismo confederale che per una adeguata valorizzazione del nostro settore.

Stampa

L'esame della stampa che inizialmente era piuttosto limitato e disorganico, è ora sistematicamente esteso a tutti i principali quotidiani d'Italia e a tutte le pubblicazioni periodiche che comunque possano presentare un qualche interesse di carattere politico, sociale, tecnico, economico e finanziario.

La visione d'insieme che ne deriva, consente di redigere giornalmente una rassegna mediante la quale tutti gli Uffici confederali sono tenuti prontamente al corrente delle notizie, dei provvedimenti, delle manifestazioni scientifiche e dottrinali relative alle materie di loro competenza.

Questo esame sistematico consente anche la pronta distribuzione o segnalazione agli uffici e alle Federazioni di materiale utile e interessante per lo svolgimento dei loro compiti.

A completamento di questa attività è ora allo studio la redazione di un notiziario quindicinale a carattere interno riservato che dovrebbe riassumere oltre che le principali notizie e segnalazioni della rassegna giornaliera, la principale attività che al centro e alla periferia svolgono la Confederazione e le Federazioni.

Si realizzerebbe così una più diffusa conoscenza reciproca dei problemi che vengono trattati dai diversi organi e nelle diverse zone, e un più efficace affiatamento di tutta la nostra organizzazione.

Triennale d'Oltremare ed Esposizione Universale

L'attività relativa alle manifestazioni espositive ed ai congressi ha assunto in questi ultimi tempi proporzioni di eccezionale rilievo per le esigenze inerenti alla partecipazione del nostro settore alla Triennale d'Oltremare di Napoli e alla Esposizione Universale di Roma.

Per quanto riguarda la prima in un periodo di tempo brevissimo la Confederazione — grazie alla pronta adesione del Banco di Napoli, del Banco di Roma, della Banca Nazionale del Lavoro, della Cassa di risparmio della Libia e della Federazione delle Imprese assicuratrici — ha potuto realizzare una partecipazione, con un padiglione del credito e dell'assicurazione, degna della importanza del nostro settore.

L'iniziativa assume per noi un particolare significato perchè ha messo in simpatica evidenza la sensibilità e la solidarietà dei quattro Istituti di credito, i quali non hanno esitato ad accollarsi l'onere — particolarmente rilevante per i primi tre — dell'allestimento della mostra generale del credito in aggiunta a quello delle rispettive mostre aziendali.

Oltre tutto questa realizzazione costituirà una preziosa esperienza per la organizzazione della Mostra del nostro settore nell'Esposizione Universale di Roma, che interesserà ed impegnerà tutte le nostre categorie.

Con la collaborazione di tutte le Federazioni e dell'apposita Commissione ordinatrice, abbiamo tempestivamente predisposto un denso programma di massima, che nei prossimi mesi assumerà la sua fisionomia completa e definitiva con la precisazione dei dettagli alla quale contribuiranno organi tecnici in via di costituzione.

Convegni e congressi

Per quanto riguarda la partecipazione a convegni e congressi è da ricordare anzitutto l'intervento della Confederazione, nella persona del suo Presidente, al Congresso di Copenaghen della Camera di Commercio Internazionale. Gli avvenimenti hanno poi superato rapidamente la situazione dei rapporti economici internazionali quale si presentava nel luglio dello scorso anno, tuttavia nelle circostanze d'allora non è stato privo di significato che rappresentanti italiani recassero in quella sede un contributo positivo alla trattazione dei problemi della moneta, dei cambi e dei clearings prospettando un punto di vista obiettivo e realistico, di fronte alle affermazioni teoriche aprioristicamente liberistiche di marca anglosassone, esercitando una positiva influenza sulle deliberazioni prese.

Al Congresso di Napoli della Società Italiana di Demografia e Statistica la Confederazione ha partecipato illustrando, come accennato, gli aspetti statistici della attività assistenziale sanitaria per i dipendenti delle proprie categorie; si sono pure seguiti con nostri rappresentanti i lavori del Convegno di Studi Autarchici di Milano, del Convegno per la Navigazione Interna di Ferrara, del Convegno di Mistica Fascista, nel quale si sono manifestati orientamenti spirituali e politici di alto interesse, e del Convegno di Livorno per l'istruzione tecnica.

Ma la realizzazione di maggior rilievo ed interesse in questo campo si avrà nei numerosi congressi internazionali connessi con le manifestazioni dell' E. 42.

Infatti mediante contatti con l'Istituto per le relazioni culturali con l'estero si è ottenuto che nel piano generale dei congressi figuri una speciale sezione del

risparmio del credito e dell'assicurazione, che accoglierà numerosi congressi, alcuni dei quali di primaria importanza, affidati alla cura organizzativa della Confederazione in modo da realizzare un complesso organico di manifestazioni degno della sede che dovrà ospitarle.

In questo arduo compito alcune delle Federazioni sono chiamate a svolgere una intensa opera di preparazione e di organizzazione, che è già in corso di impostazione.

* * *

Questa esposizione della parte più caratteristica e più importante della nostra complessa azione, consente di giudicare se il lavoro compiuto in tutti i campi è stato utile e proficuo.

I progressi conseguiti si debbono in modo particolare alla vigorosa e dinamica concezione organizzativa che animò il Cons. Naz. Pascolato e alla appassionata dedizione che guidò il Cons. Naz. Longo che mi hanno preceduto alla Presidenza della Confederazione.

Ritengo di interpretare un vostro unanime profondo sentimento esprimendo loro la sincera gratitudine della Organizzazione.

Consolidare questi progressi, perfezionare e potenziare la nostra azione, perseguire con fede e con passione il raggiungimento delle finalità superiori del Regime, costituiscono oltre che una viva aspirazione, un categorico dovere per l'Organizzazione, al cui adempimento ciascuno di noi deve sentirsi impegnato.

Roma, 21 aprile XVIII.

INDICE

ORGANIZZAZIONE E ATTREZZATURA CONFEDERALE E FEDERALE.

— Aggiornamento dei quadri . . . . . *pag.* 3
— Inquadramento sindacale . . . . . » 4
— Potenziamento dell'attrezzatura confederale . . . . . » 5
— Revisione degli Statuti della Confederazione e delle Federazioni » 6

ATTIVITÀ NEL CAMPO SOCIALE E DEI RAPPORTI DI LAVORO.

— Importanza del lavoro e criteri che lo hanno ispirato . . . *pag.* 8
— Riforma della Previdenza sociale . . . . . » 10
— Assegni familiari . . . . . » 11
— Premi di nuzialità e natalità . . . . . » 11
— Adeguamento delle retribuzioni . . . . . » 12
— Trattamento ai richiamati alle armi . . . . . » 13
— Mobilitazione civile . . . . . » 14
— Orario di lavoro . . . . . » 14
— Tutela dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali . . . . » 15
— Corsi di istruzione professionale . . . . . » 15
— Scambio di lavoratori fra Italia e Germania . . . . . » 16
— Littoriali del Lavoro . . . . . » 17
— Attività delle Federazioni . . . . . » 18

ATTIVITÀ CORPORATIVA, TECNICA, ECONOMICA E CULTURALE.

— Partecipazione alla vita degli organi corporativi . . . . *pag.* 20
— Nuove caratteristiche della Corporazione della Previdenza e del Credito . . . . . » 21

— Principii dell'azione nel campo tecnico-economico . . . . *pag.* 22
— Finanziamenti agli ammassi . . . . . » 23
— Credito alla piccola industria . . . . . » 24
— Credito al piccolo commercio . . . . . » 26
— Credito per l'industria alberghiera e turistica . . . . . » 28
— Provvedimenti per l'Alto Adige . . . . . » 28
— Problemi creditizi vari - Servizi bancari per conto di enti pubblici e morali . . . . . » 30
— Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca . » 31
— Assegni circolari . . . . . » 32
— Operazioni delle amministrazioni dello Stato . . . . . » 33
— Problemi assicurativi - Definizione dei rapporti tra I.N.A. e imprese private . . . . . » 33
— Accordo economico per la disciplina dei rapporti tra imprese ed agenti di assicurazione . . . . . » 34
— Assicurazione dei rischi di guerra . . . . . » 35
— Operazioni di capitalizzazione . . . . . » 36
— Scambi e valute . . . . . » 36
— Problemi dell'Impero - Organizzazione corporativa . . . » 38
— Credito immobiliare in A.O.I. . . . . » 38
— L'attività assicurativa nell'Africa italiana . . . . . » 39
— Assistenza in materia tributaria - Imposte straordinarie sul capitale . . . . . » 40
— Imposta di negoziazione . . . . . » 40
— Imposta ordinaria sul patrimonio . . . . . » 41
— Imposta generale sulle entrate . . . . . » 42
— Altre questioni tributarie . . . . . » 44
— Unificazione dei contributi . . . . . » 46
— Riforma delle leggi sul Debito pubblico . . . . . » 46
— Attività statistica . . . . . » 47
— Attività culturali . . . . . » 48
— Stampa . . . . . » 48
— Triennale d'Oltremare ed Esposizione Universale . . . . » 49
— Convegni e congressi . . . . . » 50

STABILIMENTO ARTI GRAFICHE
FRANCESCO CANELLA
PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO - ROMA

ANNO XXI MAGGIO 1940-XVIII Spedizione in abbonamento postale N. 5

Rivista Bancaria

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

Numero dedicato alla Giornata della Tecnica

THE LIBRARY OF THE
JUN 26 1940
UNIVERSITY OF

Ferrario: La Giornata della Tecnica.

Landi: Formazione e perfezionamento professionale dei lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari.

De Bernardinis: La funzione tecnica dei dirigenti.

Comaschi: Aspetti di tecnica bancaria delle operazioni di clearing.

* * * Il ricalco nella moderna tecnica bancaria.

Ginella: Tecnica di borsa.

Medolaghi: Tecnica della assicurazione.

De Mori: Orientamenti della tecnica attuariale.

Gasperoni: L'organizzazione tecnica delle imprese assicuratrici.

Carcassi: Aspetti tecnici dei servizi tributari.

Mazzucchelli: Tecnica e progresso.

Organo della Confederazione Fascista
delle Aziende del Credito e della Assicurazione

REDAZ. E AMMINISTR. - ROMA, PIAZZA DEL GESÙ, 49 - Telefono: centralino 63.041

NUMERO SEPARATO L. 4,--

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

BANCA D'INTERESSE NAZIONALE

Capitale L. 700.000.000 int. vers. • Riserva L. 160.000.000
al 18 Marzo 1940-XVIII

RIVISTA BANCARIA

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

La Rivista è aperta alle trattazioni della teoria e della tecnica in materia bancaria, assicurativa e dei servizi tributari; all'esame dei problemi interessanti le attività aziendali, l'economia corporativa, l'organizzazione e la legislazione di categoria.

Gli articoli firmati rispecchiano soltanto il pensiero dell'autore e non impegnano la Direzione della Rivista.

Sommario

G. B. Ferrario: *La Giornata della Tecnica* pag. 283

G. Landi: *Formazione e perfezionamento professionale dei lavoratori del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari* » 286

O. de Bernardinis: *La funzione tecnica dei dirigenti* . . . . . » 295

C. Comaschi: *Aspetti di tecnica bancaria delle operazioni di clearing* . . . . . » 299

* * * *Il ricalco nella moderna tecnica bancaria* . . . . . » 310

E. Ginella: *Tecnica di Borsa* . . . . . pag. 315

P. Medolaghi: *Tecnica della assicurazione* » 319

B. De Mori: *Orientamento della tecnica attuariale* . . . . . » 324

N. Gasperoni: *L'organizzazione tecnica delle imprese assicuratrici* . . . . . » 328

A. Carcassi: *Aspetti tecnici dei servizi tributari* . . . . . » 330

A. Mazzucchelli: *Tecnica e progresso* . . . . . » 341

CREDITO COMMERCIALE

S. A. FONDATA NEL 1907

SEDE SOCIALE: CREMONA VIA MAZZINI, 2

DIREZIONE CENTRALE: MILANO VIA ARMORARI, 4

CAPITALE VERSATO L. 40.000.000 - RISERVE L. 25.200.000

FILIALI

CREMONA - MANTOVA - MILANO - PAVIA - CASALBUTTANO
CASALMAGGIORE - CODOGNO - CREMA - LODI - SORESINA - TREVIGLIO
ANNICCO - ASOLA - BELGIOIOSO - CARAVAGGIO - CASALPUSTERLENGO
GHIGNOLO PO - CINGIA DE' BOTTI - CORTEOLONA - GRUMELLO CREMONESE
GUSSOLA - MARMIROLO - MELEGNANO - PADERNO OSSOLARO - PALVARETO - PANDINO
PESCAROLO - PIEVE D' OLMI - PIZZIGHETTONE - QUINZANO D' OGLIO - RIVAROLO
DEL RE - ROBECCO D' OGLIO - ROMANENGO - S. ANGELO LODIGIANO - SESTO
CREMONESE - SPINADESCO - VESCOVATO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA E DI BORSA

RIVISTA BANCARIA

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

Organo della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione

Direzione e Amministrazione - Roma - Piazza del Gesù, 49 - Tel. 63-041

La Rivista esce in fascicoli mensili, alla fine di ogni mese. Coll'ultimo fascicolo annuale viene inviato in Supplemento l'indice dell'anno. Gli abbonamenti sono esclusivamente annuali e decorrono sempre dal 1° Gennaio.

	Italia e Colonie	Estero
ABBONAMENTO ORDINARIO	**L. 50**	**L. 100**
ABBONAMENTO SOSTENITORE	**L. 200**	

Abbonamenti speciali:

a) Federazioni Nazionali inquadrate nella Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione; Enti ed Aziende appartenenti alle suddette Federazioni Nazionali, per abbonamenti oltre il primo ordinario. **L. 40** --

b) Dirigenti e Funzionari di Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di credito e di assicurazione. **L. 30** --

Numeri separati della Rivista si acquistano a L. 4 presso l'Amministrazione o presso i seguenti depositari:

Bologna - Libr. Nicola Zanichelli S. A.
Firenze - Libr. Marzocco
Genova - Libr. Intern. Di Stefano
Milano - G. G. Görlich
Napoli - Libr. Scient. di B. Pellerano
Roma - Libr. Edit. Angelo Signorelli
Trieste - Libr. Internaz Minerva
Venezia - Libr. Luigia ved. Zanco

BANCA BELINZAGHI

MILANO - Via Andegari 14

Fondata nel 1848

Capitale Versato L. 20.000.000 • Riserva ordinaria L. 2.900.000

Tutte le operazioni di Banca e Borsa

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA

LE FILIALI DEL BANCO DI ROMA NELL'IMPERO.

CREDITO ITALIANO

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

S. A. CAPITALE L. 500.000.000
RISERVA L. 120.418.272
SEDE SOCIALE: GENOVA
DIREZ. CENTRALE: MILANO

OGNI OPERAZIONE E SERVIZIO DI BANCA

La Giornata della Tecnica

L'unità di sentimento e di disciplina politica è l'aspetto più immediato ed evidente della « totalitarietà » dello Stato fascista; ma sulla base dell'organizzazione politica il metodo totalitario del nostro Regime procede in profondità ed in ampiezza fino a regolare in un complesso unitario tutti i fenomeni economici, sociali, culturali della Nazione.

In contrapposto all'empirismo frammentario ed alle soluzioni contingenti dei regimi demoliberali, la concezione realistica del Fascismo avverte la interdipendenza di tutti i fenomeni della vita sociale e promuove la soluzione dei relativi problemi secondo un superiore principio di coerenza.

Perciò la Scuola non imposta solamente problemi di indole educativa e culturale — che potrebbero rimanere astratti — ma anche problemi politici e, su un piano di non minore rilievo, problemi sociali ed economici. Questo significa vedere la funzione scolastica secondo il criterio totalitario di una superiore politicità.

La « Giornata della Tecnica » è una manifestazione che, illuminata dai principii della Carta della Scuola e collegata al funzionamento della nostra organizzazione corporativa, mette in fuoco problemi sociali ed economici della Scuola e ne sollecita la soluzione. Rappresenta la collaborazione fra gli organi scolastici e le associazioni sindacali, destinata a garantire — sempre in una atmosfera di rispetto della attitudine e della personalità umana — la migliore possibilità di utilizzazione delle giovani energie, indirizzandole oculatamente a seconda delle esigenze della produzione.

Non è un compito facile quello di equilibrare l'orientamento di grandi masse di giovani — senza turbare la decisione delle famiglie e le legittime aspirazioni — alla richiesta di un complesso produttivo quale il nostro, in continuo veloce sviluppo sul piano nazionale e su quello imperiale. Occorre agire con previggenza di molti anni e quindi avere ben chiare le tappe della evoluzione economica; bisogna arginare e deviare quelle correnti che, per tradizioni di classi medie e per aspirazioni non meno tradizionali dei ceti meno abbienti,

si indirizzano ad alcuni ordini di studi la cui fortuna è collegata più a criteri di facilità e di economicità che alla loro generica possibilità di sfogo, rivelatasi allo stato attuale fallace.

Il problema sociale della disoccupazione intellettuale, che ha aspetti di materiale e morale preoccupazione, si incontra col problema economico veduto sotto il profilo autarchico. La produzione abbisogna di giovani che la alimentino con fresche energie e le diano possibilità di sviluppo; e sarebbe nettamente anticorporativo tollerare che di fronte ad una richiesta insoddisfatta si formi una disoccupazione che la preparazione ricevuta non consenta di assorbire.

Perciò la collaborazione fra la scuola e gli organi che inquadrano le attività economiche si deve fare sempre più stretta con quella elasticità di direttive e di mezzi che caratterizza l'aderenza alla vita del sistema corporativo.

Di questa collaborazione la « Giornata della Tecnica » è un episodio, ma altamente significativo, sia per la periodicità che per le finalità prefisse. Ha un aspetto di immediata evidenza nella più corrente accezione della « tecnica », concepita come quel gruppo di attività che si fonda sui progressi meccanici e chimici e che si realizza nella massa dei prodotti. Produrre di più, come vuole la nostra autarchia ed è necessario alla nostra potenza, implica la necessità di sfruttare al massimo le risorse naturali, le materie prime di cui possiamo disporre, di eliminare ogni dispersione; bisogna ampliare gli impianti e perfezionare il processo produttivo. Occorre quindi disporre di un numero maggiore di elementi capaci di far funzionare il meccanismo produttivo, ma anche di elementi più tecnici, cioè dotati di più approfondita conoscenza delle caratteristiche tecnologiche del lavoro e dei principi scientifici che vi presiedono: questa è la condizione fondamentale per evitare sprechi ed affinare la produzione.

Vi sono però altre attività il cui resultato non si manifesta in prodotti, ma che costituiscono un servizio rispetto alle attività produttrici di beni. Fra esse sono da annoverare le attività del credito, della assicurazione e dei servizi tributari. Siamo ben distanti dal concetto corrente di tecnica; però si commetterebbe un grande errore se si pensasse che una preparazione generica sia sufficiente per il lavoro delle citate attività; nè è sufficiente la preparazione generica, nè il lavoro si svolge secondo un genericismo professionale.

Il credito, l'assicurazione, i servizi tributari hanno proprie caratteristiche tecniche, che comportano la necessità di personale preparato e che si specificano nello stesso ambito aziendale a seconda dei vari servizi e dei vari gradi di responsabilità. Queste attività produttrici di servizi debbono tenersi all'altezza della evoluzione tecnica nazionale, perchè la loro fondamentale influenza nella vita econo-

mica si deve sempre avvertire come un impulso e non come un elemento rallentatore.

In tale convincimento la nostra Confederazione, collaborando con la Confederazione parallela dei Lavoratori, ha voluto contribuire con varie iniziative alla prima edizione della Giornata della Tecnica.

Sono stati istituiti premi da assegnarsi, nella giornata suddetta, agli autori delle migliori monografie che trattino argomenti di tecnica e di razionalizzazione dei servizi nelle aziende del nostro settore. Vengono predisposte visite scolastiche a numerosissime sedi di aziende, nella finalità di illustrare ai giovani visitatori gli aspetti tecnici di particolare interesse.

Si prepara la pubblicazione di opuscoli e di monografie che illustrano in forma piana e divulgativa le caratteristiche tecnico-organizzative del lavoro nelle aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari.

Il presente fascicolo dell'Organo confederale è dedicato alla « Giornata della Tecnica » ed, attraverso un quadro della tecnologia delle attività del nostro settore, mette in rilievo quali capacità professionali si richiedono nelle nostre Aziende in ordine alla organizzazione raggiunta ed alla complessità del mondo economico in cui esse operano.

Il tempo degli empirici è terminato. La produttività stessa della terra è forzata dalla tecnica, fondata su solide basi scientifiche. L'industria colla necessità dei tecnici rivaluta accanto alla macchina il fattore umano e ne fa la base del proprio sviluppo.

Il credito, le assicurazioni, i servizi tributari agiscono nel cuore stesso dell'economia e della finanza della nazione; senza sopravalutazioni, queste attività costituiscono organi vitali. La loro azione di alta responsabilità e di estrema delicatezza presuppone perfetta conoscenza delle leggi economiche, esercitata sensibilità ambientale, perfezione di organizzazione interna.

Per questo, nelle manifestazioni propagandistiche della « Giornata della Tecnica » abbiamo voluto dire la nostra parola: che deve essere di chiarezza non solo per i giovani che si orienteranno verso i nostri settori, ma anche per le Aziende che di continuo si alimentano di nuove energie e preparano i quadri e gli organici di un avvenire non molto remoto.

Nell'Era Mussoliniana il tempo passa veloce, perchè denso di eventi e di prodigiosi sviluppi. Tendere al massimo della perfezione e della efficienza in ogni settore è, oltrechè un categorico dovere, la condizione per non essere superati domani.

Giambattista Ferrario.

Formazione e perfezionamento professionale dei lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari

SOMMARIO: *Orientamento e specializzazione — L'istruzione professionale all'esame della Corporazione della Previdenza e del Credito — I corsi di istruzione professionale — I Littoriali del Lavoro — Lo scambio di lavoratori con l'Estero — L'azione della Stampa — La collaborazione con il Ministero delle Corporazioni e della Educazione Nazionale — L'istruzione professionale nei confronti dell'autarchia e della mobilitazione civile.*

L'importanza e la delicatezza delle funzioni affidate ai lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari nell'ambito della vita non solamente economica ma anche sociale e politica del Paese hanno richiamato la particolare attenzione delle competenti associazioni sindacali sulla necessità di tenere costantemente adeguata al livello delle funzioni la preparazione professionale delle categorie impiegatizie rappresentate, cui sono demandati compiti di preminente pubblico interesse. La raccolta e la distribuzione del danaro, l'assicurazione, la esazione dei tributi sono funzioni che richiedono in tutti coloro che sono chiamati ad assolverle speciali attitudini, capacità e cognizioni nonchè un vivo senso di responsabilità non solamente nei confronti della azienda ma anche di fronte alla collettività nazionale.

La preparazione professionale dei lavoratori in questo settore, in cui il lavoro esplica in pieno la sua funzione di « soggetto dell'economia » in quanto è elemento organizzativo e tecnico, direttivo ed esecutivo ad un tempo nei confronti del puro capitale d'investimento, elemento prevalentemente strumentale, assume pertanto un valore ed un livello particolarmente elevati.

La moderna organizzazione complessa ed accentrata delle aziende bancarie, assicurative e dei servizi tributari, organizzazione che si allontana sempre più dal vecchio tipo di azienda a carattere individualistico, ha favorito infatti la sostituzione del comando del dirigente, del tecnico specializzato, a quello del capitalista di vecchio stampo, legato ad interessi individuali o di gruppi o ad indirizzi di puro tornaconto privato, che sono ormai del tutto superati dalla attuale concezione dei servizi creditizi, assicurativi e tributari, considerati come funzione di pubblico interesse svolte a favore dei vari rami dell'attività economica e produttiva.

Donde la necessità di curare con la maggiore intensità la formazione professionale del futuro dirigente che dovrà esplicare la propria attività in servizi che interferiscono con tutti indistintamente i vari settori di attività economica e produttiva, di cui esigono una non superficiale conoscenza.

Tanto più che in regime corporativo fascista, nel quale la economia è concepita sul piano dell'interesse generale della collettività nazionale, i dirigenti di aziende sono responsabili dell'attività ad essi affidata anche nei confronti dello Stato; e tale responsabilità è tanto più accentuata quando l'azienda risponde ad una precisa funzione di pubblico interesse chiaramente e solennemente proclamata tale dalle leggi dello Stato come nel caso dei servizi creditizi, assicurativi e tributari. E' evidente che una esatta conoscenza dei doveri professionali ed una adeguata valutazione degli stessi nei confronti dei superiori interessi che dalla specifica branca di attività vengono serviti può efficamente giovare ad una migliore e più proficua esplicazione di questa funzione a tutto vantaggio della economia nazionale.

Va poi rilevato che con i sistemi di organizzazione razionale del lavoro che oggi sono attuati specialmente nei vasti complessi aziendali e che rispondono alla necessità di ridurre al minimo i costi e di accelerare il ritmo delle operazioni, la personalità del lavoratore rischia di essere soffocata dal meccanismo dilagante, dall'automatico ripetersi di operazioni sempre uguali, che determinano nel lavoratore ad esse adibito un affievolimento delle attitudini individuali, impossibilitate a svolgersi secondo le naturali capacità intellettive.

A questa particolare situazione in cui il lavoro intellettuale viene a trovarsi in taluni grandi complessi aziendali occorre contrappore, se non si vuole distruggere la personalità del lavoratore — che deve invece essere gelosamente conservata e potenziata ai fini stessi del rendimento e quindi dell'organizzazione aziendale — una sempre maggiore valorizzazione del lavoro sul piano politico e sul piano della tecnica professionale. In modo cioè che il lavoratore non si senta soltanto il semplice congegno di un grande ingranaggio meccanicamente attrezzato, ma si consideri un elemento essenziale di un congegno complesso ed organico, della cui funzionalità è perfettamente cosciente e di cui è completamente informato circa gli scopi mediati e immediati.

Solo da una vasta conoscenza dell'attività aziendale può derivare la convinzione che anche la più modesta delle funzioni sia indispensabile al vasto complesso organizzativo, convinzione che è alla base dell'attaccamento al lavoro.

Si può affermare quindi che lo Stato, l'azienda ed il lavoratore sono ugualmente interessati a che l'istruzione professionale, come fattore di elevazione e di perfezionamento delle capacità e delle possibilità del lavoratore, venga sempre più e sempre meglio sviluppata e perfezionata specialmente in un settore come quello creditizio, assicurativo e tributario, che è alla base di tutta l'attività economica nazionale.

Esaminiamo ora brevemente l'azione svolta dalle Organizzazioni fasciste delle aziende e dei lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati ai fini della formazione e del perfezionamento professionale dei lavoratori del settore sotto l'egida delle competenti autorità politiche o amministrative, azione che si è principalmente manifestata attraverso la istituzione di appositi corsi, la partecipazione alle gare professionali indette dal Partito Nazionale Fascista, la pubblicazione di periodici e pubblicazioni varie dirette a questo scopo, gli scambi di lavoratori con l'estero e varie altre iniziative.

ORIENTAMENTO E SPECIALIZZAZIONE.

La preparazione professionale degli impiegati del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati può considerarsi, come è noto, distinta in due fasi: la fase della istruzione tecnica generica, o anche specifica antecedente all'avviamento al lavoro e che si attua nelle scuole di Stato, e la fase di specializzazione, della formazione e del perfezionamento professionale, susseguente all'ingresso nella azienda. In questa seconda fase si esplica particolarmente l'azione delle associazioni professionali.

Per quanto concerne la prima fase hanno dato finora buona prova i vari Istituti superiori di commercio, le scuole secondarie commerciali, che la Carta della Scuola ha oggi nella XVII dichiarazione riordinato stabilendo che « l'Istituto tecnico commerciale, della durata di cinque anni, cura la preparazione dei giovani agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private. La preparazione culturale, con appropriati ordinamenti e programmi, vi si unisce allo studio delle scienze e delle tecniche commerciali, giuridiche ed economiche ed alla pratica del lavoro ».

Sarà da questo Istituto pertanto, che d'ora in poi usciranno i futuri lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, i quali completeranno la loro preparazione nelle Facoltà di economia e commercio o di scienze statistiche ed attuariali, alle quali appunto tale Istituto dà la possibilità di accesso.

Ma una volta ottenuta una buona preparazione culturale il lavoratore deve formarsi professionalmente, attraverso il tirocinio aziendale accompagnato o preceduto da una adeguata istruzione tecnico professionale specializzata.

La scuola media o anche la scuola superiore non possono infatti, per il loro carattere di necessaria genericità di insegnamento, considerarsi come vere e proprie scuole complete di insegnamento tecnico e di avviamento professionale per i futuri lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione. Sopratutto perchè l'insegnamento delle materie creditizie ed assicurative ha un carattere di spiccata specializzazione che contrasta con la natura degli studi medi ed universitari, intesi a dare orientamenti di ordine generale.

Donde la necessità di scuole professionali nelle quali l'allievo, uscito dalle scuole medie e superiori e già fornito quindi di una istruzione di carattere generale, deve essere avviato, sotto la guida di tecnici di riconosciuta competenza, verso la comprensione dei problemi pratici che dovrà in seguito risolvere.

Il Ministro Bottai ha chiaramente individuato la opportunità di una divisione fra la scuola statale e le associazioni professionali dei compiti inerenti alla istruzione tecnico-professionale, delineando chiaramente i limiti dell'una e delle altre dapprima in precise dichiarazioni e poi con un provvedimento legislativo di particolare importanza: il R. D. L. 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, relativo ai casi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

Tale provvedimento per quanto concerne il settore considerato prevede le seguenti specie di corsi:

a) corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di credito;

b) corsi di formazione e corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di assicurazione;

c) corsi di formazione e corsi di perfezionamento per i lavoratori dei servizi tributari appaltati.

L'istruzione professionale all'esame della Corporazione della Previdenza e del Credito.

Prima di illustrare l'azione svolta dalle organizzazioni fasciste delle aziende e dei lavoratori del credito e della assicurazione per la formazione ed il perfezionamento professionale dei lavoratori rappresentati è opportuno ricordare che la Corporazione della Previdenza e del Credito, su iniziativa delle stesse organizzazioni e particolarmente di quella dei lavoratori, si è occupata del problema a più riprese, tracciando alcune direttive di massima da seguire in questo campo.

Nella sua sessione del 19-20 febbraio 1937-XV, la Corporazione esaminava il problema della istruzione superiore e professionale nel settore assicurativo, convenendo sulla utilità di perfezionare l'istruzione universitaria anche con una opportuna integrazione degli insegnamenti complementari riguardanti le materie di tecnica della assicurazione.

Per quanto concerneva la istruzione professionale, poi, la Corporazione approvava una mozione contenente le seguenti affermazioni: « preso atto con soddisfazione della iniziativa del Ministero della Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Corporazioni e delle Finanze, diretta a conseguire una necessaria ed indispensabile unificazione di indirizzi e di compiti di detti corsi, i quali debbono soddisfare alle esigenze delle categorie produttive interessate anche in riferimento al potenziamento della economia nazionale, fa voti che il Ministero dell'Educazione Nazionale, nella elaborazione delle norme che regolamenteranno i corsi stessi, tenga conto delle necessità delle categorie professionali operanti nel settore assicurativo secondo le intese che verranno prese in seno all'apposito Comitato Centrale dei Consorzi per l'istruzione tecnica ed in armonia con quanto disposto dalla legge sindacale del 3 aprile e dalla Carta del Lavoro ».

I voti espressi dalla Corporazione hanno trovato, come è noto, ampia attuazione sia nelle disposizioni che riordinano la istruzione superiore, sia nella legge riguardante i corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

Recentemente, infine, la Coporazione della Previdenza e del Credito, nella sua riunione del 14 luglio 1939-XVII, ha rilevato con compiacimento l'attività svolta dalle organizzazioni sindacali interessate ai fini della formazione e del perfezionamento delle categorie lavoratrici e considerata la opportunità di incoraggiare i lavoratori che partecipano con migliori risultati ai corsi di istruzione professionale, ha espresso il voto che ai lavoratori che frequentino con particolare diligenza e profitto vengano riconosciuti vantaggi e premi da determinarsi dal Comitato interconfederale di coordinamento e che nelle assunzioni,

il diploma dei corsi costituisca titolo di preferenza, in concorso con altri titoli professionali previsti dall'accordo sul collocamento o dai particolari contratti collettivi di lavoro.

I CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE.

Il 20 gennaio 1939-XVII veniva stipulato tra le Confederazioni delle aziende e dei lavoratori del Credito e della Assicurazione un accordo in virtù del quale veniva costituito un Comitato Centrale di coordinamento per la istruzione professionale con il compito di accertare i corsi di istruzione professionale esistenti nel settore del credito, della assicurazione e dei servizi tributari onde esaminare le modalità di attuazione e promuovere il coordinamento, predisporre per conto delle due Confedeazioni interessate le proposte relative ai piani dei corsi di istruzione professionale, da inviare annualmente al Ministero dell'Educazione Nazionale ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 21 giugno 1938-XVI, n. 1130, nonchè di stabilire le direttive per l'attuazione dei corsi approvati e per il loro coordinamento.

Il Comitato deve inoltre studiare le forme e i modi di finanziamento dei corsi e delle attività inerenti, per sottoporre le opportune proposte alle due Confederazioni, coordinare e promuovere la propaganda inerente alla istruzione professionale per le categorie del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati; esaminare quelle altre questioni, inerenti alla istruzione professionale delle categorie rappresentate, che le due Confederazioni ritengano di sottoporgli.

Nella sua prima riunione il Comitato Centrale decideva l'istituzione in ciascun capoluogo di provincia sede di Unione, di un comitato interprovinciale di coordinamento, col compito di favorire e coordinare le iniziative attinenti alla istruzione professionale nel settore rappresentato; Comitato del quale venivano chiamati a far parte il R. Provveditore agli Studi, un rappresentante del G.U.F., della G.I.L. e dell'O.N.D., il Presidente della Unione delle Aziende, il Segretario dell'Unione dei lavoratori e alcuni altri membri, su designazione paritetica, scelti tra le persone della categoria particolarmente competenti in materia.

Ai comitati interprovinciali così costituiti veniva affidata la pratica attuazione dei corsi.

Negli anni scolastici 1938-39 e 1939-40 i corsi di istruzione professionale sono stati istituiti nei principali centri di vita bancaria e assicurativa, in conformità dei piani e dei programmi predisposti dal Comitato di coordinamento ed approvati dai Ministeri della Educazione Nazionale e delle Corporazioni.

Senza addentrarci in una disamina dettagliata delle modalità e dei programmi dei corsi ci limiteremo a rilevare che, affinchè l'insegnamento sia il più possibile aderente alla pratica realtà della vita aziendale, la maggior parte delle lezioni sono tenute dai dirigenti e dai funzionari delle aziende salvo per le discipline di carattere più spiccatamente teorico, a cui provvedono docenti universitari e professori di scuole medie superiori. I corsi sono completati da

visite aziendali dirette ad illustrare praticamente determinati aspetti delle materie trattate (meccanizzazione, organizzazione, moduli, ecc.).

In tutte le provincie la iniziativa è stata accolta con il più grande favore dalle aziende e col maggiore entusiasmo da parte dei lavoratori, come provano le cifre relative allo sviluppo dei corsi e degli iscritti. Ai cinque corsi con circa novecento allievi istituiti nell'anno XVII fanno riscontro nell'anno XVIII 21 corsi con più di quattromila iscritti.

I Littoriali del Lavoro.

Le gare professionali indette dal Partito annualmente con quel carattere di particolare solennità che deriva dalla nuova posizione di dignità e di prestigio che il lavoro assume nel sistema corporativo fascista, i Littoriali del Lavoro, sono uno stimolo efficacissimo, per i giovani lavoratori che sempre più numerosi ad esse partecipano, ai fini dell'affinamento della preparazione e delle capacità professionali.

Nell'anno in corso il settore del credito e della assicurazione ha avuto due gare ad esso riservate: gara per produttori di assicurazione con tema « illustrazione di una polizza di assicurazione sulla vita » e la gara per i lavoratori del credito con tema « chiudere un conto che durante l'anno sia andato alcune volte a debito e che, a chiusura sia scoperto ».

L'illustrazione di una polizza di assicurazione comportava la conoscenza di quegli elementi tecnici che il produttore di assicurazione, come divulgatore del concetto previdenziale fra le famiglie deve assolutamente conoscere: concetto di rischio, di riserva matematica, di riscatto di polizza liberata, possibilità di prestiti, eventuale partecipazione degli utili.

Per quanto concerne i lavoratori del credito il conto corrente da chiudere era un conto di corrispondenza ove figuravano, oltre alle normali operazioni di versamento e di prelevamento a mezzo chèques, anche altre operazioni di vario genere come compravendita di titoli, ricavi, sconti, ricavi effetti, acquisti e vendite di divise estere. Il candidato doveva conoscere le condizioni praticate dal cartello ed appricarle laddove non fossero preventivamente stabilite.

Nemmeno il perfezionamento professionale del personale femminile — cui sono in genere demandate mansioni d'ordine, d'archivio e di copia — è stato trascurato.

Meritano al riguardo un particolare rilievo i Littoriali femminili del Lavoro, attraverso i quali le giovani lavoratrici delle nostre categorie hanno avuto la possibilità di mettere in luce le loro capacità e le loro attitudini. Sono state stabilite gare particolari per stenografe e dattilografe, consistenti in una prova orale di cultura fascista tendente ad accertare le conoscenze delle concorrenti su ciò che riguarda la vita politica del paese, dell'Impero e la politica autarchica del fascismo e della razza in rapporto alla posizione e alla funzione della donna nella Nazione italiana, ed in una prova tecnica tendente ad accertare la capacità lavorativa delle concorrenti. Essa comprendeva in linea di massima

prove pratiche esecutive ed interrogazioni su gli elementi generali sull'attività professionale esercitata dalla concorrente.

Le lavoratrici del credito e dell'assicurazione hanno partecipato numerose anche a queste gare conseguendo brillanti affermazioni.

Lo scambio di lavoratori con l'estero.

Il 9 novembre 1938, a Berlino, fra la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, d'intesa con la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione ed il Fronte Tedesco del Lavoro, Sezione Banche ed Assicurazioni, è stato stipulato un accordo per lo scambio di giovani lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione italiane e tedesche a scopo di istruzione professionale.

Allo scambio hanno partecipato nel primo anno di applicazione da parte italiana cinquanta giovani lavoratori dai 24 ai 30 anni, fra cui quindici laureati e trentuno diplomati di scuola media superiore; tutti con anzianità di servizio in aziende bancarie ed assicuratrici superiore ai tre anni.

Lo scambio che, oltre a tendere al miglioramento della cultura tecnica, e della pratica professionale dei lavoratori, si proponeva di iniziare ai fini politici e sociali, un più stretto contatto degli specifici settori creditizio e assicurativo dei due paesi, come prima base per scambi più vasti, merita rilievo specie per quanto ha riferimento alla qualità degli elementi ad esso partecipanti. Esso è stato effettuato su basi nazionali, vale a dire è stato esteso a tutte le categorie di aziende di credito e di assicurazione, dai grandi Istituti di diritto pubblico, Casse di risparmio, grandi banche commerciali, grandi enti assicurativi, fino alle piccole banche di provincia ed alle ramificazioni più capillari del servizio creditizio, come le casse rurali ed agrarie.

Uno scambio di tecnici specializzati effettuato su così vasta scala non era stato mai ancora tentato e, del resto avrebbe avuto scarse probabilità di riuscita in paesi sprovvisti di una forte organizzazione unitaria nel settore bancario e assicurativo e di legami morali, politici ed economici così stretti e così profondi come quelli esistenti tra l'Italia e la Germania.

Solamente, infatti, mercè lo spirito di cameratesca collaborazione esistente fra le organizzazioni professionali fasciste e nazionalsocialiste del credito e della assicurazione, è stato possibile superare rapidamente le inevitabili difficoltà di ordine tecnico ed organizzativo, e raggiungere dei risultati che sono stati ampiamente soddisfacenti non solamente per le organizzazioni ma anche per i singoli, aziende e lavoratori.

Fra i risultati che vanno particolarmente rilevati dal punto di vista dell'approfondimento dei vincoli di amicizia fra i due Paesi, sono da segnalare particolarmente i vincoli di fraternità e di cameratismo che sono sorti dai rapporti personali creatisi fra il lavoratore italiano e quello tedesco nell'atmosfera di cordialità nella quale lo scambista italiano è stato in ogni sede tedesca accolto e trattato sia dai dirigenti che dai colleghi.

Riguardo ai risultati di ordine tecnico vanno rilevate le constatazioni fatte dagli scambisti nell'espletamento del loro quotidiano lavoro nel terreno del funzionamento pratico delle banche e degli istituti di assicurazione tedeschi. Rilievi e confronti non possono che preparare il lavoratore ad una più intelligente attività e fornirlo di un più ampio panorama mentale. L'avere avuto modo, inoltre, di approfondirsi nella lingua tedesca in condizioni di particolare agevolazione ha notevolmente accresciuto il patrimonio di cognizioni personali di cui il giovane lavoratore potrà giovarsi nello svolgimento della sua attività professionale.

L'azione della stampa.

L'azione delle associazioni sindacali del credito e della assicurazione in materia di preparazione professionale dei loro rappresentati trova un efficace strumento nelle pubblicazioni saltuarie o periodiche da esse effettuate. Va particolarmente segnalata al riguardo l'azione svolta dal quindicinale della Confederazione dei lavoratori « Il Lavoro Impiegatizio », la cui larghissima diffusione consente risultati particolarmente efficaci, e dalla « Rivista bancaria, delle assicurazioni e dei servizi tributari » edita dalla Confederazione delle aziende, che permettono ai lavoratori ed ai dirigenti del settore di tenersi costantemente aggiornati sulla evoluzione della tecnica bancaria, assicurativa, tributaria nel nostro e negli altri Paesi.

Una collana di quaderni di cultura professionale edita a cura delle due Confederazioni e che raccoglie fra l'altro le più interessanti lezioni tenute ai corsi, completa efficacemente l'azione didattica svolta nei corsi stessi.

Concorsi a premio per monografie di carattere bancario, assicurativo e tributario sono stati banditi anche recentemente, con riferimento alla « Giornata della Tecnica », dalle due Confederazioni delle aziende e dei lavoratori del credito e della assicurazione, per tenere desto nei lavoratori del settore lo spirito di emulazione ed il desiderio di miglioramento e fornire nel contempo gli aspiranti alle carriere del settore di utili manuali di orientamento e di consultazione.

La collaborazione con i Ministeri delle Corporazioni e dell'Educazione Nazionale.

Prima di chiudere queste brevi note è opportuno ricordare che l'azione svolta dalle due Confederazioni del credito e della assicurazione in materia di istruzione professionale ha sempre trovato un valido appoggio ed un efficace coordinamento presso i Ministeri della Educazione Nazionale e delle Corporazioni. Specialmente utile si è dimostrata la partecipazione dei Presidenti delle due Confederazioni al Consiglio Nazionale della Educazione, delle Scienze e delle Arti nonchè al Comitato Centrale dei Consorzi d'istruzione tecnica che ha permesso di tener presenti le esigenze del settore creditizio ed assicurativo nei provvedimenti relativi al riordinamento della istruzione superiore e ai corsi per la formazione ed il perfezionamento professionale dei lavoratori.

La stretta collaborazione istauratasi in questa materia tra le associazioni sindacali interessate e le superiori autorità politiche ed amministrative ha già dato e più ancora darà in avvenire i più proficui risultati, che sono tanto più rilevanti in questo settore di tecnici specializzati che esercita una fondamentale funzione di propulsione e di appoggio di tutte le attività economiche nazionali.

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DELL'AUTARCHIA E DELLA MOBILITAZIONE CIVILE.

Vasti compiti si presentano nel momento attuale alle organizzazioni sindacali nei riguardi della istruzione professionale, specialmente in rapporto alla politica autarchica e alla mobilitazione civile, le quali implicano spostamenti delle forze del lavoro verso quei settori dove maggiormente sono richieste dall'interesse della collettività nazionale.

In particolare la politica economica autarchica implica una più razionale distribuzione ed utilizzazione delle forze del lavoro intese particolarmente a sviluppare quei settori della vita economica del paese che hanno maggiore importanza nei riguardi dell'autarchia, convogliando verso di essi quei tecnici di cui abbisognano, i quali potranno essere reclutati anche in quegli altri settori di attività economica in cui la loro opera possa essere facilmente sostituita dall'elemento femminile o minorile.

La distribuzione del lavoro nelle varie branche di attività economica e produttiva non potrà più avvenire, perciò, secondo i principii liberali del puro interesse individuale, ma secondo principii di interesse nazionale ispirati al potenziamento massimo di tutti gli elementi della vita economica nazionale.

Nel momento attuale in cui alla fase della guerra economica, alla quale è diretta l'azione della politica autarchica, è subentrata la fase dell'azione militare vera e propria s'impone il problema della sostituzione dei richiamati alle armi con elementi femminili, minorili, pensionati o comunque esenti dal servizio militare.

L'azione delle associazioni sindacali si è già diretta a questo scopo predisponendo, oltre ai corsi di formazione e di perfezionamento professionale sopra descritti, appositi corsi intesi ad addestrare personale femminile o minorile al lavoro di ufficio nelle aziende del credito, di assicurazione e dei servizi tributari appaltati ai fini della mobilitazione civile.

L'azione svolta dalle associazioni professionali in questo campo è valsa quindi, oltre che a migliorare la qualità del personale in servizio nelle aziende, a preparare una vasta massa di lavoratori da adoperare in caso di emergenza.

E' così che la Carta del Lavoro e la Carta della Scuola si integrano opportunamente per realizzare la maggiore selezione e la più alta produttività del lavoro italiano.

Giuseppe Landi.

La funzione tecnica dei dirigenti

Nella complessa organizzazione della attività produttiva, assume caratteristiche ed aspetti marcati la figura di quel collaboratore dell'impresa che presiede all'indirizzo tecnico della produzione e assomma i diritti e i doveri inerenti alla responsabilità della vita economica, giuridica e sociale della azienda (1).

E' questa la figura del dirigente, che va distinto dal datore di lavoro, col quale da vicino ed intimamente collabora, e dal prestatore d'opera, la cui azione egli sovrintende e coordina per le finalità dell'impresa.

Poichè in sede giudiziaria, sindacale, amministrativa sono intervenute numerose decisioni che delimitano e definiscono i requisiti sostanziali atti ad individuare — secondo la lettera e lo spirito della legge e degli statuti — la figura del dirigente, si potrebbe, a prima vista, ravvisare nei suddetti criteri giuridici, il nesso comune che caratterizza la categoria, a cui si apparterrebbe in dipendenza dell'ampiezza del mandato direttivo, dei poteri discrezionali o di rappresentanza che sono stati concessi, dell'autorità nei rapporti interni ed esterni dell'azienda.

Se questi sono i criteri che guidano l'inquadramento dei dirigenti e la disciplina del loro rapporto di lavoro, non costituiscono, però, sotto l'aspetto economico e sociale, il più interessante angolo visuale secondo il quale la categoria trova la propria individuazione.

E' soprattutto nelle funzioni comuni di organizzazione, di vigilanza, di collaborazione, di comando, con i conseguenti poteri e responsabilità; è nella « *forma mentis* » e nello spirito che queste funzioni richiedono, che si appalesa un concetto fondamentale che non soltanto vale a individuare la categoria, ma ancora ne significa le finalità essenziali.

Definire queste funzioni equivale a chiarire quali siano le funzioni tecniche direttive.

L'attributo di « direttivo » che completa il concetto di funzione tecnica è implicito riconoscimento che la tecnica non è — e non può essere — monopolio di nessuna categoria e che i dirigenti non si identificano senz'altro con i « tecnici ».

Infatti, accanto ai dirigenti, che esercitano funzioni tecniche direttive, vi sono normalmente altri collaboratori dell'impresa, che esercitano funzioni tecniche esecutive, e vi possono esser professionisti o consulenti che — pure non legati da rapporto di dipendenza con l'azienda — a questa diano, una, sia pur

---

(1) G. Lo Schiavo-I. Guerriero: *Quello che il datore di lavoro deve conoscere.* Roma, 1938, pagg. 41.

saltuaria e occasionale, collaborazione tecnica; e ciò senza dire della collaborazione data alle aziende dalle organizzazioni sindacali. Non può quindi essere accolta l'opinione di chi, senza specificazioni e senza riserve, assimila i dirigenti con i tecnici (1) nè l'affermazione di chi ritiene che i dirigenti amministrativi, commerciali, del credito, della assicurazione non vadano qualificati tra i tecnici (2).

Come esistono la tecnica agraria e la tecnica industriale, così esistono la tecnica bancaria e la tecnica assicurativa.

Nella giornata della tecnica saranno illustrati taluni aspetti delle attività del credito e della assicurazione, che da lungo tempo formano oggetto di numerosi e voluminosi studi, che costituiscono l'argomento di discipline scientifiche che si sono andate evolvendo.

Parallelamente al progresso della tecnica bancaria e assicurativa, si sono ampliate e sistemate organicamente le nozioni di carattere culturale: in queste materie gli insegnamenti fondamentali medi e universitari hanno dato luogo a specializzazioni, taluna delle quali tende a divenire disciplina autonoma.

Tale evoluzione culturale procede di pari passo con la evoluzione della tecnica direttiva.

Nella vita delle aziende del credito e della assicurazione affiorano i problemi di impianto, di organizzazione, di sviluppo di proporzione, di funzionamento che sono comuni a tutte le imprese: questi sono i più vari perchè vanno, ad esempio, dalla circolazione dei mezzi finanziari dell'azienda, alla determinazione e ripartizione delle spese generali, dalla individuazione e lotta contro gli sprechi ai diversi sistemi di controllo contabile e di cassa, dall'ordinamento gerarchico del personale alla distribuzione delle funzioni tra i diversi collaboratori, dalla remunerazione ai lavoratori alla formazione dei bilanci e delle situazioni periodiche, dalla previsione sulle vicende di mercato alla determinazione degli utili e delle riserve palesi e occulte. Accanto a questi problemi di ordine generale, vi sono quelli specifici, che si riferiscono all'oggetto particolare dell'attività dell'azienda: tecnica delle concessioni di credito, delle operazioni su titoli, su cambiali, su assegni, delle operazioni di cassa, del funzionamento dei conti e dei depositi; tecnica dei servizi di banca, delle operazioni di borsa, delle operazioni in cambi esteri; tecnica della produzione assicurativa, della formazione delle tariffe dei diversi rami, controllo tecnico dei sinistri, attività per la loro prevenzione, ecc.: e la enumerazione potrebbe continuare a lungo, perchè i mercati bancario e assicurativo — che sono classificati tra quelli più altamente organizzati — presentano sempre più la caratteristica della estrema complessità, che corrisponde, del resto, ad una esigenza della vita economica moderna.

I problemi generali e specifici delle aziende sono, in pratica, intimamente connessi e loro corrispondono altrettante funzioni tecniche, che necessariamente hanno un responsabile che le predispone, le coordina, le controlla: è questi il dirigente.

Come non si può manovrare un meccanismo senza conoscerne il funzionamento, come non si possono guidare forze naturali, umane, economiche, senza averne penetrata l'essenza, così non si può presiedere a una funzione tecnica direttiva senza conoscere non soltanto le modalità di esecuzione pratica, ma anche e soprattutto la finalità essenziale dei singoli problemi nella vita aziendale, il rapporto di ciascuno rispetto agli altri e rispetto al complesso dell'aziende e delle altre aziende e della economia nazionale.

---

(1) Barassi: *Diritto sindacale e corporativo*, 1935 - Lo Vecchio-Musti: *I dirigenti e le Corporazioni.*

(2) Pergolesi: *I dirigenti di aziende nell'ordinamento sindacale*, 1935, pag. 3.

Questi elementi, che non soltanto si esprimono nell'attributo del comando, ma significano coordinamento dell'opera dei lavoratori, collaborazione fra i corrispondenti aspetti di vita presso le diverse azende, confluenza dei singoli problemi nei problemi più ampi dell'attività economica nazionale, distinguono la tecnica direttiva dalla tecnica esecutiva.

Secondo questo concetto, ai dirigenti si presentano possibilità suggestive perchè il tecnicismo, senza perdere il rigore razionale che sempre ne costituisce la base, si eleva e appare una forza che si compone con le altre manifestazioni dello spirito e della volontà umana. La tecnica direttiva, in questo senso è permeata di idealità, di orgoglio nazionale, di ansia costruttiva, di volontà fascista.

Nella funzione direttiva, i problemi tecnici si completano con più ampie concezioni etiche, perchè il compito tecnico del dirigente tende a finalità sociali elevate, quali l'equlibrio fra gli interessi del lavoro e del capitale, il miglioramento dei risultati qualitativi e quantitativi del ramo di attività economica, il miglioramento delle condizioni di produzione, in rapporto anche al dispendio di energia, soprattutto umana (1).

Perciò nei dirigenti non si è ravvisata soltanto la figura del mandatario di fiducia, ma soprattutto quella dell'esperto e il dirigente è stato definito l'anima dell'azienda (2).

Specie nell'azienda bancaria e nell'azienda assicurativa, tale affermazione appare fondata, perchè la organizzazione di tali settori produttivi richiede, più ancora che sorveglianza e controlli, una categoria di dirigenti scrupolosi e consapevoli (3): tale risultato si consegue quando alla direzione dell'azienda siano preposti elementi che posseggono, oltre alle doti personali di intuizione, accortezza, energia, anche una adeguata preparazione teorica perchè, nel settore del credito e della assicurazione, vi è una necessaria corrispondenza tra scienza e pratica, la quale si esprime proprio nella funzione tecnica, e specie in quella direttiva.

Pertanto il problema del costante progresso di tale funzione appare anche quale un problema di formazione, di preparazione, di assistenza culturale ai dirigenti: argomenti, questi, sui quali, da tempo, si è fermata, in Italia e all'estero, l'attenzione di scrittori e di organizzazioni (4).

Poichè un'azienda è tanto più produttiva quanto più elevata è la cultura media del personale, il dirigente deve — scevro da ogni preconcetto o malintesa gelosia professionale — diffondere le proprie cognizioni tecniche, tra i collaboratori e deve estendere e migliorare la propria cultura tecnica in modo da concorrere al perfezionamento organizzativo, funzionale, economico dell'azienda.

A tal fine, la Federazione dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione svolge un'attività tecnica e culturale intesa a utilizzare la esperienza conseguita dai rappresentati e provvede a costituirsi una documentazione per l'aggiornamento e l'affinamento della cultura dei dirigenti (5), attività que-

---

(1) *Politica sociale*, 1934, 107.

(2) G. Massetti: *Il dirigente delle anonime*, « Il commercialista », aprile XVII.

(3) Mario Mazzucchelli: *Divagazioni bancarie*, « Riforma Sociale », 1933, 727.

(4) Si possono citare, fra gli altri:

A. Carrad: *La formation professionnelle et la formation des chefs.*

L. Champonnaud: *Comment les bonnes maisons forment leurs employés de bureaut et leurs exécutifs. - Les affaires et le personnel.* Parigi, 1920.

G. Violi: *Il dirigente di una cassa di risparmio e la sua preparazione.* « Rivista delle Casse di risparmio », 1929, 108.

L. Pasqualini: *Formazione ed assistenza culturale dei dirigenti delle aziende*, 1937.

(5) Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione: *Relazioni sulla attività svolta.*

sta che si inquadra nel complesso delle iniziative tecniche e culturali che la Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione e quella dei lavoratori hanno sempre particolarmente curato.

Il problema, s'è accennato, non è soltanto di assistenza culturale agli attuali dirigenti, ma riguarda anche i giovani che dovranno costituire un giorno lo stato maggiore delle aziende: a tale ampio concetto è ispirato l'esame, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito, delle proposte della Federazione dirigenti circa l'istruzione assicurativa, media e superiore, dell'attività complessa che le organizzazioni hanno svolto in materia di istruzione professionale.

Le iniziative per orientare i giovani migliori alla carriera direttiva nel settore del credito possono essere migliorate? Sì. Un esempio: le norme per l'organizzazione dell'I.R.I. stabiliscono che il 10 % degli utili annuali sarà destinato per la preparazione alle carriere direttive industriali di giovani tecnici sperimentati che dimostrino attitudine ad assumere comandi aziendali, e lo statuto dell'I.R.I. stabilisce inoltre che possono essere, tra l'altro, istituiti e sussidiati laboratori e corsi di tecnica aziendale e industriale.

Ove si consideri che l'I.R.I. è un ente di credito, e che, fra le aziende nei confronti delle quali esso è intervenuto, vi sono banche d'interesse nazionale, la cui gestione ha favorevolmente concorso ai risultati del suo bilancio; ove si consideri che un perfezionamento della tecnica bancaria sarebbe molto proficuo per i fini cui le citate disposizioni tendono, appare evidente la opportunità che un certo numero di borse di studio sia assegnato a laureati in scienze economiche e commerciali i quali mostrino attitudine a svolgere funzioni direttive presso aziende di credito: gli assegnatari delle borse potrebbero, nel volgere di due anni, seguire corsi di perfezionamento tecnico e compiere il giro di tutti gli uffici e servizi di una banca, rendendosi così edotti della organizzazione tecnica dell'azienda.

La proposta si fonda sulla considerazione che ogni stimolo nel processo formativo e di perfezionamento dei tecnici tende a migliorare la funzione — ognora più importante e delicata — che in tutti i settori di attività economica i dirigenti hanno l'alto compito di svolgere: funzione che merita di essere attentamente seguita in ogni bene ordinato sistema produttivo, ma sopratutto nella economia fascista, che considera il capitale, la tecnica ed il lavoro come le tre forze — operanti sul medesimo piano — che si compongono nel comune intento di concorrere alla potenza nazionale.

Oscar de Bernardinis.

Aspetti di tecnica bancaria delle operazioni di clearing

LA MERCE COME MONETA

Nella loro espressione più semplice e genuina i clearing internazionali hanno lo scopo di far sì che le importazioni di un determinato paese abbiano ad essere pagate colle stesse sue esportazioni.

Chi importa, sia dell'uno che dell'altro paese, non paga al proprio fornitore estero (esportatore dell'altro paese) ma a un Istituto Centrale intermediario a ciò destinato in ciascuno dei due paesi. I singoli rapporti di debito e credito fra commercianti dell'uno e commercianti dell'altro paese si trasformano così in gruppi di rapporti di debiti e crediti fra commercianti di ogni singolo paese fra loro, di guisa che gli esportatori di ognuno dei due paesi vengono praticamente pagati dal proprio Istituto Centrale, semprechè s'intende e fino a che, presso tale Ente esistano disponibilità sulle somme versate dagli importatori.

In generale, condizione essenziale perchè un clearing possa funzionare, è che la bilancia commerciale fra i due paesi considerati sia in equilibrio; e pertanto quando tale equilibrio non esistesse o dovesse venire a mancare, lo stesso accordo di clearing dovrebbe poter disporre dei mezzi adeguati per poterlo tempestivamente ripristinare. Non appena infatti la bilancia commerciale fra due determinati paesi cessa di essere in equilibrio, ecco che il clearing — il *do ut des* — non può più funzionare regolarmente; diventa zoppicante, deve essere « *corretto* », e se la correzione non avviene subito, lo sbilancio si accumula, si aggrava, preme; la massa degli esportatori che non possono essere pagati aumenta e se in un primo tempo lo squilibrio si manifesta in un semplice ed apparentemente innocente ritardo nei pagamenti, vale a dire in un lasso di tempo più o meno lungo fra il momento in cui il debitore paga in clearing e quello in cui il creditore incassa dal clearing, ben presto il compenso diventa praticamente impossibile dando origine ai cosidetti « *crediti congelati* » che corrispondono appunto allo sbilancio commerciale accumulatosi fra i due paesi.

In tempi normali gli sbilanci commerciali si pagavano in denaro, in oro, in divisa e tutto andava naturalmente « a posto » attraverso la bilancia dei pagamenti; ma oggi, avendo a che fare con paesi che di divise o di oro o di denaro non ne hanno (o non ne vogliono dare), l'unico mezzo di pagamento deve essere trovato nelle merci.

Ed ecco quindi sorgere i diversi noti sistemi per « *capovolgere* » artificialmente la bilancia commerciale onde utilizzare il « *margine attivo* » appunto per regolare gli arretrati.

Veramente il sistema più semplice sarebbe quello di « *sospendere* » addirittura il clearing per una delle due correnti commerciali e lasciarlo funzionare solo per l'altra: il paese che per saldo è rimasto in debito dovrebbe acconsentire a continuare le proprie esportazioni verso il paese creditore *contro versamento in clearing*, mentre gli acquirenti del paese debitore dovrebbero pagare in divisa direttamente al proprio debitore, o quanto meno astenersi dal comperare. L'un paese cioè riceverebbe fuori clearing il prezzo di quello che vende e tratterrebbe in clearing l'importo di quello che compra; l'altro pagherebbe invece fuori clearing qullo che compra e lascerebbe che l'importo delle proprie vendite venisse utilizzato a favore di coloro che hanno crediti congelati.

Il sistema potrebbe naturalmente essere reso meno severo e gravoso nei riguardi del paese debitore, nel senso che, anzichè tutto, solo una percentuale più o meno alta dell'ammontare delle importazioni avesse ad essere devoluta al regolamento degli arretrati. Questo « *dosamento* » del rimedio, se ritarderà, lo scongelamento dei crediti, potrà per contro essere opportuno e utilissimo per permettere al paese debitore di continuare il proprio ritmo di lavoro e di produzione a tutto vantaggio anche dello stesso paese creditore.

CLEARINGS DI TRASFERIMENTO E CLEARINGS REGOLATORI DEGLI SCAMBI

Senonchè non basta fissare la percentuale di trattenuta: se non si vuole che il saldo debitore abbia a riformarsi più rapidamente e in misura ancora maggiore, bisognerà influire direttamente sulla stessa bilancia commerciale, creando la possibilità e quindi la convenienza da parte del paese debitore ad accrescere la propria esportazione verso il paese creditore. Ciò significa che il paese creditore non solo deve rassegnarsi alla concorrenza del paese debitore, ma deve anche *prestarsi* a rendere possibile tale concorrenza.

Lo abbiamo visto nel colossale sviluppo delle riparazioni dell'altra guerra da parte della Germania, per la quale la possibilità di far fronte al pagamento delle ingenti annualità è mancata decisamente non appena gli stati creditori pensarono di difendersi dalla sua concorrenza e dal suo « *dumping* ».

E il sistema più semplice e naturale per « farsi far concorrenza », è logicamente quello del *cambio* che abbia a portare sia pure transitoriamente, i prezzi interni di un paese ad essere inferiori a quelli internazionali.

La fissazione del cambio convenzionale in un accordo di clearing può quindi essere di capitale importanza per l'andamento dei reciproci rapporti commerciali e per creare le basi per una sistemazione di eventuali saldi arretrati o per il ripristino di un equilibrio turbato. La merce infatti è moneta.

In qualche caso, e come anche recentemente è stato fatto per la Romania, può essere opportuna l'applicazione dei cosidetti *cambi multipli* onde guidare e dirigere determinate e specifiche correnti commerciali che sulla semplice base del cambio generale unico non potrebbero realizzarsi.

Ma gli alleati naturali dei clearings sono senza dubbio i « *contingenti* ». Già nell'accordo di clearing vengono cioè fissati e calcolati i limiti entro i quali dovranno contenersi gli scambi. Il paese normalmente debitore regola cioè, d'accordo col paese esportatore, le proprie importazioni sulla base di contingenti in modo da non oltrepassare, approssimativamente almeno, l'ammontare delle proprie esportazioni verso quel paese. Tale accordo può arrivare fino al punto

di consentire le importazioni solo entro i limiti dell'ammontare dei crediti formatisi per effettuate esportazioni.

Qualche altro paese come l'Ungheria permette bensì le importazioni sulla base di contingenti, ma non consente il materiale versamento in clearing se non entro i limiti delle effettive disponibilità nel corrispondente conto di contropartita. Ne segue che le partite di clearing figurano sempre pressochè in equilibrio mentre in pratica esistono delle partite, che possono essere anche rilevanti, che restano in sospeso (senza poter cioè essere versate in clearing) fino a che non si andrà formando la necessaria disponibilità.

In tali casi gli importatori dovranno versare gli importi delle proprie fatture in altrettanti *conti provvisori* presso le Banche autorizzate, dalle quali l'Istituto Centrale intermediario li richiamerà a misura che potranno essere trasferiti.

Sistema certamente poco simpatico oltre che per le inutili complicazioni che porta, per gli errori di apprezzamento che ne possono sorgere sull'andamento del clearing stesso.

L'applicazione dei contingenti consente poi, nei suoi pratici sviluppi, di sostituire i clearings con veri e propri *accordi di scambi compensati* regolati su *basi statistiche* controllanti l'effettivo traffico commerciale fra i due paesi così come abbiamo visto fare con la Francia, col Giappone e con parecchie repubbliche dell'America meridionale sotto il nome appunto di *accordi per scambi compensati.*

I clearings pertanto, creati in un primo tempo all'unico scopo e come mezzo tecnico per rendere possibili i *trasferimenti,* hanno ben presto allargato il proprio compito fino a diventare dei veri e propri regolatori dei rapporti internazionali fra i due paesi interessati. Oggi le due finalità sono talmente legate che solo nella concezione teorica possono considerarsi distinte, perchè in pratica la *finalità del trasferimento* non può prescindere dall'altra *finalità di mantenere la bilancia commerciale* in condizione da permettere tale trasferimento.

LA DURATA DEI TRASFERIMENTI NEI SUOI RIFLESSI TECNICI E GIURIDICI

L'introduzione nei rapporti commerciali internazionali degli accordi di clearing, ha dato una situazione di cose singolarissima le cui conseguenze nel meccanismo del credito sono quanto mai interessanti non solo dal punto di vista delle ripercussioni internazionali ma anche dal punto di vista della stessa tecnica delle operazioni commerciali nell'interno dello Stato e nei riguardi dei singoli importatori ed esportatori.

Abbiamo visto che i pagamenti agli esportatori sono effettuati mediante utilizzo, secondo l'ordine cronologico (1), delle disponibilità derivanti dai versamenti dei connazionali importatori da un determinato paese. Può quindi verificarsi (e capita infatti spessissimo) che se nel conto clearing del paese esportatore non esiste disponibilità, fra la data del versamento da parte dell'importatore (nel paese contraente) e quella dell'effettivo pagamento all'esportatore, abbia a passare un certo periodo di tempo che potrebbe anche essere considerevole.

La data del versamento da parte del debitore (importatore) e quella in cui il creditore (esportatore) riceve il pagamento, *non coincidono.*

---

(1) In qualche raro caso l'ordine cronologico è sacrificato di fronte alla necessità di dare la preferenza a certi trasferimenti che si riferiscono al pagamento di determinate merci più particolarmente utili o urgenti pel paese importatore. Naturalmente queste eccezioni rendono ancora più difficili e precarie le già scarse possibilità di previsioni circa la durata dei trasferimenti normali.

Esiste così un periodo di tempo, che chiameremo « neutro » o transitorio, durante il quale possono sorgere dei rischi di cambio e dei rapporti di interesse tutt'altro che trascurabili e che devono essere tenuti ben presenti nell'esame delle responsabilità. Un periodo o lasso di tempo « neutro » durante il quale il debitore pur avendo pagato il proprio debito può non essere liberato dal suo impegno; e il creditore pur essendo a conoscenza che il proprio debitore ha pagato, non può venire in possesso di quanto dovutogli.

La disponibilità in valuta nazionale per pagare gli esportatori, è chiaro, dipende prima di tutto dall'andamento della bilancia commerciale fra i due paesi interessati, ma dipende anche dal più o meno lungo termine di pagamento concesso agli importatori dell'uno e dell'altro paese.

La situazione sullo stato dei diversi clearings che in Italia veniva fino a poco tempo fa settimanalmente pubblicata dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, portava appunto per ogni singolo paese, o *l'ammontare degli ordini di pagamento, ragguagliato in lire, a favore degli esportatori italiani, in sospeso presso esso Istituto per mancanza di disponibilità*, o *l'ammontare degli ordini di versamento a favore degli esportatori esteri in sospeso per mancanza di diponibilità presso gli istituti esteri corrispondenti.* In altre parole: o l'ammontare di quanto l'Italia *deve* all'estero per debiti già scaduti e già pagati in Italia, o l'ammontare di quanto l'Italia *deve avere* dall'estero per crediti scaduti e già pagati all'estero.

Ne segue che se tutti i rapporti commerciali fra i due paesi fossero regolati a vista e cioè contro versamento immediato in clearing (e se non esistessero insolvenze) (1) i due saldi di cui sopra corrisponderebbero al saldo rispettivamente attivo (nel primo caso) e passivo (nel secondo caso) della bilancia commerciale alla data considerata.

La conseguenza di questo stato di cose è, come del resto è naturale, che quando il saldo da distribuire si trova ad essere presso l'Istituto di clearing del paese estero importatore, l'esportatore (italiano) dovrà attendere un certo periodo di tempo prima che i versamenti effettuati dal proprio debitore all'estero riescano ad essergli trasferiti cioè pagati. Tale periodo di tempo sarà quello necessario perchè nel paese esportatore abbia a formarsi una sufficiente disponibilità (importazioni o scadenze di fatture d'importazione) per poter soddisfare i crediti degli esportatori.

Se, fermo restando il volume del traffico, lo stacco della bilancia dei pagamenti si mantiene costante, in cifra assoluta s'intende, il lasso di tempo occorrente per il trasferimento sarà costante, se aumenta aumenterà pure la durata del trasferimento, mentre si ridurrà se si ridurrà lo stacco. Per contro il trasferimento sarà immediato o perlomeno rapido quando il saldo liquido da distribuire si troverà ad essere pronto presso l'Istituto di clearing del paese esportatore.

Fino a un certo punto la durata del trasferimento può essere calcolata sulla base dei dati che continueranno ad essere pubblicati settimanalmente dall'Istcambi: numero d'ordine dell'ultimo mandato pagato e data in cui tale pagamento è stato effettuato.

---

(1) La Grecia non consente lo sdoganamento di nessuna merce se l'importatore greco non è in grado di presentare la prova di aver già effettuato il materiale versamento nel rispettivo clearing.

LIBERATORIETÀ DEI PAGAMENTI

INTERESSI E RISCHI DI CAMBIO

Dalla non concomitanza del pagamento da parte del debitore e del ricevimento del controvalore da parte del creditore, sorgono, come abbiamo già accennato, dei problemi nuovi e importanti che devono essere attentamente studiati.

Principali fra essi quello del *rischio del cambio* e quello della *perdita di interessi*.

Quando il debito (la fattura) è espresso nella moneta dell'importatore, esso importatore resta pienamente *liberato* dal proprio impegno versando nel clearing l'ammontare in valuta nazionale del proprio debito, vale a dire l'esatto ammontare in valuta nazionale del proprio debito, vale a dire l'esatto ammontare della fattura. Ne segue che l'esportatore estero, non solo dovrà aspettare il tempo necessario per il trasferimento, ma dovrà rassegnarsi a ricevere quel controvalore in moneta del proprio paese corrispondente all'importo versato dall'importatore (in moneta propria) al cambio del giorno in cui gli verrà effettuato il pagamento. Il suo credito continuerà a rimanere espresso nella valuta del paese importatore anche per tutto il tempo che durerà il trasferimento. Anche gli interessi di mora saranno a suo carico, nè l'importatore (debitore) sarà tenuto a contribuirvi.

Quando invece la fattura (il debito) è espressa nella moneta dell'esportatore (o in una terza valuta) l'importatore mentre sarà tenuto a versare nel clearing il controvalore in moneta del proprio paese sulla base del cambio del giorno del versamento, ciò avverrà a *titolo provvisorio*, e il debitore (importatore) non sarà liberato dal suo impegno se non quando l'esportatore estero (il suo venditore) avrà incassato dal clearing l'intero ammontare (in valuta nazionale) del suo credito (se trattasi di una terza valuta: il controvalore in valuta nazionale della terza valuta al cambio del giorno del pagamento). Per il ritardo però nessun interesse viene corrisposto dal debitore.

Un *rischio di cambio* è sempre molto pericoloso specialmente in periodi di grande instabilità monetaria come l'attuale e specialmente quando, come nei rapporti di clearing, non sono nè ammessi nè possibili quei sistemi tecnici di operazioni in cambi, diretti a coprire separatamente il rischio stesso.

Il commerciante più prudente viene così ad essere obbligato a rimanere in speculazione anche contro voglia e anche per periodi di tempo la cui lunghezza, specialmente nei paesi più fortemente creditori, sconsiglierebbe e renderebbe impossibile qualsiasi previsione.

Molto saggiamente pertanto e opportunamente l'Istcambi è intervenuto con provvedimenti diretti a sollevare per quanto possibile l'esportatore ed importatore italiano dal rischio in parola, assicurando all'esportatore il pieno importo delle proprie fatture e liberando l'importatore dal pericolo di trovarsi costretto ad effettuare dei versamenti integrativi qualora durante il periodo del trasferimento il rapporto di cambio dovesse alterarsi a scapito della lira.

Dall'esame dei diversi testi degli accordi di clearing che contemplano la garanzia di cambio da parte dell'Istcambi, è possibile rilevare due tipi caratteristici che, salvo lievi differenze di minor momento, permettono di raccogliere le forme di garanzia in due principali gruppi:

Primo gruppo: Tanto il versamento dell'importatore italiano quanto quello dell'importatore estero *avranno effetto liberatorio*. L'Istcambi garantisce quindi per le eventuali differenze di cambio che dovessero verificarsi nel rapporto fra le rispettive valute dei due Stati fra il giorno del versamento e quello del trasferimento, cosicchè a partire dalla scadenza del credito o meglio dal giorno

del versamento in clearing da parte del debitore, resterà fissato l'importo della rispettiva valuta che i creditori (esportatori) dovranno a suo tempo incassare.

Secondo gruppo: Soltanto il versamento dell'importatore italiano avrà *per esso* effetto liberatorio, mentre il versamento dell'importatore estero non avrà effetto liberatorio. Pertanto, fermo restando da parte dell'importatore estero l'obbligo di integrare il versamento in caso di differenza di cambio a favore della lira, e fermo restando l'obbligo da parte dell'esportatore italiano di prestarsi ad agire contro il proprio debitore estero qualora non dovesse far fronte a tale suo impegno, l'Istcambi subentrerà in proprio qualora il versamento suppletivo venisse in tutto od in parte a mancare.

Tanto l'una quanto l'altra di queste garanzie rappresentano senza dubbio un grande vantaggio per coloro che o come importatori o come esportatori intrattengono rapporti commerciali con paesi legati a noi con accordi di clearing, e facilitano altresì enormemente le relative operazioni bancarie.

ANTICIPI A VALERE SU VERSAMENTI IN CLEARING

Il lasso di tempo più o meno lungo occorrente per ottenere il trasferimento dei versamenti effettuati in clearing porta alla necessità da parte degli esportatori di cercare il modo di « *mobilizzare* » tali giacenze onde continuare il proprio ritmo di lavoro e di attività che dal ritardo della entrata dei fondi resta naturalmente non poco turbato.

Ne segue che tali esportatori si rivolgeranno alle banche, ad esse offrendo in garanzia i versamenti effettuati in clearing dai propri importatori esteri e chiedendo sovvenzioni od anticipi.

Le banche chiamate così a finanziare gli esportatori per il periodo di tempo intercorrente tra il versamento nel clearing da parte dell'importatore estero e il pagamento da parte degli istituti di clearing agli esportatori, si sono subito trovati di fronte a due caratteristiche difficoltà: una *giuridica*, per costituire in valida garanzia a proprio favore gli importi giacenti presso l'Istituto di clearing dell'estero al nome dell'esportatore; un'altra diremo così *tecnica*, non potendosi a priori conoscere la durata della sovvenzione stessa.

La questione della *indeterminatezza della scadenza* (liquidazione o trasferimento via clearing) può essere risolta col limitare la sovvenzione stessa a una percentuale più o meno alta del pieno importo della fattura calcolato sulla *durata approssimativa del trasferimento*, sul *rischio di cambio*, se esiste, o sulla solvibilità del debitore estero, se, non esistendo garanzia di cambio, esso debitore estero fosse tenuto a eventualmente coprire le differenze.

La questione della *garanzia* è stata risolta per l'esportatore italiano, mediante una disposizione legislativa (Decreto Legge 11 gennaio 1937) secondo la quale « l'Istcambi è autorizzato a rilasciare ai beneficiari delle somme versate dai debitori esteri in pagamento di merci importate dall'Italia, dei certificati contenenti la dichiarazione che esso pagherà l'importo in lire, o il controvalore in lire dell'importo in divisa al cambio indicato nell'ordine di pagamento in base all'avviso d'incasso pervenutogli dall'Istituto corrispondente incaricato della esecuzione dell'accordo di pagamento ». Al certificato di cui sopra, continua il decreto, è annesso un modulo di *cambiale* che potrà essere usato per la cessione alla banca che fa la sovvenzione del credito.

Si tratta però sempre di una « *sovvenzione* » e il beneficiario resta quindi sempre obbligato verso la banca fino a trasferimento avvenuto. La portata di questa disposizione risolve però la questione della *cessione* del credito, che agli effetti della legge italiana (art. 1539 c. c.) non è valida a favore del cessionario e di fronte ai terzi se non viene notificata (con atto notarile) al debitore stesso (che in questo caso sarebbe l'Istcambi).

Questo qualora si tratti di accordare sovvenzioni a valere su *versamenti già effettuati* all'estero (in clearing) a favore dell'esportatore.

Quando invece l'esportatore si accorda preventivamente con la propria banca prima della spedizione della merce e prima del versamento in clearing, essa banca può chiedere che detto versamento venga effettuato a suo nome in modo cioè che il pagamento all'esportatore italiano avvenga per suo tramite. In tal caso e a tale scopo sarà necessario che l'esportatore abbia ad esporre su tre esemplari del « modulo di esportazione » la dicharazione *che il pagamento dovrà essere effettuato irrevocabilmente alla banca.* In generale però le banche usano farsi rilasciare anche una dichiarazione indirizzata alla Filiale della Banca d'Italia presso la quale sarà esigibile il credito, con la quale l'esportatore stesso delega irrevocabilmente la Banca sovvenzionatrice a incassare il credito qualora, malgrado l'annotazione sul modulo esportazione, il mandato di pagamento dovesse essere emesso a favore dell'esportatore anzichè della banca.

Viene così ovviato in qualche modo al più grave e del resto inevitabile fra gli inconvenienti derivanti dal ritardo nel trasferimento, perchè pur permanendo non regolate le partite, gli esportatori hanno almeno la possibilità di mobilizzare i propri crediti. Il fatto poi che nei confronti dei principali paesi (di clearing) l'Istcambi assume il rischio di cambio, facilita moltissimo queste operazioni permettendo alle banche di aumentare le percentuali fino a tener conto soltanto degli interessi di ritardo.

APERTURE DI CREDITO ATTRAVERSO IL CLEARING

Ma dove le questioni più interessanti vengono a inserirsi nelle normali operazioni di banca in nesso ai meccanismi dei clearings, è nel già complesso e delicatissimo sistema del finanziamento del commercio internazionale.

E cominciamo dalle *importazioni.*

I finanziamenti per l'importazione hanno per scopo di consentire il pagamento immediato (o con accettazione bancaria) all'esportatore estero, al momento in cui esso spedisce la merce e consegna alla banca corrispondente incaricata i documenti prescritti.

Dato che di conformità agli accordi il pagamento delle importazioni in Italia dai paesi di clearing, non può essere effettuato che mediante versamento in Italia (in clearing) secondo le note formalità, ne segue che le banche italiane chiamate a fare una apertura di credito a favore di un esportatore estero dovranno limitarsi ad assumere di fronte all'esportatore estero (o corrispondente bancario estero) impegno di effettuare il versamento in clearing per conto del proprio cliente importatore non appena la merce sarà giunta in Italia e saranno così disponibili i documenti doganali che permetteranno di effettuare il versamento stesso.

Di fronte a tale impegno, che può essere integrato con l'altro relativo alla differenza di cambio già a carico dell'importatore (se non esiste garanzia Istcambi), la banca estera corrispondente non potrà essere tenuta che a darne comunicazione al proprio cliente esportatore (beneficiario dell'apertura di credito), al quale si limiterà a promettere il pagamento quando i fondi saranno ad essa stessa materialmente pervenuti attraverso il clearing.

In qualche caso si usa anche la forma *apertura di credito* presso la banca ordinante (del paese importatore), la quale si impegna, contro presentazione dei documenti prescritti, a effettuare il versamento in clearing dell'importo dovuto.

Tali aperture di credito possono essere avvisate ai beneficiari esteri (esportatori) per il tramite di una banca corrispondente, allo scopo appunto di consentire a quest'ultima di eventualmente negoziare i documenti relativi.

L'operazione assume invece il vero carattere di apertura di credito nel senso classico di *apertura di credito liberatoria* quando in seguito a un preventivo accordo fra i due istituti bancari quello del paese esportatore si dichiara disposto a pagare subito il pieno importo della fattura all'esportatore non già a titolo di anticipo o di sovvenzione ma a titolo appunto *liberatorio*, sì che l'esposizione della banca finanziatrice viene ad essere non più verso l'esportatore ma verso la banca italiana corrispondente, la quale si sarà peraltro impegnata ad effettuare attraverso il clearing non solo il controvalore dell'importo della fattura e l'eventuale integrazione per differenza di cambio, ma anche gli interessi per tutto il periodo di tempo fra il pagamento all'esportatore e il trasferimento.

In qualche accordo di clearing è contemplata la possibilità dei versamenti anticipati sulla sola base cioè dei permessi di importazione e delle fatture e senza dover attendere che la merce sia entrata in paese. Ciò viene naturalmente ad accelerare il trasferimento, cosicchè nei confronti dei paesi che lo ammettono, si usa effettuare il versamento anticipato già all'atto della apertura di credito, onde la durata dell'esborso della banca estera abbia ad essere corrispondentemente ridotta al minimo.

Quando la durata del trasferimento è breve, potrebbe darsi che la somma abbia a pervenire alla banca dell'estero prima ancora che l'apertura di credito sia utilizzata. Allora non ci sarà bisogno di addebito alla banca ordinante perchè la banca estera pagherà coi fondi ad essa già pervenuti attraverso i clearing.

A questo proposito sarà peraltro opportuno segnalare un caso tipico che potrebbe presentarsi qualora l'apertura di credito fosse espressa in una terza valuta diversa da quella del paese dell'importatore e da quella del paese dell'esportatore.

Supponiamo per esempio che si tratti di una apertura di credito sull'Inghilterra in dollari. La banca italiana effettua in Italia il versamento anticipato nel clearing inglese sulla base del cambio lira italiana-dollaro vigente il giorno del versamento. La corrispondente somma in sterline perviene alla banca inglese sulla quale è stato aperto il credito, *prima* che il beneficiario esportatore si presenti per l'utilizzo. La somma in sterline così pervenuta viene dalla banca passata in un conto sospeso al nome della banca ordinante per essere tenuto a disposizione dell'esportatore quando intenderà utilizzare il credito. Agli effetti del clearing italo-inglese l'operazione sarà così esaurita e la somma in sterline trasferita resterà definitiva, nè sarà più possibile integrarla con ulteriori versamenti da parte della banca italiana o del suo cliente. Ne segue che se al momento in cui l'esportatore inglese si presenterà per utilizzare il suo credito, le sterline accantonate a tale scopo dalla banca non dovessero più bastare a coprire l'importo della fattura stilata in dollari, la differenza non potrà più essere regolata.

Ad evitare quindi inconvenienti del genere che potrebbero comportare responsabilità non lievi anche da parte della banca ordinante, sarà opportuno, trattandosi di aperture espresse in una terza valuta e qualora si possa prevedere che l'utilizzo abbia ad avvenire dopo il trasferimento, di dare ordine alla banca del paese esportatore, d'occordo s'intende col cliente ordinante, di *convertire subito l'importo ricevuto via clearing nella moneta espressa nell'apertura di credito* (1).

---

(1) Naturalmente se per una causa qualsiasi l'apertura di credito non dovesse essere utilizzata sorgerebbe un altro rischio di cambio determinato dalla *posizione in divisa* che verrebbe a determinarsi.

Che se nel paese esportatore esistessero restrizioni sui cambi tali da non consentire l'acquisto della terza valuta, non resterà che avvisare la banca di *respingere senz'altro il versamento che ad essa pervenisse prima dell'utilizzo.*

Un'altra questione tecnica che potrebbe sorgere in questa materia è quella della *giuridicità o meno dell'addebitamento della banca ordinante* da parte della banca che effettua il pagamento all'esportatore.

Trascurando infatti per semplicità l'obbligo della corresponsione degli interessi e al caso quelli della differenza di cambio, quale impegno conserva la banca ordinante nei confronti della banca del paese esportatore dal momento che il versamento in clearing è stato effettuato? E' giusta la figura giuridica di un debitore che ha già fatto fronte al suo impegno ed è giusta la figura giuridica di un creditore (la banca estera che ha pagato l'esportatore) che non ha nessun diritto di pretendere dal suo debitore qualche cosa di più di quanto ha già fatto versando in clearing?

In verità, *debitore* in questi casi *non è già la banca ordinante,* ma il clearing; e neppure il clearing considerato come ente che amministra e controlla e contabilizza le operazioni di clearing, ma qualche cosa di ancora più impersonale e astratto che è « *l'andamento del clearing* » cioè la « risultante di diverse operazioni » dal cui complesso si maturano i singoli trasferimenti.

Perciò la contropartita che le banche dovrebbero a rigor di termini addebitare quando onorano una apertura di credito dovrebbe essere data da un « conto transitorio » o « conto speciale » garantito solo per gli interessi e per la differenza di cambio della banca ordinante. Qualche banca estera infatti si rifiuta di riconoscere addebitamenti del genere e non ha tutti i torti. Perchè l'addebitamento fosse giuridicamente in ordine la banca ordinante dovrebbe avere l'autorizzazione dalla propria Autorità; qualora la durata del trasferimento dovesse superare un certo periodo di tempo di coprire *extra clearing* in divisa libera. Ciò che è anzi di solito tassativamente escluso.

E veniamo alle *esportazioni.*

Per le esportazioni, non saranno naturalmente le banche estere ma quelle italiane quelle chiamate a rimanere in esborso per il periodo di tempo occorrente per il trasferimento, mentre l'esportatore italiano resta completamente e definitivamente tacitato con l'incasso di quanto dovutogli.

A sua volta la banca italiana che ha ricevuto l'ordine di aprire il credito, ha come contropartita la banca ordinante del paese estero la quale avrà già versato o si sarà impegnata a versare nel clearing e a corrispondere, sempre attraverso il clearing, le eventuali differenze di cambio e gli interessi in modo che la banca italiana riceverà il rimborso di quanto da essa pagato a titolo di apertura di credito.

Anche qui potranno presentarsi i casi contemplati per l'importazione:

1) La banca estera ordinante si impegna a effettuare il versamento in clearing quando le saranno pervenuti i documenti (il credito è cioè aperto presso la banca ordinante).

2) La banca estera si impegna a versare in clearing al ricevimento di un telegramma col quale la banca italiana la avviserà di aver ritirato i documenti.

3) La banca estera ordinante già all'atto dell'apertura di credito è in grado di informare di aver effettuato il versamento *anticipato* in clearing.

In tutti e tre i casi la banca italiana sarà tenuta a pagare il beneficiario *soltanto* quando essa avrà materialmente ricevuto l'importo del clearing.

4) La banca estera ordinante, dopo opportuni accordi con la banca italiana, passerà a quest'ultima l'incarico di *pagare subito* contro ritiro dei docu-

menti di spedizione, impegnandosi a sua volta a effettuare il versamento in clearing (se non sarà già stato da essa effettuato in via anticipata) e a corrispondere gli interessi per la durata del trasferimento nonchè le eventuali differenze di cambio (se ed in quanto non esiste la speciale garanzia Istcambi; nel caso che esista pagherà soltanto la relativa commessione del 5 $^{0}/_{00}$).

Dal punto di vista bancario e certamente anche giuridico ripetiamo che l'addebitamento fatto alla banca ordinante non dovrebbe essere logico; d'altra parte dal momento che si tratta di un mandato è naturale che si debba addebitare il mandante.

Piuttosto si potrebbe sostenere che... dovrebbe essere lo Stato ad assumersi il compito di liquidare direttamente gli esportatori nel momento stesso in cui viene a conoscenza del versamento in clearing da parte dell'importatore estero.

Ammesso che oggi ormai le correnti commerciali sono regolate piuttosto sulle basi di contingenti fissi e di accordi internazionali diretti ad assicurare il mantenimento di un certo equilibrio, le questione del freno all'esportazione determinato dalla durata del trasferimento non dovrebbe più avere grande importanza.

Fino a che infatti l'andamento dei clearings era per così dire abbandonato alla iniziativa degli interessati, importatori ed esportatori, poteva essere logico pensare che anche i rischi relativi fossero da essi sopportati in pieno; ma in regime autarchico, a clearings volutamente bilanciati per contingenti obbligati, non si dovrebbe più pretendere che il rischio di eventuali e aleatori sfasamenti di scadenza debba essere a tutto carico dell'esportatore. Non sarebbe quindi forse male studiare il modo di modificare il sistema nel senso che l'Ente che gestisce il clearing abbia esso stesso a procurarsi i fondi per pagare subito gli esportatori. Le disponibilità finanziarie potrebbero essere in gran parte fornite dalle stesse giacenze dei clearings debitori.

Naturalmente una simile innovazione verrebbe a semplificare enormemente questa complicatissima materia sia dal punto di vista giuridico che da quello della tecnica bancaria.

INCASSI E SCONTI

Prima di chiudere questa rapida scorsa attraverso le operazioni cui danno luogo i clearings diremo due parole sulla tecnica degli *incassi* e degli *sconti* che pure presentano qualche interessante caratteristica.

Nulla di speciale da rilevare circa la procedura per *l'incasso di cambiali* attraverso il clearing. La banca incaricata dell'operazione verserà nel clearing la somma incassata al nome della banca cedente dell'estero. Se la cambiale è stilata in lire il debitore verserà l'importo segnato, ritirerà la sua cambiale quietanzata e non avrà più nessun obbligo di sorta. Se invece la cambiale è stilata in valuta estera il debitore sarà tenuto a versare il controvalore in lire al cambio fisso del clearing e quand'anche vi figurasse la clausola « *valuta estera effettiva* » avrà diritto di aver senz'altro la sua brava cambiale quietanzata e, al caso, s'intende, anche gli eventuali documenti annessi. L'ulteriore obbligo del debitore di integrare il versamento in caso di differenza di cambio non è quindi più un impegno cambiario ma un semplice impegno chirografario perchè la banca incaricata dell'incasso nel consegnare la cambiale quietanzata si farà rilasciare una *dichiarazione* con la quale il debitore riconoscerà appunto tale suo impegno.

Veramente a stretto rigore si potrebbe sostenere che qualora la cambiale porti la clausola « *effettivo* » il possessore (creditore estero) potrebbe legalmente

pretendere di non lasciar consegnare la cambiale quietanzata fino a che non sia in possesso del pieno ammontare del suo credito, e limitarsi a far segnare sulla cambiale stessa a titolo di pagamento parziale o di decurtazione l'importo del versamento provvisorio; ma considerazioni di opportunità pratica hanno consigliato di sostituire tale diritto con la dichiarazione.

Anche per quanto riguarda gli *sconti* sarà utile fare qualche particolare osservazione. Un esportatore italiano vende a un cliente tedesco contro cambiali a tre mesi; la banca italiana sconta tali cambiali.

Sorge prima di tutto la questione della *scadenza*, dato che nel calcolare lo sconto sarà necessario tener conto, come è naturale, anche della durata del trasferimento. A tale scopo la banca si farà rilasciare una dichiarazione con la quale il cedente s'impegna a regolare a parte e a suo tempo tale differenza.

In secondo luogo bisognerà tener presente che quando il debitore estero pagherà la cambiale questa le verrà consegnata *quietanzata*. Per conseguenza da quel momento la banca italiana che ha scontato si trova ad essere ancora in esborso della somma pagata come ricavo dello sconto, ma a non aver di fronte nessuno cui far giuridicamente valere i propri diritti: non l'azione cambiaria di regresso perchè la cambiale non esiste più, non l'azione verso il cedente perchè questi non ha la figura del debitore.

E' il caso da noi già considerato parlando dell'addebitamento da parte delle banche nelle aperture di credito.

In pratica si cerca di ovviare al grave inconveniente, condizionando lo sconto al rilascio da parte del cedente di una dichiarazione che oltre agli interessi contempli anche l'obbligo di *restituire* addirittura l'importo percepito come ricavo dello sconto qualora la copertura tramite clearing non avesse ad entrare entro un determinato periodo di tempo. Come si vede l'operazione si riduce ad un vero e proprio *anticipo* a valere sulle somme che saranno versate e trasferite attraverso il clearing e forse converrà considerarla appunto sotto tale speciale aspetto.

La materia dei clearing è, come ognuno ha facilmente modo di accorgersi, in via di evoluzione talmente rapida che la pratica brucia spesso le tappe alla teoria la quale finisce coll'esserne rimorchiata.

Sono infatti le stesse finalità che i diversi clearings si propongono quelle che ne determinano caso per caso i singoli adattamenti e le singole modificazioni.

Da ciò l'impossibilità come vorrebbe qualcuno di adottare dei tipi unici per tutti i paesi e l'opportunità anzi di creare speciali disposizioni atte a conseguire appunto gli scopi prefissi.

Non bisogna finalmente dimenticare che i clearings rispondono a necessità contingenti e che pertanto non sono fine a se stessi. Una più serena e sincera comprensione fra i popoli e una più piena collaborazione sul piano di una reale giustizia internazionale porteranno con se anche l'abolizione di questi sistemi troppo in contrasto con le realizzazioni tecniche che sono riuscite ad abolire per fino le distanze.

Carlo Comaschi.

Il ricalco nella moderna tecnica bancaria

Il rapido e pressante ritmo di vita, che ha caratterizzato il periodo di ricostruzione del dopo-guerra, impose ad ogni organismo dell'attività umana la condizione inderogabile di rinnovarsi, sotto pena d'essere sorpassato e travolto dalla infrenabile marcia dei tempi nuovi.

Non potevano sfuggire a questa necessità di rinnovamento gli Istituti bancari, la cui complessa organizzazione, i cui tardi sistemi di lavoro (vecchi già di cinquant'anni) altro non erano diventati ormai per essi che dei pesanti ceppi, i quali toglievano loro la possibilità di accelerare il passo: occorreva sciogliere quei legami; occorreva alleggerire e potenziare la macchina per farne uno strumento rapido e moderno.

Compresi di questa impellente necessità, gli specialisti dell'organizzazione, sorti in quel tempo, hanno studiato e sperimentato, con alterna fortuna, metodi e procedimenti diversi, fin che ad essi non si è imposto, per la sua stessa semplicità e per i suoi brillanti risultati, quello che si fonda sul principio del *ricalco*.

Il sistema di ottenere la copia di determinati documenti, interponendo fra due o più fogli una speciale carta (detta « carta carbone »), spalmata, sopra una facciata, di una sostanza atta a lasciare l'impronta, non era certamente nuovo. Ma per poter giungere da questo semplicissimo accorgimento a quella vasta e profonda trasformazione di criteri e di procedimenti che ha dato origine alla moderna tecnica bancaria, era necessario intuire di quale più ampia ed impensata applicazione fosse suscettibile il ricalco e quindi creare lo strumento più adatto per sfruttare razionalmente l'idea.

Fu appunto da quando venne concepito il « *modulo multiplo* » — il quale del *ricalco* è la più alta espressione — che hanno avuto inizio, nel campo bancario, ed hanno potuto man mano attuarsi e svilupparsi le più ardite riforme.

La denominazione di « modulo multiplo » offre già da sè stessa un'idea di questo sostanziale strumento di lavoro. Esso consiste infatti in un blocchetto di due o più fogli sovrapposti, spesso di carta differentemente colorata, ciascuno stampato con un proprio diverso testo o con un proprio diverso tracciato, ad eccezione naturalmente di quelli che debbono essere la copia fedele di altri. Tutti questi fogli hanno però in comune e in perfetta corrispondenza fra loro, determinati spazi bianchi destinati ad accogliere i dati *variabili* delle operazioni da svolgere, quei dati cioè che non possono venire preventivamente stampati, come: il nome del cliente, le cifre, le valute, le causali, ecc.

Così, allorchè si frapponga la « carta carbone » tra un foglio e l'altro del blocchetto e si completi il primo scrivendo su di esso (a mano o a macchina) gli opportuni dati *variabili* dell'operazione, si otterrà che tutti gli altri fogli sottostanti vengano ad essere contemporaneamente ed uniformemente compilati negli spazi lasciati in bianco dalla stampa.

D'altra parte, poichè ogni foglio del blocchetto ha — come si è visto — un proprio testo o un proprio tracciato, e a volte anche un proprio colore, si otterranno in sostanza, mediante la compilazione a ricalco, altrettanti *differenti documenti*, tutti però relativi alla medesima operazione, *i quali potranno per ciò appunto essere destinati ciascuno ad uno scopo diverso.*

Ammesso questo principio, è facile intuire come esso possa venire sfruttato dagli organizzatori e quali orizzonti possano aprirsi dalla sua razionale applicazione.

Basti dire che, inserendo in un blocchetto un numero conveniente di fogli, si possono ricavare, con una sola scrittura o con una sola battuta di macchina, tutti i documenti necessari allo svolgimento e alla conclusione di ogni singola fase dell'operazione a cui il blocchetto medesimo si riferisce.

Spingendosi all'applicazione integrale di questo nuovo principio, talune banche hanno perfino creato un differente « modulo multiplo » per ogni diversa operazione; cioè tanti « moduli multipli » quante sono le comuni operazioni di banca, composti di un numero assai vario di fogli, a seconda delle molteplici fasi e delle esigenze che ciascuna di tali operazioni comporta. (Si può arrivare tranquillamente, coi mezzi ordinari, alla contemporanea compilazione di venti fogli).

* * *

La pratica ha dimostrato la convenienza di adottare, in determinate circostanze, anzichè il « modulo multiplo » a blocchetto, uno speciale « modulo multiplo continuo » (il così detto *fanfold*), il quale in sostanza non è che la successione di blocchetti perfettamente uguali, uniti uno di seguito all'altro, come a formare un lungo nastro. Però questo tipo di « modulo multiplo » — appunto per questa sua particolarità — non può essere usato se non per lavori in serie, cioè per eseguire operazioni tutte della medesima natura (versamenti, sconti, ordini di bonifico, ecc.) e non può essere compilato se non mediante una macchina da scrivere speciale, fornita di un particolare dispositivo che inserisce automaticamente la « carta carbone » fra i diversi fogli di cui il modulo stesso è composto.

Quindi la convenienza di adottarlo può essere determinata soltanto dalla quantità delle operazioni di una medesima natura da svolgere e dal costo del materiale-macchine che, per la compilazione, sarebbe necessario impiegare.

* * *

Un terzo tipo di « modulo multiplo » è quello *carbonato*, quello cioè tra i fogli del quale non occorre inserire la « carta carbone », perchè essi medesimi (tranne l'ultimo) sono *inchiostrati* sul retro, in corrispondenza degli spazi bianchi dell'elemento sottostante, da riempire a ricalco.

L'impiego di questo tipo di modulo dà i cospicui vantaggi di risparmiare la spesa della « carta carbone » e di evitare il lavoro dell'inserimento di questa. E' facile però che l'inchiostratura dopo breve tempo inaridisca e non dia più, nel ricalco, quella chiarezza che è indispensabile alla perfetta utilizzazione di tutti gli elementi del blocchetto.

* * *

Tanto numerosi e vari sono i « moduli multipli » di una banca, che vano sarebbe tentare, in questo breve scritto, di illustrarne i molti fogli di cui possono comporsi.

Tuttavia ad alcuni — cioè ai « fogli di evidenza » e al « foglio contabile » che si ritrovano pressochè costantemente in tutti i « moduli multipli » — è necessario accennare, perchè è proprio la specifica funzione di questi che ha debellato i vecchi sistemi e instaurati i nuovi.

I *fogli di evidenza* hanno sostituito gli ingombranti e farraginosi « mastri » di un gran numero di conti. Non più infatti le lunghe e ripetute trascrizioni di un tempo: oggi è sufficiente raccogliere questi fogli in ordine cronologico, conto per conto, e rilegarli di tempo in tempo a fascicoli, per ottenere, nella sostanza se non nella forma, gli stessi « registri » di allora.

Il *foglio contabile*, di norma, ha già chiaramente stampato l'articolo (o gli articoli) — in « partita doppia » — che si addice all'operazione a cui il « modulo multiplo » si riferisce ed ha uno spazio in bianco, chiuso da un rettangolo nettamente tracciato, nel quale — mediante la compilazione a ricalco — viene ad inscriversi la cifra da contabilizzare al « dare » e all'« avere » delle « voci » dall'articolo medesimo indicate.

Questa innovazione ha praticamente fatto scomparire la figura del « primanotista». Non è più necessario infatti che un contabile specializzato legga — come accadeva una volta — tutta la corrispondenza in arrivo e quella in partenza per stabilire ed impostare sui grandi fogli della primanota gli articoli confacenti alle diverse operazioni. Oggi basta che lo stesso impiegato il quale eseguisce l'operazione scelga il « modulo multiplo » adatto ed abbia cura di completarlo esattamente negli spazi bianchi, per ottenere, in modo puramente meccanico, l'impostazione della relativa scrittura.

Il « foglio contabile » in realtà non ha abolito la primanota, ma piuttosto l'ha sostituita. Infatti, questo foglietto che porta con sè l'articolo in « partita doppia » dell'operazione svolta, che cos'è se non la breve primanota di quell'unica operazione? E l'insieme dei « fogli contabili » di tutte le operazioni di una data giornata, che cos'è se non la primanota completa di quella giornata? Non sarà più, come una volta, la successione di articoli scritti dalla mano del primanotista su fogli riuniti in fascicolo, ma sarà la raccolta, come in un volume, di tanti foglietti ciascuno recante un solo o tutt'al più pochi articoli. Tuttavia la sostanza è rimasta la stessa.

Oltre a questa specifica funzione il « foglio contabile » ne ha altre due e cioè:

— quella di permettere che, direttamente da esso e si può dire all'atto stesso dell'esecuzione dell'operazione, vengano effettuate le registrazioni sui diversi conti individuali dei clienti (Conti correnti, Depositi, Debitori e Creditori in genere, ecc.);

— e quella di semplificare al massimo grado la riassunzione dei movimenti della giornata e la conseguente compilazione di quel prospetto che si suol chiamare « quadro sintetico » o « quadro di controllo » o in altro modo ancora.

Questo lavoro si riduce ad un'operazione meccanica. Basta infatti suddividere i « fogli contabili » della giornata in tanti gruppi quante sono le diverse « voci » su di essi stampate, una prima volta per il « dare » e una seconda volta per l'« avere », ed effettuare poi, per ogni gruppo (vale a dire per il « dare » e per l'« avere » di ogni « voce ») le somme degli importi inscritti negli appositi rettangoli, utilizzando per questo una comune macchina addizionatrice.

* * *

Alle riforme, a cui si è sommariamente accennato, bisogna aggiungere la facoltà, che dal ricalco si ottiene, di ridurre e di semplificare taluni controlli, un tempo assai laboriosi, quali erano le *spunte* della primanota, delle registrazioni sui mastri, degli ordinativi, ecc. E' palese infatti che, allorquando sia stato verificato il primo foglio del « modulo multiplo », tutti gli altri ad esso sottostanti (che rappresentano appunto la primanota, i mastri, gli ordinativi, ecc.) possano ritenersi automaticamente controllati, in quanto — a motivo della compilazione a ricalco — essi non fanno che riprodurre i medesimi dati di quel primo foglio verificato.

* * *

Dai rapidi cenni, che la brevità dello spazio ci ha consentiti, si può tuttavia arguire quale profonda trasformazione il ricalco abbia apportato nella tecnica bancaria.

Ma non si potrebbe ancora parlare di un vero e proprio sovvertimento dei vecchi concetti se il ricalco stesso non avesse condotto con sè, come logica conseguenza, anche la radicale riforma della *costituzione interna* della banca.

Si è accennato al fatto che taluni Istituti, per giungere all'applicazione integrale del nuovo principio, hanno creato un differente « modulo multiplo » per ogni diversa operazione.

Con ciò si è ottenuto che l'impiegato, per eseguire una qualsiasi operazione, non ha che da scegliere e da compilare il « modulo multiplo » adatto.

Partendo da questa premessa, è stato possibile arrivare, per logica deduzione, ad ammettere che *ogni impiegato* possa compiere, senza eccessiva difficoltà, i più svariati generi di operazioni, passando ad esempio dall'emissione di un assegno circolare alla compilazione di un ricavo di sconto, da un versamento sopra un libretto di risparmio all'apertura di un conto garantito e così via dicendo.

Ne deriva che, col sistema del ricalco, le « specializzazioni » in determinati rami di lavoro e soprattutto le nette insormontabili separazioni tra un ufficio e l'altro, le quali comportano notevole dispersione di forze, non sono più necessarie anzi impediscono, se mantenute, che dal sistema medesimo si traggano tutti i vantaggi che esso può dare.

I vecchi concetti dell'organizzazione interna della banca sono dunque sovvertiti. Non più « specializzazioni », non più tanti uffici quante sono le differenti operazioni ma, di norma, un *ufficio esecutivo* in cui *tutti* gli impiegati sono messi in grado di svolgere qualsiasi genere di lavoro.

Le benefiche conseguenze che provengono dalla attuazione di questo nuovo criterio organizzativo (derivante — non si dimentichi — dall'azione del sistema a ricalco), sono facilmente comprensibili: la banca ha la possibilità di manovrare razionalmente la massa del personale, a seconda delle esigenze della giornata, anzi del momento, ottenendo risultati che, coi precedenti sistemi, non era neppure dato pensare. Ad esempio, nelle ore di maggior affollamento del pubblico, è possibile destinare al servizio degli sportelli quanti impiegati sia necessario, per secondare rapidamente ogni richiesta della clientela; così ancora, durante i periodi di « punta » (in occasione delle chiusure di conti correnti, delle sottoscrizioni di titoli od altro), è possibile mobilitare gran parte del personale per affrontare efficacemente l'eccezionale circostanza.

* * *

Ma la riforma della costituzione interna della banca, se procura a questa i notevoli vantaggi di cui si è detto, altri assai considerevoli ne offre anche al personale inquadrato nell'ufficio esecutivo.

Infatti, i nuovi procedimenti instaurati dall'adozione del ricalco, hanno eliminato tutto quello snervante lavoro manuale di trascrizioni, di spunte, di addizioni, richiesto dalla tenuta dei registri, che un tempo fossilizzava l'impiegato in una stessa umilissima mansione. Non di rado accadeva ad esempio che un impiegato restasse anche per diecine d'anni legato ad un « giornale » di carico o di scarico del portafoglio.

Simile avvilente condizione oggi non è più concepibile: oggi all'impiegato è lasciata soltanto la parte *intelligente* dell'esecuzione del lavoro. A lui è affidato il compito di trattare col pubblico, di analizzare e definire le operazioni da svolgere e di impostarle coi semplici mezzi che la riforma ha messo a sua disposizione. Tutto ciò che un tempo era arido lavoro materiale, o è affidato alla stampa e al ricalco, come si è visto, oppure è facilitato e alleggerito dalle macchine addizionatrici e calcolatrici di cui l'impiegato largamente si serve.

Inoltre, la stessa necessità che al personale è imposta di non circoscrivere la propria attività ad un compito stabilito, ma di passare anzi indifferentemente da una operazione ad un'altra, anche diversissime fra loro, viene ad attuare praticamente una costante *rotazione* di tutti gli impiegati, in tutti i diversi servizi esecutivi della banca, quella *rotazione* che tanto difficile era ottenere con le vecchie divisioni che separavano un ufficio dall'altro.

Mediante questa rotazione, l'impiegato ha la continua opportunità di imparare a conoscere in ogni loro dettaglio tutte le operazioni bancarie; di ritornare di tempo in tempo su quelle più complesse e meno frequenti per approfondire le sue prime cognizioni; di coordinare nella sua mente, con l'applicazion e con lo studio, tutto il vario lavoro alla cui esecuzione è chiamato, così che in breve egli può arrivare ad avere una solida esperienza ed una visione completa ed organica di tutto il funzionamento della banca nel suo insieme.

Insomma, i nuovi procedimenti offrono anche al più modesto impiegato il modo di divenire, in un tempo relativamente breve, un tecnico perfettamente compiuto e di ascendere là dove, prima, a pochi soltanto era dato pervenire.

E' facile arguire quanta influenza abbiano queste reali conquiste della tecnica moderna e quanto esse possano contribuire all'elevazione morale e culturale del personale bancario.

* * *

Tecnica di borsa

Lo svolgimento tecnico delle operazioni di Borsa, pur non essendo fondamentalmente dissimile da quello di tutte le operazioni che si svolgono in qualunque altro mercato, ha delle sue caratteristiche particolari non prive d'interesse e di originalità, che l'esperienza pratica d'oltre un secolo ha dimostrate perfettamente idonee all'indole necessariamente rapidissima delle contrattazioni, nonchè alla loro utilità economica generale.

Diamo qui un succinto profilo di questo svolgimento tecnico, dal suo nascere al suo risolversi, trascurando le modalità delle operazioni a *contanti*, perchè comuni ed ovvie come in tutte le compere e tutte le vendite di qualsiasi mercanzia.

Le operazioni a *contanti*, infatti, stabiliti gli elementi essenziali d'ogni ordinario contratto, che sono la qualità, la specie ed il prezzo, hanno il normale compimento il giorno successivo (non festivo) a quello della pattuizione, mediante la consegna dei titoli da parte del venditore ed il pagamento dell'importo da parte del compratore. E l'obbligazione è compiuta da ambe le parti, col trasferimento dell'oggetto del contratto, senza che nulla appaia degno di speciale rilievo.

La parte più singolare delle operazioni di Borsa è invece quella che si svolge nel mercato a *termine*, che costituisce la gran massa degli affari che nelle Borse si compiono.

Bisogna premettere che le azioni delle Società anonime si contrattano normalmente a partite minime di 25 e loro multipli; cioè 25, oppure 50, 55, 100, 125 e così via. Per i titoli di Stato, invece, la partita normale minima è di *mezzo lotto*, che corrisponde al capitale nominale di 50.000 lire. *Un lotto* è di 100.000 lire nominali, e le partite abitualmente contrattate sono di mezzo lotto, oppure di uno o più lotti.

Se l'operatore di Borsa Tizio vuol comprare una data partita di azioni industriali oppure di titoli di Stato, deve rivolgersi direttamente ad un Agente di Cambio oppure ad una Banca o Commissionario di Borsa di sua fiducia indicando la specie dei valori che gli interessano, la quantità che ne desidera comprare ed il prezzo. Il quale può essere fisso, oppure *circa*, oppure lasciato ad arbitrio dell'esecutore dell'ordine. In questo ultimo caso l'ordine di compra è detto « *al meglio* » e s'intende impegnativo qualunque sia il prezzo pagato dall'esecutore materiale dell'ordine stesso.

Se Tizio invece fissa un limite al prezzo, resta inteso che l'ordine sarà eseguito soltanto se quel prezzo si sarà potuto praticare. Così vale per le diverse clausole così dette *circa*, o *piccolo circa*, o *largo circa*, le quali danno un vario margine di elasticità ad operare all'esecutore dell'ordine, intorno ad un prezzo prefissato.

Eseguito l'ordine, l'Agente di Cambio, la Banca o il Commissionario di Borsa incaricati ne comunicano l'esecuzione al loro cliente Tizio, e fra i due contraenti così reciprocamente impegnati tra di loro, avviene lo scambio del foglietto bollato e regolarmente firmato, che legalizza l'operazione. Altrettanto l'esecutore dell'ordine fa con la controparte di Borsa, da cui ha comprato quei dati titoli, e verso la quale resta pure direttamente impegnato. In tal modo, sia dal punto di vista tecnico che da quello giuridico, l'intermediario esecutore materiale dell'ordine di Tizio (Agente di Cambio) ha contratto verso due diversi contraenti due obbligazioni distinte, delle quali resta pienamente responsabile in proprio, pur avendo agito per conto di terzi.

Normalmente, e fino ad un dato giorno del mese, l'operazione deve avere la sua esecuzione per la fine del mese stesso, oppure se essa è stata effettuata negli ultimi giorni di un mese, la scadenza e l'esecuzione s'intendono per la fine del mese successivo, ciò che è indicato con la dicitura usuale di « fine prossimo ».

Se alla scadenza del contratto il Signor Tizio ha i capitali disponibili per ritirare effettivamente i titoli comprati, versa l'importo di questi a chi ha eseguito il suo ordine; avviene il trapasso dell'oggetto del contratto, come per le operazioni a contanti, contro il pattuito pagamento, e l'operazione è compiuta.

In larga misura, però, coloro che al pari di Tizio hanno comprato dei titoli industriali o di Stato, non intendono ritirare materialmente i titoli stessi. Se prima della scadenza del contratto (termine) quei titoli sono aumentati di prezzo, viene dato l'ordine di rivenderli, ricavandone il beneficio della differenza attiva, e l'operazione resta così automaticamente chiusa, mediante una vendita a fronte della compra.

Se invece il compratore non stima sufficiente l'aumento di prezzo verificatosi, oppure il prezzo è restato stazionario od è addirittura ribassato determinando una perdita che l'acquirente giudica momentanea e ingiusta, l'operazione viene rinnovata per la fine del mese successivo, e magari per un numero infinito di altri mesi, sempre però di scadenza in scadenza e cioè di mese in mese.

Il rinnovo dell'operazione, che con termine assolutamente improprio si dice anche *proroga*, si effettua mediante la stipulazione di un altro reale contratto a sè stante, che si chiama *riporto*, e che è affatto indipendente dall'operazione di compra originaria.

L'esecutore intermediario dell'operazione, che come abbiamo visto è sempre un Agente di Cambio, una Banca o un Commissionario di Borsa deve infatti trovare un nuovo contraente che disponga del capitale liquido necessario a ritirare i titoli di Tizio, e che sia disposto, contro pagamento di un congruo interesse, a diventare temporaneo possessore per un mese di questi titoli, i quali, nelle sue mani, rappresentano la garanzia e il controvalore del capitale sborsato. S'intende che la proprietà effettiva di quella partita di azioni rimane sempre del primo compratore, vale a dire di Tizio, il quale ne subisce tutte le sorti, viene accreditato delle eventuali cedole che in quel tempo si maturassero e si pagassero, come pure di ogni altro eventuale beneficio accessorio; mentre, per contro, deve rispondere della totalità del valore di quei titoli, ammesso che essi, per qualsiasi evenienza (tutt'altro che nuova negli annali di Borsa) dovessero scendere anche a zero.

Le operazioni di riporto che si stipulano ad ogni fine mese, fra i giorni 22 e 24, sono delle vere surrogazioni di persona o di contraente, che si effettuano

praticamente come segue: l'Agente di Cambio A ha comprato in Borsa 100 titoli da un altro Agente di Cambio (B) e li ha venduti al proprio cliente Tizio. Alla fine del mese, non potendo Tizio ritirare i titoli comprati, l'Agente di Cambio A li dà a riporto ad un altro contraente, alla Banca o altro capitalista C, la quale, sostituendosi a Tizio nel compimento della sua obbligazione, ritira per un mese quei titoli, dall'Agente di Cambio B, che era il reale venditore.

In tal modo l'Agente di Cambio A viene a soddisfare la sua obbligazione col suo primo contraente B, il quale si elimina e resta invece in contropartita per il mese successivo, per quella data quantità di titoli, con C.

Alla fine di quel secondo mese, se i titoli non saranno stati venduti, e se Tizio, non li vorrà ritirare, l'Agente di Cambio A rinnoverà con la stessa Banca o con altro contraente, il riporto, cioè, in questo caso troverà di nuovo qualcuno che ritiri per conto di Tizio quei titoli da C, per il periodo di un mese. E così, come si è detto, anche per un tempo indefinito.

Questa continua surrogazione di persona o di contraente e questo costante passaggio reale di titoli che si verifica ad ogni fine di mese, avviene sulla base dei prezzi di un determinato giorno, che è quello seguente al giorno della stipulazione di tutti i riporti. I prezzi base di tutte queste operazioni di riporto si chiamano in gergo tecnico « Prezzi di Compenso » e sono stabiliti di mese in mese dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di ogni Borsa.

Va da sè che l'acquirente originario Tizio, per conto del quale vengono rinnovate mediante il riporto le operazioni di compra ai prezzi di compenso, si trova ad ogni fine di mese delle differenze da pagare o da esigere, a seconda che i prezzi dei suoi titoli saranno aumentati o ribassati. Ed infatti se egli ha comprato 100 titoli al prezzo di 500 lire, e alla fine del mese ne valgono 480, il riporto verrà stipulato col nuovo contraente a 480, perchè tale sarà il prezzo di compenso; Tizio pagherà la differenza da 500 a 480, ed il nuovo contratto dalla fine di quel primo mese alla fine del mese successivo, sarà a 480 e non più a 500.

Altrettanto avverrà se quei titoli saranno saliti a 530. Tizio esigerà la differenza di 30 lire per ogni azione, e resterà in posizione di *compratore* dalla fine di quel mese al mese successivo non più a 500 ma a 530.

Quando poi Tizio darà ordine al suo incaricato A di vendere i suoi titoli, questi li venderà effettivamente in Borsa a D oppure a E oppure a F, insomma ad un altro professionista qualunque che in quel momento abbia da comprare. Alla fine del mese A farà consegnare a D o a E o a F quei titoli dall'ultimo suo contraente, al quale li aveva dati a riporto; costui, consegnando i titoli stessi incassa il suo capitale; Tizio versa od esige la differenza che si sarà determinata, pagando in ogni caso l'interesse pattuito del riporto, e l'operazione resta effettivamente chiusa e compiuta.

Tutto quanto è stato fin'ora sommariamente descritto, vale per l'opposta operazione di vendita.

Tizio può vendere dei titoli senza avere da consegnarli alla scadenza, sia per un qualunque impedimento materiale, sia perchè venduti « allo scoperto », vale a dire venduti nella presunzione di un possibile ribasso di prezzo, sia da poterli successivamente ricomprare con utile.

Siccome « la vendita della cosa non posseduta è lecita », l'operazione è ineccepibile e si verifica frequente non meno delle altre.

In tal modo, alla scadenza del contratto originario, Tizio dà incarico al suo intermediario di « prendere a riporto » la medesima quantità e la medesima specie di quei titoli che egli ha fatto vendere. L'Agente di Cambio, la Banca o il Commissionario A cerca quindi in Borsa un *datore* a riporto di tali titoli; da costui li ritira per poterli consegnare effettivamente al proprio contraente

a cui durante il mese li ha venduti. Quest'ultimo rimane soddisfatto dell'obbligazione stipulata e viene eliminato; e A resta in contropartita con il professionista *datore* a riporto, per tutto il mese successivo, nel senso che alla scadenza del nuovo contratto, gli dovrà consegnare quella medesima quantità e specie di titoli che il *datore* gli ha temporaneamente ceduto al prezzo di compenso. In questo caso Tizio, che è sempre l'attore principale e responsabile dell'andamento dell'operazione, esige l'importo dell'interesse, anzichè pagarlo, perchè in certo senso egli viene ad impiegare per un mese una disponibilità di capitale che si è procurata vendendo i titoli; con l'atto di vendita dei titoli egli diventa creditore del loro importo; questo credito serve al ritiro materiale, se pure temporaneo, dei titoli che il *datore* a riporto ha disponibili.

Tizio infatti attraverso al suo intermediario A, ritira adunque effettivamente i titoli dal *datore* a riporto; li consegna, o meglio li fa consegnare a colui che li ha in origine comprati; e per il mese l'operazione è conclusa. Il trapasso, come abbiamo detto, avviene sulla base del prezzo di compenso, onde Tizio pagherà o incasserà la differenza attiva o passiva che si sarà determinata. E per il mese successivo, Tizio resta nella posizione di venditore col nuovo contraente (sempre però pel tramite del suo Agente, della sua Banca o Commissionario) al prezzo di compenso.

Quando avverrà che quei titoli siano sufficientemente ribassati, per il criterio di Tizio, in modo che questi ritenendosi soddisfatto del guadagno, li faccia ricomprare dal suo intermediario, questi, alla fine del mese li ritirerà dal contraente che glieli avrà venduti e li consegnerà a l'ultimo *datore* a riporto, pareggiando così le partite e chiudendo definitivamente l'operazione. La quale potrà anche essere chiusa per ordine di Tizio se i titoli saranno invece aumentati tanto di prezzo da determinare perdite su perdite, sì che Tizio, non intenda più stare sulla operazione per timore di danni maggiori.

Da tutto quanto abbiamo esposto risulta evidente che il movimento di Borsa dei titoli, anche così detto di speculazione, avviene sempre effettivo; che i contratti sono tutti reali e concreti anche se hanno un'apparenza fittizia, e che il vecchio ed abusato concetto dei così detti « contratti differenziali » ormai superato e seppellito dal nostro diritto, ma del quale, tuttavia, talvolta si sente ancora parlare, non ha veramente alcuna ragione d'essere, altro non essendo che una ideazione dialettica, artificiosa e falsa, senza consistenza nè tecnica nè giuridica, e senza il minimo fondamento nella realtà dei fatti.

Egisto Ginella.

La tecnica dell'assicurazione

I progressi della assicurazione sono strettamente dipendenti dai progressi della tecnica. Conviene anzitutto considerare i caratteri che differenziano notevolmente questa tecnica da quella delle altre forme di attività economica.

In ogni ramo della produzione industriale la tecnica si vale di risultati delle scienze positive, che, a tutti gli effetti pratici, dopo che abbiano avuto il collaudo della esperienza, acquistano di regola valore di assoluta certezza. Sia che vengano utilizzati risultati della meccanica, della fisica o della chimica la enunciazione ne è data sotto forma di proposizioni o di coefficenti dedotti matematicamente o sperimentalmente, dei quali in ogni caso si conosce il grado di approssimazione. Spesso questo è spinto tanto innanzi da rendere possibile nelle applicazioni la costituzione di margini di garanzia, tali da fornire la quasi assoluta certezza di camminare su terreno sicuro. Una eguale sicurezza non si raggiunge mai nelle assicurazioni; i risultati di cui la tecnica assicurativa può disporre nella sua funzione più delicata, che è quella della valutazione dei rischi, sono forniti esclusivamente dalla indagine statistica; cioè, nella migliore delle ipotesi, dalla teoria delle probabilità, mentre in molti casi è assai dubbio se le uniformità statistiche che ricorrono nell'uso possano avere una interpretazione di tale natura. Al tecnico che cerca una soluzione, e sarebbe ben contento di trovarne una sola, se ne presenta non una, ma molte, troppe, bensì affette ciascuna da un differente grado di attendibilità o, se vogliamo pur dire, di probabilità. Egli sceglie naturalmente la più probabile, e cercherà con i mezzi suggeriti dalla teoria, di portare questa maggiore probabilità al livello più alto, ma troverà nella materia stessa su cui deve lavorare ostacoli talvolta molto gravi, perchè dovrà conciliare qualità spesso antitetiche, cioè la numerosità delle osservazioni statistiche con la loro omogeneità.

Queste considerazioni si riferiscono alla parte più importante della tecnica assicurativa, quella che potremmo chiamare attuariale in senso lato, e che si occupa del problema finanziario e di quelli ad esso più strettamente collegati, cioè delle statistiche, dei premi, della intima struttura dei rapporti assicurativi, delle riserve, dei collegamenti finanziari tra imprese; accanto a questa tecnica ne esistono altre che hanno per oggetto problemi pure importanti, ma particolari, quali la tecnica della produzione, quella dei risarcimenti e della prevenzione, e infine quella della organizzazione amministrativa; le quali non sono considerate in questi rapidi cenni.

PROBLEMA CENTRALE - LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO.

Possiamo fissare gli scopi al cui raggiungimento è rivolta la tecnica attuariale in due differenti indirizzi; cioè nel perfezionamento dei rami esistenti, e nell'estensione della protezione assicurativa a nuove categorie di rischi.

Se volessimo esaminare quanto è stato conseguito nel primo indirizzo, con il perfezionamento delle forme entrate già da tempo nella pratica assicurativa, dovremmo considerare anzitutto i progressi conseguiti verso una sempre migliore equità nei rapporti con gli assicurati, mediante la giusta valutazione dei rischi, e la graduazione, correlativa alla loro gravità, dei premi e carichi di tariffa. Quanto deve sembrarci lontano quel 1760 in cui i maggiori giuristi inglesi condannarono come immorale il tentativo di graduare nella assicurazione vita i premi alla età dell'assicurato, prendendo a base una tavola di mortalità; era il primo passo verso la introduzione di una tecnica razionale, di quella tecnica sulla quale oggi poggia il grandioso edificio di tutta l'assicurazione vita, e i giuristi della corona inglese, dopo profondo e maturo esame, conclusero, in una memoria che oggi non si può leggere senza stupore, che il far dipendere la misura del premio di assicurazione dall'età dell'assicurato era uno scandalo, una pura speculazione, piena di pericoli.

Quanto progresso compiuto da allora! Oggi la statistica è alla base della assicurazione in ogni suo ramo, e costituisce una delle maggiori cure delle imprese, sia che esse riuniscano i propri dati statistici per dare, con una massa ingente di assicurazioni, solida base ai risultati, sia che invece preferiscano trattare separatamente la propria esperienza per conservarne la omogeneità o per altri motivi. E con la statistica la formazione delle classi di rischio è, ben si può dire, il problema centrale della tecnica assicurativa, che richiede la collaborazione di tecnici e di pratici, e costituisce da noi uno dei compiti essenziali dei Sindacati nazionali, in cui gli assicuratori si riuniscono per discutere intorno al modo di raggruppare convenientemente i dati e pervenire così alla graduazione delle tariffe. La tendenza che oggi generalmente promana in ogni Stato da un tal lavoro collegiale è verso una sempre maggiore specificazione, verso la formazione di un numero sempre più grande di classi, che dovrebbe permettere di adeguare con una precisione sempre più perfetta il premio al rischio. Ottimo proposito! Che se mai in alcuni casi delle assicurazioni contro i danni può far sorgere un dubbio questo è che ci si possa spingere troppo oltre su questa via; sicchè da alcuni teorici e pratici si pensa di chiedere ad una tecnica più perfezionata, fondata sui procedimenti più recenti della metodologia statistica, una indicazione più precisa sui limiti a cui può condursi senza pericolo la specializzazione delle classi. Osservavo a questo proposito, in una memoria recente, che il procedimento consistente nel considerare tutti gli attributi della cosa assicurata in ragione della influenza che ciascuno di essi, o più di essi associati, possono avere sulla frequenza dei sinistri, presenta il pericolo di trascinare alla costituzione di un numero eccessivo di classi con la conseguenza di diminuire corrispondentemente il valore dei rapporti statistici e di lasciare una parte troppo larga all'apprezzamento individuale e soggettivo; soltanto la introduzione di metodi matematici consentirà di stabilire, in modo ineccepibile, quanti e quali sono gli attributi che si debbono considerare e quali invece si possono trascurare, così come, senza alcun inconveniente, si trascurano nella assicurazione vita attributi come la professione, la condizione economica, e tanti altri dei quali tuttavia sappiamo che non sono senza influenza sul rischio di morte.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

Passando a considerare le condizioni di polizza e la qualità delle garanzie che possono essere chieste dall'assicurato e concesse dalle imprese troviamo

altre importanti novità e perfezionamenti, indirizzati sia a costituire difese della compagnia contro gli elementi soggettivi del rischio, che aggravando i costi si riflettono in definitiva a danno degli assicurati, sia a plasmare l'assicurazione in modo da renderla sempre meglio rispondente ai bisogni e ai desideri della clientela. Anche qui la tecnica si appoggia sulla statistica, la quale, individuando e misurando i vari fenomeni di antiselezione e gli altri dipendenti dai fattori soggettivi, permette alle imprese di orientarsi nella politica di difesa contro ogni deformazione innocente o colposa del rapporto assicurativo da parte della clientela.

Per altro verso, forme di tale rapporto fino a ieri poco o male accolte nella pratica di molti rami, quali ad esempio, quelle di primo rischio, diventano facili e suscettibili di largo sviluppo in corrispondenza alle presumibili preferenze degli assicurati, mercè lo studio, solo da pochi anni iniziato in alcuni rami, e al quale collaborano statistici e attuari di varie nazionalità, intorno alla frequenza dei danni parziali in relazione alla loro gravità. Certamente verrà un giorno in cui la trascuranza in cui per tanti anni fu tenuto anche dagli attuari questa parte della tecnica non parrà meno strana di quel che oggi a noi appaia il giudizio dei giuristi inglesi del 1760.

La stabilità della gestione.

Ai rischi cui sono soggette tutte le imprese industriali e che derivano genericamente da errori nelle previsioni o nella condotta degli affari, o da cause di forza maggiore, si aggiunge per le imprese di assicurazione e gli istituti di previdenza un ulteriore, caratteristico, rischio determinato dagli scarti casuali in confronto alle previsioni anche se ben fatte; rischio che essendo connaturato con l'essenza stessa del metodo assicurativo nessun progresso tecnico potrà mai eliminare. Ma appunto perchè in certo modo fatali, le imprese, se non possono eliminare questi scarti possono però e debbono tenerne conto per organizzare la difesa, non contro di essi che sarebbe vana, ma contro le loro conseguenze economiche. E' necessario considerare questo particolare rischio distintamente da gli altri, per la sua diversa natura che richiede mezzi specifici di difesa. Si hanno quindi due distinte tecniche, l'una che fornisce alle imprese i mezzi di difesa contro i rischi che possiamo chiamare comuni, perchè si trovano sostanzialmente in ogni forma di attività economica, e l'altra che fornisce le difese contro il rischio particolare ora accennato. E' a questa seconda tecnica peculiare delle imprese di assicurazione che si rivolge naturalmente con speciale interesse l'attenzione degli assicuratori.

E' curioso notare che in sostanza tutti i procedimenti di difesa adottati derivano da un principio comune, che si potrebbe chiamare della compensazione degli scarti, principio che a sua volta deriva per analogia da concetti e teoremi della teoria della probabilità, e suscettibile appunto entro tale teoria e sotto determinate condizioni di una precisa enunciazione e dimostrazione matematica. E' ben noto che appunto su questo principio è fondata la riassicurazione; meno evidente è ch'esso si trova anche alla base della concentrazione industriale. Si tratta per ora di constatazioni senza attuale interesse pratico: tanto la riassicurazione quanto la concentrazione procedono per vie suggerite soltanto dalla esperienza o dall'intuito degli assicuratori. Per quanto riguarda la riassicurazione siamo in una fase delicata della tecnica: nonostante lo sviluppo grandioso della riassicurazione da una parte, e il progresso notevole degli studi sul rischio dall'altra parte, l'incontro tra la pratica e la teoria sul terreno della riassicurazione non è ancora avvenuto, nè sembra prossimo a verificarsi.

Non è qui il caso di ricercarne le ragioni, ma solo di rilevare il fatto, aggiungendo che esiste pur tuttavia ancor oggi una certa tecnica della riassicu-

razione; non costituita in dottrina organica e completa, ma piuttosto un complesso di procedure derivate tutte dalla esperienza e che dietro gli ammaestramenti della esperienza lentamente si completano e si migliorano per giungere certamente dopo più lunga ed aspra via a quel punto stesso cui potrebbero più facilmente e sicuramente pervenire avvalendosi degli insegnamenti teorici.

La concentrazione industriale.

Tra i problemi organizzativi a cui la tecnica è chiamata a dare il contributo dei suoi metodi e dei suoi risultati, massimo è quello della concentrazione. Questa assume nella assicurazione aspetti caratteristici e importanza per varie ragioni maggiore che nelle altre categorie di attività economiche. La gestione da parte di una stessa Compagnia di più rami di assicurazione, i concordati, i consorzi, i gruppi di imprese sono le forme che assume la concentrazione nella assicurazione privata, mentre nelle assicurazioni sociali essa ci si presenta sotto altri aspetti, prospettandoci i gravi problemi della unificazioni e dei coordinamenti. Naturalmente, specialmente in questo campo della previdenza sociale, non l'aspetto tecnico dei problemi, bensì quelli politici e sociali che hanno importanza predominante; occorre però notare che in ogni caso, per la realizzazione dei fini prefissi, ai provvedimenti che si vogliono adottare deve essere precostituita una base tecnica razionale. Si possono citare esempi numerosi della regolamentazione straniera, e alcuni anche nella nostra, in cui provvedimenti ispirati a un giusto criterio di semplificazione e coordinamento delle previdenze sociali non diedero il frutto sperato solo a causa di modeste disposizioni regolamentari non potute rimuovere, dettagli modesti di tecnica funzionale che ostacolarono la regolare messa in movimento, come granelli di sabbia inseriti in un complicato ingranaggio.

Estensione dell'assicurazione - Adattamento della tecnica ai compiti nuovi.

Il secondo scopo fondamentale a cui sono indirizzati i progressi della tecnica riguarda la estensione della protezione assicurativa a nuove categorie di rischi, sia che questi si presentino come accessori e complementari di altri rischi già normalmente coperti, sia che addirittura si renda necessaria per essi una speciale organizzazione.

La creazione di nuove attività economiche e lo sviluppo di quelle già esistenti, i nuovi bisogni sociali che sorgono in una società in continua evoluzione, i progressi della tecnica in ogni ramo della produzione industriale, mettendo in azione nuove forze e strumenti di lavoro determinano il sorgere di nuovi rischi e l'aggravarsi di altri che erano in passato considerati trascurabili. Inoltre eventi che perchè troppo sporadici, e privi di importanza economica non erano in passato oggetto di assicurazione, lo divennero appena, nello svolgersi della vita civile, cominciarono a presentarsi con una certa frequenza, traendo seco effetti dannosi. Infine il giudizio intorno alla assicurabilità di un rischio è, in parte soggettivo; rischi che per molti anni furono ritenuti inassicurabili sol perchè nessuno ebbe l'animo di farsi iniziatore o la fortuna di trovare seguito di consensi e di capitali per costituire l'impreas che avrebbe dovuto assicurarli, sono stati in prosieguo di tempo affrontati, spesso, è vero, con esito sfortunato per i pionieri, ma sulla loro rovina, e profittando della loro esperienza, quelli che ad essi succedettero poterono con più successo porre le prime basi provvisorie dell'assicurazione, mentre d'altra parte la tecnica perfezionava per essa i suoi strumenti di lavoro.

Anzichè riferirsi al passato per mostrare quale parte abbia avuto la tecnica nel preparare le condizioni favorevoli al sorgere delle nuove forme di assicura-

zione è preferibile considerare ciò che essa dà nel presente e ciò che ancora può dare in alcuni rami recenti ed in altri di cui si tenta la introduzione.

Tra le forme recenti di protezione assicurativa che attendono ancora una definitiva sistemazione sono quelle che riguardano i rischi aggravati e quelli complementari nella assicurazione vita. Per i primi sono già create, con la costituzione dei consorzi, le premesse indispensabili per la utilizzazione del materiale statistico, e non resta quindi che attendere i risultati, e successivamente coordinare razionalmente la funzione del medico con quella dell'attuario, compito strettamente tecnico.

Per i rischi complementari il problema presenta maggiori difficoltà contingenti. Non è difficile anche ad un superficiale osservatore, collegando con il pensiero fatti che si avvertono nella asscurazione vita in ogni Stato, riconoscere una tendenza che si va svluppando e che si può riassumere nella espressione « avvicinamento al popolo ». Il sorgere e lo svilupparsi delle assicurazioni popolari, di quelle a gruppi, di quelle di famiglia, del risparmio assicurativo..., ne sono il segno più appariscente, ma non il solo; un altro ne possiamo ravvisare nel bisogno sempre più sentito di completare la protezione assicurativa considerando i casi della invalidità e dell'infortunio. Oggi siamo evidentemente in una fase transitoria, in cui timidamente ancora si affaccia il nuovo bisogno sociale di dare anche con le forme della assicurazione libera una protezione integrale al reddito da lavoro che non può trovare rifugio contro i casi sfortunati nelle previdenze sociali obbligatorie; timidamente si affaccia, e timidamente, cioè con mezzi inadeguati, si affronta. Sol che la inevitabile evoluzione si compia, e noi vedremo le imprese tratte ad affrontare decisamente il problema, per il quale esse troveranno già maturi gli studi già pronta la tecnica a dare tutto il suo aiuto; questo sarà molto più sicuro ed efficace nell'organizzazione di soluzioni integrali, che non per soluzioni parziali e transitorie.

L'estensione della assicurazione ai rischi catastrofici è argomento cui giustamente si volge l'interesse di non pochi assicuratori e nello stesso tempo anche il vivo interesse dei tecnici che vedono in questa categoria di problemi un promettente campo di applicazioni per alcune elevate teorie matematiche. I tentativi fatti in questo indirizzo, se si pone mente alle difficoltà che in generale ogni iniziativa incontra negli inizi e a quelle particolari di questo genere di rischi, non possono ritenersi scoraggianti; già si intravvedono alcune vie che la tecnica dovrà seguire perchè si giunga al successo definitivo. Una delle più interessanti consiste nell'associare, nella copertura assicurativa, eventi catastrofici che o si escludono (per esempio inondazioni e siccità) o che per lo meno sono negativamente correlati; sotto questo riguardo è molto importante ed è attesa con molta curiosità la esperienza che si va facendo negli Stati Uniti con la assicurazione integrale contro tutti i rischi che minacciano la produzione agricola; ed anche in tutt'altro indirizzo sono interessanti le assicurazioni contro i rischi elementari assunte dagli Istituti cantonali svizzeri contro l'incendio. Assicurazione di rischi nell'uno e nell'altro caso ed anche, in ambedue i casi, iniziative di Stato o di enti pubblici, come è naturale trattandosi di esperienze rischiose, in cui la posta è un alto interesse pubblico; ma non v'è dubbio che a sua tempo anche la iniziativa privata potrà cimentarsi in questo campo e raccogliere nuove benemerenze.

Paolo Medolaghi

Orientamenti della tecnica attuariale

Vi è in molti la quasi persuasione che l'*Attuario* sia soltanto il manipolatore, un po' arido, di « tavole di mortalità » ed il costruttore, più o meno originale, di teorie e di statistiche sulla probabilità di vita e di morte del genere umano.

Questa persuasione è, senza dubbio, una verità giacchè la scienza attuariale ha, fra i suoi compiti, anche quello di studiare il fenomeno di « sopravvivenza » e trarne delle leggi « approssimate » relative al suo probabile andamento.

Compito, più o meno simpatico a seconda dei punti di vista, ma, in ogni caso, di enorme importanza in quanto riferito al problema « fondamentale » dell'esistenza al quale si collegano — a parte, sentimenti ed affetti — interesse di alto valore per le collettività, interessi economici e finanziari dei singoli.

In un libro recente di un medico americano sulla lotta della scienza contro la morte, il « prologo » si fonda, precisamente, su conclusioni tratte dall'esame della « *linea degli* L_x », cioè sulle tavole — così egli chiama — di vitalità: una sottile linea *discendente* su di un foglio: null'altro!

Parole brevi ma significative e, in un certo senso, riconoscenti verso chi ha tracciato quella linea facendo conoscere che, pure nella sua ineluttabilità verso i singoli, il Fato segue una legge d'insieme che, in base ad esperienza centenaria, può essere indicata con sufficiente realismo.

Ma se l'affermazione è una verità, essa non è *tutta* la verità, arrestandosi alle « origini » (indubbiamente, la tecnica attuariale è sorta col sorgere dell'idea assicurativa delle persone e si è sviluppata col progredire dell'assicurazione sulla vita) e, tutt'al più, riferendosi a taluni problemi che riguardano i fondamenti statistici delle assicurazioni sociali. Ben più vasto è invece il campo di studio e di applicazione delle discipline attuariali se si considerano gli sviluppi notevoli di questo ramo della tecnica dalle dette « origini » ad oggi!

Altra inesattezza di visuale deve essere rilevata a proposito del contenuto e, soprattutto, delle finalità della funzione attuariale. Si ritiene generalmente — pur negli ambienti che si avvalgono di tale funzione — che l'Attuario sia elemento caratteristicamente « teorico » che alambicca formule, elabora statistiche, traccia diagrammi, pronostica, più o meno arbitrariamente, sull'avvenire, chiuso nella torre quasi inaccessibile del suo laboratorio!

La concezione di questo tecnico, astratto dalla realtà, dalle esigenze e dagli adattamenti — talvolta inevitabili — della costruzione pratica, se può sembrare, sotto un certo profilo, di ordine superiore, è sommamente *ingiusta*.

specie nel pulsare vivo della esistenza odierna in cui tutto è tenacemente teso, appunto, ad uno sforzo costruttivo.

L'ingegnere, il fisico ed il chimico sono ugualmente studiosi di leggi che trovano la loro espressione sintetica in formule: ugualmente creatori di ipotesi, talvolta ardite, sulle quali si plasma la teoria e da questa si desumono la via e la forma dell'applicazione. Nessuno pensa che questi tecnici siano semplicemente dei teorici ma tutti riconoscono ad essi la magnifica figura di « realizzatori » nei vasti campi riservati alla loro dottrina ed alla loro capacità esplicativa.

Alla stessa stregua non può non essere considerato e valutato l'Attuario, *realizzatore* concreto nell'ambito finanziario ed assicurativo: *costruttore effettivo* — e non puro artefice di combinazioni numeriche — in quanto regolatore delle basi di vita e di sviluppo delle istituzioni previdenziali, ponderato armonizzatore della speculazione scientifica (che determina il « perfetto » o il « quasi-perfetto » teorico) con le *possibilità della pratica* entro margini compatibili con il minimo necessario a garantire, al presente e nel *futuro*, la vitalità e la solidità delle istituzioni stesse.

E' questo l'*orientamento che ha assunto in Italia la scienza e la tecnica attuariale*, non solo indirizzando la ricerca teorica a mète assolutamente realistiche, non solo risolvendo, nel campo della pratica, problemi anche difficili, che si connettono alla magnifica estensione fascista — in superficie e profondità — delle attività assistenziali, previdenziali, assicurative, ma ampliando il campo della indagine, anche all'infuori delle forme e della specie cui, per tradizione, si ritiene circoscritta l'opera dell'attuario (assicurazioni inerenti alle « persone ») così da investire, invece, *tutto il fenomeno assicurativo* studiandolo nei suoi aspetti tecnico-statistici per migliorarne, occorrendo, l'assetto, valorizzarne sempre più la funzione, ampliarne la portata.

In senso generale e comprensivo, la *previdenza* può essere definita come approntamento « attuale » di mezzi per fronteggiare — nelle sue conseguenze finanziarie — un evento dannoso, di carattere casuale, che può, in un certo momento, colpire persone o cose. Il concetto di « casualità » significa che l'avvenimento può o non può avvenire, o se esso è del tutto certo quanto al suo verificarsi — morte dell'individuo — è incerto nei riguardi dell'epoca in cui avverrà.

E' noto che il problema previdenziale può essere risolto attraverso l'assicurazione — mutualità tecnica degli esposti allo stesso rischio realizzata attraverso l'impresa assicuratrice.

Il fenomeno assicurativo, sia esso concernente le persone — nel campo della previdenza libera o in quello della previdenza sociale (obbligatoria) — sia riguardante le cose, conduce, pertanto, all'impostazione di tre problemi basilari:

— problema finanziario;

— problema tecnico-statistico;

— problema organizzativo.

1°) Esistono per la mutualità (e, quindi, per l'impresa che garantisce) *impegni che verranno a maturazione a scadenze più o meno lunghe*: tali sempre da imporre delle previsioni finanziarie attraverso il tempo e, di conseguenza, una adatta politica di investimenti, nel quadro degli interessi generali del Paese.

2°) Esiste un « *rischio* » che deve essere studiato nella sua essenza, nel suo « probabile » svolgersi, nella sua incidenza, nelle sue ripercussioni e deve *essere*

valutato per poter stabilire l'uguaglianza « attuale » (come probabilisticamente concepita) delle prestazioni reciproche delle parti.

La *statistica* permette di raccogliere ed elaborare il materiale dell'esperienza: il *calcolo* consente di costruire — su determinate ipotesi di probabilità — gli schemi teorici della variabilità casuale (concetto sviluppato ed applicato, in Italia); la *tecnica* conduce a realizzare il massimo di *approssimazione* nello sforzo — non sempre agevole e tanto più cospicuo quanto più ci si allontana dalle forme semplici connesse al *puro* fenomeno della « vita » — di rendere compatibili i metodi rigorosi della teoria colla « massa » del materiale di cui si dispone, con le caratteristiche di « omogeneità » che esso presenta, colla fisionomia stessa del « rischio » in rapporto alla « obbiettività fortuita » dell'evento dannoso.

3°) Esiste, infine, una *organizzazione* da dare all'impresa per raggiungere, nel modo più economico, la finalità che spetta a ciascuna, a seconda che trattasi di istituzione assistenziale o di previdenza obbligatoria, ovvero di compagnia avente carattere privato e, quindi, tendente a legittimo lucro; a seconda che l'assicurazione rifletta la vita dell'uomo ovvero i danni che possono colpire le cose.

Organizzazione, intendo, *nel senso specifico della tecnica* e non in quello più proprio del settore amministrativo — pur fondamentale ma estraneo al quadro di cui mi occupo. Sotto tale aspetto sono da comprendere la *determinazione dei sistemi tariffali e contributivi* (premi e contributi sono l'espressione numerica del coefficiente di probabilità del verificarsi dell'evento — coefficiente tratto, a sua volta, quando e nei limiti del possibile, dall'indice di frequenza del fenomeno nel passato); *la formazione di statistiche tecniche ed economiche*, la loro congrua elaborazione, la loro intelligente, tempestiva ed adeguata interpretazione; *la valutazione della situazione aziendale* in rapporto al valore degli impegni futuri quale rappresentato dalle riserve matematiche, riserve tecniche in genere, riserve di sicurezza o di emergenza; la *percezione pronta e sensibile degli eventuali perturbamenti e degli scarti anormali* — e rispettive cause — al previsto svolgersi del fenomeno, sia per modifica delle condizioni di ambiente, sia per intervento di fattori di disequilibrio, sia per il trasformarsi della stessa massa assicurata ed assicurabile, sia per il sopraggiungere di fatti che possano influire sulle condizioni caratteristiche ed insopprimibili della « assicurabilità » dei fenomeni.

Evidentemente, questo complesso di *attività dottrinale ed applicativa* che non vuole affatto nè esaurire il campo, nè circoscriverlo, nè esser tassativo — riguarda *tutte* le forme e le varietà assicurative, senza eccezioni e limitazioni che sarebbero contrarie allo spirito ed alla realtà di un indirizzo di studio e di pratica così unitario, così omogeneo — per identità di materia e di abito mentale di chi la tratta — come quello della « tecnica attuariale ». Altrettanto evidente l'inclusione di problemi puramente finanziari quando essi impongano calcoli che trascendono dai limiti del conteggio elementare e richiedono, non solo lo strumento del calcolo superiore ma, altresì, l'adozione di ipotesi collegate alla sorte.

Senza dubbio, esistono divarî anche profondi sulle « possibilità » di giungere a risultati attuarialmente rigorosi, come esistono confini oltre i quali l'indagine tecnico-statistica può rappresentare pura speculazione teorica, senza visuale di risultanze adeguate al lavoro che richiede; ma, nell'insieme, l'intervento della tecnica attuariale, opportunamente impiegata con la *conoscenza « realistica »* di quello che può o non può essere, di quello che è utile e di ciò che è superfluo, rappresenta *sempre* fattore di migliore e più proficuo assetto dell'impresa. Direi che esso sarebbe sempre necessario, anche nell'ambito delle

« assicurazioni contro i danni alle cose » le quali, fino a qualche tempo fa, sono state trattate, non dirò con empirismo, ma al di fuori di impostazioni razionali — o avviate verso una razionalità — e sulla base di una esperienza commerciale che ha enorme valore pratico, ma rischia di non esser sempre tempestiva e adeguata nelle sue variazioni (perchè mancante di un riferimento-base fondato su una teorica, sia pure ipotizzata ed approssimata) e risente di fattori soggettivi od ambientali, talvolta di influenza decisiva.

Nessuno può disconoscere che il rischio di « morte dell'uomo » — ed, ormai, pur con qualche riserva, quello di « invalidità » — offre ampie fondate possibilità di applicazione dei canoni attuariali, bene adattandosi i fenomeni, demografico e finanziario, al rigore del calcolo. Da qui l'ampia messe di studi (che pur hanno *sempre* nuovi indirizzi e nuovi panorami) la vastissima perfetta documentazione, i risultati che costituiscono vanto ambitissimo della tecnica attuariale, collaboratrice insostituibile dell'azione previdenziale ed assicurativa riguardante le « persone ».

Nei confronti dei rischi cui sono esposte le « cose » — ed anche gli uomini quando dal campo della « morte » si passa a quello della « disgrazia accidentale » (infortunio) e della « malattia » — le possibilità di applicare con « metodo » e forma scientifica i dettami del calcolo delle probabilità e della tecnica attuariale sono, senza dubbio, ridotte: in talune evenienze, quasi nulle. *Ma esse esistono* e sono giovevoli all'economia assicurativa.

Il problema stesso della *assicurabilità dei fenomeni naturali o collettivi* — problema che implica l'esame del rischio per scorgervi l'esistenza, o meno, dei fattori costitutivi dell'insieme omogeneo e sufficientemente ampio in cui può giuocare la cosidetta « legge del caso » — è materia propria dell'Attuario, il quale, formato allo studio degli eventi probabili delle rispettive funzioni e rappresentazioni, può, meglio di ogni altro, valutare gli elementi dell'oggettività del fenomeno, soppesare i fattori di perturbamento, interpretare le risultanze statistiche, determinare adeguatamente le condizioni di esercizio del ramo assicurativo. E, al caso, riscontrando la mancanza dei caratteri propri dell'avvenimento assicurabile (assicurazioni sporadiche, eccezionali, a carattere catastrofico) può stabilire norme di opportuna cautela, accorgimenti tecnici, restrizioni, istituti complementari (riassicurazioni, riserve di garanzia) che consentano lo svolgimento di un esercizio industrialmente dosato.

E parimenti rientra nell'opera dell'Attuario lo stabilire quel piano di « statistiche » che consenta di seguire l'andamento del fatto assicurativo e, attraverso lo studio di esso, giungere a quell'equilibrio che è precipua, insopprimibile finalità (nell'interesse stesso della massa assicurata) dell'impresa assicuratrice.

Questa direttrice di lavoro — che parte dalla scienza per giungere ragionevolmente nell'Azienda posta di fronte ai problemi quotidiani, assillanti, spesso difficili, della produzione, della concorrenza, delle esigenze di ordine generale e particolare — è perseguita con passione e fede dagli attuari italiani. Eminenti scienziati l'hanno proclamata nei libri e nella scuola dandone esempio con realizzazioni importanti ed interessanti. La schiera dei pratici — presso gli Istituti e nella professione — si addentra sempre più nei nuovi problemi portando in essi, non già, come forse si crede o si teme, un bagaglio di soprastrutture tecniche ingombranti, ma il fuoco di intelligenze e di volontà realizzatrici che ragionano ed operano su basi di dottrina e di scienza ma con giusta visione delle *necessità e delle opportunità della costruzione incessante* per cui senza posa ciascuno deve dedicare tutto se stesso.

Bruno De Mori.

L'organizzazione tecnica delle imprese assicuratrici

L'organizzazione tecnica delle imprese assicuratrici presenta, oltre ai problemi di tecnica generale di esercizio comuni a tutte le aziende (attività di produzione, contabilità, reclamistica, ecc.), problemi particolari e propri dell'industria assicuratrice, che sono perciò chiamati problemi di tecnica assicurativa pura.

Le disposizioni e le direttive di tecnica assicurativa pura, che hanno fondamentale importanza per l'esercizio dell'impresa assicuratrice, comprendono norme di amministrazione (tra le quali rientrano l'amministrazione di beni, l'impiego dei capitali; la riassicurazione, la medicina delle assicurazioni, la matematica delle assicurazioni, ecc.) e norme necessarie per l'assunzione dei rischi e per la loro copertura, a cui appartengono da una parte la valutazione del rischio e dall'altra il corrispettivo del rischio e la prestazione dell'indennizzo. Ma per il sistema di organizzazione dell'industria assicurativa le più importanti e più difficili questioni si presentano sopratutto in materia di assicurazione e di copertura di rischi.

E' noto infatti che il rilievo statistico che in una successione di prove o di esperienze può farsi del numero di volte che l'evento stesso si è manifestato, permette di misurarne la frequenza e quindi, entro certi limiti di speciali approssimazioni, anche la probabilità. Affinchè il risultato sia utilizzabile e meritevole di fiducia, rispetto a pratiche applicazioni, è necessario che il campo di osservazione e di esperienze sia sufficientemente omogeneo e abbastanza ampio. Ora, se l'assicurazione (che deriva dalla possibilità che accadano certi eventi sfavorevoli alla vita dell'uomo, alla sua salute, al suo patrimonio) riguardassero elementi omogenei e l'evento dal quale essa dipende fosse perfettamente determinabile, l'assicuratore potrebbe farsi un'idea esatta, per quanto è possibile in relazione alle circostanze, del rischio che deve sopportare e potrebbe quindi calcolare e misurare l'equivalente che deve chiedere come corrispettivo della tutela assicurativa.

L'organismo delle assicurazioni si presenta invece, specialmente per alcuni rami di attività, in condizioni molto diverse. L'assicurazione sulla vita è la sola che abbia un fondamento scientifico essendo la sola che, allo stato attuale della tecnica, possa disporre di uno strumento rigoroso atto a determinare con sufficiente approssimazione le frequenze del fenomeno di mortalità e di sopravvivenza. Nel campo delle assicurazioni dei rami elementari (cosidetti forse perchè dal punto di vista scientifico sono ancora, purtroppo, alla A, B, C) manca la

possibilità di un'applicazione abbastanza rigorosa dei principî della statistica e del calcolo delle probabilità.

Gli elementi o il complesso di elementi che l'assicurazione protegge risarcendo il danno parziale o totale ad essi prodotto dall'evento fortuito, non sono mai uguali tra loro nè è possibile classificare in modo semplice e sistematico, tale cioè da permettere rilievi statistici che sia possibile interpretare secondo i concetti della teoria, la frequenza e l'intensità di avveramento dei rischi. Pertanto occorre procedere in base ai dati generali dell'esperienza relativa alla determinazione del rischio singolo e soggettivo, alla sua assicurabilità, alla sua qualificazione dal punto di vista assicurativo.

Da questi brevi cenni risulta quanto complessa e difficile sia, ma specie nei danni elementari, l'arte dell'assicurare.

E' confortante rilevare come in Italia gli studi in materia di tecnica assicurativa abbiano fatto, specie in questi ultimi anni, decisivi progressi.

Le imprese assicuratrici hanno, dal canto loro, cercato di perfezionare nel miglior modo possibile le basi statistiche e di adeguare i premi alle risultanze ricavate dall'esperienza.

Ma molto cammino resta ancora da compiere. E' indispensabile che tutti coloro che possono farlo contribuiscano a divulgare le nozioni, la comprensione dell'industria assicuratrice nel suo funzionamento, nella sua organizzazione, nelle sue basi essenzialmente tecniche. Con lo svilupparsi della comprensione della tecnica assicurativa progredisce infatti anche la comprensione del diritto contrattuale delle assicurazioni che su quelle si fonda. Bisogna cercare di illuminare la grande massa dei contraenti sugli influssi della tecnica assicurativa, perchè così si eliminano parecchi equivoci e si contribuisce allo sviluppo dell'idea assicurativa.

Se si darà al contraente una chiara idea della tecnica delle compagnie d'assicurazione e gli si forniranno delucidazioni sugli obblighi, che per lo più sono basati su principî di tecnica assicurativa, si renderà un grande servizio all'industria assicuratrice, che non è astratta distributrice dell'onere matematico-statistico necessario per raccogliere i fondi destinati alla copertura assicurativa di ogni singola categoria di rischi, ma è un'industria che vive nell'ambito dell'economia generale della Nazione e che contribuisce alla vitalità e prosperità di ogni utile e sana attività economica.

Nicola Gasperoni.

Aspetti tecnici dei servizi tributari

I servizi di riscossione tributaria affidati ad imprese private comprendono, come è noto:

a) la riscossione delle imposte dirette erariali, provinciali e comunali nonchè dei contributi a favore di enti corporativi e varî;

b) la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini.

Per una visione panoramica della tecnica delle gestioni è indispensabile prendere in considerazione separatamente i due servizi, chè — data la sostanziale diversità dei tributi — profondamente diversi sono i sistemi di riscossione e quindi d'organizzazione delle rispettive imprese.

Riscossione delle imposte dirette.

Il vigente sistema di riscossione delle imposte dirette si riconnette al triplice sistema già in vigore negli antichi Stati che costituirono poi il nuovo Regno d'Italia:

1°) della riscossione diretta o regia di Stato (Regno di Sardegna, Ducato di Parma ed in parte anche Regno delle Due Sicilie);

2°) della riscossione per il tramite degli Enti ausiliari territoriali, e particolarmente dei Comuni (Granducato di Toscana, ed in parte anche Regno delle Due Sicilie);

3°) della riscossione per appalto a privati (Stato Pontificio, Regno Lombardo-Veneto, Ducato di Modena).

Escluso il concetto di rendere i singoli Comuni responsabili verso lo Stato dell'intero gettito delle imposte, in quanto li avrebbe gravati di un obbligo oltremodo oneroso e tutt'altro che consono ai loro fini istituzionali, degli altri due metodi della riscossione diretta e per appalto fu preferito il secondo.

Il primo progetto di legge, all'uopo elaborato dal Ministero e sottoposto all'approvazione della Camera dei Deputati in data del 18 novembre 1862, tenne infatti a dimostrare come, dalle indagini opportunamente esperite, le esazioni massime e con il minor dispendio si fossero verificate appunto nelle provincie, in cui vigeva il sistema dell'appalto, retribuito ad aggio e vincolato all'onere

del « non riscosso per riscosso », e più precisamente nelle provincie lombardo-venete (1).

Tale concetto fu ribadito dai successivi disegni di legge Minghetti del 19 marzo 1863, Nisco del 12 maggio 1863, Sella del 21 novembre 1865, Cambry-Digny del 4 febbraio 1868, ed ancora Sella del 9 dicembre 1870 che divenne la Legge organica 20 aprile 1871, n. 192, che generalizzava il sistema di riscossione per appalto a privati, retribuiti ad aggio e soggetti all'obbligo del « non riscosso per riscosso ».

* * *

Il sistema di riscossione stabilita con detta legge s'incardina sui seguenti principî fondamentali, cioè:

a) riscossione per appalto, con contratto che fa dell'esattore o ricevitore un privato assuntore, non dipendente dal Governo o dalle pubbliche amministrazioni se non in quanto è stabilito dalle stipulazioni contrattuali, secondo il diritto comune;

b) esattorie che riscuotono le imposte dei contribuenti e ricevitorie che concentrano le riscossioni degli esattori per riversarle nelle casse della provincia e dello Stato;

c) nomina degli esattori e ricevitori per asta o sopra terna, a scelta dei comuni e delle provincie;

d) aggio percentuale sulle riscossioni a sui versamenti, che mentre retribuisce i contabili in proporzione dei servizi prestati, proscioglie lo Stato e gli enti interessati dal carico delle pensioni;

e) obbligo del non riscosso per riscosso, che assicura il puntuale incasso delle imposte e sovrimposte, alle stabilite scadenze, da parte degli agenti della riscossione;

f) doppia cauzione, l'una dell'esattore e l'altra del ricevitore, entrambe stabilite per garantire i versamenti e per mallevare l'erario e le pubbliche am-

---

(1) Interessante è il raffronto, che si desume dalle statistiche del tempo, fra il gettito delle imposte riscosse dagli agenti governativi e quelle riscosse dai privati appaltatori.

Per cui: con riferimento all'esercizio 1869, su di un complesso di L. 297.930.753,50, risultavano non riscosse L. 45.460.099,58, nelle seguenti proporzioni per alcuni compartimenti.

a) *agenti governativi*:

Sardegna	39,66 %
Sicilia	30,84 %
Parma	13,95 %

b) *privati appaltatori*:

Modena	5,04 %
Lombardia	4,16 %
Veneto	0,95 %

E con riferimento al successivo esercizio 1870, su di un complesso di L. 195.093.120,34, risultavano non riscosse L. 51.685.896,05, nelle seguenti proporzioni per gli stessi compartimenti:

a) *agenti governativi*:

Sardegna	86,65 %
Sicilia	40,61 %
Parma	48,04 %

b) *privati appaltatori*:

Modena	7,83 %
Lombardia	5,73 %
Veneto	4,79 %

ministrazioni da prevaricazioni o da vuoti di cassa, ed i contribuenti da concussioni, abusi o danni;

g) procedura esecutiva privilegiata che, con forme spedite e sommarie nella vendita forzosa dei beni mobili ed immobili, assicura la esazione delle imposte così dai contribuenti come dagli esattori e ricevitori, quando si rendono morosi od inadempienti;

h) rimborso delle quote inesigibili ed indebite a favore degli agenti della riscossione, come correttivo dell'obbligo rigoroso loro imposto di anticipare come riscosse le quote che non hanno ptuto riscuotere per qualsiasi causa.

Per dirla in breve, base del sistema di riscossione è l'*appalto* per *contratto* con privati assuntori, coll'*obbligo* del non riscosso per riscosso, colla *garanzia* della malleveria, e colle *sanzioni* delle multe e della vendita forzosa della malleveria e di tutti i beni mobili ed immobili degli assuntori.

* * *

Il servizio di riscossione in base al sistema stabilito con la legge Sella del 1871 che, inalterata nelle sue linee fondamentali, è ora trasfusa nel T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, si effettua dagli esattori con le seguenti norme:

Il pagamento delle imposte, salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, è ripartito in sei rate bimestrali, scadenti il 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre.

Le imposte da riscuotere sono iscritte negli appositi elenchi nominativi detti *ruoli* che, per essere posti in riscossione, devono essere prima resi esecutivi dall'Intendente di Finanza per le imposte erariali e le sovrimposte, dal Prefetto per le altre e successivamente pubblicati all'albo comunale e quindi consegnati all'Esattoria.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata, come sopra visto, il contribuente è assoggettato sulla somma scaduta e non pagata *ad una indennità di mora* del 2 % se il debito viene versato entro i tre giorni successivi e del 6 % se successivamente. Questa indennità va a beneficio dell'esattore, ma quando non sussiste l'obbligo del non riscosso per riscosso, spetta invece all'ente che ha emesso il ruolo.

La registrazione delle riscossioni deve essere compiuta sui ruoli (emarginazione).

Scaduta la rata, l'esattore deve intimare ai contribuenti morosi uno speciale *avviso di morosità* contenente, con la cifra del debito distinto per ciascuna rata e l'importo della indennità di mora, l'invito a pagare le somme così dovute entro il termine di cinque giorni dalla sua notifica.

Solo dopo trascorso tale termine l'esattore procede, a mezzo dell'Ufficio esattoriale, al pignoramento (che si perime in 90 giorni) dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune.

Trascorsi dieci giorni senza che il debitore abbia soddisfatto il suo debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti pignorati.

Solo se la esecuzione mobiliare ha avuto esito negativo, l'esattore può procedere a quella sugli immobili, qualora ve ne siano, esistenti nel Comune ove l'imposta è dovuta.

Quando l'esattore si trova nella necessità di dover agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati in altro comune, deve rivolgersi all'esattore del luogo ove il contribuente ha il suo domicilio.

L'esattore, assumendo l'obbligo di rispondere a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso, obbligo che esiste per tutte le imposte e contributi

ordinari, salvo qualche eccezione, deve versare entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, al ricevitore provinciale, *gli otto decimi* delle somme dovute allo Stato, alla Provincia ed agli Enti Sindacali, al Comune quelli per imposte comunali; i residui *due decimi* li versa poi nel corso del bimestre e non oltre il giorno nove del secondo mese successivo a quello di rata.

L'esattore ha però diritto al rimborso di quelle imposte inscritte nei ruoli che non ha potuto riscuotere per nullatenenza od irreperibilità dei contribuenti.

* * *

Lo sviluppo accentuato e costantemente progressivo che hanno assunto le gestioni esattoriali, specie negli ultimi anni, ha sollevato vari problemi interessanti i servizi stessi sia in riferimento alla loro attrezzatura tecnico-organizzativa, che rispetto alla necessità di adeguare alle esigenze dei tempi nuovi(improntati a un dinamismo vivo e pulsante) le disposizioni che regolano la riscossione dei tributi, il cui testo unico (17 ottobre 1922, n. 1401) è, come si è accennato, salvo modifiche introdotte a più riprese, lo stesso che regolava la riscossione delle imposte nel 1871.

Le riforme introdotte per altro hanno quasi sempre esclusivamente interessato modalità procedurali di riscossione e solamente nel 1930, con il Decreto Legge 30 novembre, n. 1465, le riforme stesse, sia pure con carattere transitorio, hanno dato la possibilità agli agenti di riscossione di operare con mezzi idonei e con essenziali semplificazioni, tali da trasformare radicalmente la struttura tecnico-organizzativa delle aziende esattoriali.

Uno dei principali risultati di questo nuovo indirizzo è quello relativo al rilascio della quietanza sintetica in sostituzione di quella analitica. Le operazioni di riscossione nei periodi di rata erano un po' la bestia nera di tutte le esattorie per la lungaggine necessaria ed inevitabile con cui le operazioni stesse venivano eseguite, mentre folle imponenti di contribuenti premevano sugli sportelli, mai, o quasi mai, sufficienti ad eliminare con speditezza gli ingorghi di pubblico impaziente ed esasperato dalle lunghe attese.

La innovazione apparve a più d'uno, nei primi momenti della sua applicazione, audace ed oltremodo semplicista, ma i dubbi sulla bontà della modificazione non resistettero ai risultati che si dimostrarono subito vantaggiosi e per le aziende e per i contribuenti. Alcune esattorie, poi, con metodi ancor più spediti e pratici hanno vieppiù semplificato l'operazione col rilasciare la quietanza di pagamento mediante una sintetica certificazione apposta in calce alla cartella dei pagamenti. Altre esattorie invece hanno ritenuto utile predisporre le quietanze di ciascun contribuente e di tenerle pronte a richiesta degli stessi. Le quietanze sono compilate in modo tale che, ove non venissero ritirate, possono tramutarsi in avvisi d'intimazione.

Per rendere possibile l'applicazione dei vari sistemi su indicati, è stato naturalmente necessario trasformare radicalmente la struttura dei servizi interni delle aziende e prima fra tutte quella riguardante il carico dei ruoli. Tale incombenza, che in un non lontano passato era limitata alla sola copia manoscritta dei ruoli stessi da consegnarsi agli uffici di riscossione per la scritturazione contabile e procedurale relativa, è oggi, specie nelle grandi esattorie, di capitalissima importanza sovratutto per la limitatezza del tempo concesso per lo svolgimento delle varie operazioni. Siccome attualmente sono organizzate gran parte delle aziende del genere, le operazioni di tale servizio hanno per iscopo la compilazione delle schede contenenti tutti i tributi e contributi facenti carico al medesimo contribuente, ed alla quadratura contabile di tali schede.

Naturalmente anche per detto compito si è avuto un processo di evoluzione che, pur abbastanza rapido, ha determinato sapienti realizzazioni rese possibili con l'adozione di acconci mezzi meccanici.

Dalla compilazione manoscritta della scheda su carta opaca, lavoro quanto mai complesso e macchinoso e suscettibile di numerosi errori di varia natura e portata, si è passato al sistema di scritturazione con macchine scriventi contabili, su una scheda di carta trasparente capace di riprodurre fotograficamente copia di essa, copie utilizzabili per la redazione della cartella di pagamento, avvisi di intimazione, delegazioni, ecc. (macchine cianografiche ed eliografiche).

I dati da trasportare sulla scheda erano desunti da una mazzetta di talloncini, in cui erano rispettivamente trascritti i singoli articoli di ruoli ed elementi relativi, ottenuti mediante il taglio delle copie dei ruoli stessi e raggruppati per ciascun contribuente.

A questo sistema, che ancora oggi è usato in varie esattorie del Regno è succeduto quello relativo al complesso elettromeccanico che ha come caratteristica principale quella di un elemento base (schedine perforate) circa la posizione tributaria di ciascun contribuente utilizzabile in tutto od in parte per i carichi degli anni successivi.

Il sistema a schedine perforate sorse inizialmente con intendimenti statistici e precisamente per rendere più agevoli le operazioni di selezione e di conto dei dati relativi ai censimenti. La complessità delle indagini richieste in questo particolare campo della statistica ha reso necessaria l'adozione di mezzi più perfezionati per l'esecuzione del lavoro, per cui oggi è possibile eseguire la maggior parte delle operazioni in base alla schedina perforata convenzionalmente per i dati originali da elaborare.

Con le schedine perforate riguardanti lo stesso contribuente, si può così compilare un ruolo fuso prima e la scheda poi, i cui carichi sono automaticamente rateati conseguendosi anche la quadratura contabile.

* * *

Un aspetto particolare delle aziende esattoriali è quello relativo al lavoro compiuto dagli speciali reparti di documentazione. Come si è visto gli esattori, per le quote di tributi e contributi inesigibili debbono produrre all'Ente di competenza una richiesta di rimborso corredata da documenti giustificativi della asserita inesigibilità. Detti documenti perciò vengono redatti nei modi, forme e termini previsti dalla legge speciale in riferimento al risultato negativo delle azioni coattive inutilmente sperimentate, ed integrati dalla prova di aver soddisfatto a tutti gli adempimenti accessori e sussidiari dalla legge stessa prescritti.

La preparazione, il riordino, l'esame e la produzione di tali documenti rende necessaria una competenza specifica ed una conoscenza profonda non solo del T. U. delle leggi di riscossione, ma anche di tutta la legislazione speciale emanata in riferimento alla istituzione e riscossione dei vari tributi e contributi ed anche dei giudicati che le autorità giudiziarie ed amministrative hanno pronunciato talvolta discordamente e contradditoriamente, su casi particolari e complessi. Di più, non sempre la legge speciale detta norme procedurali assolutamente specifiche e caratteristiche, ma sovente fa esplicito richiamo alle norme comuni o, con il suo silenzio circa particolari azioni od adempimenti, determina l'applicazione delle norme comuni stesse. Ne consegue perciò che i servizi di documentazione hanno la caratteristica di un vero e proprio ufficio legale-contenzioso ove convergono tutti i rapporti amministrativi vertenti sulla presentazione delle domande di rimborso non esclusi gli appelli avverso i giudicati sfavorevoli.

Ed è appunto in considerazione di queste imprescindibili esigenze che la

Legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, ha istituito gli albi nazionali degli *esattori* e dei *collettori* per essere iscritti nei quali occorre, tra l'altro, il possesso di un adeguato titolo di studio ed il superamento di un esame.

Riscossione delle imposte di consumo

La riscossione delle imposte di consumo ha luogo in base alle norme del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 e del regolamento approvato col R. D. 30 aprile 1936, n. 1138.

Giusta le dette norme, salvo le esenzioni, l'imposta si applica a sommi capi, come segue:

1°) per le bevande vinose, alla vendita o cessione a qualsiasi titolo fatta dal produttore ai consumatori oppure ai commercianti al minuto, nello stesso Comune.

Nel primo caso l'imposta è dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto;

2°) per le bevande vinose ed alcooliche, pesci salati e conservati, cioccolato, biscotti e dolciumi di ogni genere, formaggi e latticini, saponi fini, profumerie, mobili e pelliccerie, alla vendita o cessione a qualsiasi titolo fatta dai commercianti all'ingrosso (siano o non fabbricanti) ai consumatori, oppure ai commercianti al minuto, nello stesso Comune.

Nel primo caso l'imposta è dovuta dai commercianti all'ingrosso, nel secondo dai commercianti al minuto;

3°) sul consumo dei detti generi, fatto dai commercianti all'ingrosso e dalle proprie famiglie;

4°) sul consumo delle bevande vinose fatte dal produttore e dalla propria famiglia quando non ricorra l'esenzione di cui appresso;

5°) all'introduzione nel territorio del Comune dei generi di cui al precedente n. 2, provenienti da altri Comuni o dall'estero comunque e da chiunque il trasporto e la consegna siano eseguiti, e cioè tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal compratore o possessore della merce o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del venditore o mittente.

Se il possessore o destinatario è un consumatore, oppure un commerciante al minuto, questi sono tenuti senz'altro al pagamento dell'imposta; se invece è un commerciante all'ingrosso, l'imposta si applica in un secondo tempo alla estrazione dei generi dai locali di deposito per la vendita o cessione ai consumatori, oppure ai commercianti al minuto, nei modi come al precedente n. 2;

6°) per le carni, alla macellazione degli animali bovini, suini, ovini ed equini.

Per le carni fresche, salate, lardo e strutto provenienti da altri Comuni o dall'estero, all'atto della immissione in consumo come al precedente n. 5 (comma 2°);

7°) per il consumo del gas per illuminazione e riscaldamento e della energia elettrica per illuminazione, mediante liquidazione alle officine di produzione a carico dell'esercente, con diritto a questi di rivalersene sui consumatori;

8°) per il consumo dei materiali per costruzioni edilizie, mediante liquidazione, a computo metrico, da farsi a fabbrica o lavoro ultimati, tranne il caso di riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Cod. Civ., per le quali l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio.

Sistemi di riscossione.

A parte il sistema dell'abbonamento obbligatorio di carattere generale stabilito dalla legge per la riscossione della imposta di consumo — nei confronti dei commercianti al minuto ed all'ingrosso — sul cioccolato, dolciumi, profumerie, saponi fini e pelliccerie, e nei confronti di tutti i contribuenti per l'imposta sui materiali edilizi impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie, nonchè dell'abbonamento obbligatorio, pure stabilito dalla legge, per alcuni casi di carattere particolare, la riscossione delle imposte di consumo, tanto nelle gestioni dirette dei Comuni quanto nelle gestioni appaltate, può effettuarsi a tariffa oppure mediante convenzioni di abbonamento con gli esercenti e con i privati consumatori.

Nei Comuni a gestione diretta, aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (classe H-I), la riscossione delle imposte di consumo può essere stabilita, previa autorizzazione prefettizia, anche mediante abbonamento obbligatorio con gli esercenti e coi privati consumatori.

Sistemi di gestione.

La riscossione delle imposte di consumo può dai Comuni essere effettuata mediante gestione diretta oppure essere ceduta in appalto.

Tanto per la diretta gestione, quanto per la cessione della gestione in appalto, i comuni contermini della stessa provincia, con popolazione complessiva non minore di 10.000 abitanti, possono costituirsi in consorzio.

Pei Comuni di popolazione superiore a 10.000 abitanti e pei consorzi di Comuni, l'appalto deve essere conferito esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde, con o senza la pattuizione di un minimo garantito sulle riscossioni al netto dell'aggio.

Nei Comuni di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la forma di gestione appaltata può essere ad aggio oppure a canone fisso.

Così pure, nei Comuni di popolazione inferiore a 10.000 abitanti la gestione può essere appaltata alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, verso la corresponsione di un canone fisso e con la esclusione dall'appalto dell'imposta sui materiali per costruzioni edilizie, sul gas e sulla energia elettrica, da riscuotersi direttamente dal Comune.

La tecnica della riscossione delle imposte di consumo va divisa in due branche. L'una è quella degli appalti; l'altra è quella della riscossione vera e propria, sia che la funzione pubblica della riscossione si esplichi da personale alle dipendenze degli appaltatori, sia che venga direttamente esercitata dai Comuni, soggetti del diritto di imposizione.

Daremo un cenno delle due tecniche, quanto alla organizzazione, all'attrezzatura ed alle competenze specializzate del personale e dei servizi.

Le imprese appaltatrici.

Di imprese appaltatrici ne esistono di importanza e notorietà nazionale e di importanza regionale o puramente locale; di quelle che hanno una tradizione, di altre di istituzione recente, ed infine, di quelle con vita effimera ed intermittente.

Presupposto della considerazione delle ditte appaltatrici dal lato della organizzazione ed attrezzatura tecnica è che lo svolgimento degli affari sia continuo e non sia limitato alla gestione di una o pochissime aziende di riscossione.

All'inizio dell'attività appaltatrice, in genere non esiste l'organizzazione, che chiameremo centrale, cui ora si fa riferimento. Ma la organizzazione si

crea man mano, e potrà essere più o meno adeguata al bisogno, più o meno complementare ed atta a sorreggere e vigilare lo svolgimento delle gestioni sottoposte.

Compiti principali delle amministrazioni centrali delle ditte appaltatrici della riscossione delle imposte di consumo possono ritenersi:

a) il concorso agli appalti;
b) i rapporti con le amministrazioni comunali;
c) l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa alle gestioni dipendenti;
d) la vigilanza tecnica, amministrativa e del contenzioso delle aziende;
e) la contabilità riassuntiva e dei bilanci;
f) il rilevare ed eseguire il movimento del personale dipendente, il saperne guadagnare la fiducia con la prova di una intelligente selezione che tenga conto delle attitudini e della preparazione; il trattare tutte le questioni inerenti di carattere sindacale ed assicurativo.

I primi due compiti consistono principalmente: nello studio dei dati statistici dei comuni soggetti ad imposta, rilevati dalle statistiche ufficiali che i comuni debbono, tutti gli anni, od a periodi più brevi, fornire al Ministero delle Finanze; nello studio della situazione locale, con particolare riferimento alle condizioni economiche generali e particolari, alle condizioni del tempo cui si riferiscono le statistiche esaminate ed alle condizioni che si prevede si verificheranno in seguito; ai sistemi di gestione in atto nell'azienda che si vuol assumere, per stabilire se vi siano manchevolezze che, corrette, possano incrementare il gettito dell'imposta; agli oneri che si dovrebbero assumere per il personale in servizio; al numero ed alla qualità ed onere del personale che si dovrebbe assumere o trasferire per integrare le deficenze avvertite. Fin qui si tratta di uno studio che può essere svolto anche prima che gli appalti vengano banditi o che trattative siano iniziate: può essere occasione di proposte e costituire un così detto lavoro di sviluppo. Capitale è poi lo studio del capitolato d'oneri, il quale dovrebbe essere esaminato profondamente anche e specialmente per quelle clausole che potrebbero, in seguito, facilmente determinare controversie con il Comune appaltante.

Tutto ciò serve ai fini della previsione delle entrate e delle spese da farsi, considerando un aggio o un canone minimo che consenta un adeguato reddito di gestione.

Alle funzioni indicate nelle lettere *c*) e *d*), di assistenza e di vigilanza tecnica, amministrativa e del contenzioso, non si è dato, generalmente, a quanto risulta, il necessario sviluppo. Non è forse azzardato pensare che, a parte l'indiscutibile migliore gestione e maggior reddito sia delle imprese appaltatrici, sia degli stessi Comuni, derivante da una assidua e vigilante cooperazione degli organi centrali con le aziende di riscossione, si eliminerebbe un notevole numero di controversie e molte vertenze che si perdono per errata impostazione ed incompleta istruzione iniziale, si risolverebbero invece a tutto vantaggio delle ditte stesse e dei Comuni.

I compiti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono compiti comuni ad aziende di qualunque tipo, aventi più aziende e personale numeroso. I dati di rilevazione contabile variano a seconda dell'attività svolta e dei cespiti. L'avvertire ed il considerare tale varietà di elementi è pura tecnica contabile e non ci fermeremo su ciò.

Dagli accenni ora fatti nasce la considerazione che, secondo noi è di importanza essenziale: quello delle competenze specializzate. Ed è problema di importanza primaria anche per la gestione delle aziende, il personale delle quali dovrebbe avere una preparazione specifica all'altezza della delicatissima e difficile funzione che gli è demandata.

Di tale problema si discorrerà nel considerare la seconda branca della tecnica della riscossione delle imposte di consumo; quella della gestione vera e propria delle aziende.

Esposti i lineamenti di una buona struttura organica di una amministrazione centrale di una impresa appaltatrice delle imposte di consumo, e fatto cenno alla necessità che gli organi di tali amministrazioni abbiano un'ottima, se non eccezionale, competenza specializzata in tutti i problemi della riscossione ci resta da fare un accenno alla attrezzatura finanziaria delle imprese, attrezzatura che è, giustamente, prevista dallo stesso T. U. per la finanza locale, nel manifesto interesse dei Comuni appaltanti. Particolarmente per gli appalti ad aggio, per i quali ancora più si avverte la necessità di una gestione razionale e perfettamente garantita, l'art. 86 del citato T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, secondo capoverso, stabilisce che « il conferimento ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano una *adeguata organizzazione in materia* e che diano affidamento di retta amministrazione per *solvibilità* », richiama quello di *adeguatezza di mezzi*. La legge non si appaga del fatto che il gestore ad aggio (è tale in tutti i Comuni che superano i 10.000 abitanti) abbia versato la cauzione stabilita: occorre che sia solvibile indipendentemente da questa perchè i Comuni, per quanto abbiano mezzi a salvaguardia dei loro interessi, come quello del dichiarare la decadenza dell'appaltatore che non abbia versato il netto degli introiti quindicinali o il minimo garantito per lo stesso periodo, hanno anche interesse a che la gestione continui regolare, senza alternative di versamenti regolari e di versamenti dilazionati e senza pericolo di dover ricorrere ad incameramento della cauzione, che devesi ritenere, come è provvedimento, di natura eccezionale.

Sulla solvibilità influisce, come accennato sopra, il modo di investimento del capitale; ma tale considerazione non potrebbe, data la mutabilità degli investimenti, essere presa come correttivo dell'indice di solvibilità. Influirebbe, caso mai, nell'apprezzamento della competenza tecnico-amministrativa.

Le precedenti considerazioni sono tali da richiamare l'attenzione sulla recente istituzione dell'Albo degli appaltatori e sulle necessità che i suoi criteri di formazione tengano conto esatto dell'apprezzamento della solvibilità, graduando la idoneità delle ditte al concorso degli appalti, in relazione alla classe dei Comuni, secondo la potenzialità finanziaria di esse.

Se ben si guarda, tale concezione di un Albo in cui si vada dalla ditta che può concorrere ai soli appalti delle ultime classi, a quella che può concorrere alla gestione di qualunque azienda, trova il suo fondamento nella stessa tecnica degli appalti fissata dalle disposizioni del T. U. citato, sia quanto ad attrezzatura tecnica, sia quanto a potenzialità finanziaria.

Le aziende di riscossione.

La tecnica della riscossione è cosa ben più complessa: essa è anzitutto tecnica della organizzazione aziendale e poi tecnica della riscossione vera e propria.

L'organizzazione aziendale è problema che va risolto non appena la riscossione debba farsi in un complesso di uffici e la funzione direttiva, amministrativa, di riscossione, di vigilanza raggiungano un certo grado di specializzazione e le funzioni stesse richiedano la divisione del lavoro e la sua coordinazione.

Finchè il lavoro amministrativo e di riscossione avvengono in uno stesso ufficio, finchè il poco personale compie, costantemente, in unico ufficio, qualunque atto inerente alla funzione cui è preposto, non si può avere un'organizzazione interna del lavoro.

Nelle aziende complesse si ha un ufficio direttivo, che organizza e sovraintende e controlla i servizi; si hanno uffici amministrativi e contabili centrali,

si hanno uffici ispettivi e di vigilanza, si hanno riscossioni centrali e decentrati, variamente ubicati.

Costituiscono problema di tecnica aziendale, tanto l'organizzazione del corpo del personale, quanto la disposizione degli uffici per numero, servizi disimpegnati e ubicazione, quanto il collegamento dei servizi ed uffici fra loro e con l'ufficio direttivo, amministrativo e contabile centrale. Ma non sono problemi autonomi. L'organizzazione del corpo degli impiegati ed agenti dell'azienda è in relazione alle esigenze della riscossione e della vigilanza; e tali esigenze derivano tanto dalla mole del lavoro di riscossione dal numero e l'importanza degli uffici, dalla situazione di questi, dalla situazione degli esercizi all'ingrosso ed al minuto in relazione agli uffici stessi, quanto dalle caratteristiche morfologiche del terreno, dalla speciale economia del Comune e dei Comuni limitrofi, dai mezzi di trasporto, dalle viabilità, dal numero degli accessi da e per altri Comuni, dall'indole dei contribuenti, dalle abitudini del commercio, ecc.

I due problemi dunque sono complementari e l'affrontarli con successo completo richiede nel dirigente una preparazione solida su tutto quanto può avere relazione con i fatti economici che sono considerati dalla legge tributaria, e con la pratica del commercio oltre che sulla legge stessa e sui principii generali del diritto, e non solamente la pratica degli uffici di riscossione e dei servizi di vigilanza.

Nella risoluzione di tali problemi sorgono anche difficoltà di natura non tecnica, che necessariamente influiscono sulla organizzazione stessa e sulla sua economicità, come, ad esempio, per le aziende appaltatrici l'obbligo contrattuale di conservare determinati servizi d'ufficio e la facoltà riservatasi dal Comune appaltante di disporre circa l'apertura degli uffici e il trasferimento dei medesimi.

Le aziende con pluralità d'uffici e numeroso personale, in generale, riscuotono l'imposta su tutti i generi indicati nella tariffa limite del T. U. per la finanza locale. Esistono anche aziende autorizzate, per le condizioni eccezionali dei bilanci dei Comuni, ad assoggettare all'imposta tutti i generi indicati nell'allegato A del R. D. 24 settembre 1923, n. 2030.

Nelle aziende con pluralità di uffici accentrati e decentrati, a seconda dell'importanza delle gestioni, l'ufficio direttivo può essere nello stesso tempo anche ufficio ispettivo di vigilanza: può avere cioè il comando immediato degli agenti e graduati che ispezionano il trasporto dei generi, le estrazioni ed introduzioni di merci nei depositi, la vigilanza diretta degli esercizi di minuta vendita; in aziende più complesse, di solito, il servizio ispettivo è a sè, sempre s'intende in sott'ordine della direzione, e può comprendere varie branche più o meno ben collegate, più o meno necessariamente collegate. Così, spesso, richiedesi un servizio di vigilanza mobile; un servizio di vigilanza dei depositi all'ingrosso, che, per la sua natura anche contabile, ha, necessariamente, addentellati con i servizi di revisione delle bollette di accompagnamento, le quali, come è noto, debbono essere rilasciati per i trasporti dei generi soggetti ad imposta da uno ad altro Comune; un servizio di vigilanza materiale di costruzione, che richiede particolari cognizioni di tecnica costruttiva; un servizio di vigilanza agli esercizi al minuto.

Talvolta secondo la vastità del territorio e degli agglomerati urbani, tali servizi richiedono la suddivisione in sezioni. Tal'altra, come in caso di uffici di frazione ex Comuni autonomi, dotato di apposito ufficio, i servizi di vigilanza sono accentrati in quello di ricevitoria.

I servizi di riscossione veri e propri avvengono al centro e negli uffici staccati. Normalmente al centro si riscuotono l'imposta sui materiali per costruzioni edilizie, i canoni di abbonamento, e, spesso altri cespiti per tasse, diritti o ri-

scossioni accessori, affidate alle aziende per la riscossione delle imposte di consumo. Questi accenni possono dare un'idea del complesso lavoro amministrativo e contabile ed esecutivo delle aziende delle imposte di consumo. Il lavoro contabile non presenta particolari difficoltà di esecuzione, non complicati metodi di registrazione. Anzi, i metodi dovrebbero essere più semplici. Ma ha da essere ben coordinato, perchè gli scopi della tenuta dei registri sono vari: dai conti deve apparire ogni ragione di avere del Comune appaltante, ogni errore commesso nella riscossione ai danni dell'azienda come ai danni del contribuente, la retta applicazione della tariffa, la esatta rilevazione statistica delle quantità della merce assoggettata all'imposta, le somme da accertarsi sull'imposta dei materiali per i lavori in corso ed anche ultimati; le somme accertate e da riscuotere, liquide, scadute, da scadere, o contestate, le somme depositate da terzi a garanzia, quelle per le spese giudiziarie anticipate, ecc.

Le registrazioni si praticano ancora su moduli stabiliti dal Ministero delle Finanze con decreto del 1911 per le scritture daziarie opportunamente adattati, seconda la capacità di chi li adotta. Ma qui si risente la necessità che la preparazione dei moduli corrispondenti all'ordinamento attuale venga affrontata e risolta dal Ministero predetto. Il compito è meno arduo di quello assolto nel 1911, dato l'innegabile minor numero di moduli necessari dopo l'abolizione delle barriere e la cessata distinzione di Comuni chiusi e Comuni aperti.

Ogni ufficio di riscossione ha il suo complesso di registri. A parte i registri bollettari, è obbligatoria una registrazione preliminare nel registro delle dichiarazioni, che, per controllo, deve anche dare la indicazione del documento rilasciato, dopo la verificazione del genere, per quietanza del pagamento (bolletta): è necessaria la tenuta di un giornale di cassa; sono necessari registri di carico qualora alla ricevitoria si affidi la riscossione anche di imposta in abbonamento o su materiali su costruzioni edilizie; è necessaria la tenuta dei registri di carico e scarico di commercianti all'ingrosso (il duplo), qualora la ricevitoria abbia anche la diretta vigilanza dei depositi che compiono le normali operazioni di estrazione nella medesima deve tenere il registro degli esercenti che ad essa fanno capo per le operazioni, rilevandone lo stato di floridezza, di decadenza o di normalità, ecc. La ricevitoria che sia unico ufficio nel Comune deve tenere anche altri moduli, perchè deve registrare i proventi, per categoria di generi, predisporre i dati statistici, tenere il registro delle contravvenzioni e la contabilità delle medesime, tenere i depositi a garanzia, ecc. Le ricevitorie dipendenti da una Direzione debbono formare, di norma giornalmente, i prospetti statistici delle riscossioni, con i quali accompagnano il versamento del riscosso.

Ogni ricevitoria unica ed ogni ufficio amministrativo contabile addetto a direzione di azienda, procede alle chiusure mensili dei registri dei prodotti, registra durante il mese le spese di gestione, fra cui quelle del personale, che nelle aziende di qualche importanza richiede non poco lavoro, la tenuta di apposito registro con conti individuali, il calcolo ed i versamenti delle quote per gli Istituti di Previdenza, ecc.

Si richiede la tenuta, oltre che della contabilità vera e propria della riscossione, della contabilità che è generalmente parte di quella di qualunque azienda il cui lavoro si svolga con numeroso personale.

Dal cenno di cui sopra appare di quale importanza sia l'organizzazione delle aziende delle imposte di consumo, per farne uno strumento idoneo ai fini che la legge si propone.

Avv. Arturo Carcassi.

Commissario Ministeriale per la Federazione Nazionale Fascista dei Servizi Tributari

---

Tecnica e progresso

Il progresso tecnico è il più innegabile, il più visibile ed il più tangibile che l'umanità abbia compiuto e compia.

Dacchè l'uomo preistorico ha scoperto e trovato ed applicato *il fuoco*, distinguendosi così completamente dagli altri esseri viventi e superandoli totalmente, l'uomo si è posta la base assoluta del suo progredire.

Dalle scintille viste, osservate ed applicate mentre nell'età della pietra lavorava le silici percuotendole con altre pietre silicee o similari, l'uomo potè con lento, assai lento ma continuo progredire giunge all'età del rame e cioè dei metalli dolci, teneri per poi giungere all'età del ferro.

Colla fusione e colla lavorazione — dovute al fuoco — dei metalli, il progresso umano diventa grandioso. Così grandioso che la mitologia giudica decisiva — come realmente lo fu e lo è — la scoperta del fuoco. Essa lo attribuisce ad un furto sacrilego fatto agli Dei.

Nel fatto la leggenda vuol sapere che il fuoco fu strappato a Giove, il quale avrebbe condannato il sottrattore (ossia il presunto ritrovatore del fuoco) individuato in Prometeo. La condanna avrebbe dovuto essere eterna.

Prometeo era dannato ad essere legato ad una rupe e ad essere giornalmente dilaniato nel fegato da un'aquila. Il fegato gli ricresceva nella notte.

Eschilo nella sua tragedia fa durare la condanna, con variazioni, per millenni.

Certo si è che, dall'uomo delle caverne, ne è venuto col fuoco e coi metalli l'uomo storico colle sue costruzioni mirabili che l'archeologia discopre continuamente o che il tempo e le genti hanno conservato all'occhio umano.

Insieme alle costruzioni edili che, colle piramidi e cogli ipogei, mostrano una tecnica già molto evoluta, si hanno i canali e le irrigazioni egizie e mesopotamiche, l'astronomia caldea, le navi fenici.

Le droghe rare, i profumi preziosi e persino gli afrodisiaci delle grandi isole della Sonda, dell'India, le sete della Cina, giungono regolarmente a Roma imperiale. E Roma costruisce navi che i tecnici modernissimi, esaminando le due del lago di Nemi, dichiarano di un pregio tecnico simile all'odierno; adotta mezzi e metodi di riscaldamento che proprio in questi ultimissimi anni vengono, perfezionatamente, ripresi e generalizzati. Traccia acquedotti e traccia strade in Occidente ed in Oriente, le quali ancor oggi formano la direttiva delle nuove grandi arterie di comunicazione. Strade che verso la Mesopotamia sono ancora

insuperate, anzi erano più dense che non oggi ed ideate col più abile accorgimento civile e militare.

Tutto nel campo economico, come in quello giuridico, come in quello militare, in quello amministrativo e tributario e perfino come nel campo bancario, Roma ha attuato ed applicato una tecnica assai elevata della quale purtroppo ci sono scarsi e frammentari rilievi. Mentre essi meriterebbero una esposizione generale, approfondita, collegata e sintetica.

Nè si scorge, con tanto fervore di studi romani, un'idea o programma di un libro specifico sulla tecnica agraria, industriale, navale, produttiva e commerciale in genere del tempo romano. Tempo che resta denso e fulgido quanto mai, pur nel mondo moderno così dovizioso di tecnica, ma altresì non povero di presunzione.

La caduta di Roma e l'appannarsi della razza latina apporta netto regresso della tecnica applicativa nell'occidente europeo.

Perdura invece a Bisanzio una vitalità tecnica e verso l'800 dopo Cristo si vivifica il polso arabo che mantiene ed accresce la tecnica pratica.

Non mancano però ritrovati neppure nell'occidente, ma la vita economica non ne risente.

Soltanto dopo il 1100 circa, comincia a svilupparsi l'era comunale ed anseatica colla sua ripresa di progressi. Tra questi la rinascita delle corporazioni d'arti e mestieri, già note agli antichi.

Il progresso è verso il loro accrescimento, la loro disciplina, la loro forza, il loro spirito produttivo, la loro generalizzazione. Sono quelle corporazioni che, coll'andare dei *lunghi* tempi, degenerate e pietrificate nel loro essere, dovettero essere abolite nell'ultimo quarto del secolo decimottavo.

Un grande progresso l'epoca comunale portò nella tecnica bancaria, che si può dire creata allora dai comuni italiani e da loro diffusa nel mondo intero, il quale ancor oggi usa metodi e vocaboli italiani nella pratica bancaria.

L'industria tessile, quella delle armi, dei metalli e delle navi fiorirono e si rafforzarono passando però, in gran parte, sull'inizio e poco dopo l'evo moderno dalle sedi italiane a quelle francesi, inglesi, dei Paesi Bassi o, comunque, nordiche.

Colla scoperta dell'America e della via marittima verso le Indie, nonchè della parte dell'Africa sulla rotta indiana l'economia mondiale ha vaste evoluzioni sospinte oltre che dai nuovi amplissimi spazii aperti all'Europa, da progressi tecnici e da una sempre maggiore coltivazione del sapere scientifico.

Ma è prevalentissimamente dall'ultimo quarto del secolo XVIII, quando l'invenzione del moto meccanico comincia a rivoluzionare l'industria tessile, quando scoperte chimiche e fisiche ed i primi esperimenti del vapore gettano le fondamenti per i massimi sviluppi tecnici, che si delinea il meraviglioso progresso tecnico che caratterizza il secolo XIX e questo primo quarantennio del secolo in corso.

Le grandissime invenzioni-basi: il vapore applicato ai mezzi di comunicazione, che crea le ferrovie e la navigazione a vapore, che riducono ad un quarto e meno le distanze ed accomunano continenti e genti; la meccanica che crea la macchina e buonmercatizza tutte le produzioni; l'elettricità che tutto irrapidisce, a cominciare dalla parola (telegrafo e telefono); la chimica che sintetizza, discopre, stilla e surroga; le fusioni e le lavorazioni metalliche che danno il ferro a buon mercato; gli acciai sempre più nobili e rapidi, che aprono larghissima via ai metalli non ferrosi conosciuti ed altri di grande avvenire discoprono e producono, che dischiudono le leghe appregiatrici; il sovesciamento, i concimi chimici, gli antiparassiti, i tenaci e pazienti selezionamenti di semi e di colture e gli altri affinamenti agricoli che insieme alla motorizzazione e meccanizzazione

della terra, raddoppiano, triplicano e insomma moltiplicano la produzione dell'agricoltura; tutte concorrono a evolvere il mondo ai più intensi ed impensati progressi produttivi.

Mentre sulla fine del secolo passato e nel secolo corrente l'automobile ed il velivolo e con essi e per essi il petrolio intensamente cavato, distillato, crechizzato ed idrogenizzato in rapide successioni inventive, danno una nuova e grande impronta al mondo moderno.

Il quale registra in questo ultimo venticinquennio vittorie vieppiù spesseggianti incisive e rivoluzionanti della chimica. Tanto da poter avventurarsi a qualificare questi anni come il tempo della chimica.

Ogni innovazione o modificazione tecnica (e nella tecnica intendo compresa la chimica e tutto quanto aiuta il mondo al processo produttivo e migliorativo dell'economia applicata) è nuovo lavoro che viene creato, è nuova pulsazione che viene stimolata, è maggior benessere sociale che viene apprestato, è preziosa neutralizzazione che si appronta contro le gravi forze deprimenti del benessere stesso che sono periodicamente in giuoco o per crisi o per conflagrazioni che sembrano eredità fatale dell'umanità.

* * *

La marcia e l'imperativo del progresso richieggono (ed impongono anzi) che in ogni atto produttivo diretto od indiretto la tecnica sia appassionatamente ed instancabilmente curata.

Un perfezionamento lavorativo, una nuova macchina, attrezzi più pregiati di qualità più resistente all'usura e più adatta, caldaie e combustioni più razionali adducono normalmente a minori costi produttivi e a migliori resultati qualitativi. Con che una industria può produrre meglio ed a avvertibile miglior mercato — avere cioè successo.

Se insieme alla tecnica dell'opificio si aggiunge quella dell'organizzazione più adatta e più semplice del lavoro, a quella della funzione direttiva, controllatrice, amministrativa e commerciale — campi dove vi è sempre largamente da mietere — il successo arriva molto in alto.

Occorre qui distinguere: le aziende più grandi e ancor più le grandissime possono, con convenienza economica, sostenere le spese di vaste amministrazioni, di forte numero di impiegati ordinari ed elevati.

Non così le aziende piccole e neppure le medie.

Questo gruppo di aziende avendo assai minore volume di smercî sul quale suddividere il gravame, *per unità di prodotti*, di spese generali, ha necessità di contenere al massimo le spese generali e di avere un rapporto tra impiegati ed operai il più basso possibile.

Le grandissime aziende germaniche ed in buona parte quelle americane arrivano fino al terzo d'impiegati e capi fabbrica, ecc., e due terzi di operai.

In Italia dove la grandissima industria è alquanto rara per ragioni di disponibilità in paese di materie prime e per ragioni — decisive — di mercato, le percentuali suindicate sarebbero nettamente antieconomiche e la nostra necessità assoluta è di cercare di stare il più lontano possibile non soltanto da tali percentuali massime ma altresì dalle medie estere.

Il nascere e lo svilupparsi dell'industria nel nostro paese ricco di uomini e povero di materie naturali è dovuto al massimo lavoro attivo e fattivo col minimo di spesa di lavoro da scrittoio.

Ora poi che le materie naturali e sintetiche devonsi ottenere con sforzi assai maggiori e con prezzi fuori dalla comune norma economica, è più che mai

opportuno, e indispensabile che sul prodotto finito gravi poco, pochissimo di lavoro che non sia d'officina o di indagine e di studio tecnico *pratico*.

Quest'ultimo lavoro vorrebbe invece essere largamente sospinto perchè è esso che assicura meglio e più profondamente il processo tecnico e quello lavorativo.

Occorre qui confessare la nostra marcata deficienza al riguardo. Deficienza dovuta alla relativa gioventù del nostro maggior sviluppo industriale ed alla recentezza delle nostre esportazioni industriali in alcuni settori produttivi che più risentono della già molto adusata, bene introdotta e forte concorrenza estera.

Non molte, tutt'altro, sono le aziende industriali che posseggono laboratori tecnico-scientifici e pratici nello istesso tempo e gli assai scarsi che esistono sono in massima parte di data piuttosto fresca e di importanza (e di credito interno delle singole aziende) non ancora decidente.

Si preferisce, per il minor costo, per comodità ed altresì per minore fatica mentale, acquistare brevetti esteri anche per prodotti di grandissimo interesse militare.

Si potrebbe dire che il brevetto estero è ancora la regola ed il laboratorio che studia, che crea, che applica è tuttora la eccezione.

Propaganda da parte dello Stato e delle Corporazioni, opportuni ed efficienti lavori tributari, stimoli *pratici*, senza però le coazioni che più sovente deprimono anzichè spronare, ed accorte segnalazioni insieme ad abili distinzioni, potrebbero accelerare il movimento, da pochi anni incominciato, verso la opportunamente larga istituzione di lavoratori adatti e ben attrezzati. Con, occorrendo, iniziali aiuti di competenti ben provati stranieri, presso le nostre industrie che meglio guadagnerebbero da laboratori propri. Perchè i laboratori collettivi sono d'effetto più scientifico, più analitico e più istruttivo che non realmente pratico per le singole aziende. Le quali hanno bisogno di ricerche, di studî e di applicazioni specifiche al proprio lavoro non solo, ma altresì al proprio processo di lavorazione ed ai proprii fini.

In ogni caso e sempre, in particolar modo oggidì, è supremamente d'uopo che la tecnica ed il pensiero tecnico sia sempre presente, vigile e pronto nella conduzione dell'industria ed anche dell'agricoltura.

La rapida trasformazione che l'oggi apporta in ogni campo produttivo non può più lasciare che si continui nelle vie cosidette tradizionali.

Si fa vieppiù manifesta la necessità che dirigente in primo luogo, capi reparti e capi operai subito in appresso, abbiano conoscenze tecniche pratiche e le tengano vive ed al corrente.

Vuol essere sempre maggiormente curato a che i capi sala, i capi ad immediato e continuo contatto cogli operai, cessino di essere scelti fra ex tutori di disciplina *formale*, ma vengano ricercati fra i più abili, fra i migliori conoscitori pratici della tecnica, fra quelli cioè che conoscono meglio il loro « mestiere » e che abbiano nozioni tecniche e sopratutto tendenza e passione a seguire e provare tutti i ritrovamenti e perfezionamenti tecnici e a studiare da soli i possibili miglioramenti.

L'operaio, il contadino, e, negli uffici, l'impiegato seguono molto meglio quegli che vedono saperne praticamente più di loro, nel loro lavoro ed in generale e ne accettano la disciplina *sostanziale* mentre nel loro intimo sorridono a quel « superiore » immediato che, come sopradetto, non è tecnico e non sa che attuare la disciplina, ripeto, *formale*.

Per gli esecutori del lavoro vale il buon capo che è in grado di far loro compiere quel tirocinio di officina, che è la più efficace e la più pratica fra le istruzioni tecniche pratiche.

Per i giovani che, abbandonando l'idea di affollarsi fra le professioni già più che troppo affollate costituendo un problema crescentemente *greve*, pensano di indirizzare l'attività della loro vita ai compiti, sempre più interessanti ed avvincenti, della produzione, dei traffici e dell'economia pratica in genere, alle scuole esistenti per tali istruzioni e forse insufficientemente pratiche ed allettanti, l'I.R.I. con acuto ed elevato pensiero ha, fin dallo scorso anno, provveduto all'istituzione dei corsi annuali di istruzione tecnica e di preparazione dei giovani alle carriere industriali.

L'I.R.I., che la vasta mente di Alberto Beneduce seppe far creare variando intelligentemente la « Refico » hooveriana (Reconstruction Finance Corporation stabilita il 22 gennaio 1932 sotto la presidenza Hoover degli S. U. A.), non è appena il grandissimo « *holding* » dello Stato italiano, ma per valore di presidenti e per grande pregio del forte e tenace cervello del direttore Menichella, è altresì ed in grossa parte l'influenzatore amministrativo *tecnico* e finanziario delle aziende possedute o controllate per l'ingente ammontare di investimenti di tondi venti miliardi.

Ebbene nel campo industriale l'I.R.I. è il vibrante propulsatore del migliore e maggiore attrezzamento e cioè del massimo e più nuovo e provato progresso tecnico. Così come nella sua estesa e densa relazione, pubblicata l'8 maggio corrente, esso — l'I.R.I. — mette chiaramente in vista.

Questo luminoso e grandioso esempio non può che trovar seguito crescente nel campo produttivo italiano.

Ma altresì nel campo organizzativo, amministrativo e commerciale.

Perchè non basta produrre: bisogna saper vendere bene, saper esportare meglio e intesamente, saper organizzare le aziende in modo agile, svelto e meno costoso, saper amministrare con semplicità, quanto questa è possibile, e con efficienza e saper da una parte approfittare bene dei servizi bancari, assai più larghi, estesi, eclettici ed elastici di quelli che ognuno potrebbe far da sè e dall'altra parte saper organizzare, esercitare, intensificare tali servizi.

E' tramontato od almeno tramontante il tempo nel quale la banca era essenzialmente distributrice di credito.

Istituti speciali statali o parastatali o comunque semipubblici, Società finanziarie, autofinanziarie, sempre più allargantisi e magari anche disposizioni di legge, hanno tolto alla banca parte molto notevole del suo vecchio compito di dar credito a chi lo chiedeva — credito, in parecchi paesi vecchi, oltre che nei nuovi, anche fondiario e cioè a scadenza *pratica* molto lunga.

Così che la banca ha dovuto man mano mutare la sua azione già principale, per assumere azioni nuove e tra esse in modo sempre più vibrato l'azione dei servigî.

Questo mutamento progressivo ha richiesto e richiede una tecnica speciale, vasta e profonda nel medesimo tempo, fine, attenta, psicologica e oggettiva in un armonico insieme, duttile e soda in intelligente connubio.

Tecnica che dovrà andare, in questi tempi di economia spiccatamente e costantemente vieppiù mobiliare, fino alle gestioni patrimoniali, al servizio *fiduciario* quasi integrale, specialmente quando venga a mancare il capofamiglia esperto negli affari di « casa », di portafoglio cioè, di crediti e debiti, di mutui, e, in genere, di rapporti economici coi terzi.

Nè può dimenticarsi, nell'ambito interno della banca, la macchinizzazione più progredita e più completa del lavoro per così dire manuale.

L'impiegato di banca vuol essere sempre più elevato ad un lavoro intellettuale e l'impiegato agli sportelli ad una rapidità, precisione *e cortesia* di servizi verso il pubblico che questo soddisfi nel maggior e miglior modo e lo accaparri saldamente.

Al funzionario spetta la tecnica di dare l'esempio morale in tutto e per tutto e quello di studio dei problemi pratici, di istruttività, di sapere e di direzione e di decisione.

Tecnica in ogni campo di azione umano, tecnica che porti al progresso sempre maggiore di ogni attività.

Tecnica che non è e non sia tecnocrazia cioè pura materializzazione.

Chè la tecnica vuol essere, per rendere effettivamente ed economicamente, accompagnata dallo spirito umano, dalla visione complessiva e dalla intelligenza eclettica.

Tecnica che sia al servizio dell'*Uomo* e non ne sia la padrona.

Tecnica inventata, applicata, guidata ma che non guidi.

Tecnica frutto della mente umana, ma che la mente non cristallizzi in una monoconcezione che finisce collo sterilizzare anzichè col sospingere.

In questo nostro Paese, così splendido di natura, cotanto profondamente vario di clima che in così ristretta superficie nostra nessun altro paese lo eguaglia neppure lontanamente, con tutte le conseguenze *anche umane*, dell'estrema varietà e mutevolezza del clima stesso, in questo nostro Paese che già sopra dissi così ricco di uomini e povero di mezzi naturali, così elastico di gente e di pensieri, in questo nostro Paese che, unico al mondo, per gli speciali caratteri dei suoi assai differenti gruppi regionali di popolazione, per la sua tenacia nel lavoro, la sua sobrietà, la sua transigenza, è per la terza volta sugli altari della Storia, è al centro della Chiesa mondialmente più influente, più disciplinata, più coesionata, più formante blocco — dopo la riforma — compatto, granitico; in questo nostro Paese che vide i più alti progressi del tempo anche nel campo tecnico, la tecnica deve reimperare sotto il dominio dell'Uomo e deve portarci ai maggiori resultati economici e sociali, alle maggiori espansioni pacifiche e consistenti nel vasto mondo.

Il tempo non sarà breve, perchè il *tempo* (stesso) *mentale e tecnico* è necessariamente lento (presto e bene raro avviene), ma la sua non brevità è arra che la nuova costruzione sarà tanto più solida e tanto più sicura.

Bisogna mettersi con l'usata tenacia che il nostro popolo ha nel suo lavoro e con convinzione. La convinzione dà l'elemento fondamentale cioè psicologico, dà quindi la fiducia, dà la passione, e questa riesce e vince.

Mario Mazzucchelli, senior.

La Rivista segnala i libri inviati in omaggio.
Per la recensione devono essere inviate due copie alla Direzione

Direttore responsabile: GIUSTINIANI Prof. MARIO

Corrispondenza, articoli, libri ed ogni altra comunicazione devono essere diretti impersonalmente alla Direzione della Rivista - Roma - Piazza del Gesù, 49

Stabilimento Arti Grafiche F. Canella - Roma - Piazza Collegio Romano, 1

BANCA POPOLARE

COOPERATIVA ANONIMA

DI NOVARA

A CAPITALE ILLIMITATO - FONDATA NEL 1872

Sede Sociale e Centrale: NOVARA

Sedi: **GENOVA - MILANO - NOVARA**
ROMA - TORINO - VENEZIA

SUCCURSALI 79 AGENZIE 120

AL 31 DICEMBRE 1939-XVIII

Capitale	L.	73.507.050,—
Riserve	»	83.658.054,70
Depositi e Conti Correnti	L.	2.373.572.963,73
Cambiali e Buoni del Tesoro	»	1.330.043.693,42

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

COSTITUITA NEL 1862

CAPITALE L. 510.750.000 INTER. VERSATO - AMMORTIZZATO PER L. 7.415.000

Sede in FIRENZE - Borgo Pinti, 95

Direzione e Uffici in MILANO - Via Giulini, 2

Obbligazioni emesse N. 1.836.658 del valore nominale di L. 500 cadauna, ammortizzabili mediante sorteggio annuale a tutto il 1966. Obbligazioni in circolazione al 31 dicembre 1939 - N. 738.312

BANCA S. PAOLO - BRESCIA

SOCIETÀ ANONIMA FONDATA NEL 1888 - Capitale L. 1.000.000 - Ris. L. 17.200.000

SEDE SOCIALE E DIREZIONE IN BRESCIA

Corso Vittorio Emanuele - Tel. 2503 - 3111 - 3823 - 3824

FILIALI

BAGNOLO MELLA - BAGOLINO - BORNO - BRENO - CALCINATE - CALVISANO - CAPO DI PONTE - CARPENEDOLO - CIVIDATE MALEGNO - CONCESIO - DARFO - DELLO GARDONE RIVIERA - GARGNANO - GHEDI - GUSSAGO - IDRO - ISORELLA - MADERNO - MAIRANO - MONTICHIARI - NAVE - ODOLO - ORZINUOVI - PIAN DI BORNO - PISOGNE - PONTE CAFFARO - REZZATO - SALÒ - TOSCOLANO - TRAVAGLIATO - VEROLANUOVA - VESTONE - VOBARNO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828

SEDE SOCIALE: **TORINO** - Via Corte d'Appello, 9

Telefoni: 43.591 - 43.592 - 43.593 - 43.594 - 43.701 - 43.702

ESERCISCE TUTTE LE FORME DI ASSICURAZIONE

Soci della Mutua	**oltre 500 mila**
Valori e capitali assicurati	**44 miliardi**
Sinistri pagati dalla fondazione	**446 milioni**
Risparmi liquidati dalla fondazione e benefici della mutualità	**120 milioni**
Riserve e garanzie offerte dalla Società	**233 milioni**

TARIFFE E CONDIZIONI DI POLIZZA TRA LE PIÙ CONVENIENTI

Per tassativa disposizione statutaria, l'ammontare del contributo annuo segnato in polizza rappresenta per il Socio un onere massimo che non potrà mai essere superato.

AGENZIE E RAPPRESENTANZE IN TUTTA ITALIA

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA

CAPITALE VERSATO L. 200.000.000

RISERVA L. 10.000.000

SEDE IN ROMA

DIREZIONE GENERALE MILANO

Filiali: ABBAZIA - ALASSIO - ALBENGA - BARI - BOLOGNA - BORGO A MOZZANO - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - CHIAVARI - FIRENZE - GENOVA - LAVAGNA - LUCCA - MILANO - MOLFETTA - NAPOLI - PONTECAGNANO - PRATO - RAPALLO - ROMA - SANTA MARGHERITA LIGURE - SAN REMO - SESTRI LEVANTE SORRENTO - TORINO - TRIESTE - VENEZIA.

Affiliata:

AMERITALIA TRAVEL SERVICE

Cap. vers. L. 1.000.000 - **Sede in Milano**

VIAGGI - TURISMO - NAVIGAZIONE

Uffici: FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI - ROMA - VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA

BANCA VONWILLER

MILANO

Via Armorari, 14

CAPITALE L. 25.000.000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVE L. 12.018.968

(FONDATA NEL 1819)

COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA E DI BORSA

Telefoni: 86.941 - 86.942 - 86.943 - 86.944

BANCO DI SANTO SPIRITO

FONDATO NEL 1606

CAPITALE SOCIALE L. 30.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 5.000.000

SOCIETÀ ANONIMA

Sede Sociale e Direzione Generale - ROMA - Corso Umberto I, 173

FILIALI NELLE PROVINCIE DI FROSINONE, LITTORIA, RIETI, ROMA, TERNI E VITERBO

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

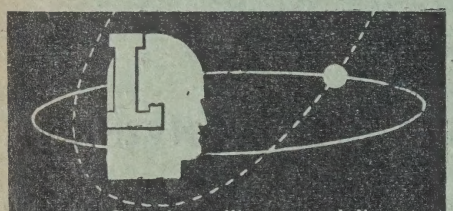

Guardate all'insegna della più grande Casa Italiana di macchine da calcolo, contabili e per indirizzi. Essa esprime il meglio di quanto l'esperienza e la tecnica offrono per l'organizzazione dei servizi amministrativi. Essa vi offre la garanzia di uffici in piena efficenza: il migliore rendimento al costo più basso.

LAGOMARSINO

MILANO - PIAZZA DUOMO, 21
ROMA - VIA NAZIONALE, 82

L'ECO DELLA STAMPA

MILANO (133)

Via Giuseppe Compagnoni, 28

Telefono 53-335

Casella Postale 918

(Gratuita)

Questo ufficio legge per voi tutti i giornali e riviste, informandovene sollecitamente ed inviandovene i ritagli relativi. Chiedete il listino dei prezzi con semplice biglietto da visita.

LA RASSEGNA ITALIANA

POLITICA LETTERARIA ARTISTICA MENSILE - Fondata e diretta da TOMASO SILLANI

(Gratuita)

È la più bella, la più organica, la più viva rivista d'Italia; pubblica articoli originali dei migliori scrittori e accurate rassegne mensili di politica, letteratura, arte, ecc. Una parte speciale della rivista è dedicata alle questioni del Mediterraneo e della espansione italiana nel mondo.

Abbonamento annuo: Italia e Colonie L. 60; per militari e scuole (direttamente, senza il tramite di Librerie), L. 50; Estero L. 80; Per gli italiani di Tunisi, Corsica, Malta, Dalmazia, Canton Ticino, L. 70 (chi desidera la spedizione raccomandata all'Estero deve aggiungere L. 20). Un fasc. L. 6,30; Estero L. 9, (Arretrato il doppio).

Dirigere le ordinazioni all'Amministrazione della RASSEGNA ITALIANA, Piazza Mignanelli, 25 - ROMA
c|c| postale Roma N. 1|19014

Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento

ROMA - Via Versilia, 10 - ROMA

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO creato con R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

CAPITALE E RISERVE L. 299.000.000

PARTECIPANTI

Stato, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Casse di Risparmio delle Provincie Lombarde, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di S. Paolo in Torino, Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Casse di Risparmio ed Istituti di Assicurazione, Previdenza e Credito.

OBBLIGAZIONI FONDIARIE 5 % - SERIE 1936

in tagli da L. 500 - L. 2.500 - L. 5.000 - L. 25.000

Fruttano l'interesse del 5 % annuo, pagabile in due rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre e sono rimborsabili al valore nominale di L. 500, mediante sorteggi semestrali, con quote costanti di capitale.

Durata anni 26 - Prezzo L. 453 - Rendimento medio effettivo, comprensivo del premio di rimborso, circa il 6 %.

Le obbligazioni del Consorzio sono garantite dal capitale e dalle riserve, ammontanti complessivamente a L. 299.000.000, da ipoteche e diritti reali su terreni aventi valore cauzionale più che doppio dei mutui concessi, nonchè dal concorso statale nel pagamento degli interessi dei mutui; tale concorso da un minimo del 2,50 % raggiunge in alcuni casi la totalità degli interessi.

Le obbligazioni sono quotate di diritto presso le Borse del Regno e sono in vendita presso il Banco di Napoli, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane e presso Banche e Banchieri del Regno.

BANCO DI NAPOLI

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

CAPITALE E RISERVE L. 1.552.000.000

QUATTRO SECOLI DI VITA — 400 FILIALI IN ITALIA, IN ALBANIA, NELL'AFRICA ITALIANA ED ALL'ESTERO

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI